

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO INTEGRATO**



## **CAPITOLO I**

# **RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO INTEGRATO**



Onorevoli Senatori,

il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2018-2020 è redatto in coerenza con le disposizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificate dalla legge n. 163 del 2016 e dai decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 2016, emanati in attuazione, rispettivamente, delle deleghe previste dagli articoli 40, comma 1, e 42, comma 1 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Esso presenta quindi la stessa struttura dello scorso anno con la principale novità, nell'ambito del prospetto deliberativo, dell'indicazione sotto ciascun Programma, a titolo meramente conoscitivo, delle azioni che lo compongono. Ciò, come verrà ripreso con maggiore dettaglio nel prosieguo della presente relazione, per rappresentare meglio al Parlamento le finalità di spesa che realizza effettivamente l'amministrazione nell'ambito del Programma stesso.

La politica di bilancio condotta dal Governo negli ultimi anni ha dovuto conciliare l'obiettivo di fornire sostegno alla crescita e risposte adeguate ai pressanti bisogni sociali aggravati dalla crisi con quello di proseguire nel consolidamento delle finanze pubbliche, in un contesto caratterizzato da stringenti vincoli finanziari per via dell'elevato debito pubblico.

Il presente disegno di legge si colloca in uno scenario di graduale ripresa dell'economia e dell'occupazione, che va accompagnata con misure di ulteriore sostegno da adottare tenendo conto, al contempo, della sostenibilità delle finanze pubbliche. Con la Relazione al Parlamento allegata alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, l'autorizzazione a rivedere il sentiero di avvicinamento all'obiettivo di medio termine (OMT) pur confermando uno scenario di progressivo consolidamento e il raggiungimento del pareggio strutturale nel 2020. L'indebitamento netto nominale è pertanto fissato nella proposta di questo disegno di legge di bilancio ad un livello pari al -1,6 per cento del PIL nel 2018, a -0,9 per cento del PIL per il 2019 e a -0,2 per cento del PIL per il 2020.


L'impegno del Governo a proseguire su un sentiero di consolidamento dei conti pubblici, pur con rinnovata attenzione alla necessità di supportare la crescita economica, è resa evidente dal miglioramento atteso di tutti i principali saldi di bilancio nel triennio 2018-2020.

Il saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato, in coerenza con il quadro delle compatibilità di finanza pubblica e gli obiettivi programmatici di deficit, di cui si dà conto nella relazione tecnica di accompagnamento al presente disegno di legge ai sensi della normativa vigente in materia di contabilità pubblica, è determinato nell'ammontare di -45 miliardi nel 2018, -25,3 miliardi nel 2019 e -13,3 miliardi nel 2020, in termini di competenza, e di -103,5 miliardi nel 2018, -73,2 miliardi nel 2019 e -59,2 miliardi nel 2020, in termini di cassa. Nell'arco del triennio il risparmio pubblico e l'avanzo primario del bilancio dello Stato aumentano. Un progressivo miglioramento è atteso anche per i saldi misurati in termini di cassa.

Al netto delle spese per il rimborso del debito e dei fondi da ripartire (che troveranno solo in corso di esercizio una destinazione), il 23,2 per cento degli stanziamenti è finalizzato alle politiche di previdenza e assistenza e altre politiche di sostegno (prevalentemente assegnati alla missione 25 "Politiche previdenziali"). Una quota leggermente inferiore è stanziata per politiche relative alla salute e all'istruzione (circa il 21,3 per cento), mentre i servizi istituzionali e generali assorbono il 15 per cento delle risorse. La spesa per interessi ammonta a circa il 12,8 per cento del totale e quella per i servizi pubblici generali a circa il 10,8 per cento, in buona parte destinati alla missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio" e alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE. Il 9,3 per cento della spesa riguarda il tema degli affari economici, mentre il 7 per cento è destinato a trasferimenti agli enti territoriali per politiche di loro competenza (al netto di quelli per la spesa sanitaria che sono considerati nella categoria Salute e Istruzione). La spesa stanziata per

interventi relativi alla cultura, all'ambiente e alla qualità della vita assorbe meno dell'un per cento del totale considerato.

**Figura 1 - Previsioni di spesa per aree tematiche. Esercizio finanziario 2018, stanziamenti di competenza, valori percentuali (al netto del Titolo III e dei Fondi da ripartire)**



(1) **SERVIZI PUBBLICI GENERALI** includono taluni capitoli del programma 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità", provenienti dalla missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".

(2) **SALUTE E ISTRUZIONE**, include alcuni capitoli del programma 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità" provenienti dalla missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".

(3) Il Fondo per il cofinanziamento delle politiche comunitarie proveniente dalla missione 4 "L'Italia in Europa e nel mondo" del programma 10 "Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE" è incluso in **AFFARI ECONOMICI**.

(4) Le risorse destinate al concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria allocate nella missione 3 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" è incluso in **SALUTE E ISTRUZIONE**. Analogamente per quanto attiene ad alcuni capitoli del programma 14.8 "Opere pubbliche e infrastrutture" e 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità", della missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".

(5) La categoria economica degli interessi passivi e redditi da capitale è stata scomputata dalle altre missioni di spesa e aggregata come settore a se stante.

Concorrono all'andamento dei saldi e al finanziamento degli interventi disposti con la presente manovra, oltre alle misure indicate in questo disegno di legge, anche le disposizioni del decreto legge n.148 del 2017 recentemente adottato dal Governo e recante misure urgenti in materia di missioni internazionali, forze di polizia, definizione agevolata dei debiti fiscali e contributi ed ulteriori misure per esigenze indifferibili.

**Tavola 1.a - Previsione DDL Integrato 2018- 2020 - COMPETENZA**  
(in milioni di euro)

	2017		2018			2019			2020		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate emendate	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto legge n.148/2017	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto legge n.148/2017	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto legge n.148/2017
<b>ENTRATE</b>											
Tributarie	493.116	494.947	508.043	-11.501	-233	527.755	-5.332	-211	542.635	1.673	50
Extra Tributarie	72.326	76.014	68.692	-507	1.498	66.728	118	32	67.374	366	-5
Altre	2.511	2.536	2.513	-6	0	2.511	-6	0	2.509	0	0
<b>Entrate finali</b>	<b>567.953</b>	<b>573.497</b>	<b>579.248</b>	<b>-12.014</b>	<b>1.266</b>	<b>596.993</b>	<b>-5.220</b>	<b>-180</b>	<b>612.518</b>	<b>2.039</b>	<b>45</b>
<b>SPESE</b>											
Spese correnti (netto interessi)	486.170	490.709	496.935	2.723	395	497.015	6.245	-184	497.407	5.580	45
Interessi	79.287	77.349	78.491	-435	0	77.533	-506	0	80.214	-563	0
Spese in conto capitale	41.095	61.436	48.993	570	863	47.756	5.227	0	48.178	4.623	0
<b>Spese finali</b>	<b>606.552</b>	<b>629.494</b>	<b>624.419</b>	<b>2.858</b>	<b>1.258</b>	<b>622.304</b>	<b>10.967</b>	<b>-184</b>	<b>625.798</b>	<b>9.640</b>	<b>45</b>
Rimborso prestiti	254.496	249.522	227.816	0	0	240.436	0	0	232.826	0	0
<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>											
Risparmio pubblico	-15	2.903	1.309	-14.296	870	19.934	-10.954	5	32.389	-2.978	0
Saldo netto da finanziare	-38.599	-55.997	-45.171	-14.873	8	-25.311	-16.187	5	-13.280	-7.601	0
Avanzo primario	40.688	21.352	33.320	-15.307	8	52.222	-16.692	5	66.934	-8.164	0
Ricorso al mercato	-293.095	-305.519	-272.987	-14.873	8	-265.747	-16.187	5	-246.107	-7.601	0

**Tavola 1.b- Previsione DDL Integrato 2018- 2020 - CASSA**  
(in milioni di euro)

	BILANCIO 2017		2018			2019			2020		
	Previsioni iniziali	Previsioni iniziali LB	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto legge n.148/2017	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto legge n.148/2017	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto legge n.148/2017
<b>ENTRATE</b>											
Tributarie	465.251	467.082	480.841	-11.501	-233	500.553	-5.332	-211	515.433	1.673	50
Extra Tributarie	55.408	59.095	54.376	-507	1.498	51.912	118	32	52.658	366	-5
Altre	2.511	2.536	2.513	-6	0	2.511	-6	0	2.509	0	0
<b>Entrate finali</b>	<b>523.170</b>	<b>528.713</b>	<b>537.730</b>	<b>-12.014</b>	<b>1.266</b>	<b>554.975</b>	<b>-5.220</b>	<b>-180</b>	<b>570.600</b>	<b>2.039</b>	<b>45</b>
<b>SPESE</b>											
Spese correnti (netto interessi)	502.616	507.168	511.349	2.723	395	505.148	6.245	-184	503.899	5.580	45
Interessi	79.209	76.886	77.491	-435	0	77.533	-506	0	80.214	-563	0
Spese in conto capitale	43.932	67.231	52.441	-1.255	863	45.497	2.920	0	45.736	2.617	0
<b>Spese finali</b>	<b>625.757</b>	<b>651.284</b>	<b>641.280</b>	<b>1.034</b>	<b>1.258</b>	<b>628.178</b>	<b>8.660</b>	<b>-184</b>	<b>629.849</b>	<b>7.634</b>	<b>45</b>
Rimborso prestiti	253.925	249.154	227.946	0	0	240.436	0	0	232.826	0	0
<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>											
Risparmio pubblico	-61.166	-57.877	-53.623	-14.296	870	-30.217	-10.954	5	-16.022	-2.978	0
Saldo netto da finanziare	-102.587	-122.571	-103.550	-13.048	8	-73.202	-13.880	5	-59.249	-5.595	0
Avanzo primario	-23.378	-45.685	-26.059	-13.482	8	4.331	-14.385	5	20.965	-6.158	0
Ricorso al mercato	-356.512	-371.725	-331.496	-13.048	8	-313.639	-13.880	5	-292.076	-5.595	0

**Tavola 2 – Effetti della manovra di finanza pubblica 2018-2020**  
(in milioni di euro)

	2018			2019			2020		
	Manovra Disegno di legge di bilancio	Manovra decreto legge n.148/2017	Totale Manovra	Manovra Disegno di legge di bilancio	Manovra decreto legge n.148/2017	Totale Manovra	Manovra Disegno di legge di bilancio	Manovra decreto legge n.148/2017	Totale Manovra
<b>INTERVENTI</b>	<b>31.724</b>	<b>2.634</b>	<b>34.357</b>	<b>26.638</b>	<b>544</b>	<b>27.182</b>	<b>18.653</b>	<b>344</b>	<b>18.997</b>
MINORI ENTRATE	21.993	840	22.833	11.997	340	12.338	4.238	12	4.250
MAGGIORI SPESE	9.731	1.793	11.524	14.641	203	14.844	14.415	331	14.747
- correnti	6.166,9	931	7.098	8.235	203	8.438	7.598	331	7.930
- capitali	3.563,8	863	4.426	6.406	0	6.406	6.817	0	6.817
<b>COPERTURE</b>	<b>16.851</b>	<b>2.641</b>	<b>19.492</b>	<b>10.452</b>	<b>548</b>	<b>11.000</b>	<b>11.052</b>	<b>344</b>	<b>11.396</b>
MAGGIORI ENTRATE	9.979	2.106	12.085	6.778	161	6.939	6.277	58	6.335
MINORI SPESE	6.872	535	7.407	3.674	388	4.061	4.775	286	5.062
- correnti	3.878	535	4.414	2.495	388	2.882	2.581	286	2.868
- capitali	2.994	0	2.994	1.179	0	1.179	2.194	0	2.194
<b>SALDO FINALE</b>	<b>-14.873</b>	<b>8</b>	<b>-14.865</b>	<b>-16.187</b>	<b>5</b>	<b>-16.182</b>	<b>-7.601</b>	<b>0</b>	<b>-7.601</b>
<b>VARIAZIONE NETTA ENTRATE</b>	<b>-12.014</b>	<b>1.266</b>	<b>-10.749</b>	<b>-5.220</b>	<b>-180</b>	<b>-5.399</b>	<b>2.039</b>	<b>45</b>	<b>2.084</b>
<b>VARIAZIONE NETTA SPESE</b>	<b>2.859</b>	<b>1.258</b>	<b>4.117</b>	<b>10.967</b>	<b>-184</b>	<b>10.783</b>	<b>9.640</b>	<b>45</b>	<b>9.685</b>
- variazione netta spesa corrente	2.288	395	2.684	5.740	-184	5.556	5.017	45	5.062
- variazione netta spesa capitale	570	863	1.433	5.227	0	5.227	4.623	0	4.623

In termini di competenza, i provvedimenti della manovra disposta con il disegno di legge di bilancio e con il decreto legge n.148/2017, comportano un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato circa 15 miliardi nel 2018, 16,2 miliardi nel 2019 e 7,6 miliardi nel 2020. Gli interventi disposti ammontano a circa 34,4 miliardi nel 2018, 27,2 miliardi nel 2019 e 19 miliardi nel 2020, mentre le risorse reperite dalla manovra sono pari a circa 19,5 miliardi nel 2018, 11 miliardi nel 2019 e 11,4 miliardi nel 2020. In termini netti, per effetto delle disposizioni adottate è attesa una riduzione delle entrate per un importo pari a circa 10,8 miliardi nel 2018, circa 5,4 miliardi nel 2019 e un incremento di circa 2,1 miliardi nel 2020. La variazione delle spese nette risulta, invece, in aumento per circa 4,1 miliardi nel 2018, 10,8 miliardi nel 2019 e 9,7 miliardi nel 2020.

Le spese finali presentano nel triennio di riferimento un andamento decrescente. Al netto degli interessi, le spese correnti ammontano a 511,4 miliardi di euro per il 2018, 505,1 miliardi di euro per il 2019 e 503,9 miliardi di euro per il 2020; mentre quelle in conto capitale sono pari a 52,4 miliardi di euro per l'anno 2018, 45,5 miliardi di euro per il 2019 e 48,7 miliardi di euro per il 2020.

Tra le spese correnti sono stanziati maggiori risorse per 1,65 miliardi di euro a decorrere dal 2018 destinate a finanziare miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali. In materia previdenziale sono previste specifiche misure per incentivare l'occupazione giovanile attraverso il riconoscimento di sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro (al netto dei corrispondenti effetti fiscali circa 3 miliardi nel triennio); contestualmente si amplia la platea dei beneficiari dell'APE sociale e si rende strutturale la "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA). In ambito sociale viene rifinanziato il fondo per la lotta alla povertà (0,3 miliardi nel 2018, 0,7 miliardi nel 2019, e 0,9 miliardi a decorrere dal 2020) e quello per le politiche della famiglia (0,1 miliardi a decorrere dal 2018).

Con lo scopo di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico vengono finanziati progetti di ricerca e innovazione (0,25 miliardi a decorrere dal 2019). Risorse aggiuntive sono, infine, destinate alla prosecuzione delle missioni internazionali (0,9 miliardi nel 2018 e nel 2019) e ai giovani diciottenni per la partecipazione ad eventi culturali (circa 0,3 miliardi nel 2018 e nel 2019).



Una parte rilevante della manovra riguarda il contributo fornito agli enti territoriali attraverso la previsione di maggiori risorse per le Regioni a statuto ordinario e speciale (per un totale pari a circa 2,5 miliardi di euro), per le Province e Città metropolitane (fino a 370 milioni di euro il primo anno) e ulteriori contributi ai Comuni (circa 20 milioni il primo anno).

Sul versante della spesa in conto capitale si annoverano le ulteriori risorse per il rilancio degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese attraverso il rifinanziamento del Fondo per gli investimenti e gli interventi infrastrutturali del Paese previsto con la precedente Legge di bilancio (0,94 miliardi nel 2018, 1,94 miliardi nel 2019 e 2,5 miliardi dal 2020 al 2026), le riprogrammazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione e i contributi in favore dei Comuni per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (circa 0,8 miliardi nel triennio).

Parte di questi interventi sono finanziati con i risparmi di spesa attesi dalla nuova procedura di revisione della spesa prevista dalla riforma della legge di contabilità e finanza pubblica e applicata, per la prima volta, per la predisposizione della presente legge di bilancio. In relazione agli obiettivi di risparmio assegnati a ciascun Ministero tramite DPCM 28 giugno 2017, le amministrazioni hanno formulato proposte di riduzioni per 1 miliardo di euro annui in termini di indebitamento netto, quale concorso delle Amministrazioni centrali dello Stato alla manovra di finanza pubblica come già indicato nel Documento di economia e finanza del 2017. Tali riduzioni ammontano a circa 1,3 miliardi di euro in termini di stanziamento di bilancio, hanno riguardato per oltre l'80 per cento la componente di parte corrente della spesa e sono state attuate attraverso le disposizioni della sezione I e i definanziamenti della sezione II.

A sostegno della crescita, tra le misure adottate dal disegno di legge di bilancio, figura la completa sterilizzazione per il 2018 dell'aumento delle aliquote IVA, stabilito dalla legge di stabilità per il 2015 (con un beneficio in termini di riduzione della pressione fiscale pari a 14.903 milioni) e la parziale sterilizzazione degli aumenti previsti per il 2019 (con effetti in termini di minori entrate IVA per 6.065 milioni). Già il decreto legge n.148/2017 era intervenuto in tale direzione, anticipando una parziale sterilizzazione degli aumenti IVA per il 2018 (-840 milioni) ed una quasi totale sterilizzazione degli incrementi delle accise sui carburanti prevista per il 2019 (-340 milioni), quest'ultima completata con la manovra di bilancio.

A favore della competitività delle imprese, è disposta la proroga e il rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione degli ammortamenti, in particolare nei confronti di investimenti in nuovi beni strumentali ad alto contenuto tecnologico (con effetti in termini di minori entrate fiscali pari a 903 milioni nel 2019 e 1.712 milioni nel 2020). E' inoltre disposta la proroga delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione energetica e per l'acquisto di mobili (con effetti di riduzione di gettito dal 2019) e la proroga fino al 2019 della cedolare secca ad aliquota agevolata al 10% per i contratti a canone concordato.

L'azione di contrasto all'evasione fiscale prevede l'estensione ai privati della fatturazione elettronica obbligatoria e misure specifiche nel settore degli olii minerali, da cui sono complessivamente attese maggiori entrate per 473 milioni nel 2018, 2.124 milioni nel 2019 e 2.738 milioni nel 2020. A queste si aggiunge la riduzione da 10 mila a 5 mila euro della soglia al di sopra della quale le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di procedere ad un pagamento, devono verificare la presenza di una morosità del beneficiario, con un aumento di gettito per complessivi 96 milioni nel 2018 e 110 milioni dal 2019.

Ulteriori risorse derivano dall'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz agli operatori di comunicazione elettronica a banda larga mobili per l'implementazione della tecnologia 5G (+1.250 milioni in entrata nel 2018), nonché dalla procedura di gara per l'attribuzione delle concessioni di raccolta del gioco del bingo e delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi e, la

contestuale proroga al 31 dicembre 2018 delle concessioni in essere (+552 milioni nel 2018). Anche il decreto legge n. 148/2017 è intervenuto in materia di giochi, prevedendo la proroga della concessione in essere relativa alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, con un incremento di gettito pari a 750 milioni nel 2018.

Al fine di offrire una rappresentazione sintetica dell'allocazione delle risorse del bilancio guardando alle funzioni e agli obiettivi perseguiti con la spesa, gli stanziamenti di competenza delle missioni del bilancio, si rinvia alla precedente Figura 1.

La manovra disposta con il disegno di legge di bilancio si compone delle modifiche e innovazioni normative della prima sezione e dei rifinanziamenti, definanziamenti e delle riprogrammazioni contenute nella seconda sezione e riepilogate nell'apposito allegato conoscitivo.

Il documento deliberativo e i relativi allegati tecnici si articolano secondo lo schema di indice di seguito riportato

## **SEZIONE I**

**Relazione illustrativa al bilancio** (comprensiva della relazione illustrativa della Sezione I)

### **Relazione tecnica**

**Prospetto riepilogativo degli effetti della manovra** (L. 196/2009, art. 21 c. 12-ter)

**Allegato conoscitivo:** prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti da rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni, disposti nella Sezione II ai sensi dell'art. 23, c. 3 della L. 196/2009 (L. 196/2009, art. 21 c. 12-ter )

**Articolato**, comprensivo di:

- *Allegato I: risultati differenziali del bilancio di competenza e di cassa*
- *Tabella A: fondo speciale di parte corrente*
- *Tabella B: fondo speciale di conto capitale*

## **SEZIONE II – Bilancio Decisionale**

### **Quadri generali**

- *Bilancio di competenza*
- *Bilancio di cassa*
- *Bilancio programmatico*
- *Bilancio per azioni (a fini conoscitivi - L. 196/2009, art. 25-bis, c.7, secondo periodo)*

### **Stati di previsione dell'Entrata e della Spesa**

*Per ciascuno stato di previsione :*

Tabella per unità di voto (con articolazione in azioni a titolo conoscitivo per gli stati di previsione della spesa)

Allegati agli stati di previsione della spesa (tra parentesi il riferimento alla L. 196/2009):

- *Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi (art.23 c.3, lett.a))*
- *Rimodulazioni compensative per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a), art. 30, c.1)*
- *Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b))*
- *Dettaglio oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno per programma (art. 21, c.4)*
- *Reiscrizioni di somme non impegnate alla chiusura dell'ultimo esercizio consuntivato (art. 30, c.2)*

Elenchi (per gli stati di previsione della spesa)

## **SEZIONE II - ALLEGATO TECNICO per ogni stato di previsione**

### **Entrata**

- Nota Integrativa
- Allegato tecnico per capitoli
- Riepilogo per titolo e Riassunti
- Allegati (comprensivi del Nomenclatore degli atti e del Rapporto sulle spese fiscali, comma 11-bis dell'articolo 21 della legge n.196 del 2009)

### **Spese**

- Nota Integrativa
- Allegato tecnico per azioni e capitoli
- Riassunti e Riepiloghi
- Allegati e annessi (comprensivi del Nomenclatore degli atti, Raggruppamento dei capitoli per classificazione economica, Allegati delle spese di personale, Allegati specifici dei singoli stati di previsione)
- Budget dei costi

## La struttura per missioni e programmi del bilancio dello Stato

Il bilancio dello Stato rappresenta la principale fonte d'informazione sui riflessi finanziari delle politiche adottate e sulle risorse a esse dedicate. La leggibilità, significatività e qualità dei dati esposti sono requisiti fondamentali del documento contabile. Questi elementi acquistano ancor più rilevanza se si considera che la legge di bilancio rappresenta lo strumento con il quale il Governo e il Parlamento esplicitano le proprie scelte e sulla base del quale sono definiti i limiti entro cui possono operare le amministrazioni per realizzare queste indicazioni.

L'adozione dell'articolazione del bilancio in **missioni e programmi** conferisce maggiore evidenza nel bilancio dello Stato alle funzioni e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica. Le **missioni** rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici (a cui possono contribuire più amministrazioni). I **programmi** costituiscono aggregati diretti alla realizzazione di politiche definite nell'ambito delle missioni e costituiscono le **unità di voto parlamentare**. A partire dal disegno di legge di bilancio 2017-2019 sono state, inoltre, introdotte le **azioni**<sup>1</sup> quali aggregati sottostanti i programmi di spesa ed è stato realizzato l'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa<sup>2</sup>. Per la prima volta con il Disegno di Legge di bilancio 2018-2020 le azioni sono rappresentate in un apposito prospetto dell'atto deliberativo, collocato dopo gli usuali quadri generali riassuntivi, che riporta, a scopo solo conoscitivo, il bilancio per Missione, Programma e Azione dello Stato nella sua interezza. Sempre a fini meramente conoscitivi, la tabella per unità di voto di ciascuno stato di previsione della spesa riporta l'articolazione in azioni di ogni unità di voto per consentire una migliore comprensione delle finalità della spesa.

Il **Disegno di Legge di bilancio 2018-2020** è articolato in **34 missioni e 175 programmi**. I programmi *32.2 Indirizzo politico* e *32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* sono presenti per ciascuno stato di previsione. Le modifiche rispetto alla struttura della Legge di bilancio 2017 riguardano la denominazione di alcuni programmi e la ricollocazione di alcune attività tra programmi, per consentire una migliore individuazione delle politiche statali, nonché la soppressione, ricollocazione e istituzione di nuove azioni.

---

<sup>1</sup> Articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le azioni sono state introdotte con l'obiettivo di migliorare la leggibilità delle attività, delle politiche e dei servizi erogati dai programmi (unità di voto), chiarendo ulteriormente cosa si dovrebbe realizzare e per quali scopi, e per favorire il controllo e la valutazione dei risultati. Allo stato attuale hanno carattere conoscitivo. Possono essere modificate con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri oppure tramite il disegno di legge di bilancio, nonché per effetto di nuove leggi, con i conseguenti decreti di variazione di bilancio da comunicare al Parlamento (articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2016).

<sup>2</sup> I centri di responsabilità amministrativa corrispondono a unità organizzative di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Secondo quanto stabilito all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i programmi del bilancio costituiscono un criterio di riferimento per i processi di riorganizzazione dei Ministeri. Ciò al fine di garantire una migliore e più efficace gestione delle politiche e di prevenire duplicazioni.

**Tavola 3. Strutture amministrative, missioni, programmi e azioni (\*)**

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	DLB 2018-2020
Amministrazioni centrali	18	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Centri di responsabilità CDR	151	105	119	92	92	92	93	118	118	114	114
Missioni	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
di cui Missioni condivise tra amministrazioni	21	21	21	20	20	21	21	21	21	17	17
Programmi	168	165	162	172	172	174	174	181	182	175	175
di cui Programmi condivisi tra amministrazioni (*)	10	9	9	2	2	2	2	3	3	-	-
di cui Programmi condivisi tra CDR di tutte le amministrazioni (*)	85	68	69	18	14	12	12	9	10	-	-
Azioni										716	717
(*) al netto dei programmi 32.2 <i>Indirizzo politico</i> e 32.3 <i>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</i> , trasversali a tutte le amministrazioni.											

Rispetto alla Legge di bilancio 2017-2019, i seguenti programmi hanno cambiato denominazione:

- il programma 5.3 “*Approntamento e impiego delle forze navali*”, che diventa “*Approntamento e impiego delle forze marittime*”;
- il programma 18.5 “*Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali*”, che diventa “*Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale*” per meglio evidenziare la rilevanza delle attività di accertamento del danno ambientale e conseguente richiesta di risarcimento;

Per quanto attiene al contenuto delle unità di voto parlamentare, si segnalano invece alcune modifiche derivanti dallo spostamento di capitoli di spesa volti a una migliore rappresentazione o a cambiamenti di natura gestionale:

- nella missione **Infrastrutture pubbliche e logistica**, il programma 14.11 “*Sistemi stradali, autostradali ed intermodali*”, gestito dal Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, accoglie le risorse dell’azione Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali che in precedenza era gestita dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del medesimo Ministero nel programma 13.6 “*Sviluppo e sicurezza della mobilità locale*” della missione **Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto**. Si tratta, in particolare, del Fondo per la realizzazione di ciclovie turistiche e di interventi per la sicurezza della ciclabilità nonché quelle del Fondo per la realizzazione di itinerari turistici a piedi denominati “cammini”;
- sempre nell’ambito della missione **Infrastrutture pubbliche e logistica**, si rilevano alcune ricollocazioni di risorse tra programmi. In particolare, le risorse del Fondo per la progettazione delle opere strategiche (articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002) che erano collocate nel programma 14.5 “*Sistemi idrici, idraulici ed elettrici*” sono state spostate nel programma 14.10 “*Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità*”;
- nella missione **Casa e assetto urbanistico**, il programma 19.1 “*Edilizia abitativa e politiche territoriali*” riunisce - in una nuova azione *ad hoc* - tutte le risorse destinate alla

riqualificazione delle periferie e delle aree urbane degradate. In precedenza quelle destinate all'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate (legge n. 190/2014, articolo 1, comma 434) erano collocate nel programma 1.3 *“Presidenza del Consiglio dei Ministri”* (missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri), che ora comprende unicamente le risorse destinate al funzionamento della Presidenza e per la celebrazione di eventi a carattere nazionale, oltre alla quota parte dell' 8 per mille destinato a interventi dello Stato;

- nell'ambito della missione **L'Italia in Europa e nel mondo**, i contributi a enti, associazioni e comitati per l'assistenza educativa, scolastica, culturale, ricreativa e sportiva dei lavoratori italiani all'estero e delle loro famiglie sono trasferiti dal programma 4.8 *“Italiani nel mondo e politiche migratorie”* al programma 4.9 *“Promozione del sistema Paese”* e compresi nell'azione Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero. Inoltre, quest'ultimo programma cede le risorse dell'azione Attività di controllo e prevenzione dell'Autorità Nazionale UAMA per i materiali d'armamento al programma 4.14 *“Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale”*;
- nell'ambito della missione **Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**, le risorse del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti da assegnare all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura sono evidenziate in una nuova azione *ad hoc* del programma 9.2 *“Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale”*. In precedenza tali risorse erano collocate nel programma 9.6 *“Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione”*;
- nell'ambito della missione **Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica**, le risorse per il finanziamento dei contratti per la verifica dei costi standard delle regioni e degli enti locali in settori diversi dalla sanità hanno visto un cambiamento nella responsabilità amministrativa con uno spostamento al programma 29.7 *“Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio”* del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In precedenza erano gestite dal Dipartimento delle finanze nel programma 29.1 *“Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità”*;
- nell'ambito della missione **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**, le spese per le convenzioni con medici civili generici e specialisti dal programma 24.11 *“Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali”* sono state spostate nel programma 24.6 *“Garanzia dei diritti dei cittadini”* nell'azione Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale;
- infine, si rilevano alcuni spostamenti effettuati per assicurare l'uniformità nella rappresentazione in bilancio di fattispecie di spesa trasversali a tutte le amministrazioni<sup>3</sup>. Tra queste si segnala, nello stato di previsione del Ministero della difesa, lo spostamento delle somme per i rimborsi all'INAIL delle prestazioni assicurative erogate per gli infortuni sul lavoro dei dipendenti dal programma 5.6 *“Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari”* della missione **Difesa e sicurezza del territorio** al

---

<sup>3</sup> Cfr. la Nota breve sulle azioni (<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Note-brevi/Le-Azioni-del-bilancio-dello-Stato/>) e la Nota metodologica per l'individuazione delle azioni del bilancio allegata alla Circolare RGS del 23 giugno 2016, n. 20 ([http://www.rgs.mef.gov.it/\\_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2016/20/Nota\\_metodologica\\_per\\_Azioni\\_2016-2018.pdf](http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2016/20/Nota_metodologica_per_Azioni_2016-2018.pdf))

programma 32.3 *“Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”* della missione **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**;

Per ulteriori approfondimenti sulle modifiche nella struttura del bilancio per azioni, cfr. Riquadro 1 alla fine di questo capitolo.

Pur non avendo subito cambiamenti rilevanti rispetto all'esercizio 2017, sono particolarmente significativi i cambiamenti rispetto all'esercizio 2016. Per consentire una maggiore confrontabilità dei dati, nelle tavole 6 e 7, è stata effettuata una riclassificazione riconducendo le singole unità gestionali del bilancio (i capitoli/piani gestionali) degli esercizi finanziari 2016 e 2017 alla classificazione per missioni e programmi adottata nel Disegno di Legge di bilancio 2018-2020.

### **Tavole sintetiche del bilancio integrato 2018-2020**

**Tavola 4 - Entrate di competenza. Previsioni 2018 -2020**  
(dati in milioni di euro)

	Disegno di legge di bilancio 2018				Disegno di legge di bilancio 2019				Disegno di legge di bilancio 2020			
	Previsioni a legislazione vigente	Effetti decreto-legge n. 148 del 2017	Effetti finanziari della manovra	Totale 2018	Previsioni a legislazione vigente	Effetti decreto-legge n. 148 del 2017	Effetti finanziari della manovra	Totale 2019	Previsioni a legislazione vigente	Effetti decreto-legge n. 148 del 2017	Effetti finanziari della manovra	Totale 2020
<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>519.777</b>	<b>-232,600</b>	<b>-11.501</b>	<b>508.043</b>	<b>533.298</b>	<b>-211</b>	<b>-5.332</b>	<b>527.755</b>	<b>540.912</b>	<b>50</b>	<b>1.673</b>	<b>542.635</b>
Imposte sul patrimonio e sul reddito	261.697	333	2.298	264.328	267.066	42	-1.317	265.791	271.085	-5	-865	270.216
Tasse e imposte sugli affari	197.939	-565	-13.800	183.574	204.196	87	-4.005	200.278	206.412	55	2.538	209.004
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	35.075	0	0	35.075	36.555	-340	-10	36.205	37.504	0	0	37.504
Monopoli	10.769	0	0	10.769	11.109	0	0	11.109	11.455	0	0	11.455
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	14.297	0	0	14.297	14.372	0	0	14.372	14.456	0	0	14.456
<b>EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>67.700</b>	<b>1.498</b>	<b>-507</b>	<b>68.692</b>	<b>66.578</b>	<b>32</b>	<b>118</b>	<b>66.728</b>	<b>67.013</b>	<b>-5</b>	<b>366</b>	<b>67.374</b>
Proventi speciali	858	0	0	858	825	0	0	825	797	0	0	797
Proventi dei servizi pubblici minori	24.846	760	1.860	27.465	25.367	0	63	25.430	25.971	-1	314	26.284
Proventi dei beni dello Stato	264	0	0	264	263	0	0	263	263	0	0	263
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.565	0	0	1.565	1.315	0	0	1.315	1.315	0	0	1.315
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	4.934	48	5	4.987	5.082	8	7	5.098	5.086	-1	9	5.094
Recuperi, rimborsi e contributi	32.433	690	-2.371	30.752	30.825	24	48	30.897	30.580	-3	43	30.621
Partite che si compensano nella spesa	2.801	0	0	2.801	2.902	0	0	2.902	3.002	0	0	3.002
<b>ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	<b>2.519</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>2.513</b>	<b>2.517</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>2.511</b>	<b>2.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.509</b>
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	42	0	0	42	31	0	0	31	14	0	0	14
Ammortamento di beni patrimoniali	1.105	0	0	1.105	1.105	0	0	1.105	1.105	0	0	1.105
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.373	0	-6	1.366	1.381	0	-6	1.376	1.390	0	0	1.390
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>589.996</b>	<b>1.266</b>	<b>-12.014</b>	<b>579.248</b>	<b>602.392</b>	<b>-180</b>	<b>-5.220</b>	<b>596.993</b>	<b>610.434</b>	<b>45</b>	<b>2.039</b>	<b>612.518</b>



Tavola 5 - Entrate di cassa. Previsioni 2018 -2020  
(dati in milioni di euro)

	Disegno di legge di bilancio 2018				Disegno di legge di bilancio 2019				Disegno di legge di bilancio 2020			
	Previsioni a legislazione vigente	Effetti decreto-legge n. 148 del 2017	Effetti finanziari della manovra	Totale 2018	Previsioni a legislazione vigente	Effetti decreto-legge n. 148 del 2017	Effetti finanziari della manovra	Totale 2019	Previsioni a legislazione vigente	Effetti decreto-legge n. 148 del 2017	Effetti finanziari della manovra	Totale 2020
<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>492.575</b>	<b>-233</b>	<b>-11.501</b>	<b>480.841</b>	<b>506.096</b>	<b>-211</b>	<b>-5.332</b>	<b>500.553</b>	<b>513.710</b>	<b>50</b>	<b>1.673</b>	<b>515.433</b>
Imposte sul patrimonio e sul reddito	248.863	333	2.298	251.494	254.202	42	-1.317	252.927	258.221	-5	-865	257.352
Tasse e imposte sugli affari	183.571	-565	-13.800	169.206	189.858	87	-4.005	185.940	192.074	55	2.538	194.666
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	35.075	0	0	35.075	36.555	-340	-10	36.205	37.504	0	0	37.504
Monopoli	10.769	0	0	10.769	11.109	0	0	11.109	11.455	0	0	11.455
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	14.297	0	0	14.297	14.372	0	0	14.372	14.456	0	0	14.456
<b>EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>53.384</b>	<b>1.498</b>	<b>-507</b>	<b>54.376</b>	<b>51.762</b>	<b>32</b>	<b>118</b>	<b>51.912</b>	<b>52.297</b>	<b>-5</b>	<b>366</b>	<b>52.658</b>
Proventi speciali	858	0	0	858	825	0	0	825	797	0	0	797
Proventi dei servizi pubblici minori	19.798	760	1.860	22.418	19.820	0	63	19.883	20.524	-1	314	20.837
Proventi dei beni dello Stato	267	0	0	267	266	0	0	266	266	0	0	266
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.565	0	0	1.565	1.315	0	0	1.315	1.315	0	0	1.315
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	2.864	48	5	2.917	3.012	8	7	3.028	3.016	-1	9	3.024
Recuperi, rimborsi e contributi	25.231	690	-2.371	23.550	23.623	24	48	23.695	23.378	-3	43	23.419
Partite che si compensano nella spesa	2.801	0	0	2.801	2.902	0	0	2.902	3.002	0	0	3.002
<b>ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	<b>2.519</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>2.513</b>	<b>2.517</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>2.511</b>	<b>2.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.509</b>
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	42	0	0	42	31	0	0	31	14	0	0	14
Ammortamento di beni patrimoniali	1.105	0	0	1.105	1.105	0	0	1.105	1.105	0	0	1.105
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.373	0	-6	1.366	1.381	0	-6	1.376	1.390	0	0	1.390
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>548.478</b>	<b>1.266</b>	<b>-12.014</b>	<b>537.730</b>	<b>560.374</b>	<b>-180</b>	<b>-5.220</b>	<b>554.975</b>	<b>568.516</b>	<b>45</b>	<b>2.039</b>	<b>570.600</b>

**Tavola 6 - Spesa per missioni, in base alla struttura del DDL "integrato" 2018-2020. Stanziamenti di Competenza (in milioni di euro)**

Missione	Bilancio 2016 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2018-2020)		Bilancio 2017 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2018-2020)		Previsioni DLB Integrato 2018-2020								
	LB Previsioni iniziali	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni asestate	2018			2019			2020		
					Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2018	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2019	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2020
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.229,42	2.224,91	2.350,47	2.543,27	2.244,06	-5,89	2.238,18	2.236,24	-2,19	2.234,05	2.236,04	-2,17	2.233,86
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	557,76	644,16	570,82	591,75	569,80	3,01	572,81	548,39	0,00	548,39	531,19	0,00	531,19
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	112.383,68	117.162,53	116.948,43	116.718,52	117.368,06	723,25	118.091,31	118.741,29	508,90	119.250,18	118.473,05	599,78	119.072,83
L'Italia in Europa e nel mondo	26.370,33	26.886,47	26.083,35	25.488,41	25.856,70	5,38	25.862,08	24.618,15	23,54	24.641,70	29.180,15	-26,46	29.153,70
Difesa e sicurezza del territorio	19.933,23	20.985,04	19.808,92	20.638,99	19.400,75	1.044,41	20.445,15	19.417,03	1.044,41	20.461,44	19.201,00	10,54	19.211,54
Giustizia	7.766,62	8.140,20	8.207,23	8.396,03	8.469,59	-5,33	8.464,26	8.616,28	21,63	8.637,90	8.564,64	45,01	8.609,65
Ordine pubblico e sicurezza	10.353,28	11.175,61	10.252,92	10.766,38	10.761,78	-6,28	10.755,49	10.723,99	-6,57	10.717,42	10.726,81	-4,70	10.722,11
Soccorso civile	5.073,10	5.589,62	4.837,52	5.097,74	5.837,07	-32,10	5.804,97	5.663,67	-32,50	5.631,17	3.384,76	17,90	3.402,66
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	897,28	1.047,02	842,54	878,58	741,86	19,20	761,06	700,98	24,20	725,18	690,15	25,00	715,15
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	240,87	611,52	226,19	227,11	200,36	-0,10	200,26	211,45	-0,10	211,35	211,44	-0,10	211,34
Competitività e sviluppo delle imprese	18.856,42	21.203,32	19.982,03	20.093,04	23.393,33	1.181,30	24.574,63	22.924,26	643,80	23.568,06	19.063,59	300,70	19.364,29
Regolazione dei mercati	11,70	41,66	15,64	17,02	15,21	0,00	15,21	13,33	0,00	13,33	13,17	0,00	13,17
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	10.981,89	11.643,70	11.198,16	11.299,37	14.824,52	-1.572,93	13.251,59	12.560,29	721,34	13.281,62	14.664,56	-1.357,60	13.306,96
Infrastrutture pubbliche e logistica	5.725,29	5.865,46	5.157,16	5.202,86	5.787,35	-120,03	5.667,32	4.738,51	22,50	4.761,01	5.412,24	977,50	6.389,74
Comunicazioni	603,43	694,91	740,79	747,05	611,07	-54,48	556,59	604,13	32,52	636,65	600,48	290,43	890,91
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	218,65	212,31	271,58	271,90	121,12	129,00	250,12	121,44	49,00	170,44	119,90	49,00	168,90
Ricerca e innovazione	2.547,37	2.889,43	2.761,24	2.832,03	2.963,50	-7,44	2.956,06	3.136,34	255,06	3.391,39	3.085,67	263,02	3.348,69
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.385,04	1.895,35	1.214,79	1.349,21	1.179,02	9,00	1.188,02	1.146,87	9,00	1.155,87	1.113,82	-1,00	1.112,82
Casa e assetto urbanistico	915,45	1.032,66	276,83	299,55	322,60	56,52	379,12	282,73	96,52	379,25	106,97	150,00	256,97
Tutela della salute	1.087,66	1.667,27	2.028,85	2.036,21	2.072,77	-26,04	2.046,73	2.085,12	-28,04	2.057,08	2.078,45	-29,04	2.049,41
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	2.007,60	2.105,97	1.968,36	1.986,45	1.978,72	286,11	2.264,83	1.954,22	282,63	2.236,85	1.909,39	-7,37	1.902,02
Istruzione scolastica	45.167,10	45.671,72	45.906,47	46.557,14	46.000,93	154,65	46.155,58	45.511,76	66,14	45.577,90	44.574,01	-13,38	44.560,63
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	7.848,28	7.863,90	7.936,11	7.953,89	8.220,26	1,70	8.221,96	8.224,02	56,82	8.280,85	8.230,38	136,82	8.367,21
Diritto sociali, politiche sociali e famiglia	31.041,71	30.823,08	32.371,09	32.376,68	33.403,35	341,55	33.744,90	33.497,51	743,06	34.240,57	33.706,84	948,07	34.654,91
Politiche previdenziali	95.513,63	91.035,83	93.785,62	92.895,87	93.361,12	181,68	93.542,81	92.232,56	802,12	93.034,67	93.900,65	1.655,89	95.556,54
Politiche per il lavoro	9.968,23	15.093,74	9.939,44	11.264,44	10.832,75	-76,40	10.756,35	10.303,35	237,40	10.540,75	10.273,46	219,90	10.493,36
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	2.320,23	3.201,48	3.184,05	3.802,10	3.597,67	57,40	3.655,07	3.447,78	107,40	3.555,18	3.438,66	7,40	3.446,06
Sviluppo e riequilibrio territoriale	2.854,39	2.738,64	3.489,32	3.440,70	4.160,62	800,00	4.960,62	4.351,46	1.400,00	5.751,46	4.873,51	1.200,00	6.073,51
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (3)	92.377,45	89.828,90	86.632,45	106.247,42	89.837,21	-740,82	89.096,39	89.988,99	-583,19	89.405,80	89.454,08	-583,16	88.870,92
Giovani e sport	756,94	962,30	787,24	837,24	786,89	14,96	801,85	683,57	15,37	698,95	662,47	16,55	679,03
Turismo	41,50	46,30	46,27	46,37	46,31	-0,04	46,26	45,31	-0,05	45,26	44,31	-0,05	44,26
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.887,08	3.048,60	2.558,59	2.830,14	3.389,50	-169,19	3.220,32	3.273,84	-48,82	3.225,02	3.174,10	-59,59	3.114,51
Fondi da ripartire	7.865,72	3.097,07	12.247,08	12.976,57	10.020,53	1.979,09	11.999,62	8.861,55	4.436,53	13.298,08	9.063,15	5.028,99	14.092,13
Debito pubblico	295.524,43	292.132,92	326.419,85	320.306,52	299.741,50	-54,69	299.686,81	310.491,50	-115,66	310.375,84	306.176,80	-172,91	306.003,89
<b>Totale</b>	<b>824.312,75</b>	<b>829.263,63</b>	<b>861.047,39</b>	<b>879.016,54</b>	<b>848.117,88</b>	<b>4.116,44</b>	<b>852.234,32</b>	<b>851.957,92</b>	<b>10.782,75</b>	<b>862.740,67</b>	<b>848.939,91</b>	<b>9.684,95</b>	<b>858.624,86</b>

**Tavola 7 - Spesa per missioni, in base alla struttura del DDL "integrato" 2018-2020. Stanziamenti di Cassa(in milioni di euro)**

Missione	Bilancio 2016 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2018-2020)		Bilancio 2017 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2018-2020)		Previsioni DLB Integrato 2018-2020								
	LB Previsioni iniziali	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni asestate	2018			2019			2020		
					Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2018	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2019	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2020
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.229,42	2.226,23	2.350,47	2.544,32	2.244,06	5,89	2.238,18	2.236,24	2,19	2.234,05	2.236,04	2,17	2.233,86
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	557,76	657,62	570,82	623,42	568,99	3,01	572,00	548,47	-	548,47	531,19	-	531,19
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	116.075,30	123.116,18	120.998,92	120.764,62	121.638,07	723,25	122.361,32	118.840,56	508,90	119.349,46	118.440,11	599,78	119.039,89
L'Italia in Europa e nel mondo	26.370,33	27.012,01	26.091,67	25.516,14	25.934,84	5,38	25.940,22	24.618,15	23,54	24.641,70	29.180,15	-	29.153,70
Difesa e sicurezza del territorio	20.087,34	21.275,73	19.548,96	20.378,10	19.629,55	1.044,41	20.673,95	19.408,38	1.044,41	20.452,78	19.192,05	10,54	19.202,59
Giustizia	7.832,57	8.622,47	8.505,80	8.751,96	8.736,97	5,33	8.731,64	8.690,51	21,63	8.712,13	8.584,25	45,01	8.629,26
Ordine pubblico e sicurezza	10.353,18	11.337,96	10.358,38	11.105,76	10.768,45	6,28	10.762,17	10.722,55	6,57	10.715,98	10.724,56	4,70	10.719,86
Soccorso civile	5.076,73	6.515,11	4.861,70	6.170,19	5.908,37	32,10	5.876,27	5.684,67	32,50	5.652,17	3.384,76	17,90	3.402,66
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	967,94	1.194,33	861,54	987,06	867,90	19,20	887,10	706,69	24,20	730,89	691,51	25,00	716,51
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	240,87	1.030,20	436,77	437,67	200,97	0,10	201,07	211,45	0,10	211,35	211,44	0,10	211,34
Competitività e sviluppo delle imprese	18.980,86	21.452,64	20.717,47	21.276,06	24.322,97	1.181,30	25.504,27	22.933,88	643,80	23.577,68	18.989,12	300,70	19.289,82
Regolazione dei mercati	11,70	37,59	35,74	37,11	28,09	-	28,09	13,79	-	13,79	13,17	-	13,17
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	11.265,16	13.874,69	11.887,77	12.943,24	15.473,18	1.572,93	13.900,26	12.466,49	721,34	13.187,83	14.488,91	1.357,60	13.131,31
Infrastrutture pubbliche e logistica	6.041,45	6.226,89	5.596,10	5.559,06	5.737,30	120,03	5.617,27	4.701,14	22,50	4.723,64	5.388,33	977,50	6.365,83
Comunicazioni	619,75	917,27	795,93	802,62	672,57	54,48	618,08	614,11	32,52	646,63	600,48	290,43	890,91
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	218,66	232,32	271,97	272,22	202,13	129,00	331,13	131,86	49,00	180,86	119,90	49,00	168,90
Ricerca e innovazione	2.818,68	3.449,98	3.140,33	3.140,68	3.112,92	7,44	3.105,48	3.149,00	255,05	3.404,05	3.085,43	263,02	3.348,45
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.389,87	2.572,05	1.501,55	1.651,27	1.595,44	9,00	1.604,44	1.206,23	9,00	1.215,23	1.132,21	1,00	1.131,21
Casa e assetto urbanistico	975,28	1.122,72	330,26	352,98	336,46	56,52	392,98	236,72	96,52	333,24	97,47	150,00	247,47
Tutela della salute	1.445,76	2.135,84	2.141,83	2.222,26	2.085,34	26,04	2.059,30	2.088,29	28,04	2.060,25	2.078,45	29,04	2.049,41
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	2.121,53	2.241,32	2.280,42	2.285,56	2.277,64	286,11	2.563,75	1.953,15	282,63	2.235,77	1.908,10	7,37	1.900,73
Istruzione scolastica	45.388,01	46.593,33	46.176,47	47.020,83	46.129,93	154,65	46.284,58	45.511,76	66,14	45.577,90	44.574,01	13,38	44.560,63
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	8.084,30	8.096,68	7.940,69	8.006,72	8.270,26	1,70	8.271,96	8.224,02	56,82	8.280,85	8.230,38	136,82	8.367,21
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	31.052,63	31.488,62	32.484,25	32.961,15	33.513,63	341,55	33.855,18	33.497,51	743,06	34.240,57	33.706,84	948,07	34.654,91
Politiche previdenziali	96.213,63	91.816,19	93.785,63	92.895,88	92.061,13	181,68	92.242,81	92.232,56	802,12	93.034,67	93.900,65	1.655,89	95.556,54
Politiche per il lavoro	10.268,24	16.015,59	13.280,20	14.507,07	13.292,04	76,40	13.215,64	11.585,70	237,40	11.823,10	10.369,96	219,90	10.589,86
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	2.528,81	3.367,13	3.189,75	4.509,66	3.669,53	57,40	3.726,93	3.447,76	107,40	3.555,16	3.438,64	7,40	3.446,04
Sviluppo e riequilibrio territoriale	2.164,59	2.074,56	2.621,32	2.572,70	3.947,62	1.000,00	2.947,62	4.026,71	900,00	3.126,71	4.235,71	800,00	3.435,71
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica <sup>(3)</sup>	92.463,49	91.276,36	88.236,46	108.399,92	92.819,43	765,79	92.053,64	90.325,49	590,04	89.735,45	89.873,78	588,96	89.284,81
Giovani e sport	756,94	1.095,01	787,24	996,90	796,89	14,96	811,85	683,57	15,37	698,95	662,47	16,55	679,03
Turismo	138,83	136,70	58,38	57,48	60,73	0,04	60,68	45,31	0,05	45,26	44,31	0,05	44,26
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.897,14	3.142,59	2.628,55	2.976,65	3.470,09	169,19	3.300,90	3.242,44	48,82	3.193,62	3.142,38	59,59	3.082,79
Fondi da ripartire	16.685,72	8.009,54	19.167,08	17.663,21	17.689,53	1.979,09	19.668,62	15.661,55	4.436,53	20.098,08	15.563,15	5.028,99	20.592,13
Debito pubblico	295.524,43	295.366,70	326.419,85	320.047,72	298.871,48	54,69	298.816,79	310.491,50	115,66	310.375,84	306.176,80	172,91	306.003,89
<b>Totale</b>	<b>839.846,87</b>	<b>855.730,15</b>	<b>879.681,28</b>	<b>900.438,20</b>	<b>866.934,58</b>	<b>2.291,47</b>	<b>869.226,05</b>	<b>860.138,23</b>	<b>8.475,90</b>	<b>868.614,13</b>	<b>854.996,72</b>	<b>7.679,15</b>	<b>862.675,86</b>

Note: (1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (2) Sono compresi i rifinanziamenti, definanze e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti finanziari della sezione I. (3) La Missione ha cambiato denominazione nel 2017; in precedenza era denominata "Politiche economico-finanziarie e di bilancio"

**Tavola 8 - Riassuntivo per categoria - spese di competenza - Previsioni 2018-2020**

(dati in milioni di euro)

	2018			2019			2020		
	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale
<b>SPESE CORRENTI</b>									
Redditi da lavoro dipendente	89.676	1.861	91.537	89.184	1.979	91.164	88.487	2.008	90.495
IRAP	4.837	8	4.845	4.799	10	4.809	4.786	7	4.793
Consumi intermedi	12.628	88	12.715	12.726	-2	12.724	12.775	-127	12.648
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	262.419	513	262.931	260.993	1.261	262.255	263.166	2.355	265.521
-amministrazioni centrali	10.092	-63	10.029	9.815	131	9.946	9.783	183	9.965
-amministrazioni locali:	130.067	694	130.761	130.593	328	130.922	131.084	534	131.618
-regioni	110.905	93	110.998	111.698	132	111.831	112.232	272	112.504
-comuni	11.029	612	11.640	10.762	149	10.911	10.707	135	10.842
-altre	8.133	-10	8.123	8.134	47	8.180	8.145	127	8.272
-enti di previdenza e assistenza sociale	122.260	-119	122.141	120.585	802	121.387	122.299	1.638	123.937
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	16.259	840	17.099	16.216	1.397	17.613	16.140	1.221	17.360
Trasferimenti correnti a imprese	8.363	-34	8.330	8.220	149	8.369	8.179	-90	8.088
Trasferimenti correnti a estero	1.408	33	1.441	1.413	50	1.462	1.392	0	1.392
Risorse proprie CEE	17.850	0	17.850	18.510	0	18.510	19.100	0	19.100
Interessi passivi e redditi da capitale	78.926	-435	78.491	78.039	-506	77.533	80.777	-563	80.214
Poste correttive e compensative	71.813	-278	71.536	71.909	-228	71.681	70.935	-228	70.708
Ammortamenti	1.105	0	1.105	1.105	0	1.105	1.105	0	1.105
Altre uscite correnti	7.458	88	7.546	5.878	1.444	7.322	5.718	480	6.197
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>572.742</b>	<b>2.684</b>	<b>575.426</b>	<b>568.992</b>	<b>5.556</b>	<b>574.548</b>	<b>572.559</b>	<b>5.062</b>	<b>577.621</b>
<b>TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi</b>	<b>493.817</b>	<b>3.118</b>	<b>496.935</b>	<b>490.954</b>	<b>6.061</b>	<b>497.015</b>	<b>491.782</b>	<b>5.625</b>	<b>497.407</b>
<b>SPESE IN C/CAPITALE</b>									
Investimenti fissi lordi e acquisti di	5.126	13	5.139	5.475	21	5.496	5.174	5	5.179
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	20.381	924	21.305	17.904	2.042	19.946	21.499	2.854	24.353
-amministrazioni centrali	14.668	841	15.508	12.350	1.687	14.037	17.049	1.466	18.515
-amministrazioni locali:	5.713	84	5.797	5.553	355	5.909	4.449	1.389	5.838
-regioni	1.942	72	2.013	2.072	121	2.193	2.614	984	3.598
-comuni	3.109	123	3.231	2.867	271	3.137	1.442	421	1.862
-altre	663	-111	552	615	-36	579	394	-16	378
Contributi agli investimenti ad imprese	13.687	-922	12.765	10.745	1.160	11.906	11.675	-789	10.886
Contributi agli investimenti a famiglie e	87	-3	84	151	23	173	81	23	103
Contributi agli investimenti ad estero	485	0	485	404	0	404	359	0	359
Altri trasferimenti in conto capitale	5.212	816	6.028	5.048	1.976	7.024	4.206	2.525	6.731
Acquisizione di attività finanziarie	2.583	605	3.188	2.803	5	2.808	561	5	566
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>47.560</b>	<b>1.433</b>	<b>48.993</b>	<b>42.529</b>	<b>5.227</b>	<b>47.756</b>	<b>43.555</b>	<b>4.623</b>	<b>48.178</b>
<b>TOTALE SPESE FINALI</b>	<b>620.302</b>	<b>4.116</b>	<b>624.419</b>	<b>611.522</b>	<b>10.783</b>	<b>622.304</b>	<b>616.114</b>	<b>9.685</b>	<b>625.798</b>
<b>TOTALE SPESE FINALI netto interessi</b>	<b>541.377</b>	<b>4.551</b>	<b>545.928</b>	<b>533.483</b>	<b>11.288</b>	<b>544.771</b>	<b>535.337</b>	<b>10.248</b>	<b>545.584</b>
Rimborso prestiti	227.816	0	227.816	240.436	0	240.436	232.826	0	232.826
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>848.118</b>	<b>4.116</b>	<b>852.234</b>	<b>851.958</b>	<b>10.783</b>	<b>862.741</b>	<b>848.940</b>	<b>9.685</b>	<b>858.625</b>

**Tavola 9 - Riassuntivo per categoria - spese di cassa - Previsioni 2018-2020**

(dati in milioni di euro)

	2018			2019			2020		
	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale
<b>SPESE CORRENTI</b>									
Redditi da lavoro dipendente	89.975	1.861	91.836	89.186	1.979	91.165	88.486	2.008	90.494
IRAP	4.838	8	4.846	4.798	10	4.808	4.785	7	4.792
Consumi intermedi	13.428	88	13.515	12.767	-2	12.764	12.772	-127	12.645
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	268.100	513	268.613	262.304	1.261	263.565	263.194	2.355	265.549
-amministrazioni centrali	10.109	-63	10.046	9.816	131	9.947	9.783	183	9.965
-amministrazioni locali:	134.507	694	135.202	130.621	328	130.949	131.016	534	131.550
-regioni	113.678	93	113.771	111.652	132	111.784	112.222	272	112.494
-comuni	12.613	612	13.224	10.861	149	11.010	10.674	135	10.809
-altre	8.217	-10	8.207	8.108	47	8.155	8.120	127	8.247
-enti di previdenza e assistenza sociale	123.484	-119	123.365	121.868	802	122.669	122.396	1.638	124.034
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	16.522	840	17.362	16.230	1.397	17.627	16.140	1.221	17.360
Trasferimenti correnti a imprese	8.549	-34	8.515	8.219	149	8.368	8.179	-90	8.088
Trasferimenti correnti a estero	1.434	33	1.467	1.381	50	1.430	1.360	0	1.360
Risorse proprie CEE	17.850	0	17.850	18.510	0	18.510	19.100	0	19.100
Interessi passivi e redditi da capitale	77.926	-435	77.491	78.039	-506	77.533	80.777	-563	80.214
Poste correttive e compensative	71.513	-278	71.236	71.909	-228	71.681	70.935	-228	70.708
Ammortamenti	1.105	0	1.105	1.105	0	1.105	1.105	0	1.105
Altre uscite correnti	14.916	88	15.004	12.679	1.444	14.123	12.218	480	12.697
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>586.156</b>	<b>2.684</b>	<b>588.840</b>	<b>577.126</b>	<b>5.556</b>	<b>582.681</b>	<b>579.052</b>	<b>5.062</b>	<b>584.114</b>
<b>TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi</b>	<b>508.230</b>	<b>3.118</b>	<b>511.349</b>	<b>499.087</b>	<b>6.061</b>	<b>505.148</b>	<b>498.275</b>	<b>5.625</b>	<b>503.899</b>
<b>SPESE IN C/CAPITALE</b>									
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	5.594	13	5.607	5.541	21	5.562	5.205	5	5.210
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	20.709	-876	19.833	17.520	-258	17.262	20.830	854	21.685
-amministrazioni centrali	14.646	-959	13.687	12.048	-614	11.435	16.448	-535	15.914
-amministrazioni locali:	6.063	84	6.146	5.472	355	5.827	4.382	1.389	5.771
-regioni	2.201	72	2.273	2.025	121	2.146	2.609	984	3.594
-comuni	2.913	123	3.035	2.795	271	3.066	1.395	421	1.816
-altre	949	-111	838	651	-36	615	378	-16	362
Contributi agli investimenti ad imprese	14.701	-922	13.780	10.751	1.160	11.912	11.457	-789	10.668
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	86	-3	83	151	23	173	81	23	103
Contributi agli investimenti ad estero	539	0	539	426	0	426	359	0	359
Altri trasferimenti in conto capitale	8.065	791	8.855	5.384	1.969	7.353	4.625	2.519	7.144
Acquisizione di attività finanziarie	3.139	605	3.744	2.803	5	2.808	561	5	566
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>52.833</b>	<b>-392</b>	<b>52.441</b>	<b>42.576</b>	<b>2.920</b>	<b>45.497</b>	<b>43.119</b>	<b>2.617</b>	<b>45.736</b>
<b>TOTALE SPESE FINALI</b>	<b>638.989</b>	<b>2.291</b>	<b>641.280</b>	<b>619.702</b>	<b>8.476</b>	<b>628.178</b>	<b>622.170</b>	<b>7.679</b>	<b>629.849</b>
<b>TOTALE SPESE FINALI netto interessi</b>	<b>561.063</b>	<b>2.726</b>	<b>563.789</b>	<b>541.663</b>	<b>8.982</b>	<b>550.645</b>	<b>541.393</b>	<b>8.242</b>	<b>549.635</b>
Rimborso prestiti	227.946	0	227.946	240.436	0	240.436	232.826	0	232.826
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>866.935</b>	<b>2.291</b>	<b>869.226</b>	<b>860.138</b>	<b>8.476</b>	<b>868.614</b>	<b>854.997</b>	<b>7.679</b>	<b>862.676</b>

## Riquadro 1 – Le modifiche alla struttura del bilancio per azioni

Il disegno di legge di bilancio 2018-2020 presenta modifiche nella struttura per azioni, alcune delle quali si ripercuotono nella differenza dei contenuti dei programmi rispetto alle legge di bilancio 2017 come già illustrato. Le innovazioni sono dovute principalmente a:

- nuovi interventi normativi che introducono spese non adeguatamente rappresentate nella struttura delle azioni esistenti;
- riorganizzazioni delle amministrazioni che inducono a spostamenti delle azioni tra i programmi di spesa e a miglioramenti delle loro denominazioni;
- interventi che non sono più rilevanti o sono esauriti nel tempo hanno portato alla soppressione delle azioni che li rappresentavano
- l'esigenza di affinare la collocazione delle azioni già esistenti o delle loro denominazioni

<b>Nuove azioni per effetto di interventi normativi che introducono nuove spese o per la ri-organizzazione delle funzioni delle amministrazioni</b>	
<p>Programma 22.19 “Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione”</p> <p><b>Azione 3 “Formazione iniziale, tirocinio e inserimento”</b></p>	<p>Il decreto legislativo 59/2017, articolo 8, ha previsto il finanziamento della formazione e del tirocinio degli insegnanti che accedono di ruolo in tutti i cicli scolastici.</p>
<p>Programma 26.8 “Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro”</p> <p><b>Azione 4 “Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici”</b></p>	<p>Il decreto legislativo 75/2017, articolo 22, comma 3, ha centralizzato le funzioni di accertamento e controllo sulle assenze del personale dipendente dalla Pubblica Amministrazione presso l'INPS. E' stata istituita l'apposita azione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che definisce le linee di indirizzo delle convenzioni con l'INPS.</p>
<p>Programma 21.14 “Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale”</p> <p><b>Azione 4 “Coordinamento e attuazione di interventi per la sicurezza del patrimonio culturale”</b></p>	<p>Il decreto legge 50/2017, articolo 22, comma 7-quinquies, prevede nuove spese per accelerare le attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e potenziare in generale le azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale tramite l'istituzione di una apposita unità dirigenziale di livello generale.</p>
<p>Programma 32.2 “Indirizzo politico”</p> <p><b>Azione 4 “Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti”</b></p>	<p>La legge 196/2009, articolo 34-ter modifica la disciplina in materia di residui passivi nel bilancio dello Stato e prevede l'istituzione di un fondo per la reiscrizione delle somme corrispondenti agli importi rilevati dalle amministrazioni relativi alle partite debitorie del conto del patrimonio dello Stato. L'introduzione dell'azione riguarda tutte le amministrazioni tranne il Ministero dell'economia e delle finanze per il quale è stata utilizzata l'azione già esistente 33.1.5 “Fondi da assegnare in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi del programma” nel programma 33.1 “Fondi da assegnare” e il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca non ha avviato la procedura di riaccertamento dei residui perenti.</p>
<p>Programma 9.2 “Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale”</p> <p><b>Azione 9 “Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti”</b></p>	<p>La Direttiva 2017 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha assegnato la responsabilità del fondo delle derrate alimentari per le persone indigenti al Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, determinando lo spostamento delle</p>

	corrispondenti risorse dal programma 9.6 “Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione” affidato al Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca e l’esigenza di evidenziare la spesa con apposita azione nel programma 9.2 “Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale” affidato al Dipartimento di cui sopra.
<b>Spostamenti di azioni tra programmi</b>	
<p><b>Azione 4 “Attività di controllo e prevenzione dell’Autorità Nazionale - UAMA per i materiali d’armamento”</b></p> <p>Dal Programma 4.9 “Promozione del sistema Paese”</p> <p>Al Programma di destinazione 4.14 “Coordinamento dell’Amministrazione in ambito internazionale”</p>	La riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, (articolo 1 comma 1 lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 260/2016) assegna al Segretario generale le competenze per l’Autorità nazionale UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), comportando la necessità di uno spostamento per il vincolo di univocità dell’assegnazione di un programma ai centri di responsabilità (articolo 40 della legge 196/2009).
<p><b>Azione 4 “Riqualificazione periferie e aree urbane degradate”</b></p> <p>Dal Programma 1.3 “Presidenza del Consiglio dei Ministri”</p> <p>Al Programma di destinazione 19.1 “Edilizia abitativa e politiche territoriali”</p>	Lo spostamento nel programma 19.1 "Edilizia abitativa e politiche territoriali" risponde all’esigenza di dare maggiore evidenza agli obiettivi della spesa e di avere una visione unitaria delle politiche per l’edilizia e l’urbanistica, mentre nel programma 1.3 “Presidenza del Consiglio dei Ministri” sono presenti principalmente le spese destinate alla Presidenza e al suo funzionamento
<p><b>Azione 3 “Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali”</b></p> <p>Dal Programma 13.6 “Sviluppo e sicurezza della mobilità locale”</p> <p>Al Programma di destinazione 14.11 “Sistemi stradali, autostradali ed intermodali”</p>	L’azione è stata spostata, assumendo la codifica di 14.11.6, poiché la realizzazione degli itinerari turistici ciclo-pedonali è attualmente attuata e nell’ambito di una strategia di a livello nazionale piuttosto che locale.
<b>Cambiamento denominazione delle azioni.</b>	
La denominazione delle seguenti azioni sono state modificate per migliorare la descrizione delle finalità e delle attività sottostanti.	
<i>Nuova denominazione</i>	<i>Vecchia denominazione</i>
Programma 5.1 “Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza”	
<b>Azione 6 “Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali”</b>	Azione 6 “Approntamento e impiego delle unità operative delle forze terrestri per le missioni internazionali”
<b>Azione 7 “Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell’Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali”</b>	Azione 7 “Approntamento e impiego delle unità operative dell’Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali”
Programma 5.3 “Approntamento e impiego delle forze navali”	
<b>Azione 2 “Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime”</b>	Azione 2 “Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze navali”
<b>Azione 3 “Approntamento ed impiego delle unità operative per l’espletamento dei compiti militari delle forze marittime”</b>	Azione 3 “Approntamento ed impiego delle unità operative per l’espletamento dei compiti militari delle forze navali”
<b>Azione 4 “Formazione militare del personale delle forze marittime”</b>	Azione 4 “Formazione militare del personale delle forze navali”
<b>Azione 5 “Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime”</b>	Azione 5 “Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze navali”
<b>Azione 6 “Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali”</b>	Azione 6 “Approntamento e impiego delle unità operative delle forze navali per le missioni internazionali”

<b>Azione 7 “Gestione e assistenza per il personale delle forze marittime”</b>	Azione 7 “Gestione e assistenza del personale delle forze navali”
Programma 5.4 “Approntamento e impiego delle forze aeree”	
<b>Azione 7 “Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali”</b>	Azione 7 “Approntamento e impiego delle unità operative delle forze aeree per le missioni internazionali”
Programma 9.2 “Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale”	
<b>Azione 8 “Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES”</b>	Azione 8 “Attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale e forestale”
Programma 17.4 “Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali”	
<b>Azione 3 “Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale”</b>	Azione 3 “Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione del patrimonio culturale”
<b>Azione 4 “Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale”</b>	Azione 4 “Attività di formazione del personale”
Programma 29.1 “Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità”	
<b>Azione 7 “Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio”</b>	Azione 7 “Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti giurisdizionali di negoziazione assistita”
Programma 32.3 “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”	
<b>Azione 4 “Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici”</b>	Azione 4 “Razionalizzazione organizzativa e dematerializzazione di attività”
Programma 32.7 “Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale”	
<b>Azione 5 “Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi”</b>	Azione 5 “Oneri finanziari su depositi cauzionali e restituzione somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato”
Programma 11.9 “Competitività e sviluppo delle imprese”	
<b>Azione 12 “Agevolazioni fiscali a favore di imprese, incluse le PMI”</b>	Azione 12 “Agevolazioni fiscali a favore di imprenditori individuali”  Con la Sezione 1 della Legge di bilancio 2018-2020 sono state aggiunte nuove agevolazioni fiscali in forma di credito di imposta a favore anche delle imprese in generale e delle PMI. La denominazione dell'azione è stata modificata per tenere conto anche di questa categoria di beneficiari.
<b>Azioni soppresse</b>	
Programma 3.6 “Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria” <b>Azione 2 “Ripiano disavanzi sanitari pregressi delle Regioni”</b>	L'azione era composta principalmente dal capitolo di spesa 2746 in tema di ammortamento dei mutui derivanti dalla maggiore spesa sanitaria per il quale è stato previsto l'utilizzo di quota parte del Fondo sanitario nazionale, che è stato spostato per trovare una gestione unitaria nell'ambito dell'azione 3.6.1 “Tutela dei livelli essenziali di assistenza” del medesimo programma di spesa.
Programma 3.7 “Rapporti finanziari con Enti territoriali” <b>Azione 3 “Concorso dello Stato per l'esercizio delle funzioni di pertinenza delle Regioni in materia di salvaguardia del territorio”</b>	Gli interventi sono stati spostati, svuotando l'azione di significato, per trovare una gestione unitaria e coordinata nell'ambito dell'azione 3.7.4 “Interventi di settore a favore delle Regioni” del medesimo programma di spesa..
Programma 3.7 “Rapporti finanziari con Enti territoriali”	La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 707 e ss.) ha previsto le nuove regole di finanza pubblica che



<p><b>Azione 5 “Patto di stabilità interno verticale”</b></p>	<p>hanno sostituito le norme che riguardano la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali.</p>
<p>Programma 24.11 “Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali”  <b>Azione 3 “Risarcimenti per danni di guerra e rimborsi similari”</b></p>	<p>L'azione era composta dal solo capitolo 7325 ( Fondo indiviso per la concessione di indennizzi e di contributi per danni di guerra), non rilevante dal punto di vista finanziario, che è stato trasferito al programma 24.6 “Garanzia dei diritti dei cittadini”, azione 2 “Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani”.</p>



## **CAPITOLO II**

### **RELAZIONE ALLA SEZIONE SECONDA DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE**



## 1. Saldi del bilancio dello Stato – quadro di sintesi

L'evoluzione degli aggregati di bilancio, per il triennio di previsione, sconta gli interventi di contenimento della spesa operati negli esercizi precedenti e gli effetti dei provvedimenti disposti dal Governo nel corso del 2017 illustrati nel successivo paragrafo. Le previsioni di entrata e di spesa si riferiscono esclusivamente alla legislazione vigente, pertanto non comprendono gli effetti del decreto legge 148/2017.

Tra i principali saldi del bilancio dello Stato (Tavola 10-a), il saldo netto da finanziare (pari alla differenza tra entrate e spese finali), in termini di competenza presenta un disavanzo di 30.306 milioni nel 2018. Rispetto alla previsione della precedente Legge di bilancio e all'assestamento del 2017, il saldo evidenzia un miglioramento rispettivamente di circa 8.293 milioni e 25.691 milioni di euro. Nel successivo biennio il saldo netto da finanziare, per effetto dell'incremento atteso delle entrate tributarie, evidenzia un ulteriore miglioramento e si attesta a -9.129 milioni di euro nel 2019 e a -5.680 milioni nel 2020. In termini di cassa, il saldo netto da finanziare (Tavola 10-b) mostra un disavanzo pari a 90.510 milioni di euro nel 2018, a 59.327 milioni nel 2019 e a 53.655 milioni nel 2020. La differenza tra i due saldi, pari a circa 60.200 milioni nel 2018, risulta attribuibile per circa 42.000 milioni alle entrate finali, ed in particolare agli scostamenti tra quanto si prevede di accertare e quanto si prevede di incassare. Dal lato delle spese si registra una maggiore dotazione cassa per circa 18.700 milioni nelle spese finali di cui una quota rilevante deriva dal del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (7.300 milioni).

**Tavola 10-a - BILANCIO DELLO STATO - Previsione 2018- 2020 - COMPETENZA**

(dati in milioni di euro)

	2017		PREVISIONI		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate emendate	DDL legislazione vigente 2018	DDL legislazione vigente 2019	DDL legislazione vigente 2020
<b>ENTRATE</b>					
Tributarie	493.116	494.947	519.777	533.298	540.912
Extra Tributarie	72.326	76.014	67.700	66.578	67.013
Altre	2.511	2.536	2.519	2.517	2.509
<b>Entrate finali</b>	<b>567.953</b>	<b>573.497</b>	<b>589.996</b>	<b>602.393</b>	<b>610.434</b>
<b>SPESE</b>					
Spese correnti (netto interessi)	486.170	490.709	493.817	490.954	491.782
Interessi	79.287	77.349	78.926	78.039	80.777
Spese in conto capitale	41.095	61.436	47.560	42.529	43.555
<b>Spese finali</b>	<b>606.552</b>	<b>629.494</b>	<b>620.302</b>	<b>611.522</b>	<b>616.114</b>
<b>Rimborso prestiti</b>	<b>254.496</b>	<b>249.522</b>	<b>227.816</b>	<b>240.436</b>	<b>232.826</b>
<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>					
<b>Risparmio pubblico</b>	<b>-15</b>	<b>2.903</b>	<b>14.735</b>	<b>30.883</b>	<b>35.366</b>
<b>Saldo netto da finanziare</b>	<b>-38.599</b>	<b>-55.997</b>	<b>-30.306</b>	<b>-9.129</b>	<b>-5.680</b>
<b>Avanzo primario</b>	<b>40.688</b>	<b>21.352</b>	<b>48.620</b>	<b>68.910</b>	<b>75.097</b>
<b>Ricorso al mercato</b>	<b>-293.095</b>	<b>-305.519</b>	<b>-258.122</b>	<b>-249.565</b>	<b>-238.506</b>

**Tavola 10-b - BILANCIO DELLO STATO - Previsione 2018- 2020 - CASSA**

(dati in milioni di euro)

	BILANCIO 2017		PREVISIONI		
	Previsioni iniziali	Previsioni assestate emendate	DDL legislazione vigente 2018	DDL legislazione vigente 2019	DDL legislazione vigente 2020
<b>ENTRATE</b>					
Tributarie	465.251	467.082	492.575	506.096	513.710
Extra Tributarie	55.408	59.095	53.384	51.762	52.297
Altre	2.511	2.536	2.519	2.517	2.509
<b>Entrate finali</b>	<b>523.170</b>	<b>528.713</b>	<b>548.478</b>	<b>560.375</b>	<b>568.516</b>
<b>SPESE</b>					
Spese correnti (netto interessi)	502.616	507.168	508.230	499.087	498.275
Interessi	79.209	76.886	77.926	78.039	80.777
Spese in conto capitale	43.932	67.231	52.833	42.576	43.119
<b>Spese finali</b>	<b>625.757</b>	<b>651.284</b>	<b>638.989</b>	<b>619.702</b>	<b>622.170</b>
Rimborso prestiti	253.925	249.154	227.946	240.436	232.826
<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>					
Risparmio pubblico	-61.166	-57.877	-40.197	-19.268	-13.045
Saldo netto da finanziare	-102.587	-122.571	-90.510	-59.327	-53.655
Avanzo primario	-23.378	-45.685	-12.585	18.712	27.122
Ricorso al mercato	-356.512	-371.725	-318.456	-299.764	-286.481

L'avanzo primario in termini di competenza presenta valori positivi e crescenti nel triennio, passando da 48.620 milioni nel 2018 a 68.910 milioni nel 2019 e a 75.097 milioni nel 2020, in corrispondenza di una spesa corrente ed in conto capitale decrescente. Il risparmio pubblico (pari alla somma delle entrate tributarie ed extra-tributarie meno le spese correnti) mostra valori positivi e crescenti con 14.735 milioni nel 2018, 30.883 milioni nel 2019 e 35.366 milioni nel 2020. Il miglioramento atteso è spiegato dall'incremento previsto per le entrate tributarie e la riduzione delle spese correnti.

Le entrate finali di competenza del bilancio dello Stato ammontano a circa 589.996 milioni nel 2018, a 602.393 milioni nel 2019 e a 610.434 milioni nell'ultimo anno del triennio di previsione. Rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2017, pari a 573.297 milioni, le entrate finali del 2018 presentano un incremento complessivo di circa 16.500 milioni. La variazione beneficia delle maggiori entrate tributarie per 24.830 milioni in parte compensate dalla riduzione delle entrate extra tributarie per circa 8.314 milioni.

L'evoluzione delle entrate di natura tributaria, pari a 519.777 milioni nel 2018, 533.298 milioni nel 2019 e 540.912 milioni nel 2020 dipende in larga parte dal favorevole andamento delle variabili macroeconomiche, nonché dagli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi approvati in corso d'anno. Sono in diminuzione le previsioni riguardanti le entrate extra tributarie, pari a 67.700 milioni nel 2018, 66.578 milioni nel 2019 e 67.013 milioni nel 2020, le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti presentano un andamento stabile e pari a circa 2.500 milioni per ciascun anno di previsione.

Le previsioni per spese finali si attestano a circa 620.302 milioni nel 2018, con una riduzione complessiva di circa 9.192 milioni rispetto alle previsioni assestate 2017 ed in aumento di circa 13.750 milioni rispetto alle previsioni iniziali del 2017. Per gli anni successivi, gli stanziamenti di bilancio per le spese finali sono pari a 611.522 milioni nel 2019 e a 616.114 nel 2020.

Le uscite correnti al netto degli interessi sono previste per 493.817 milioni nel 2018, 490.954 milioni nel 2019 e 491.782 milioni nel 2020.

Il profilo della spesa per interessi passivi risente dell'evoluzione attesa dei rendimenti dei titoli pubblici e del livello del debito pubblico previsto nella nota di aggiornamento del DEF 2017 e presenta un profilo leggermente crescente nel triennio di previsione.

La previsione della spesa in conto capitale nel 2018 risulta pari a circa 47.560 milioni, in diminuzione di circa -13.876 milioni rispetto alle previsioni assestate esclusivamente per effetto del venir meno delle risorse stanziare nell'ambito del fondo per il finanziamento delle operazioni di acquisto azioni e delle concessioni di garanzie dello stato a favore di banche italiane pari a 20 miliardi di euro<sup>4</sup>). Al netto di tale partita straordinaria, le spese in conto capitale presentano una previsione di spesa in crescita, rispetto alle previsioni assestate 2017 per circa 6.124 milioni. Si riducono, invece, le previsioni della spesa in conto capitale per il 2019 (42.549 milioni), per poi aumentare a 43.555 milioni nel 2020. La variazione risente anche delle rimodulazioni orizzontali (ovvero nel triennio) degli stanziamenti di alcune voci di spesa che, dato il criterio della legislazione vigente con cui è costruito il bilancio, consentono di adeguare la competenza agli effettivi fabbisogni di cassa.

## **2. Impatto dei principali provvedimenti adottati nel 2017 e nel corso degli ultimi esercizi sulla legislazione vigente**

Gli stanziamenti previsti dal presente disegno di legge di bilancio includono gli effetti delle disposizioni legislative vigenti al momento della sua predisposizione.

Per quanto riguarda le principali misure adottate nel 2017 si ricordano nello specifico: gli interventi in favore del Mezzogiorno, le misure per il contrasto all'immigrazione irregolare, le disposizioni in materia finanziaria per il contenimento della spesa pubblica, ed infine gli interventi in favore degli Enti Territoriali e delle popolazioni colpite da eventi sismici<sup>5</sup>.

Complessivamente i provvedimenti considerati hanno determinato un miglioramento del saldo netto da finanziare corrispondente a circa 2,5 miliardi nel 2017, 68 milioni nel 2018 e rispettivamente 42 milioni e 48 milioni nel biennio 2019-2020. Le misure adottate non hanno solamente contribuito a migliorare i saldi di finanza pubblica, ma hanno anche avuto un significativo effetto di ricomposizione della spesa pubblica nel triennio 2018-2020.

In particolare tra le spese che hanno evidenziato un significativo incremento per effetto dei suddetti provvedimenti adottati:

- Le disposizioni relative al Mezzogiorno introducono un nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nelle Zone economiche speciali e Speciali – Zes, misure di

---

<sup>4</sup> In attuazione del decreto-legge n. 237 del 2016 (c.d. decreto "salva-risparmio"), ed hanno inciso sulla voce relativa alle acquisizioni di attività finanziarie (+20.000 milioni in termini di competenza e di cassa). Il fondo è destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale (ai sensi del capo II) e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza (ai sensi del capo I) a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani.

<sup>5</sup> D.L. n. 8/2017, convertito dalla L. n. 45/2017, D.L. n. 13/2017, convertito dalla L. n. 46/2017, D.L. n. 50/2017 convertito dalla L. n. 96/2017 e D.L. n. 91/2017 convertito dalla L. n.123/2017. Nello stesso periodo, sono stati approvati anche ulteriori provvedimenti con effetti sostanzialmente neutrali sull'indebitamento netto. Tra questi si segnala, in particolare, il D.L. n.99/2017, convertito dalla L. n. 121/2017, che, mediante l'utilizzo di risorse precostituite lo scorso anno nell'ambito degli interventi intrapresi per il rafforzamento del sistema bancario e la salvaguardia del risparmio, disciplina la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.

- politica attiva gestite dall'ANPAL per la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi delle regioni del Sud ed interventi in materia di edilizia giudiziaria;
- Le disposizioni contenute nel DL N. 50/2017 in materia di materia finanziaria per il contenimento della spesa pubblica, oltre ad interventi di contenimento della spesa ed in materia di entrate, presentano diverse misure a sostegno dei territori colpiti dal sisma tra cui l'istituzione di un fondo da ripartire per consentire l'accelerazione delle attività di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 ed il rifinanziamento del Fondo per la ricostruzione e assistenza alla popolazione nelle aree terremotate nonché l'istituzione di una zona franca urbana (ZFU) in favore delle imprese e dei titolari di reddito autonomo dei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia. Tali misure si aggiungono a quanto già disposto dal DL N. 8/2017 che dispone dei crediti di imposta sugli investimenti e sugli interessi connessi ai finanziamenti erogati per versamento tributi insieme ad un pacchetto di interventi volti alla ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, operanti nelle aree interessate dal sisma
  - In ambito sociale, il provvedimento che introduce il Codice del Terzo settore<sup>6</sup> ha comportato un incremento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'art 19 legge n.230/1998 e l'avvio Registro unico nazionale del Terzo settore, mentre il decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà prevede un aumento delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;
  - Le disposizioni introdotte con il D L N.13/2017 prevedono una serie di misure volte ad accelerare i procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

### **3. Flessibilità di bilancio in formazione**

La riforma del bilancio, ed in particolare la legge n.163/2016 ed il decreto legislativo n. 90/2016 hanno introdotto delle rilevanti modifiche anche per quanto concerne la flessibilità nel processo di formazione del bilancio, che nel nuovo testo dell'articolo 23 della legge di contabilità e finanza pubblica risulta ampliata nella fase di predisposizione delle previsioni a legislazione vigente.

La tavola 11 evidenzia come per il disegno di legge di bilancio 2018-2020, la flessibilità in formazione sia stata utilizzata in misura contenuta e soltanto da alcuni ministeri (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero dell'ambiente e della tutela del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero della salute) con variazioni concentrate su pochi capitoli di bilancio.

Le rimodulazioni in senso "verticale", ovvero variazioni compensative tra spese predeterminate da leggi vigenti (fattori legislativi) effettuate in uno specifico anno, hanno modificato la legislazione vigente soprattutto nel 2018, con una riallocazione complessiva della spesa pari a 424 milioni di euro che ha interessato principalmente il Ministero dell'economia e delle finanze (98% delle variazioni di bilancio) connesse ad una rimodulazione degli stanziamenti previsti nell'ambito del potenziamento delle infrastrutture ferroviarie. Residualmente, si registrano variazioni compensative operate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in favore del Centro italiano ricerche aerospaziali riducendo gli stanziamenti del fondo integrativo speciale per la ricerca (4 milioni di euro) e del Ministero dell'ambiente per complessivi 4 milioni di euro annui nel triennio 2018-2020, nell'ambito del fondo per incentivare le misure di interventi per la promozione dello sviluppo sostenibile e per aumentare le spese di comunicazione per l'educazione e la promozione della cultura ambientale. Infine, il Ministero della salute ha operato delle rimodulazioni verticali di circa 1 milione di euro nel 2018 e circa 300 mila euro annui nel 2019-2020 principalmente per i

---

<sup>6</sup> Decreto legislativo, n.117 del2017



maggiori oneri connessi al pagamento dei compensi ai veterinari, farmacisti e chimici a tempo determinato operanti negli uffici centrali e periferici del ministero della salute (700 mila euro) e per l'attività ed il funzionamento del centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali (circa 300 mila euro).

Le rimodulazioni in senso “orizzontale” ovvero tra esercizi finanziari diversi, sono state adottate anch'esse in casi molto limitati, ed hanno interessato unicamente gli stanziamenti in conto capitale.

Le rimodulazioni orizzontali hanno portato ad una revisione pluriennale degli stanziamenti che ha riallocato la spesa dal 2018 (-145 milioni) ad altri esercizi finanziari, ed in particolare al 2019 (+196 milioni) e al 2020 (1.380 milioni). Anche in questo caso soltanto due ministeri si sono avvalsi di tale forma di flessibilità (Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero dello sviluppo economico). In particolare, il Ministero dell'economia e delle finanze ha rimodulato le spese per l'edilizia sanitaria riducendo lo stanziamento previsto nel 2018 e nel 2019 rispettivamente di 600 milioni e 369 milioni incrementando conseguentemente le risorse del 2020 per 969 milioni.

Il Ministero dello sviluppo economico, infine, ha rimodulato i contributi del programma FREMM per il settore aeronautico nel triennio 2018-2020 rispettivamente per complessivi 830 milioni e 605 milioni, riducendo gli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi del medesimo importo.

Un'ultima tipologia di rimodulazioni compensative tra anni diversi, connessa ad un adeguamento del piano finanziario dei pagamenti, è stata effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze ed ha portato ad una riduzione degli stanziamenti di bilancio del 2018 per complessivi 640 milioni di euro, ed un corrispettivo incremento delle dotazioni finanziarie del 2019 (519 milioni) e del 2020 (121 milioni) per effetto di una revisione delle previsioni relative al finanziamento del fondo sanitario nazionale in relazione alle minori entrate dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF e delle somme quantificate in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi destinate al ripiano dei debiti, nei confronti delle regioni, iscritti nel conto del patrimonio.

**Tavola 11 Flessibilità in formazione per Amministrazione.**

(valori in euro)

	Flessibilità verticale (variazioni assolute)			
	2018	2019	2020	Totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	414.000.000	-	-	414.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	4.000.000	-	-	4.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	4.173.314	4.212.085	4.212.085	12.597.484
MINISTERO DELLA SALUTE	1.005.068	310.000	310.000	1.625.068
<b>Totale rimodulazioni verticali (variazioni assolute)</b>	<b>423.178.382</b>	<b>4.522.085</b>	<b>4.522.085</b>	<b>432.222.552</b>
	Flessibilità orizzontale			
	2018	2019	2020	anni successivi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	- 600.000.000	- 369.000.000	969.000.000	-
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	455.000.000	565.000.000	415.000.000	- 1.435.000.000
<b>Totale rimodulazioni orizzontali</b>	<b>- 145.000.000</b>	<b>196.000.000</b>	<b>1.384.000.000</b>	<b>- 1.435.000.000</b>
	Adeguamento piano finanziario			
	2018	2019	2020	anni successivi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	- 640.000.000	518.800.000	121.200.000	-
<b>Totale rimodulazioni orizzontali (piano finanziario)</b>	<b>- 640.000.000</b>	<b>518.800.000</b>	<b>121.200.000</b>	<b>-</b>

#### 4. Inclusione nelle previsioni di bilancio di entrate finalizzate per legge

Il principio di unità del bilancio dello Stato stabilisce che ogni spesa sia finanziata con una quota del complesso delle entrate e che ogni entrata serva a finanziare una quota della spesa, stabilendo

così il divieto dei tributi di scopo, a meno di eccezioni previste dalla legge come le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate<sup>7</sup>. Le riassegnazioni di entrate consentono di effettuare in corso d'anno variazioni al bilancio per incrementare la disponibilità di taluni capitoli di spesa a fronte di risorse già affluite in specifici capitoli di entrata. Un ricorso frequente e di dimensioni rilevanti a questo strumento indebolisce la funzione allocativa del bilancio e può inficiare la capacità di programmazione finanziaria delle amministrazioni.

L'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, consente di iscrivere negli stati di previsione della spesa - e in quello di entrata - gli importi relativi a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio quali entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. La procedura, cosiddetta "stabilizzazione", rende disponibili già a inizio anno, gli stanziamenti corrispondenti a entrate finalizzate per legge i cui versamenti hanno assunto un carattere stabile e monitorabile nel tempo (tramite capitoli e/o articoli di entrata dedicati), favorendo l'operatività delle strutture e riducendo il carico amministrativo delle variazioni di bilancio da adottare in corso d'esercizio. Analogamente a quanto fatto per la spesa, con la medesima legge di bilancio, le entrate oggetto di riassegnazione, sono state iscritte per i medesimi importi sullo stato di previsione dell'entrata così da garantire la neutralità sui saldi. Come lo scorso anno, la stabilizzazione delle riassegnazioni riguarda tutti i Ministeri, con l'eccezione del Ministero degli esteri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i quali proventi riassegnabili non sono sufficientemente determinabili o presentano carattere di aleatorietà. Le **tipologie di entrate riassegnabili "stabilizzate"** sono, nella maggior parte dei casi, legate al versamento di contributi dovuti per servizi resi dall'amministrazione - come i controlli ispettivi - oppure a diritti e tributi, a contributi comunitari in somma stabilita per legge<sup>8</sup>. A questi casi si aggiungono le riassegnazioni relative ai buoni fruttiferi postali che, a seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni<sup>9</sup>, sono rimborsati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

**Il disegno di legge di bilancio 2018-2020 include la stabilizzazione di proventi finalizzati per legge che si prevede di incassare, per un ammontare di circa 1.717 milioni in entrata per ciascun anno.** Tale importo comprende le previsioni corrispondenti a importi già stabilizzati con la legge di bilancio 2017-2019 riviste in esito al monitoraggio degli incassi effettivi nel corso della gestione (per un ammontare pari a circa 1.705 milioni) e nuove stabilizzazioni relative a proventi

---

<sup>7</sup> Articolo 24, legge 196/2009.

<sup>8</sup> Più specificatamente, sono state previste già nel disegno di legge di bilancio 2017-2019, le entrate (e corrispondenti spese) relative alle seguenti disposizioni legislative: decreto legge 269/2003, art. 5, comma 3; decreto legislativo 196/2003, art. 166; legge 428/1990, art. 6, comma 2; decreto legislativo 39/2010, art. 21, comma 7; decreto legislativo 79/1991, art. 3, comma 3; decreto legge 437/1996, art. 9, comma 2 e 2bis; decreto legge 78/2009, art. 14-bis, comma 1; decreto legislativo 152/2006, art. 6, comma 17, e art. 33, comma 3bis; decreto legislativo 73/2005, art. 9, comma 4; legge 99/2009, art. 45, comma 2; decreto legislativo 624/1996, art. 102, comma 1; decreto legge 90/2014, art. 15, comma 3; legge 147/2013 art. 1, commi 600, 602 e 603; legge 395/1990, art. 41, comma 3; decreto legislativo 285/1992, art. 101, comma 1, e art. 208, comma 2; legge 870/1986, art. 19, commi 1 e 7; decreto legislativo 285/2005, art. 6 comma 4; decreto Presidente della Repubblica 634/1994, art. 10, comma 4; legge 166/2002, art. 7, comma 9; decreto Presidente della Repubblica 134/2010, art. 5; legge 311/2004, art. 1, comma 238; decreto legislativo 264/2006, art. 17, comma 1; decreto legge 262/2006, art. 2, comma 172; legge 559/1993, art. 13, comma 1; legge 296/2006, art. 1 commi 825 e 1328; legge 91/1992, art. 9-bis, comma 3; legge 488/99, art. 27 comma 2; decreto legislativo 61/2010, art. 29, comma 4; legge 228/2012, art. 1, comma 262; decreto legislativo 194/2008, art. 7, commi 1, 1bis, 2 e 3; decreto legislativo 16/2010, art. 18, comma 1; decreto Presidente della Repubblica 221/1950 art. 77, comma 1; decreto legge 77/1989, art. 5, comma 4; decreto legislativo 66/2010, art. 616, comma 2; decreto legge 179/2012, art. 34, comma 34; decreto legislativo 42/2004, art. 110, comma 2. Nel Disegno di Legge di bilancio 2018-2020 sono state ulteriormente aggiunte le entrate relative a: decreto legge 7/2005, art. 7, comma 24; decreto legislativo n. 105/2015, art. 13; decreto legislativo n. 30/2013, art. 41, comma 2; legge 232/1990, art. 18, comma 1; decreto legislativo 194/1995, art. 20, comma 5.

<sup>9</sup> Cfr. Decreto legge 269/2003, articolo 5, comma 3. In questo caso le risorse sono finalizzate al rimborso dei capitali ricevuti al momento della sottoscrizione dei buoni e le correlate quote interessi. In passato, tali somme erano versate in entrata al bilancio dello Stato dall'apposito conto di tesoreria per essere successivamente riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze

attesi da altre entrate di scopo con caratteristiche di stabilità e verificabilità (per un ammontare pari a circa 12 milioni). Dal lato della spesa, l'importo stabilizzato in bilancio risulta inferiore a quello previsto sul lato dell'entrata e ammonta a circa 1.670 milioni di euro per il 2018 e a circa 1.672 milioni per il 2019 e il 2020 (cfr. tavole 12-a e 12-b). In taluni casi, ciò dipende dalla normativa di riferimento che prevede una riassegnazione parziale delle entrate, in altri, dal fatto che lo stanziamento sconta l'effetto di norme di riduzione della spesa<sup>10</sup>. Complessivamente, le riassegnazioni stabilizzate nel disegno di legge di bilancio 2018-2020 rappresentano circa il 15 per cento delle riassegnazioni effettuate nell'esercizio finanziario 2016. A tal proposito, è utile evidenziare la diminuzione dell'ammontare delle riassegnazioni di entrate effettuate con decreti di variazione in corso di esercizio, grazie anche all'introduzione della procedura di "stabilizzazione": erano circa 16.600 milioni nel 2015, 10.837 milioni nel 2016 e 6.089 milioni a tutto agosto 2017.

La stabilizzazione di un determinato ammontare di risorse in entrata e in spesa per ciascuna tipologia di riassegnazione è stata effettuata in modo prudenziale, in modo da evitare sovradimensionamenti dei capitoli di spesa rispetto all'andamento del gettito ad essi collegato. L'ammontare delle previsioni iscritte in bilancio è commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Con il disegno di legge di assestamento possono essere adeguati gli stanziamenti iscritti in bilancio in relazione alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento al fine di procedere anche ad un recupero delle somme assegnate in eccesso rispetto a quelle versate.

---

<sup>10</sup> Si tratta in particolare delle riduzioni di spesa recate dalla legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), dalla legge n. 232 del 2016 (Legge di bilancio 2017-2019) e dal decreto legge n. 13 del 2017 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale).

**Tavola 12-a Entrate riassegnabili stabilizzate in previsione di spesa per Amministrazione e Missione.**

(valori in euro)

Amministrazione	Missione	Importo stabilizzato 2018	Importo stabilizzato 2019	Importo stabilizzato 2020
<b>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>		<b>1.396.225.169</b>	<b>1.396.233.610</b>	<b>1.396.233.610</b>
	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	89.088.815	89.088.815	89.088.815
	Ordine pubblico e sicurezza	325.964	330.000	330.000
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.309.662	1.309.662	1.309.662
	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	3.685.595	3.690.000	3.690.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.815.133	1.815.133	1.815.133
	Debito pubblico	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000
<b>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>		<b>30.300.000</b>	<b>30.300.000</b>	<b>30.300.000</b>
	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	30.300.000	30.300.000	30.300.000
<b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>		<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>
	Giustizia	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	800.000	800.000	800.000
<b>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</b>		<b>1.193.803</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
	Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	1.193.803	1.200.000	1.200.000
<b>MINISTERO DELL'INTERNO</b>		<b>70.160.716</b>	<b>70.542.504</b>	<b>70.542.504</b>
	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	15.000	15.000	15.000
	Ordine pubblico e sicurezza	18.714.943	18.714.943	18.714.943
	Soccorso civile	33.615.507	33.997.295	33.997.295
	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	17.815.266	17.815.266	17.815.266
<b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</b>		<b>29.486.000</b>	<b>29.486.000</b>	<b>29.486.000</b>
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	29.486.000	29.486.000	29.486.000
<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b>		<b>43.164.512</b>	<b>44.915.247</b>	<b>45.065.247</b>
	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	31.228.831	31.965.247	31.965.247
	Infrastrutture pubbliche e logistica	10.545.227	11.550.000	11.700.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.390.454	1.400.000	1.400.000
<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>		<b>53.900.000</b>	<b>53.900.000</b>	<b>53.900.000</b>
	Difesa e sicurezza del territorio	23.400.000	23.400.000	23.400.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	30.500.000	30.500.000	30.500.000
<b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</b>		<b>5.200.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.200.000</b>
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	5.200.000	5.200.000	5.200.000
<b>MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO</b>		<b>23.080.908</b>	<b>23.100.000</b>	<b>23.100.000</b>
	Ricerca e innovazione	2.500	2.500	2.500
	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	23.078.408	23.097.500	23.097.500
<b>MINISTERO DELLA SALUTE</b>		<b>11.690.000</b>	<b>11.690.000</b>	<b>11.690.000</b>
	Tutela della salute	11.690.000	11.690.000	11.690.000
<b>TOTALE</b>		<b>1.670.201.108</b>	<b>1.672.367.361</b>	<b>1.672.517.361</b>

**Tavola 12-b Entrate riassegnabili stabilizzate in previsione di spesa per Amministrazione e categoria economica.**  
(valori in euro)

Amministrazione	Categoria economica	Importo stabilizzato 2018	Importo stabilizzato 2019	Importo stabilizzato 2020
<b>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>		<b>1.396.225.169</b>	<b>1.396.233.610</b>	<b>1.396.233.610</b>
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	192.000	192.000	192.000
	CONSUMI INTERMEDI	5.619.692	5.628.133	5.628.133
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	90.398.477	90.398.477	90.398.477
	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	15.000	15.000	15.000
<b>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>		<b>30.300.000</b>	<b>30.300.000</b>	<b>30.300.000</b>
	CONSUMI INTERMEDI	8.300.000	8.300.000	8.300.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	22.000.000	22.000.000	22.000.000
<b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>		<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>
	CONSUMI INTERMEDI	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.300.000	3.300.000	3.300.000
<b>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</b>		<b>1.193.803</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
	CONSUMI INTERMEDI	243.070	247.000	247.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	882.324	883.000	883.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	68.409	70.000	70.000
<b>MINISTERO DELL'INTERNO</b>		<b>70.160.716</b>	<b>70.542.504</b>	<b>70.542.504</b>
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	26.614.943	26.614.943	26.614.943
	CONSUMI INTERMEDI	30.169.042	30.601.748	26.102.295
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.000	10.000	10.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	8.907.633	8.907.633	8.907.633
	ALTRE USCITE CORRENTI	4.459.098	4.408.180	8.907.633
<b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</b>		<b>29.486.000</b>	<b>29.486.000</b>	<b>29.486.000</b>
	CONSUMI INTERMEDI	8.486.000	8.486.000	8.486.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	21.000.000	21.000.000	21.000.000
<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b>		<b>43.164.512</b>	<b>44.915.247</b>	<b>45.065.247</b>
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.390.454	1.400.000	1.400.000
	CONSUMI INTERMEDI	40.019.129	41.760.000	41.910.000
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	579.682	580.000	580.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.175.247	1.175.247	1.175.247
<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>		<b>53.900.000</b>	<b>53.900.000</b>	<b>53.900.000</b>
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	CONSUMI INTERMEDI	50.200.000	50.200.000	50.200.000
<b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</b>		<b>5.200.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.200.000</b>
	CONSUMI INTERMEDI	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	200.000	200.000	200.000
<b>MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO</b>		<b>23.080.908</b>	<b>23.100.000</b>	<b>23.100.000</b>
	CONSUMI INTERMEDI	22.607.508	22.626.600	22.626.600
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	473.400	473.400	473.400
<b>MINISTERO DELLA SALUTE</b>		<b>11.690.000</b>	<b>11.690.000</b>	<b>11.690.000</b>
	CONSUMI INTERMEDI	10.610.000	10.610.000	10.610.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.080.000	1.080.000	1.080.000
<b>TOTALE</b>		<b>1.670.201.108</b>	<b>1.672.367.361</b>	<b>1.672.517.361</b>

## 5. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente: analisi economica

### Entrate

Le previsioni di competenza e di cassa delle entrate per il triennio 2018-2020 sono esposte per titoli e categorie economiche nelle Tavole 13 e 14. Nelle successive Tavole 15 e 16 sono evidenziate, rispettivamente, le previsioni di competenza e di cassa per l'anno 2018 poste a confronto sia con quelle iniziali di bilancio del 2017, sia con quelle assestate sempre dell'esercizio 2017, seguendo la medesima classificazione di bilancio. Per il triennio 2018-2020, le previsioni di entrata di seguito illustrate si riferiscono alla legislazione vigente e, quindi, non comprendono gli effetti del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148.

Le entrate finali sono stimate, in termini di competenza, in 589.996 milioni nel 2018, in 602.392 milioni nel 2019 e in 610.434 milioni nel 2020; in termini di cassa il profilo atteso è di 548.478 milioni, 560.374 milioni e 568.516 milioni, rispettivamente negli anni 2018, 2019 e 2020.

Per le entrate tributarie, le previsioni di competenza passano da 519.777 milioni nel 2018 a 540.912 milioni nel 2020, a fronte di stime di cassa che si attestano su importi inferiori in valore assoluto, che passano da 492.575 milioni nel 2018 a 513.710 milioni nel 2020.

La differenza tra quanto si prevede di accertare e quanto si prevede di incassare per il triennio 2018-2020, caratterizza alcune specifiche categorie. In particolare, gli scostamenti principali si concentrano nelle prime due categorie delle entrate tributarie, che fanno riferimento alle imposte sul patrimonio e sul reddito (che include tributi quali l'Irpef e l'Ires) ed alle tasse e imposte sugli affari (tra le quali è ricompresa l'Iva). Gli scostamenti di circa 12.800 milioni nella categoria relativa alle imposte sul patrimonio e sul reddito, e di circa 14.300 milioni per la categoria riguardante le imposte sugli affari sono dovuti alla diversa valutazione dei tributi riscossi a mezzo ruoli e, pertanto, riflettono l'attività di accertamento e controllo fiscale effettuato dall'amministrazione finanziaria.

Le previsioni per le entrate extra-tributarie si attestano a 67.700 milioni, 66.578 milioni e 67.013 milioni, in termini di competenza, e a 53.384 milioni, 51.762 milioni e 52.297 milioni per la cassa, rispettivamente in ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

Analogamente a quanto evidenziato per le entrate tributarie, anche alcune categorie delle entrate extra-tributarie presentano differenze rilevanti tra previsioni di competenza e previsioni di cassa. Si tratta, in particolare, delle sanzioni e degli interessi legati alla riscossione delle imposte sia dirette che indirette, ricompresi nella categoria relativa agli interessi attivi e nella categoria su cui affluiscono recuperi, rimborsi e contributi vari, in entrambi i casi rappresentando l'attività di accertamento e controllo fiscale. Differenze si riscontrano, altresì, con riferimento alle entrate connesse a multe, ammende e sanzioni diverse da quelle di natura tributaria (sanzioni di carattere amministrativo e multe connesse alle violazioni del codice della strada ricomprese nella categoria relativa ai proventi dei servizi pubblici minori), anch'esse caratterizzate dall'attività di accertamento e controllo amministrativo.

Sostanzialmente stabile il profilo atteso per le entrate da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossioni di credito, i cui proventi si attestano a circa 2.500 milioni di euro in ciascun anno del triennio 2018-2020, sia in termini di competenza che di cassa.

**Tavola 13 - Entrate di competenza. Previsioni 2018 -2020**

(milioni di euro)

	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente
	2018	2019	2020
<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>519.777</b>	<b>533.298</b>	<b>540.912</b>
Imposte sul patrimonio e sul reddito	261.697	267.066	271.085
Tasse e imposte sugli affari	197.939	204.196	206.412
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	35.075	36.555	37.504
Monopoli	10.769	11.109	11.455
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	14.297	14.372	14.456
<b>EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>67.700</b>	<b>66.578</b>	<b>67.013</b>
Proventi speciali	858	825	797
Proventi dei servizi pubblici minori	24.846	25.367	25.971
Proventi dei beni dello Stato	264	263	263
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.565	1.315	1.315
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	4.934	5.082	5.086
Recuperi, rimborsi e contributi	32.433	30.825	30.580
Partite che si compensano nella spesa	2.801	2.902	3.002
<b>ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	<b>2.519</b>	<b>2.517</b>	<b>2.509</b>
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	42	31	14
Ammortamento di beni patrimoniali	1.105	1.105	1.105
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.373	1.381	1.390
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>589.996</b>	<b>602.392</b>	<b>610.434</b>

**Tavola 14 - Entrate di cassa. Previsioni 2018 -2020***(dati in milioni di euro)*

	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente
	2018	2019	2020
<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>492.575</b>	<b>506.096</b>	<b>513.710</b>
Imposte sul patrimonio e sul reddito	248.863	254.202	258.221
Tasse e imposte sugli affari	183.571	189.858	192.074
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	35.075	36.555	37.504
Monopoli	10.769	11.109	11.455
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	14.297	14.372	14.456
<b>EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>53.384</b>	<b>51.762</b>	<b>52.297</b>
Proventi speciali	858	825	797
Proventi dei servizi pubblici minori	19.798	19.820	20.524
Proventi dei beni dello Stato	267	266	266
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.565	1.315	1.315
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	2.864	3.012	3.016
Recuperi, rimborsi e contributi	25.231	23.623	23.378
Partite che si compensano nella spesa	2.801	2.902	3.002
<b>ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	<b>2.519</b>	<b>2.517</b>	<b>2.509</b>
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	42	31	14
Ammortamento di beni patrimoniali	1.105	1.105	1.105
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.373	1.381	1.390
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>548.478</b>	<b>560.374</b>	<b>568.516</b>

Nel confronto con le previsioni assestate per il 2017, le entrate finali attese per il 2018 a legislazione vigente presentano una variazione positiva, sia in termini di competenza che di cassa (Tavole 15 e 16), pari, rispettivamente, a 16.499 milioni di euro e a 19.765 milioni di euro. Tale variazione è determinata dall'incremento stimato per le entrate tributarie (di 24.830 milioni per la competenza e 25.493 milioni per la cassa) in parte compensato dalla flessione attesa per le entrate extra-tributarie (di 8.314 milioni per la competenza e 5.711 milioni per la cassa) e per quelle da alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali (in riduzione per 17 milioni sia per la competenza che per la cassa).

Con riferimento alle entrate tributarie, la variazione positiva rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio 2017 è dovuta in gran parte alle prospettive di aumento degli introiti connessi a tasse e imposte sugli affari (competenza +27.124 milioni, cassa +27.403 milioni), contrapposte a valutazioni di riduzione del gettito per le imposte sul patrimonio e sul reddito (competenza -3.239 milioni, cassa -2.855 milioni), quale conseguenza dell'evoluzione attesa delle variabili del quadro macroeconomico, nonché dell'evoluzione del gettito monitorato nel corso del 2017.

Nell'ambito delle entrate extra-tributarie, si evidenzia, sempre rispetto alle previsioni assestate del 2017, la riduzione dei proventi dei servizi pubblici minori (competenza -6.964 milioni, cassa -



4.529 milioni), a causa della revisione delle stime per alcuni proventi, relativi, in particolare, a quelli di carattere straordinario, per il venir meno di entrate una tantum previste limitatamente al 2017, a quelli generati dalla partecipazione dello Stato agli utili di gestione della Banca d'Italia, nonché alle stime dei contributi per il rilascio delle licenze di telecomunicazione, ricondotte al profilo tendenziale a seguito del maggior introito straordinario, atteso nell'esercizio finanziario 2017, dalla richiesta di autorizzazione al cambio della tecnologia per i titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz, di cui all'art. 1, comma 569, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017).

**Tavola 15 - Entrate di competenza. Previsioni 2018 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2017**

(dati in milioni di euro)

	2017		DDL 2018	Variazioni		Variazioni	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni a L.V.	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
	1	2	3	4=3-1	5=3/1	6=3-2	6=3/2
<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>493.116</b>	<b>494.947</b>	<b>519.777</b>	<b>26.661</b>	<b>5,4</b>	<b>24.830</b>	<b>5,0</b>
Imposte sul patrimonio e sul reddito	264.689	264.936	261.697	-2.992	-1,1	-3.239	-1,2
Tasse e imposte sugli affari	168.301	170.815	197.939	29.638	17,6	27.124	15,9
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	34.880	34.642	35.075	195	0,6	433	1,2
Monopoli	11.055	10.054	10.769	-286	-2,6	715	7,1
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	14.191	14.500	14.297	106	0,7	-203	-1,4
<b>EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>72.326</b>	<b>76.014</b>	<b>67.700</b>	<b>-4.626</b>	<b>-6,4</b>	<b>-8.314</b>	<b>-10,9</b>
Proventi speciali	978	981	858	-121	-12,3	-123	-12,5
Proventi dei servizi pubblici minori	29.241	31.809	24.846	-4.395	-15,0	-6.964	-21,9
Proventi dei beni dello Stato	312	313	264	-49	-15,6	-50	-15,8
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.315	2.080	1.565	250	19,0	-515	-24,8
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	4.769	4.945	4.934	164	3,4	-11	-0,2
Recuperi, rimborsi e contributi	32.805	33.080	32.433	-372	-1,1	-647	-2,0
Partite che si compensano nella spesa	2.905	2.806	2.801	-104	-3,6	-5	-0,2
<b>ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	<b>2.511</b>	<b>2.536</b>	<b>2.519</b>	<b>8</b>	<b>0,3</b>	<b>-17</b>	<b>-0,7</b>
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	145	145	42	-103	-71,3	-103	-71,3
Ammortamento di beni patrimoniali	1.021	1.027	1.105	84	8,2	78	7,6
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.345	1.364	1.373	27	2,0	8	0,6
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>567.953</b>	<b>573.497</b>	<b>589.996</b>	<b>22.043</b>	<b>3,9</b>	<b>16.499</b>	<b>2,9</b>

**Tavola 16 - Entrate di cassa. Previsioni 2018 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2017**

(dati in milioni di euro)

	2017		DDL 2018	Variazioni		Variazioni	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni a L.V.	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
	1	2	3	4=3-1	5=3/1	6=3-2	6=3/2
<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>465.251</b>	<b>467.082</b>	<b>492.575</b>	<b>27.324</b>	<b>5,9</b>	<b>25.493</b>	<b>5,5</b>
Imposte sul patrimonio e sul reddito	251.471	251.718	248.863	-2.608	-1,0	-2.855	-1,1
Tasse e imposte sugli affari	153.654	156.168	183.571	29.917	19,5	27.403	17,5
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	34.880	34.642	35.075	195	0,6	433	1,2
Monopoli	11.055	10.054	10.769	-286	-2,6	715	7,1
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	14.191	14.500	14.297	106	0,7	-203	-1,4
<b>EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>55.408</b>	<b>59.095</b>	<b>53.384</b>	<b>-2.024</b>	<b>-3,7</b>	<b>-5.711</b>	<b>-9,7</b>
Proventi speciali	978	981	858	-121	-12	-123	-12,5
Proventi dei servizi pubblici minori	21.759	24.327	19.798	-1.961	-9,0	-4.529	-18,6
Proventi dei beni dello Stato	316	316	267	-49	-16	-49	-15,6
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.315	2.080	1.565	250	19,0	-515	-24,8
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	2.679	2.855	2.864	184	6,9	9	0,3
Recuperi, rimborsi e contributi	25.455	25.730	25.231	-224	-0,9	-499	-1,9
Partite che si compensano nella spesa	2.905	2.806	2.801	-104	-3,6	-5	-0,2
<b>ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	<b>2.511</b>	<b>2.536</b>	<b>2.519</b>	<b>8</b>	<b>0,3</b>	<b>-17</b>	<b>-0,7</b>
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	145	145	42	-103	-71	-103	-71
Ammortamento di beni patrimoniali	1.021	1.027	1.105	84	8,2	78	7,6
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.345	1.364	1.373	27	2,0	8	0,6
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>523.170</b>	<b>528.713</b>	<b>548.478</b>	<b>25.309</b>	<b>4,8</b>	<b>19.765</b>	<b>3,7</b>

Nella Tavola 17 sono, infine, espone le previsioni per il triennio 2018-2020 dei principali tributi, suddivise tra entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione e quelle derivanti dall'attività di accertamento e controllo.

**Tavola 17 - Previsioni di competenza delle principali imposte. Anni 2018-2020**

(in milioni di euro)

	Entrate tributarie derivanti da:						Totale		
	Ordinaria gestione			Accertamento e controllo			2018	2019	2020
	2018	2019	2020	2018	2019	2020			
<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>480.991</b>	<b>495.496</b>	<b>503.108</b>	<b>38.786</b>	<b>37.802</b>	<b>37.804</b>	<b>519.777</b>	<b>533.298</b>	<b>540.912</b>
<i>di cui:</i>									
Imposta sul reddito delle persone fisiche	181.011	187.095	189.359	10.837	10.467	10.467	191.848	197.562	199.826
Imposta sul reddito delle società	32.401	33.925	35.706	8.708	8.558	8.558	41.109	42.483	44.264
Sostitutive	15.057	15.207	15.395	0	0	0	15.057	15.207	15.395
Imposta sul valore aggiunto	157.734	163.990	165.887	17.809	17.518	17.518	175.543	181.508	183.405
Registro, bollo e sostitutiva	11.513	11.650	11.804	306	306	306	11.819	11.956	12.110
Accisa ed imposta erariale di consumo su:									
- Oli minerali	27.307	28.695	29.547	0	0	0	27.307	28.695	29.547
- Altri prodotti	7.692	7.783	7.879	1	1	1	7.693	7.784	7.880
Imposte sui generi di Monopolio	10.768	11.108	11.454	0	0	0	10.768	11.108	11.454
Lotto	7.547	7.547	7.547	0	0	0	7.547	7.547	7.547
Prelevio erariale unico	6.189	6.260	6.340	0	0	0	6.189	6.260	6.340

La dinamica crescente nel triennio è prevista per le principali entrate tributarie derivanti dall'attività ordinaria di gestione, a fronte di una sostanziale invarianza degli introiti connessi all'attività di accertamento e controllo.

Per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il gettito atteso nel 2018 è, nel complesso, pari a 191.848 milioni, di cui 181.011 milioni derivanti dall'attività ordinaria di gestione; per l'imposta sul reddito delle società la stima totale ammonta a 41.109 milioni, di cui 32.401 milioni imputabili all'attività di gestione ordinaria. Tra le imposte indirette, la previsione del gettito generato dal principale tributo, l'imposta sul valore aggiunto, attesa nel prossimo esercizio finanziario, ammonta a 175.543 milioni di cui 157.734 milioni riferiti all'attività ordinaria di gestione.

## Spese

Complessivamente, le previsioni delle spese finali di competenza a legislazione vigente per l'anno 2017 sono inferiori, rispetto a quelle assestate per 9.162 milioni. Tale variazione interessa integralmente le spese in conto capitale che si riducono di 13.876 milioni a fronte di una variazione positiva delle previsioni per le spese correnti, pari a 4.684 milioni. Gli andamenti per le previsioni di cassa sono analoghe, ma di dimensione diversa: sono inferiori, rispetto a quelle assestate per 12.296 milioni, con una variazione negativa per le spese in conto capitale pari a 14.398 milioni a fronte di una variazione positiva delle previsioni per le spese correnti, pari a circa 2.102 milioni.

### **Spese correnti**

Le spese correnti in termini di competenza presentano una previsione di spesa pari a 572.742 milioni rispetto ai 568.058 milioni dell'assestato 2017. Le principali variazioni in diminuzione rispetto alle previsioni assestate riguardano (Tavola 18):

- **I redditi da lavoro dipendente** le cui previsioni diminuiscono di 1.926 milioni, tenuto conto che le previsioni assestate includono le risorse attribuite tramite il meccanismo delle riassegnazioni di entrata legate al cedolino unico che prevede il versamento in entrata delle somme inerenti le competenze accessorie non erogate negli anni di competenza e la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di spesa (circa 1.700 milioni).

- **I trasferimenti correnti a regioni** mostrano una riduzione nelle previsioni di circa 1.360 milioni attribuibile principalmente ai minori stanziamenti previsti per il Fondo sanitario nazionale (1.500 milioni),

- **le altre uscite correnti** mostrano un decremento degli stanziamenti di circa 2.093 milioni, di cui 970 milioni ascrivibili Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti Territoriali, 900 milioni attribuibili al finanziamento delle missioni di pace (finanziate con il DL 178/2017) e 170 milioni per il Fondo istituito con il provvedimento di assestamento 2017 per provvedere alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso della Banca d'Italia.

Tali decrementi sono parzialmente compensati da maggiori previsioni relative a:

- **I trasferimenti correnti alle imprese** le cui previsioni aumentano di circa 1.621 milioni per effetto delle maggiori previsioni per i crediti di imposta fruiti dagli enti creditizi e finanziari per le imposte anticipate iscritte in bilancio, in presenza di perdite di esercizio, derivanti dal riallineamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali per effetto di operazioni straordinarie.

- **Le poste correttive e compensative** delle entrate, le cui previsioni sono in aumento di 1.995 milioni rispetto all'assestato 2017, sono imputabili alle maggiori previsioni di spesa in materia di rimborso di imposte dirette ed indirette della contabilità speciale intestata alla struttura di gestione, che provvede alla regolazione contabile dei minori versamenti in entrata derivanti dalle compensazioni operate dai contribuenti.

- **I trasferimenti correnti agli enti locali** evidenziano un aumento delle previsioni di circa 1.562 milioni per effetto del contributo a favore delle Province e delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario (istituito con la legge di bilancio 2017) con un incremento di 900 milioni, del Fondo da destinare ai Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale (150 milioni) nonché delle maggiori previsioni del Fondo di solidarietà comunale (111 milioni).

- **I trasferimenti correnti a famiglie e ISP** le cui previsioni evidenziano un aumento di circa 1.151 milioni principalmente per effetto della riclassificazione del Fondo per la lotta e alla povertà e all'esclusione sociale (-1.704 milioni) dalla categoria trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, in parte compensato dalla riduzione delle previsioni di spesa per l'assistenza agli stranieri e la prima accoglienza ai profughi per effetto del pagamento di alcune spese di carattere non ordinario nel 2017 (-360 milioni) e per la fine del finanziamento a legislazione vigente della Card dei diciottenni (-290 milioni).
- **Le risorse proprie UE** sono previste maggiori risorse da versare per il finanziamento del Bilancio UE (650 milioni). I maggiori stanziamenti, rispetto alle previsioni assestate, derivano dalle maggiori previsioni rispetto al 2017 connesse alla della componente e risorse proprie tradizionali, ossia i dazi doganali e i prelievi agricoli (+100 milioni) e alla componente basata su un prelievo del Reddito nazionale lordo (+500 milioni).

Le previsioni per le spese correnti in termini di cassa risultano, invece, superiori rispetto alle previsioni assestate per circa 2.100 milioni (Tavola 20). Le principali differenze, rispetto alle variazioni illustrate in termini di competenza, si registrano nella maggiore dotazione di cassa previste per la categoria altre uscite correnti (+7.457 milioni), per i trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (5.682 milioni) e per i consumi intermedi (800 milioni).

### **Spese in conto Capitale**

Le spese in conto capitale a legislazione vigente, riferite alle dotazioni di competenza nel 2018, rispetto all'asestato dell'esercizio 2017, si riducono di 13.386 milioni. Come già evidenziato in precedenza, le acquisizioni di attività finanziarie spiegano una quota rilevante delle riduzioni della componente di spesa in conto capitale per effetto del contributo di 20 miliardi di euro disposto il DL Salva banche per il solo anno 2017.

Gli altri trasferimenti in conto capitale evidenziano anch'essi una significativa riduzione delle previsioni, pari a 1.636 milioni ascrivibile in parte al riparto del fondo sbloccacantieri (-530 milioni) e alla riduzione delle risorse destinate a regioni e province per il pagamento oneri mutui - e relativi interessi- attivati a seguito di calamità naturali (-150 milioni).

Tra le restanti categorie che evidenziano incrementi rispetto alle previsioni assestate che contribuiscono in parte a compensare la riduzione delle previsioni di spesa in conto capitale. In particolare, si segnalano:

- **Gli investimenti fissi lordi** (+966 milioni) in larga parte destinato agli investimenti legati alla ripartizione del fondo investimenti per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese finanziato con la legge di bilancio 2017, in particolare nel campo della difesa, dell'informatizzazione giudiziaria, edilizia residenziale pubblica ed in materia di risorse idriche.
- **I contributi per investimenti alle amministrazioni pubbliche** il cui aumento (2.639 milioni) è in larga misura ascrivibile alle amministrazioni centrali (+1.700 milioni), ed in particolare al fondo sviluppo e coesione (719 milioni) e agli investimenti ANAS (+961 milioni) ed in misura minore dalla componente amministrazioni locali (938 milioni) e in particolare alle regioni (+660 milioni).
- **I contributi agli investimenti ad imprese, incluse le società di servizi pubblici**, le cui previsioni presentano una variazione positiva di 4.226 milioni soprattutto per effetto delle

maggiori dotazioni di bilancio per crediti di imposta in conto capitale (+1.577 milioni), per i maggiori trasferimenti alle Ferrovie dello Stato (+2.506 milioni) e per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione (+191 milioni).

Le spese in conto capitale in termini di cassa risultano inferiori rispetto alle previsioni assestate di circa 14.398 milioni. Rispetto alle differenze già evidenziate per la competenza, le maggiori riduzioni nelle previsioni di cassa sono dovute principalmente ai pagamenti in conto residui (2.500 milioni) previsti sul Fondo di risoluzione unico per il settore bancario previsto dal regolamento (UE) n. 806/2014 nonché alle maggiori dotazioni di cassa per i contributi agli investimenti ad imprese anch'esse correlate allo smaltimento dei residui.

Nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il triennio 2018-2020, si registra complessivamente un andamento piuttosto stabile degli stanziamenti di bilancio, di competenza ed un decremento di 11.938 milioni per le corrispondenti dotazioni di cassa (Tavole 19 e 21).

Analizzando le spese finali le riduzioni osservate nel triennio di previsione sono pari rispettivamente a: 4.189 milioni per la competenza ed a 16.818 milioni per la cassa.

Per gli stanziamenti di competenza le riduzioni riguardano principalmente le spese in conto capitale che registrano un decremento tra il 2019 ed il 2017 di 4.005 milioni. Per le dotazioni di cassa si registra una riduzione nelle previsioni 2019, rispetto al 2017, pari a 7.104 milioni per le spese correnti e di 9.714 milioni le spese in conto capitale.

Nelle previsioni per l'anno 2018, la differenza registrata nelle spese finali tra gli stanziamenti di cassa e di competenza è pari a circa 18.700 milioni. Le maggiori risorse stanziate in termini di cassa sono destinate al pagamento dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, il cui ammontare complessivo è stato pari a circa 134.400 milioni circa nel 2016 (ultimo dato di consuntivo disponibile).

In particolare, i maggiori stanziamenti di cassa riguardano:

- 7.300 milioni di dotazione del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa a di cui all'articolo 29 della legge n. 196 del 2009 (Ministero dell'economia e delle finanze), il cui stanziamento è preordinato al reintegro della dotazione di cassa dei singoli capitoli di bilancio qualora presentino una dotazione insufficiente rispetto alle esigenze;
- circa 6.480 milioni che riguardano le maggiori risorse di cassa stanziate per i trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e in particolare le Regioni e gli enti di previdenza. Per le Regioni, l'incremento di oltre 3.200 milioni in termini di maggiori stanziamenti di cassa concerne il Fondo Sanitario nazionale (800 milioni), ed i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA (1.500 milioni). Per quanto riguarda gli enti di previdenza l'incremento di circa 2.000 milioni si riferisce, invece a una maggiore dotazione di cassa per il Fondo sociale per l'occupazione e formazione, finalizzata allo smaltimento dei residui;
- per la spesa in conto capitale, la maggiore dotazione di cassa si registra principalmente negli altri trasferimenti in conto capitale (2.850 milioni) di cui 2.500 milioni sono previsti sul Fondo di risoluzione unico per il settore bancario per consentire il pagamento dei residui, e nei contributi ad investimenti a imprese (1.000 milioni), tra cui quelli afferenti alle dotazioni di cassa in favore delle Ferrovie dello Stato e del programma FREMM.

**Tavola 18 - Spese di competenza. Previsioni 2018 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2017**

(dati in milioni di euro)

	2017		DDL 2018	Variazioni		Variazioni	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate emendate	Previsioni a L.V.	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
	1	2	3	4=3-1	5=3/1	6=3-2	7=3/2
<b>SPESE CORRENTI</b>							
Redditi da lavoro dipendente	89.917	91.605	89.678	-239	-0,3	-1.926	-2,1
IRAP	4.791	4.915	4.837	46	1,0	-78	-1,6
Consumi intermedi	11.987	12.706	12.628	641	5,3	-79	-0,6
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	259.976	260.460	262.417	2.441	0,9	1.956	0,8
-amministrazioni centrali	9.727	10.043	10.090	363	3,7	47	0,5
-amministrazioni locali:	129.755	129.636	130.067	311	0,2	431	0,3
-regioni	112.725	112.261	110.905	-1.820	-1,6	-1.356	-1,2
-comuni	9.186	9.467	11.029	1.842	20,1	1.562	16,5
-altre	7.844	7.908	8.133	289	3,7	225	2,8
-enti di previdenza e assistenza sociale	120.493	120.782	122.260	1.767	1,5	1.479	1,2
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	14.369	15.108	16.259	1.890	13,2	1.151	7,6
Trasferimenti correnti a imprese	6.684	6.742	8.363	1.679	25,1	1.621	24,0
Trasferimenti correnti a estero	1.601	1.575	1.408	-193	-12,0	-167	-10,6
Risorse proprie CEE	17.800	17.200	17.850	50	0,3	650	3,8
Interessi passivi e redditi da capitale	79.287	77.349	78.926	-362	-0,5	1.576	2,0
Poste correttive e compensative	69.621	69.818	71.813	2.192	3,1	1.995	2,9
Ammortamenti	1.021	1.027	1.105	84	8,2	78	7,6
Altre uscite correnti	8.404	9.551	7.458	-945	-11,2	-2.093	-21,9
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>565.457</b>	<b>568.058</b>	<b>572.742</b>	<b>7.285</b>	<b>1,3</b>	<b>4.684</b>	<b>0,8</b>
<b>TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi</b>	<b>486.170</b>	<b>490.709</b>	<b>493.817</b>	<b>7.647</b>	<b>1,6</b>	<b>3.108</b>	<b>0,6</b>
<b>SPESE IN C/CAPITALE</b>							
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	3.989	4.160	5.126	1.137	28,5	966	23,2
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	17.513	17.742	20.381	2.868	16,4	2.639	14,9
-amministrazioni centrali	12.995	12.967	14.668	1.673	12,9	1.700	13,1
-amministrazioni locali:	4.518	4.775	5.713	1.195	26,4	939	19,7
-regioni	1.068	1.282	1.942	874	81,9	660	51,5
-comuni	2.811	2.833	3.109	297	10,6	276	9,7
-altre	639	660	663	23	3,6	2	0,3
Contributi agli investimenti ad imprese	9.382	9.461	13.687	4.305	45,9	4.226	44,7
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	104	107	87	-17	-16,3	-21	-19,2
Contributi agli investimenti ad estero	468	518	485	17	3,6	-33	-6,4
Altri trasferimenti in conto capitale	7.041	6.848	5.212	-1.829	-26,0	-1.636	-23,9
Acquisizione di attività finanziarie	2.598	22.600	2.583	-15	-0,6	-20.017	-88,6
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>41.095</b>	<b>61.436</b>	<b>47.560</b>	<b>6.465</b>	<b>15,7</b>	<b>-13.876</b>	<b>-22,6</b>
<b>TOTALE SPESE FINALI</b>	<b>606.552</b>	<b>629.494</b>	<b>620.302</b>	<b>13.750</b>	<b>2,3</b>	<b>-9.192</b>	<b>-1,5</b>
<b>TOTALE SPESE FINALI netto interessi</b>	<b>527.265</b>	<b>552.145</b>	<b>541.377</b>	<b>14.112</b>	<b>2,7</b>	<b>-10.768</b>	<b>-2,0</b>
Rimborso prestiti	254.496	249.522	227.816	-26.680	-10,5	-21.707	-8,7
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>861.047</b>	<b>879.017</b>	<b>848.118</b>	<b>-12.930</b>	<b>-1,5</b>	<b>-30.899</b>	<b>-3,5</b>

**Tavola 19 - Riassuntivo per categoria - spese di competenza - Previsioni 2018-2020**

(dati in milioni di euro)

	2018	2019	2020
	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente
<b>SPESE CORRENTI</b>			
Redditi da lavoro dipendente	89.678	89.186	88.489
IRAP	4.837	4.799	4.786
Consumi intermedi	12.628	12.726	12.775
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	262.417	260.991	263.164
-amministrazioni centrali	10.090	9.813	9.781
-amministrazioni locali:	130.067	130.593	131.084
-regioni	110.905	111.698	112.232
-comuni	11.029	10.762	10.707
-altre	8.133	8.134	8.145
-enti di previdenza e assistenza sociale	122.260	120.585	122.299
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	16.259	16.216	16.140
Trasferimenti correnti a imprese	8.363	8.220	8.179
Trasferimenti correnti a estero	1.408	1.413	1.392
Risorse proprie CEE	17.850	18.510	19.100
Interessi passivi e redditi da capitale	78.926	78.039	80.777
Poste correttive e compensative	71.813	71.909	70.935
Ammortamenti	1.105	1.105	1.105
Altre uscite correnti	7.458	5.878	5.718
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>572.742</b>	<b>568.992</b>	<b>572.559</b>
<b>TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi</b>	<b>493.817</b>	<b>490.954</b>	<b>491.782</b>
<b>SPESE IN C/CAPITALE</b>			
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	5.126	5.475	5.174
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	20.381	17.904	21.499
-amministrazioni centrali	14.668	12.350	17.049
-amministrazioni locali:	5.713	5.553	4.449
-regioni	1.942	2.072	2.614
-comuni	3.109	2.867	1.442
-altre	663	615	394
Contributi agli investimenti ad imprese	13.687	10.745	11.675
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	87	151	81
Contributi agli investimenti ad estero	485	404	359
Altri trasferimenti in conto capitale	5.212	5.048	4.206
Acquisizione di attività finanziarie	2.583	2.803	561
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>47.560</b>	<b>42.529</b>	<b>43.555</b>
<b>TOTALE SPESE FINALI</b>	<b>620.302</b>	<b>611.522</b>	<b>616.114</b>
<b>TOTALE SPESE FINALI netto interessi</b>	<b>541.377</b>	<b>533.483</b>	<b>535.337</b>
Rimborso prestiti	227.816	240.436	232.826
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>848.118</b>	<b>851.958</b>	<b>848.940</b>



**Tavola 20 - Spese di cassa. Previsioni 2018 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2017**  
(dati in milioni di euro)

	2017		DDL 2018	Variazioni		Variazioni	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate emendate	Previsioni a L.V.	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
	1	2	3	4=3-1	5=3/1	6=3-2	7=3/2
<b>SPESE CORRENTI</b>							
Redditi da lavoro dipendente	89.974	91.729	89.977	4	0,0	-1.752	-1,9
IRAP	4.792	4.918	4.838	45	0,9	-80	-1,6
Consumi intermedi	12.730	13.866	13.428	698	5,5	-438	-3,2
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	267.032	268.013	268.098	1.067	0,4	85	0,0
-amministrazioni centrali	9.787	10.301	10.107	320	3,3	-194	-1,9
-amministrazioni locali:	133.408	133.896	134.507	1.099	0,8	612	0,5
-regioni	116.496	116.276	113.678	-2.819	-2,4	-2.598	-2,2
-comuni	9.040	9.500	12.613	3.573	39,5	3.112	32,8
-altre	7.872	8.120	8.217	345	4,4	98	1,2
-enti di previdenza e assistenza sociale	123.836	123.817	123.484	-352	-0,3	-332	-0,3
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	14.684	16.085	16.522	1.838	12,5	437	2,7
Trasferimenti correnti a imprese	7.099	7.409	8.549	1.449	20,4	1.140	15,4
Trasferimenti correnti a estero	1.603	1.579	1.434	-168	-10,5	-145	-9,2
Risorse proprie CEE	17.800	17.200	17.850	50	0,3	650	3,8
Interessi passivi e redditi da capitale	79.209	76.886	77.926	-1.283	-1,6	1.040	1,4
Poste correttive e compensative	70.502	70.930	71.513	1.011	1,4	583	0,8
Ammortamenti	1.021	1.027	1.105	84	8,2	78	7,6
Altre uscite correnti	15.379	14.411	14.916	-463	-3,0	504	3,5
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>581.825</b>	<b>584.054</b>	<b>586.156</b>	<b>4.331</b>	<b>0,7</b>	<b>2.102</b>	<b>0,4</b>
<b>TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi</b>	<b>502.616</b>	<b>507.168</b>	<b>508.230</b>	<b>5.614</b>	<b>1,1</b>	<b>1.062</b>	<b>0,2</b>
<b>SPESE IN C/CAPITALE</b>							
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	4.103	4.482	5.594	1.491	36,3	1.112	24,8
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	17.415	18.836	20.709	3.294	18,9	1.873	9,9
-amministrazioni centrali	12.160	12.411	14.646	2.486	20,4	2.235	18,0
-amministrazioni locali:	5.255	6.425	6.063	808	15,4	-362	-5,6
-regioni	1.644	1.810	2.201	557	33,9	391	21,6
-comuni	2.868	3.850	2.913	45	1,6	-937	-24,3
-altre	743	764	949	206	27,7	185	24,2
Contributi agli investimenti ad imprese	10.340	11.743	14.701	4.361	42,2	2.958	25,2
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	104	107	86	-18	-17,0	-21	-19,8
Contributi agli investimenti ad estero	498	606	539	41	8,2	-67	-11,0
Altri trasferimenti in conto capitale	7.403	7.228	8.065	661	8,9	836	11,6
Acquisizione di attività finanziarie	4.068	24.228	3.139	-930	-22,8	-21.089	-87,0
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>43.932</b>	<b>67.231</b>	<b>52.833</b>	<b>8.901</b>	<b>20,3</b>	<b>-14.398</b>	<b>-21,4</b>
<b>TOTALE SPESE FINALI</b>	<b>625.757</b>	<b>651.284</b>	<b>638.989</b>	<b>13.232</b>	<b>2,1</b>	<b>-12.296</b>	<b>-1,9</b>
<b>TOTALE SPESE FINALI netto interessi</b>	<b>546.547</b>	<b>574.399</b>	<b>561.063</b>	<b>14.515</b>	<b>2,7</b>	<b>-13.336</b>	<b>-2,3</b>
Rimborso prestiti	253.925	249.522	227.946	-25.979	-10,2	-21.577	-8,6
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>879.681</b>	<b>900.807</b>	<b>866.935</b>	<b>-12.747</b>	<b>-1,4</b>	<b>-33.872</b>	<b>-3,8</b>

**Tavola 21 - Riassuntivo per categoria - spese di cassa - Previsioni 2018 - 2020**

(dati in milioni di euro)

	2018	2019	2020
	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente
<b>SPESE CORRENTI</b>			
Redditi da lavoro dipendente	89.977	89.188	88.488
IRAP	4.838	4.798	4.785
Consumi intermedi	13.428	12.767	12.772
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	268.098	262.302	263.193
-amministrazioni centrali	10.107	9.814	9.781
-amministrazioni locali:	134.507	130.621	131.016
-regioni	113.678	111.652	112.222
-comuni	12.613	10.861	10.674
-altre	8.217	8.108	8.120
-enti di previdenza e assistenza sociale	123.484	121.868	122.396
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	16.522	16.230	16.140
Trasferimenti correnti a imprese	8.549	8.219	8.179
Trasferimenti correnti a estero	1.434	1.381	1.360
Risorse proprie CEE	17.850	18.510	19.100
Interessi passivi e redditi da capitale	77.926	78.039	80.777
Poste correttive e compensative	71.513	71.909	70.935
Ammortamenti	1.105	1.105	1.105
Altre uscite correnti	14.916	12.679	12.218
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>586.156</b>	<b>577.126</b>	<b>579.052</b>
<b>TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi</b>	<b>508.230</b>	<b>499.087</b>	<b>498.275</b>
<b>SPESE IN C/CAPITALE</b>			
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	5.594	5.541	5.205
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	20.709	17.520	20.830
-amministrazioni centrali	14.646	12.048	16.448
-amministrazioni locali:	6.063	5.472	4.382
-regioni	2.201	2.025	2.609
-comuni	2.913	2.795	1.395
-altre	949	651	378
Contributi agli investimenti ad imprese	14.701	10.751	11.457
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	86	151	81
Contributi agli investimenti ad estero	539	426	359
Altri trasferimenti in conto capitale	8.065	5.384	4.625
Acquisizione di attività finanziarie	3.139	2.803	561
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>52.833</b>	<b>42.576</b>	<b>43.119</b>
<b>TOTALE SPESE FINALI</b>	<b>638.989</b>	<b>619.702</b>	<b>622.170</b>
<b>TOTALE SPESE FINALI netto interessi</b>	<b>561.063</b>	<b>541.663</b>	<b>541.393</b>
Rimborso prestiti	227.946	240.436	232.826
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>866.935</b>	<b>860.138</b>	<b>854.997</b>

## 6. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per missioni e programmi

La struttura del Disegno di Legge di bilancio 2018-2020 non ha subito cambiamenti rilevanti rispetto all'esercizio 2017, mentre sono particolarmente significativi i cambiamenti rispetto all'esercizio 2016, essendo intervenuta la revisione delle missioni e dei programmi conseguente al completamento della riforma del bilancio. Per consentire una maggiore confrontabilità dei dati tra le previsioni a legislazione vigente del nuovo triennio e quelle precedenti, è stata effettuata una riclassificazione riconducendo le singole unità gestionali del bilancio (i capitoli/piani gestionali) degli esercizi finanziari 2016 e 2017 alla classificazione per missioni e programmi adottata nel Disegno di Legge di bilancio 2018-2020 (Tavole 22 e 23).

Più nel dettaglio, gli stanziamenti di competenza a legislazione vigente nel 2018 hanno evidenziato una significativa diminuzione rispetto alle previsioni del 2017 per le seguenti missioni:

- la missione 1 **Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri** si riduce, prevalentemente per il venir meno delle spese destinate nel 2017 all'organizzazione e allo svolgimento del vertice G7 (-45 milioni) e alla definizione di contenziosi vari (tra cui, -60 milioni per le procedure transattive conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti della regione Campania, -50 milioni per il contenzioso relativo ai medici specializzandi), nonché per la riduzione delle risorse destinate al funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (-47,5 milioni);
- la missione 5 **Difesa e sicurezza del territorio** evidenzia una diminuzione di circa 1,2 miliardi di euro rispetto alle previsioni assestate (mentre rispetto alle previsioni iniziali del 2017 il decremento è di circa 408 milioni). Tale dinamica deriva principalmente dal meccanismo di finanziamento del fondo per le missioni internazionali il cui stanziamento complessivo non è colto dalla legislazione vigente in quanto determinato annualmente in sede disegno di legge di bilancio. La diminuzione degli stanziamenti della missione riflette, inoltre, il venir meno di risorse stanziato limitatamente al 2017 con legge di assestamento, in particolare, a favore del Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali (per il quale le previsioni a legislazione vigente coincidono con quelle iniziali del 2017), per il pagamento di debiti pregressi (che non hanno ripercussioni finanziarie sulle previsioni 2018) e per la corresponsione delle indennità al personale in servizio di vigilanza a obiettivi sensibili (spese che terminano nel 2017 e che sono relative all'organizzazione del G7);
- la missione 9 **Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca** si riduce di 136,7 milioni, pari a un calo di quasi il 16 per cento delle previsioni assestate nel 2017. A determinare questo risultato contribuiscono, tra le altre cose, il venir meno di alcuni interventi previsti dalla precedente Legge di Bilancio solo per l'esercizio 2017 come quelli collegati al Fondo di solidarietà nazionale per gli incentivi alla stipula di contratti assicurativi (40 milioni), le somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale (10 milioni), il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario (14 milioni) e i trasferimenti alle imprese per l'attività di pesca e l'itticoltura (-11 milioni).

**Tavola 22- Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2018-2020. Stanziamenti di Competenza.**

(dati in milioni di euro)

Missione	Bilancio 2016 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2018-2020)		Bilancio 2017 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2018-2020)		Previsioni a legislazione vigente (l.v.) <sup>(1)</sup> DLB 2018-2020			Variazione previsioni 2018 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2017 riclassificate		Variazione previsioni 2018 a legislazione vigente rispetto alle previsioni asstate 2017 riclassificate	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni asstate	2018	2019	2020	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.229,42	2.224,91	2.350,47	2.543,27	2.244,06	2.236,24	2.236,04	-106,41	-4,53	-299,21	-11,76
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	557,76	644,16	570,82	591,75	569,80	548,39	531,19	-1,01	-0,18	-21,94	-3,71
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	112.383,68	117.162,53	116.948,43	116.718,52	117.368,06	118.741,29	118.473,05	419,64	0,36	649,54	0,56
L'Italia in Europa e nel mondo	26.370,33	26.886,47	26.083,35	25.488,41	25.856,70	24.618,15	29.180,15	-226,65	-0,87	368,29	1,44
Difesa e sicurezza del territorio	19.933,23	20.985,04	19.808,92	20.638,99	19.400,75	19.417,03	19.201,00	-408,18	-2,06	-1.238,24	-6,00
Giustizia	7.766,62	8.140,20	8.207,23	8.396,03	8.469,59	8.616,28	8.564,64	262,36	3,20	73,56	0,88
Ordine pubblico e sicurezza	10.353,28	11.175,61	10.252,92	10.766,38	10.761,78	10.723,99	10.726,81	508,86	4,96	-4,60	-0,04
Soccorso civile	5.073,10	5.589,62	4.837,52	5.097,74	5.837,07	5.663,67	3.384,76	999,55	20,66	739,33	14,50
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	897,28	1.047,02	842,54	878,58	741,86	700,98	690,15	-100,68	-11,95	-136,72	-15,56
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	240,87	611,52	226,19	227,11	200,36	211,45	211,44	-25,83	-11,42	-26,76	-11,78
Competitività e sviluppo delle imprese	18.856,42	21.203,32	19.982,03	20.093,04	23.393,33	22.924,26	19.063,59	3.411,31	17,07	3.300,29	16,43
Regolazione dei mercati	11,70	41,66	15,64	17,02	15,21	13,33	13,17	-0,43	-2,75	-1,81	-10,65
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	10.981,89	11.643,70	11.198,16	11.299,37	14.824,52	12.560,29	14.664,56	3.626,36	32,38	3.525,15	31,20
Infrastrutture pubbliche e logistica	5.725,29	5.865,46	5.157,16	5.202,86	5.787,35	4.738,51	5.412,24	630,19	12,22	584,49	11,23
Comunicazioni	603,43	694,91	740,79	747,05	611,07	604,13	600,48	-129,71	-17,51	-135,98	-18,20
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	218,65	212,31	271,58	271,90	121,12	121,44	119,90	-150,46	-55,40	-150,77	-55,45
Ricerca e innovazione	2.547,37	2.889,43	2.761,24	2.832,03	2.963,50	3.136,34	3.085,67	202,27	7,33	131,47	4,64
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.385,04	1.895,35	1.214,79	1.349,21	1.179,02	1.146,87	1.113,82	-35,77	-2,94	-170,20	-12,61
Casa e assetto urbanistico	915,45	1.032,66	276,83	299,55	322,60	282,73	106,97	45,77	16,53	23,05	7,70
Tutela della salute	1.087,66	1.667,27	2.028,85	2.036,21	2.072,77	2.085,12	2.078,45	43,92	2,16	36,56	1,80
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	2.007,60	2.105,97	1.968,36	1.986,45	1.978,72	1.954,22	1.909,39	10,36	0,53	-7,72	-0,39
Istruzione scolastica	45.167,10	45.671,72	45.906,47	46.557,14	46.000,93	45.511,76	44.574,01	94,46	0,21	-556,21	-1,19
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	7.848,28	7.863,90	7.936,11	7.953,89	8.220,26	8.224,02	8.230,38	284,16	3,58	266,37	3,35
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	31.041,71	30.823,08	32.371,09	32.376,68	33.403,35	33.497,51	33.706,84	1.032,26	3,19	1.026,67	3,17
Politiche previdenziali	95.513,63	91.035,83	93.785,62	92.895,87	93.361,12	92.232,56	93.900,65	-424,50	-0,45	465,26	0,50
Politiche per il lavoro	9.968,23	15.093,74	9.939,44	11.264,44	10.832,75	10.303,35	10.273,46	893,31	8,99	-431,70	-3,83
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	2.320,23	3.201,48	3.184,05	3.802,10	3.597,67	3.447,78	3.438,66	413,61	12,99	-204,44	-5,38
Sviluppo e riequilibrio territoriale	2.854,39	2.738,64	3.489,32	3.440,70	4.160,62	4.351,46	4.873,51	671,30	19,24	719,92	20,92
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica <sup>(2)</sup>	92.377,45	89.828,90	86.632,45	106.247,42	89.837,21	89.988,99	89.454,08	3.204,76	3,70	-16.410,21	-15,45
Giovani e sport	756,94	962,30	787,24	837,24	786,89	683,57	662,47	-0,35	-0,04	-50,35	-6,01
Turismo	41,50	46,30	46,27	46,37	46,31	45,31	44,31	0,04	0,08	-0,06	-0,13
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.887,08	3.048,60	2.558,59	2.830,14	3.389,50	3.273,84	3.174,10	830,91	32,48	559,36	19,76
Fondi da ripartire	7.865,72	3.097,07	12.247,08	12.976,57	10.020,53	8.861,55	9.063,15	-2.226,55	-18,18	-2.956,04	-22,78
Debito pubblico	295.524,43	292.132,92	326.419,85	320.306,52	299.741,50	310.491,50	306.176,80	-26.678,35	-8,17	-20.565,02	-6,42
<b>Totale</b>	<b>824.312,75</b>	<b>829.263,63</b>	<b>861.047,39</b>	<b>879.016,54</b>	<b>848.117,88</b>	<b>851.957,92</b>	<b>848.939,91</b>	<b>-12.929,51</b>	<b>-1,50</b>	<b>-30.898,67</b>	<b>-3,52</b>

**Tavola 23 - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2018-2020. Stanziamenti di Cassa.**  
(dati in milioni di euro)

Missione	Bilancio 2016 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2018-2020)		Bilancio 2017 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2018-2020)		Previsioni a legislazione vigente (l.v.) <sup>(1)</sup> DLB 2018-2020			Variazione previsioni 2018 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2017 riclassificate		Variazione previsioni 2018 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2017 riclassificate	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	2018	2019	2020	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.229,42	2.226,23	2.350,47	2.544,32	2.244,06	2.236,24	2.236,04	-106,41	-4,53	-300,25	-11,80
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	557,76	657,62	570,82	623,42	568,99	548,47	531,19	-1,83	-0,32	-54,43	-8,73
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	116.075,30	123.116,18	120.998,92	120.764,62	121.638,07	118.840,56	118.440,11	639,15	0,53	873,45	0,72
L'Italia in Europa e nel mondo	26.370,33	27.012,01	26.091,67	25.516,14	25.934,84	24.618,15	29.180,15	-156,83	-0,60	418,70	1,64
Difesa e sicurezza del territorio	20.087,34	21.275,73	19.548,96	20.378,10	19.629,55	19.408,38	19.192,05	80,59	0,41	-748,55	-3,67
Giustizia	7.832,57	8.622,47	8.505,80	8.751,96	8.736,97	8.690,51	8.584,25	231,18	2,72	-14,98	-0,17
Ordine pubblico e sicurezza	10.353,18	11.337,96	10.358,38	11.105,76	10.768,45	10.722,55	10.724,56	410,07	3,96	-337,31	-3,04
Soccorso civile	5.076,73	6.515,11	4.861,70	6.170,19	5.908,37	5.684,67	3.384,76	1.046,67	21,53	-261,82	-4,24
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	967,94	1.194,33	861,54	987,06	867,90	706,69	691,51	6,35	0,74	-119,16	-12,07
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	240,87	1.030,20	436,77	437,67	201,07	211,45	211,44	-235,71	-53,97	-236,61	-54,06
Competitività e sviluppo delle imprese	18.980,86	21.452,64	20.717,47	21.276,06	24.322,97	22.933,88	18.989,12	3.605,49	17,40	3.046,91	14,32
Regolazione dei mercati	11,70	37,59	35,74	37,11	28,09	13,79	13,17	-7,65	-21,41	-9,02	-24,32
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	11.265,16	13.874,69	11.887,77	12.943,24	15.473,18	12.466,49	14.488,91	3.585,41	30,16	2.529,94	19,55
Infrastrutture pubbliche e logistica	6.041,45	6.226,89	5.596,10	5.559,06	5.737,30	4.701,14	5.388,33	141,20	2,52	178,24	3,21
Comunicazioni	619,75	917,27	795,93	802,62	672,57	614,11	600,48	-123,37	-15,50	-130,06	-16,20
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	218,66	232,32	271,97	272,22	202,13	131,86	119,90	-69,85	-25,68	-70,09	-25,75
Ricerca e innovazione	2.818,68	3.449,98	2.761,33	3.140,68	3.112,92	3.149,00	3.085,43	351,60	12,73	-27,76	-0,88
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.389,87	2.572,05	1.501,55	1.651,27	1.595,44	1.206,23	1.132,21	93,90	6,25	-55,83	-3,38
Casa e assetto urbanistico	975,28	1.122,72	330,26	352,98	336,46	236,72	97,47	6,20	1,88	-16,52	-4,68
Tutela della salute	1.445,76	2.135,84	2.141,83	2.222,26	2.085,34	2.088,29	2.078,45	-56,49	-2,64	-136,92	-6,16
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	2.121,53	2.241,32	2.280,42	2.285,56	2.277,64	1.953,15	1.908,10	-2,77	-0,12	-7,92	-0,35
Istruzione scolastica	45.388,01	46.593,33	46.176,47	47.020,83	46.129,93	45.511,76	44.574,01	-46,54	-0,10	-890,90	-1,89
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	8.084,30	8.096,68	7.940,69	8.006,72	8.270,26	8.224,02	8.230,38	329,57	4,15	263,54	3,29
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	31.052,63	31.488,62	32.484,25	32.961,15	33.513,63	33.497,51	33.706,84	1.029,38	3,17	552,48	1,68
Politiche previdenziali	96.213,63	91.816,19	93.785,63	92.895,88	92.061,13	92.232,56	93.900,65	-1.724,50	-1,84	-834,75	-0,90
Politiche per il lavoro	10.268,24	16.015,59	13.280,20	14.507,07	13.292,04	11.585,70	10.369,96	11,84	0,09	-1.215,03	-8,38
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	2.528,81	3.367,13	3.189,75	4.509,66	3.669,53	3.447,76	3.438,64	479,78	15,04	-840,13	-18,63
Sviluppo e riequilibrio territoriale	2.164,59	2.074,56	2.621,32	2.572,70	3.947,62	4.026,71	4.235,71	1.326,30	50,60	1.374,92	53,44
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica <sup>(2)</sup>	92.463,49	91.276,36	88.236,46	108.399,92	92.819,43	90.325,49	89.873,78	4.582,96	5,19	-15.580,49	-14,37
Giovani e sport	756,94	1.095,01	787,24	996,90	796,89	683,57	662,47	9,65	1,23	-200,01	-20,06
Turismo	138,83	136,70	58,38	57,48	60,73	45,31	44,31	2,35	4,03	3,25	5,66
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.897,14	3.142,59	2.628,55	2.976,65	3.470,09	3.242,44	3.142,38	841,53	32,02	493,43	16,58
Fondi da ripartire	16.685,72	8.009,54	19.167,08	17.663,21	17.689,53	15.661,55	15.563,15	-1.477,55	-7,71	26,32	0,15
Debito pubblico	295.524,43	295.366,70	326.419,85	320.047,72	298.871,48	310.491,50	306.176,80	-27.548,37	-8,44	-21.176,24	-6,62
<b>Totale</b>	<b>839.846,87</b>	<b>855.730,15</b>	<b>879.681,28</b>	<b>900.438,20</b>	<b>866.934,58</b>	<b>860.138,23</b>	<b>854.996,72</b>	<b>-12.746,70</b>	<b>-1,45</b>	<b>-33.503,61</b>	<b>-3,72</b>

Note alle tavole 22 e 23

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(2) La Missione ha cambiato denominazione nel 2017; in precedenza era denominata "Politiche economico-finanziarie e di bilancio"

- la missione 10 **Energia e diversificazione delle fonti energetiche** vede rispetto all'assestato 2017 una riduzione degli stanziamenti di circa il 12 per cento (quasi 27 milioni) dovuta principalmente al Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione della *social card* nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi (-23 milioni di euro) in conseguenza di una previsione di minori entrate relative alle concessioni per la produzione di idrocarburi in terraferma che alimentano il fondo ai sensi della legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la missione 15 **Comunicazioni** diminuisce circa del 18 per cento rispetto alle previsioni assestate (-136 milioni circa). Tale riduzione è connessa prioritariamente al decremento delle erogazioni effettuate a favore di Poste Italiane S.p.a. per i servizi offerti in convenzione allo Stato, quelli connessi con il servizio universale nel settore dei recapiti postali, compresi gli importi afferenti agli anni pregressi (-116 milioni circa).
- la missione 16 **Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo** si riduce di oltre 55 per cento (più di 150 milioni) rispetto alle previsioni assestate e quasi interamente nel programma 16.5 "*Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy*", per il venir meno a partire dal 2018 delle risorse stanziato per il Piano straordinario per la promozione del *made in Italy* (-150 milioni);
- la missione 18 **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** vede una riduzione (-170 milioni nel 2018), concentrata in particolare nel programma "*18.15 Prevenzione e gestione dei rifiuti*", per il venir meno dello stanziamento di 147 milioni disposto nel 2017 in sede di assestamento per la realizzazione degli interventi previsti dal piano straordinario della regione Campania nei comuni della "terra dei fuochi";
- la missione 22 **Istruzione scolastica**, sconta una riduzione soprattutto nel programma 22.17 "*Istruzione del primo ciclo*" (-538,7 milioni rispetto alle previsioni assestate 2017) anche per effetto del completamento degli interventi previsti dalla "buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica. Nella stessa missione vi sono anche voci che determinano un aumento, tra queste, il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione (istituito dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), il Fondo unico per l'edilizia scolastica, che segue un trend in aumento rispetto all'anno precedente secondo quanto previsto dalla norma istitutiva (articolo 130 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232). Tra le nuove spese finanziate a partire dal Fondo unico per l'edilizia scolastica si segnalano quelle in favore delle province e delle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica (disposizioni contenute nell'articolo 25 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50).
- la missione 26 **Politiche per il lavoro** vede un decremento rispetto alle previsioni assestate del 3,9 per cento (-438 milioni circa) e, in particolare, per due programmi. Il programma 26.6 "*Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione*" registra

una riduzione per via dell'aumento per il solo 2017, recepiti con legge di assestamento, degli oneri per i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria. La riduzione relativa al programma 26.10 *“Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione”* riflette, tra le altre cose, il fatto che il contributo alle Regioni per il concorso dello Stato alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego risulta essere nullo a legislazione vigente in quanto il relativo stanziamento è stabilito in legge di bilancio;

- la missione 27 **Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti** presenta una diminuzione di circa 207 milioni, interamente dovuta al programma 27.2 *“Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose”*. Nel 2017, infatti, sono state reperite risorse aggiuntive in assestamento rispetto all'andamento tendenziale della spesa per l'estinzione dei debiti pregressi contratti nella gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Nell'ambito dello stesso programma, si segnala che il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 ha recentemente incrementato per il 2018 di 150 milioni il Fondo per i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale;
- la missione 29 **Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica** registra una riduzione netta di circa 16,4 miliardi rispetto alle previsioni assestate. Tale andamento dipende dal programma 29.4 *“Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario”* nell'ambito del quale il Fondo per le operazioni di acquisto azioni e la concessioni di garanzie dello Stato a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani (di cui all'articolo 24 del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237) ha ricevuto in sede di assestamento una dotazione di 20 miliardi per il 2017 per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio e per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A (decreto legge 25 giugno 2017, n. 99), nonché rafforzare il patrimonio della Banca Monte dei Paschi di Siena (Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 luglio 2017);
- la missione 33 **Fondi da ripartire** che vede una riduzione significativa anche quando confrontata con le previsioni di bilancio 2017, in particolare per il programma 33.1 *“Fondi da assegnare”* (- 2 miliardi circa). Questo deriva principalmente dal fatto che il Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese e il Fondo per il finanziamento del pubblico impiego, istituiti con la scorsa legge di bilancio su base pluriennale, sono stati interamente ripartiti anche per gli anni successivi dal 2017. Vede, invece, un incremento il Fondo per la riduzione della pressione fiscale connesso alle maggiori entrate stimate in virtù dell'attività di contrasto dell'evasione fiscale, (+378 milioni circa nel 2018, come indicato nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanze);
- la missione 34 **Debito pubblico** registra una riduzione netta di quasi 20,6 miliardi rispetto alle previsioni di competenza assestate. A diminuire sono sia le spese del programma 34.2 *“Rimborso del debito statale”* con una riduzione del 9 per cento circa rispetto all'assestamento delle previsioni di competenza (-17 miliardi per i rimborsi dei Buoni del Tesoro Poliennali), mentre risultano più stabili le spese correnti per interessi e commissioni di collocamento relative al programma 34.1 *“Oneri per il servizio del debito statale”* (-0,3 per cento).

Le missioni che, invece, sono interessate da un significativo aumento degli stanziamenti di competenza a legislazione vigente nel 2018 sono le seguenti:

- la missione 3 **Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali** registra un incremento pari a 649,5 milioni rispetto alle previsioni assestate 2017 (mentre rispetto

alle previsioni iniziali l'incremento è di circa 420 milioni). Tale aumento è determinato principalmente dalle somme destinate al rifinanziamento del Fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle Regioni a statuto speciale, e dalle maggiori risorse stanziare a favore delle Province e delle Regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali (secondo quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50) e da altri contributi per regioni ordinarie e città metropolitane. Nell'ambito della stessa missione gli aumenti sono parzialmente compensati dal fatto che alcune voci di spesa sono incrementate in modo significativo solo in sede di assestamento. Tra queste, si segnalano le somme destinate alla devoluzione del gettito di entrate erariali spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome in quota fissa e variabile;

- la missione 8 **Soccorso civile** vede un incremento superiore a 739 milioni rispetto alle previsioni assestate 2017 (il 14,5 per cento). Gli aumenti più significativi riguardano il programma 8.4 *“Interventi per pubbliche calamità”* in relazione agli stanziamenti per la ricostruzione nelle aree colpite da interventi sismici, in particolare attraverso il Fondo per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (665 milioni in più rispetto alle previsioni assestate) attraverso cui vengono finanziati sia interventi di ricostruzione che le verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici e di altri edifici pubblici, per effetto di decreto legge 24 aprile 2017, n. 50. Vengono inoltre stanziati 200 milioni aggiuntivi per la ricostruzione privata nei comuni abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009. Questi incrementi sono parzialmente compensati dalla riduzione degli oneri relativi al pagamento degli interessi sui mutui obbligazionari contratti in seguito alle calamità naturali;
- la missione 11 **Competitività e sviluppo delle imprese** evidenzia un aumento di 3,3 miliardi, di cui quasi 2,9 relativi al programma 11.9 *“Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità”*. Tali incrementi riguardano in particolare le somme da versare all'entrata del bilancio per il reintegro delle minori entrate derivanti dai crediti di imposta fruiti dai soggetti finanziatori per gli interventi di ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 24-26 agosto e del 30 ottobre 2016 e dalle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone economiche speciali (secondo quanto disposto dal decreto legge 20 giugno 2017, n. 91). Sempre allo stesso programma, afferiscono le spese per la proroga della sospensione dei tributi locali, per i comuni terremotati anche per l'esercizio 2018 (previste dall'articolo 43 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50). Al programma 11.7 *“Incentivazione del sistema produttivo”* si riferiscono, invece, gli incrementi delle agevolazioni contributive per le imprese situate nella zona franca urbana istituita a seguito degli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 (articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50);
- la missione 13 **Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto** evidenzia un incremento di 3,5 miliardi, soprattutto in relazione al programma 13.8 *“Sostegno allo sviluppo del trasporto”* con un incremento dei contributi a Ferrovie dello Stato S.p.a. per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e l'ammmodernamento delle infrastrutture ferroviarie, delle spese per il rifinanziamento delle opere infrastrutturali relative alla rete ferroviaria tradizionale e all'alta velocità (l'andamento crescente era già previsto con Legge di Bilancio 2017). Da segnalare anche gli incrementi destinati al Fondo per interventi nel settore dell'autotrasporto e di quello per la realizzazione della tratta Torino – Lione;
- la missione 14 **Infrastrutture pubbliche e logistica** vede un incremento rispetto alle previsioni assestate 2017 di circa l'11 per cento e, in particolare, per il programma



14.10 “Sistemi stradali, autostradali ed intermodali” (+533 milioni circa) determinato tra le altre cose, dalle risorse che affluiscono al “Fondo opere”, quelle destinate all’ANAS per il ripristino della viabilità delle strade danneggiate dal sisma che ha colpito il centro Italia (incremento già previsto dalla Legge di Bilancio del 2017), nonché per la prosecuzione di interventi (individuati dall’articolo 3 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133) relativi alla Strada statale internazionale 340 “Regina” e al ponte stradale di collegamento tra l’autostrada per Fiumicino e l’EUR. Per il programma 14.8 “Opere pubbliche e infrastrutture” l’incremento deriva dalle risorse resi disponibili grazie al riaccertamento dei residui passivi perenti relativi al ripiano dei debiti pregressi per l’edilizia sanitaria regionale;

- la missione 24 **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** registra un aumento superiore a un miliardo rispetto alle previsioni assestate 2017, in gran parte riconducibile al programma 24.12 “Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva” in particolare, per le pensioni agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordomuti e per il rifinanziamento del Fondo per la lotta e alla povertà e all’esclusione sociale (per il quale gli stanziamenti del 2018 vengono riallineati alle previsioni della Legge di Bilancio 2017);
- la missione 28 **Sviluppo e riequilibrio territoriale** mostra un incremento prossimo al 21 per cento rispetto alle previsioni assestate 2017. In particolare, i 720 milioni aggiuntivi sono quasi interamente destinati al Fondo per lo sviluppo e la coesione in relazione agli interventi della programmazione 2014-2020 nell’ambito del quale opera “Resto al Sud”, la nuova misura che prevede l’erogazione di finanziamenti in favore imprenditori sotto i 35 anni residenti nelle regioni meridionali fino a un importo massimo di 40 mila euro (introdotta dal decreto legge n.91 del 20 giugno 2017). Significativi anche gli incrementi connessi al programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (già previsti dalla Legge di Bilancio 2017);
- la missione 32 **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**, comune a tutti i Ministeri, vede un aumento di circa 18 per cento rispetto all’asestato 2017. L’incremento è riferibile, in particolare, all’istituzione del Fondo di conto capitale alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal ri-accertamento dei residui passivi perenti di cui all’articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nella missione 32.2 “Indirizzo politico” e alle somme per debiti pregressi nei confronti dell’INAIL del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel programma 32.3 “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”.

Per gli stanziamenti di cassa si osserva generalmente un andamento analogo - anche se in misura diversa - a quello rilevato per la competenza, con qualche eccezione. In alcune missioni infatti, si registrano stanziamenti di cassa in diminuzione rispetto alle previsioni 2017, in particolare rispetto alle previsioni assestate. Tale evidenza risulta in genere dalla necessità, in sede di assestamento, di convogliare maggiori risorse per le esigenze di cassa di determinate missioni e programmi, quali:

- la missione 5 **Giustizia**, dove nel programma 6.2 “Giustizia civile e penale” vengono meno nel 2018 i contributi per la sola cassa stanziati nel 2017 ai comuni per le spese degli uffici giudiziari (50 milioni). Sempre per la stessa missione, nel programma 6.6 “Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria” per le spese di giustizia nei procedimenti

penali ed in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio, si ha una riduzione della sola cassa di circa 25 milioni di euro;

- la missione 8 **Soccorso civile**, principalmente in relazione al programma 8.8 *“Interventi per pubbliche calamità”* dove gli stanziamenti di cassa diminuiscono quasi del 4 per cento rispetto alle previsioni assestate a fronte di un aumento del 48 per cento della competenza. Tale andamento è evidente soprattutto per le spese per la ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma Abruzzo;

- la missione 17 **Ricerca e innovazione**, che, rispetto alle previsioni assestate vede una diminuzione della cassa di circa 28 milioni a fronte di un aumento della competenza che supera i 131 milioni. La diminuzione delle previsioni di cassa rispetto alle previsioni assestate riguarda principalmente le somme per la valorizzazione dell'Istituto italiano di tecnologia;

- la missione 19 **Casa e assetto urbanistico**, limitatamente al programma 19.2 *“Politiche abitative, urbane e territoriali”* (quasi 44 milioni in più per la competenza e circa 40 milioni in meno per la cassa) in particolare per la parte relativa al Fondo inquilini morosi incolpevoli;

- la missione 20 **Tutela della salute**, specialmente per il programma 20.3 *“Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza”* (-144 milioni di cassa) in gran parte relativi al Fondo per il concorso dello Stato al rimborso alle Regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi.

- la missione 31 **Turismo**, è l'unica a registrare un aumento dello stanziamento di cassa rispetto ad una diminuzione della competenza, in particolare con riferimento alle spese di natura obbligatoria dell' E.N.I.T. - Agenzia nazionale del turismo.

## **CAPITOLO III**

### **LE NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO**



## 1. La Nota integrativa – significato e principali innovazioni apportate per il DLB 2018-2020

La Nota integrativa è un documento di ausilio alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio di riferimento, che completa e arricchisce le informazioni relative alle entrate e alle spese del Bilancio e del Rendiconto generale dello Stato; costituisce lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero illustra, in relazione ai programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori idonei alla loro misurazione. Questi elementi sono volti a consentire decisioni più informate sull'allocazione complessiva delle risorse al momento della presentazione del Disegno di legge di bilancio e per rendere conto, a fine esercizio, dei risultati ottenuti tramite l'attuazione delle politiche e delle attività previste dalle amministrazioni. La Nota integrativa rappresenta, inoltre, l'elemento di collegamento tra la programmazione di bilancio e quella strategica, nonché con il ciclo della performance.

Il contenuto delle Note integrative è stabilito per il bilancio di previsione **dall'art. 21, comma 11 lettera a)** e per il rendiconto dall'articolo 35, comma 2 della **legge 31 dicembre 2009, n. 196**, recentemente integrati e modificati dal **Decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90**, relativo al completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato (in attuazione della delega di cui all'art. 40 della stessa legge n. 196/2009) e dalla successiva **Legge 4 agosto 2016, n. 163**, che ha adeguato i contenuti della legge di bilancio in attuazione della delega di cui all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Da un lato, infatti, il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato ha comportato una profonda revisione della struttura in missioni e programmi, ha rafforzato l'affidamento di ciascun programma a un unico Centro di responsabilità amministrativa (CdR)<sup>11</sup> e ha introdotto le "azioni" quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa, per migliorare la leggibilità delle finalità della spesa ed evidenziare gli obiettivi delle politiche sottostanti la spesa allocata nel bilancio dello Stato<sup>12</sup>.

Dall'altro lato, a seguito dell'integrazione tra il contenuto del Disegno di legge di stabilità e il Disegno di legge di bilancio attuata con la legge n. 163/2016, le Note integrative rappresentano, sin dalla presentazione del Disegno di legge di bilancio, gli obiettivi relativi alla spesa prevista a legislazione vigente già integrata con gli effetti della manovra di bilancio proposta dal Governo.

Il nuovo testo del citato articolo 21 della legge 196 del 2009 richiama anche le norme sull'armonizzazione contabile, stabilendo che il contenuto del piano degli obiettivi delle amministrazioni centrali dello Stato deve tenere conto anche delle indicazioni fornite alle altre amministrazioni pubbliche non territoriali (*Agenzie, Autorità, Enti pubblici non economici, etc.*) in materia di definizione di piani degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (cfr. DPCM 18 settembre 2012)<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> L'affidamento di ciascun programma a un singolo CdR era già previsto dal testo originario dell'art. 21 della legge n. 196/2009. La modifica intervenuta con il decreto legislativo n. 90/2016 ha rafforzato la disposizione, prevedendo che l'affidamento di ciascun programma a un unico CdR costituisca criterio di riferimento anche per le riorganizzazioni delle amministrazioni.

<sup>12</sup> Le azioni dovrebbero indicare le finalità della spesa avendo riguardo alle attività svolte dalle amministrazioni, ai servizi erogati, alle categorie di destinatari degli stessi e ad ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa.

<sup>13</sup> Il nuovo testo dell'articolo 21, comma 11, richiama esplicitamente il decreto legislativo n. 91/2011, contenente disposizioni in materia di armonizzazione contabile, in base alle quali tutte le amministrazioni pubbliche non territoriali devono predisporre, in allegato al proprio bilancio di previsione, un documento denominato "Piano

Le innovazioni introdotte nella Note Integrative a partire dal Disegno di legge di bilancio 2018-2020 sono molto significative e ne hanno riquilibrato i contenuti sia sotto l'aspetto rappresentativo sia sotto il profilo sostanziale; il loro contenuto, insieme alle istruzioni operative per la compilazione e al calendario degli adempimenti, è oggetto della Nota Tecnica n. 2 allegata alla Circolare del 16 giugno 2017, n. 23 della Ragioneria Generale dello Stato.

Ai fini della presente relazione, si sintetizzano di seguito le principali novità e gli aspetti più salienti che caratterizzano le Note Integrative al DLB 2018-2020.

- 1) A partire dal DLB 2018-2020 gli **obiettivi** delle Note integrative, oltre ad essere definiti, come di consueto, con riferimento a ciascun programma, **sono formulati anche con riferimento a ciascuna azione**. Ciò dovrebbe favorire una rappresentazione di obiettivi maggiormente focalizzata sulle finalità della spesa e degli interventi finanziati, piuttosto che sulle attività svolte dagli uffici dell'amministrazione (*per es., la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, stati di avanzamento generici, ecc.*).

A tal fine, nell'ambito di ciascun programma possono essere formulati più obiettivi ma **le azioni devono essere associate univocamente agli obiettivi**. In altre parole, **un obiettivo può fare riferimento a più di un'azione nell'ambito dello stesso programma, mentre a una azione può essere associato un solo obiettivo**.

- 2) L'obiettivo da associare a ciascuna azione deve essere scelto con **criteri selettivi**, dovendo rappresentare gli scopi più rilevanti che l'amministrazione intende conseguire con riferimento alle finalità della spesa rappresentata dall'azione o dalle azioni alle quali è associato, privilegiando quindi la misurazione delle politiche a cui il bilancio contribuisce, ossia ai servizi pubblici erogati e alle finalità ultime dell'intervento pubblico sull'economia, la società e l'ambiente<sup>14</sup>.
- 3) Mentre è richiesta l'associazione delle azioni agli obiettivi, **non è più necessario per l'amministrazione quantificare puntualmente le risorse finanziarie destinate alla realizzazione di ciascun obiettivo**. Le risorse finanziarie restano associate direttamente alle azioni del bilancio. Ciò ha comportato una notevole semplificazione dell'attività richiesta alle amministrazioni, una più immediata corrispondenza tra la struttura del documento contabile e la struttura del piano degli obiettivi e la possibilità di focalizzarsi maggiormente su indicatori che misurano gli effetti delle politiche o i risultati conseguiti dalle amministrazioni, effetti che possono manifestarsi anche con uno sfasamento temporale rispetto all'erogazione delle risorse finanziarie.
- 4) Dall'univocità del legame tra ciascuna azione e un singolo obiettivo e dalla selettività nella individuazione degli obiettivi ne consegue che le risorse finanziarie che l'amministrazione impiegherà per realizzare un obiettivo saranno sicuramente attinte tra quelle dell'azione o delle azioni alle quali l'obiettivo è associato, ma **non coincideranno necessariamente con la totalità di tali risorse**.
- 5) le azioni del bilancio privilegiano il contenuto funzionale e contengono, di norma, spese di natura economica differente, ad eccezione delle spese di personale che, ai fini della gestione e della rendicontazione, sono assegnate nell'ambito di ciascun programma ad una

---

degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio". Come chiarito dal successivo DPCM 18 settembre 2012, tale piano corrisponde per i Ministeri alle Note integrative.

<sup>14</sup> Un'amministrazione può perseguire una politica sia attraverso l'impiego di proprie risorse umane e strumentali, che si traducono in spese di personale, di funzionamento e di investimento, sia attraverso **spese per trasferimenti**, in particolare in due casi: 1) in presenza di trasferimenti a famiglie o imprese che costituiscono l'oggetto stesso della prestazione di una politica di diretta responsabilità dell'amministrazione (es: erogazione di incentivi alle imprese); 2) in presenza di trasferimenti che finanziano una politica dell'amministrazione la cui attuazione è parzialmente demandata ad altri soggetti dotati di vari gradi di autonomia (*Agenzie, soggetti in house, altri livelli di Governo*), sulla quale tuttavia l'amministrazione erogante mantiene poteri di indirizzo, controllo, vigilanza.

apposita azione, denominata «**spese per il personale del programma**»<sup>15</sup>. A scopo conoscitivo, le spese per il personale del programma sono ripartite tra le altre azioni del programma sulla base degli anni-persona rilevati tramite il sistema di contabilità economica analitica (Budget economico). Pertanto, **alle azioni relative alle spese di personale non sono associati obiettivi**, tranne specifiche eccezioni (*cf. più avanti*). Nel piano degli obiettivi delle Note Integrative, inoltre, gli stanziamenti relativi alle altre azioni sono esposti al lordo della quota spese di personale ripartita (che comunque è evidenziata), mentre in apposito prospetto riepilogativo per programma sono esposte, a scopo conoscitivo, le azioni «spese per il personale del programma» con i relativi stanziamenti, gli anni persona e le corrispondenti quantità ripartite sulle altre azioni del programma. Costituiscono **eccezioni** al processo appena descritto:

- le azioni per le **spese per il personale** scolastico inserite nei programmi relativi ai diversi cicli di istruzione e quelle per le **spese per il personale** degli Istituti di Alta Formazione artistica musicale e coreutica nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.  
A tali azioni, rappresentative della finalità della spesa, sono associati obiettivi e risorse finanziarie. Si evidenzia che nell'ambito del programma "Istituzioni dell'Alta Formazione artistica musicale e coreutica" è stata, invece, ripartita l'azione "spese per il personale del programma" relativa al personale ministeriale.
  - il programma "Indirizzo politico", presente in tutti gli stati di previsione in relazione alle attività svolte dai Gabinetti e dagli uffici di diretta collaborazione all'opera dei ministri, che si compone di tre azioni già comprensive delle spese di personale e dei compensi relativi per lo svolgimento dell'indirizzo politico, alle quali sono associati obiettivi.
  - Altri casi specifici di Azioni rappresentative della finalità della spesa e non denominate spese di personale, che includono compensi e retribuzioni di personale a tempo determinato impiegato per tali finalità; tali azioni non vengono ripartite e sono associate ad obiettivi (es. personale a contratto sedi diplomatiche, cappellani degli Istituti penitenziari, etc.) .
- 6) Alcune azioni del bilancio dello Stato, presenti in particolare nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, accolgono stanziamenti di risorse non direttamente destinate all'attuazione di politiche di competenza dell'amministrazione<sup>16</sup>. Analogamente alle azioni relative alle spese di personale, **anche a queste azioni non sono associati obiettivi, sebbene, per completezza, i relativi stanziamenti siano esposti nel Piano degli obiettivi.**
- 7) Similmente, non sono associati obiettivi alle azioni, pur presenti anagraficamente nel disegno di legge di bilancio, cui non corrispondono stanziamenti per il triennio di riferimento.
- 8) Nell'impianto precedente alle citate innovazioni legislative, i dati finanziari gestiti nelle **Note integrative** erano esclusivamente quelli di competenza. In conseguenza del rafforzamento del ruolo della cassa (cfr. D.lgs. n. 93/2016), a partire dal Disegno di legge di bilancio 2018-2020 **le Note integrative includono sia gli stanziamenti di competenza sia quelli di cassa.** Si tratta di un'innovazione che non ha comportato alcun aggravio

<sup>15</sup> Legge n. 196/2009, art. 25 bis, comma 4; DPCM 14 ottobre 2016, art. 3, comma 1. Tale peculiarità deriva, da un lato, dalla difficoltà di attribuire alle singole azioni un ammontare esclusivamente dedicato di risorse umane e, dall'altro, dalla necessità di evitare che nell'ambito di un'azione possano essere incrementate voci di spesa attraverso la riduzione di quelle per il personale.

<sup>16</sup> E' il caso delle c.d. spese per regolazioni contabili o per trasferimenti a soggetti pubblici dotati di autonomia contabile e che non sono né vigilati né controllati dall'amministrazione erogante, che non svolge alcun ruolo nell'attuazione della politica finanziata né può influenzarne i risultati, operando solo come finanziatore sulla base di specifiche disposizioni normative. Ne sono esempi i trasferimenti per il funzionamento di organi costituzionali, o quelli alla Presidenza del Consiglio dei ministri sia per il suo funzionamento sia per l'attuazione di politiche di sua esclusiva competenza.

operativo per le amministrazioni, tenuto conto che non è più necessario, come sopra evidenziato, attribuire puntualmente le risorse finanziarie ai singoli obiettivi.

- 9) Sono state arricchite le istruzioni per l'individuazione degli indicatori ed è stata introdotta, tra l'altro, la possibilità di indicare per ciascun indicatore, oltre ai valori attesi (*o valori target*), un valore di riferimento (*o benchmark*); è stata rafforzata l'esigenza di privilegiare indicatori di impatto (*Outcome*) e sono stati introdotti **limitazioni nell'utilizzo di indicatori di realizzazione finanziaria**, che rappresentano solo l'avanzamento della spesa e che possono ora essere utilizzati solo in combinazione con altri tipi di indicatori<sup>17</sup>.
- 10) Sono state meglio precisate le modalità di integrazione fra il ciclo della performance e il ciclo di bilancio e, di conseguenza, fra **Note Integrative** e **Piano della performance**, alla luce delle norme sul completamento della riforma del bilancio dello Stato e, parallelamente, delle innovazioni apportate al **Decreto legislativo n. 150 del 2009**. E' stato chiarito, in particolare: che i due documenti condividono lo stesso Quadro di riferimento e discendono entrambi dalle priorità politiche e dagli obiettivi della programmazione finanziaria generale e settoriale; che **sono nettamente distinti per finalità e, in parte, per contenuti**; che non esiste una modalità univoca e predefinita per collegare gli obiettivi e gli indicatori di Nota integrativa con quelli del Piano della performance, tale modalità dipendendo dal contenuto dei singoli programmi di spesa, dall'organizzazione degli uffici dell'amministrazione e dalla natura dei processi presidiati dal centro di responsabilità amministrativa al quale i programmi sono imputati.
- 11) Sono state fornite alle amministrazioni indicazioni più puntuali e maggior informazioni<sup>18</sup> per consentire loro di descrivere più efficacemente i **criteri di formulazione delle previsioni** di spesa (*già facenti parte della ex sezione seconda delle Note Integrative*<sup>19</sup>), che nel nuovo impianto devono essere forniti, oltre che rispetto ai programmi e alle categorie di spesa, anche alle **azioni** sottostanti e che riguardano tutte le azioni del bilancio dello Stato, comprese quelle di personale e le altre azioni escluse dagli obiettivi (*cf. punti 5 e 6*). Gli stessi criteri per la prima volta devono essere forniti oltre che rispetto agli stanziamenti per competenza anche per cassa.
- 12) sono stati riformulati e riorganizzati, in coerenza con le innovazioni apportate nei contenuti, **i prospetti** che espongono le informazioni delle Note Integrative ed è stato profondamente innovato dal punto di vista tecnico e funzionale il sistema informatico utilizzato per la trasmissione dei dati da parte delle amministrazioni e per la loro successiva elaborazione (il cd portale delle Note Integrative)<sup>20</sup>.

La definizione degli **obiettivi** e degli **indicatori**, la relativa **quantificazione dei risultati attesi**, nonché l'illustrazione dei criteri di formulazione delle previsioni, sono a carico, attraverso il sistema informatico dedicato, dei referenti dei Centri di Responsabilità

---

<sup>17</sup> Si continua a fare riferimento alle quattro categorie di indicatori previste dal DPCM del 18/9/2012: 1) I. **di risultato**, che rappresentano l'esito più immediato del programma di spesa; 2) I. **di realizzazione fisica**, che misurano generalmente il volume di attività svolta, in termini assoluti o in percentuale rispetto alla attività da svolgere; 3) I. **di realizzazione finanziaria**, che esprimono l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo o dell'intervento; 4) I. **di impatto (Outcome)**, che rappresentano l'esito finale che la realizzazione dell'obiettivo intende produrre sulla collettività e sull'ambiente di riferimento (in termini ad esempio, di benefici economici, sociali e ambientali).

<sup>18</sup> Sono state messe a disposizione delle amministrazioni le autorizzazioni legislative di spesa per ciascun capitolo di spesa del bilancio dello Stato.

<sup>19</sup> Tra le novità introdotte nelle Note Integrative vi è anche l'eliminazione della suddivisione, che era di carattere meramente formale, in due sezioni (la prima sezione includeva il quadro di riferimento, le priorità politiche e il piano degli obiettivi e dei connessi indicatori; la seconda includeva il contenuto dei programmi, le risorse finanziarie per programma e per categoria, i criteri di formulazione delle previsioni); nella sostanza, tuttavia, il contenuto delle precedenti sezioni I e II è stato confermato.

<sup>20</sup> Il **portale Note Integrative** è accessibile tramite la Homepage del sito della Ragioneria Generale dello Stato, al link: <https://noteint.mef.gov.it>, ed è dotato di un'area pubblica e di un'area riservata.



amministrativa<sup>21</sup> individuati da ciascuna amministrazione, con il supporto e il coordinamento dei rispettivi Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV)<sup>22</sup>. Il Quadro di riferimento generale per l'Amministrazione è predisposto a cura degli Uffici di Gabinetto e di diretta collaborazione dell'Organo di indirizzo politico.

## 2. Struttura della Nota integrativa al DLB 2018-2020

La Nota Integrativa allegata a ciascuno stato di previsione della spesa si apre con il **Quadro di riferimento**, un documento testuale nel quale l'amministrazione nel suo insieme descrive il contesto esterno e interno nel quale opera e le priorità politiche per il triennio di previsione.

Seguono una serie di prospetti, organizzati per Programma di spesa:

- il **Piano degli obiettivi**, che riporta: il contenuto del programma; l'elenco degli obiettivi, con la loro denominazione, con indicazione dell'azione o delle azioni alle quali è correlato ciascuno di essi; le dotazioni finanziarie complessive di competenza e cassa per ciascuna azione, inclusa la quota di spese di personale attribuita all'azione
- la **Scheda con gli indicatori per ciascun obiettivo**, che espone: la denominazione e la descrizione di ciascun obiettivo, con indicazione dell'azione o delle azioni correlate; gli Indicatori associati a ciascun obiettivo con i relativi dati anagrafici (denominazione, descrizione, fonte del dato, algoritmo di calcolo ecc.), i valori target per ciascun anno del triennio inseriti dall'amministrazione e l'eventuale valore di riferimento<sup>23</sup>.
- una **Scheda per ciascuna azione**, ivi incluse le azioni denominate "spese di personale del programma" che espone la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'azione, per categoria economica di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni e i riferimenti legislativi inseriti dall'amministrazione.
- una **Scheda con la ripartizione della spesa di personale** sulle altre azioni del programma, che espone: gli anni persona complessivamente riferiti alle azioni "spese di personale" e quelli ripartiti per ciascun anno sulle altre azioni; le dotazioni finanziarie per ciascuna azione al lordo della quota spese di personale e la quota spesa di personale attribuita a ciascuna azione.

## 3. Considerazioni sulla qualità dei contenuti della Nota integrativa al DLB 2018-2020

Le innovazioni introdotte a partire dal DLB 2018-2020 sono talmente significative da costituire un elemento di forte **discontinuità** con il passato, non consentendo, quindi, alcun collegamento organico e alcun confronto con obiettivi e indicatori definiti negli anni precedenti, anche se è possibile che le amministrazioni abbiano riutilizzato alcuni dei vecchi obiettivi e indicatori.

---

<sup>21</sup> Come anticipato, secondo il comma 2 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 "la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico Centro di Responsabilità amministrativa corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

<sup>22</sup> L'Organismo Indipendente di Valutazione, istituito ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009, è un soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica dall'organo di indirizzo politico-amministrativo. Svolge in modo indipendente alcune importanti funzioni nel processo di misurazione e valutazione della performance. Può essere formato da un solo componente oppure da un collegio di tre membri.

<sup>23</sup> È possibile omettere l'indicazione del valore target su uno o due anni del triennio, motivandolo opportunamente.

Le stesse innovazioni, soprattutto quelle che impattano sui contenuti (*la distinzione tra obiettivi di nota integrativa e del piano delle performance, la selettività nell'individuazione degli obiettivi associati alle azioni, la focalizzazione su obiettivi rappresentativi delle politiche, l'esigenza di privilegiare indicatori di outcome, la necessità di descrivere i criteri di formulazione delle previsioni a livello di azione, etc*), necessitano di tempo per essere assimilate dalle amministrazioni e possono scontare, alla loro prima applicazione, alcune carenze e imprecisioni.

Di conseguenza, nonostante lo sforzo compiuto dalle amministrazioni e il supporto fornito dalla Ragioneria Generale dello Stato, dai dati delle Note Integrative a DLB 2018-2020 emergono elementi di criticità (che non riguardano in egual misura tutte le amministrazioni), che sono di seguito sintetizzate.

- secondo le nuove regole, come già anticipato (*cf. paragrafo 1, punti 1 e 2*), si può associare a ciascuna azione un unico obiettivo, che dovrebbe essere individuato in modo **selettivo**, evidenziando cioè gli scopi più rilevanti legati alle politiche perseguite dall'amministrazione attraverso le risorse finanziarie associate all'azione, scopi che non necessariamente corrispondono alla totalità di tali risorse; a tale proposito si è manifestata, invece, una tendenza in alcuni casi a costruire obiettivi generici rappresentativi di tutte le attività e di tutta la spesa associata all'azione, limitandosi cioè a declinare l'azione in forma di obiettivo.
- Le amministrazioni che trasferiscono fondi ad organismi controllati o vigilati ai quali è parzialmente demandata l'attuazione di politiche di propria competenza, hanno manifestato difficoltà a raccogliere le informazioni necessarie a costruire degli indicatori effettivamente rappresentativi dei risultati di tali politiche, diversi da quelli che rappresentano soltanto l'avanzamento della spesa per i trasferimenti erogati dal ministero. In tali casi, che riguardano in particolare il Ministero dell'economia e delle finanze, si è temporaneamente derogato alle limitazioni sull'utilizzo degli indicatori di realizzazione finanziaria stabilite con la citata circolare n. 23 del 2017 (*cf. punto 7 del paragrafo 1*).
- Si sono continuati ad utilizzare, in diversi casi, obiettivi e indicatori che misurano le attività svolte dagli uffici dell'amministrazione (*per es., la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, ecc.*), più che gli effetti delle politiche finanziate; ciò è dovuto anche alla perdurante difficoltà di distinguere nettamente l'ambito di riferimento della Nota Integrativa, che ha come interlocutore principale il Parlamento e non riguarda la misurazione delle prestazioni degli uffici o dei dirigenti, da quello del **Piano delle performance**.
- Si riscontra in alcune amministrazioni il ricorso ad indicatori generici e indiretti (*referiti a stati di avanzamento di piani o attività non meglio specificate*), che non consentono di comprendere e di valutare in alcun modo gli effetti e i risultati conseguiti con la spesa.
- Si rileva il ricorso a denominazioni degli indicatori eccessivamente discorsive o con riferimenti tecnici scarsamente comprensibili da parte di chi non conosce la realtà dell'amministrazione, in ogni caso poco efficaci.
- Si riscontra l'utilizzo talora improprio della classificazione degli indicatori (*indicatori qualificati come di risultato o di impatto che in realtà avrebbero dovuto essere qualificati come di realizzazione fisica, etc*)
- L'utilizzo degli indicatori di impatto (*Outcome*) appare ancora molto limitato (*gli indicatori qualificati come di impatto sono meno del 7% del totale*), pur tenendo conto delle oggettive difficoltà di calcolo che questo tipo di indicatori presenta.
- In diversi casi i criteri di formulazione delle previsioni sono generici e poco significativi e non in linea con le indicazioni fornite con la citata circolare 23 del 2017,

anche quando sarebbe possibile esplicitare in modo più chiaro i parametri utilizzati per definire gli stanziamenti.

A parziale compensazione di tali criticità, e pur tenendo conto della citata impossibilità di procedere a confronti organici con le Note Integrative degli anni precedenti, si è comunque rilevato un miglioramento nella completezza delle informazioni fornite a corredo degli obiettivi e degli indicatori e una crescita complessiva della qualità dei criteri di formulazione delle previsioni.

Alcune amministrazioni, poi, hanno svolto un lavoro qualitativamente di buon livello e più in linea con le istruzioni e i criteri forniti dalla RGS con la citata circolare n. 23 del 2017.

La Ragioneria Generale dello Stato garantirà il supporto necessario alle amministrazioni per il superamento delle criticità riscontrate e per il miglioramento dei dati delle Note Integrative già in occasione del loro aggiornamento previsto, ai sensi dell'art. 21 comma 11 della legge n. 196 del 2009, a seguito dell'approvazione della Legge di Bilancio 2018-2020.



## **CAPITOLO IV**

### **BUDGET ECONOMICO - ANALITICO 2018 -2020**



## 1. Il Budget economico analitico – contenuto e significato

### 1.1. Riferimenti normativi (art. 21 l. n. 196/2009) – ruolo del budget quale strumento di supporto alla programmazione economico-finanziaria

Secondo la legge 31 dicembre 2009 n. 196 ( legge di contabilità e finanza pubblica), il budget dei costi costituisce allegato dello stato di previsione della spesa di ciascuna amministrazione centrale dello Stato (art. 21)<sup>24</sup>.

Le previsioni di costo sono inserite e validate dalle Amministrazioni attraverso le funzioni riservate del portale web accessibile dal sito della Ragioneria Generale dello Stato.

I dati economici così raccolti consentono la conoscenza dei fenomeni amministrativi e la verifica dei risultati ottenuti (*accountability*) da parte della dirigenza, favorendo l'orientamento dell'azione amministrativa verso un percorso **indirizzi**→ **obiettivi**→ **risorse**→ risultati.

La contabilità economica analitica applica, infatti, il principio della competenza economica (*Accrual*<sup>25</sup>) e misura i costi, intesi come valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) che si prevede di acquisire a titolo oneroso ed utilizzare in un arco di tempo triennale, rilevati in base alla loro natura (piano dei conti), alla responsabilità organizzativa (centri di responsabilità amministrativa e centri di costo) e alla destinazione (missioni e programmi).

La formulazione del budget economico analitico è parte del più ampio ciclo di programmazione economico-finanziaria che contempla, accanto alla quantificazione delle risorse umane e strumentali da impiegare per la realizzazione dei programmi, la definizione delle relative risorse finanziarie e l'individuazione di obiettivi ed indicatori inseriti nella Nota integrativa.

Come noto, significative innovazioni sono state apportate al contenuto della legge n. 196/2009, dai decreti legislativi n. 90/2016 (completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato), n. 93/2016 (rafforzamento del bilancio di cassa), e dalla legge n. 163/2016, con la quale è stata data attuazione all'articolo 15 della legge n. 243/2012, disponendo l'unificazione del disegno di legge di bilancio con il disegno di legge di stabilità.

### 1.2. Il Piano dei conti

Dal punto di vista della **natura**, la contabilità economica analitica utilizza un piano dei conti a tre livelli<sup>26</sup>, comune a tutte le amministrazioni centrali dello Stato, che fornisce una rappresentazione uniforme e di dettaglio delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) acquisite a titolo oneroso dalle amministrazioni stesse.

---

<sup>24</sup> Il sistema di contabilità economica analitica per centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato è stato introdotto dalla legge delega n. 94 del 1997 e dal successivo decreto legislativo n. 279 del 1997. La legge n. 196/2009 ne ha rafforzato il ruolo, disponendo che il Budget e il Rendiconto dei costi costituiscano allegati, rispettivamente, del Bilancio di previsione e del Rendiconto Generale dello Stato.

<sup>25</sup> Secondo il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

<sup>26</sup> Cfr. decreto MEF n. 66233 dell'8 del 6 del 2007, con il quale è stato aggiornato il Piano dei conti di cui alla Tabella B del d.lgs. n. 279/97.

Nelle more dell'adozione del piano dei conti integrato di cui al nuovo art. 38-ter della legge n. 196/09, per il Budget 2018-2020 è ancora in vigore il piano dei conti della contabilità economico analitica<sup>27</sup>.

La contabilità finanziaria utilizza i capitoli di spesa, che sono classificati in base alla natura della spesa attraverso la classificazione economica che costituisce l'attuale collegamento con il piano dei conti<sup>28</sup>; i capitoli di spesa hanno codifica e articolazione diversa da ministero a ministero e sono distinti per oggetto di spesa.

### 1.3. Utilizzo nel Budget della classificazione per missioni e programmi

Dal punto di vista della **destinazione**, la contabilità economica analitica, come la contabilità finanziaria dello Stato, utilizza la classificazione per missioni e programmi, introdotta, per via amministrativa, a partire dal Bilancio di previsione dello Stato 2008 e successivamente confermata dalla legge n. 196/2009. Per il triennio in esame le **missioni** sono **34** e i **programmi** sono **175**.

Le missioni, come noto, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica, inoltre, possono essere perseguite da una sola amministrazione, oppure essere "trasversali", o interministeriali, (ad es. alla missione *06 Ordine pubblico e sicurezza* partecipano tutti i ministeri alle cui dipendenze operano forze di polizia). La missione *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* è l'unica trasversale per tutte le Amministrazioni.

I programmi costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi individuati nell'ambito delle missioni, sono raccordati alla classificazione internazionale delle funzioni di governo Cofog, sono definiti in autonomia da ciascuna amministrazione nel rispetto di criteri e principi comuni fissati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa (art. 21, comma 2 legge n. 196/2009).

Nell'ambito della citata missione *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* si individuano i programmi trasversali a tutte le Amministrazioni centrali:

- *Indirizzo politico*, che comprende esclusivamente i costi di funzionamento dei centri di responsabilità amministrativa Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro;
- *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*, che include gli oneri relativi al funzionamento degli uffici amministrativi delle amministrazioni centrali. Si riferisce alle direzioni generali o ai dipartimenti dedicati allo svolgimento di funzioni di supporto all'intera amministrazione (gestione delle risorse umane, affari generali, contabilità, informatica generale...), mentre non comprende le strutture periferiche, nonché le strutture centrali dei Corpi di polizia e dei Vigili del Fuoco.

L'introduzione delle "azioni" (art. 25-bis della l. 196/09), avvenuta a partire dal bilancio triennale 2017-2019, quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa, non ha effetto sulla struttura e sull'articolazione delle previsioni di costo del Budget 2018-2020, che continuano ad essere formulate con riferimento alle missioni e ai sottostanti programmi, né

---

<sup>27</sup> Nell'ambito del completamento della riforma del bilancio dello Stato, previsto dalla legge n. 196/2009, è prevista l'adozione, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, di un piano dei conti integrato finanziario-economico-patrimoniale. Conseguentemente, si provvederà ad aggiornare le attuali voci del piano dei conti della contabilità analitica.

<sup>28</sup> L'adozione del piano dei conti integrato, nell'ambito del citato completamento della riforma del bilancio dello Stato, consentirà di uniformare la classificazione economica delle spese del bilancio finanziario e le voci di costo.



sulle connesse operazioni di riconciliazione, che continuano ad essere effettuate per programmi e per capitoli di bilancio.

#### **1.4. Centri di responsabilità e Centri di costo - ruolo dei Centri di responsabilità (art. 23 l. 196/09) – criteri per la definizione dei centri di costo**

Dal punto di vista della **responsabilità organizzativa**, la contabilità economica analitica opera a livello di Centri di costo, che sono costituiti, secondo l'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 279 del 1997, in coerenza con i Centri di responsabilità amministrativa e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione; i Centri di responsabilità, a loro volta, costituiscono elementi di riferimento della contabilità finanziaria e corrispondono, secondo l'articolo 21, comma 2, della legge n. 196/2009, alle unità organizzative di primo livello dei Ministeri (Dipartimenti o Direzioni Generali), oltre ai Gabinetti e agli uffici di diretta collaborazione ai Ministri, così come definite dall'articolo 3 del d.lgs. n. 300 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

I titolari dei singoli centri di responsabilità amministrativa assumono un ruolo chiave nelle previsioni economiche, in quanto, ai sensi dell'articolo 23 della legge di contabilità, ai responsabili della gestione dei programmi è assegnato il compito di elaborare le proposte in merito agli obiettivi prefissati e di quantificare le risorse necessarie per il loro raggiungimento. In sede di formulazione del budget economico, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa coordinano le previsioni economiche – in termini di fabbisogni di risorse umane e strumentali – dei centri di costo sottostanti e costruiscono, in coerenza con queste, le previsioni finanziarie dei programmi di competenza, nell'ambito dei vincoli posti dalla manovra di finanza pubblica avvalendosi, anche, dei trend dei costi sostenuti nei periodi precedenti.

I criteri per la definizione dei centri di costo distinguono fra **strutture periferiche** e **strutture centrali** delle amministrazioni e, nell'ambito di queste ultime, fra ministeri a base dipartimentale e ministeri a base direzionale:

- per le strutture centrali, i centri di costo corrispondono agli uffici dirigenziali di livello generale i quali, nei ministeri organizzati per dipartimenti, corrispondono alle direzioni generali nell'ambito di ciascun dipartimento, mentre nei ministeri organizzati su base direzionale coincidono con le stesse direzioni;
- per gli uffici periferici dei ministeri, invece, l'individuazione dei centri di costo dipende dalla articolazione, dai compiti e dalle responsabilità assegnati agli stessi uffici dal quadro normativo e regolamentare vigente (esempio di centri di costo periferici: *Direzioni Regionali, Comandi regionali, interregionali e provinciali di corpi di polizia e forze armate; Uffici scolastici regionali; Ragionerie Territoriali dello Stato; Questure; Prefetture; Sedi diplomatiche italiane presso Stati esteri e organismi internazionali, etc.*).

I **centri di responsabilità amministrativa** delle previsioni 2018-2020 sono **114**, mentre i **centri di costo** sono **1.019**.

#### **1.5. Riassetti organizzativi che interessano il Budget 2018-2020**

Le previsioni del triennio 2018-2020 scontano gli effetti di alcuni limitati riassetti organizzativi, che hanno comportato modifiche nell'articolazione dei centri di costo (in breve CdC), mentre sono rimasti invariati i centri di responsabilità soprastanti (in breve CdR) e che sono di seguito sintetizzati:

- Le disposizioni del D.lgs. n. 177/ 2016, con il quale era stata disposta la soppressione del **Corpo Forestale dello Stato** e l’assorbimento della maggior parte dei compiti, delle risorse umane e strumentali nell’Arma dei Carabinieri e, in misura minore, nei Vigili del Fuoco, nella Polizia di Stato, nella Guardia di Finanza e nella struttura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), avevano già trovato parzialmente attuazione nelle previsioni di bilancio 2017-2019, con la soppressione nei sistemi contabili del CdR “Corpo forestale dello Stato” del MIPAAF e dei centri di costo sottostanti.  
Il successivo Regolamento di adeguamento della struttura organizzativa del suddetto ministero (DPCM n. 143 del 17/07/2017) ha esteso le competenze già in capo alla struttura del cessato Corpo Forestale dello Stato che restano assegnati al MIPAAF, di cui all’art. 11 del D.lgs. n 177/2016, al Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale istituendo la nuova **Direzione generale delle foreste**.
- Per il **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**, a completamento di una riorganizzazione già attuata per le previsioni 2017-2019, che ha coinvolto diverse direzioni generali e strutture periferiche (soprintendenze e musei), per le previsioni 2018-2020 sono stati istituiti **altri due nuovi centri di costo** relativi alla *Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma*, e *l’Unità per la sicurezza del patrimonio culturale*. La prima è stata scorporata, dalla Soprintendenza speciale per il Colosseo, e l’area archeologica di Roma con DM n. 15/2017. Con lo stesso DM è stato istituito il *Parco archeologico del Colosseo*, a completamento della ex Soprintendenza, e definiti i nuovi confini del *Parco archeologico di Pompei*.  
Nel corso del 2017, in attuazione dell’articolo 22, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è stato istituito, presso il Segretariato generale il centro di costo “*l’Unità per la sicurezza del patrimonio culturale*” con compiti di coordinamento sia delle iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale, che di prevenzione del rischio del patrimonio culturale in caso di eventi calamitosi.
- Per il **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**, è stato istituito un nuovo centro di costo in corrispondenza della nuova sede diplomatica italiana aperta in Mongolia.

## 1.6. Contenuto del Budget, inclusi i prospetti di riconciliazione

Il Budget espone principalmente i **Costi propri** delle amministrazioni centrali dello Stato che si articolano in **Costi del personale**, **Costi di gestione**, **Costi straordinari e speciali** e **Ammortamenti** e sono determinati con il criterio della competenza economica; si tratta, infatti, del valore delle risorse umane e strumentali direttamente impiegate nell’anno dai centri di responsabilità e dai sottostanti centri di costo per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Il **costo del personale** è a sua volta costituito dalle **retribuzioni** (*comprehensive degli oneri sociali a carico del datore di lavoro e del lavoratore e dell’Irap*) e dagli altri costi del personale (*buoni pasto, altri compensi, etc*). Il costo delle retribuzioni, in particolare, rappresenta la componente più significativa dei costi propri e risulta dalla moltiplicazione della quantità di risorse umane che le amministrazioni prevedono di impiegare nell’anno di riferimento (espressa in anni persona e posizione economica) per i costi medi unitari annui per posizione economica. Questi ultimi, per la parte relativa alle componenti fisse di retribuzione, sono definiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mentre per le

componenti accessorie sono definiti dalle singole amministrazioni, in quanto dipendono da parametri che variano da un'amministrazione all'altra. A tale proposito, va segnalata la sempre maggiore integrazione delle previsioni economiche e di quelle finanziarie del personale<sup>29</sup>.

I **costi di gestione** comprendono i costi per beni di consumo, quelli per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi e altri costi di funzionamento di natura residuale.

I **costi straordinari e speciali** comprendono gli oneri da contenzioso, i costi relativi ai c.d. servizi finanziari (commissioni per il collocamento dei titoli del debito pubblico, aggu e compensi per i concessionari della riscossione e della gestione della tesoreria dello Stato, per l'assistenza fiscale, etc.) e altri costi di natura straordinaria.

Gli **ammortamenti**, rappresentano la quota di costo imputabile all'esercizio relativa ai beni durevoli acquisiti negli anni precedenti ed ancora in uso e quelli che si prevede di acquisire nel triennio.

Oltre ai costi propri, nel Budget sono esposti anche:

- **I Costi dislocati** (trasferimenti) che fanno riferimento a risorse finanziarie che lo Stato prevede di trasferire, attraverso i ministeri, agli altri operatori economici, siano essi altre amministrazioni pubbliche, famiglie, istituzioni private, imprese, organismi internazionali, a cui non corrisponde alcuna controprestazione da parte dei soggetti beneficiari.
- **Gli Oneri finanziari** che rappresentano gli interessi che lo Stato prevede di corrispondere nell'anno per il finanziamento dei suoi fabbisogni.
- **I Fondi da assegnare** che comprendono i fondi di riserva, i fondi speciali ed altri fondi da ripartire, ossia risorse finanziarie la cui destinazione finale sarà stabilita solo al momento della loro assegnazione in base a sopravvenute esigenze gestionali o all'approvazione di provvedimenti legislativi.

I valori dei Costi dislocati (trasferimenti), Oneri finanziari e Fondi da assegnare esposti nel Budget coincidono con gli stanziamenti in c/competenza del Bilancio di previsione finanziario<sup>30</sup>.

In merito al collegamento fra dati di costo e dati finanziari, l'art. 21, comma 11, lettera f) della legge n. 196/ 2009, dispone che il Budget comprenda anche il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

I prospetti di riconciliazione evidenziano le differenze o di sallineamenti tra costi propri previsti e stanziamenti c/competenza del bilancio finanziario, derivanti dai diversi criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario. Si tratta, in particolare, di disallineamenti di tipo temporale (il costo si può manifestare in un momento diverso rispetto a quello dei corrispondenti impegni di spesa),

---

<sup>29</sup> Le previsioni quantitative del personale sono inserite nel Budget economico per poi affluire automaticamente, dopo le integrazioni necessarie a ricondurre le previsioni economiche (anni persona che si prevede di utilizzare) a quelle finanziarie (anni persona che si prevede di pagare), al Sistema conoscitivo del personale (SICO) per la formazione degli stanziamenti di bilancio. La difformità fra i due valori (anni persona da utilizzare e anni persona da pagare) può derivare, se disposto da apposita normativa, da personale distaccato, comandato, fuori ruolo o altre casistiche simili, pagato dai Centri di Responsabilità di provenienza e non da quelli che li utilizzano.

<sup>30</sup> Non sono inclusi nel Budget economico gli stanziamenti del bilancio finanziario relativi ai rimborsi e alle restituzioni di imposte ai cittadini ed alle imprese, ai rimborsi della quota capitale (esclusi gli interessi) dei prestiti contratti dallo Stato, alle anticipazioni e alle regolazioni contabili e alle altre poste rettificative del bilancio finanziario, in quanto relativi a spese che, pur rientrando nel calcolo del fabbisogno da finanziare da parte del bilancio dello Stato, non hanno alcun corrispettivo di natura economica.

strutturale (la struttura organizzativa che sostiene il costo potrebbe non coincidere con quella che sostiene la relativa spesa) o sistemico (vi sono poste finanziarie che non hanno corrispettivo di natura economica e viceversa).

## **1.7. I criteri di rilevazione dei costi e il processo di formulazione del Budget**

La formulazione del Budget 2018-2020 è stata elaborata dalle amministrazioni tenendo conto delle istruzioni contenute nella circolare RGS di previsione n. 23 del 2017 che richiama, tra l'altro, i principali provvedimenti legislativi succedutisi negli ultimi anni che hanno comportato, a vario titolo, interventi di contenimento della spesa.

Le previsioni relative ai costi propri sono formulate in coerenza con le corrispondenti previsioni finanziarie, trovando riscontro nelle risorse finanziarie incluse nel disegno di legge di bilancio 2018-2020.

A tale proposito, è necessario evidenziare le **importanti innovazioni**, che investono anche la formulazione del Budget, discendenti dall'approvazione della legge n. 163 del 4 agosto 2016, con la quale è stata data attuazione all'articolo 15 della legge n. 243 del 24 dicembre 2012, che ha disposto l'unificazione del disegno di legge di bilancio con il disegno di legge di stabilità (c.d. bilancio sostanziale).

Infatti, a partire dal bilancio di previsione 2017-2019, le previsioni finanziarie contenute nel disegno di legge di bilancio presentato al Parlamento, ai sensi del novellato articolo 7, comma 2 lettera d) della legge n. 196/2009, contengono, oltre alle previsioni di spesa a legislazione vigente, anche gli effetti della manovra di finanza pubblica.

Pertanto, le previsioni di costo per il triennio 2018-2020 e i prospetti di riconciliazione fanno riferimento agli stanziamenti di spesa inclusivi dei citati effetti della manovra di finanza pubblica.

In una prima fase, secondo il calendario fornito con la Nota tecnica n. 3 allegata alla circolare n. 23 del 2017, le amministrazioni hanno inserito le previsioni degli anni persona, di costo e la riconciliazione con gli stanziamenti a legislazione vigente; nella seconda fase, antecedente alla presentazione alle Camere del DLB, integrato con gli effetti della manovra, sono state aggiornate le previsioni di Budget e della riconciliazione in considerazione delle modifiche intervenute sugli stanziamenti di bilancio.

## **2. Le Tavole del Budget economico**

### **2.1. Descrizione delle tavole allegate alla relazione**

Per la rappresentazione dei valori del Budget dello Stato si utilizzano due tipologie di tavole:

1. Tavole riepilogative dei costi per ciascun ministero, allegate ai relativi stati di previsione della spesa
2. Tavole riepilogative dei costi a livello Stato, di seguito allegate, che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici del Budget secondo la natura e la destinazione dei costi:
  - *Tavola A*, che espone i costi del triennio di previsione;
  - *Tavola B*, che espone lo scostamento tra i costi previsti nel 2018 e gli anni precedenti 2017 e 2016;

- *Tavola C*, che espone i costi per il triennio di previsione per tutte le missioni e programmi;
- *Grafico D*, che illustra la composizione percentuale dei costi rispetto alle principali missioni;
- *Tavola E*, che contiene gli anni persona, i costi delle retribuzioni e i costi medi pro capite per il triennio di previsione;
- *Tavola F*, un prospetto di sintesi della riconciliazione dei costi con gli stanziamenti in c/competenza del bilancio finanziario per il triennio.

### 3.1. I principali fenomeni che emergono dall'analisi dei dati del Budget a DLB 2018-2020

La **Tavola A** riporta i Costi propri delle amministrazioni centrali, distinti in Costi del personale, Costi di gestione, Costi straordinari e speciali e Ammortamenti per gli anni 2018, 2019 e 2020 con la relativa distribuzione percentuale.

La **Tavola B** riporta i Costi propri delle amministrazioni centrali per gli anni 2018, 2017 Budget rivisto e 2016 Consuntivo, distinti in Costi del personale, Costi di gestione, Costi straordinari e speciali e Ammortamenti, con la relative differenze in valore assoluto e percentuale.

Dall'esame delle Tavole si evince:

- il **costo del personale** la cui previsione è stata effettuata dalle amministrazioni tenendo conto della stima nel triennio delle uscite per vecchiaia o per altre cause integrate con le previsioni di nuove assunzioni mostra una riduzione nel triennio 2018- 2020 (**Tavola A**), particolarmente evidente per il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca, per il quale nelle previsioni si è tenuto conto di quanto previsto dalla legge 107/2015, art. 1 comma 69, che prevede la determinazione del numero dei docenti con incarico a tempo determinato con appositi decreti interministeriali per singolo anno scolastico; ciò ha comportato una lieve diminuzione dei costi nel 2019 ed una più consistente per l'anno 2020.

Rispetto al 2017 (**Tavola B**) il costo del personale del primo anno di previsione è sostanzialmente invariato; in particolare per le retribuzioni si rileva un leggero aumento sui Ministeri il cui personale è interessato dal riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e di Polizia in base al D.lgs. nn. 94 e 95 del 2017.

Nel 2018, rispetto al Consuntivo 2016, il costo del personale evidenzia una lieve diminuzione attribuibile al Ministero dell'Istruzione, università e ricerca e al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che sconta una significativa riduzione di costi, riconducibile al trasferimento di risorse umane e strumentali alle Agenzie costituite nel 2017 ai sensi dei D.lgs. nn. 149 e 150 del 2015. È significativo rilevare, inoltre, la soppressione del Corpo forestale dello Stato in base al D.lgs. n. 177 del 2016 che ha determinato una riduzione del costo del personale sul Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali compensato da un incremento sul Ministero della Difesa, in particolare sull'Arma dei Carabinieri.

Relativamente alle retribuzioni va ricordato che, in questa fase di budget, nessuna Amministrazione ha considerato per il triennio gli incrementi di costo derivanti dai rinnovi contrattuali del pubblico impiego in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015, nelle more della definizione degli aumenti

retributivi.

Per quanto riguarda gli Altri costi del personale, si segnala un significativo decremento rispetto al 2016 sia sul Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca che sul Ministero della Difesa. Nel primo caso, la diminuzione è riconducibile alla difficile quantificazione di personale nominato per supplenze brevi in fase di previsione, mentre relativamente alla Difesa, a decorrere dal 2018, i costi relativi al contributo straordinario per le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, di 960 euro annui in favore del personale delle Forze Armate e di Polizia, ai sensi dell'art. 1, comma 972 della Legge di stabilità 2016, prorogata anche per il 2017 è confluito nelle componenti retributive. Analogo fenomeno si riscontra sulle amministrazioni che includono i Corpi di polizia.

- i **costi di gestione** presentano un andamento sostanzialmente stabile nel triennio con un lieve aumento percentuale nell'anno 2019. L'Amministrazione che incide sull'incremento è soprattutto il Ministero della Giustizia che dal 2019 prevede maggiori costi per Incarichi istituzionali legati alla riforma organica della Magistratura onoraria (D.lgs. n. 116/2017) ed in particolare ai costi relativi al versamento dei contributi previdenziali per i Magistrati onorari come previsto dal citato decreto. Rispetto al Budget rivisto 2017 e al Consuntivo 2016, invece, (**Tavola B**), è presente una diminuzione su tutti gli aggregati di costo sottostanti. Determinante sulle variazioni complessive a livello Stato è il Ministero della Difesa che non prevede, in questa fase, gli elevati costi relativi agli impegni militari all'estero, che vengono quantificati solo in corso d'anno, determinando un significativo scostamento tra le fasi previsionali e quelle di consuntivo. Da segnalare, di contro, per il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca, nell'anno 2018, un aumento di costi per interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, rilevati nella voce manutenzione ordinaria immobili.
- i **costi straordinari e speciali** presentano un andamento tendenzialmente stabile sul triennio; in tale macroaggregato, come anticipato, sono inclusi costi che non rientrano nel funzionamento ordinario delle strutture amministrative e possono seguire dinamiche diverse da questo;
- gli **ammortamenti** mostrano un andamento in crescita per tutti gli anni in esame. L'aumento è attribuibile sia al Ministero della Difesa che prevede per il triennio un incremento degli investimenti relativi ai mezzi terrestri da guerra, mezzi aerei da guerra, mezzi navali da guerra e armi pesanti relativi ai programmi pluriennali di ammodernamento delle forze armate e, nell'anno 2020, anche al Ministero dell'Interno che prevede maggiori investimenti per l'acquisto di hardware derivanti dall'unificazione del progetto della carta d'identità elettronica (C.I.E.) con l'Anagrafe della popolazione residente (ANPR).

La **Tavola C** espone i costi propri e i costi dislocati per missione e programma. Dall'esame della tavola si possono distinguere:

- missioni perseguite prevalentemente mediante l'impiego diretto di risorse umane e strumentali da parte dei Ministeri, con una prevalenza dei costi propri rispetto ai costi dislocati. E' il caso, in particolare, delle missioni 05 *Difesa e sicurezza del territorio* (che accoglie i costi per l'operatività delle forze armate); 06 *Giustizia* (costi dei tribunali e degli uffici giudiziari civili, penali e minorili, e della amministrazione penitenziaria); 07 *Ordine pubblico e sicurezza* (costi delle attività delle forze di polizia); 22 *Istruzione scolastica* (che include oltre ai costi per il personale docente, i costi delle strutture scolastiche statali).

- missioni perseguite prevalentemente mediante l'utilizzo di costi dislocati, tra le quali le più rilevanti sono la 03 *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, che accoglie i trasferimenti a Regioni, Province e Comuni non vincolati a specifiche destinazioni o effettuati in attuazione del federalismo fiscale; la 24 *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* (trasferimenti di carattere sociale a categorie svantaggiate o a sostegno della famiglia); la 25 *Politiche previdenziali* (che si concretizzano con trasferimenti in prevalenza all'INPS, come sostegno dello Stato alle gestioni previdenziali).

Tavola A

**BUDGET DELLO STATO 2018**  
**Riepilogo dei costi per natura del triennio**  
(in migliaia Euro)

Piano dei Conti	BUDGET 2018	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2019	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2020	% sul totale costi	% sul totale generale
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>78.805.687</b>	<b>85,91</b>	<b>14,62</b>	<b>78.408.863</b>	<b>85,78</b>	<b>14,59</b>	<b>77.403.135</b>	<b>85,70</b>	<b>14,19</b>
Retribuzioni	76.614.951	83,53	14,21	76.210.526	83,37	14,18	75.290.896	83,36	13,81
Altri costi del personale	2.190.736	2,39	0,41	2.198.336	2,40	0,41	2.112.239	2,34	0,39
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>7.515.192</b>	<b>8,19</b>	<b>1,39</b>	<b>7.575.933</b>	<b>8,29</b>	<b>1,41</b>	<b>7.438.217</b>	<b>8,24</b>	<b>1,36</b>
Beni di consumo	1.052.045	1,15	0,20	1.054.965	1,15	0,20	1.032.202	1,14	0,19
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.942.883	6,48	1,10	5.923.183	6,48	1,10	5.808.272	6,43	1,07
Altri costi	520.264	0,57	0,10	597.785	0,65	0,11	597.743	0,66	0,11
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>3.536.042</b>	<b>3,85</b>	<b>0,66</b>	<b>3.510.281</b>	<b>3,84</b>	<b>0,65</b>	<b>3.510.224</b>	<b>3,89</b>	<b>0,64</b>
Costi straordinari	15.777	0,02	0,00	18.221	0,02	0,00	18.199	0,02	0,00
Esborso da contenzioso	77.350	0,08	0,01	76.500	0,08	0,01	76.475	0,08	0,01
Servizi finanziari	3.442.915	3,75	0,64	3.415.560	3,74	0,64	3.415.550	3,78	0,63
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.869.284</b>	<b>2,04</b>	<b>0,35</b>	<b>1.916.742</b>	<b>2,10</b>	<b>0,36</b>	<b>1.964.209</b>	<b>2,17</b>	<b>0,36</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>91.726.205</b>	<b>100,00</b>	<b>17,01</b>	<b>91.411.819</b>	<b>100,00</b>	<b>17,01</b>	<b>90.315.785</b>	<b>100,00</b>	<b>16,56</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>78.490.852</b>	<b>17,54</b>	<b>14,56</b>	<b>77.533.290</b>	<b>17,35</b>	<b>14,43</b>	<b>80.214.045</b>	<b>17,65</b>	<b>14,71</b>
Oneri finanziari	78.490.852	17,54	14,56	77.533.290	17,35	14,43	80.214.045	17,65	14,71
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>347.284.725</b>	<b>77,63</b>	<b>64,42</b>	<b>346.523.230</b>	<b>77,65</b>	<b>64,48</b>	<b>353.388.988</b>	<b>77,67</b>	<b>64,81</b>
Trasferimenti correnti	307.650.619	68,77	57,07	308.209.467	69,16	57,35	311.460.916	68,46	57,12
Contributi agli investimenti	34.638.395	7,74	6,43	32.428.627	7,27	6,03	35.702.423	7,85	6,55
Altri trasferimenti in c/capitale	4.995.711	1,12	0,93	5.885.137	1,32	1,10	6.225.649	1,37	1,14
<b>FONDI DA ASSEGNARE</b>	<b>21.606.213</b>	<b>4,83</b>	<b>4,01</b>	<b>21.951.134</b>	<b>4,92</b>	<b>4,08</b>	<b>21.380.519</b>	<b>4,70</b>	<b>3,92</b>
Fondi speciali	582.624	0,13	0,11	846.355	0,15	0,16	847.855	0,15	0,16
Fondi di riserva	4.044.216	0,90	0,75	3.985.058	0,89	0,74	3.313.804	0,75	0,61
Altri fondi da ripartire	16.979.373	3,80	3,15	17.119.721	3,84	3,19	17.218.860	3,78	3,16
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>539.107.994</b>		<b>100,00</b>	<b>537.419.473</b>		<b>100,00</b>	<b>545.299.338</b>		<b>100,00</b>



Tavola B

**BUDGET DELLO STATO 2018**  
**Confronto per natura dei costi degli anni 2018, 2017, 2016**  
(migliaia di €)

Piano dei conti	Budget 2018 (A)	Budget Rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>78.805.687</b>	<b>78.762.211</b>	<b>79.863.849</b>	<b>43.476</b>	<b>0,06</b>	<b>(1.058.162)</b>	<b>(1,32)</b>
Retribuzioni	76.614.951	76.100.813	76.508.896	514.139	0,68	106.055	0,14
Altri costi del personale	2.190.736	2.661.398	3.354.953	(470.663)	(17,68)	(1.164.217)	(34,70)
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>7.515.192</b>	<b>7.922.623</b>	<b>8.144.772</b>	<b>(407.431)</b>	<b>(5,14)</b>	<b>(629.580)</b>	<b>(7,73)</b>
Beni di Consumo	1.052.045	1.127.698	1.163.817	(75.653)	(6,71)	(111.772)	(9,60)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.942.883	6.246.326	6.415.493	(303.443)	(4,86)	(472.610)	(7,37)
Altri costi	520.264	548.599	565.462	(28.335)	(5,17)	(45.198)	(7,99)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>3.536.042</b>	<b>3.538.646</b>	<b>3.734.441</b>	<b>(2.604)</b>	<b>(0,07)</b>	<b>(198.399)</b>	<b>(5,31)</b>
Servizi finanziari	3.442.915	3.442.755	3.416.603	161	0,00	26.313	0,77
Costi straordinari	15.777	3.984	161.455	11.792	295,99	(145.678)	(90,23)
Esborso da contenzioso	77.350	91.907	156.384	(14.557)	(15,84)	(79.034)	(50,54)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.869.284</b>	<b>1.820.675</b>	<b>1.649.721</b>	<b>48.609</b>	<b>2,67</b>	<b>219.563</b>	<b>13,31</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>91.726.205</b>	<b>92.044.155</b>	<b>93.392.783</b>	<b>(317.950)</b>	<b>(0,35)</b>	<b>(1.666.578)</b>	<b>(1,78)</b>

**BUDGET DELLO STATO 2018**  
**Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma**  
(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
<b>01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</b>		<b>2.238.177</b>	<b>2.238.177</b>		<b>2.234.051</b>	<b>2.234.051</b>		<b>2.233.863</b>	<b>2.233.863</b>
Organi costituzionali		1.768.295	1.768.295		1.768.312	1.768.312		1.768.312	1.768.312
Presidenza del Consiglio dei Ministri		469.882	469.882		465.739	465.739		465.551	465.551
<b>02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio</b>	<b>509.120</b>	<b>5.149</b>	<b>514.269</b>	<b>507.886</b>	<b>5.159</b>	<b>513.045</b>	<b>507.211</b>	<b>5.159</b>	<b>512.370</b>
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	509.120	5.149	514.269	507.886	5.159	513.045	507.211	5.159	512.370
<b>03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</b>	<b>91.267</b>	<b>115.534.794</b>	<b>115.626.061</b>	<b>90.499</b>	<b>115.987.700</b>	<b>116.078.199</b>	<b>105.679</b>	<b>116.580.445</b>	<b>116.686.124</b>
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali		29.418.460	29.418.460		29.633.462	29.633.462		29.167.192	29.167.192
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		73.279.109	73.279.109		74.048.201	74.048.201		75.219.301	75.219.301
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	5.092	10.736.646	10.741.738	5.059	10.295.361	10.300.420	5.035	10.313.275	10.318.309
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		547.251	547.251		543.226	543.226		543.226	543.226
Federalismo amministrativo		358.938	358.938		358.938	358.938		358.938	358.938
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	27.143	1.155	28.299	27.307	1.155	28.462	27.310	1.155	28.465
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	59.032	86	59.118	58.133	86	58.219	73.334	86	73.420
Rapporti finanziari con Enti territoriali		1.193.149	1.193.149		1.107.271	1.107.271		977.271	977.271
<b>04 - L'Italia in Europa e nel mondo</b>	<b>903.439</b>	<b>24.148.764</b>	<b>25.052.203</b>	<b>904.338</b>	<b>22.916.095</b>	<b>23.820.433</b>	<b>900.056</b>	<b>27.783.190</b>	<b>28.683.247</b>
Comunicazione in ambito internazionale	4.666		4.666	4.583		4.583	4.426		4.426
Cooperazione allo sviluppo	12.947	1.038.390	1.051.337	12.777	1.037.656	1.050.434	12.477	1.037.745	1.050.222
Cooperazione economica e relazioni internazionali	14.696	22.209	36.905	14.435	22.232	36.667	14.283	22.232	36.516
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	27.604	845	28.449	27.510	868	28.379	27.341	868	28.210
Integrazione europea	9.162	16.015	25.177	9.124	10.422	19.546	9.017	10.422	19.439

**BUDGET DELLO STATO 2018**  
**Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma**

( migliaia di € )

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.576	54.045	63.621	9.527	74.072	83.599	9.401	24.072	33.473
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		22.370.000	22.370.000		21.110.000	21.110.000		26.050.000	26.050.000
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		95.065	95.065		105.067	105.067		82.567	82.567
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	646.558		646.558	644.690		644.690	642.044		642.044
Promozione del sistema Paese	118.389	100.460	218.849	121.270	106.993	228.263	121.255	106.998	228.253
Promozione della pace e sicurezza internazionale	16.467	451.735	468.202	16.646	448.785	465.431	16.482	448.285	464.767
Protocollo internazionale	10.200		10.200	10.226		10.226	10.270		10.270
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	23.405		23.405	23.808		23.808	23.473		23.473
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	9.768		9.768	9.741		9.741	9.588		9.588
<b>05 - Difesa e sicurezza del territorio</b>	<b>17.625.440</b>	<b>58.319</b>	<b>17.683.759</b>	<b>17.573.696</b>	<b>58.350</b>	<b>17.632.046</b>	<b>17.361.901</b>	<b>58.350</b>	<b>17.420.251</b>
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.657.995		5.657.995	5.626.357		5.626.357	5.621.902		5.621.902
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.388.041		3.388.041	3.402.472		3.402.472	3.365.807		3.365.807
Approntamento e impiego delle forze marittime	2.325.654	81	2.325.735	2.310.549	82	2.310.631	2.305.928	82	2.306.010
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.328.551		5.328.551	5.301.507		5.301.507	5.152.983		5.152.983
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	925.198	58.239	983.436	932.810	58.268	991.078	915.282	58.268	973.550
<b>06 - Giustizia</b>	<b>7.851.465</b>	<b>572.238</b>	<b>8.423.703</b>	<b>7.962.543</b>	<b>592.737</b>	<b>8.555.279</b>	<b>7.945.768</b>	<b>520.337</b>	<b>8.466.105</b>
Amministrazione penitenziaria	2.699.272	136.270	2.835.542	2.668.839	136.287	2.805.125	2.643.041	136.287	2.779.328
Autogoverno della magistratura		14.392	14.392		34.462	34.462		34.462	34.462
Giustizia amministrativa		169.538	169.538		169.075	169.075		169.075	169.075
Giustizia civile e penale	4.668.324	30.000	4.698.324	4.808.524	30.000	4.838.524	4.821.363	30.000	4.851.363
Giustizia minorile e di comunita'	247.660	1.520	249.180	249.524	2.263	251.787	247.232	2.263	249.495

**BUDGET DELLO STATO 2018**  
**Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma**  
(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Giustizia tributaria	211.302	8.118	219.420	210.760	8.250	219.009	209.248	8.250	217.497
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria	24.907	212.400	237.307	24.897	212.400	237.297	24.884	140.000	164.884
<b>07 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>8.547.469</b>	<b>91.076</b>	<b>8.638.545</b>	<b>8.551.677</b>	<b>91.244</b>	<b>8.642.921</b>	<b>8.496.356</b>	<b>91.244</b>	<b>8.587.601</b>
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.347.142	3.607	1.350.749	1.340.888	3.607	1.344.495	1.333.601	3.607	1.337.208
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.259.090	345	6.259.434	6.264.472	350	6.264.822	6.211.470	350	6.211.820
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	278.226	87.083	365.309	284.156	87.246	371.402	289.779	87.246	377.025
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	663.011	41	663.053	662.162	41	662.203	661.506	41	661.547
<b>08 - Soccorso civile</b>	<b>1.948.415</b>	<b>2.551.304</b>	<b>4.499.719</b>	<b>1.945.598</b>	<b>2.526.317</b>	<b>4.471.915</b>	<b>1.945.075</b>	<b>1.124.617</b>	<b>3.069.692</b>
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	6.333	878	7.211	5.925	1.038	6.963	5.950	1.038	6.988
Interventi per pubbliche calamità		2.148.614	2.148.614		2.124.024	2.124.024		722.514	722.514
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.942.082	15.419	1.957.501	1.939.673	15.504	1.955.177	1.939.125	15.504	1.954.629
Protezione civile		386.393	386.393		385.751	385.751		385.561	385.561
<b>09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>121.860</b>	<b>576.053</b>	<b>697.912</b>	<b>120.412</b>	<b>556.813</b>	<b>677.225</b>	<b>120.341</b>	<b>552.053</b>	<b>672.394</b>
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	51.897	362.378	414.274	51.624	353.114	404.738	51.604	353.614	405.218
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	17.095	213.675	230.769	16.761	203.699	220.460	16.728	198.439	215.167
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	52.868		52.868	52.026		52.026	52.009		52.009
<b>10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>22.374</b>	<b>180.157</b>	<b>202.531</b>	<b>22.393</b>	<b>191.269</b>	<b>213.662</b>	<b>22.428</b>	<b>191.269</b>	<b>213.697</b>
Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo	14.607	52	14.659	14.633	52	14.685	14.654	52	14.706
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	3.733	158.105	161.837	3.767	169.217	172.984	3.775	169.217	172.992

**BUDGET DELLO STATO 2018**  
**Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma**

( migliaia di € )

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico	4.035	22.000	26.035	3.993	22.000	25.993	3.999	22.000	25.999
<b>11 - Competitività e sviluppo delle imprese</b>	<b>79.170</b>	<b>21.644.322</b>	<b>21.723.492</b>	<b>78.923</b>	<b>21.147.951</b>	<b>21.226.875</b>	<b>78.892</b>	<b>19.018.925</b>	<b>19.097.816</b>
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	1.002		1.002	1.357		1.357	1.366		1.366
Incentivazione del sistema produttivo	17.744	586.352	604.096	17.392	400.918	418.310	17.411	227.934	245.345
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		254.018	254.018		384.018	384.018		244.018	244.018
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità		17.647.814	17.647.814		17.406.133	17.406.133		15.811.905	15.811.905
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	37.052	39.611	76.664	36.952	39.611	76.563	36.962	39.611	76.574
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	8.188	3.113.956	3.122.144	8.061	2.915.071	2.923.133	7.995	2.694.257	2.702.252
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	15.184	2.571	17.755	15.160	2.200	17.360	15.157	1.200	16.357
<b>12 - Regolazione dei mercati</b>	<b>10.769</b>	<b>4.694</b>	<b>15.463</b>	<b>8.817</b>	<b>4.758</b>	<b>13.575</b>	<b>8.642</b>	<b>4.758</b>	<b>13.401</b>
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	10.769	4.694	15.463	8.817	4.758	13.575	8.642	4.758	13.401
<b>13 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>	<b>281.704</b>	<b>12.830.532</b>	<b>13.112.235</b>	<b>273.669</b>	<b>12.449.263</b>	<b>12.722.932</b>	<b>266.064</b>	<b>12.489.517</b>	<b>12.755.581</b>
Autotrasporto ed intermodalità	14.100	411.500	425.600	13.909	260.265	274.174	13.729	258.765	272.494
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.196	1.073.201	1.077.398	4.050	561.685	565.735	3.941	273.695	277.636
Sostegno allo sviluppo del trasporto		4.960.844	4.960.844		5.370.240	5.370.240		6.180.255	6.180.255
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	3.254	146.384	149.637	3.148	68.742	71.889	3.047	67.992	71.039
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	3.878	5.679.221	5.683.098	3.731	5.579.346	5.583.077	3.591	5.367.589	5.371.180
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	248.212	21.253	269.465	241.047	595	241.642	234.241	595	234.836

## Tavola C (5 di 11)

**BUDGET DELLO STATO 2018**  
**Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma**  
(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.064	538.128	546.192	7.784	608.391	616.175	7.515	340.626	348.141
<b>14 - Infrastrutture pubbliche e logistica</b>	<b>145.127</b>	<b>5.160.078</b>	<b>5.305.206</b>	<b>144.049</b>	<b>4.446.959</b>	<b>4.591.007</b>	<b>143.770</b>	<b>6.176.914</b>	<b>6.320.683</b>
Opere pubbliche e infrastrutture		305.900	305.900		625.000	625.000		2.496.200	2.496.200
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	113.125	1.526.439	1.639.564	112.037	1.351.249	1.463.286	111.749	1.178.124	1.289.873
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	6.227		6.227	6.199		6.199	6.197		6.197
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	8.576	144.054	152.630	8.594	53.130	61.724	8.601	50.000	58.601
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	17.200	3.183.685	3.200.885	17.219	2.417.580	2.434.799	17.222	2.452.590	2.469.812
<b>15 - Comunicazioni</b>	<b>58.531</b>	<b>484.935</b>	<b>543.466</b>	<b>57.630</b>	<b>572.277</b>	<b>629.908</b>	<b>56.149</b>	<b>824.859</b>	<b>881.008</b>
Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	43.288		43.288	42.322		42.322	40.773		40.773
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	6.953	4.653	11.606	7.006	4.728	11.735	7.049	4.728	11.777
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	8.290	4.278	12.568	8.302	29.801	38.103	8.326	283.701	292.027
Servizi postali		321.764	321.764		319.913	319.913		319.917	319.917
Sostegno all'editoria		154.239	154.239		217.836	217.836		216.513	216.513
<b>16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo</b>	<b>10.543</b>	<b>240.003</b>	<b>250.546</b>	<b>10.530</b>	<b>160.404</b>	<b>170.935</b>	<b>10.388</b>	<b>158.914</b>	<b>169.302</b>
Politica commerciale in ambito internazionale	6.052		6.052	6.020		6.020	5.901		5.901
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	4.491	240.003	244.494	4.510	160.404	164.914	4.487	158.914	163.401
<b>17 - Ricerca e innovazione</b>	<b>48.942</b>	<b>2.914.101</b>	<b>2.963.043</b>	<b>48.097</b>	<b>3.350.475</b>	<b>3.398.572</b>	<b>47.231</b>	<b>3.309.832</b>	<b>3.357.063</b>
Ricerca di base e applicata		213.693	213.693		480.893	480.893		456.493	456.493
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	26.321	504	26.825	25.748	504	26.252	24.920	504	25.424

**BUDGET DELLO STATO 2018**  
**Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma**  
(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Ricerca in materia ambientale	74	90.218	90.292	73	90.045	90.119	73	90.045	90.118
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	8.677	173	8.851	8.520	176	8.696	8.575	176	8.751
Ricerca per il settore della sanità pubblica	4.300	243.458	247.758	4.310	242.118	246.428	4.302	240.375	244.677
Ricerca per il settore zooprofilattico	987	10.609	11.596	982	10.754	11.737	982	10.754	11.736
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	8.582	2.355.446	2.364.028	8.463	2.525.985	2.534.448	8.379	2.511.485	2.519.864
<b>18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>573.219</b>	<b>466.056</b>	<b>1.039.275</b>	<b>576.974</b>	<b>377.073</b>	<b>954.047</b>	<b>582.136</b>	<b>353.614</b>	<b>935.751</b>
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	421.664	26	421.691	425.652	27	425.679	430.841	27	430.868
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	3.601	11.443	15.045	3.615	11.443	15.059	3.628	11.443	15.072
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche	5.284	266.189	271.473	5.269	233.178	238.446	5.260	220.719	225.979
Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti	26.247	38.691	64.938	26.025	37.653	63.678	26.021	27.653	53.674
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili	8.219		8.219	8.222		8.222	8.222		8.222
Sostegno allo sviluppo sostenibile		1.000	1.000		1.000	1.000			
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale	16.825	59.994	76.819	16.821	9.994	26.815	16.821	9.994	26.815
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	48.166	88.153	136.319	48.162	83.211	131.373	48.153	83.211	131.364
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	13.716	559	14.275	13.710	567	14.277	13.710	567	14.277
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	29.496		29.496	29.497		29.497	29.480		29.480
<b>19 - Casa e assetto urbanistico</b>	<b>3.490</b>	<b>171.687</b>	<b>175.176</b>	<b>3.490</b>	<b>282.363</b>	<b>285.853</b>	<b>3.488</b>	<b>229.092</b>	<b>232.580</b>
Edilizia abitativa e politiche territoriali		60.000	60.000		170.000	170.000		150.000	150.000
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.490	111.687	115.176	3.490	112.363	115.853	3.488	79.092	82.580
<b>20 - Tutela della salute</b>	<b>232.051</b>	<b>1.884.555</b>	<b>2.116.606</b>	<b>227.906</b>	<b>1.894.742</b>	<b>2.122.648</b>	<b>226.347</b>	<b>1.888.911</b>	<b>2.115.258</b>

## Tavola C (7 di 11)

**BUDGET DELLO STATO 2018**  
**Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma**

( migliaia di € )

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Attività consultiva per la tutela della salute	3.626		3.626	3.584		3.584	3.437		3.437
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale	7.213	19.613	26.826	6.958	19.614	26.572	6.809	19.614	26.423
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	2.786		2.786	2.769		2.769	2.732		2.732
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	51.165	82.447	133.612	50.945	82.225	133.170	50.450	83.499	133.948
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	20.083	1.198.739	1.218.822	18.106	1.211.598	1.229.703	17.772	1.205.043	1.222.815
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	5.912		5.912	5.923		5.923	5.903		5.903
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	16.323		16.323	16.090		16.090	16.080		16.080
Sanità pubblica veterinaria	30.610	42	30.652	30.536	42	30.578	30.184	42	30.225
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	12.275	912	13.187	12.302	927	13.229	12.327	927	13.254
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	7.864		7.864	6.859		6.859	7.049		7.049
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	68.047		68.047	67.851		67.851	67.890		67.890
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.149	582.803	588.951	5.983	580.337	586.320	5.714	579.787	585.501
<b>21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</b>	<b>929.201</b>	<b>1.052.662</b>	<b>1.981.863</b>	<b>899.564</b>	<b>1.040.288</b>	<b>1.939.852</b>	<b>876.306</b>	<b>740.748</b>	<b>1.617.053</b>
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	8.055	6.417	14.472	8.041	6.419	14.460	8.043	1.419	9.462
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	4.647	245.218	249.865	4.575	234.805	239.380	4.572	234.805	239.377
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	3.778	367.324	371.101	3.731	369.705	373.436	3.731	367.705	371.436
Tutela dei beni archeologici	86.622	1.439	88.061	84.321	1.441	85.762	83.444	1.241	84.685
Tutela del patrimonio culturale	32.078	359.998	392.076	31.675	359.278	390.953	31.240	69.278	100.519
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	123.829	15.567	139.396	121.484	14.470	135.954	120.748	14.270	135.019



**BUDGET DELLO STATO 2018**  
**Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma**  
(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	3.430	7.237	10.666	3.428	7.330	10.757	3.480	6.330	9.809
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	153.406	778	154.183	149.779	778	150.557	147.422	778	148.200
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	92.321	47.841	140.162	90.290	45.217	135.507	88.317	44.077	132.395
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	402.786	844	403.631	384.017	844	384.862	367.095	844	367.940
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	18.250		18.250	18.223		18.223	18.212		18.212
<b>22 - Istruzione scolastica</b>	<b>44.000.703</b>	<b>1.703.550</b>	<b>45.704.253</b>	<b>43.697.510</b>	<b>1.717.702</b>	<b>45.415.212</b>	<b>42.918.345</b>	<b>1.489.983</b>	<b>44.408.328</b>
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	35.750	170.418	206.167	35.553	176.686	212.239	35.471	166.112	201.583
Istituzioni scolastiche non statali		517.251	517.251		525.723	525.723		536.523	536.523
Istruzione del primo ciclo	28.691.994	12.580	28.704.574	28.518.764	4.658	28.523.423	28.057.247	4.658	28.061.905
Istruzione del secondo ciclo	15.070.705	5.968	15.076.674	14.949.103	2.252	14.951.355	14.634.070	2.252	14.636.322
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	956	18.143	19.099	1.600	28.355	29.955	1.599	43.355	44.955
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	30.080	979.190	1.009.270	31.933	978.765	1.010.698	33.124	735.821	768.944
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	171.217		171.217	160.557		160.557	156.834		156.834
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione			0		1.262	1.262		1.262	1.262
<b>23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria</b>	<b>418.368</b>	<b>7.747.188</b>	<b>8.165.556</b>	<b>417.685</b>	<b>7.808.378</b>	<b>8.226.063</b>	<b>413.040</b>	<b>7.899.828</b>	<b>8.312.868</b>
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	6.636	290.148	296.784	6.594	302.847	309.441	6.524	302.847	309.371
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	407.694	7.819	415.513	407.168	7.730	414.898	402.595	7.560	410.155
Sistema universitario e formazione post-universitaria	4.038	7.449.221	7.453.259	3.923	7.497.801	7.501.724	3.921	7.589.421	7.593.341
<b>24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>42.062</b>	<b>33.411.335</b>	<b>33.453.397</b>	<b>46.351</b>	<b>33.903.148</b>	<b>33.949.498</b>	<b>48.130</b>	<b>34.317.689</b>	<b>34.365.819</b>
Garanzia dei diritti dei cittadini	20.293	100.000	120.293	20.038	100.000	120.038	19.820	100.000	119.820

## Tavola C (9 di 11)

**BUDGET DELLO STATO 2018**  
**Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma**

( migliaia di € )

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Protezione sociale per particolari categorie		365.281	365.281		329.611	329.611		311.612	311.612
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		653.207	653.207		653.207	653.207		653.207	653.207
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	17.319	69.502	86.821	21.834	69.584	91.418	23.805	69.584	93.389
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	4.450	32.223.344	32.227.795	4.478	32.750.746	32.755.224	4.505	33.183.286	33.187.791
<b>25 - Politiche previdenziali</b>	<b>6.009</b>	<b>82.091.201</b>	<b>82.097.211</b>	<b>6.050</b>	<b>81.583.071</b>	<b>81.589.121</b>	<b>6.074</b>	<b>84.104.935</b>	<b>84.111.009</b>
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.009	82.032.292	82.038.301	6.050	81.523.209	81.529.259	6.074	84.045.073	84.051.147
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		58.909	58.909		59.862	59.862		59.862	59.862
<b>26 - Politiche per il lavoro</b>	<b>28.806</b>	<b>10.718.292</b>	<b>10.747.098</b>	<b>30.269</b>	<b>10.502.806</b>	<b>10.533.076</b>	<b>31.856</b>	<b>10.455.419</b>	<b>10.487.275</b>
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro		314.887	314.887		314.912	314.912		314.904	314.904
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.831	77.149	80.980	3.852	93.751	97.603	3.870	117.851	121.722
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione		352.078	352.078		332.060	332.060		322.360	322.360
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.239	38.424	43.663	5.275	53.479	58.754	5.306	53.479	58.785
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	5.017	9.935.753	9.940.770	5.050	9.708.603	9.713.654	5.063	9.646.823	9.651.886
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	14.719		14.719	16.092		16.092	17.618		17.618
<b>27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>	<b>60.284</b>	<b>3.578.934</b>	<b>3.639.218</b>	<b>60.334</b>	<b>3.480.046</b>	<b>3.540.379</b>	<b>60.124</b>	<b>3.375.287</b>	<b>3.435.410</b>
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	58.104	2.490.534	2.548.637	58.139	2.391.646	2.449.784	57.921	2.286.887	2.344.807
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	2.180		2.180	2.195		2.195	2.203		2.203
Rapporti con le confessioni religiose		1.088.400	1.088.400		1.088.400	1.088.400		1.088.400	1.088.400

**BUDGET DELLO STATO 2018**  
**Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma**

( migliaia di € )

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
<b>28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale</b>		<b>4.960.618</b>	<b>4.960.618</b>		<b>5.751.465</b>	<b>5.751.465</b>		<b>6.073.515</b>	<b>6.073.515</b>
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali		4.960.618	4.960.618		5.751.465	5.751.465		6.073.515	6.073.515
<b>29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica</b>	<b>6.407.319</b>	<b>5.372.611</b>	<b>11.779.930</b>	<b>6.363.806</b>	<b>5.150.263</b>	<b>11.514.069</b>	<b>6.345.176</b>	<b>5.143.007</b>	<b>11.488.183</b>
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	515.542	4.465.075	4.980.618	488.183	4.281.088	4.769.271	488.183	4.293.007	4.781.190
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	64.209	30.766	94.975	63.945	30.814	94.759	63.778	30.931	94.709
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	182.833	95.180	278.014	183.015	95.180	278.196	182.146	95.180	277.326
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici		262.392	262.392		264.371	264.371		264.379	264.379
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.396.318	33.234	2.429.552	2.385.388	20.035	2.405.423	2.372.426	20.035	2.392.461
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	20.891	127.750	148.641	20.928	102.250	123.178	20.769	73.250	94.019
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	66.956	295.905	362.861	66.907	293.224	360.131	66.201	302.924	369.125
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	2.783.690	61.309	2.844.999	2.783.690	62.300	2.845.990	2.783.690	62.300	2.845.990
Servizi finanziari e monetazione	127.602	1.000	128.602	127.602	1.000	128.602	127.602	1.000	128.602
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	249.278		249.278	244.147		244.147	240.382		240.382
<b>30 - Giovani e sport</b>		<b>801.848</b>	<b>801.848</b>		<b>698.948</b>	<b>698.948</b>		<b>679.027</b>	<b>679.027</b>
Attivita' ricreative e sport		613.147	613.147		537.457	537.457		522.705	522.705
Incentivazione e sostegno alla gioventu'		188.701	188.701		161.490	161.490		156.322	156.322
<b>31 - Turismo</b>	<b>3.185</b>	<b>43.129</b>	<b>46.314</b>	<b>3.207</b>	<b>42.437</b>	<b>45.644</b>	<b>3.193</b>	<b>41.437</b>	<b>44.630</b>
Sviluppo e competitivita' del turismo	3.185	43.129	46.314	3.207	42.437	45.644	3.193	41.437	44.630
<b>32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>765.874</b>	<b>1.033.363</b>	<b>1.799.237</b>	<b>777.916</b>	<b>1.033.678</b>	<b>1.811.594</b>	<b>785.619</b>	<b>957.251</b>	<b>1.742.870</b>

**BUDGET DELLO STATO 2018**  
**Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma**


( migliaia di € )

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Indirizzo politico	197.879	61.186	259.065	197.436	119.186	316.622	197.344	121.186	318.530
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	12.674	80.436	93.109	12.641	78.692	91.333	12.631	77.692	90.323
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	151.688	5.335	157.024	152.011	3.846	155.857	152.295	3.846	156.141
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	386.968	626.932	1.013.900	399.229	549.190	948.419	406.947	472.513	879.460
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni	4.153	259.474	263.627	4.177	282.764	286.940	4.143	282.014	286.157
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	12.512		12.512	12.423		12.423	12.259		12.259
<b>33 - Fondi da ripartire</b>		<b>3.013.000</b>	<b>3.013.000</b>		<b>3.965.000</b>	<b>3.965.000</b>		<b>4.515.000</b>	<b>4.515.000</b>
Fondi da assegnare		1.013.000	1.013.000		1.965.000	1.965.000		2.515.000	2.515.000
Fondi di riserva e speciali		2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>91.726.205</b>	<b>347.284.725</b>	<b>439.010.929</b>	<b>91.411.819</b>	<b>346.523.230</b>	<b>437.935.049</b>	<b>90.315.785</b>	<b>353.388.988</b>	<b>443.704.773</b>

(\*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

Tavola D

### Composizione dei costi propri per il triennio 2018 - 2020 per Missione (percentuali)



- 2 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio
- 4 L'Italia in Europa e nel mondo
- 5 Difesa e sicurezza del territorio
- 6 Giustizia
- 7 Ordine pubblico e sicurezza
- 8 Soccorso civile
- 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
- 22 Istruzione scolastica
- 23 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria
- 29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica
- 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Tavola E

**BUDGET DELLO STATO**  
**Analisi dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie degli anni 2018, 2019 e 2020 per Amministrazione centrale**  
**(in Euro)**

Amministrazioni Centrali	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
<b>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>	69.129	3.719.255.574	53.802	68.700	3.709.604.248	53.997	68.424	3.689.842.403	53.926
<b>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>	2.677	134.992.692	50.428	2.624	132.522.408	50.514	2.573	129.968.850	50.522
<b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b>	937	45.270.559	48.338	930	44.763.555	48.156	917	44.459.474	48.468
<b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>	95.634	5.586.231.835	58.413	95.639	5.595.746.806	58.509	95.201	5.577.528.189	58.587
<b>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</b>	7.488	379.196.341	50.639	7.438	378.258.610	50.856	7.354	375.665.432	51.082
<b>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</b>	1.074.476	41.960.293.537	39.052	1.071.711	41.711.948.685	38.921	1.054.106	41.020.783.523	38.915
<b>MINISTERO DELL'INTERNO</b>	153.833	7.260.991.499	47.200	153.470	7.258.083.023	47.293	152.900	7.201.766.829	47.101
<b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</b>	1.052	57.063.123	54.243	1.052	57.063.123	54.243	1.052	57.029.545	54.211
<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b>	17.955	809.807.094	45.101	17.701	800.402.302	45.219	17.463	791.308.210	45.314
<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>	297.131	14.238.036.099	47.918	295.599	14.152.931.278	47.879	293.574	14.058.447.756	47.887
<b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</b>	1.580	76.941.155	48.699	1.556	75.842.578	48.752	1.548	75.498.887	48.787
<b>MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO</b>	17.532	694.444.199	39.611	16.607	659.957.484	39.739	15.805	629.410.164	39.823
<b>MINISTERO DELLA SALUTE</b>	2.890	187.089.379	64.727	2.870	185.875.308	64.757	2.843	183.700.570	64.607
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.742.314</b>	<b>75.149.613.087</b>	<b>43.132</b>	<b>1.735.896</b>	<b>74.762.999.406</b>	<b>43.069</b>	<b>1.713.761</b>	<b>73.835.409.832</b>	<b>43.084</b>

Tavola F

**BUDGET DELLO STATO**  
**Riconciliazione del budget con il bilancio finanziario per gli anni 2018, 2019 e 2020 (in euro)**

	2018	2019	2020
Costo Del Personale	78.805.687.042	78.408.862.531	77.403.135.177
Costi Di Gestione	7.515.191.854	7.575.933.197	7.438.216.588
Costi Straordinari E Speciali	3.536.041.840	3.510.280.919	3.510.223.730
Ammortamenti	1.869.283.825	1.916.742.000	1.964.209.124
<b>TOTALE COSTI PROPRI</b>	<b>91.726.204.561</b>	<b>91.411.818.647</b>	<b>90.315.784.619</b>
+ Investimenti	1.653.141.451	1.663.905.869	1.736.387.417
- Ammortamenti	1.869.283.825	1.916.742.000	1.964.209.124
+/- Rettifiche ed Integrazioni	9.697.860.247	9.543.490.473	8.348.699.573
+ Costi Dislocati(Trasferimenti e Contributi)	347.284.724.900	346.523.230.303	353.388.988.442
+ Fondi da Assegnare	21.606.212.618	21.951.134.052	21.380.519.232
+ Oneri Finanziari	78.490.851.686	77.533.289.556	80.214.045.335
+ Rimborsi e Poste Correttive	303.644.604.662	316.030.543.435	305.204.644.822
<b>TOTALE STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA</b>	<b>852.234.316.297</b>	<b>862.740.670.331</b>	<b>858.624.860.313</b>





**L'ecobilancio dello Stato**  
**Allegato alla relazione illustrativa**  
**al Disegno di Legge di Bilancio 2018-2020**

## 1 Premessa

La legge di riforma della contabilità e finanza pubblica, legge n. 196 del 31 dicembre 2009, all'articolo 36, comma 6, ha stabilito che in allegato al Rendiconto generale dello Stato siano illustrate le “risultanze delle spese relative ai Programmi aventi natura o contenuti ambientali” definite come “le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale”. Per quanto riguarda le modalità di attuazione, il citato articolo prevede che le amministrazioni forniscano al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo schemi contabili e modalità di rappresentazione, stabiliti con Determina del Ragioniere generale dello Stato, coerenti con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia. Metodologia, criteri contabili e classificazioni utilizzati per l'identificazione delle spese ambientali sono descritti nella Determina del Ragioniere generale dello Stato n. 39816 del 2011<sup>31</sup>. Le menzionate disposizioni introdotte dalla Legge 196/2009 sono state applicate per la prima volta all'esercizio finanziario del 2010.

Sebbene la Legge 196/2009 non preveda l'illustrazione delle spese a finalità ambientale così individuate, si è ritenuto opportuno tenere in considerazione le prescrizioni della menzionata previsione normativa anche nel documento allegato alla Relazione illustrativa al Disegno di Legge di Bilancio. Pertanto, già dal 2011, le spese ambientali individuate con le stesse modalità sono state rappresentate anche in fase di Disegno di Legge di Bilancio per gli esercizi finanziari 2012-2014.

Le definizioni e le classificazioni di riferimento per la identificazione e la classificazione delle spese ambientali sono quelle adottate per il Sistema europeo per la raccolta dell'informazione economica sull'ambiente SERIEE (*Système Européen de Rassemblement de l'Information Economique sur l'Environnement*), che individua due tipologie di spese ambientali tra loro complementari<sup>32</sup>:

- le spese per la “**protezione dell'ambiente**”, classificate secondo la classificazione **Cepa** (*Classification of Environmental Protection Activities and expenditure – Classificazione delle attività e delle spese per la protezione dell'ambiente*);
- le spese per l’“**uso e gestione delle risorse naturali**”, classificate secondo la classificazione **Cruma** (*Classification of Resource Use and Management Activities and expenditures – Classificazione delle attività e delle spese per l'uso e gestione delle risorse naturali*).

I dati di base sono stati rilevati a livello di singoli piani gestionali in cui si articolano i capitoli del bilancio dello Stato. L'aggregato di spesa cui si fa riferimento è la **spesa primaria**<sup>33</sup> per la protezione dell'ambiente e l'uso e gestione delle risorse naturali effettuata a **beneficio della collettività**, dalla quale sono, pertanto, escluse le spese che le amministrazioni sostengono per la produzione di servizi ambientali ad uso interno<sup>34</sup>. L'ammontare delle spese ambientali può risultare sottostimato in virtù dell'esistenza di una serie di piani gestionali per i quali, allo

<sup>31</sup> La Determina del Ragioniere si trova sul sito della Ragioneria generale dello Stato al seguente indirizzo: [http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Rendiconto/Ecorendiconto/Art36\\_comma6\\_Determina\\_dispositivo.pdf](http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Rendiconto/Ecorendiconto/Art36_comma6_Determina_dispositivo.pdf)

<sup>32</sup> L'articolazione delle classificazioni Cepa e della Cruma è riportata nelle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato.

<sup>33</sup> La spesa primaria corrisponde alla spesa complessiva depurata dalla componente degli interessi passivi, dei redditi da capitale e del rimborso delle passività finanziarie.

<sup>34</sup> Le spese ad uso interno sono quelle che le amministrazioni centrali dello Stato sostengono per la produzione di servizi ambientali a proprio uso e consumo, sia quando rivestono il ruolo di produttori, sia quando rivestono il ruolo di utilizzatori. Pertanto sono escluse dal calcolo, ad esempio, le spese sostenute dalle amministrazioni per lo smaltimento dei propri rifiuti, sia nel caso in cui tale servizio sia stato svolto con strutture proprie, sia nel caso in cui tale servizio sia stato acquistato da soggetti terzi.

stato attuale delle informazioni disponibili alle amministrazioni, non è stato possibile individuare con sufficiente precisione la destinazione finale della spesa e/o l'esatto ammontare destinato a finalità ambientali. In mancanza di tali informazioni, ai fini dell'aggregazione dei dati, tali piani gestionali sono stati esclusi.

Le informazioni di seguito illustrate sono volte a fornire un quadro delle previsioni di spesa ambientale per gli esercizi finanziari 2018-2020. Tale quadro potrà subire variazioni in corso di esercizio per effetto delle usuali operazioni di gestione del bilancio.

## **2 Risorse finanziarie stanziatae per la spesa primaria ambientale dello stato nel bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020**

### ***2.1 Settori ambientali di intervento e natura economica della spesa***


Le risorse finanziarie stanziatae dallo Stato per la spesa primaria per la protezione dell'ambiente e l'uso e gestione delle risorse naturali secondo il Disegno di legge di Bilancio ammontano a circa 2,5 miliardi di euro nel 2018 (cfr. Tavola 1 in Appendice), pari allo 0,5% della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato. Le stesse subiscono una lieve riduzione nel 2019 e 2020 (0,4% della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato in ciascun anno). Si tratta delle risorse iniziali stanziatae in conto competenza per il triennio 2018-2020. Rispetto agli stanziamenti iniziali destinati alle stesse finalità nel 2017, pari a oltre 2,1 miliardi di euro, si registra un aumento del 16% circa per il 2018.

Gli stanziamenti iniziali di competenza rappresentano solo una parte delle risorse finanziarie effettivamente destinate a finalità ambientali nel corso dell'esercizio. Tenendo conto di quanto si è verificato in precedenti esercizi, gli stanziamenti di bilancio possono aumentare per effetto di variazioni in corso di esercizio. Nel 2016, ad esempio, variazioni intervenute in corso d'esercizio hanno prodotto stanziamenti definitivi maggiori di 688 milioni di euro rispetto a quelli iniziali. Inoltre, la spesa ambientale appare caratterizzata da una sensibile quota di residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti: nel 2016 circa il 26,8% delle risorse a disposizione (massa spendibile) per finalità ambientali è provenuta per l'appunto da residui accertati all'inizio dell'esercizio.

I settori in cui si concentra la maggior parte - circa il 62,2% - delle risorse iniziali destinate alla spesa primaria ambientale del 2018 sono i seguenti: "protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e di superficie", "protezione della biodiversità e del paesaggio" e "gestione dei rifiuti"; tali settori assorbono rispettivamente il 35,1%, il 16,4% ed il 10,7% (Grafico 1). Inoltre, una quota ulteriore, pari al 17,2% si ripartisce tra i settori "gestione delle acque reflue" (6,4%), "uso e gestione delle acque interne" (5,9%) e "altre attività di protezione dell'ambiente" (4,9%).

Per gli anni 2019 e 2020 la spesa primaria ambientale continua ad essere principalmente finalizzata alla "protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e di superficie" e alla "protezione della biodiversità e del paesaggio", che assorbono complessivamente per i due anni rispettivamente il 53,3% e il 51,7% della spesa primaria ambientale annuale.

**Grafico 1 - Spesa primaria per l'ambiente: stanziamenti iniziali di competenza per settore ambientale - Esercizio 2018 (distribuzione percentuale). Dati da Disegno di legge di bilancio.**




Una quota rilevante degli stanziamenti iniziali di competenza è costituita da trasferimenti ad altri operatori (amministrazioni pubbliche, imprese, famiglie e istituzioni sociali private): nel complesso tali trasferimenti rappresentano il 53% degli stanziamenti iniziali nel 2018, composto per il 43,2% da trasferimenti in conto capitale e per il 9,8% da trasferimenti di parte corrente. La percentuale complessiva dei trasferimenti si attesta al 48,2% ed al 40,8% rispettivamente nel 2019 e nel 2020. I trasferimenti in conto capitale sono destinati prevalentemente alla “protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e di superficie”, alla “gestione dei rifiuti” ed all’“abbattimento del rumore e delle vibrazioni”. Seguono la “gestione delle acque reflue” ed “altre attività di protezione dell’ambiente”.

## 2.2 Spesa primaria ambientale per Ministero e per Missione

La maggior parte delle risorse destinate a finalità ambientali sono assegnate al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (34,3% nel 2018), al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (26,4%) e al Ministero della Difesa (13,4%), che insieme assorbono circa il 74,1% del totale degli stanziamenti iniziali. Inoltre, complessivamente, circa il 21,7% delle risorse iniziali si distribuisce tra il Ministero dell'Interno (8,8%), il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (6,7%) ed il Ministero dell'Economia e della Finanze (6,2%) (Grafico 2).

**Grafico 2 Spesa primaria per l'ambiente: stanziamenti iniziali di competenza per Ministero - Esercizio 2018 (distribuzione percentuale). Dati da Disegno di legge di bilancio**



La distribuzione della spesa primaria ambientale tra le diverse Missioni discende dalle diverse competenze dei ministeri in materia ambientale (Tavola 2 in Appendice).

La quota maggiore di risorse per finalità ambientali riguarda la Missione “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” (38,2% nel 2018, 39,7% nel 2019 e 45,2% nel 2020), nella quale rientra la maggior parte delle attività del Ministero dell'ambiente che ha competenza su tutti i settori ambientali di intervento. Sono incluse in questa Missione anche alcune attività del Corpo forestale dello Stato del Ministero della Difesa, tra le quali quelle relative alla salvaguardia della biodiversità, sorveglianza e custodia del patrimonio naturale protetto.

La spesa ambientale della Missione “Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto” (12,0% nel 2018, 10,7 % nel 2019 e 7,6% nel 2020), che rappresenta la seconda per importanza nel 2018, è costituita principalmente dalle attività ambientali relative allo sviluppo ed alla sicurezza della mobilità ferroviaria, alla regolamentazione della circolazione stradale e ai servizi di motorizzazione.

La Missione “Soccorso civile” (7,9% nel 2018, 8,5% nel 2019 e 10,1% nel 2020) comprende prevalentemente le attività ambientali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'interno, riguardanti principalmente la gestione del soccorso pubblico e la prevenzione e lo spegnimento degli incendi forestali.

La spesa ambientale della Missione “Ordine pubblico e sicurezza” (7,9% nel 2018, 8,5% nel 2019 e 10,4% nel 2020) è costituita in prevalenza dalle attività di salvaguardia della vita

umana in mare e delle attività in materia ambientale delle Capitanerie di Porto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nella Missione “Infrastrutture pubbliche e logistica” (7,1% nel 2018, 3,5% nel 2019 e 1,9% nel 2020) sono comprese le risorse destinate alla realizzazione del sistema Mose, alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, agli interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e agli interventi nel settore idrico ed elettrico (particolarmente rilevanti nell’anno 2018).

La spesa ambientale della Missione “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca” (6,6% nel 2018, 6,5% nel 2019 e 7,2% nel 2020) riguarda principalmente lo sviluppo del piano irriguo nazionale e le attività di promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale.

La spesa ambientale della Missione “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali” (che rappresenta il 5,3% per il 2018, lo 5,7% per il 2019 e lo 0,1% per il 2020) è finalizzata in buona parte agli interventi straordinari di competenza regionale nei settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con particolare riferimento agli interventi nella regione Calabria.

**APPENDICE**  
**I dati dell'ecobilancio**

**Tavola 1 Spesa primaria per l'ambiente: stanziamenti iniziali di competenza per settore ambientale - Esercizi 2018-2020 (valori in euro). Dati da Disegno di legge di bilancio**

Settore ambientale Spesa corrente e in conto capitale Spesa diretta e trasferimenti		Stanziamenti di competenza Previsioni 2018	Stanziamenti di competenza Previsioni 2019	Stanziamenti di competenza Previsioni 2020
<b>1. Protezione dell'aria e del clima</b>				
<i>Spese correnti</i>	spesa diretta	39.898.817	39.727.006	39.627.271
	spesa trasferita	6.558.096	6.558.204	6.558.204
<i>Spese in conto capitale</i>	spesa diretta	3.256.734	3.256.734	3.255.929
	spesa trasferita	19.104.961	19.104.961	9.104.961
<b>2. Gestione delle acque reflue</b>				
<i>Spese correnti</i>	spesa diretta	71.254.873	71.030.771	71.968.204
	spesa trasferita	2.441.141	2.242.286	2.242.286
<i>Spese in conto capitale</i>	spesa diretta	29.166.909	29.886.975	17.129.771
	spesa trasferita	56.192.408	38.812.239	29.234.220
<b>3. Gestione dei rifiuti</b>				
<i>Spese correnti</i>	spesa diretta	105.568.345	104.981.407	105.119.654
	spesa trasferita	243.083	204.826	204.826
<i>Spese in conto capitale</i>	spesa diretta	23.355.697	20.346.955	20.345.559
	spesa trasferita	136.419.236	118.919.236	85.919.236
<b>4. Protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e delle acque di superficie</b>				
<i>Spese correnti</i>	spesa diretta	111.060.153	110.591.607	111.841.179
	spesa trasferita	79.562.129	79.421.738	79.421.738
<i>Spese in conto capitale</i>	spesa diretta	100.267.945	120.346.766	114.197.763
	spesa trasferita	582.194.843	516.470.744	294.954.237
<b>5. Abbattimento del rumore e delle vibrazioni</b>				
<i>Spese correnti</i>	spesa diretta	2.155.573	2.158.266	2.157.513
	spesa trasferita	14.087	14.087	14.087
<i>Spese in conto capitale</i>	spesa diretta	24.797	24.797	24.797
	spesa trasferita	99.903.640	82.903.640	48.903.640
<b>6. Protezione della biodiversità e del paesaggio</b>				
<i>Spese correnti</i>	spesa diretta	294.543.054	294.913.291	295.429.023
	spesa trasferita	78.178.952	78.244.827	78.244.827
<i>Spese in conto capitale</i>	spesa diretta	16.077.133	16.488.292	16.663.680
	spesa trasferita	18.163.513	13.163.513	10.163.513
<b>7. Protezione dalle radiazioni</b>				
<i>Spese correnti</i>	spesa diretta	2.959.282	2.963.415	2.962.448
	spesa trasferita	7.050.365	7.033.582	7.033.582
<i>Spese in conto capitale</i>	spesa diretta	24.737	24.737	24.737
	spesa trasferita	2.500.000	2.500.000	-
<b>8. Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente</b>				
<i>Spese correnti</i>	spesa diretta	2.540.124	2.546.210	2.545.108
	spesa trasferita	45.741.346	45.628.619	45.628.619
<i>Spese in conto capitale</i>	spesa diretta	9.257	9.257	9.257
	spesa trasferita	20.101.704	16.987.176	16.987.176
<b>9. Altre attività di protezione dell'ambiente</b>				
<i>Spese correnti</i>	spesa diretta	61.367.919	57.505.222	57.433.668
	spesa trasferita	969.885	894.294	894.294
<i>Spese in conto capitale</i>	spesa diretta	8.236.893	8.236.893	8.236.490
	spesa trasferita	50.000.000	-	-

(continua)



**Segue Tavola 1 Spesa primaria per l'ambiente: stanziamenti iniziali di competenza per settore ambientale - Esercizi 2018-2020 (valori in euro). Dati da Disegno di legge di bilancio**

Settore ambientale Spesa corrente e in conto capitale Spesa diretta e trasferimenti		Stanziamenti di competenza Previsioni 2018	Stanziamenti di competenza Previsioni 2019	Stanziamenti di competenza Previsioni 2020
<b>10. Uso e gestione delle acque interne</b>				
<i>Spese correnti</i>	spesa diretta	18.683.952	18.295.820	18.231.093
	spesa trasferita	2.738.785	2.559.755	2.559.755
<i>Spese in conto capitale</i>	spesa diretta	88.944.917	93.205.715	81.829.148
	spesa trasferita	36.989.291	9.924.291	3.946.272
<b>11. Uso e gestione delle foreste</b>				
<i>Spese correnti</i>	spesa diretta	50.728.926	51.101.469	51.288.337
	spesa trasferita	842.628	839.892	839.892
<i>Spese in conto capitale</i>	spesa diretta	911.205	912.210	911.003
	spesa trasferita	2.600.000	2.600.000	-
<b>12. Uso e gestione della flora e della fauna selvatiche</b>				
<i>Spese correnti</i>	spesa diretta	88.248.821	88.317.796	88.599.432
	spesa trasferita	785.843	822.069	834.069
<i>Spese in conto capitale</i>	spesa diretta	3.865.907	3.971.314	4.020.447
	spesa trasferita	193.388	202.488	202.488
<b>13. Uso e gestione delle materie prime energetiche non rinnovabili (combustibili fossili)</b>				
<i>Spese correnti</i>	spesa diretta	8.290.519	8.292.362	8.291.559
	spesa trasferita	280.000	280.000	280.000
<i>Spese in conto capitale</i>	spesa diretta	19.483.755	30.483.755	10.483.755
	spesa trasferita	-	-	-
<b>14. Uso e gestione delle materie prime non energetiche</b>				
<i>Spese correnti</i>	spesa diretta	1.832.277	1.832.206	1.832.124
	spesa trasferita	-	-	-
<i>Spese in conto capitale</i>	spesa diretta	-	-	-
	spesa trasferita	-	-	-
<b>15. Ricerca e sviluppo per l'uso e la gestione delle risorse naturali</b>				
<i>Spese correnti</i>	spesa diretta	5.734.316	5.747.804	5.711.853
	spesa trasferita	17.597.028	17.551.466	17.551.466
<i>Spese in conto capitale</i>	spesa diretta	8.977	8.977	8.735
	spesa trasferita	48.086.304	47.970.952	47.970.952
<b>16. Altre attività di uso e gestione delle risorse naturali</b>				
<i>Spese correnti</i>	spesa diretta	9.148.892	6.036.533	5.988.104
	spesa trasferita	225.955	145.654	145.654
<i>Spese in conto capitale</i>	spesa diretta	144.409	144.409	144.087
	spesa trasferita	-	-	-
<i>Totale Spese correnti</i>		<b>1.117.245.168</b>	<b>1.108.482.483</b>	<b>1.111.479.868</b>
<i>Totale Spese in conto capitale</i>		<b>1.366.228.559</b>	<b>1.196.907.025</b>	<b>824.671.853</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>2.483.473.728</b>	<b>2.305.389.508</b>	<b>1.936.151.720</b>

**Tavola 2 Spesa primaria per l'ambiente: stanziamenti iniziali di competenza per Missione - Esercizi 2018-2020 (valori in euro). Dati da Disegno di legge di bilancio**

Missione	Stanziamenti di competenza Previsioni 2018		Stanziamenti di competenza Previsioni 2019		Stanziamenti di competenza Previsioni 2020	
	Assegnazione	%	Assegnazione	%	Assegnazione	%
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	164.062.028	6,6%	149.411.192	6,5%	139.412.091	7,2%
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	4.274.000	0,2%	4.274.000	0,2%	4.274.000	0,2%
Casa e assetto urbanistico	39.387	0,0%	39.387	0,0%	39.387	0,0%
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	10.462	0,0%	10.462	0,0%	10.462	0,0%
Competitivita' e sviluppo delle imprese	82.726	0,0%	84.063	0,0%	84.063	0,0%
Comunicazioni	1.300.000	0,1%	851.583	0,0%	851.583	0,0%
Debito pubblico	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Difesa e sicurezza del territorio	108.708.591	4,4%	130.968.537	5,7%	101.760.704	5,3%
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	296.839.840	12,0%	246.839.840	10,7%	146.839.840	7,6%
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	45.544.457	1,8%	45.427.094	2,0%	45.426.820	2,3%
Fondi da ripartire	3.066.000	0,1%	3.066.000	0,1%	3.066.000	0,2%
Giovani e sport	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Giustizia	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	314.668	0,0%	314.668	0,0%	314.668	0,0%
Infrastrutture pubbliche e logistica	177.021.604	7,1%	81.762.352	3,5%	37.302.545	1,9%
Istruzione scolastica	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
L'Italia in Europa e nel mondo	4.885.057	0,2%	4.904.914	0,2%	2.404.914	0,1%
Ordine pubblico e sicurezza	195.300.137	7,9%	196.945.138	8,5%	201.439.322	10,4%
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	16.523.320	0,7%	17.225.600	0,7%	4.607.280	0,2%
Politiche per il lavoro	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Politiche previdenziali	38.150.000	1,5%	38.150.000	1,7%	38.150.000	2,0%
Regolazione dei mercati	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	132.380.766	5,3%	132.380.766	5,7%	2.380.766	0,1%
Ricerca e innovazione	96.366.599	3,9%	96.199.332	4,2%	96.199.286	5,0%
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	40.612.113	1,6%	34.281.586	1,5%	34.277.191	1,8%
Soccorso civile	196.979.173	7,9%	196.390.591	8,5%	196.386.700	10,1%
Sviluppo e riequilibrio territoriale	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	949.137.413	38,2%	914.672.184	39,7%	874.733.880	45,2%
Turismo	1.218	0,0%	1.184	0,0%	1.184	0,0%
Tutela della salute	1.017.266	0,0%	1.031.061	0,0%	1.031.061	0,1%
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	10.856.904	0,4%	10.157.974	0,4%	5.157.974	0,3%
<b>Totale complessivo</b>	<b>2.483.473.728</b>		<b>2.305.389.508</b>		<b>1.936.151.720</b>	

**ALLEGATO**  
**Le classificazioni della spesa ambientale**

**Tabella 1 Classificazione delle attività e delle spese di protezione dell'ambiente (Cepa): elenco delle voci**

<p><b>1. Protezione dell'aria e del clima</b></p> <p>1.1 Prevenzione dell'inquinamento attraverso modifiche dei processi produttivi</p> <p>1.1.1 <i>Per la protezione dell'aria</i></p> <p>1.1.2 <i>Per la protezione del clima e della fascia di ozono</i></p> <p>1.2 Trattamento dei gas di scarico e dell'aria di ventilazione</p> <p>1.2.1 <i>Per la protezione dell'aria</i></p> <p>1.2.2 <i>Per la protezione del clima e della fascia di ozono</i></p> <p>1.3 Monitoraggio, controllo e simili</p> <p>1.4 Altre attività</p> <p><b>2. Gestione delle acque reflue</b></p> <p>2.1 Prevenzione dell'inquinamento delle acque attraverso modifiche dei processi produttivi</p> <p>2.2 Reti fognarie</p> <p>2.3 Trattamento delle acque reflue</p> <p>2.4 Trattamento delle acque di raffreddamento</p> <p>2.5 Monitoraggio, controllo e simili</p> <p>2.6 Altre attività</p> <p><b>3. Gestione dei rifiuti</b></p> <p>3.1 Prevenzione della produzione di rifiuti attraverso modifiche dei processi produttivi</p> <p>3.2 Raccolta e trasporto</p> <p>3.3 Trattamento e smaltimento dei rifiuti pericolosi</p> <p>3.3.1 <i>Trattamento termico</i></p> <p>3.3.2 <i>Discarica</i></p> <p>3.3.3 <i>Altro trattamento e smaltimento</i></p> <p>3.4 Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi</p> <p>3.4.1 <i>Incenerimento</i></p> <p>3.4.2 <i>Discarica</i></p> <p>3.4.3 <i>Altro trattamento e smaltimento</i></p> <p>3.5 Monitoraggio, controllo e simili</p> <p>3.6 Altre attività</p> <p><b>4. Protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e delle acque di superficie</b></p> <p>4.1 Prevenzione dell'infiltrazione di sostanze inquinanti</p> <p>4.2 Decontaminazione del suolo e dei corpi idrici</p> <p>4.3 Protezione del suolo dall'erosione e da altre forme di degrado fisico</p> <p>4.4 Prevenzione dei fenomeni di salinizzazione del suolo e azioni di ripristino</p> <p>4.5 Monitoraggio, controllo e simili</p> <p>4.6 Altre attività</p>	<p><b>5. Abbattimento del rumore e delle vibrazioni</b> (esclusa la protezione degli ambienti di lavoro)</p> <p>5.1 Modifiche preventive dei processi alla fonte</p> <p>5.1.1 <i>Traffico stradale e ferroviario</i></p> <p>5.1.2 <i>Traffico aereo</i></p> <p>5.1.3 <i>Rumori da processi industriali e altri</i></p> <p>5.2 Costruzione di strutture antirumore/ vibrazioni</p> <p>5.2.1 <i>Traffico stradale e ferroviario</i></p> <p>5.2.2 <i>Traffico aereo</i></p> <p>5.2.3 <i>Rumori da processi industriali e altro</i></p> <p>5.3 Monitoraggio, controllo e simili</p> <p>5.4 Altre attività</p> <p><b>6. Protezione della biodiversità e del paesaggio</b></p> <p>6.1 Protezione e riabilitazione delle specie e degli habitat</p> <p>6.2 Protezione del paesaggio naturale e seminaturale</p> <p>6.3 Monitoraggio, controllo e simili</p> <p>6.4 Altre attività</p> <p><b>7. Protezione dalle radiazioni</b> (ad esclusione della protezione degli ambienti di lavoro e del rischio tecnologico e di incidente nucleare)</p> <p>7.1 Protezione dei "media" ambientali</p> <p>7.2 Trasporto e trattamento dei rifiuti altamente radioattivi</p> <p>7.3 Monitoraggio, controllo e simili</p> <p>7.4 Altre attività</p> <p><b>8. Ricerca e sviluppo</b></p> <p>8.1 Protezione dell'aria e del clima</p> <p>8.1.1 <i>Per la protezione dell'aria</i></p> <p>8.1.2 <i>Per la protezione dell'atmosfera e del clima</i></p> <p>8.2 Protezione delle acque superficiali</p> <p>8.3 Rifiuti</p> <p>8.4 Protezione del suolo e delle acque del sottosuolo</p> <p>8.5 Abbattimento del rumore e delle vibrazioni</p> <p>8.6 Protezione delle specie e degli habitat</p> <p>8.7 Protezione dalle radiazioni</p> <p>8.8 Altre ricerche sull'ambiente</p> <p><b>9. Altre attività di protezione dell'ambiente</b></p> <p>9.1 Amministrazione e gestione generale dell'ambiente</p> <p>9.1.1 <i>Amministrazione generale, regolamentazione e simili</i></p> <p>9.1.2 <i>Gestione dell'ambiente</i></p> <p>9.2 Istruzione, formazione ed informazione</p> <p>9.3 Attività che comportano spese non divisibili</p> <p>9.4 Attività non classificate altrove</p>
--	--

**Note**

La classificazione è organizzata in modo tale che in ciascuna delle prime 7 classi sono classificate tutte le tipologie di attività di protezione dell'ambiente nei casi in cui riguardano esclusivamente il singolo problema di inquinamento o degrado cui è dedicata la classe, ad eccezione delle attività di Ricerca e Sviluppo che sono tutte raggruppate nella classe 8. Le attività di programmazione, pianificazione, regolamentazione e amministrazione nonché quelle di istruzione, formazione e informazione quando riguardano un singolo problema di inquinamento o degrado sono classificate nella voce "altre attività" della classe pertinente (fra le classi da 1 a 7); quando riguardano due o più problemi di inquinamento o degrado sono classificate nelle voci 9.1 o 9.2 della classe 9.

**Tabella 2 Classificazione delle attività e delle spese di uso e gestione delle risorse naturali (Cruma): elenco delle voci**

<p><b>10. Uso e gestione delle acque interne</b></p> <p>10.1 Riduzione del prelievo</p> <p>10.2 Riduzione delle perdite e degli sprechi e riutilizzo e risparmio idrico</p> <p>10.3 Ricarica degli stock idrici</p> <p>10.4 Gestione diretta degli stock idrici</p> <p>10.5 Monitoraggio, controllo e simili</p> <p>10.6 Altre attività</p> <p><b>11. Uso e gestione delle foreste</b></p> <p>11.1 Riduzione del prelievo</p> <p>11.2 Riduzione dell'uso di prodotti forestali (legnosi e non legnosi)</p> <p>11.3 Rimboschimenti e impianto di nuovi boschi</p> <p>11.4 Incendi boschivi</p> <p>11.5 Gestione diretta delle aree forestali (come risorsa e non come habitat)</p> <p>11.6 Monitoraggio, controllo e simili</p> <p>11.7 Altre attività</p> <p><b>12. Uso e gestione della flora e della fauna selvatiche</b></p> <p>12.1 Riduzione del prelievo</p> <p>12.2 Ripopolamento</p> <p>12.3 Gestione diretta della flora e della fauna selvatiche</p> <p>12.4 Monitoraggio, controllo e simili</p> <p>12.5 Altre attività</p> <p><b>13. Uso e gestione delle materie prime energetiche non rinnovabili (combustibili fossili)</b></p> <p>13.1 Riduzione del prelievo</p> <p>13.2 Riduzione della dispersione di calore ed energia e recupero e risparmio energetico</p> <p>13.3 Gestione diretta degli stock di risorse energetiche non rinnovabili</p> <p>13.4 Monitoraggio, controllo e simili</p> <p>13.5 Altre attività</p>	<p><b>14. Uso e gestione delle materie prime non energetiche</b></p> <p>14.1 Riduzione del prelievo</p> <p>14.2 Riduzione del consumo di materie prime non energetiche attraverso la produzione e il consumo di materiali e prodotti recuperati e riciclati</p> <p>14.3 Gestione diretta degli stock di materie prime non energetiche</p> <p>14.4 Monitoraggio, controllo e simili</p> <p>14.5 Altre attività</p> <p><b>15. Ricerca e sviluppo per l'uso e la gestione delle risorse naturali</b></p> <p>15.1 R&amp;S per l'uso e la gestione delle acque interne</p> <p>15.2 R&amp;S per l'uso e la gestione delle foreste</p> <p>15.3 R&amp;S per l'uso e la gestione di flora e fauna selvatiche</p> <p>15.4 R&amp;S per l'uso e la gestione delle materie prime energetiche non rinnovabili (combustibili fossili)</p> <p>15.5 R&amp;S per l'uso e la gestione delle materie prime non energetiche</p> <p>15.6 Altre attività di R&amp;S per l'uso e la gestione delle risorse naturali</p> <p><b>16. Altre attività di uso e gestione delle risorse naturali</b></p> <p>16.1 Amministrazione generale delle risorse naturali</p> <p>16.1.1 amministrazione generale, regolamentazione e simili</p> <p>16.1.2 gestione dell'ambiente</p> <p>16.2 Comunicazione, formazione e informazione</p> <p>16.3 Spese indivisibili</p> <p>16.4 Altro n.a.c.</p>
--	---

**Note**

*La classificazione è organizzata in modo tale che in ciascuna delle prime 5 classi (codici da 10 a 14) sono classificate tutte le tipologie di attività di uso e gestione delle risorse naturali nei casi in cui riguardano esclusivamente la singola risorsa naturale cui è dedicata la classe, ad eccezione delle attività di Ricerca e Sviluppo che sono tutte raggruppate nella classe 15. Le attività di programmazione, pianificazione, regolamentazione e amministrazione nonché quelle di istruzione, formazione e informazione quando riguardano una singola risorsa naturale sono classificate nella voce "altre attività" della classe pertinente (fra le classi da 10 a 14); quando riguardano due o più risorse naturali sono classificate nelle voci 16.1 o 16.2 della classe 16.*



## **CAPITOLO V**

### **RELAZIONE ALLA SEZIONE PRIMA DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO**





# **Legge bilancio 2018 – Relazione illustrativa**

## **Parte I - Sezione I**

### **Titolo I Risultati differenziali del bilancio dello Stato**

#### **Art. 1 Risultati differenziali del bilancio dello Stato**

La disposizione individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato.

### **Titolo II Misure per la crescita**

#### **Capo I Riduzione della pressione fiscale**

##### **Art. 2 Sterilizzazione incremento di aliquote dell’IVA e delle accise**

La disposizione prevede la sterilizzazione dell’incremento delle aliquote dell’IVA e delle accise

##### **Art. 3 Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili, detrazione per sistemazione a verde e cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato**

Il comma 1, attraverso la modifica degli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63 del 2013, interviene sulla disciplina delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili.

Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica (comma 1, lettera a).

##### Quadro di riferimento

Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico sono state introdotte dalla legge finanziaria per il 2007, con validità fino al 31 dicembre 2007.

Comprendevano interventi per la riqualificazione degli edifici, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza, di motori industriali e di inverter.

La legge finanziaria per il 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244) ha esteso l’ambito degli interventi ammessi, ha modificato alcune procedure di incentivazione e prorogato il meccanismo fino a tutto il 31 dicembre 2010.

La legge di stabilità 2011 (L. 13 dicembre 2010, n. 220) ha previsto una nuova proroga degli incentivi solo per un anno, dunque per interventi effettuati entro il 31.12.2011, limitatamente agli interventi su edifici. La detrazione copre interventi come sostituzione di caldaie e infissi, installazione di pannelli solari per acqua calda, isolamento di tetti e pareti, coperture termiche. Per questi interventi, è possibile detrarre la spesa sostenuta in dieci rate (per gli interventi eseguiti prima del 2011, era cinque rate), fino a un tetto massimo di spesa, differenziato per categoria di intervento.

La legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Manovra Salva Italia) ha prorogato la detrazione del 55% fino al 31 dicembre 2012 alle attuali condizioni e ha aggiunto agli interventi agevolabili la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

La legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 22 giugno n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese ha prorogato le detrazioni agli interventi effettuati entro il 30 giugno 2013.

La legge 3 agosto 2013, n. 90, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia dispone la proroga delle

detrazioni al 31 dicembre 2013 e nel caso di interventi su parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, al 30 giugno 2014. Dispone anche l'innalzamento dell'entità della detrazione, nella misura del 65% per spese sostenute dal 6/6/2013, data di entrata in vigore del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

La legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147) ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, confermandola nella misura del 65%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014.

La legge di stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190), ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici nella misura del 65%, fino al 31 dicembre 2015, includendo le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

La legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) ha prorogato a tutto il 2016 le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per privati e condomini.

La legge di bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232) ha prorogato per un anno le detrazioni fiscali per tutti gli interventi già incentivati con le precedenti disposizioni. Per quanto riguarda la riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, il meccanismo è stato inoltre prorogato per cinque anni, per interventi che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, con una detrazione del 70%; se tali interventi conseguono almeno la qualità media (di cui al D.M. 26 giugno 2015) per la prestazione energetica invernale ed estiva, la detrazione sale al 75%. In entrambi i casi, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati.

#### Risultati della misura

Nel triennio 2014-2016 sono stati realizzati circa un milione di interventi, di cui oltre 360.000 nel 2016, anno in cui oltre la metà di essi ha riguardato la sostituzione di serramenti, e per circa il 20% la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Gli investimenti attivati nel triennio ammontano a circa 9,5 miliardi di euro: oltre il 40% delle risorse è stato destinato alla sostituzione di serramenti; il 25% alla coibentazione di solai e pareti; poco più del 9% alla riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'intero edificio.

L'ammontare complessivo di investimenti attivati nel 2016 è stato pari a oltre 3,3 miliardi di euro (7% in più rispetto al 2015): il valore massimo potenziale delle detrazioni fiscali che potranno essere richieste dai beneficiari nell'arco dei prossimi dieci anni è pari a 2,1 miliardi di euro.

I risparmi conseguiti ammontano nel triennio 2014-2016 a circa 0,28 Mtep/anno.

#### Revisione della misura

La detrazione ha dimostrato di avere una buona efficacia a fini anticongiunturali, stimolando notevolmente gli investimenti. Tuttavia, dalle analisi condotte appare evidente che, anche in relazione al mutato contesto economico, vi sono ampi margini di miglioramento del rapporto tra costo e beneficio del meccanismo.

Il presente intervento ha, quindi, come primo obiettivo il miglioramento dell'efficacia economica ed energetica dell'Ecobonus.

In particolare, si prevede:

- la proroga al 31 dicembre 2018 per le detrazioni sugli investimenti per interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari e la conferma della scadenza al 31 dicembre 2021 per quelle sulle parti comuni degli edifici;
- la revisione della struttura delle aliquote al fine di legare maggiormente il beneficio economico al risparmio energetico conseguibile tramite l'intervento (riduzione del beneficio al 50% per finestre, schermature, caldaie a condensazione e a biomassa);
- l'aggiornamento dei requisiti tecnici minimi per gli interventi incentivati;
- l'introduzione di massimali di costo specifico per le tecnologie;
- l'estensione della cedibilità del credito agli interventi su singole unità immobiliari;
- l'istituzione di un fondo per la concessione di garanzie sugli eco-prestiti;
- l'estensione, a determinate condizioni, delle detrazioni in parola agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

Si analizzano ora in dettaglio i punti suddetti.

Come previsto dal documento di consultazione per una nuova Strategia energetica nazionale (SEN), risulta particolarmente importante modulare la percentuale di detrazione in relazione al risparmio atteso, considerando l'intera vita tecnica dell'intervento, al fine di premiare gli interventi più efficienti orientando il meccanismo verso interventi radicali sull'edificio (*deep renovation*) con miglior rapporto costo-efficacia. A tal fine, la lettera a), nn. 2 e 3, del comma 1, prevede la riduzione dell'importo detraibile dal 65 al 50% per gli interventi riguardanti finestre, schermature, caldaie a condensazione e a biomassa.

Si ritiene che la possibilità di optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, introdotta di recente per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, sia un importante strumento per superare la barriera più rilevante che impedisce l'esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica negli edifici, ovvero l'impossibilità a sostenere l'investimento iniziale. A tal fine, con gli interventi di cui ai nn. 4 e 6, della lettera a), si estende tale possibilità anche nel caso di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari, al netto della cessione ad istituti bancari.

Il n. 5 della lettera a) estende le attività di verifica condotte da ENEA sugli interventi sulle parti comuni degli edifici, anche agli interventi sulle singole unità immobiliari.

Il successivo n. 8 della lettera a), introduce i commi 3-ter e 3-quater nell'art. 14 del DL n. 63 del 2013. Il comma 3-ter rinvia ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e trasporti, il compito di definire i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione.

E' infatti necessario aggiornare i requisiti tecnici minimi per le tecnologie che accedono al beneficio delle detrazioni. Tali requisiti sono stati definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, risalenti al 2007 e 2008: il mancato aggiornamento di questi, oltre a comportare un disallineamento rispetto alle nuove regole introdotte con i decreti ministeriali del 2015 in materia di prestazione energetica degli edifici, potrebbe comportare il paradosso che i requisiti minimi imposti agli edifici nuovi e soggetti a riqualificazione saranno pari o addirittura più severi di quelli richiesti per l'accesso alle detrazioni fiscali.

Come già previsto in altri strumenti incentivanti come il Conto Termico, è importante introdurre massimali unitari di spesa per ogni singola tipologia di intervento. Il suddetto Conto Termico prevede, ad esempio, limiti di spesa di 450 € al metro quadrato per le finestre e di 160 € al kW di potenza per le caldaie. Dalle analisi condotte, è infatti risultato che i costi di investimento per gli interventi nell'ambito del meccanismo delle detrazioni fiscali siano mediamente più alti rispetto ai costi di riferimento per le tecnologie sul mercato.

Il comma 3-quater prevede l'istituzione, nell'ambito del costituendo Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica di cui all'articolo 15 del d.lgs. 4 luglio 2014, n.102, di una sezione specificatamente dedicata al rilascio di garanzie su finanziamenti concessi da istituti di credito a cittadini per la riqualificazione energetica degli immobili e degli edifici. A tal fine, la dotazione del Fondo suddetto può essere integrata fino a 25 milioni euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> destinati ai progetti energetico ambientali cui all'articolo 19, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente. Tale misura consentirà anche alle famiglie a basso reddito che normalmente abitano in alloggi dove è maggiore il potenziale di risparmio energetico di realizzare interventi di riqualificazione energetica potendo accedere più facilmente a prestiti bancari in quanto assistiti da garanzia. Si stima che con i 50 milioni messi a disposizione ogni anno per le garanzie sarà possibile stimolare investimenti per oltre 600 milioni di euro.

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili (comma 1, lettera b).

Con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia si prevede:

- la proroga al 31 dicembre 2018 delle misure in materia di ristrutturazioni edilizie,
- l'estensione, a determinate condizioni, delle detrazioni in parola agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

- la proroga per l'anno 2018 dell'agevolazione fiscale per l'acquisto di mobili connesso ai lavori di ristrutturazione edilizia;
- l'estensione del meccanismo di monitoraggio agli interventi di efficienza eseguiti con il meccanismo delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis del TUIR).

In particolare, la lettera b), n. 1, del comma 1, proroga all'anno 2018 il beneficio della detrazione nella misura del 50 per cento su un ammontare di spesa non superiore a 96.000 euro relativamente agli interventi indicati nel comma 1 dell'articolo 16-bis del TUIR.

Al successivo n. 2 della medesima lettera b), viene previsto per gli IACP e per i soggetti aventi analoghe finalità (tra cui anche le cooperative di abitazione a proprietà indivisa) la possibilità di fruire delle detrazioni per i citati interventi di ristrutturazione edilizia realizzati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica (o, nel caso delle cooperative a proprietà indivisa, assegnati in godimento ai soci).

Con l'intervento di cui al n. 3, della lettera b), viene prorogata per l'anno 2018 anche la detrazione per l'acquisto di mobili connesso a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16, comma 2, del D.L. n. 63 del 2013. In particolare, si dispone che, con riferimento ad interventi edilizi iniziati a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione pari al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all'arredo della singola unità immobiliare ovvero delle parti comuni di edifici residenziali oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Pertanto, con tale previsione, un intervento di recupero del patrimonio edilizio cominciato nel 2017, a prescindere dalla sua ultimazione nel medesimo anno, può comportare il diritto a fruire di una detrazione su un ammontare di spesa sostenuto nell'anno 2018 non superiore a 10.000 euro. Al contempo, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione (10.000 euro), si tiene conto anche delle spese sostenute nell'anno 2017 per le quali si è già fruito della detrazione per l'acquisto dei beni in questione relative agli interventi effettuati nel 2017 ovvero iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018. Infine, il n. 4 della lettera b) prevede l'estensione del meccanismo di monitoraggio agli interventi di efficienza eseguiti con il meccanismo delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis del TUIR).

Come già previsto per le detrazioni per la riqualificazione energetica, si ritiene di fondamentale importanza valorizzare i risparmi generati dalle detrazioni fiscali per il recupero edilizio, ad oggi non conteggiati, attraverso la strutturazione di un sistema di monitoraggio degli interventi eseguiti. Ciò permetterebbe di conteggiare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, e a costo pressoché nullo, i risparmi derivanti da una misura che, si ricorda, genera investimenti per oltre 25 miliardi di euro annui nel settore dell'edilizia.

I commi da 2 a 5 introducono un'apposita detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per le spese sostenute nell'anno 2018 per opere di sistemazione a verde e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

E' espressamente previsto che la detrazione compete nella misura del 36 per cento su un tetto massimo di spesa di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare adibita ad uso abitativo e un distinto limite di spesa di 5.000 euro, da ripartire tra i condomini, per i lavori effettuati sulle parti comuni di ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo.

Nei limiti di 5.000 euro sopra indicati devono intendersi ricomprese le connesse spese di progettazione e manutenzione.

La detrazione spetta a condizione che il pagamento delle spese avvenga attraverso sistemi tracciabili e deve essere ripartita in 10 quote annuali costanti di pari importo.

Infine, si richiamano, in quanto applicabili, le previsioni di cui ai commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del TUIR in materia, rispettivamente, di spettanza della detrazione nell'ipotesi di uso promiscuo dell'unità immobiliare, di cumulabilità delle agevolazioni previste per gli immobili oggetto di vincolo e di trasferimento del diritto alla detrazione in caso di vendita dell'unità immobiliare o di decesso dell'avente diritto.

La disposizione di cui al comma 6 è volta a stabilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la riduzione al 10% della cedolare secca, come introdotta dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 per il solo quadriennio 2014-2017.

La misura si rende necessaria per rendere convenienti i canoni calmierati rispetto ai canoni di mercato, in modo da aumentare l'offerta di alloggi in affitto a canone sociale e sostenibile.

#### **Art. 4**

### **Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico**

La norma è finalizzata ad introdurre norme di agevolazioni fiscali a favore degli utenti del trasporto pubblico al fine di incentivare l'uso dei mezzi pubblici e ridurre quello dei mezzi privati e di congestionare il traffico con benefici di carattere ambientale, con particolare riferimento alle grandi aree urbane.

In particolare, con la lettera a) si interviene, novellando l'articolo 15 del TUIR, per introdurre la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 250 euro annui.

Alla lettera b) si introducono, per la prima volta, agevolazioni fiscali per i "buoni TPL", stabilendo che le somme rimborsate dal datore di lavoro o le spese direttamente sostenute da quest'ultimo per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, analogamente a quanto già oggi avviene per i "buoni pasto".

### **Art. 5**

#### **Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti**

La disposizione prevede, in primo luogo, la proroga, sia pure in misura diversa e con alcune eccezioni, dell'agevolazione relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, già in precedenza prorogata dall'art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in termini parzialmente coincidenti.

In particolare, il comma 1, riconosce per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 ovvero fino al 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018, l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, l'aumento del 30% del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Sono esclusi da tale previsione gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Sono, inoltre, esclusi dall'agevolazione gli investimenti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Si prorogano, inoltre, le agevolazioni già previste dall'art. 1, comma 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0.

In particolare, il comma 2, proroga la maggiorazione, nella misura del 150%, del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell'Allegato A annesso alla Legge 232/2016). La maggiorazione (c.d. iperammortamento) è riconosciuta per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il comma 3 proroga la maggiorazione, nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell'Allegato B alla legge 232/2016), per i soggetti che usufruiscono dell'iperammortamento, di cui al comma 2, per gli investimenti effettuati nel medesimo periodo previsto dal comma 2. Quindi, per quanto riguarda l'estensione del periodo di agevolazione al 31 dicembre 2019, anche per tali beni immateriali devono essere soddisfatte, entro il 31 dicembre 2018, le due condizioni sopra indicate.

Il comma 4, richiedendo la produzione della documentazione prevista dall'art. 1, comma 11, della legge 16 dicembre 2016, n. 232, dispone che, ai fini dell'applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali di cui agli allegati A) e B) alla legge di bilancio 2017, l'impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene: (i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'allegato A e/o all'allegato B, e (ii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La dichiarazione del legale rappresentante, l'eventuale perizia e l'attestato di conformità devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta

in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato che, in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.

Il comma 5 prevede che restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In tal modo sono esclusi dalla possibilità di aumentare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il DM 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, i fabbricati e le costruzioni nonché i beni di cui all'allegato 3 annesso alla Legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016); inoltre le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Le disposizioni previste dai commi 6 e 7 intendono evitare che il beneficio dell'iper ammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l'impresa possa aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto. Non può escludersi, infatti, che in determinati casi l'impresa abbia la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti e pur sempre nella prospettiva di accrescere il livello di competitività tecnologica perseguito e raggiunto in logica "industria 4.0".

In tali casi si prevede che la sostituzione non determina la revoca dell'agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali previste per l'investimento originario dall'art.1, comma 11, della medesima legge (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità).

Il comma 7 contempla anche l'ipotesi, che non può escludersi in ragione della possibile futura riduzione dei costi di produzione dei beni strumentali, in cui l'investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario; in tal caso, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, si prevede che il beneficio calcolato in origine debba essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

## **Art. 6**

### **Proroga del blocco aumenti aliquote 2018**

La disposizione di cui alla lett. a) provvede a contenere anche per l'anno 2018 il livello complessivo della pressione tributaria attraverso la proroga di un anno del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato.

La disposizione di cui alla lett. b) ha lo scopo di consentire esclusivamente ai comuni che nell'anno 2017 hanno legittimamente confermato la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a sua volta confermata nell'anno 2016, di riapplicarla nella stessa misura vigente nell'anno 2015

## **Capo II**

### **Misure per gli investimenti Industria 4.0**

## **Art. 7**

### **Sostegno agli investimenti delle PMI (Nuova Sabatini)**

La norma proposta è volta ad assicurare continuità operativa e a maggiormente qualificare in chiave investimenti "Industria 4.0", la misura di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69/2013 (c.d. *Nuova Sabatini*) attuata dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2016.

La *Nuova Sabatini* costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali; la rilevanza per il sistema delle piccole e medie imprese è confermata dal forte interesse mostrato - dall'avvio del 2014 - sia da parte delle imprese beneficiarie che dai soggetti finanziatori.

Al 17 luglio 2017 l'ammontare complessivo dei *finanziamenti* concessi alle piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari a valere sulla misura è pari a circa 6,88 miliardi di euro, per un numero di domande pari a 27.713 e un importo totale del contributo richiesto pari a 539.726.710

Le imprese richiedenti sono operanti in netta prevalenza (oltre il 70%) nel settore manifatturiero. Il 73% delle imprese è di micro e piccola dimensione; il restante 27% è costituito da medie imprese.

La legge 232/2016 ha prorogato la validità della misura dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 (termine per la concessione dei finanziamenti alle imprese da parte di banche e intermediari finanziari).

La predetta legge 232/2016 ha poi:

- a) rifinanziato la *Nuova Sabatini* per complessivi 560 milioni, da destinare alla copertura degli oneri per la concessione di contributi nel periodo 2017-2023;
- b) introdotto una riserva pari al 20% dello stanziamento complessivo per gli investimenti “*Industria 4.0*”: acquisto di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;
- c) previsto, per gli stessi investimenti “*Industria 4.0*”, una maggiorazione del contributo pari al 30% rispetto a quanto previsto per gli investimenti ordinari; il tasso convenzionale su cui calcolare il beneficio è stato elevato al 3,575% annuo rispetto al 2,75% annuo riservato ai beni ordinari.

I termini per la presentazione delle domande per gli investimenti ordinari sono stati riaperti, a seguito del rifinanziamento della citata legge 232/2016, il 2 gennaio 2017; a partire dal 1 marzo 2017 è diventato operativo lo sportello per la presentazione delle domande per gli investimenti *Industria 4.0*.

Dalla riapertura dello sportello del gennaio 2017 si è verificato un forte incremento del numero di domande presentate dalle imprese e dei contributi richiesti rispetto alle precedenti operatività della misura, a testimonianza del crescente interesse riscosso dallo strumento agevolativo nel territorio nazionale all'interno sia del tessuto produttivo che del sistema bancario.

Rispetto al periodo 31 marzo 2014 – 2 settembre 2016 che ha visto la presentazione complessivamente di 19.716 domande (media mensile di 679 domande), nel periodo gennaio - maggio 2017 sono state presentate 7.586 domande, per una media mensile – più che raddoppiata - di 1.517 domande.

I dati sono ancora più significativi considerando il periodo aprile - maggio 2017, nel quale sono state trasmesse dagli istituti di credito le domande riferite anche agli investimenti “*Industria 4.0*”: sono state presentate 4.534 domande con una media mensile pari a quasi 2.300 domande.

L'incremento dei volumi ha determinato il passaggio da una media di assorbimento mensile delle risorse pubbliche da circa 14 milioni di € della prima fase (2014 – 2016) della *Nuova Sabatini* a una media di oltre 40 milioni di € nel 2017 (introduzione degli investimenti “*Industria 4.0*”).

Sulla base del trend registrato, tenuto conto delle disponibilità residue e del tasso ipotizzato di conversione delle risorse prenotate in impegni effettivi (82%), si prevede il completo esaurimento delle risorse entro marzo 2018 (in luogo del dicembre 2018 previsto con il rifinanziamento disposto dalla legge 232/2016).

Ciò premesso, considerati i risultati positivi della misura e il massiccio assorbimento delle risorse verificato, la disposizione prevede:

- a) il rifinanziamento della misura per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023; il rifinanziamento sarebbe così articolato in funzione delle erogazioni previste: 33 milioni di euro per l'anno 2018, 66 milioni di euro per l'anno 2019, 66 milioni di euro per l'anno 2020, 66 milioni di euro per l'anno 2021, 66 milioni di euro per l'anno 2022, 33 milioni di euro per l'anno 2023.
- b) l'incremento al 30% della riserva per i contributi sugli investimenti “*Industria 4.0*”, assicurando comunque – in caso di esaurimento delle risorse – la finanziabilità delle tecnologie più avanzate. A tale proposito si segnala che sulla base dei dati del periodo Aprile - Luglio 2017, emerge che già il 40% delle risorse è assorbito da contributi su investimenti in tecnologie digitali.
- c) la proroga dei termini per la concessione dei finanziamenti delle banche fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e la conseguente chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione, al fine di non privare le piccole e medie imprese italiane del principale strumento contributivo di sostegno agli investimenti.

Il meccanismo virtuoso della *Nuova Sabatini* fa sì che per ogni euro di contributo in conto impianti vengano generati non meno di 12 euro di finanziamenti e ancora di più di investimenti.

Pertanto, il rifinanziamento proposto di 330 milioni di euro in sei anni (2018-2023) potrà generare nel periodo circa 4 miliardi di € di investimenti in macchine e impianti (in gran parte innovativi e riferiti a “*Industria 4.0*”; sono esclusi dalla misura terreni e fabbricati).

A seguito del rifinanziamento, tenuto conto della copertura, con le attuali risorse, delle richieste che verranno presentate nei mesi di gennaio e febbraio 2018, e di ulteriori disponibilità derivanti da revoche o rinunce, potranno essere accolte le richieste di contributo per tutto l'anno 2018.

## Art. 8

### Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0

Per essere competitive le aziende italiane si devono trasformare e innovare, nella consapevolezza che al di là di tecnologie e processi sono le persone con le loro competenze che possono fare vincere le sfide legate alla quarta rivoluzione digitale. La formazione è una leva fondamentale per la riqualificazione e lo sviluppo delle competenze strategiche dei propri addetti.

Alcuni studi indicano che, entro il 2030, la quarta rivoluzione trasformerà radicalmente il modo di lavorare generando rischi di obsolescenza di alcune professioni ma al tempo stesso opportunità occupazionali legate a nuove figure professionali. Nel prossimo futuro, le imprese italiane avranno quindi bisogno di allineare le competenze dei propri addetti per garantire e incrementare la propria competitività e per rafforzare l'occupazione.

Le statistiche internazionali dell'Eurostat fotografano il livello europeo di partecipazione alla formazione sugli occupati adulti (25-64 anni): l'Italia presenta una percentuale di lavoratori che partecipano a corsi di formazione inferiore di circa 2,5 p.p. rispetto alla media europea.

Al fine di stimolare le imprese ad accrescere le competenze professionali dei propri dipendenti, la presente norma introduce per il 2018 un credito d'imposta a favore delle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, sul costo del lavoro per le ore impegnate dal personale dipendente in corsi di formazione specifici su tecnologie Impresa 4.0 applicate in selezionati ambiti di formazione: vendita e marketing; informatica e tecniche e tecnologie di produzione.

Il comma 1 individua l'ambito soggettivo, ammettendo al beneficio tutte le imprese che sostengono spese in attività di formazione nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e prevede la concessione di un incentivo sotto forma di un credito d'imposta del 40 per cento delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato nelle attività di formazione ammesse.

Il comma 2 specifica che il beneficio è subordinato alla condizione che le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali disponendo che il credito d'imposta massimo concedibile per impresa beneficiaria è pari a euro 300.000.

Il comma 3 elenca le attività di formazione ammissibili al credito d'imposta, perimetrando alle sole attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, definendone altresì l'applicazione ad ambiti specifici. In particolare, vengono ammesse le spese per attività di formazione svolte per acquisire o consolidare conoscenze per l'applicazione di big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate a specifici ambiti elencati nell'Allegato 1.

Il comma 4 esclude dall'ambito di applicazione della norma le attività di formazione ordinaria o periodica che l'impresa organizza per conformarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il comma 5 prevede che il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al primo comma, altresì stabilendo che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e che lo stesso è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui le spese sono sostenute.

Il comma 6 esclude l'applicabilità dei limiti all'utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il comma 7 prevede che l'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento che disciplina gli aiuti alla formazione, precisando che agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 8 prevede che i costi siano certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Sancisce altresì che tale certificazione debba essere allegata al bilancio. Disciplina, inoltre, il caso in cui le imprese non siano soggette a revisione legale dei conti, stabilendo che debbano comunque avvalersi di una



società di revisione legale dei conti. Stabilisce altresì che il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osservi i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Sancisce, infine, che le spese per l'attività di certificazione contabile siano ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000 e che le imprese con bilancio revisionato siano esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

Il comma 9 prevede che nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti, che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 8, si applichino le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Il comma 10 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 90 giorni, le disposizioni applicative dell'incentivo.

#### **Art. 9**

##### **Promozione del sistema della formazione terziaria non universitaria**

Gli Istituti Tecnici Superiori, fondazioni di partecipazione con la presenza attiva del sistema imprese, istituiti nel 2008 ed avviati nel 2010, hanno dato ad oggi buoni risultati per quantità e qualità. Rappresenta l'unico percorso formativo che ha un tasso di occupazione, in media, dell'80%: 8 giovani su 10 trovano un lavoro ad un anno dal conseguimento del diploma.

Gli istituti tecnici superiori sono 93 nella mappatura nazionale, con circa 9.000 studenti iscritti. Essi da un lato rappresentano una risposta ad un bisogno crescente di competenze specialistiche e tecnologiche da parte delle imprese, e dall'altro favoriscono l'aumento del numero di giovani con titolo di studio di livello terziario ad oggi ancora limitato per i diplomati degli istituti tecnici e degli istituti professionali.

Oltre ad attivare percorsi formativi, gli Istituti Tecnici Superiori sono i soggetti che – come nell'ambito delle migliori esperienze internazionali – sono chiamati ad operare a servizio del sistema imprese nell'ambito del trasferimento tecnologico e della ricerca applicata oltre che nell'ambito delle politiche di sviluppo di Industry 4.0.

Al fine di favorire il loro sviluppo e consolidamento, la disposizione promuove una crescita del numero di soggetti iscritti che ne consolidi anche la natura di sistema di livello terziario.

Si considerino infatti i numeri ben più alti che i percorsi formativi analoghi hanno in altri Paesi (800.000 in Svezia, 760.000 in Germania, 529.000 in Francia, 400.000 in Spagna) ed in particolare i numeri dei giovani che in questo paese non proseguono gli studi dopo il diploma, a cui si intende offrire percorsi formativi che li preparino su competenze tecnologiche avanzate.

#### **Art. 10**

##### **Sperimentazione della mobilità sostenibile**

La norma è finalizzata all'attuazione degli indirizzi contenuti nel Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, destinando quota parte delle risorse, già stanziata dalla legge di bilancio 2017, a progetti sperimentali di mobilità sostenibile proposti da comuni e città metropolitane.

Con questa norma si potrà accelerare, in maniera significativa, il processo di rinnovo del parco rotabile con l'introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, con effetti in termini di miglioramento della qualità dell'aria e del servizio offerto ai cittadini.

La norma consente di incentivare e valorizzare le scelte e le capacità progettuali delle amministrazioni locali, in coerenza con i Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (PUMS), che rappresentano la cornice di riferimento, in termini di programmazione di lungo periodo, degli interventi.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo.

### **Capo III**

#### **Finanza per la crescita**

#### **Art. 11**

### **PIR e società immobiliari**

L'art. 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) esclude dall'ambito degli strumenti finanziari qualificati ai fini PIR quelli emessi da imprese che svolgono attività immobiliare presumendo tali quelle imprese che hanno il patrimonio prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa.

La modifica all'art. 1, comma 102, della citata legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), intende ampliare l'ambito degli investimenti qualificati, ai fini dei piani di risparmio a lungo termine, agli strumenti finanziari emessi dalle imprese che svolgono attività immobiliari con le caratteristiche previste dal succitato comma 102 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2017.

### **Art. 12**

#### **Esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall'applicazione dell'addizionale all'IRES**

La proposta normativa intende estendere anche alle SIM l'esclusione dall'applicazione dell'addizionale all'IRES del 3,5 per cento, ripristinando la deducibilità degli interessi passivi al 96 per cento, ossia nella misura vigente anteriormente alle modifiche che hanno accompagnato l'introduzione di detta addizionale.

Nel contempo, è stato modificato anche l'articolo 6, comma 8, del D.lgs. n. 446 del 1997 al fine di stabilire la misura della deducibilità degli interessi passivi anche per l'IRAP.

### **Art. 13**

#### **Imposta di registro**

La modifica è volta a dirimere alcuni dubbi interpretativi sorti in merito alla portata applicativa dell'articolo 20 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), rubricato 'interpretazione degli atti'.

Tali incertezze interpretative sono rese evidenti anche dall'esame delle pronunce della giurisprudenza di legittimità che, in alcune sentenze, ha riconosciuto una valenza antielusiva all'articolo 20 del TUR, mentre in altri arresti, soprattutto in quelli più recenti, ha ritenuto di dover procedere alla riqualificazione delle operazioni poste in essere dai contribuenti, attraverso il perfezionamento di un atto o di una serie di atti, facendo ricorso ai principi sanciti dall'articolo 20 del TUR; secondo tale tesi interpretativa, la riqualificazione può essere operata, dunque, senza dover valutare il carattere elusivo dell'operazione posta in essere dai contribuenti.

La norma introdotta è volta, dunque, a definire la portata della previsione di cui all'articolo 20 del TUR, al fine di stabilire che detta disposizione deve essere applicata per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all'atto stesso (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici "collegati" con quello da registrare. Non rilevano, inoltre, per la corretta tassazione dell'atto, gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte (non potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote).

E' evidente che ove si configuri un vantaggio fiscale che non può essere rilevato mediante l'attività interpretativa di cui all'articolo 20 del TUR, tale vantaggio potrà essere valutato sulla base della sussistenza dei presupposti costitutivi dell'abuso del diritto di cui all'articolo 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente). In tale sede andrà quindi valutata, anche in materia di imposta di registro, la complessiva operazione posta in essere dal contribuente, considerando, dunque, anche gli elementi estranei al singolo atto prodotto per la registrazione, quali i fatti, gli atti e i contratti ad esso collegati. Con le modalità previste dall'articolo 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, potrà essere, quindi, ad esempio, contestato l'abusivo ricorso ad una pluralità di contratti di trasferimento di singoli assets al fine di realizzare una cessione d'azienda.

### **Art. 14**

#### **Credito di imposta per spese consulenze relative a quotazione PMI**

La disposizione, al comma 1, prevede che alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto,

nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo massimo del credito di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per la predetta finalità.

Il comma 2 prevede che il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e delle revocche nonché alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

Il comma 4 prevede che l'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.

#### **Capo IV**

#### **Accelerazione del processo di esecuzione e sommario**

#### **Art. 15**

#### **Velocizzazione delle procedure esecutive e limitazione dei motivi di opposizione decreto ingiuntivo**

Il comma 1 prevede che al fine di stabilire tempi certi per l'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita dell'immobile è necessario stabilire un termine entro cui va tenuta la relativa udienza di comparizione dei creditori. Ciò al fine di rendere tutte le fasi della procedura esecutiva più snelle, efficaci ed efficienti. Inoltre, occorre prevedere che la distribuzione parziale (introdotta con il DL n. 59/2016 per la ripartizione del ricavato della vendita) riguardi anche le rendite ed i frutti civili dei beni pignorati, che dovranno essere ripartiti anche prima dell'aggiudicazione del bene. In questo modo si assicurano tempi più rapidi, oltre che per la vendita dell'immobile in esecuzione, anche per l'effettivo soddisfo del singolo creditore partecipante alla procedura di esecuzione, ampliando le possibilità di riparto parziale. Inoltre, in linea con la finalità di garantire un'effettiva riduzione dei tempi di durata delle procedure esecutive immobiliari, è necessario stabilire un termine certo anche per la ripartizione del ricavato dalla vendita tra i singoli creditori.

La modifica di cui al comma 2 è volta a rendere più incisivo il procedimento monitorio, limitando i casi in cui lo stesso viene bloccato (insieme al recupero del credito) a causa della presunta sussistenza di vizi procedurali.

Al fine di evitare che la possibilità di difesa concessa al debitore ingeneri una sperequazione, si prevede che l'opposizione al rilascio del decreto ingiuntivo per vizi procedurali possa essere proposta solo quando gli stessi non siano manifestamente infondati. In tal modo si previene che opposizioni fondate solo su questioni processuali chiaramente prive di fondamento possano costituire mere tecniche di carattere dilatorio poste in essere da debitore

#### **Capo V**

## **Misure per il lavoro, la previdenza e l'inclusione sociale**

### **Art. 16**

#### **Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile**

Il comma 1 prevede che al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il comma 2 prevede che l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 4. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

Il comma 3 prevede che limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l'esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 2.

Il comma 4 prevede che nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 1, venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

Il comma 5 prevede che fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Il comma 6 prevede che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 4.

Il comma 7 prevede che l'esonero di cui al comma 1 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.

Il comma 8 prevede che l'esonero di cui al comma 1 si applica, alle condizioni e con le modalità di cui al presente articolo, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.

Il comma 9 prevede che l'esonero di cui al comma 1 è elevato alla misura dell'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, e entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio:

- a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno

dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;

b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Il comma 10 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2018 e con effetto sulle assunzioni decorrenti da tale data sono abrogati i commi 308, 309 e 310 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il comma 11 prevede che l'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Il comma 12 prevede che l'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

#### **Art. 17**

##### **Sgravi contributivi under 40**

La norma, al comma 1, dispone che al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 dispone che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

#### **Art. 18**

##### **Incremento soglie reddituali "Bonus 80 euro"**

L'articolo intende incrementare i limiti reddituali utili per la determinazione del beneficio di cui all'art. 13, comma 1-bis del TUIR prevedendo, nel rispetto delle condizioni indicate nel citato comma 1-bis, la spettanza di un credito annuale pari a 960 euro, da rapportare al periodo di lavoro nell'anno, per un reddito complessivo non eccedente i 24.600 euro (a fronte del precedente limite di 24.000 euro). Tale credito è decrescente fino ad annullarsi in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro (a fronte del precedente limite di 26.000 euro).

#### **Art. 19**

##### **Sostegno al reddito in favore di lavoratori coinvolti in processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi delle imprese per le quali lavorano**

La disposizione prevede l'inserimento nell'ambito del decreto legislativo n. 148 del 2015, di una ulteriore disposizione che consenta la proroga, per imprese che presentino rilevanti problematiche occupazionali anche a livello territoriale, dei programmi di riorganizzazione aziendale - sino ad un limite massimo di 12 mesi - o di crisi, sino ad un limite massimo di 6 mesi, per gli anni 2018 e 2019, in deroga alle norme sulla

durata dei trattamenti, entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza della Regione o delle Regioni interessate, per imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più Regioni.

I programmi riorganizzativi per poter essere oggetto di proroga, nel limite massimo di ulteriori 12 mesi, devono essere caratterizzati da complessi investimenti non attuabili nel limite temporale di 24 mesi in ragione delle complesse caratteristiche tecniche dei processi produttivi aziendali ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi di cui all'articolo 22 comma 1, in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali del programma di riorganizzazione.

I piani di risanamento delle crisi aziendali per poter essere oggetto di proroga, nel limite massimo di ulteriori 6 mesi, devono essere caratterizzati da interventi correttivi particolarmente complessi non attuabili nei 12 mesi.

Al comma 2 è previsto che, ai fini dell'ammissione all'intervento di proroga di cui al comma 1, l'impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la Regione o le Regioni interessate, per imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più Regioni.

#### **Art. 20**

##### **Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi**

La disposizione introduce l'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, già previsto per i lavoratori percettori di NASpI, anche per i lavoratori beneficiari di trattamento di integrazione salariale straordinaria richiesta per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale. Tale opportunità viene concessa nell'ambito della procedura di consultazione prevista dall'art. 24 del decreto legislativo 148/2015 al momento della richiesta di cassa da parte delle aziende che prevedono un piano di gestione degli esuberi. Non risulta applicabile in tal caso la disciplina di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, in quanto la congruità dell'offerta è parametrata in quel contesto all'entità del trattamento di NaspI erogato al lavoratore. Le richieste potranno riguardare in ogni caso un numero di lavoratori non superiore al numero di esuberi previsti negli accordi. Il lavoratore interessato alla riduzione dell'orario di lavoro può richiedere individualmente all'ANPAL l'attribuzione dell'assegno di ricollocazione spendibile presso i centri per l'impiego o i soggetti privati accreditati per l'intera durata del programma di cassa integrazione. Come incentivo per il lavoratore ad utilizzare l'assegno di ricollocazione la norma prevede che all'esito positivo del percorso di ricollocazione:

- il lavoratore abbia diritto alla corresponsione di un importo pari al 50 per cento del trattamento di cassa integrazione straordinaria non goduto;
- le somme eventualmente corrisposte dal datore di lavoro uscente al lavoratore in sede di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non costituiscono reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non sono assoggettate a contribuzione previdenziale, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è ridotta del 50% nel limite massimo di 4.030 euro per l'anno 2018, rivalutato annualmente:
  - ✓ per i primi diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
  - ✓ per una durata non superiore a dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Che aumenta di ulteriori 6 mesi nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato.

La norma prevede inoltre il raddoppio del contributo di licenziamento, previsto per la cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di licenziamenti collettivi effettuati dalle aziende tenute al versamento dei contributi per la cassa integrazione guadagni straordinaria.

#### **Art. 21**

##### **Prosecuzione CIGS e mobilità in deroga anno 2018 nelle aree di crisi complessa**

Si dà seguito ai trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga nell'anno 2018, nelle aree di crisi industriale complessa. Si segnala che con l'integrazione all'articolo 44, comma 11 *bis*, operata dall'articolo 3 *ter* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, introdotto dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123, è possibile la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria sino ad un massimo di 12 mesi "*per ciascun anno di riferimento*"; conseguentemente, con l'approvazione della disposizione, le imprese già beneficiarie della misura negli anni 2016 e/o 2017, potranno richiedere ulteriori 12 mesi di trattamento nel 2018, sempre nel limite delle risorse disponibili.

## **Art. 22**

### **APE**

Il comma 1, alla lettera a), punta ad aumentare di un anno la sperimentazione dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica.

Il comma 1, alla lettera b), prevede che al comma 179, lettera a), dopo le parole "procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604," aggiungere le seguenti: "ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi";

Il comma 1, alla lettera c) prevede che dopo il comma 179 è inserito il seguente: "179-bis Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179 i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti per le donne di 6 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.";

Il comma 1, alla lettera d) prevede che al comma 186 le parole: "300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni di euro per l'anno 2017, di 688,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 740,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 542,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 336,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 103,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 9,4 milioni di euro per l'anno 2023".

## **Art. 23**

### **Stabilizzazione e semplificazione della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)**

L'articolo intende rendere strutturale la "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) oggi prevista, dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in via sperimentale per il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, integrando le relative previsioni nel corpo normativo del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 che disciplina la previdenza complementare.

Tale rendita, differenziandosi dall'ordinaria prestazione di previdenza complementare (consistente nell'erogazione di una rendita vitalizia), presuppone l'esistenza di una situazione di bisogno, che è stata individuata nella cessazione dell'attività lavorativa da parte dei lavoratori che maturano l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro cinque anni successivi e che abbiano maturato al momento della domanda almeno 20 anni di contributi complessivi nei regimi pubblici di appartenenza, ovvero nella inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi per i lavoratori che maturano l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i dieci anni successivi. Con riferimento alla RITA a regime è stato inoltre mantenuto il regime fiscale di favore già previsto dalla citata legge n. 232 del 2016 per la RITA sperimentale, nonché la previsione che la RITA trova applicazione anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate.

La disposizione qualifica la RITA come prestazione in capitale e, conseguentemente, di tale circostanza si terrà conto ai fini della determinazione degli imponibili fiscali da assoggettare a tassazione.

L'ultimo periodo del nuovo comma 4 del D. Lgs. n. 252 del 2005 prevede l'irrelevanza della prestazione chiesta sotto forma di RITA ai fini della ripartizione dell'eventuale montante residuo tra capitale e rendita stante la specificità della predetta RITA.

È espressamente prevista la possibilità di optare nell'ambito della dichiarazione dei redditi per la tassazione ordinaria in luogo della tassazione sostitutiva nei casi nei quali, in particolare per livelli medio bassi della prestazione, il regime ordinario fosse più favorevole rispetto a quello sostitutivo. La norma consente quindi al percettore di RITA di optare per la tassazione ordinaria ove questa fosse più favorevole.

Contestualmente la norma in esame abroga le disposizioni della citata legge n. 232 del 2016 che disciplinano la RITA in via sperimentale.

La norma in esame interviene inoltre sull'art. 14, comma 2, lett. c), del sopra citato decreto legislativo n. 252 del 2005 eliminando il divieto di richiedere il riscatto totale nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari per coloro che rimangono inoccupati per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale divieto, infatti, era strettamente collegato al testo previgente dell'art. 11, comma 4, del decreto.

#### **Art. 24**

##### **Regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e l'INPS**

La disposizione è diretta a compensare i debiti verso lo Stato per le anticipazioni di bilancio con i crediti verso lo Stato, risultanti dal bilancio consuntivo 2015 dell'INPS.

Con apposita conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge n. 241/1990 sono individuati i capitoli di bilancio dell'istituto su cui effettuare le compensazioni e i criteri e le gestioni previdenziali su cui ripartire gli importi delle anticipazioni di bilancio definitivamente trasferite.

#### **Art. 25**

##### **Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà**

In sede di prima applicazione, il Reddito di inclusione (ReI) è destinato ad una platea di beneficiari limitata non solo dalle condizioni economiche, ma anche dalle caratteristiche dei nuclei familiari e dalla presenza di membri con particolari bisogni. In particolare, sulla base delle indicazioni della legge delega (legge 15 marzo 2017, n. 33), i beneficiari del ReI sono stati individuati tra i nuclei familiari con figli minori o con disabilità o con donna in stato di gravidanza o con disoccupati ultracinquantacinquenni. Per questi ultimi, però, il decreto legislativo prevede l'accesso al ReI solo nel caso in cui la situazione di disoccupazione sia determinata da licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (oltre che dopo un periodo di tre mesi di disoccupazione in assenza di fruizione di prestazioni di disoccupazione). In sede di individuazione dei criteri per l'estensione della platea per il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è questa la tipologia di beneficiari su cui intervenire prioritariamente.

Sulla base della disponibilità di maggiori risorse nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, quindi, al comma 1 il ReI è esteso – a partire sin dal 1° gennaio, data di avvio della misura – a tutti i nuclei con persone in stato di disoccupazione di età pari o superiore a 55 anni. Il comma 2 r accorda il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo con la suddetta previsione, non essendo più uno dei compiti del Piano per la lotta alla povertà l'estensione della platea sopra citata.

In ogni caso, al comma 3 si prevede che dal 1° luglio l'estensione avvenga in favore di tutti i nuclei familiari, indipendentemente dalle caratteristiche non economiche dei medesimi. In altri termini nel corso del 2018 si raggiunge il pieno universalismo della misura.

Il comma 4 prevede anche l'innalzamento del massimale del beneficio per un ammontare pari al 10%.

Il comma 5 prevede la destinazione di una quota aggiuntiva di risorse al finanziamento dei servizi territoriali per il contrasto alla povertà.

Il comma 6 incrementa corrispondentemente la dotazione del Fondo Povertà e rimette alla disponibilità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, secondo le indicazioni dell'articolo 8 del decreto legislativo, l'utilizzo di ulteriori risorse per complessivi 0,9 miliardi di euro aggiuntivi nella dotazione del Fondo Povertà a decorrere dal 2020.

Il comma 7 procede a rideterminare i limiti di spesa.

#### **Art. 26**



### **Promozione del welfare di comunità**

Con la proposta in esame si intende attribuire un credito d'imposta in favore delle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo n. 153 del 1999 per la realizzazione di sistemi di welfare locale, in cooperazione anche con gli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione.

Più in particolare, per le erogazioni relative ai progetti effettuati, nel perseguimento dei propri scopi statuari, dalle fondazioni bancarie per la promozione di un welfare di comunità - attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà e alle fragilità sociali, al disagio di famiglie con minori, alla domiciliarità delle cure agli anziani e ai disabili, alla dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie, all'inclusione socio-lavorativa, alla promozione dell'occupazione, all'educazione e formazione, in collaborazione con soggetti che operano in regime non di impresa, quali gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, gli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione, le aziende ospedaliere, i presidi ospedalieri e gli enti pubblici deputati all'erogazione di servizi sanitari e socio assistenziali - spetta (a regime) alle Fondazioni un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale lo stesso è maturato; non si applicano i limiti di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU dei modelli di dichiarazione dei redditi, vale a dire dei crediti nascenti da agevolazioni concesse alle imprese, né ai limiti massimi di compensazione di debiti e crediti fiscali.

Infine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, comprese le procedure per la concessione del credito d'imposta nel rispetto del limite di spesa ivi stabilito.

### **Art. 27**

#### **Rifinanziamento fondo sociale per occupazione e formazione per Erasmus+ per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale**

La norma prevede che il fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 per la promozione e il coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro, nonché per il cofinanziamento del Programma Erasmus+ per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale ai sensi di quanto definito dall'articolo 27, comma 9, del Regolamento (UE) 1288/2013 dell'11 dicembre 2013.

### **Art. 28**

#### **Spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative**

La norma stabilisce variazioni degli oneri relativi alle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative.

### **Art. 29**

#### **Censimenti permanenti**

La disposizione prevede che l'Istat effettua i seguenti Censimenti:

- a) dall'anno 2018, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 179 del 18-10-2012, convertito con modificazioni in legge n. 221 del 17.12.2012, e del D.P.C.M. 12 maggio 2016 in materia di Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dei relativi regolamenti di attuazione;
- b) dall'anno 2018, i Censimenti economici permanenti delle imprese, delle istituzioni non profit e delle istituzioni pubbliche;
- c) nell'anno 2020, il 7° Censimento generale dell'agricoltura ;
- d) dall'anno 2021 il Censimento permanente dell'agricoltura.

Al comma 2, si dispone che i Censimenti permanenti sono basati sull'utilizzo integrato di fonti amministrative e di altre fonti di dati utili a fini censuari e sullo svolgimento di rilevazioni periodiche. Ai fini dell'integrazione dei dati per l'effettuazione dei censimenti di cui ai precedenti commi, ferme restando

ulteriori previsioni nel Programma statistico nazionale, gli enti e gli organismi titolari delle basi dati di seguito indicate sono tenuti a metterle a disposizione dell'Istituto, secondo le modalità e i tempi stabiliti nei Piani generali di censimento, di cui al comma 6, e nei successivi atti d'istruzione:

- a. Archivi su lavoratori e pensionati dell'INPS;
- b. Archivio delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- c. Anagrafe nazionale degli studenti e Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- d. Archivi sui flussi migratori del Ministero dell'interno;
- e. Sistema informativo integrato di Acquirente unico S.p.A. sui consumi di energia elettrica e gas;
- f. Archivi amministrativi sulle aziende agricole e dati geografici di AGEA;
- g. Anagrafe tributaria, archivi dei modelli fiscali, catasto edilizio, catasto terreni e immobili, comprensivi della componente geografica, archivi sui contratti di locazione e compravendita dei terreni e degli immobili dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 3 prevede che la mancata fornitura delle basi dati di cui al comma 2, costituisce violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 e s.m.i.

Il comma 4 prevede che, qualora la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale triennale e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'art. 13 del d.lgs. 322/1989 non intervenga entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, è prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale precedente e degli atti ad esso collegati fino all'adozione del nuovo decreto.

La norma, al comma 5, dispone che ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b), c) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'Istat effettua le operazioni di ciascun censimento attraverso i Piani generali di censimento, circolari e istruzioni tecniche, nonché mediante specifiche intese con le Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza, e ne disciplina l'organizzazione. Nei Piani generali di censimento sono definite: la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, i compiti e gli adempimenti cui sono tenuti gli organi intermedi di rilevazione, nonché le modalità di svolgimento delle procedure sanzionatorie per mancata o erronea risposta di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. L'Istat, attraverso i Piani generali di censimento e proprie circolari, stabilisce altresì:

- a. i criteri e le modalità per l'affidamento, anche mediante specifici accordi, di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, l'organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie, anche in forma associata, e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
- b. le modalità e tempi di fornitura e utilizzo dei dati da archivi amministrativi e da altre fonti necessarie allo svolgimento delle operazioni censuarie;
- c. i soggetti tenuti a fornire i dati richiesti, le misure per la protezione dei dati personali e la tutela del segreto statistico di cui all'art 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le modalità di diffusione dei dati anche in forma disaggregata e con frequenza inferiore alle tre unità, in conformità all'art. 13 del medesimo decreto; le modalità della comunicazione dei dati elementari, privi di identificativi, agli enti e organismi pubblici di cui al presente comma, lett. a), anche se non facenti parte del Sistema statistico nazionale, necessari per trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il comma 6 dispone che l'Istat, d'intesa con il Ministero dell'interno, definisce, tramite il Piano generale del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, le circolari e istruzioni tecniche, le modalità di restituzione ai Comuni delle informazioni raccolte nell'ambito del censimento, necessarie ai fini della revisione delle anagrafi della popolazione residente di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché le modalità tecniche e la periodicità di tale revisione.

Al comma 7 si prevede che nelle more dell'adozione dei Piani generali di censimento di cui al comma 6, l'Istat assume, mediante circolari e istruzioni, le iniziative necessarie e urgenti per l'aggiornamento delle basi territoriali e dell'ordinamento ecografico.

Il comma 8 prevede che per far fronte alle esigenze connesse all'esecuzione dei censimenti, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nei Piani di cui al comma 6, possono procedere all'eventuale utilizzo di risorse esterne, nei limiti delle risorse finanziarie proprie dell'Ente e del contributo onnicomprensivo e forfettario erogato dall'Istat, secondo le modalità indicate nei medesimi Piani.

Al comma 9, si dispone che la popolazione legale è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, secondo la metodologia e la cadenza temporale indicate nel Piano generale di censimento.

Al comma 10, la norma prevede il concorso alle spese dei Censimenti.

## **Capo VI Politiche per la famiglia**

### **Art. 30 Fondo politiche per la famiglia**

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo da destinare ad interventi per le politiche della famiglia.

## **Titolo III Misure di settore**

### **Capo I Misure per l'internazionalizzazione**

#### **Art. 31**

#### **Presidenza italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa**

L'Italia assumerà la Presidenza in esercizio dell'OSCE dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e continuerà a fare parte della Troika dell'Organizzazione fino al 31 dicembre 2019. Dopo avere assicurato la Presidenza del Gruppo di Contatto con i Paesi Partner del Mediterraneo dell'OSCE (Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele e Giordania) per tutto il 2017, si preparerà inoltre ad assumere la Presidenza del Gruppo di Contatto con i Paesi Partner asiatici (Afghanistan, Corea del Sud, Giappone, Thailandia, Australia) per il 2019. Nel corso del 2018, l'Italia dovrà quindi: a) presiedere tutte le riunioni settimanali a Vienna del Consiglio Permanente dell'OSCE (inaugurandole con una prima riunione a gennaio alla quale parteciperà l'On. Ministro); b) presiedere le attività del Gruppo Trilaterale di Contatto (GTC) sulla crisi ucraina (composto da Russia, Ucraina ed OSCE); c) assumere la principale responsabilità politica nella gestione degli altri conflitti protratti nell'area OSCE (Nagorno-Karabakh, Transnistria, Georgia); d) guidare l'azione dell'Organizzazione con riferimento alle sue tre dimensioni di dialogo: sicurezza politico-militare (I dimensione), sicurezza economico-ambientale (II dimensione) e diritti umani (III dimensione), come anche in riferimento ai specifici ambiti tematici che fanno parte integrante di ciascuna delle dimensioni (ad esempio, solo la dimensione dei diritti umani ne comprende 11); e) svolgere un ruolo di leadership in tema di altre sfide transnazionali che coinvolgono gli Stati membri, tra cui terrorismo, migrazioni e cyber security. Nell'ambito di queste attività, la Presidenza in esercizio sarà inoltre chiamata ad organizzare e/o a promuovere una serie di iniziative - tra cui conferenze e seminari, nell'ambito di ciascuna area tematica dell'Organizzazione- e appuntamenti politici previsti da specifiche decisioni dell'OSCE, che dovrebbero svolgersi a vario livello, a Vienna, in Italia o in altri Paesi. Benché gran parte di questa programmazione verrà coperta dal bilancio ordinario dell'OSCE, dalla nostra Presidenza ci si aspetterà la copertura dei costi di numerose attività aggiuntive che verranno proposte nel corso dell'anno, nonché delle spese relative all'ospitalità degli eventi che si terranno in Italia. Tra questi, la riunione del Consiglio Ministeriale, che si prevede di organizzare a dicembre in Italia, rappresenta il principale appuntamento annuale dell'OSCE, nonché l'evento più impegnativo per la Presidenza in esercizio, anche sotto il profilo finanziario. Il Consiglio di dicembre sarà inoltre preceduto da un simile incontro di alto livello - la Ministeriale Informale dell'OSCE- che si terrà anch'esso in Italia nel luglio 2018. Nel corso dell'anno, l'Italia prevede inoltre di ospitare una serie di altri eventi tra i quali bisognerà includere il II° Incontro Preparatorio del XXVI Foro Economico Ambientale, già previsto a maggio su decisione OSCE. Tra le iniziative che si vorrebbe svolgere in Italia - quali, ad esempio, la Conferenza annuale dell'OSCE sul contrasto al terrorismo; la Conferenza OSCE sulla Droga; la Conferenza OSCE sullo Sviluppo Sostenibile; la Conferenza sul contrasto al traffico illecito di beni culturali; le Celebrazioni del 10mo anniversario delle Raccomandazioni di Bolzano sulle Minoranze Nazionali - s'intende dare particolare risalto ad un evento inaugurale che dovrebbe tenersi nei primi mesi dell'anno (febbraio/marzo 2018). Lo stesso calendario di Vienna sarà arricchito da una serie di

attività 'facoltative' che intendono caratterizzare il ruolo di leadership dell'Italia e, tra queste, figurano anche molteplici iniziative intese a favorire il dialogo informale, che non potranno essere coperte dal bilancio ordinario dell'OSCE (tra cui i 'Ritiri' tra Ambasciatori, diverse iniziative legate ai Comitati Consultivi, gli eventi sociali e conviviali ecc). In quest'ambito, dovrebbero inquadrarsi anche le attività preparatorie in previsione della nostra Presidenza del Gruppo Asiatico nel 2019, benché le principali spese legate a questo esercizio (tra cui l'organizzazione di una Conferenza in un Paese Partner asiatico) verranno erogate nell'anno successivo. Infine, dovranno essere considerate le spese relative ai mandati dei Rappresentanti Speciali (RS) e Personali (RP) che la Presidenza italiana intende finanziare nel 2018. Accanto ai RS e RP istituiti dalla stessa Organizzazione (e quindi finanziati con fondi del bilancio o extra-bilancio dell'OSCE), la Presidenza in esercizio ha la facoltà di confermare e/o nominare un certo numero di Rappresentati Speciali e Personali, impegnati su specifici temi e/o crisi, facendosi carico dei costi legati allo svolgimento del loro mandato (spese di viaggio e di rappresentanza) e, talvolta, dei loro costi retributivi (soprattutto nel caso di Rappresentanti del proprio Paese). Alla luce di quanto sopra, anche la Task-Force per la Presidenza OSCE dovrà essere rafforzata in tutte le sue componenti, nonché dotata di adeguate risorse per far fronte ai numerosi impegni legati all'esercizio delle sue attività.

### **Art. 32**

#### **Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana**

Il comma 1 dispone che al fine di promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito: Invitalia) può operare quale istituzione finanziaria – anche mediante la costituzione di una nuova società da essa interamente controllata o attraverso una sua società già esistente, il cui capitale potrà essere sottoscritto ovvero incrementato con eventuale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili in virtù della legge 24 giugno 1997, n. 196, articolo 25 comma 2, - autorizzata a effettuare finanziamenti e al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche in favore di banche per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività. Allo scopo Invitalia, può avvalersi del supporto tecnico di SACE S.p.A. sulla base di apposita convenzione dalle medesime stipulata.

Il comma 2 dispone che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da Invitalia nei Paesi di cui al comma 1 sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel pieno rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, in particolare delle sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite; delle misure restrittive adottate dall'Unione Europea, sulla base dell'art. 75 del Trattato sull'Unione Europea e dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (*ex* articoli 60 e 301 del Trattato CE); delle indicazioni fornite a livello internazionale dal Gruppo d'Azione Finanziaria (GAFI-FATF); nonché della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.

Il comma 3 dispone che i crediti vantati e gli impegni assunti da Invitalia a seguito dell'esercizio delle attività di cui al comma 1 sono garantiti dallo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Invitalia è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di Invitalia, la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo Stato; il parere dell'Ivass è espresso entro 15 giorni dalla relativa richiesta.

Il comma 4 dispone che entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera il piano previsionale degli impegni finanziari e assicurativi assumibili da Invitalia ai sensi del presente articolo, nonché i limiti globali degli impegni assumibili in

garanzia dallo Stato, tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della rischiosità dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato nel limite delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente.

Il comma 5 dispone che è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo a copertura della garanzia dello Stato concessa ai sensi della presente disposizione, con una dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per un corrispondente importo delle somme di cui al decreto legge 23 giugno 1995 n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, giacenti sull'apposito conto di tesoreria centrale, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è altresì alimentato dalle commissioni corrisposte per l'accesso alla garanzia.

Il comma 6 dispone che per le iniziative conseguenti all'eventuale attivazione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze potrà avvalersi di SACE S.p.a., come mero agente, sulla base di quanto stabilito in apposita convenzione ed a fronte del riconoscimento dei soli costi vivi documentati, a valere sul fondo di cui al comma 5.

Il comma 7 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'ambito di applicazione della presente disposizione, con particolare riferimento al funzionamento della garanzia di cui al comma 5, nonché all'operatività di Invitalia quale istituzione finanziaria, tenuto anche conto delle funzioni e delle operatività svolte da SACE S.p.A.

### **Art. 33**

#### **Personale a contratto degli uffici all'estero**

La disposizione proposta mira a conformare la base imponibile e contributiva per i redditi da lavoro dipendente percepiti dal personale assunto in loco dalle rappresentanze diplomatiche, dai consolati, dagli istituti di cultura e dalle scuole statali all'estero. La disposizione interpretativa è necessaria per dare la necessaria uniformità di trattamento al personale interessato, consolidando un'interpretazione da lungo tempo seguita. Nei casi in cui, in virtù del regime di doppia imposizione, si applica la legge fiscale italiana, in assenza di norme espresse, si è consolidata da decenni un'interpretazione secondo cui la base imponibile IRPEF è pari al 50% della retribuzione.

La disposizione ha riflessi sulla base contributiva, che è ugualmente necessario chiarire. Mentre gli impiegati con contratto regolato dalla legge italiana sono soggetti a previdenza italiana e l'art. 2, comma 3, del d.lgs. 103/2000 prevede espressamente la base contributiva, per gli impiegati a legge locale, di regola iscritti alla previdenza locale, in due casi (assenza o insufficienza del sistema locale, opzione dell'interessato se cittadino italiano: art. 158, commi primo e secondo, DPR n 18/1967) i contributi sono versati all'INPS. Se tali impiegati a legge locale sono sottoposti al fisco italiano, i contributi sono attualmente pagati sul 50% della retribuzione, in applicazione del principio di uniformità delle basi imponibili (art.6, d.lgs. 314/1997). Se invece sono sottoposti al fisco locale, in assenza di norma espressa e stante la varietà dei regimi fiscali esteri, i contributi previdenziali si pagano ugualmente sul 50% della retribuzione, in analogia con il regime previsto per gli impiegati a legge locale sottoposti al fisco italiano e per evitare diversità irragionevoli di trattamento tra le diverse categorie di personale.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, si prevede di pagare i contributi previdenziali sull'intera retribuzione corrisposta, sia per gli impiegati a contratto a legge italiana, che per quelli a legge locale. Per questi ultimi si tratta di raddoppiare la base imponibile (aumento del 100%), in quanto attualmente i contributi sono calcolati considerando la metà della retribuzione corrisposta. Per i contrattisti a legge italiana, invece, i contributi sono calcolati sulla retribuzione convenzionalmente individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 103/2000, quando la retribuzione percepita è superiore a quella convenzionale allora l'imponibile è calcolato sul 100% della retribuzione. Ne consegue che per i contrattisti a legge italiana l'aumento della base imponibile sarà una percentuale variabile della retribuzione corrisposta. Il dato complessivo evidenzia un aumento della base contributiva nella misura del 59,3% circa. Di tale secondo periodo è necessaria un'entrata in vigore immediata per avviare l'adeguamento dei sistemi

informatici e delle procedure. Tuttavia, proprio in ragione del tempo necessario per tale adeguamento, l'applicazione del nuovo regime è fissata con l'imminente inizio del prossimo esercizio finanziario. La norma, ai commi 2 e 3, prevede la possibilità di fare concorsi per l'assunzione di personale a contratto.

## **Capo II Misure per la sicurezza**

### **Art. 34**

#### **Misure a favore degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose**

La norma, al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, sia istituito un fondo. Prevede, altresì, che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze siano definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti.

### **Art. 35**

#### **Misure nel campo della protezione cibernetica e della sicurezza**

La norma del comma 1 risulta necessaria per l'attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2017 recante "Indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali" e, in particolare, dell'art. 6 che attribuisce al Direttore Generale del DIS il potere di adottare le "iniziative idonee a definire le necessarie linee di azione di interesse generale con l'obiettivo di innalzare e migliorare i livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti".

La sicurezza informatica costituisce un fattore cruciale per favorire il progresso economico dei Paesi avanzati le cui economie si avvalgono sempre di più di sistemi informatici e di comunicazioni elettroniche per il loro sviluppo.

In tale ambito, risulta di particolare importanza la creazione di un punto di riferimento dedicato per lo sviluppo del partenariato pubblico-privato, diretto al coinvolgimento di amministrazioni, università, enti di ricerca e operatori privati nelle iniziative rivolte ad accrescere il livello di sicurezza informatica del Paese.

In questo quadro appare necessario creare un centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo nella materia della cyber security, con particolare riferimento al tema della protezione e sicurezza delle infrastrutture critiche di rilevanza nazionale, e un centro nazionale per la definizione delle idonee misure tecniche a tutela dei dati e delle comunicazioni ad esse attinenti.

Per i fini descritti è stato individuato lo strumento della fondazione di partecipazione, istituto che riunisce in sé i caratteri essenziali della fondazione (patrimonio destinato ad uno scopo) con elementi associativi che consentano la partecipazione all'ente di più soggetti che vi possono apportare risorse finanziarie, know-how e professionalità.

La disposizione, intervenendo sull'impianto normativo della legge n. 124/2007 contempla la possibilità per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di costituire una fondazione di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati, demandando ad un successivo regolamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 43 della legge n. 124/2007, la disciplina dei criteri e delle modalità per la costituzione ed il funzionamento della fondazione.

La norma permette di avviare con immediatezza misure efficaci ed iniziative idonee, a cominciare dal campo della ricerca, per passare ai profili applicativi, con l'obiettivo di innalzare e migliorare i livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti, al fine di contrastare la minaccia cibernetica, anche a fronte della sempre maggiore pervasività degli attacchi informatici.

La norma di cui al comma 2 ha lo scopo di accrescere la qualificazione del settore formativo del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, anche attraverso l'acquisizione di livelli sempre più elevati di docenza, contribuendo, in definitiva, anche sotto il profilo della formazione, al conseguimento degli obiettivi inerenti alla sicurezza nazionale del Paese.

Seguendo il modello adottato per la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), la norma qualifica la Scuola di Formazione del comparto intelligence, di cui all'art. 11 della legge n. 124/2007 quale istituzione di alta formazione e ricerca, consentendo di rilasciare titoli post laurea.

#### **Art. 36**

##### **Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

La norma prevede assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare il comma 2 prevede una riserva, nel limite massimo del 30 per cento dei contingenti annuali, al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio.

#### **Art. 37**

##### **Invio all'estero di personale appartenente alla carriera prefettizia**

La norma prevede che al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e rafforzare le iniziative a livello internazionale di contrasto al terrorismo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad inviare personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei. Al predetto personale della carriera prefettizia, che presta servizio all'estero per un periodo superiore a sei mesi presso rappresentanze diplomatiche o consolari, delegazioni italiane dell'Unione europea, ovvero organismi internazionali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1808 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fatti salvi i casi in cui è prevista la corresponsione del trattamento economico di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18

#### **Art. 38**

##### **Contrattisti e personale delle aree II e III**

La norma dispone che per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, e per valorizzare la professionalità acquisita dal personale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, il Ministero dell'interno è autorizzato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite del 50 per cento del totale delle unità in servizio per ciascuna annualità 2018 e 2019.

### **Capo III**

#### **Misure in favore della cultura**

#### **Art. 39**

##### **Interventi strutturali in materia di patrimonio culturale**

Il comma 1 prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad assumere fino ad un massimo di 200 unità di personale, appartenenti all'Area terza – posizione economica F1, mediante scorrimento delle graduatorie di concorso delle procedure di selezione pubblica di cui all'articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171. Il Ministero comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, il Ministero provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali disponibili secondo la legislazione vigente.

Il comma 2 prevede la possibilità per gli istituti e luoghi della cultura statali di continuare ad avvalersi dei professionisti assunti a tempo determinato.

Il comma 3 estende l'ambito oggettivo del comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 34/2011, introducendo la facoltà di utilizzare, oltre alle disponibilità depositate sui conti di tesoreria unica delle Soprintendenze speciali ed autonome (leggasi anche Musei e Parchi archeologici dotati di autonomia speciale), anche gli utili conseguiti dalla Società *in house* del Ministero dei beni e delle attività culturali, destinandoli alle medesime finalità, quali l'equilibrio finanziario e il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero. La norma, che riproduce quanto già avviene per altre società *in house* (SOGEI o Italia Lavoro, ad esempio), consentirebbe una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle predette risorse in base alle diverse esigenze che potranno manifestarsi in corso di gestione.

Il comma 4 introduce due misure riguardanti gli interventi di recupero e restauro di beni culturali nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016.

La prima, al fine di accelerare gli interventi di restauro delle chiese, consente alle Diocesi, nei limiti della soglia di valore europeo, di diventare soggetti attuatori per gli interventi direttamente, senza il tramite del MIBACT. Tale misura si rende necessaria e urgente, in quanto il numero di progetti non permette al Ministero di assolvere anche questa attività in tempi sostenibili per i proprietari interessati.

La seconda misura corregge una anomalia relativa alla gestione del personale destinato agli interventi di ricostruzione. Ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Ministero ha reclutato personale tecnico per l'ufficio del Soprintendente speciale per i comuni colpiti dal sisma del 2016. Tale personale è stato individuato nelle graduatorie degli idonei dei concorsi RIPAM, per posizioni a tempo indeterminato. Il risultato è che nel corso del 2017 in numerose occasioni, le unità di personale reclutate dal Soprintendente hanno poi risposto alla chiamata in servizio di altre Amministrazioni, con conseguenti disfunzioni per le operazioni di ricostruzione. La norma proposta prevede dunque che tale personale possa essere assunto a tempo indeterminato anche dal MIBACT. Decorso i cinque anni di durata della Soprintendenza speciale per il sisma, ove questa non fosse prorogata, detto personale potrà essere assegnato presso altri uffici del Ministero.

I commi 6 e 7 intendono, da un lato, incrementare e potenziare la valorizzazione e la pubblica fruizione del patrimonio culturale e conseguentemente i relativi introiti per lo Stato, mediante progetti straordinari; dall'altro lato, razionalizzare ed omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni per le prestazioni svolte dal personale dipendente MIBACT in occasione di tali progetti mediante il sistema del cedolino unico.

Il comma 8 prevede degli stanziamenti per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Si tratta di fondazioni, consorzi o altri enti, quali la Venaria reale, Aquileia, Carditello. Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministro. La norma si rende necessaria perché in più occasione la Corte dei conti ha mosso rilievo nei confronti di finanziamenti nei confronti di soggetti costituiti o partecipati dal MIBACT, in assenza di un apposito capitolo di bilancio. Il comma, infine, autorizza il Ministero a costituire una fondazione per la gestione della Biblioteca di archeologia e storia dell'arte di Roma, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417. Tale misura si rende necessaria in quanto l'inserimento di detta Biblioteca - tra le più importanti collezioni di volumi al mondo, ma attualmente senza una sede definitiva e con opere dislocate in più edifici - oggi rientra nell'elenco delle biblioteche pubbliche statali di cui al citato d.P.R., il che preclude la possibilità per il Ministero di ricorrere anche a modelli di gestione più snelli ed efficienti, quali la forma fondazionale.

Il comma 9 istituisce un apposito Fondo per la promozione del libro e della lettura, gestito dal Centro per il libro e la lettura, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il fondo è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 10 prevede uno stanziamento per l'Anno europeo del patrimonio culturale (European Year of Cultural Heritage). Gli stati membri sono chiamati a realizzare attività ed eventi per valorizzare il patrimonio culturale dell'Europa e rafforzare il senso di appartenenza dei suoi cittadini. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo aderisce all'iniziativa coinvolgendo musei, istituti e siti archeologici su tutto il territorio nazionale con l'intento di favorire il dialogo internazionale partendo dalla storia e dalle bellezze artistiche italiane. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro che individua gli interventi e le attività strategiche per l'Anno europeo del patrimonio culturale.

Il comma 11 prevede che il titolo di Capitale italiana della Cultura, conferito per ciascuno degli anni dal 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020 ai sensi dell'articolo 7 del DL 83 del 2014, continui ad essere conferito anche negli anni successivi. Tale procedura infatti ha dato luogo a positive esperienze di progettazione da parte dei Comuni partecipanti, favorendo altresì la costruzione di reti a livello locale e potenziando l'attrattività turistica delle città vincitrici e dei relativi territori.

Il comma 12 conferma il regime di esenzione previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, e relativo a tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonché ad ogni altro tributo di nuova istituzione, salvo espressa deroga legislativa.



La disposizione trova applicazione limitatamente ai tributi dovuti dall'Accademia Nazionale dei Lincei in relazione all'attività istituzionale esercitata, fermo restando, pertanto, per le attività di natura commerciale, da quest'ultima eventualmente svolte, l'ordinario assoggettamento a tassazione.

Comma 13 La prestazione artistica, ai sensi della normativa europea, è soggetta ad aliquota IVA ridotta al 10%, mentre si applica l'aliquota del 22% ai compensi corrisposti nel rapporto tra chi produce lo spettacolo e chi ne cura l'organizzazione. A 10 anni dall'ultima modifica legislativa (Legge Finanziaria 2007) – con la quale si è precisato che l'aliquota IVA ridotta al 10 per cento deve essere applicata a tutti i contratti di scrittura, sia, cioè, a quelli relativi agli spettacoli teatrali – è diventato urgente introdurre un ulteriore affinamento.

La disposizione, in primo luogo, chiarisce che i contratti di scrittura di cui al n. 119 non si riferiscono solo agli spettacoli teatrali, ma a tutti quelli che riguardano le altre attività spettacolistiche, indicate al numero 123) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, ossia i concerti vocali e strumentali, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante, gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti.

In secondo luogo, estende l'applicazione dell'aliquota IVA al 10 per cento anche nei casi in cui le operazioni di cui ai numeri 119) e 123) siano prestate attraverso un intermediario, eliminando possibili distorsioni applicative dell'imposta. La ratio della proposta normativa si fonda sulla valenza del rapporto di commissione nella prestazione di servizi; in base all'articolo 28 della Direttiva 2006/112/CE, infatti, "Qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale".

#### **Capo IV Misure in favore dello sport**

##### **Art. 40 Disposizioni in materia di sport**

Il primo comma reca modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, concernente la «disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse».

Le società di calcio alle quali si rivolge la norma sono 24 appartenenti alla Lega di Serie B, 57 appartenenti alla Lega Calcio Professionistico e 167 appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, per un totale di 248.

In particolare, la lettera a) introduce un'agevolazione fiscale per le società di Lega di Serie B, Lega Italiana Calcio Professionistico e Lega Nazionale Dilettanti che destinano le risorse derivanti dalla mutualità di cui all'articolo 22 del d.lgs. 9 del 2008 a interventi di ristrutturazione degli impianti sportivi di cui sono proprietarie o concessionarie: per le somme impiegate a questo fine è riconosciuto un credito d'imposta nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407 /2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

La lettera b) del primo comma concerne i criteri di ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi della Lega di Serie A, adeguandoli a canoni di maggiore equità.

In particolare: a) il 50 per cento delle risorse dovrà essere suddiviso in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A; b) una quota del 30 per cento verrà distribuita sulla base dei risultati sportivi conseguiti, determinati sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell'ultimo campionato (15 per cento), sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati (10 per cento) e sulla base dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947 (5 per cento); c) il restante 20 per cento sarà attribuito tenendo principalmente in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati.

Con le disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto si introduce la possibilità di esercitare l'attività sportiva dilettantistica in forma di impresa.

Come noto, una delle principali distinzioni tra sport dilettantistico e sport professionistico è stata tradizionalmente individuata nella natura *no profit* del primo. Tale impostazione, pur avendo avuto il merito di valorizzare la funzione sociale e di tutela della salute dello sport, appare oggi anacronistica sotto molteplici punti di vista, come in particolare testimoniato dalla crescente evidenziazione della sua dimensione economica da parte della Corte di Giustizia.

In primo luogo, la pretesa incompatibilità dello sport dilettantistico con l'esercizio di attività d'impresa finalizzata al profitto ha sensibilmente limitato lo sviluppo di un settore con enormi potenzialità di crescita.

Stando all'ultimo rapporto del Coni sulla pratica sportiva in Italia, il numero degli sportivi nel nostro paese è cresciuto negli ultimi quindici anni a ritmi elevatissimi: se agli inizi del millennio dichiaravano di praticare sport con continuità circa 19 milioni di italiani, essi sono oggi ben 25 milioni.

In secondo luogo, il freno agli investimenti privati nello sport dilettantistico si ripercuote negativamente sulle condizioni di lavoro del comparto. A causa della carenza di risorse finanziarie, infatti, alla crescente domanda di addetti qualificati e a tempo pieno non ha fatto seguito un incremento delle retribuzioni e delle garanzie previdenziali: così, mentre il lavoratore dello sport è diventato un professionista, la sua attività continua a svolgersi in un quadro normativo adeguato a una concezione amatoriale dello sport.

Infine, tale approccio ha avuto ricadute negative anche per la finanza pubblica. Muovendo dal presupposto errato che non si possa fare impresa nel settore del dilettantismo sportivo, l'Erario rinuncia ogni anno al gettito che potrebbe derivare dalla tassazione di questo settore, oggi pressoché interamente defiscalizzato: infatti, mentre i proventi derivanti dall'attività istituzionale di associazioni e società sportive dilettantistiche sono del tutto esenti da imposizione fiscale (sia sul piano dell'imposta sui redditi delle società che sul fronte iva), la pressione sull'attività commerciale è fortemente agevolata dal combinato disposto della legge 398 del 1991 e dell'articolo 90 della legge 289 del 2002. Si pensi che, secondo uno studio condotto per conto dell'Associazione Nazionale Impianti Sport & Fitness (Anif) questo settore potrebbe generare, tra imposta sul reddito delle società e imposta sul valore aggiunto, un gettito complessivo superiore a un miliardo di euro all'anno.

Alla luce di queste considerazioni e al fine di favorire il processo di ammodernamento del settore, si è previsto pertanto che le attività sportive dilettantistiche possano essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie disciplinate dal titolo quinto del libro quinto del codice civile, sempre sul presupposto che vi sia il riconoscimento soggettivo del Coni: la possibilità di fare impresa, si ritiene, fungerà da volano agli investimenti privati, producendo effetti positivi a cascata per utenza, lavoratori ed Erario.

Avuto riguardo alla specificità dello sport e ai suoi insostituibili valori di inclusione sociale e tutela della salute, le disposizioni in commento introducono una serie di contenuti statutari obbligatori e alcune misure fiscali e lavoristiche speciali.

Per quanto concerne lo statuto, sono tre i fronti sui quali si interviene: al fine di garantire che le società lucrative svolgano effettivamente attività sportiva dilettantistica, si prevede che la ragione sociale debba contenere le parole «società sportiva dilettantistica lucrativa» e che l'oggetto sociale rechi lo svolgimento e l'organizzazione di tali attività; per prevenire l'insorgere di conflitti d'interesse, si è poi introdotto il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina; infine, con l'obiettivo di tutelare la salute di coloro che praticano attività sportiva, è fatto obbligo alle società lucrative di garantire la presenza nelle strutture aperte al pubblico di un «direttore tecnico» in possesso di laurea in Scienze motorie o titolo di studi equipollente.

Sul piano tributario si prevede che i ricavi delle società sportive dilettantistiche lucrative concorrano alla determinazione della base imponibile per il cinquanta per cento del loro ammontare e comunque entro il limite consentito dal regime degli aiuti di Stato *de minimis* di cui al Regolamento dell'Unione Europea 18 dicembre 2013, n. 1407;

Questa disposizione segna la cifra essenziale di tale riforma: se a fronte della possibilità di far lucro si introduce per la prima volta un prelievo fiscale anche sull'attività istituzionale delle società sportive dilettantistiche, i menzionati benefici che lo sport produce sul piano sociale e della salute giustificano il riconoscimento dell'anzidetto parziale regime di favore.

In definitiva, l'introduzione della società sportiva dilettantistica lucrativa consentirà all'ordinamento di fare ordine nel settore del dilettantismo sportivo, prendendo atto di un processo evolutivo che ha condotto una parte consistente di esso al di fuori dalla dimensione amatoriale. D'altro canto, ne usciranno fortemente valorizzati anche quegli enti che continuano a ispirare la propria attività a logiche di inclusione più che a quelle del risultato: essi rappresenteranno infatti un mondo omogeneo e potranno accedere con maggior facilità al mondo del terzo settore, senza vedersi opporre le attuali resistenze.

Il quinto comma reca una modifica all'articolo 2, comma 2, lett. d), del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in materia di collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche e concerne un mero adeguamento tecnico conseguente alla creazione del nuovo soggetto di cui ai commi da terzo a settimo.

Il comma sesto attribuisce natura strutturale al fondo denominato «Sport e Periferie», istituito per la prima volta col decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, e successivamente rifinanziato con la legge di stabilità per

il 2017. Tale fondo, attualmente incardinato presso il Coni, continuerà a gravare sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ma tali risorse saranno assegnate all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I commi settimo, ottavo, nono e decimo istituiscono lo *sport bonus*, regolandolo su un modello ispirato al già noto *art bonus*, introdotto dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2014, n. 106.

L'individuazione dettagliata dei criteri e delle modalità di erogazione dei benefici fiscali di cui si è detto è rimessa a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare in concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, in modo da assicurarne l'equa ripartizione tra i soggetti richiedenti.

L'undicesimo comma concerne una *modifica dell'articolo 69, comma 2, del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, relativamente a indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi di cui all'art. 67, lett. m), del d.p.r. medesimo*, elevando l'esenzione fiscale da 7.500,00 euro a 10.000,00 euro.

Il comma 12 istituisce presso l'Ufficio per lo Sport un fondo denominato «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» finalizzato a sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano.

Le risorse del fondo saranno destinate a finanziare dei progetti che siano collegati a: a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; d) sostenere la maternità delle atlete non professioniste; e) garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione.

L'utilizzo del fondo di cui al presente comma verrà regolato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con gli altri Ministri interessati.

Al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, si prevede inoltre che i minori cittadini di paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possano essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto è previsto per i cittadini italiani.

Il tredicesimo comma concerne l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 145 della legge 388 del 2000, destinate agli sgravi contributivi dei giovani calciatori che militano nel campionato di Lega Pro.

Di preciso si dispone che l'importo che residua alla data del 1 gennaio 2018 della somma da destinare allo sport sociale e giovanile di cui l'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato, ai medesimi fini indicati nella predetta disposizione di legge, nel limite di 1 milione di euro all'anno, per la concessione da parte del Coni alle società appartenenti alla Lega Calcio Professionistico che ne fanno richiesta: a) di un contributo annuo in forma capitaria pari a euro 5.000,00 e di un contributo annuo pari al 50 per cento della retribuzione minima pattuita tra le associazioni di categoria per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e ogni giovane professionista di età inferiore a 21 anni, come rispettivamente regolamentati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio; b) di un contributo annuo pari al 30 per cento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico. Con decreto del presidente del consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentiti il Coni, la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Calcio Professionistico, sono definite le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma.

Il comma 14 reca una Modifica dell'articolo 1, comma 2, legge 13 ottobre 2003, n. 281, recante la concessione di un contributo alla Wada.

La Wada (Agenzia mondiale antidoping) è una fondazione con sede a Montreal, istituita dal Comitato olimpico internazionale nel 1999, allo scopo di promuovere e coordinare la lotta contro il doping nello sport; in essa sono rappresentati Comitati Olimpici Nazionali e Governi.

Dal 1 gennaio 2002, alle spese dell'Agenzia provvedono per il 50 per cento il CIO e per l'altro 50 per cento i Governi dei paesi rappresentati nel CIO.

In particolare, l'Europa contribuisce per il 47,5 per cento della quota governativa. A causa di un costante incremento del fabbisogno finanziario della Wada, la somma corrispondente a tale quota è cresciuta negli

anni, passando dai 4.037.500,00 dollari americani del 2002 ai 7.059.650,00 dollari del 2017, con un conseguente incremento proporzionale del contributo spettante nostro Paese.

L'Italia ha previsto, dapprima, con legge 13 ottobre 2003, n. 281, il versamento alla Wada di un contributo annuale massimo di € 597.000,00; successivamente, con legge 26 novembre 2007, n. 230, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, si è impegnata a sostenere l'Agenzia mondiale antidoping nella sua missione di lotta all'uso di sostanze stupefacenti nello sport, assicurandole un finanziamento in base al suo bilancio annuale.

La predetta somma di 597.000,00 euro fu stabilita tenendo conto dell'ammontare della quota che a quell'epoca spettava all'Italia e del tasso di cambio tra euro e dollaro allora vigente. Sennonché, tale stanziamento si è dimostrato insufficiente a partire dall'anno 2015, quando, a causa dell'incremento delle contribuzioni spettanti ai Governi e della variazione del tasso di cambio tra le due valute, l'Italia ha cominciato a versare alla Wada somme di importo inferiore a quelle richieste, accumulando un debito residuo di 176.025,20 dollari per gli anni 2015 e 2016.

Nella fattispecie, la quota spettante all'Italia è aumentata, dal 2004, del 37,34% se valutata in dollari, passando da 594.000,00 \$ a 772.000,00 \$ e, a causa dell'assottigliamento del valore di cambio tra la valuta europea e quella americana, addirittura del 62,24% se espressa in euro, innalzandosi da 454.174,00 € a 736.859,70 €.

Alla luce di queste considerazioni, si rende necessario aggiornare la legislazione vigente, rideterminando lo stanziamento in favore dell'Agenzia mondiale antidoping, tenendo conto sia dell'incremento delle somme richieste all'Italia, che della variazione del valore di cambio tra euro e dollaro.

L'ultimo comma concerne il trasferimento annuale al Cip da parte dell'Inail di un importo pari a 3 milioni di euro per la realizzazione di attività ricomprese nei piani quadriennali elaborati dall'Inail, finalizzati al recupero dell'integrità psicofisica e al reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro.

Come noto, l'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 124 del 2015 ha previsto lo scorporo dal CONI del Comitato italiano paralimpico, con trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico e l'articolo 1 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, 43 recante la «riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124», ha previsto la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Comitato italiano paralimpico, con personalità giuridica di diritto pubblico.

Sin dal 2000, l'Inail e il Comitato italiano paralimpico hanno stipulato una convenzione quadro quadriennale, sempre rinnovata, sulla base della quale, il Comitato italiano paralimpico riceve dall'Istituto 3.000.000 di euro all'anno per lo svolgimento di una serie di attività individuate nell'ambito della convenzione medesima.

La trasformazione del Comitato italiano paralimpico da associazione con personalità giuridica di diritto privato a ente autonomo di diritto pubblico determina la necessità di rendere strutturale il contributo versato dall'Inail al Cip, in considerazione del comune interesse, avente rilevanza pubblica, perseguito dai due Enti in questione.

Al riguardo, si sottolinea che l'attività sportiva rappresenta per le persone con disabilità uno stimolo a riappropriarsi della capacità di autodeterminazione e del proprio ruolo nel contesto di vita e di lavoro. In tale ottica, la pratica sportiva è diventata parte integrante del percorso riabilitativo personalizzato in funzione del reinserimento sociale che l'Inail garantisce ai propri assistiti.

D'altra parte il Cip, in virtù della legge 189 del 15 luglio 2003 e del successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 aprile 2004, è stato deputato a riconoscere e coordinare l'attività sportiva per i disabili, sia quella paralimpica e di alto livello, sia quella promozionale e di avviamento allo sport di stampo più prettamente sociale.

È evidente, pertanto, che le attività di sostegno alla promozione delle attività riabilitative e di reinserimento sociale attraverso la pratica sportiva rientrano tra gli obiettivi comuni dell'Inail e del Cip.

Ciò considerato, per la realizzazione di tali finalità, si ritiene di formulare una proposta normativa che preveda, con norma di rango primario, il trasferimento al Cip da parte dell'Inail della somma fino ad oggi trasferita su base convenzionale.

L'attuazione della disposizione in oggetto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che, come sopra detto, sin dal 2000, l'Inail già trasferisce, su base convenzionale, la somma normativamente indicata al Cip.

## **Capo V Misure in materia sanitaria**

### **Art. 41 Misure in materia sanitaria**

Il comma 1 impone all'AIFA di adottare nei primi mesi dell'anno 2018 le Determinazioni aventi ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016. Ciò al fine di consentire alle regioni di incassare, come previsto dalla vigente normativa, le somme loro spettanti versate dalle aziende farmaceutiche a titolo di *payback*.

Il comma 2 dispone, altresì, che l'AIFA successivamente concluda le transazioni avviate con le aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali (AIC) relative ai contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, commi 2 e 8, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicembre 2017. La necessità di tale soluzione transattiva appare anche giustificata dalle prospettive decisamente sfavorevoli dei contenziosi in questione rappresentate dall'Avvocatura Generale dello Stato, laddove, invece, la conclusione delle transazioni comporterebbe la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente neutralizzazione del rischio di restituzione delle somme già incamerate dall'erario derivante dalla soccombenza in giudizio. In ogni caso, al fine di evitare l'eventuale riproposizione di contenzioso anche in relazione all'anno 2016, si prevede che gli accordi transattivi possano essere stipulati solo con le aziende farmaceutiche che abbiano regolarmente versato le eventuali somme loro addebitate, riferite al *payback* del medesimo anno 2016.

Il comma 3 dispone altresì le conseguenti comunicazioni da effettuarsi da parte di AIFA.

L'introduzione dei nuovi farmaci per l'eradicazione dell'epatite C ha reso vedente che il percorso assistenziale dei pazienti gravi (i primi ad essere trattati) e di quelli meno gravi si è fortemente alleggerito con riferimento agli investimenti di risorse e assistenza sanitarie (minori ricoveri, possibilità di evitare il trapianto, minori probabilità di insorgenza tumori epatici). Poiché questa stessa logica è possibile proiettarla anche sui nuovi farmaci innovativi, anche con riguardo agli innovativi oncologici e alle nuove terapie per le malattie rare, è utile e necessario, con il comma 4, attivare un progetto specifico che evidenzi l'intero percorso assistenziale sanitario per la singola malattia/patologia monitorando gli effetti economico-assistenziali del prima e del dopo l'introduzione dei farmaci innovativi, al fine di calcolare i relativi costi sanitari risparmiati per ogni voce di attività assistenziale sanitaria (esempio: riduzione della frequenza di ospedalizzazione, ricoveri meno complessi, possibilità di ritardare e/o superare l'ipotesi di trapianto di fegato nei pazienti affetti da HCV, aumento dell'OS nei pazienti oncologici, ecc.).

Il comma 5 dispone che, all'esito di tale monitoraggio, le valutazioni saranno funzionali ad una migliore allocazione delle risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, ivi ricomprendendo anche il dimensionamento dei fondi per i farmaci innovativi e per i farmaci innovativi oncologici previsti dalla legge 232 del 2016.

In ragione di quanto già disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 6 è volto a salvaguardare la specificità, in ambito nazionale, dell'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione di Palermo (ISMETT), nato come progetto di sperimentazione gestionale nel 1997, con una partnership tra la Regione Siciliana e l'University of Pittsburgh Medical Center (UPMC) e riconosciuto, a settembre 2014, dal Ministero della salute, quale IRCCS, vale a dire istituto di ricerca a carattere scientifico di rilievo nazionale. In considerazione delle peculiarità del predetto Istituto, sia nella composizione del capitale di funzionamento (estero e italiano insieme) sia in considerazione della rilevanza nazionale dell'attività svolta dallo stesso, la norma è volta a prorogare, per l'anno 2018, l'autorizzazione in deroga per la Regione Siciliana a concedere all'ISMETT un finanziamento aggiuntivo rispetto ai limiti imposti dalla legislazione vigente, al fine di riconoscere i maggiori costi indotti dalle attività proprie dell'Istituto.

Il comma 7, al fine di incentivare l'efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione, prevede che l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi debba essere effettuata in

forma elettronica. In tali termini è prevista l'adozione dei relativi provvedimenti attuativi mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita Agid, d'intesa con la Conferenza Unificata.

Il comma 8 prevede che, limitatamente agli enti del SSN, ai fini del potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento dell'efficienza e dell'appropriatezza delle prescrizioni e delle prestazioni sanitarie, la trasmissione dei predetti documenti avvenga per mezzo del Sistema di gestione messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.

Il comma 9 prevede che tale Sistema di gestione di cui al comma 8 è integrato con la banca dati nazionale dei contratti pubblici (articolo 213, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016), con il sistema di interscambio delle fatture elettroniche (articolo 1, commi 211 e 212, della legge n. 244/2007) e con l'infrastruttura della banca dati SIOPE (articolo 14, comma 8-bis, 31 dicembre 2009, n. 196). L'integrazione di cui al comma 9 è assicurata dal Sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 10 prevede che le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni previste per gli enti del SSN sono stabilite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita Agid, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Il comma 11 precisa che il sistema di gestione di cui al comma 8 rientra tra gli strumenti per il monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie di cui all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

## **Capo VI Misure in materia di giustizia**

### **Art. 42**

#### **Funzionalità dell'amministrazione giudiziaria**

La norma è tesa a istituire nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo da ripartire con decreto del Ministro della giustizia, destinato al finanziamento di interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici, nonché al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari.

### **Art. 43**

#### **Giacenze nelle procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo**

Il comma 1, lettera a), introduce nell'art. 2 del DL n. 143/2008 il nuovo comma 2-bis, che prevede l'afflusso in apposite gestioni separate del Fondo Unico Giustizia (FUG) delle somme riscosse dal curatore nel corso delle procedure concorsuali e di quelle oggetto di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. o a qualunque titolo depositate nel corso dei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione.

In tal modo, sarà possibile ottimizzare il rendimento finanziario sulle predette somme, grazie alla forza negoziale di cui Equitalia Giustizia dispone nei confronti degli operatori finanziari in relazione alla massa di risorse liquide che gestisce.

Nel contempo, secondo il nuovo comma 2-ter, allo Stato affluiranno i maggiori rendimenti che Equitalia Giustizia riuscirà ad ottenere; tali somme saranno riassegnate al Ministero della Giustizia in misura pari al 50%, mentre il restante 50% rimane acquisito al bilancio dello Stato.

Le nuove disposizioni, inoltre, permetteranno, di utilizzare la struttura operativa e i sistemi informativi di Equitalia Giustizia per il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi connessi all'utilizzazione delle somme ricavate dalle procedure fallimentari.

Per consentire il regolare svolgimento dell'attività di impresa e, in analogia a quanto disposto per i sequestri penali di complessi aziendali (art. 6, comma 2-bis, del DL n. 11/2009, convertito dalla legge n. 38/2009), si prevede che non confluiscono nel FUG le somme relative a procedure concorsuali nelle quali il giudice delegato ha autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa.

La lettera b) dispone che dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3.1. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai beni di cui ai commi 2 e 2-bis a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter".

La lettera c) del comma 1 introduce nell'art. 2 del DL n. 143/2008 anche il comma 6-ter, che rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia l'individuazione delle disposizioni di dettaglio necessarie a rendere operativo l'ingresso nel FUG delle risorse fallimentari e di quelle civili, prevedendo, fra l'altro il coordinamento di tale intervento con la vigente normativa fallimentare.

Infine, il comma 2 - con effetto differito all'entrata in vigore del predetto regolamento - adegua il contenuto dell'art. 34 della Legge Fallimentare all'esigenza di ricondurre le somme in parola nella corrente gestione finanziaria e amministrativa del Fondo Unico Giustizia.

#### **Art. 44**

##### **Fondo per l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103**

La norma prevede che è istituito presso il Ministero della giustizia un fondo per l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 in materia di riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario..

#### **Art. 45**

##### **Assunzione di magistrati ordinari e di avvocati e procuratori dello Stato**

Il comma 1 prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso, bandito con D.M. 22/10/2015, le cui procedure si concluderanno nel corso dell'anno 2018.

Il comma 2 perseguendo l'obiettivo di adeguare l'assetto del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato alle recenti innovazioni normative quali l'articolo 1 commi 8 e 8 bis del DL 193/2016, fornendo all'istituto un adeguato incremento del personale, amplia le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato rispettivamente di venti e di venti unità. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over.

#### **Art. 46**

##### **Personale dell'amministrazione giudiziaria**

L'intervento normativo in esame è finalizzato ad estendere l'autorizzazione all'assunzione, per il triennio 2018-2020, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria di massimo ulteriori 1400 unità. L'intervento si rende necessario per migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, anche tenuto conto delle scoperture di organico presso i medesimi, soprattutto per accompagnare il processo di digitalizzazione dell'apparato giudiziario, nonché per dare compiuta attuazione alle nuove disposizioni in materia di gestione delle spese di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. Infatti, nonostante le politiche di reclutamento di questi anni che hanno già condotto ad un bando di mobilità volontaria per 1031 posti, di cui solo circa 580 assunti per mancanza di nulla osta delle amministrazioni appartenenza, a 684 assunzioni per mobilità obbligatoria, nonché ad alcune assunzioni per scorrimento graduatorie da altre PA, le scoperture di organico complessive del personale degli uffici giudiziari ammontano allo stato ad oltre 9.000, segno che gli interventi di assunzione di nuovo personale devono essere ulteriormente e urgentemente potenziati.

Inoltre le nuove risorse permetterebbero anche una scelta dell'Amministrazione giudiziaria di bandire in tempi rapidi un concorso per la figura di cancelliere che si troverà ad essere scoperta a seguito dell'imminente passaggio dei cancellieri idonei attraverso le procedure di riqualificazione di cui all'articolo 21 quater del D.L. 83/2015. Il profilo di cancelliere, anche all'esito dell'accordo stipulato con i sindacati in data 26 aprile 2017, rappresenta infatti una delle figure fondamentali per l'assistenza qualificata al magistrato.

#### **Capo VII**

##### **Misure in materia di agricoltura**

#### **Art. 47**

##### **Distretti del cibo**

La disposizione nasce dall'esigenza di rafforzare il sostegno alle forme organizzative locali. In particolare si individuano le finalità di promozione dello sviluppo territoriale, della coesione e dell'inclusione sociale, di favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, di garantire la sicurezza alimentare, di diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, di ridurre lo spreco alimentare e di salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari. A tale scopo vengono istituiti i distretti del cibo, riformando la previsione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (c.d. "legge orientamento").

Vengono definite le fattispecie dei distretti del cibo: (a) i distretti rurali e i distretti agroalimentari di cui già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge; (b) i distretti rurali secondo la precedente previsione; (c) i distretti agroalimentari di qualità precedenti; (d) i sistemi produttivi locali in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree; (e) i sistemi produttivi locali che vedano una forte connessione fra attività agricole e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale; (f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività agroalimentari svolte con il metodo biologico e/o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente.

Viene poi chiarito che sono le regioni, attraverso propri provvedimenti, ad individuare i distretti del cibo. È istituito il Registro nazionale dei distretti del cibo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che raccoglie i distretti riconosciuti dalle Regioni. Il comma 4 prevede che al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto, attraverso le modalità fissate secondo il comma 5 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Infine per consentire il pieno sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa agricola, ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 228 del 2001, ed al fine di valorizzare la piena integrazione fra attività imprenditoriali anche in ambiti non individuati come distretti del cibo, il comma 7 prevede, intervenendo sul vigente articolo 4, comma 8-bis del decreto legislativo n. 228 del 2001, che, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta, sia consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private.

Sotto il profilo tecnico finanziario, le risorse sono finalizzate ad attivare investimenti privati nei territori coinvolti dai distretti del cibo coerentemente con le finalità e gli obiettivi previsti e saranno erogate direttamente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base e con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, come peraltro già avviene per gli altri distretti di filiera previsti dall'art. 13 del decreto legislativo n. 228 del 2001, come finanziati dall'articolo 66, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

Sarà quindi necessaria l'istituzione di un nuovo capitolo, di cui si propone la seguente denominazione "Contributi per sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo" con un unico piano gestionale nell'ambito dell'Azione 3 - "Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano" del Programma 9.6 - "Politiche competitive della qualità agroalimentare della pesca dell'ippica e mezzi tecnici di produzione".

Si evidenzia che l'istituzione e la tenuta del registro di cui al comma 3 non comporta particolari attività, sia sotto il profilo strumentale che sotto quello finanziario, anche in considerazione della consistenza del registro, sicché il Ministero vi provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e facendo ricorso, per le eventuali attività di natura informatica legate al Registro nazionale e alla sua pubblicazione, alle risorse finanziarie ordinarie già stanziare in bilancio sui pertinenti capitoli dell'informatica di servizio.

#### **Art. 48**

##### **IVA agevolata carne**

La disposizione prevede che venga prorogata anche per il triennio 2018-2020 la rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA previste dall'articolo 1, comma 908, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina.



## **Capo VIII Misure per l'ambiente ed il territorio**

### **Art. 49 Piano invasi**

La norma dispone che per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è adottato il Piano nazionale per la realizzazione di invasi multiobiettivo, per la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili nonché per interventi volti a contrastare le perdite delle reti acquedottistiche, da attuare nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.

Nelle more della definizione del Piano Nazionale di cui al comma 1, per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è adottato il Piano triennale straordinario 2018-2020, che è realizzato dai concessionari o richiedenti la concessione di derivazione o gestori delle opere mediante apposite convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I soggetti realizzatori possono, altresì, avvalersi di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica. Il monitoraggio degli interventi è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificati come "PIANO INVASI". Ogni intervento è identificato dal Codice Unico di Progetto (CUP).

### **Art. 50 Fondo rotativo per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi**

La direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, obbliga gli Stati membri dell'Unione europea a predisporre un Programma nazionale per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento quando questi derivano da attività civili. Tale direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 ed è ancora in corso la procedura per la definizione del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi che dovrà essere emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della salute, la Conferenza unificata e l'ISIN, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del suddetto decreto legislativo.

La mancata trasmissione del Programma nazionale alla Commissione europea entro la data del 23.08.2015, prevista dalla citata direttiva, ha comportato l'avvio della procedura di infrazione 2016/2027/ENER con l'invio della lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 258 TFUE da parte della stessa Commissione e, da ultimo, con l'invio del parere motivato.

Tra i contenuti del Programma nazionale, rilevano i seguenti elementi:

- l'inventario di tutto il combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e stime delle quantità future, comprese quelle provenienti da impianti disattivati, in cui si indichi chiaramente l'ubicazione e la quantità dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, conformemente alla classificazione dei rifiuti radioattivi;
- i progetti o piani e soluzioni tecniche per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento, ivi incluso il Deposito nazionale.

La responsabilità per l'attuazione del Programma nazionale è affidata al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che, nell'ambito delle proprie competenze, hanno una funzione di definizione dei contenuti e delle relative tappe e svolgono le attività di indirizzo e di autorizzazione nei confronti dei principali operatori nazionali - avvalendosi del parere tecnico ed indipendente dell'ISIN (del Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione dell'ISPRA nelle more dell'istituzione dell'ISIN) - e monitorando i progressi compiuti. La responsabilità primaria sulla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi è posta in capo ai titolari dei provvedimenti autorizzativi.

Ciò premesso, con riferimento alle criticità relative alla gestione di talune tipologie di rifiuti radioattivi, nella fase di predisposizione dell'inventario nazionale di tutto il combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, svolta con la collaborazione del Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione dell'ISPRA e con il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, sono emersi rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali (ad esempio acciaierie per la produzione di acciaio dalla fusione di rottami metallici) contaminate accidentalmente da sostanze radioattive a seguito di fusione di sorgenti radioattive.

Il territorio nazionale, e in modo particolare quello della Regione Lombardia, è caratterizzato da siti che scontano la presenza prolungata, nonostante le condizioni provvisorie di stoccaggio, di tali rifiuti radioattivi e delle relative passività, in quanto perlopiù localizzati in contesti inidonei.

Per la maggior parte dei casi tali rifiuti radioattivi potranno essere meglio definiti, e conseguentemente classificati, solo a valle delle attività di caratterizzazione che saranno effettuate al momento dell'allontanamento dall'installazione industriale e alla successiva bonifica finale. I dati sulla quantità (espresse in unità di massa e di volume) e sull'attività, espressa in gigabecquerel (GBq), dei suddetti rifiuti radioattivi di cui dispongono il MATTM e il MISE ai fini della definizione del Programma nazionale, derivano da stime di massima, eseguite dal Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione dell'ISPRA, sulla base di dati preliminari riferiti al dicembre 2015 forniti da ARPA/APPA, e sono pertanto da considerarsi provvisori.

Conseguentemente, ad oggi non possono essere previste particolari azioni specifiche fino all'esecuzione/completamento della suddetta caratterizzazione, fermo restando che ai sensi dell'articolo 1, comma 104 della legge 23 agosto 2004, n. 239, i soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi sono obbligati a conferire, nel rispetto della normativa nazionale e europea, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio al Deposito Nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 gennaio 2010, n. 31.

Dal punto di vista normativo, la gestione di tali criticità, poiché rientranti nella fattispecie di situazioni che comportano un'esposizione prolungata a radiazioni ionizzanti dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica oppure di una pratica non più in atto, si colloca nel campo di applicazione delle disposizioni dell'art. 126-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che pone in capo alle autorità competenti per gli interventi ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 225, l'adozione di provvedimenti opportuni e, in particolare:

- la delimitazione dell'area interessata;
- l'istituzione di un dispositivo di sorveglianza delle esposizioni;
- l'attuazione di interventi adeguati, tenuto conto delle caratteristiche reali della situazione;
- la regolamentazione dell'accesso ai terreni o agli edifici ubicati nell'area delimitata, o della loro utilizzazione.

Tuttavia, i percorsi finalizzati alla bonifica di tali siti si arenano nella indisponibilità di risorse ingenti con conseguenti rimpalli di responsabilità e competenze dei soggetti coinvolti nella gestione dei suddetti rifiuti radioattivi. Ferme restando le responsabilità dei soggetti produttori dei rifiuti, l'entità delle somme in gioco è tale da poter compromettere qualunque eventualità di conferimento reale dei rifiuti radioattivi ad un sito idoneo autorizzato.

Il problema dei costi deve essere evidentemente tenuto in considerazione anche per consentire al MISE e al MATTM di garantire la piena attuazione del Programma nazionale.

Al fine di consentire alle autorità competenti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 225 di disporre di sufficienti risorse finanziarie per adempiere all'adozione dei provvedimenti opportuni in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 126-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, si propone di istituire, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo rotativo per il finanziamento di interventi per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che comportano pericoli rilevanti per la pubblica incolumità.

Contestualmente, si propone inoltre di rendere obbligatorio l'esercizio del diritto di rivalsa verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese per l'attuazione degli interventi previsti. Gli importi derivanti dall'esercizio del diritto di rivalsa sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a favore del fondo di cui al presente comma.

## **Art. 51**

### **Rafforzamento e razionalizzazione dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e climatologia – Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia e ItaliaMeteo**

La norma è volta tra l'altro a costituire l'Agenzia ItaliaMeteo, con competenze unitarie nella meteorologia, per dotare l'Italia di un interlocutore unico rispetto agli organismi internazionali e al contesto di ricerca internazionale del settore delle previsioni meteo, climatiche e marine.

La tempestiva approvazione della disposizione ItaliaMeteo consentirà di non perdere la grande opportunità che si è oggi aperta con la localizzazione in Italia del più grande Centro Dati meteorologico del mondo di cui all'Accordo di sede con il Centro Europeo per previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) oggetto del DDL in corso di ratifica, garantendo l'allineamento nazionale alle prospettive internazionali.

In seguito alla Brexit i fondi europei gestiti da ECMWF nell'ambito del progetto Copernicus (500 mln di finanziamenti diretti e connessi nel quadro UE 2014 - 2020) potrebbero essere allocati anche in Italia.

Con l'Agenzia ItaliaMeteo, che riconduce a unità le capacità frammentate sul territorio e le implementa, il nostro Paese potrà riuscire, da vero protagonista a livello scientifico e amministrativo, a incidere nella dialettica tra i ben più forti servizi Meteo delle altre nazioni, che allo stato dominano il settore e realizzano le conoscenze indispensabili alla propria sicurezza, industria, agricoltura ed economia più in generale.

L'indotto della spesa in meteorologia è calcolato da numerosi studi, in disparte gli effetti indiretti sul sistema economico (sicurezza, industria...), con un ritorno immediato dell'investimento di un fattore 6 su ogni euro speso.

Tale obiettivo, focalizzato ad avere adeguato indotto al nostro Paese nella spesa per la meteorologia attualmente frammentata e poco produttiva, può essere conseguito esclusivamente con la costituzione di un soggetto nazionale che coaguli le competenze in materia e già fortemente operativo per la prossima programmazione europea post 2020. E' urgente, quindi, che la disposizione autorizzi immediatamente l'inizio dell'iter tra le diverse amministrazioni competenti, tutte oggi d'accordo nell'obiettivo, per valutare, attraverso il Comitato di indirizzo, la forma più adeguata per ItaliaMeteo.

Sotto un profilo interno l'intervento normativo si rende necessario in considerazione dell'esigenza di riprogettare, su nuove basi, quanto previsto dall'art. 111 del D. Lgs. 112/1998, mai attuato. Atteso il lungo tempo trascorso e tenendo conto degli sviluppi registrati nel settore e nelle diverse articolazioni tecniche, scientifiche e operative competenti, la novità costituita dall'accordo internazionale recentemente sottoscritto consente di reimpostare su basi nuove e aggiornate l'azione di rafforzamento e razionalizzazione di questo strategico settore nazionale.

A tal fine viene costituito il Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, quale organo di indirizzo nazionale delle politiche di settore, con il compito di definire l'organizzazione di un soggetto operativo nazionale in grado di ottimizzare le funzioni scientifiche, tecniche e operative in materia. Tale soggetto ha l'obiettivo di razionalizzare e organizzare i soggetti operanti in questo settore, raccordando le necessità operative con la ricerca e le necessità delle amministrazioni centrali e regionali. Inoltre, l'Agenzia svolgerà un ruolo positivo e propulsivo nel mantenimento e sviluppo del settore privato agente nel crescente mercato delle informazioni ambientali.

La norma riconosce le competenze esistenti e quindi prefigura un percorso a geometria variabile non obbligatorio di convergenza delle strutture esistenti, calibrato secondo le necessità e i vincoli di ciascuna entità, centrale o regionale. Al riguardo la Regione Emilia-Romagna ha già manifestato la propria disponibilità a mettere a disposizione la sede dell'Agenzia, nell'ambito del *Tecnopolo* di Bologna, dove avranno sede i locali del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine.

Il Comitato di indirizzo svolgerà, in prima istanza, le funzioni di comitato promotore, operando presso la PCM/Dipartimento Protezione Civile. Tale comitato, nell'immediato, in linea con l'obiettivo di definire una struttura unitaria in modo condiviso con tutti gli attori del processo, sarà chiamato a elaborare lo statuto dell'Agenzia, verificando risorse e attività che vi dovranno confluire, avviando così tempestivamente il percorso che potrà garantire, sin dal momento della localizzazione in Italia del Data Centre, la piena operatività di ItaliaMeteo e l'indispensabile sfruttamento dell'indotto che rende la spesa nazionale già prevista.

## **Art. 52**

### **Interventi urgenti per la sicurezza stradale**

Al fine di arginare il degrado dell'offerta di servizio e le gravi conseguenze dello stesso, si prevede, con la norma, di autorizzare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere 100 funzionari da inquadrare nella terza area, prevalentemente nel profilo professionale di funzionario ingegnere architetto, da adibire all'esercizio delle funzioni di motorizzazione sul territorio.

## **Capo IX Misure per l'istruzione e l'università**

### **Art. 53**

#### **Dirigenti scolastici**

La disposizione prevede che in ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, al fine della progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione di parte fissa a quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e Ricerca, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita una apposita sezione con uno stanziamento da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici sono altresì integrate con quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n.107, da destinare prioritariamente all'intervento di cui al primo periodo

### **Art. 54**

#### **Personale amministrativo**

L'articolo 1, comma 332, della legge n. 190/2014 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" prevede che i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti, al personale appartenente al profilo di assistente tecnico ed al personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

Si modifica la disciplina relativa al conferimento delle supplenze brevi al fine di reintrodurre la possibilità di conferire incarichi di supplenze brevi e saltuarie in caso di assenze del personale amministrativo e tecnico per periodi a decorrere dal trentesimo giorno. Con tale intervento si vuole assicurare il funzionamento ordinario delle segreterie scolastiche che devono assolvere ai propri compiti secondo un principio di continuità del servizio scolastico in un contesto aggravato da rilevanti carenze di personale e da un incremento degli adempimenti amministrativi-contabili derivanti da normative sopravvenute.

Tale proposta normativa non riguarda i collaboratori scolastici poiché già a partire dall'ottavo giorno di assenza è possibile nominare il supplente.

Il comma 2 prevede che è bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare, alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in deroga ai requisiti professionali previsti.

Il comma 3 prevede la proroga, fino all'anno scolastico 2020/2021, della deroga al divieto di comando del personale scolastico assegnato in posizione di fuori ruolo.

### **Art. 55**

#### **Scatti stipendiali dei professori universitari**

La disposizione prevede che con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi su base

premiata, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso Decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo. Inoltre, il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni euro a decorrere dall'anno 2022.

#### **Art. 56**

##### **Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli Enti Pubblici di Ricerca**

La norma consente di immettere nel sistema universitario e della ricerca nuovi ricercatori universitari.

#### **Art. 57**

##### **Incremento del fondo per il diritto allo studio universitario e delle borse di dottorato**

La disposizione di cui ai commi 1 e 2 prevede che al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del predetto decreto, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato.

La disposizione di cui ai commi 3, 4 e 5 prevede che allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il fondo di finanziamento ordinario delle Università statali è incrementato. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

#### **Titolo IV**

##### **Politiche invariate**

#### **Art. 58**

##### **Politiche invariate**

I commi da 1 a 4 individuano disposizioni relative ai contratti del pubblico impiego.

Il comma 5 prevede l'assegnazione delle risorse alle amministrazioni per il pagamento dei contratti

Il comma 6 reca modifiche all'art. 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 "Scuole belle".

Il comma 7 prevede la prosecuzione degli interventi relativi all'operazione denominata "Strade sicure".

Il comma 8 prevede che il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per gli anni 2018-2020 il regime convenzionale con il centro di produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

Il comma 9 prevede disposizioni in materia di lavori socialmente utili.

#### **Titolo V**

##### **Misure di razionalizzazione della spesa pubblica (Obiettivi spending Ministeri art. 22-bis legge 196/2009)**

#### **Art. 59**

##### **Misure di razionalizzazione della spesa pubblica**

La disposizione prevede le riduzioni di spesa quale contributo dei singoli Ministeri alla manovra di finanza pubblica.

#### **Titolo VI**

##### **Misure per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici**

#### **Art. 60**

##### **Contributo straordinario**

La disposizione prevede al comma 1, per l'anno 2018, l'assegnazione di un contributo straordinario a favore del Comune dell'Aquila, per le esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile.

Al comma 2 è riconosciuto agli altri comuni del cratere sismico un contributo.

#### **Art. 61**

##### **Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione**

La disposizione in esame apporta modifiche all'articolo 43-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al fine di rendere attuabile sotto il corretto profilo procedurale la disposizione in esso contenuta e sposta il limite massimo della spesa cui possono essere autorizzati i Presidenti delle Regioni colpite dal sisma 2012 in qualità di Commissari delegati, attraverso la stipula di appositi mutui, in modo da dare garanzia, anche in prospettiva, al completamento del processo di ricostruzione pubblica nelle Regioni interessate dal sisma 2012.

La disposizione in parola non comporta maggiori oneri in quanto le rate di ammortamento dei mutui attivati vengono pagate agli istituti finanziari direttamente dallo Stato a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012.

#### **Art. 62**

##### **Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012**

La norma proroga al 31 dicembre 2019, le agevolazioni connesse alla Zona Franca Urbana Lombardia istituita nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui ai commi da 445 a 453 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di allineare la vigenza temporale con quella prevista per le ZFU Emilia, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.

Le agevolazioni ZFU Lombardia, infatti, previste originariamente solo per il 2016, sono state successivamente prorogate all'anno 2017 dall'articolo 46-sexies, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017.

#### **Art. 63**

##### **Proroga esenzione IMU su immobili inagibili**

Nell'attuale previsione del dl 74/2012 sui fabbricati danneggiati è prevista l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria fino al ripristino dell'agibilità, ma non oltre il 31 dicembre 2017. Non essendo completata la ricostruzione privata tale emendamento è necessario affinché la sospensione possa proseguire anche nel 2018

#### **Art. 64**

##### **Mutui degli Enti Locali colpiti dal sisma del maggio 2012**

Ai fini di garantire continuità nel sostegno alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2012, nei comuni del cratere, la presente disposizione intende prorogare la dilazione degli oneri derivanti dal pagamento dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti, al netto di sanzioni ed interessi. Il piano di rientro economico, ripartito tra più annualità, consentirà, difatti, un più graduale ritorno al regime ordinario, senza imporre gravosi e repentini esborsi agli enti locali interessati dagli eventi sismici predetti. Tale previsione si rende infatti necessaria in ragione della prosecuzione del processo di ricostruzione, che vede gli enti locali chiamati a sostenere spese straordinarie connesse al sisma. Il rinvio del rimborso delle rate dei mutui permette di liberare i bilanci comunali dal caricamento di questi oneri. Si specifica che le spese in oggetto, ovvero le spese che gli enti locali devono sostenere e per le quali si chiede di posticipare il rimborso delle rate dei mutui per avere maggiore liquidità disponibile, sono relative ad attività rese necessarie a seguito del sisma non finanziate con gli specifici fondi di cui al dl 74/2012, ma complementari a queste ultime.

#### **Art. 65**

##### **Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016**

Comma 1. La disposizione è finalizzata a prevedere l'estensione del differimento del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti ai Comuni del c.d. cratere ed alle Province in cui essi ricadono, già previsto per gli esercizi 2016 e 2017, anche all'esercizio 2018.

Comma 2. La disposizione modifica il comma 11 dell'articolo 48 del D.L. n. 189/2016 e prevede che i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo possono restituire i versamenti sospesi a seguito degli eventi sismici succedutisi dal mese di agosto 2016, in 24 rate mensili a decorrere dal 31 maggio 2018.

A legislazione vigente è invece previsto che tale facoltà possa essere esercitata con il versamento in 9 rate mensili a decorrere dal 16 febbraio 2018.

#### **Art. 66**

##### **Misure in favore dei territori dell'Isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017**

Il comma 1 dispone che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

Il comma 2 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo per l'erogazione, la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei Comuni interessati.

#### **Art. 67**

##### **Regime fiscale dei premi relativi a polizze assicurative aventi ad oggetto calamità naturali (Polizze catastrofali)**

Il comma 1 introduce una detrazione, ai fini dell'IRPEF, dei premi relativi alle polizze assicurative contro i rischi derivanti da catastrofi naturali. L'ambito oggettivo di applicazione della detrazione è rappresentato dalle polizze contro il rischio di eventi calamitosi aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso abitativo.

Il comma 2, dispone che le garanzie assicurative contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, inserite tra quelle esenti dall'imposta sui premi di assicurazione, di cui alla Tariffa, allegato C, della legge n. 1216 del 1961.

Il comma 3 dispone che i benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Titolo VII**

##### **Regioni ed enti locali**

#### **Art. 68**

##### **Rapporti finanziari Stato-Regioni a statuto ordinario**

I commi da 1 a 3 dell'articolo in esame disciplinano i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario per l'anno 2018, con particolare riferimento a criteri e modalità di realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle predette Regioni. Tali obiettivi, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 46, c omma 6, de l decreto-legge 24 a prile 2014, n. 66, e dell'articolo 1, c omma 680, de lla legge 28 di cembre 2015, n. 208, a mmontano a complessivi 2.694,10 milioni di euro per l'anno 2018.

In particolare, il comma 1 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2018 un contributo destinato alla riduzione del debito di importo pari a 2.200 milioni. Il riparto del contributo è definito dalla Tabella A indicata nel comma in esame, ma può essere modificato, a invarianza di contributo complessivo, mediante accordo tra le Regioni da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza Stato – Regioni. A fronte di tale contributo, le Regioni dovranno conseguire un valore positivo del saldo del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, c omma 466, de lla legge n. 232 de l 2016, i n misura pari al contributo a ciascuna di esse spettante.

Il successivo comma 2 prevede, anzitutto, una riduzione del concorso regionale alla finanza pubblica per 100 milioni per l'anno 2018. Conseguentemente, la manovra complessiva residua per tale anno è pari a 2.594,10 milioni di euro e dovrà essere realizzata con le seguenti modalità:

- a) per 2.200 milioni di euro con il contributo per la riduzione del debito di cui al comma 1;
- b) per 94,10 milioni mediante riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria;
- c) per 300 milioni di euro in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di auto-coordinamento dalle Regioni, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza Stato - Regioni, entro il 30 aprile 2018. In assenza dell'intesa, il contributo è ripartito con DPCM, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, tenendo anche conto dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard. In caso di mancata approvazione dei medesimi fabbisogni e capacità fiscali, il concorso alla finanza pubblica è ripartito tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL. Il predetto decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri individua anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.

Con riferimento al comma 3, in funzione della riduzione dello stanziamento del bilancio per interventi di edilizia sanitaria, la disposizione introduce una deroga alle regole di contabilizzazione delle entrate, al fine di garantire gli obiettivi di finanza pubblica programmati.

Con riferimento al comma 4, si evidenzia che il decreto legge n. 50 del 2017, articolo 24, comma 2-bis, ha rinviato all'anno 2019 l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal d.lgs. n. 68 del 2011, confermando per gli anni dal 2013 al 2018 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA di cui al d.lgs. n. 56 del 2000.

Le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 68 del 2011, prevedono, tra l'altro:

- che dall'anno 2019 il gettito derivante dall'aliquota di compartecipazione IVA - determinata con le modalità previste dal successivo articolo 15 del medesimo decreto - sia attribuito alle Regioni a statuto ordinario in conformità con il principio di territorialità, tenendo conto del luogo di consumo, identificato come il luogo in cui avviene la cessione di beni;
- che dall'anno 2019 siano soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, alle Regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali;
- che la legge statale stabilisca le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità; che, per tali finalità, la Società per gli studi di settore - SOSE S.p.a., in collaborazione con l'ISTAT e il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle Regioni, debba effettuare una ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni che le Regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi, da trasmettere al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva comunicazione alle Camere;
- che con decorrenza dall'anno 2019, le modalità di finanziamento delle spese regionali, siano distinte tra spese riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e siano istituiti appositi fondi perequativi.

Tali provvedimenti, concernenti sostanzialmente la definizione della perequazione regionale, potranno essere definiti soltanto dopo aver individuato i livelli essenziali delle prestazioni e i correlati costi standard nelle materie diverse dalla sanità, nonché dopo aver dato attuazione al principio di territorialità nell'attribuzione del gettito IVA e alla fiscalizzazione dei trasferimenti aventi carattere di generalità e permanenza.

La norma in esame è finalizzata a rinviare all'anno 2020 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal d.lgs. n. 68 del 2011 (attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio di territorialità; fiscalizzazione dei trasferimenti statali; istituzione dei fondi perequativi).

I commi da 5 a 8 consentono alle Regioni di ripianare in 20 esercizi la quota non ripianata del disavanzo al 31 dicembre 2014, secondo un nuovo piano di rientro, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legge n. 78/2015, da adottare a decorrere dal 2018. In assenza del consuntivo 2014 approvato dal Consiglio regionale, si fa riferimento al consuntivo approvato dalla Giunta regionale.

Possono avvalersi di tale facoltà solo le Regioni che effettuano pagamenti crescenti per investimenti.

Il nuovo piano di rientro è adeguato alle nuove disposizioni; nel caso in cui il piano sia definito sulla base del consuntivo approvato dalla Giunta regionale, il nuovo piano di rientro è rideterminato a seguito dell'approvazione del rendiconto 2014 da parte del Consiglio regionale.

La norma prevede il monitoraggio statale del rispetto dell'impegno e sanzioni in caso di inadempimento.

I commi 9 e 10 dettano interventi di semplificazione dei vincoli di finanza pubblica. Infatti, il comma 468 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone che al bilancio di previsione sia allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al comma 466 del medesimo articolo 1, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, prevedendo, altresì, che tale prospetto non consideri gli stanziamenti finanziati con risorse diverse dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Per ragioni di semplificazione e maggiore flessibilità in corso d'esercizio per gli enti, viene prevista, al comma 9, lettera b), la soppressione dell'ultimo periodo del richiamato comma 468 che dispone che, nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del predetto saldo, il prospetto dimostrativo è allegato alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio e a specifiche variazioni approvate dalla Giunta e/o dai responsabili di spesa.



La modifica apportata con il comma 9, lettera a), volta ad espungere le parole “non finanziati dall’avanzo di amministrazione”, è correlata, anch’essa, alla decisione di superare l’obbligo della verifica dell’obiettivo del pareggio in occasione delle variazioni di bilancio. Si soggiunge, infatti, che, in sede di approvazione del bilancio di previsione, non è possibile applicare le quote dell’avanzo accantonate nei Fondi rischi e spese future, comprese le quote liberate del Fondo crediti di dubbia esigibilità. Pertanto, non si rende più necessario prevedere il divieto di utilizzare le quote finanziate dall’avanzo.

Le modifiche apportate si rendono, pertanto, necessarie per assicurare la corretta rappresentazione ex ante delle voci di entrata e di spesa valide ai fini della verifica dei saldi di finanza pubblica.

La modifica di cui al comma 10 è volta a sostituire, con la data del 30 maggio, la data del 30 aprile - prevista quale termine ultimo dopo il quale il ritardato invio della certificazione attestante il conseguimento dell’obiettivo di saldo da parte di ciascun ente comporta l’applicazione, delle disposizioni di cui al comma 475, lettera e), dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato).

Al fine di assicurare la piena realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze, adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter della legge n. 225 del 1992, a valere sulle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali, i commi da 11 a 15 dispongono che, a decorrere dall’anno 2018, gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell’anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di finanza pubblica, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali e i correlati impegni sostenuti nell’esercizio di riferimento. Negli esercizi successivi, e comunque non oltre al quinto esercizio, sono concessi spazi finanziari nell’ambito dei patti di solidarietà nazionale in misura pari agli investimenti programmati annualmente nei piani di superamento delle situazioni emergenziali.

Le modalità applicative dei commi in esame, sono disciplinate, in particolare, dal comma 14.

Il comma 16 – previa verifica dell’andamento degli oneri connessi ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni vigenti per gli anni 2018 -2021, anche sulla base di apposite rendicontazioni sintetiche predisposte dai soggetti titolari delle contabilità speciali allo scopo istituite presso la tesoreria dello Stato – è finalizzato ad individuare l’ammontare complessivo degli spazi finanziari per ciascun anno, da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell’ambito dei patti nazionali di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per essere destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici. Il riparto dei predetti spazi tra le regioni interessate avviene sostanzialmente in misura proporzionale, e comunque non superiore, all’importo delle quote capitale annuali sospese per gli anni 2017-2021 dal comma 4 del decreto legge n. 189/2016, relative al piano di ammortamento di rimborso delle anticipazioni della liquidità di cui al decreto legge n. 35/2013.

I commi 17 e 18 prevedono, a completamento della transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l’impiego, il trasferimento del personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i Centri per l’impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze della relativa regione o dell’agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l’impiego in deroga alle misure di contenimento della spesa di personale, nonché delle relative risorse finanziarie statali.

Il comma 19 prevede che, allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l’impiego succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la proroga prevista dall’articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 20 prevede che le Regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l’impiego e l’ANPAL, al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato in funzioni connesse con l’indirizzo, l’erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro, possono applicare le procedure previste dall’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in deroga alle misure di contenimento della spesa di personale. I contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data in vigore della presente legge possono essere prorogati fino alla conclusione delle procedure avviate ai sensi del citato articolo 20.

Il comma 21 quantifica e trasferisce le risorse finanziarie statali occorrenti per le finalità di cui ai commi 19 e 20,.

Il comma 22 ribadisce che i trasferimenti di personale alle regioni, agenzie o enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego sono effettuati in deroga alle misure di contenimento della spesa di personale.

Il comma 23 attribuisce a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità con cui operare l'effettivo trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle risorse previste dai commi 18 e 21.

Il comma 24 attribuisce, alle Regioni a statuto ordinario, un contributo, nei limiti di 18 milioni di euro, a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo non attribuita nell'anno 2016, a causa del minor gettito IRAP determinato dalle misure introdotte dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare pari a 18 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione.

Il comma 25 dispone che il Fondo per far fronte alle esigenze in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 è soppresso.

#### **Art. 69**

##### **Rapporti finanziari Stato-Regioni a statuto speciale**

Il comma 1 prevede, a decorrere dall'anno 2018, l'istituzione, nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo di 60 milioni di euro annui in favore dei territori delle autonomie speciali. I beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di riparto del fondo in esame sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 15 febbraio 2018, previa intesa in sede di Conferenza.

Il comma 2 prevede per la regione Friuli Venezia Giulia il superamento del patto di stabilità interno e del regime di doppia applicazione dei vincoli di finanza pubblica (patto di stabilità interno e Pareggio di bilancio).

Il comma 3 abroga il comma 483 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, de terminando la piena applicazione della disciplina del pareggio di bilancio, comprese le norme riguardanti il regime sanzionatorio e premiale, per le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano il superamento del patto di stabilità interno è previsto, a decorrere dal 2018, dall'articolo 1, comma 407, della legge n. 190 del 2014, che ha modificato l'articolo 79 dello Statuto speciale della Regione.

Il comma 4 è volto a recepire il punto 4) dell'Accordo sottoscritto il 12 luglio 2017 tra Stato e Regione Siciliana. In particolare, sono esclusi dal computo della riduzione della spesa corrente del 3 per cento annuo, di cui all'articolo 1, comma 510, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gli oneri pari ad almeno 70 milioni di euro annui a carico del bilancio della Regione Siciliana destinati ai liberi consorzi (ex Province) del relativo territorio e le spese sostenute dalla Regione medesima per l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale, non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale finalità dallo Stato.

#### **Art. 70**

##### **Risorse per province e città metropolitane**

Il comma 1 è finalizzato a riconoscere, per l'anno 2018, un contributo di 352 milioni di euro, di cui 270 milioni di euro a favore delle province delle Regioni a statuto ordinario e 82 milioni di euro a favore delle

città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, inclusi dei 12 milioni di euro per l'anno 2018 di cui al comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto legge n. 50/2017 non ripartiti tra le città metropolitane di cui il comma 2 dispone la soppressione, e a favore delle province di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021.

Il riparto delle predette somme è demandato a specifiche proposte dell'ANCI e dell'UPI da recepire, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata intesa o proposta, il riparto avviene sulla base della differenza, ove positiva, tra il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 e i contributi comunque previsti a legislazione vigente a sostegno dell'esercizio delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane. A decorrere dall'anno 2019, per le province, la differenza tiene anche conto del venir meno del concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 47 del decreto legge n. 66/2014.

Il comma 3 prevede, invece, un contributo di 30 milioni per ciascuno degli anni 2018-2020 a favore delle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione. Il riparto del predetto contributo è demandato ad un apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Si prevede poi che, qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come desunta dall'ultimo rendiconto approvato dalla provincia interessata.

#### **Art. 71**

##### **Interventi a favore dei comuni**

Al fine di favorire il rilancio degli investimenti in opere pubbliche, con i commi da 1 a 10 si prevede di riconoscere ai comuni che non risultano beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015 un contributo, per il triennio 2018-2020, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare alla messa in sicurezza di edifici e del territorio. Ciascun comune può presentare richiesta per una o più opere pubbliche, purché di importo complessivo non superiore a 5.225.000 euro. Nel caso di richieste maggiori delle risorse disponibili, i contributi sono assegnati ai comuni che presentano la minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio a quello di riferimento. Ciò al fine di assicurare prioritariamente le risorse agli enti che presentano una minore capacità di spesa, a valere su risorse proprie, per investimenti.

A tal fine, l'ente interessato è tenuto ad inviare al Ministero dell'interno la richiesta di contributo – che deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) - entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre 2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno 2020. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 31 marzo 2018 per l'anno 2018, il 31 ottobre 2018 per l'anno 2019 e il 31 ottobre 2019 per l'anno 2020, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comune beneficiario del richiamato contributo è tenuto ad affidare i relativi lavori entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del citato decreto; i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta possono essere utilizzati per ulteriori investimenti a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.

Il comma 6 disciplina, poi, le modalità di erogazione del contributo da parte del Ministero dell'interno, mentre il comma 7 prevede il recupero, da parte del medesimo Ministero, delle somme assegnate, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel caso di mancata aggiudicazione, mancato collaudo o assenza del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ovvero mancato utilizzo, per investimenti, degli eventuali risparmi derivanti dai ribassi d'asta.

Da ultimo, i commi 8 e 9, disciplinano il monitoraggio delle opere pubbliche oggetto di finanziamento attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché attraverso controlli a

campione effettuati dal Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 11 è finalizzato a riconoscere ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nonché ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, un contributo complessivo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare al finanziamento di interventi diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. La disciplina degli enti beneficiari, dei criteri di riparto e di attribuzione del contributo sono demandati ad apposito decreto interministeriale.

Il comma 12 è finalizzato a favorire il risanamento dei piccoli comuni in stato di dissesto attraverso la conferma per gli anni 2018-2020 dell'articolo 3-bis del decreto legge n. 174/2010, destinando le risorse in parola, incrementate ai sensi del comma 13 di 10 milioni di euro per l'anno 2018, all'incremento della massa attiva a disposizione della gestione liquidatoria. Il contributo è ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.

Il comma 14, modificando l'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge n.95/2012 incrementa dal 50 al 60 per cento, a decorrere dal 2018, la quota del contributo straordinario commisurato ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 a favore dei comuni che danno luogo alla fusione.

Inoltre, con il comma 15 si dispone l'incremento della dotazione finanziaria per l'erogazione dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000. I commi 16 e 17 sono finalizzati a confermare per l'anno 2018, il fondo IMU/TASI di 300 milioni di euro per il ristoro ai comuni del minor gettito conseguente alla sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili. Infatti, tale sostituzione presupponeva l'invarianza di gettito in connessione con la possibilità per ciascuno dei comuni interessati di poter applicare un'aliquota TASI all'1 per mille su tutte le fattispecie imponibili. Tale invarianza non era però assicurata nei casi in cui le previgenti aliquote TASI non consentivano l'integrale applicazione dell'incremento a compensazione della perdita di gettito IMU sull'abitazione principale e, pertanto, la norma si prefigge, così come già avvenuto negli anni precedenti, di ristorare ai comuni interessati la perdita di gettito non compensata.

## **Art. 72**

### **Interventi in materia di enti territoriali**

Il comma 1, al fine di proseguire l'azione di sostegno agli investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito avviata nel 2017 con l'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali nell'ambito dei patti nazionali previsti dall'articolo 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012, nel limite complessivo di 700 milioni di euro; la lettera a) prevede un incremento di detti spazi finanziari, per il biennio 2018-2019, nel limite complessivo di 900 milioni annui, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati all'impiantistica sportiva, e di 700 milioni di euro annui dal 2020 al 2023.

Resta fermo che gli spazi in questione non possono essere richiesti qualora le operazioni di investimento mediante il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti possano essere effettuate dagli enti medesimi nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio.

La disposizione mira a favorire gli investimenti degli enti locali che non riescono ad utilizzare gli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti rispettando il saldo di equilibrio di bilancio, a causa dei limitati importi iscritti nel Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Le lettere d) ed f), in particolare, introducono una nuova finalizzazione degli spazi finanziari a favore dell'impiantistica sportiva, mentre la lettera m) introduce una nuova priorità di assegnazione degli spazi finanziari, al fine di dare continuità, attraverso la realizzazione delle opere, alla progettazione definitiva e/o esecutiva finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 41-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

Le lettere c), e), g), da h) a l) e da n) a r) prevedono, poi, di anticipare, all'esercizio precedente a quello di competenza degli spazi finanziari, i termini di presentazione delle domande da parte degli enti territoriali ed i termini di ripartizione dei predetti spazi finanziari da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport e del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato. Ciò al fine di permettere agli enti territoriali di approvare i bilanci di previsione, includendo anche gli investimenti da effettuare attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, a valere sugli spazi finanziari assegnati.

La lettera b) disciplina, poi, la richiesta di spazi finanziari da parte dei comuni facenti parte di un'unione di comuni che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per la quota di contributi trasferita all'unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni.

Da ultimo, lettera s) rivede la tempistica relativa al sistema sanzionatorio, da applicare in caso di parziale o totale inutilizzo degli spazi finanziari assegnati, al fine di renderla coerente con i tempi di utilizzo degli spazi stessi.

Il comma 2 ha la finalità di abrogare le disposizioni inerenti i commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008 che prevedono sostanzialmente che le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore ad un percentuale la cui determinazione, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, era demandata ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria. Infatti, tale norma non ha avuto attuazione. Peraltro, la finalità che la citata disposizione tendeva a perseguire è attualmente assolta dai cogenti vincoli derivanti sia dal decreto legislativo n. 118/2011, sia dalla legge n. 243/2012.

La proposta recata dal comma 3 di prorogare al 31 dicembre 2021 il termine finale per la sospensione del regime di tesoreria unica mista, che l'art. 35 del decreto legge n. 1 del 2012, come modificato dall'art. 1, comma 395, della legge 190 del 2014, ha fissato al 31 dicembre 2017, nasce dall'esigenza di evitare gli effetti finanziari negativi del ritorno al sistema di tesoreria unica mista, che riguarda gli enti territoriali, il comparto sanitario, le università e le autorità portuali.

## **Titolo VIII**

### **Misure per la coesione territoriale e il Mezzogiorno**

#### **Art. 73**

##### **Credito di imposta per il Sud**

La misura che prevede l'ampliamento del credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni meno sviluppate e delle regioni in transizione, si è dimostrata un proficuo strumento per la crescita delle imprese ubicate nel Sud, contribuendo positivamente all'apporto di quelle regioni alla crescita del PIL nazionale. È stimabile che a seguito dell'ampliamento della misura, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, 2.969 nuove unità produttive abbiano proposto piani di investimento agevolati. Pertanto si ritiene opportuno rifinanziare la norma per gli anni 2018 e 2019 per consentire una continuità di sviluppo degli investimenti con indubbi effetti anche a livello occupazionale.

#### **Art. 74**

##### **Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno**

La disposizione prevede che i programmi operativi nazionali, cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i Programmi Operativi Complementari possono prevedere per l'anno 2018, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti, che non abbiano compiuto i 35 anni di età, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e

Sardegna, ovvero soggetti di età superiore ai 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Ai soggetti di cui al periodo precedente, per i quali è applicabile l'esonero contributivo previsto dall'articolo 17, le misure di cui al presente articolo possono prevedere, in deroga al comma 9 del medesimo articolo 17, l'estensione fino al 100 per cento del medesimo esonero, entro i limiti di importo annuo previsti dalle rispettive misure.

Il comma 2 prevede che fini di cui al comma 1, sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.

#### **Art. 75**

##### **Integrazione finanziamento aree interne**

La Strategia nazionale delle Aree interne (SNAI) compresa nel Piano Nazionale di Riforma e facente parte dell'Accordo di Partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, dispone a legislazione vigente di risorse. Tali disponibilità servono a coprire le necessità di 48 aree.

#### **Art. 76**

##### **Fondo imprese Sud**

La norma è finalizzata a creare uno strumento finanziario teso alla crescita dimensionale delle piccole e medie imprese così come definite nell'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni del Mezzogiorno. Se, infatti, per un verso la realtà economico produttiva del Mezzogiorno ha dimostrato recentemente una dinamica positiva che ha contribuito al ciclo di ripresa del Prodotto interno lordo, per converso la crescita economico e produttiva delle regioni meridionali riscontra ancora dei limiti nello scarso apporto di capitale di rischio nelle imprese e nella facilità di accesso al credito.

Si propone quindi l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro, finanziato a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione –Programmazione 2014- 2020, con una durata di dodici anni. La gestione del Fondo è affidata all'Agente nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia (Agenzia), che può avvalersi anche della Banca del Mezzogiorno sulla quale, come noto, l'Agenzia detiene una partecipazione pari al cento per cento. Ad un'apposita convenzione tra l'Agenzia e la Presidenza del Consiglio dei ministri è demandata la puntuale definizione degli ambiti di intervento del Fondo e la misura degli oneri da riconoscere all'Agenzia, alla quale è data la possibilità di avvalersi, a sua volta, della Banca del Mezzogiorno per le modalità operative degli interventi posti in essere. La convenzione definisce inoltre le modalità e i termini di operatività Fondo. Il Fondo potrà inoltre avvalersi dell'apporto di capitale di investitori pubblici e privati, che l'Agenzia individua attraverso procedure aperte e trasparenti. La convenzione disciplina le modalità di contribuzione dei soggetti terzi e i relativi criteri di computo della contribuzione. La convenzione può essere oggetto di adeguamento in relazione alle necessità emergenti in corso di applicazione della norma in esame.

Obiettivo peculiare del Fondo è quello di creare una leva finanziaria almeno pari alle risorse impegnate dal Fondo stesso. La selezione delle imprese oggetto degli investimenti avverrà attraverso procedure di valutazione aperte e trasparenti.

La norma oltre l'apporto diretto di risorse del Fondo nel capitale delle imprese, prevede la possibilità di investimento in fondi comuni di investimento aventi forma chiusa, che realizzano investimenti nelle imprese territorialmente interessate. L'investimento del Fondo non può superare il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi. La convenzione regola le modalità di restituzione delle somme rinvenienti dai rimborsi e dai proventi degli investimenti diretti e dei fondi comuni di investimento aventi forma chiusa ovvero dalla cessione o liquidazione delle quote o azioni degli stessi.

Si prevede una periodica relazione dell'Agenzia alla Presidenza del Consiglio nella quale si evidenziano, tra l'altro, i risultati conseguiti dalle imprese in relazione all'attuazione della norma in termini dimensionali ed occupazionali.

### **Titolo IX**

#### **Disposizioni in materia di entrate**

##### **Capo I**

##### **Contrasto all'evasione**

## Art. 77

### Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale

Le disposizioni in materia di fatturazione elettronica di cui all'articolo in questione si inseriscono nell'ambito delle misure volte ad aumentare la capacità dell'amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l'evasione fiscale e le frodi IVA, nonché ad incentivare l'adempimento spontaneo.

Si procede a razionalizzare ed estendere il procedimento di fatturazione elettronica la quale, come è noto, è inserita tra i principali obiettivi dell'Agenda Digitale Europea rappresentando una delle principali leve per diffondere la cultura digitale nel mondo delle imprese, efficientare i loro processi amministrativi e ridurre i costi di gestione.

Sul punto si evidenzia che l'Italia ha chiesto alla Commissione europea una deroga ai sensi dell'articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, al fine di introdurre nel proprio ordinamento un sistema generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria per i soggetti IVA diversi da quelli che applicano il regime delle piccole imprese e che rappresentano 1/5 dei soggetti IVA, a fini di lotta a frodi ed evasioni fiscali, di semplificazione degli adempimenti fiscali, di efficientamento della riscossione nonché di modernizzazione del settore produttivo italiano con conseguente riduzione dei costi amministrativi per le imprese.

Il processo delineato prevede la veicolazione delle fatture attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, attualmente in uso per la fatturazione elettronica nei confronti della pubblica Amministrazione.

Più nel dettaglio, l'obbligo di fatturazione elettronica attraverso il Sistema di interscambio consente all'amministrazione di acquisire in tempo reale le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute dagli operatori economici, offrendo così la possibilità di effettuare un controllo tempestivo e automatico della corrispondenza tra l'IVA dichiarata e pagata e le fatture emesse e ricevute.

Inoltre, con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica tramite il suddetto sistema è possibile produrre anche una spinta al pagamento elettronico di tali fatture, aumentando ancor di più la trasparenza dell'impresa nei confronti dell'Amministrazione fiscale e incrementando, quindi, la *tax compliance*.

Con la misura in commento si promuove, pertanto, una spinta alla digitalizzazione e alla semplificazione amministrativa, efficientando i processi gestionali delle imprese e rendendole più competitive e trasparenti.

Occorre ricordare, in tale contesto, il 16 aprile 2014 è stata approvata la "Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici", di cui è previsto il recepimento entro il prossimo 27 novembre 2018, che ha introdotto l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni dei Paesi UE di accettare fatture elettroniche trasmesse dai propri fornitori nel rispetto di standard comuni, definiti dagli organismi di normazione competenti (CEN), per garantire l'interoperabilità dei sistemi di fatturazione elettronica in uso nell'Unione Europea, a partire dal settore degli appalti pubblici.

Sul piano della normativa nazionale, l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti di tutte le pubbliche Amministrazioni è stato introdotto con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ( legge finanziaria 2008). Successivamente, con il D.M. 3 aprile 2013, n. 55, è stato reso operativo quanto stabilito dalla legge e di fatto inibita l'accettazione delle fatture cartacee da parte della pubblica Amministrazione.

Conseguentemente, tali soggetti, destinatari del predetto obbligo sono già attrezzati per porre in essere gli adempimenti e le modalità connessi alla fatturazione elettronica.

In particolare, l'articolo in esame prevede, al comma 1, alcune modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente la trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.

Con il comma 1, lettera a), vengono apportate modifiche all'articolo 1 del suddetto decreto legislativo n. 127/2015, finalizzate a:

- estendere il vincolo di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio, già in vigore dal 2013 per le operazioni di cessione/prestazione verso le Pubbliche Amministrazioni, anche alle operazioni di cessione/prestazione tra soggetti privati residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il formato della fattura elettronica attualmente gestito dal Sistema di Interscambio ovvero formati basati su standard o norme riconosciute nell'ambito dell'Unione Europea (modifica del comma 3);

- prevedere che i soggetti passivi cedenti o prestatori ovvero i soggetti passivi cessionari o committenti, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni, che non hanno formato oggetto di formalità doganali, rispettivamente, effettuate nei confronti di ovvero effettuate da controparti non stabilite o residenti nel territorio dello Stato salvo che per tali operazioni siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3 (introduzione del comma 3 bis).

Tali modifiche superano, di fatto, il previgente regime di opzione per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni.

Le nuove disposizioni non si applicano ai soggetti passivi sottoposti al c.d. "regime di vantaggio" di cui articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e a quello forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

Il nuovo articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 127/2015, prevede, inoltre, che in caso di emissione di fattura con modalità diverse da quelle previste dal comma 3 la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il cessionario che non vuole incorrere nella sanzione deve procedere alla regolarizzazione prevista dall'articolo 6, comma 8 del citato decreto legislativo trasmettendo i documenti prodotti al Sistema di Interscambio. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Viene poi previsto (tramite introduzione del comma 6-bis) che gli obblighi di conservazione elettronica stabiliti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, siano automaticamente soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio.

In aggiunta, l'articolo qui in commento, con la lettera b) del comma 1, introduce, a decorrere dal 1° luglio 2018, l'obbligo di memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Con la lettera c) del comma 1 si sostituisce l'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 127/2015, a seguito della introduzione di un meccanismo generalizzato di fatturazione elettronica. Nello specifico, il nuovo articolo conferma la riduzione di termini di decadenza per i soggetti passivi che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati (già prevista dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 previgente) specificando che la tracciabilità in questione riguarda operazioni di ammontare superiore ad euro 500.

Inoltre, la lettera d) della disposizione in esame stabilisce la sostituzione dell'articolo 4 del citato decreto legislativo, mantenendo le disposizioni di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti anche nel nuovo sistema di fatturazione elettronica.

In particolare, si prevede che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA; una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati nonché le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

Per coloro che si avvalgono degli elementi messi a loro disposizione dall'Agenzia delle entrate, il comma 2 del medesimo articolo 4 dispone, inoltre, il venir meno dell'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Ad un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è rimessa l'emanazione delle ulteriori disposizioni necessarie per attuare la nuova previsione normativa.

Infine, la lettera f) prevede un rinvio al 31 dicembre 2018 delle disposizioni di cui ai commi da 429 a 432 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il comma 2 della disposizione in esame prevede, poi, una modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Più nel dettaglio, il suddetto decreto legislativo di riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, prevede all'articolo 11, comma 2-*bis* che, per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applichi la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.



Con l'allegato schema di decreto, ferme restando le sanzioni irrogate e da irrogare in riferimento alle fatture emesse in data anteriore al 1° gennaio 2019, si provvede ad inserire un comma 2-*quater* così da sanzionare, successivamente, solo l'omesso/errato invio dei dati riferiti alle operazioni transfrontaliere.

In merito alla decorrenza del decreto allegato, il comma 3 prevede che le disposizioni si applichino alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. In un'ottica di semplificazione del sistema, di coerenza del quadro normativo e di attuazione delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica obbligatoria con il medesimo comma è prevista l'abrogazione del cosiddetto "spesometro" (articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78).

Da ultimo, la disposizione di cui al comma 4 stabilisce che, fermo restando quanto previsto al comma 3 4, le disposizioni in esame trovino applicazione per le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a: cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori; prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.

Il comma 5 prevede che al fine di garantire la disponibilità di professionalità necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l'incremento e il potenziamento del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica, alla Società Sogei non si applicano le disposizioni inerenti a vincoli e limiti assunzionali, di incentivazione all'esodo del personale e di gestione del rapporto di lavoro, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto delle direttive del controllo analogo esercitato dall'Amministrazione finanziaria. Resta fermo il concorso della Società agli obiettivi di finanza pubblica ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 78**

##### **Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali**

Con riferimento alle imprese operanti nel settore dei carburanti, sono emersi recentemente numerosi casi di frodi IVA in relazione all'introduzione nel mercato nazionale di carburanti (gasolio e benzina) oggetto di un acquisto intracomunitario e stoccati presso i depositi fiscali o i depositi di destinatari registrati di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico Accise).

In particolare tali fenomeni fraudolenti attengono all'evasione dell'Iva da applicare alle cessioni dei medesimi carburanti. Occorre tener presente che la base imponibile dell'IVA è costituita dal prezzo industriale del prodotto e, in misura maggiore, dall'accisa gravante sul prodotto medesimo e, pertanto, rappresentando l'IVA una componente rilevante del prezzo finale, il mancato pagamento della stessa comporta di fatto un vantaggio competitivo; in buona sostanza, gli operatori che evadono l'imposta in questione hanno in tal modo la possibilità di fissare prezzi dei carburanti più vantaggiosi rispetto agli operatori del settore che agiscono nel rispetto delle regole.

Al fine di contrastare detti fenomeni evasivi e di rafforzare la tutela degli interessi erariali si è ravvisata pertanto la necessità di predisporre lo schema normativo in illustrazione con il quale si intende definire in modo puntuale un quadro regolatorio a cui gli operatori del settore dovranno attenersi per il pagamento dell'IVA.

In particolare, con il comma 1 dello schema di norme in illustrazione è stabilito che per taluni prodotti ad alto rischio di frode IVA introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico Accise), l'immissione in consumo o l'estrazione dai predetti depositi è subordinata al versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24, senza possibilità di compensazione. I riferimenti di tale versamento dovranno essere riportati sul Documento amministrativo semplificato (DAS) che scorta la merce a seguito dell'immissione in consumo o dell'estrazione dai predetti depositi. Inoltre, è stabilito che la base imponibile debba comprendere sempre l'ammontare dell'accisa. La stessa base imponibile sarà costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione precedente all'introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito. Nel medesimo comma 1 viene altresì individuato il soggetto obbligato ad effettuare il predetto versamento e cioè il soggetto per conto del quale il depositario autorizzato o il destinatario registrato procede all'estrazione dei prodotti in questione.

Per i prodotti introdotti nei depositi in parola, a seguito di una operazione di importazione è previsto che l'importo della base imponibile sia depurato dell'ammontare sul quale l'IVA risulti già assolta in Dogana. Ciò per evitare fenomeni di doppia imposizione.

Con il comma 2 è stabilito che la ricevuta del versamento dell'IVA sia consegnata, a seconda dei casi, al depositario autorizzato o al destinatario registrato affinché possa essere effettuata rispettivamente l'immissione in consumo o l'estrazione dei prodotti.

In mancanza di tale ricevuta il comma 2 prevede il sorgere della responsabilità solidale, per l'IVA non versata, tra colui che estrae i prodotti in questione e il soggetto obbligato ad effettuare il versamento.

Il comma 3 prevede la non applicazione dell'IVA sulle cessioni dei prodotti di cui al comma 1 che intervengono durante la loro giacenza nei predetti depositi. Tale disposizione rappresenta un'eccezione necessaria al fine di non vanificare l'effetto anti frode che si vuole ottenere attraverso il versamento diretto dell'imposta una volta estratto il bene.

Il comma 4 stabilisce che le disposizioni dello schema di norma in illustrazione si applichino, limitatamente ai prodotti oggetto di acquisti intracomunitari, anche nell'ipotesi in cui il deposito fiscale sia utilizzato come deposito IVA di cui all'articolo 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331. Al contrario, sempre relativamente ai sopra menzionati prodotti, tali disposizioni non trovano applicazione nelle ipotesi di riconosciuta affidabilità del soggetto che procede all'estrazione degli stessi ovvero qualora venga prestata idonea garanzia. Ciò al fine di evitare che gli operatori che intendano non versare l'IVA al momento dell'estrazione, precostituendosi le condizioni per realizzare la frode, si avvalgano della disciplina dei depositi IVA, che prevede che, all'atto dell'estrazione, l'imposta si applichi con l'inversione contabile.

Infine, al comma 5 si stabilisce che le disposizioni dello schema di norma in esame si applichino a decorrere dal 1° febbraio 2018.

#### **Art. 79**

##### **Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi**

La disposizione al comma 1 prevede che il soggetto che intende avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale o del deposito di un destinatario registrato, dei quali non sia il titolare, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'esercizio di tale attività previa presentazione di apposita istanza. L'autorizzazione di cui al presente comma ha validità biennale e ai soggetti autorizzati è attribuito un codice identificativo.

Al comma 2, la norma prevede che per i soggetti che risultino già titolari, nel territorio nazionale, di un deposito fiscale di prodotti energetici, l'autorizzazione è sostituita da una comunicazione, avente validità annuale da trasmettere, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima di iniziare l'attività; l'efficacia della medesima comunicazione è comunque vincolata alla permanenza delle condizioni richieste per la vigenza dell'autorizzazione ovvero della licenza già ottenute per l'esercizio del deposito fiscale.

Al comma 3 la norma dispone che l'attività di stoccaggio dei prodotti energetici presso un deposito fiscale o presso il deposito di un destinatario registrato è consentita solo successivamente all'acquisizione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'atto di assenso del depositario autorizzato o del destinatario registrato ai soggetti autorizzati ed ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione. Il medesimo atto di assenso è riferito a ciascun impianto ed è trasmesso, dal depositario autorizzato o dal destinatario registrato, all'Ufficio delle dogane competente in relazione all'ubicazione del deposito medesimo.

Al comma 4 la norma prevede che l'autorizzazione è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano, nei confronti del soggetto, rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23 del testo unico n. 504 del 1995; la medesima autorizzazione è revocata allorché ricorrano, nei confronti dello stesso soggetto, le condizioni di cui al comma 9 del medesimo articolo 23.

Al comma 5 la norma prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l'autorizzazione allorché ricorrano, nei confronti del soggetto, le condizioni di cui al comma 8, secondo periodo, dell'articolo 23 del testo unico n. 504 del 1995. Trova altresì applicazione quanto disposto dal comma 8, primo periodo, del predetto articolo 23, qualora ricorrano le condizioni ivi previste nei confronti del soggetto. L'autorizzazione è sempre sospesa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche su segnalazione dell'Agenzia delle Entrate, qualora il soggetto autorizzato, sia incorso in violazioni gravi degli obblighi stabiliti in materia di IVA.

Al comma 6 si prevede che nel caso di persone giuridiche e di società, le disposizioni in materia di diniego, di sospensione e di revoca dell'autorizzazione nonché di sospensione dell'istruttoria per il rilascio della

medesima autorizzazione, si applicano anche qualora le condizioni previste ricorrano con riferimento alle persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

Al comma 7 la norma prevede che nei casi in cui l'autorizzazione sia sospesa o revocata, ovvero sia stata sospesa o revocata l'autorizzazione o la licenza per l'esercizio del deposito fiscale del soggetto che ha effettuato la comunicazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad informarne, contestualmente alla sospensione o alla revoca, i depositari autorizzati o i destinatari registrati interessati.

Al comma 8 si dispone che i soggetti autorizzati ed i soggetti che hanno effettuato la comunicazione, redigono un riepilogo dei quantitativi dei prodotti energetici stoccati presso i depositi fiscali o presso i depositi dei destinatari registrati, distinguendone i quantitativi con riferimento a ciascun deposito. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini della corretta tenuta dei riepiloghi e può, a tal fine, accedere liberamente nei luoghi dove è custodita la documentazione attinente ai suddetti prodotti energetici per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e rilevazioni ritenute utili per accertare l'osservanza delle disposizioni tributarie connesse con le operazioni riguardanti i medesimi prodotti anche presso i fornitori dei soggetti autorizzati.

Al comma 9 si dispone che l'estrazione di prodotti energetici, giacenti presso i depositi fiscali o presso i depositi di destinatari registrati e di proprietà di soggetti la cui autorizzazione o comunicazione non sia più efficace, è consentita alle condizioni stabilite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Al comma 10 la norma dispone che per l'autorizzazione è dovuto un diritto annuale da versare nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo 63, comma 2, lett. a), del testo unico n. 504 del 1995 per le licenze di esercizio previste per i depositi fiscali di prodotti energetici.

Al comma 11 la norma dispone che sono fatte salve le disposizioni di cui al testo unico n. 504 del 1995 con particolare riferimento a quelle relative all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e della contabilizzazione dei prodotti presso i depositi fiscali.

Al comma 12 si dispone che, ferma restando l'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. Il depositario autorizzato o il destinatario registrato che consente lo stoccaggio ovvero procede alla estrazione di prodotti energetici di depositanti privi dell'autorizzazione ovvero che non abbiano effettuato la comunicazione ovvero la cui autorizzazione o comunicazione non sia più efficace al momento dello stoccaggio o dell'estrazione dei prodotti energetici, è responsabile solidale per il pagamento dell'IVA afferente ai medesimi prodotti.

Al comma 13 si dispone che Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste le modalità attuative del presente articolo. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il necessario flusso informativo dei dati tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate, con modalità di trasmissione, anche telematiche, da definire tra le predette Amministrazioni.

Il comma 14 dispone che con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i dati obbligatori da indicare nel documento di accompagnamento previsto dall'articolo 12, comma 1, del testo unico n. 504 del 1995 per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, a modifica delle disposizioni in materia contenute nel decreto ministeriale 23 marzo 1996, n. 210, nonché gli ulteriori dati da trasmettere in forma telematica relativi alle contabilità dei depositari autorizzati e dei destinatari registrati, inclusi quelli atti ad individuare i soggetti per conto dei quali i prodotti medesimi sono stati estratti e i destinatari finali dei prodotti stessi.

Il comma 15 prevede che le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste ai commi 13 e 14, hanno efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 13.

## **Capo II**

### **Misure di smaltimento e deflazione del contenzioso tributario, nonché di accelerazione del recupero dei crediti fiscali**

#### **Art. 80**

### **Smaltimento del contenzioso tributario di legittimità**

L'intervento normativo è teso alla definizione dell'arretrato pendente che espone lo Stato agli oneri derivanti dall'indennizzo dovuto per la violazione del principio della ragionevole durata del processo, orientandosi verso una celere definizione dei procedimenti pendenti e di quelli futuri, rendendo più efficiente e trasparente, anche nei rapporti con il contribuente, l'azione della Amministrazione finanziaria.

A tal fine, si prevede l'introduzione della figura del *giudice ausiliario di cassazione*, nel solco positivo tracciato dall'introduzione di tale magistrato onorario in corte di appello per la definizione delle controversie civili e di lavoro pendenti.

Per assicurare la piena terzietà del giudice ed evitare il verificarsi di ipotesi di incompatibilità, si è ritenuto opportuno individuare i giudici ausiliari nei magistrati ordinari a riposo e che abbiano esercitato funzioni di legittimità, con titolo di preferenza per coloro che risultano dotati di particolare esperienza nella materia tributaria e di porre il divieto, mediante l'introduzione di un'apposita causa di incompatibilità.

### **Art. 81**

#### **Procedure amichevoli nella fiscalità internazionale (Mutual Agreement Procedures - MAP)**

La disposizione è finalizzata a garantire la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle entrate impegnati nella trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, mediante la predisposizione di un piano operativo quinquennale, con riferimento alla trattazione delle procedure amichevoli internazionali.

A tal fine, la norma autorizza l'Agenzia ad espletare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, nell'ambito dell'attuale dotazione organica.

### **Art. 82**

#### **Pagamenti delle pubbliche amministrazioni**

Il comma 1 e il comma 2, lettera a), riducono da 10.000,00 a 5.000,00 euro la soglia al di sopra della quale le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di procedere ad un pagamento, devono verificare, attraverso l'Agenzia delle entrate – Riscossione, la presenza di una morosità del beneficiario dello stesso pagamento nell'assolvimento di un obbligo di versamento, per un ammontare complessivo almeno pari al medesimo importo, derivante, a seguito di iscrizione a ruolo, dalla notifica di una o più cartelle.

Ciò, per aumentare la capacità di recupero delle somme iscritte a ruolo ed evitare che, anche nella fascia compresa tra 5.000,00 e 10.000,00 euro, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica debbano irragionevolmente eseguire pagamenti a favore di chi risulta debitore nei loro confronti.

Da tale previsione deriverà naturalmente un incremento degli adempimenti a carico sia dei soggetti pubblici, in termini di numero di operazioni di pagamento per le quali procedere alla predetta verifica, sia dell'Agenzia delle entrate – Riscossione, con riguardo al volume di pignoramenti da effettuare.

Pertanto, il comma 2, lettera b), aumenta da 30 a 60 gg. il termine per il quale, in caso di esito positivo della verifica in parola, i soggetti pubblici dovranno sospendere il pagamento per consentire il pignoramento da parte dell'agente della riscossione.

Il comma 3 stabilisce che le nuove previsioni si applicheranno a decorrere dal 1° marzo 2018, in modo da consentire alle pubbliche Amministrazioni di approntare le idonee misure organizzative.

Il comma 4 chiarisce che, pur a seguito delle modifiche apportate al DM n. 40/2008 ad opera del precedente comma 2, resterà fermo il potere del Ministro dell'economia e delle finanze di dettare, con regolamento, le disposizioni di attuazione del citato art. 48-bis.

### **Art. 83**

#### **Sospensione deleghe di pagamento**

Al fine di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni, l'Agenzia delle entrate, sulla base del quadro normativo vigente, opera già controlli preventivi sui modelli F24 che presentino compensazioni di crediti IVA per importi superiori a 5.000 euro annui. Analoghi controlli preventivi sono svolti sui crediti d'imposta di natura agevolativa riconosciuti alle imprese, ove previsto dalle relative disposizioni.

La proposta normativa completa l'attuale piano di controlli per indebite compensazioni, consentendo in via generale una verifica preventiva di tutte le ipotesi che presentino profili di rischio, ed evita, pertanto, in caso di irregolarità, la necessità di intraprendere successive azioni di recupero dall'esito incerto.

La previsione limita a trenta giorni il tempo di sospensione al fine di circoscrivere il periodo di non esecutività della delega. Nel caso in cui dall'esito del controllo il credito non risulti correttamente utilizzato, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In particolare, in questi casi la struttura di gestione dei versamenti unificati di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 né contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nel modello F24 né effettua le relative regolazioni contabili.

Con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali procedere al controllo del corretto utilizzo del credito

### **Capo III** **Disposizioni ulteriori in materia di entrate**

#### **Art. 84**

##### **Versamento dell'imposta sulle assicurazioni**

Il comma 1 sposta il termine per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni dovuta a titolo di acconto dalle imprese assicurative sulla base degli incassi dell'anno precedente (metodo storico) dal 16 maggio al 16 novembre di ogni anno. Essendo il nuovo termine successivo a quello della liquidazione dell'imposta dell'anno precedente, base di computo su cui calcolare l'acconto, non si tratta più di imposta provvisoriamente determinata.

Il comma 2, invece, incrementa l'aliquota dell'acconto, attualmente determinata nella misura del 40% in base all'art. 82, comma 10, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, **al 55%** per gli anni 2018 e 2019 e al ~~65~~ 70 per cento a regime.

#### **Art. 85**

##### **Interessi passivi**

L'articolo prevede l'esclusione dalla determinazione del Reddito Operativo Lordo (ROL), ai fini della deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 96 del TUIR, dei dividendi esteri. Tale possibilità era stata concessa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del d.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147. La modifica è coerente con i principi desumibili dall'articolo 4 della Direttiva 2016/1164/UE.

Ai sensi del comma 2 la modifica opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e, pertanto, già dal 2017 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

#### **Art. 86**

##### **Esenzione imposta di bollo copie assegni in forma elettronica**

Il nuovo regime di dematerializzazione e di trattamento elettronico degli assegni (D.L. 13 maggio 2011, n. 70; Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 ottobre 2014, n. 205; Regolamento della Banca d'Italia 22 marzo 2016) è orientato a logiche di semplificazione e al contenimento dei costi del comparto e non comporta nuovi oneri per gli utenti finali (gli utilizzatori degli assegni). Tale innovazione, a favore della clientela bancaria, rischia però di trovare un ostacolo nell'attuale disciplina dell'imposta di bollo.

Infatti, le nuove disposizioni prevedono, in caso di mancato pagamento, che il portatore di un assegno, ove ne faccia richiesta, riceva copia cartacea del titolo presentato al pagamento in forma elettronica e degli eventuali documenti elettronici che ne attestano il mancato pagamento; ciò al fine di consentire – così come nell'attuale regime - l'esercizio dei diritti derivanti dal titolo (es. azioni esecutive, ecc.). A tal fine il negoziatore rilascia al portatore del titolo una sola volta copia analogica dell'immagine dell'assegno con le informazioni relative al mancato pagamento, copia analogica del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo; su tali documenti è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la conformità all'originale informatico conservato nei propri archivi. È inoltre prevista la possibilità per il negoziatore di rilasciare copie semplici, analogiche o informatiche, della sola

immagine dell'assegno, dell'immagine dell'assegno con le informazioni relative al mancato pagamento, del protesto/constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo.

Restando immutata la disciplina dell'imposta di bollo, il richiedente sarebbe gravato su tali copie dell'imposta di bollo ordinariamente prevista per tutte le copie (pari a 16 euro), onere che non esiste nell'attuale sistema di circolazione degli assegni: ad oggi, infatti, tale soggetto riceve, ove ne faccia richiesta, l'originale dell'assegno cartaceo con le informazioni sul mancato pagamento ovvero, ove levato, il protesto/dichiarazione sostitutiva senza alcun ulteriore aggravio tributario (salvo quello legato alla levata del protesto, che comunque rimarrebbe anche nel nuovo regime). Si rende quindi necessario prevedere che le copie cartacee (provviste o meno di attestazione di conformità all'originale informatico) dei titoli dematerializzati e della documentazione attestante il mancato pagamento dei medesimi non risultino assoggettate all'imposta di bollo prevista per le copie.

#### **Art. 87**

##### **Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni**

La disposizione al comma 1 prevede la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale.

Sulla base della presente disposizione il 30 giugno 2018 rappresenta il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima nonché versare l'imposta sostitutiva o la prima rata della stessa nel caso in cui si opti per il pagamento rateale e il 1° gennaio 2018 il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto della rideterminazione del valore.

Con il comma 2 del presente articolo è stata stabilita, analogamente a quanto previsto per la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2017 dall'articolo 1, comma 555 della legge n. 232 del 2016, la misura dell'imposta sostitutiva all'8 per cento sul valore rideterminato delle partecipazioni non qualificate, delle partecipazioni qualificate e dei terreni.

#### **Art. 88**

##### **Regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa**

La disposizione uniforma e semplifica il regime fiscale applicabile ai redditi di capitale e ai redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, rendendo irrilevante la natura qualificata o meno della partecipazione. Il livello di tassazione sostenuto dal contribuente in caso di dividendi e plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate è sempre stato (dalla riforma del 1998, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461) più elevato rispetto a quello gravante sui medesimi redditi rivenienti da partecipazioni non qualificate.

Tuttavia, in seguito all'innalzamento dell'aliquota sostitutiva sulle partecipazioni non qualificate susseguitasi nel corso degli anni e alla modifica alla aliquota I.R.E.S. con conseguente modifica della tassazione delle partecipazioni qualificate, si è giunti ad un sostanziale allineamento del livello di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi conseguiti con riferimento a entrambe le tipologie di partecipazioni. In particolare, dapprima il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 ha portato l'aliquota di imposizione dal 12,5 per cento al 20 per cento e da ultimo nel 2014, per mezzo del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, tale aliquota è stata ulteriormente incrementata al 26 per cento. Diversamente, la percentuale di concorso dei redditi da partecipazioni qualificate al reddito complessivo del contribuente è aumentata al fine di garantire un prelievo aggiuntivo I.R.P.E.F. tale da mantenere invariato il livello complessivo di tassazione società-socio (assumendo l'aliquota marginale I.R.P.E.F.) in considerazione della progressiva riduzione dell'aliquota I.R.E.S. In particolare, la quota imponibile di tali redditi è passata dal 40%, in corrispondenza di un'aliquota I.R.E.S. del 33%, al 49,72% a seguito della riduzione dell'I.R.E.S. al 27,5% e, a partire dall'1 gennaio 2017, al 58,14% per effetto della riduzione dell'aliquota I.R.E.S. al 24 per cento. Tali modifiche hanno portato il livello di tassazione in capo al socio (nei casi di aliquota marginale massima) rispettivamente dal 18% al 21,38% ed attualmente al 25%.

Pertanto la disposizione estende l'imposizione sostitutiva anche ai redditi derivanti da partecipazioni qualificate, nonché agli utili, ai proventi e alle plusvalenze derivanti da strumenti equiparabili alle

partecipazioni societarie e, in particolare, ai titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR, nonché ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi.

I redditi diversi realizzati da partecipazioni qualificate e non qualificate confluiscono in un'unica ed indistinta massa all'interno della quale le plusvalenze possono essere compensate con le relative minusvalenze. Viene, quindi, eliminato l'obbligo di indicare separatamente in dichiarazione dei redditi le plusvalenze e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate da quelle derivanti da partecipazioni non qualificate.

La modifica non interviene sulla definizione di partecipazione qualificata di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c) del T.U.I.R., così da non modificare l'ambito applicativo di altre disposizioni che rinviano specificatamente a tale definizione. Pertanto, le modifiche proposte non interferiscono con le disposizioni di cui all'articolo 10, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 in materia di obblighi a carico dei notai e degli intermediari professionali che intervengono nella cessione e nelle altre operazioni che possono generare redditi di cui alle lettere da c) a c quinquies) del comma 1, dell'art. 68 del T.U.I.R. e nemmeno con la previsione di cui alla lettera f), del comma 1, dell'art. 23 del T.U.I.R. che disciplina, tra l'altro, la territorialità delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti. Restano escluse le plusvalenze da partecipazioni in società residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato che concorrono per intero alla formazione del reddito imponibile del contribuente (salva la dimostrazione tramite interpello che dalla partecipazione non si è conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in detti Stati o territori).

Il contribuente può optare per i cd. regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito anche per le partecipazioni qualificate, ivi incluse quelle in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata per le quali sia stata dimostrata, tramite apposito interpello, la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del TUIR.

Con riferimento all'entrata in vigore delle modifiche di cui alla presente proposta di legge, il comma 7 dispone che le stesse si applichino con riferimento ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019. Analogamente a quanto avvenuto in occasione delle precedenti modifiche alla tassazione dei redditi derivanti da partecipazioni qualificate, si è scelto di applicare le presenti modifiche alle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2019, a prescindere dal periodo di maturazione delle stesse.

La norma transitoria di cui al comma 8 è volta a non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formati fino al 31 dicembre 2017. In particolare, viene disposto che, in deroga a quanto previsto dai commi da 1 a 7, agli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al D.M. 26 maggio 2017. Tali utili, pertanto, conservano l'attuale regime impositivo e concorrono parzialmente, a seconda del periodo in cui si sono prodotti, alla formazione del reddito imponibile del contribuente.

## **Art. 89**

### **Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G**

La presente proposta normativa è volta a dare attuazione agli obiettivi di conseguire una gestione efficiente dello spettro e di favorire la transizione dell'industria verso la tecnologia 5G sanciti a livello europeo, in considerazione della rilevante valenza strategica del 5G per lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali innovativi, quali l'*Internet* degli oggetti, il commercio elettronico, il *cloud computing*, per cogliere i vantaggi dell'industria 4.0 e, più in generale, per la crescita della competitività e produttività dell'economia europea.

In particolare al fine di realizzare i suddetti obiettivi, la proposta normativa in esame prevede l'utilizzo delle bande di spettro 3.6-3.8 GHz e 26.5-27.5 GHz come bande pioniere da assegnare ai sistemi terrestri di comunicazione elettronica a banda larga senza fili per il lancio dei servizi digitali innovativi basati sulla tecnologia 5G, in conformità agli indirizzi definiti dal Piano di azione '*5G per l'Europa*', di cui alla Comunicazione della Commissione europea, del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 *final*.

Parallelamente, la proposta normativa stabilisce la ridestinazione delle frequenze in banda 694-790 MHz ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri bidirezionali, in linea con i regolamenti radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (di seguito, ITU), adottati dalla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2015, che prevedono per la regione 1, comprendente l'Unione

europea, l'assegnazione della banda di frequenza dei 700 MHz ai servizi di trasmissione e ai servizi mobili su base coprimaria e con la pertinente decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2017/899, del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione.

La citata decisione europea n. 2017/899 riconosce le opportunità di sviluppo connesse all'armonizzazione e coordinazione a livello mondiale dello spettro per la banda larga senza fili, nel campo dei servizi digitali innovativi nelle zone urbane e in quelle rurali e remote, consentendo elevate velocità di connessione secondo gli obiettivi preposti dall'Agenda digitale europea per il 2020 e dalla Comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, C OM(2016) 587 *final* "Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea" per il 2025.

La decisione europea in discorso indica il 30 giugno 2020, come termine per l'adempimento di tale obbligo di ridestinazione delle frequenze, pur consentendo agli Stati Membri, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, di ritardare l'autorizzazione all'uso della banda di frequenza per un periodo massimo di due anni in base a motivi debitamente giustificati. Gli Stati Membri sono inoltre tenuti a concludere, entro il 31 dicembre 2017, tutti gli accordi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze all'interno dell'Unione che si rendono necessari al fine di autorizzare l'uso della banda di frequenza, secondo l'articolo 1, paragrafo 2, della menzionata decisione.

Viene, inoltre, previsto dalla menzionata decisione europea n. 2017/899 che gli Stati Membri assicurino la disponibilità della banda di frequenza al sotto dei 700 MHz (470-694 MHz) per i servizi di trasmissione terrestre, inclusi i servizi televisivi, in coerenza con gli accordi internazionali di coordinamento transfrontaliero.

In coerenza con gli indirizzi formulati dalla Commissione nell'ambito del Piano di azione '5G per l'Europa', al 22 settembre 2017, il Ministero dello sviluppo economico ha concluso le procedure di selezione ed assegnato i diritti d'uso delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz, in via temporanea, per l'attività di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G, nell'area metropolitana di Milano, nelle città di Prato, L'Aquila, Bari e Matera.

Tale quadro di adempimenti definiti a livello comunitario e internazionale comporta una complessa attività esecutiva, tenuto conto dell'attuale configurazione frequenziale nazionale che è connotata dall'utilizzo delle bande di frequenza 694-790 MHz, 3.6-3.8 GHz e 26.5-27.5 GHz prevalentemente per i servizi di trasmissione televisiva in ambito nazionale e locale e, al contempo, dell'assetto frequenziale prospettico risultante dagli accordi internazionali di coordinamento transfrontaliero delle frequenze che l'Italia è tenuta a concludere, entro la fine del 2017, al fine di escludere interferenze dannose nei confronti di Paesi radio-eletttricamente confinanti.

Si rende necessario lo svolgimento, da un lato, dell'attività di assegnazione mediante procedura di selezione su base competitiva delle bande di frequenza 694-790 MHz, 3.6-3.8 GHz e 26.5-27.5 GHz, agli operatori dei servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili – che costituisce l'obiettivo precipuo della proposta normativa – e, dall'altro, un'attività strumentale di rilascio graduale delle suddette frequenze da parte dei soggetti attualmente autorizzati all'uso per servizi televisivi in ambito nazionale e locale. Inoltre, in considerazione di tale liberazione di frequenze, occorre procedere all'attività di pianificazione e di assegnazione agli operatori di rete delle frequenze della banda al sotto dei 700 MHz (470-694 MHz) per la trasmissione di servizi televisivi, nel rispetto del quadro di frequenze coordinate risultante dai citati accordi internazionali, individuando in coerenza a tale assetto frequenziale le aree geografiche tecniche nelle quali procedere all'implementazione del piano. Infine, le predette procedure si completano con la messa a disposizione della capacità trasmissiva da parte degli operatori di rete ai fornitori di servizi di media audiovisivi.

Tale attività di liberazione di frequenze richiede un arco temporale adeguato a consentire, in parallelo con l'esecuzione delle predette procedure di assegnazione agli operatori di rete, la migrazione tecnica degli utenti finali verso standard di trasmissione avanzati per la ricezione dei servizi televisivi. La complessità dell'attività esecutiva descritta anche con riguardo agli impatti sulla popolazione nazionale giustifica il ricorso all'estensione di due anni del termine fissato dalla decisione europea n. 2017/899, come previsto dalla decisione stessa in presenza di cause contemplate nel relativo Allegato.

La proposta normativa prevede, al comma 1, in esecuzione degli obblighi stabiliti dalla decisione europea n. 2017/899 e degli indirizzi di cui alla citata Comunicazione COM(2016) 588 *final*, la definizione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, anche Autorità), entro il termine del 31 marzo 2018, delle procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di



comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali mediante l'utilizzo della banda 694-790 MHz e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, in conformità alle conferenti disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni. A tale fine, l'Autorità tiene conto delle assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz per le sperimentazioni in 5G e per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite. Le procedure di selezione competitiva per l'assegnazione dei diritti d'uso delle citate frequenze sono stabilite dall'Autorità in coerenza con gli obiettivi, indicati dalla decisione europea n. 2017/899.

Il Ministero dello sviluppo economico provvede entro il 30 settembre 2018 all'adeguamento del piano nazionale di ripartizione delle frequenze in coerenza con la disciplina complessiva dettata dalla proposta normativa.

Viene stabilita altresì che trova applicazione ai giudizi di cui al predetto comma l'articolo 119 del codice del processo amministrativo, in materia di rito abbreviato. Al comma 2, la proposta normativa dispone che, entro il termine del 30 settembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, con disponibilità a far data dal 1° luglio 2022, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz agli operatori di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in conformità alle procedure di selezione su base competitiva definite dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni ai sensi del comma 1.

Secondo quanto richiesto dalla decisione europea n. 2017/899, la previsione di fissare al 1° luglio 2022 il termine per la disponibilità delle frequenze in banda 700 agli operatori comunicazione elettronica a banda larga senza fili, è motivata in norma con riguardo alla necessità e complessità di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione avanzati, ricadendo in una delle fattispecie, tassativamente elencate dall'Allegato della citata decisione, che giustificano il ricorso all'estensione biennale del termine stabilito al 30 giugno 2020 consentita dal relativo articolo 1, paragrafo 1.

Al fine di dare attuazione agli indirizzi comunitari definiti dal citato Piano di azione *'5G per l'Europa'*, la proposta normativa stabilisce, al comma 3, che, ove risulti necessario, la liberazione di frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz in uso deve avere luogo entro e non oltre il 1 dicembre 2018. L'obbligo di liberazione non riguarda le frequenze in banda 3,7-3,8 GHz temporaneamente assegnate ai fini dell'attività di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G ed altresì le assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite. A fronte della liberazione di frequenze, il Ministero dello sviluppo economico entro il 30 settembre 2018 individua in favore degli operatori titolari del diritto d'uso delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, porzioni di spettro, in coerenza con il piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al comma 1, primo, periodo, idonee a consentire l'esercizio dei servizi precedentemente assicurati dagli stessi mediante l'uso delle frequenze liberate

In considerazione della necessità di liberare le bande di frequenza 694-790 MHz, 3.6-3.8 GHz e 26.5-27.5 GHz per la destinazione ai servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili, la proposta normativa prevede, al comma 4, l'adozione, entro il termine del 31 maggio 2018, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, denominato 'PNAF 2018'. Al fine di assicurare l'obiettivo di un uso più efficiente dello spettro, il piano di assegnazione tiene conto delle codifiche o standard più avanzati e utilizza il criterio delle "aree geografiche tecniche" in ambito locale. In coerenza con la decisione europea n. 2017/899, sono oggetto di pianificazione esclusivamente le frequenze attribuite all'Italia, in ciascuna area di coordinamento, dagli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e le autorità degli Stati confinanti, al fine di escludere interferenze nei confronti di Paesi radio-elettricamente confinanti. In particolare, le frequenze in banda III VHF sono pianificate in conformità all'Accordo di Ginevra 2006.

La proposta normativa dispone, al comma 5, che il rilascio di tutte le frequenze assegnate in ambito nazionale e locale per il servizio televisivo digitale terrestre ed attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz si svolga in linea con le scadenze previste dal calendario adottato dal Ministero dello sviluppo economico, disciplinato al successivo comma 6, secondo gli obiettivi della politica audiovisiva europea e nazionale di coesione sociale, pluralismo dei mezzi di comunicazione e diversità culturale e in coerenza con la finalità della più efficiente gestione dello spettro consentita dall'impiego delle tecnologie più avanzate, tale da assicurare la medesima qualità di servizio percepita dall'utente per i programmi trasportati. In particolare, la stessa disposizione stabilisce con riguardo agli operatori di rete nazionali, quale criterio cardine per l'assegnazione delle frequenze in parola coerente con i richiamati obiettivi comunitari, la conversione dei

diritti d'uso delle frequenze di cui sono titolari alla data dell'entrata in vigore della legge gli operatori di rete nazionali in diritti d'uso di capacità trasmissiva di multiplex nazionali di nuova realizzazione in tecnologia DVBT2.

Viene quindi prevista dalla disposizione di cui al comma 5, quale attività prodromica per l'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze destinate al servizio televisivo digitale terrestre, l'adozione da parte dell'Autorità, entro il termine del 30 settembre 2018, dei criteri per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze in banda 470-694 MHz UHF pianificate per il servizio televisivo digitale terrestre agli operatori di rete nazionali; a tal fine, la norma indica la necessità assicurare il contenimento degli eventuali costi di trasformazione e di realizzazione delle reti, la riduzione dei tempi del periodo transitorio previsto dall'apposito calendario disciplinato al successivo comma 6 della proposta normativa, e la minimizzazione dei costi ed impatti sugli utenti finali, in conformità con le prescrizioni della decisione europea n. 2017/899.

Sulla base dei predetti criteri definiti dall'Autorità, il comma 5 dispone che il Ministero dello sviluppo economico provvede, entro il 28 febbraio 2019, al rilascio agli operatori di rete nazionali dei diritti d'uso delle frequenze in banda 470-694 MHz UHF pianificate e all'assegnazione al concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (in seguito, il concessionario) dei diritti d'uso delle frequenze in banda III VHF pianificate per la realizzazione di un multiplex regionale per la trasmissione di programmi in ambito locale.

In particolare, la medesima disposizione stabilisce che la capacità trasmissiva del suddetto multiplex regionale assegnato al concessionario è destinata al trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale selezionati secondo la procedura disciplinata dal successivo comma 8, prevedendo di riservare il 20 per cento di tale capacità trasmissiva alla trasmissione dei programmi di servizio pubblico contenente l'informazione a livello regionale. E' altresì prevista la facoltà del concessionario di utilizzare, in via transitoria secondo il citato calendario nazionale e comunque sino e non oltre il termine del 30 giugno 2022, sino al 40 per cento della capacità trasmissiva del multiplex regionale per la trasmissione dei programmi di servizio pubblico trasportati alla data di entrata in vigore della presente legge nel multiplex del concessionario stesso contenente l'informazione a livello regionale.

Al comma 6, la proposta normativa, in conformità alla conferente disposizione della decisione europea n. 2017/899 (articolo 5), prevede l'adozione, entro il termine del 30 giugno 2018, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa consultazione pubblica, del calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia ai fini dell'attuazione degli obiettivi della citata decisione.

La disposizione detta i criteri per la definizione della predetta tabella di marcia, indicando la necessità di fissare un periodo transitorio, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022, per assicurare il rilascio graduale delle frequenze da parte di tutti gli operatori di rete titolari di relativi diritti d'uso in ambito nazionale e locale e, al contempo, la ristrutturazione da parte del concessionario del multiplex contenente l'informazione regionale.

I criteri stabiliti dalla norma concernono, in particolare: l'individuazione delle aree geografiche, in cui va suddiviso il territorio nazionale per il rilascio delle frequenze anche al fine di evitare o ridurre problemi interferenziali verso i Paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia (lettera a); l'individuazione delle scadenze, nell'ambito del periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, della sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze da realizzarsi con riferimento alla predette aree geografiche, secondo i criteri e nei riguardi dei soggetti puntualmente indicati dalla norma stessa (lettera f), ossia il rilascio da parte degli operatori di rete titolari dei diritti d'uso in ambito locale di tutte le frequenze, utilizzate alla data di entrata in vigore della legge e la contestuale attivazione delle frequenze destinate dal PNAF 2018 alle trasmissioni in ambito locale (lettera b); il rilascio da parte del concessionario delle frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge dal multiplex contenente l'informazione regionale e la contestuale attivazione delle frequenze in banda III UHF destinate dal PNAF 2018 per la realizzazione del multiplex regionale destinato alla trasmissione di programmi in ambito locale (lettera c); il rilascio da parte degli operatori nazionali delle frequenze che ricadono nella banda 702-734 MHz corrispondenti ai canali dal 50 al 53 nonché delle frequenze che risultino pianificate dal PNAF 2018 per i soggetti di cui alle lett b) e c), e la contestuale attivazione di frequenze disponibili che devono essere individuate tenendo conto della necessità di ridurre i disagi per gli utenti ed assicurare la continuità d'impresa (lettera d); e, infine, l'individuazione delle scadenze per il rilascio delle restanti frequenze e l'attivazione delle frequenze previste dal PNAF 2018 e oggetto dei rimanenti diritti d'uso in ambito nazionale (lettera e).

Con riguardo agli operatori di rete in ambito locale, la proposta normativa stabilisce, al comma 7, l'avvio da parte del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 settembre 2018, con conclusione entro il 30 giugno 2019, delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale. La disposizione individua i relativi criteri di assegnazione, rappresentati dall'idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete nel rispetto del piano adottato dall'Autorità; dalla redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale; dalle esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche; dalla sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria; e dai tempi previsti per la realizzazione delle reti.

Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva messa a disposizione dagli operatori di rete assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle procedure disciplinate dal precedente comma 7, la proposta normativa dispone, al comma 8, l'avvio da parte del Ministero dello sviluppo economico entro il 31 dicembre 2018, con conclusione nel periodo dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2021 in conformità al calendario nazionale, delle procedure per la predisposizione, per ciascuna area geografica tecnica, di una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che facciano richiesta di utilizzare la suddetta capacità trasmissiva, anche su base territoriale inferiore alla regione. Ai fini della definizione della graduatoria, la disposizione reca un rinvio ai criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali".

La stessa disposizione prevede che la fornitura di capacità trasmissiva, da parte degli operatori di rete in ambito locale assegnatari dei diritti relativi d'uso, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale collocati in posizione utile nella predetta graduatoria, avviene sulla base di una negoziazione commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda. Nel caso in cui l'accordo non venga raggiunto, è previsto che il Ministero dello sviluppo economico associa la domanda dei suddetti fornitori agli operatori di rete in ambito locale in base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva e alla posizione in graduatoria dei fornitori.

In considerazione del nuovo assetto frequenziale risultante dalla complessiva attuazione degli obiettivi comunitari e delle modalità di definizione delle aree geografiche tecniche individuate nel rispetto degli accordi internazionali di coordinamento delle frequenze, si rende necessario un generale aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre. Al riguardo, la proposta normativa dispone, al comma 9, l'adozione, entro il 30 novembre 2018, da parte dell'Autorità di un nuovo piano di numerazione automatica dei suddetti canali, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, e successive modificazioni, in coordinamento con le predette aree geografiche tecniche ed in coerenza con le procedure disciplinate ai sensi dei precedenti commi 4, 5, 7 e 8, relative all'adozione del piano e dei criteri di assegnazione delle frequenze destinate al servizio televisivo digitale terrestre, all'assegnazione dei relativi diritti d'uso agli operatori di rete nazionali, alla selezione degli operatori di rete in ambito locale per l'assegnazione dei diritti d'uso di capacità trasmissiva e alla messa a disposizione della capacità trasmissiva da parte di questi ultimi ai fornitori di servizi di media audiovisivi collocati in graduatoria. Inoltre, la medesima disposizione prevede che, entro lo stesso termine, l'Autorità disciplina, con proprio regolamento, le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi, secondo i criteri di cui al citato articolo 32, comma 2, nel rispetto del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione e di una razionale allocazione della numerazione, riservando adeguati spazi all'interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese di cui all'articolo 29, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 177 del 2005. Viene infine disposto che, sulla base del predetto piano di numerazione e del regolamento stabilito dall'Autorità, il Ministero dello sviluppo economico attribuisce la numerazione ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale, in linea con la sequenza temporale prevista dal precedente comma 8, con conclusione nel periodo dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2021 in conformità al calendario nazionale.

La proposta normativa disciplina, al comma 10, le misure da adottare in caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre entro le scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz entro il termine fissato al comma 3, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi discendenti dalla decisione europea n. 2017/899. In particolare, viene

previsto che gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico procedono alla disattivazione coattiva degli impianti, avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. La medesima disposizione stabilisce che, in caso di indisponibilità delle frequenze della banda 694 - 790 MHz conseguente al mancato rispetto delle scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle procedure disciplinate al precedente comma 2 hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° luglio 2022. Viene altresì previsto che il Ministero dello sviluppo economico si rivalde di tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente all'esecuzione di quanto prescritto dal calendario nazionale di transizione.

Al comma 11, la disposizione apporta modifiche al codice del processo amministrativo, inserendo i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai precedenti commi con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, nell'elenco delle materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'articolo 133 nonché in quello delle materie di competenza funzionale del TAR del Lazio di cui all'articolo 135, del codice del processo amministrativo

In linea con le conferenti previsioni della decisione europea n. 2017/899 (articolo 2), la proposta normativa dispone, al comma 12, che, all'atto della concessione dei diritti d'uso della banda di frequenza 470-790 MHz, il Ministero dello sviluppo economico autorizza il trasferimento o l'affitto ad altre imprese dei diritti d'uso relativi alle frequenze assegnate ai sensi dei precedenti commi 5, 7 e 8, in conformità all'articolo 14-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.

Al comma 13, la proposta normativa autorizza, ai fini dell'attuazione della presente disposizione, la spesa di : 5 milioni di euro per l'esercizio 2018, 35.5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019,, 293,4 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 141 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021, 272,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022,, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di stato.

In particolare, sono individuate dalla medesima disposizione le seguenti finalità: l'erogazione di misure compensative a favore degli operatori di rete in ambito nazionale, a fronte dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli stessi a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, ove si renda necessario, dagli operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz (lettera a) per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del comma 13, sono assegnati 0,5 milioni di euro per l'esercizio 2019, 24,1 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021, e 228,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022; l'erogazione di un indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d'uso (lettera b), per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del comma 13, sono assegnati 230,3 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 73,9 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021; contributo da erogare ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'articolo 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, ed i connessi costi di erogazione (lettera c), per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del comma 13, sono assegnati 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019-2022; l'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo economico di un insieme di attività a supporto dell'attuazione della decisione europea n. 2017/899, comprendenti la predisposizione dei documenti tecnici e monitoraggio delle attività di coordinamento della transizione; la definizione, simulazione e verifica delle regole tecniche derivanti dagli accordi di coordinamento internazionale; la gestione delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, con riguardo alla liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, qualora si renda necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz; l'espletamento delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, di cui ai precedenti commi 5, 7 e 8, previo ammodernamento e digitalizzazione degli archivi dei diritti d'uso e dei fornitori di servizi media e audiovisivi; la messa a disposizione della capacità trasmissiva di cui al comma 7 e relativo monitoraggio; l'attività di informazione dei cittadini (lettera d); per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del comma 13, la disposizione stabilisce l'assegnazione di 5 milioni di euro per l'esercizio 2018, 10 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 14 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 18 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 19 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022.

La disposizione di cui al comma 14 prevede che, con uno o più successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative, le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 13 nonché la rimodulazione della ripartizione delle risorse, da attribuire a ciascuna delle finalità di cui alla lettera da a) a c) del suddetto comma 13, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

La proposta normativa, al comma 15, affida al Ministero dello sviluppo economico il compito di favorire la diffusione della tecnologia 5G attraverso la realizzazione di sperimentazioni e di laboratori specifici in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano di azione per il 5G della Commissione europea e di assicurare l'efficiente gestione dello spettro radioelettrico, anche per lo svolgimento delle necessarie attività tecniche e amministrative autorizzando a tal fine la spesa di 572 mila euro annui per il periodo 2018-2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 167, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La proposta normativa prevede, al comma 16, che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga della collaborazione della Fondazione Ugo Bordoni, per l'assolvimento delle finalità individuate ai precedenti commi 13 e 15, nonché, al comma 17, che al fine di coordinare le attività di cui al comma 13, il Ministero dello sviluppo economico possa costituire una apposita *task force* avvalendosi anche di personale fino a 5 unità in posizione di comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale scolastico, comprese le autorità indipendenti (nonché personale dipendente di società e organismi *in house* ovvero di società partecipate dello Stato previo rimborso alle stesse da parte del Ministero dei relativi costi), rimborsandone i relativi oneri ai sensi di quanto previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e comunque nei limiti delle risorse di cui alla lettera d) del predetto comma 13.

Al comma 18, la proposta normativa prevede che dall'attuazione dei commi 1 e 2, devono derivare proventi in misura non inferiore a 2.500 milioni di euro e stabilisce un profilo temporale per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli introiti dell'assegnazione delle predette bande di frequenza, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2018 al 2022, secondo i seguenti importi - assicurati prioritariamente con gli introiti derivanti dall'assegnazione delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz - e cadenze: 1.250 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 300 milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per l'anno 2021 e la restante quota, in misura non inferiore a 750 milioni di euro, per l'anno 2022, prevedendo che, qualora a seguito degli esiti delle procedure di cui ai commi 1 e 2, come comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, si verificano minori introiti rispetto a quelli complessivamente attesi di cui al primo periodo, allo scostamento si provvede, nell'esercizio 2022, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura tale da compensare le minori entrate in termini di indebitamento netto.

La proposta normativa dispone, al comma 19, l'abrogazione dei commi 165 e 166 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). Le citate disposizioni della legge di stabilità 2016 attengono alla previsione di entrate derivanti dall'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz (frequenze di Banda C per usi *fixed wireless* e LTE), secondo quanto previsto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da riassegnare, con decreto interministeriale, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per finalità individuate dalle stesse disposizioni. Tali disposizioni, rimaste inattuato, risultano superate dai nuovi indirizzi indicati dalla sopraggiunta Comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 *final*.

## **Art. 90**

### **Disposizioni in materia di giochi**

Il recente Accordo tra Stato, Regioni ed Enti locali relativo alla distribuzione dei punti gioco, tra i quali le Scommesse e il Bingo, prevede che le leggi regionali e i regolamenti comunali siano adeguati a quanto previsto dall'intesa per consentire l'allocazione dei punti gioco secondo piani di distribuzione definiti a livello locale.

Il comma 3 prevede un termine, individuato nel 30 aprile 2018, per l'emanazione delle leggi regionali, al fine di consentire il rispetto del termine per la pubblicazione del bando di gara.

Pertanto si rende necessario prorogare la scadenza di tutte le attuali concessioni relative al Bingo (scadute tra il 2013 e il 2017) e alle Scommesse (scadute il 30 giugno 2016) allo scopo di consentire agli enti locali di

definire i predetti piani di distribuzione e agli operatori, che intenderanno partecipare alle procedure di selezione, di conoscere le possibili allocazioni dei punti di gioco.

#### **Art. 91**

##### **Differimento disciplina IRI**

La disposizione differisce di un anno, al 1° gennaio 2018, l'operatività della disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI), il nuovo regime opzionale previsto dalla legge di bilancio 2017, concernente la tassazione proporzionale e separata del reddito d'impresa, con l'aliquota Ires, per imprese individuali e società di persone commerciali, nonché S.r.l. con requisiti di cui all'articolo 116 del Tuir.

#### **Titolo X**

##### **Fondi e ulteriori disposizioni**

#### **Art. 92**

##### **Rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili**

La disposizione prevede la rideterminazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili

#### **Art. 93**

##### **Entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale**

La norma prevede disposizioni in materia di entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale

#### **Art. 94**

##### **Fondi speciali**

La disposizione prevede gli importi da iscrivere nei Fondi speciali di cui all'art. 21, comma 1-ter, della legge 196/2009.

#### **Art. 95**

##### **Fondo investimenti**

La norma prevede disposizioni sul Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

#### **Art. 96**

##### **Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività**

La disposizione, al comma 1 prevede che per perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività. Gli obiettivi di politica economica e industriale per la crescita e la competitività del Paese da perseguire con il Fondo sono definiti annualmente con delibera del Consiglio dei Ministri. Il fondo è destinato a finanziare:

- a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo del capitale immateriale funzionali alla competitività del Paese;
- b) il supporto operativo ed amministrativo alla realizzazione dei progetti finanziati ai sensi della lettera a), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo.

Il comma 2 prevede che con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è definito l'assetto organizzativo che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del venture capital italiano ed estero.

#### **Art. 97**

##### **Disciplina finanziaria e contabile della Società RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A.**

La norma è orientata a chiarire e consolidare il regime finanziario e contabile applicabile alla RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. al fine di consentire l'efficace perseguimento degli obiettivi istituzionali e societari ad essa attribuiti in quanto società concessionaria del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale nonché di garantire gli equilibri concorrenziali nell'ambito del mercato in cui la stessa opera in regime di concorrenza.

In particolare, la disposizione è volta a rendere permanente l'esclusione della RAI dall'ambito di applicazione della disciplina di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità finanziaria, finanza, investimenti e disinvestimenti, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tale esclusione era stata già temporaneamente disposta dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge n. 19 del 2017, che aveva differito al 1° gennaio 2017 l'applicazione della suddetta disciplina, a fronte dell'avvenuta inclusione della RAI, per la prima volta, nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato (v. comunicato 30 settembre 2016 dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 196 del 2009, la ricognizione delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (cd. "Settore S13" nel Sistema europeo dei conti - SEC) è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre, annualmente aggiornato sulla base degli specifici regolamenti dell'Unione europea. Secondo il regolamento SEC 2010, il Settore S13 "è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori". Per stabilire se un'unità debba essere classificata nel settore S13, il SEC 2010 prevede di verificarne il comportamento economico attraverso l'analisi delle condizioni di concorrenzialità in cui essa opera e l'applicazione del *test market/non market* (o test del 50%), funzionale alla distinzione tra produttori di beni e servizi destinabili alla vendita e produttori di altri beni e servizi non destinabili alla vendita.

Anche a fronte di un'obiettiva e rilevante quota di beni e servizi prodotti e scambiati in regime di concorrenza, l'applicazione di tale *test* alla RAI ha comportato la sua classificazione statistica, ai fini del SEC 2010, come "produttore di servizi non di mercato", imponendone l'inserimento nel conto economico consolidato dello Stato.

Ne è derivato, in via inerziale, il conseguente assoggettamento della RAI alle norme di contenimento della spesa che l'ordinamento interno impone alla generalità delle amministrazioni pubbliche, con effetti che devono ritenersi non solo incompatibili con l'efficace perseguimento degli obiettivi istituzionali e societari imposti alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ma anche - in conseguenza dell'incidenza di tale assoggettamento sulla capacità concorrenziale della società - sostanzialmente controproducenti rispetto agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica perseguiti dalla legge.

Restano comunque ferme le disposizioni in materia di tetto retributivo recate dall'art. 49, comma 1-ter e 1-quater del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni.

## **Art. 98**

### **Liquidazione patrimoni**

La legge finanziaria 2007, art. 1, commi da 488 a 497, ha disposto il trasferimento dei patrimoni e rapporti di EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa interamente controllate, a Fintecna S.p.A. o a società da essa interamente controllata.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto, con decreto n. 71033 del 18 luglio 2007, a disciplinare il trasferimento dei patrimoni e rapporti di EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa interamente controllate a Ligestra s.r.l., società interamente controllata da Fintecna S.p.A.

Il d.l. 207/2008 ha poi disposto a favore di Ligestra Due il trasferimento dei patrimoni in origine facenti capo agli Enti disciolti di cui alla legge 1404/56, già in precedenza attribuiti alla gestione patrimoniale dell'IGED prima e di Fintecna dopo, ancora in essere al 30 giugno 2009.

Ligestra Tre, società controllata da Fintecna, è stata invece individuata per l'attuazione del d.l. 78/2010, che ha disposto la soppressione del Comitato per l'intervento della Sir e in settori ad alta tecnologia e il contestuale trasferimento delle attività.

A decorrere dal 1 gennaio 2009 Ligestra due S.r.l. ha anche assunto funzioni liquidatorie rispetto al Consorzio del Canale Milano Cremona Po, ente soppresso e posto in liquidazione a decorrere dal 1 gennaio 2000.

Infine, dal 1 luglio 2009 Ligestra Due ha assunto le vesti di liquidatore anche dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta, istituito con legge 13 giugno 1935, n. 1453 e posto in liquidazione alla fine del 1993.

Ad oggi, tutte le attività suddette fanno capo a Ligestra Due che a luglio 2017, nell'ambito di un progetto di razionalizzazione societaria, ha incorporato Ligestra S.r.l. e Ligestra Tre S.r.l.

I patrimoni separati sono stati trasferiti al Gruppo Fintecna a fronte del versamento di un corrispettivo provvisorio all'atto del trasferimento, con la previsione di un meccanismo di eventuale conguaglio a fine liquidazione.

Le norme di trasferimento dei Patrimoni separati al gruppo Fintecna hanno infatti previsto un puntuale meccanismo di determinazione del prezzo di trasferimento. Specificamente, il corrispettivo provvisorio, spettante allo Stato per il trasferimento dei Patrimoni, deriva dal valore stimato all'esito finale della liquidazione, determinato da un Collegio dei Periti; al termine della liquidazione del Patrimonio il Collegio dei Periti determinerà l'eventuale differenza tra il risultato dell'attività liquidatoria e il corrispettivo provvisorio.

Infine, l'eventuale surplus sarà ripartito nella misura del 70% al MEF e del 30% alla trasferitaria, a titolo di commissione di successo per il miglior risultato conseguito nella liquidazione.

La normativa non prevede invece alcuna ipotesi di distribuzione intermedia di tale maggior importo e gli eventuali risultati positivi intermedi di liquidazione non fanno emergere a livello contabile un corrispondente utile di esercizio.

È effettuato, pertanto, un accantonamento a fondo che accoglie i risultati conseguiti nei periodi intermedi, mentre il risultato complessivo potrà essere determinato solo al momento del completamento dell'attività liquidatoria del patrimonio trasferito.

In tale fondo confluiscono, anno per anno, gli eventuali avanzi di gestione ed è utilizzato, anno per anno, al fine di neutralizzare gli eventuali disavanzi di gestione.

Tale fondo è denominato, per singolo patrimonio separato, con gli estremi della legge di trasferimento.

La situazione attuale dei tre Patrimoni separati evidenzia l'esistenza di un fondo intermedio di liquidazione per un ammontare di 46 milioni di euro per il Patrimonio ex Comitato Sir; tale fondo fronteggia, unitamente allo specifico fondo rischi di 26 milioni, l'aleatorietà connessa principalmente al rilevante contenzioso con gli ex amministratori (*petitum* di 100 milioni di euro).

Rispetto al Consorzio del Canale Milano Cremona Po la conclusione dell'attività liquidatoria, ad oggi in fase avanzata, evidenzia un riparto finale quantificabile in una cifra allo stato stimabile in 6 milioni euro.

Tutto ciò premesso, con la presente proposta normativa si intenderebbe autorizzare Fintecna, ovvero le società da essa controllate, a versare all'entrata del bilancio dello Stato corrispettivi intermedi derivanti dalle gestioni liquidatorie del Comitato Sir e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, previa perizia intermedia da parte del Collegio dei Periti di cui alla normativa vigente.

## **Art. 99**

### **Equo compenso**

I commi da 1 a 3 identificano l'oggetto delle disposizioni relative all'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata, delle attività in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese. La presente legge si applica quando le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al primo periodo. Ai fini della presente legge, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Le convenzioni si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese salvo prova contraria.



Il comma 4 prevede che, ai fini della presente legge, si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

Il comma 5 specifica che si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa, le clausole che consistono:

- a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve prestare a titolo gratuito;
- d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
- e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;
- h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati.

Le clausole di cui alle lettere a) e c) si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa.

Il comma 7 stabilisce che le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi da 4 a 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.

Il comma 8 dispone che la nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.

Il comma 9 dispone che il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma del comma 4, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e condanna la parte soccombente al pagamento di una somma da euro 258 a euro 2065 mediante versamento su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 10 dispone che, per quanto non previsto dalla presente legge, alle convenzioni si applicano le disposizioni del codice civile.

## **Art. 100**

### **Strumenti di debito chirografario di secondo livello**

L'Ecofin del 17 giugno 2016 ha individuato le misure di riduzione dei rischi bancari con cui affiancare il negoziato relativo allo schema unico di garanzia dei depositi: (i) la revisione, già prevista dalla direttiva 2014/59/UE (cd BRRD), delle disposizioni di questa relative al requisito minimo di fondi propri e passività suscettibili di essere assoggettati al *bail-in* (*Minimum Requirement of Eligible Liabilities* - MREL); (ii) la trasposizione all'interno dell'ordinamento comunitario dello standard FSB relativo alla capacità complessiva di assorbimento delle perdite (*Total Loss Absorbency Capacity* – TLAC); (iii) l'armonizzazione della gerarchia dei crediti in insolvenza, armonizzazione ora limitata ai depositi coperti dai sistemi di garanzia e ai depositi superiori al limite entro il quale opera detta garanzia intestati a persone fisiche e PMI; (iv) la riduzione delle opzioni e discrezionalità nazionali nell'applicazione delle regole prudenziali; (v) la revisione, già prevista dal regolamento (UE) n. 575/2013, di alcuni elementi del quadro regolamentare già stabiliti o in corso di definizione a livello internazionale; (vi) armonizzazione minima dei diritti fallimentari nazionali; (vii) armonizzazione dello strumento della moratoria dei pagamenti.

La Commissione il 23 novembre 2016 ha approvato le proposte, incluse nella *roadmap* approvata dall'Ecofin di giugno 2016, di modifica della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 (il cd CRD4/CRR *package*), della direttiva 2014/59/UE (BRRD) e del regolamento (UE) n. 806/2014 (SRMR), nonché una proposta, separata, di modifica dell'articolo 108, BRRD, relativa alla gerarchia dei crediti in insolvenza.

Con riferimento a quest'ultima, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 108, BRRD, vigente prevede un'armonizzazione della gerarchia dei crediti in insolvenza limitata ai depositi coperti dal sistema di garanzia dei depositi e quelli di ammontare superiore a 100.000 euro intestati a persone fisiche e PMI. La direttiva ha attribuito a tali depositi una preferenza rispetto ai crediti chirografari, specificando altresì che i depositi protetti sono preferiti rispetto ai depositi sopra soglia riconducibili a persone fisiche e PMI.

La proposta di direttiva enuclea nell'ambito dei crediti chirografari (tra i quali rientrano le obbligazioni *senior* emesse dalle banche) una categoria di strumenti finanziari, rispetto ai quali il resto del credito chirografario diviene preferito. La distinzione riposa sostanzialmente sulla presenza nel regolamento contrattuale di una clausola che specifica che la nuova categoria di passività è subordinata al credito chirografario. Di conseguenza questi strumenti si collocherebbero nella gerarchia fallimentare dopo le azioni, gli strumenti aggiuntivi di capitale (*additional Tier 1*) e gli elementi di classe 2, nonché ove presenti, gli altri strumenti il cui regolamento contrattuale prevede clausole di subordinazione.

La proposta è volta ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza della gestione delle crisi, anche tenendo conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure e di certezza dei loro effetti, minimizzando i rischi legali.

La proposta, sulla quale è stato concordato il “*general approach*” nel giugno 2017, incentiva gli Stati membri a innovare la propria legislazione nazionale per consentire alle banche l'emissione di strumenti conformi a quelli previsti dalla proposta di direttiva, anche prima dell'approvazione di questa, garantendone la computabilità a fini MREL/TLAC successivamente all'approvazione della direttiva stessa.

Si sottolinea, in particolare, che per garantirne la computabilità post-approvazione direttiva è necessario che tali strumenti siano emessi in base ad una legge nazionale che ne disciplina la collocazione nella gerarchia dell'insolvenza. Pertanto, ancorché nulla vieti alle banche italiane di emettere strumenti simili, dotati di una clausola contrattuale di subordinazione analoga, indipendentemente dall'emanazione di una normativa specifica, in assenza di riconoscimento normativo le banche non avrebbero interesse alla loro emissione.

Risulta invece opportuno permettere alle banche italiane di emettere quanto prima questo strumento in modo tale che esse possano dotarsi di un cuscinetto di passività che si interporrebbe fra gli strumenti di capitale e le obbligazioni *senior*, assicurando a queste ultime, per una consistente parte ancora detenute dalla clientela *retail*, una ulteriore protezione in caso di crisi. I nuovi strumenti, infatti, assorbirebbero le perdite prima delle obbligazioni *senior*.

Trattandosi di strumenti di nuova istituzione, i detentori di altre passività non subirebbero alcun pregiudizio. Non si modifica infatti la posizione dei detentori degli strumenti di capitale, dato che continuerebbero ad assorbire per primi le perdite, mentre i detentori degli strumenti *senior*, così come i depositanti, ne trarrebbero solo vantaggio.

Si rileva, altresì, che consentire alle banche italiane di emettere tali nuovi strumenti permetterebbe loro di iniziare ad adeguarsi al requisito MREL e le porrebbe in situazione di parità competitiva con i sistemi bancari degli Stati membri che già hanno adottato una normativa analoga (Francia e Belgio) o che sono in procinto di emanarla (Spagna), e con la Germania la cui disciplina (che ha trasformato tutto il debito *senior* già esistente in *senior unpreferred*) godrà con l'emanazione della direttiva di una apposita disciplina transitoria.

Pertanto, il presente articolo istituisce al comma 1 – la novella categoria degli “*strumenti di debito chirografario di secondo livello*”, declinandone le caratteristiche, riassumibili nei seguenti termini:

- a) durata originaria pari ad almeno dodici mesi;
- b) non abbiano componenti derivate;
- c) facciano esplicito riferimento alla specifica collocazione nella gerarchia fallimentare.

Sancisce, inoltre, il divieto di modifica successiva delle condizioni, onde evitare comportamenti fraudolenti da parte delle banche. Si assicura inoltre che rientrino nella neo-creata posizione in graduatoria di insolvenza solo quegli strumenti che rispettino le caratteristiche prescritte, sancendo la nullità di clausole che prevedano tale posizionamento in graduatoria in assenza delle caratteristiche predette.

Il medesimo comma interviene sull'articolo 91 TUB al fine di precisare che i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società.

Il comma 2 reca –modifiche di coordinamento al Testo unico della Finanza per estendere la descritta disciplina alle società di intermediazione mobiliare (SIM).

Il comma 3 stabilisce che il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello sia pari ad almeno 250.000 euro. Precisa, inoltre, che i medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati.

#### **Art. 101**

##### **Istituto vulcanologia**

Il comma 1 dispone che, al fine di garantire la migliore comprensione dei fenomeni naturali e per l'allerta dai rischi collegati alle dinamiche della Terra, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) promuove un piano straordinario per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimico del territorio italiano mediante l'implementazione della rete nazionale per il monitoraggio sismico in tempo reale in aree marine, di reti di monitoraggio ad alta risoluzione dei sistemi vulcanici, di reti di rilevamento dei parametri chimico-fisici degli acquiferi e delle emissioni di gas dal suolo, del sistema di monitoraggio permanente dei movimenti del suolo tramite dati satellitari, della rete accelerometrica nazionale, di una rete per le emissioni acustiche della crosta terrestre e di un sistema di monitoraggio "space weather".

#### **Art. 102**

##### **Modifica della tabella A di cui all'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 93**

La novella alla Tabella A allegata alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, recante l'elenco delle associazioni combattentistiche che ricevono un contributo economico dallo Stato per le loro particolari finalità, è necessaria sia per aggiornare il citato elenco, che risale a ben 23 anni fa, sia per consentire all'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani, che svolge le medesime e meritorie finalità delle altre associazioni combattentistiche giuridicamente riconosciute, di non essere discriminata.

L'integrazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, tenuto conto che ai sensi dell'art.1, co. 40, della legge n. 549 del 1995, gli importi dei contributi dello Stato sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato, e il relativo riparto è effettuato annualmente da ciascun Ministro con proprio decreto, di concerto con il MEF, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, a favore, tra le altre, delle associazioni combattentistiche riconosciute e vigilate dal Ministero e di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93.

Come disposto dal comma 1, dell'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espongono brevi note, distinte per Ministeri che motivano gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.

## **TABELLA A**

### ***MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi concernenti: Disposizioni in materia di donazione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica ( AC 100 - AS 1534 ); Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (AC 750-AS 1629); Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale (AC 75 - AS 2272); Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (AS 951 TU- AS 4653); Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017 (AC 4505- AS 2886); Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (AS 2708-AC 3113); Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista (AC 3558- AS 2883); Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (AS 119 B - AC 4144); Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici (AS 2719 - AC 3772). L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria di Interventi diversi.

### ***MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO***

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dell'Accordo tra Italia - EURATOM per la gestione di rifiuti radioattivi nonché le risorse destinate all'attuazione di Interventi diversi.

### ***MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI***

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria del disegno di legge concernente le misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio sanitarie e socio assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale (AC 261-AS 2574) nonché le risorse destinate all'attuazione di Interventi diversi.

### ***MINISTERO DELLA GIUSTIZIA***

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei disegni di legge concernenti Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici (AS 2719 - AC 3772) e Modifiche agli articoli 52 e 59 del codice penale in materia di legittima difesa (AC 3785 - AS 2816) nonché le risorse destinate all'attuazione di Interventi diversi.

### ***MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE***

L'accantonamento comprende le risorse preordinate per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi riguardanti le seguenti Ratifiche di accordi internazionali:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011 (AS 2027 - AC 4224);

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007 (AS 1828 - AC 4463);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011 (AS 2051 - AC 4464);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010 (AS 2052 - AC 4461);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009 (AS 2098 - AC 4465);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba fatto a L'Avana il 16 settembre 2014 (AS 2106);

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010 (AS 2100 - AC 4466);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014 (AS 2182 - AC 4467);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013 (AS 2184 - AC 4462);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014 (AS 2183 - AC 4468);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Teheran il 19 gennaio 2005 (AC 3760);

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010 (AC 3916-AS 2920);

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d)

Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 31 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000 (AC 3980 - AS 2808);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009 (AS 2823 – AC 4685);

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017 (AC 4609);

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016 (AC 4628);

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 (AC 4629);

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale della Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007; f) Accordo sulla cooperazione culturale scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyidaw il 6 aprile 2016;

g) Accordo di cooperazione culturale, educativa e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua, fatto a Managua il 18 luglio 2011; h) Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012 (AS 2812);

Ratifica della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 (AS 2885 e AS 2795);

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015;

b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015 (AS 4630);  
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015 (AS 4627);  
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016; b) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007; d) Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013; g) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003; h) Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014; i) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006; l) Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016; m) Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, fatto a Roma il 16 aprile 2007 (AS 2813);  
Ratifica ed esecuzione dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015 (AC 4295);  
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011 (AS 2772- AC 4684);  
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con annessi, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013 (AS 2896);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017 (AS 2882 – AC 4686). L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate ad ulteriori accordi internazionali.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi

***MINISTERO DELL'INTERNO***

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi

***MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE***

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria del disegno di legge concernente Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale (AC 338 - AS 2914) nonché le risorse destinate all'attuazione di Interventi diversi.

***MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI***

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

***MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI***

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi

***MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO***

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi

***MINISTERO DELLA SALUTE***

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri relativi all'Istituzione della fondazione del Museo di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia (AC 2546) e per Interventi diversi.

**TABELLA B**

***MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi concernenti le misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali (AC 65 - AS 2541); Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (AC 1994 - AS 580) nonché le risorse destinate al Potenziamento e ammodernamento della Guardia di finanza e per Interventi diversi.

***MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO***

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

***MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI***

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria del disegno di legge concernente Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (A.C. 750 - A.S. 1629) nonché per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli.

***MINISTERO DELLA GIUSTIZIA***

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

***MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE***

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi



***MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA***

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi

***MINISTERO DELL'INTERNO***

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria del disegno di legge concernente le modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (AC 1039 - AS 2134) nonché le risorse destinate al potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale e per il finanziamento di Interventi diversi.

***MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE***

L'accantonamento è preordinato per il finanziamento di Interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati, per gli Interventi a favore della difesa del suolo e per Interventi diversi.

***MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO***

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi

***MINISTERO DELLA SALUTE***

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi e a favore dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA).

**PARTE II**

**SEZIONE II - Approvazione Stati di previsione**

Si tratta di norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.



# **Relazione tecnica**

## **PARTE I**

### **Sezione I**



**Titolo I**  
**Risultati differenziali del bilancio dello stato**

**Art. 1**

**Risultati differenziali del bilancio dello Stato**

I saldi sono riportati nell'allegato 1 al disegno di legge.

**TITOLO II**  
**MISURE PER LA CRESCITA**  
**CAPO I**  
**Riduzione della pressione fiscale**

**Art. 2**

**Sterilizzazione clausole IVA**

**Comma 1** La disposizione in esame prevede la totale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per l'anno 2018 dall'articolo 1, comma 718 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) così come modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 e una parziale sterilizzazione per il 2019. Si evidenzia che l'articolo 5 del D.L. n. 148/2017 ha già previsto una parziale sterilizzazione stabilendo per il 2018 la riduzione dell'aumento dell'aliquota ridotta con il passaggio dal 10% all'11,14% in luogo dell'11,50% previsto.

La Legge di Stabilità 2015, come modificata dal D.L. n. 50/2017, prevede i seguenti incrementi di aliquota IVA a cui sono stati ascritti gli effetti finanziari indicati in tabella:

Legge di Stabilità 2015	2018	2019	2020	2021
<b>Aliquota IVA ridotta:</b> - nel 2018 incremento dal 10% all'11,5% - nel 2019 incremento dal 11,5% al 12% - dal 2020 incremento dal 12% al 13%	3.478,50	4.638,00	6.957	6.957
<b>Aliquota IVA ordinaria:</b> - nel 2018 incremento dal 22% al 25% - nel 2019 incremento dal 25% al 25,4% - nel 2020 riduzione dal 25,4% al 24,9% - dal 2021 è pari al 25%	12.264	13.899,00	11.855,00	12.263,80
<b>Accise</b>	0,00	350,00	350,00	350,00
<b>Totale</b>	<b>15.742,50</b>	<b>18.887,00</b>	<b>19.162,00</b>	<b>19.570,80</b>

in milioni di euro

Il D.L. n. 148/2017 è intervenuto riducendo l'aumento dell'aliquota IVA per il 2018 così come indicato nella tabella che segue, nella quale sono indicati anche gli effetti finanziari ascritti. Inoltre, con la stessa disposizione, si prevede anche una parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise previsto nel 2019.

D.L. 148/2017	2018	2019	2020	2021
<b>Aliquota IVA ridotta:</b> - nel 2018 incremento dal 10% all'11,14% (anziché all'11,50%) - nel 2019 incremento dall'11,14% al 12%	-840	0,00	0,00	0,00
<b>Accise</b>	0,00	-340,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>-840,00</b>	<b>-340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

in milioni di euro

Applicando la stessa metodologia di stima utilizzata per la valutazione delle disposizioni precedenti,

si stimano i seguenti effetti finanziari riconducibili alla nuova disposizione:

<b>Sterilizzazione effetti per l'anno 2018</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Aliquota IVA ridotta:</b> - nel 2018 è ridotta al 10% - nel 2019 è ridotta al 11,5% - dal 2020 resta pari al 13%	-2.638,50	-1.159,5	0	0
<b>Aliquota IVA ordinaria:</b> - nel 2018 è ridotta al 22% - nel 2019 è ridotta al 24,2% - nel 2020 resta pari al 24,9% - dal 2021 resta pari al 25	-12.264	-4.905,6	0	0
<b>Accise – resta solo l'incremento dal 2020</b>	0	-10	0	0
<b>Totale</b>	<b>-14.902,50</b>	<b>-6.075,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

in milioni di euro

### Art. 3

**Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili, detrazione per sistemazione a verde e cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato**

**Comma 1, lettera a), numeri da 1) a 6). Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica**

La norma in esame dispone per le spese sostenute nel 2018 per interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili, una detrazione pari al 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Per le altre tipologie di intervento è prevista un'aliquota pari al 65%. La detrazione deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2018 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2017).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2016, risulta una spesa in oggetto effettuata per l'anno 2015 di circa 3.800 milioni di euro. Considerando anche i dati pubblicati da ENEA, si stima una spesa annua pari a 1.287 milioni di euro per infissi sui singoli immobili, pari a 111 milioni di euro per schermature solari e pari a 520 milioni di euro per caldaie a condensazione e a biomassa. Ai fini della stima si assume prudenzialmente una spesa complessiva per il 2018 pari a 4.250 milioni di euro, di cui (per quanto sopra riportato) 1.918 milioni di euro sono relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 50% e 2.332 milioni di euro si riferiscono alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 65%.

Sulla base della metodologia richiamata, tali ammontari di spesa annua sono considerati per la metà come spesa base (che sarebbe comunque sostenuta anche con la detrazione del 36%) e per la restante metà come spesa addizionale.

In relazione alle spese detraibili al 50% si è considerata, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa addizionale, una percentuale di detrazione di 50 punti. Con queste assunzioni, si stima per il 2018 un minor gettito IRPEF pari a 61,4 milioni di euro annui  $((959 \times 14\% + 959 \times 50\%) : 10)$ .

In relazione alle spese detraibili al 65% si è invece considerata, per la spesa base, una ulteriore

percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa addizionale, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima per il 2018 un minor gettito IRPEF pari a 109,6 milioni di euro annui  $((1.166 \times 29\% + 1.166 \times 65\%) : 10)$ .

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva, stimato per il 2018 in circa 483,3 milioni di euro (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti), cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 439,4 milioni di euro. Applicando ai richiamati ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30%, si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2018 a +43,9 milioni di IVA e +131,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è maggiormente concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, che sono rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

L'effetto complessivo, in termini finanziari, ai fini del saldo netto da finanziare e del fabbisogno è riportato nella seguente tabella (in milioni di euro):

	2018	2019	2020	dal 2021 al 2028	2029	dal 2030
<b>IRPEF/IRES</b>	-25,6	-273,6	-171,0	-171,0	+128,2	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0,0	+199,9	-85,6	0	0	0
<b>IRAP</b>	0,0	+30,8	-13,2	0	0	0
<b>IVA</b>	+43,9	0,0	0,0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>+18,3</b>	<b>-42,9</b>	<b>-269,8</b>	<b>-171,0</b>	<b>+128,2</b>	<b>0</b>

*In milioni di euro*

Ai fini dell'indebitamento netto totale, il profilo risulta il seguente (in milioni di euro):

	2018	2019	2020	dal 2021 al 2027	2028	2029	dal 2030
<b>IRPEF/IRES</b>	-42,4	-451,8	-65,8	-158,6	-159,3	+119,5	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0,0	199,9	-85,6	0	0	0	0
<b>IRAP</b>	0,0	30,8	-13,2	0	0	0	0
<b>IVA</b>	+43,9	0,0	0,0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>+1,5</b>	<b>-221,1</b>	<b>-164,6</b>	<b>-158,6</b>	<b>-159,3</b>	<b>+119,5</b>	<b>0</b>

#### **Comma 1, lettera a) n. 7). Detrazione interventi di efficienza energetica IACP**

La norma in esame stabilisce che le detrazioni di cui all'articolo 14 del DL n. 63 del 2013, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica possano essere fruite anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad

edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili posseduti dalle stesse e assegnati in godimento ai propri soci.

La legislazione vigente, nel richiamato articolo 14, prevede per gli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, una detrazione pari al 70 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi volti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.

Pertanto la norma estende agli istituti in esame la detrazione del 65 per cento per interventi di riqualificazioni energetica che non riguardano le parti comuni deli edifici condominiali. La detrazione spetta in 10 quote annuali di pari importo.

La legislazione vigente non prevede agevolazioni per tali tipologie di intervento effettuate dagli enti in oggetto.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo della Legge di Bilancio 2017.

Assumendo una spesa annua pari a 150 milioni di euro, sulla base della metodologia richiamata, l'ammontare di spesa annua è ripartito in 75 milioni di euro di spesa base e in ulteriori 75 milioni di euro di spesa addizionale.

Considerando le differenze di aliquote di detrazione si stima un minor gettito della singola rata di competenza IRPEF pari a 9,8 milioni di euro annui.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il 2018 in circa 18,8 milioni di euro (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti). Applicando un'aliquota pari al 10% a questa spesa, si ottiene una base emersa netta dell'IVA di 17 milioni di euro. Con un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% si stima un incremento di gettito, conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2018 a +1,7 milioni di IVA e +5,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella seguente tabella:

	2018	2019	2020	dal 2021 al 2028	2029	dal 2030
<b>IRES</b>	-1,5	-15,7	-9,8	-9,8	+7,3	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0,0	7,8	-3,3	0	0	0
<b>IRAP</b>	0,0	1,2	-0,5	0	0	0
<b>IVA</b>	1,7	0,0	0,0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0,2</b>	<b>-6,7</b>	<b>-13,6</b>	<b>-9,8</b>	<b>+7,3</b>	<b>0</b>

### **Comma 1, lettera a) punto 8), capoverso 3-quater**

La proposta prevede l'istituzione, nell'ambito del costituendo Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica di cui all'articolo 15 del d.lgs. 4 luglio 2014, n.102, di una sezione specificatamente dedicata al rilascio di garanzie su finanziamenti concessi da istituti di credito a cittadini per la riqualificazione energetica degli immobili e degli edifici. A tal fine, la dotazione del Fondo



suddetto può essere integrata fino a 25 milioni euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> destinati ai progetti energetico ambientali cui all'articolo 19, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente. Tale misura consentirà anche alle famiglie a basso reddito che normalmente abitano in alloggi dove è maggiore il potenziale di risparmio energetico di realizzare interventi di riqualificazione energetica potendo accedere più facilmente a prestiti bancari in quanto assistiti da garanzia. Si stima che in caso di integrazione del Fondo di 50 milioni di euro ogni anno per le garanzie in questione sarebbe possibile stimolare investimenti per oltre 600 milioni di euro. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato** in quanto l'alimentazione della sezione del Fondo sarà operata con quota parte delle entrate effettivamente rinvenienti dalle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> secondo le procedure già disciplinate dall'art. 19 d.lgs. n. 30 del 2013 e le garanzie potranno essere concesse nei limiti delle risorse disponibili.

### **Comma 1, lettera b), n. 1) Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia**

La norma in esame dispone, per le spese sostenute nel 2018 per interventi di ristrutturazione edilizia (fino a 96.000 euro per unità immobiliare) una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2018 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede, fino a un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2017).

Al fine di stimare l'ammontare della spesa annua sono stati considerati i dati di versamento delle ritenute operate da Banche e Poste sui bonifici relativi alle spese di cui trattasi. Ricostruendo i dati di competenza delle spese complessive finora sostenute per l'anno 2017 si rileva un andamento sostanzialmente analogo a quello delle spese complessivamente sostenute per il corrispondente periodo del 2016.

Per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio si stima quindi un ammontare totale di spesa sostenuta nel 2018 pari a 19.500 milioni di euro. Si assume che il 15% (2.925 milioni di euro) corrisponda alla spesa indotta dall'effetto incentivante della presente agevolazione.

Considerando, per la parte di spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima per il 2018 un minor gettito IRPEF pari a 378,3 milioni di euro annui  $((16.575 \times 14\% + 2.925 \times 50\%) : 10)$ .

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2018 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 731,3 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 664,8 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% l'incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma risulta pari per il 2018 a +66,5 milioni di IVA e +199,4 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, che vengono rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella tabella seguente (in milioni di euro):

	2018	2019	2020	dal 2021 al 2028	2029	dal 2030
<b>IRPEF</b>	-56,7	-605,1	-378,4	-378,4	+283,7	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0,0	+302,5	-129,6	0,0	0,0	0
<b>IRAP</b>	0,0	+46,5	-19,9	0,0	0,0	0
<b>IVA</b>	+66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0
<b>Totale</b>	<b>+9,8</b>	<b>-256,1</b>	<b>-527,9</b>	<b>-378,4</b>	<b>+283,7</b>	<b>0</b>

in milioni di euro

### **Comma 1, lettera b), n. 2). Detrazione interventi antisismici IACP**

La norma in esame estende la detrazione pari al 50% per le spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche da parte degli ex enti IACP su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021 e per un importo complessivo pari a 96.000 euro per ciascuna unità. La detrazione è elevata al 70% ovvero all'80% allorché gli interventi effettuati realizzino un miglioramento della classe di rischio, passando, rispettivamente, a una classe o a due classi di rischio inferiori. Laddove gli interventi antisismici riguardino le parti comuni degli edifici ricadenti nelle predette zone sismiche, la detrazione spetta nella misura del 75% ovvero dell'85% a seconda dell'entità del miglioramento della classe di rischio. L'agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

La legislazione vigente non prevede agevolazioni per tali tipologie di intervento effettuate dagli enti in oggetto.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo della Legge di Bilancio 2017.

Ai fini della stima si è ipotizzato un piano di intervento da parte di detti enti su circa 500 unità abitative ogni anno per il periodo 2018-2021. Considerando una spesa pari a 96.000 euro per unità, si stima una spesa complessiva annua pari a 48 milioni di euro dal 2018 al 2021. Inoltre è stata applicata l'aliquota di detrazione intermedia pari all'80%.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il periodo 2018-2021 in circa 12 milioni di euro annui (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti), cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 10,9 milioni di euro. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il periodo 2018-2021 a +1,1 milioni di IVA e +3,3 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella seguente tabella:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Dal 2028
<b>IRES</b>	-1,2	-13,5	-21,1	-28,7	-35,3	-30,7	-17,3	-9,6	-1,9	+5,8	0,0
<b>IRPEF/IRES</b>	0,0	+5,0	+2,8	+2,8	+2,8	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IRAP</b>	0,0	+0,8	+0,4	+0,4	+0,4	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IVA</b>	+1,1	+1,1	+1,1	+1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totale</b>	<b>-0,1</b>	<b>-6,6</b>	<b>-16,8</b>	<b>-24,4</b>	<b>-32,1</b>	<b>-33,2</b>	<b>-17,3</b>	<b>-9,6</b>	<b>-1,9</b>	<b>+5,8</b>	<b>0,0</b>

*In milioni di euro*

**Di seguito gli effetti complessivi in materia di detrazioni per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione energetica e IACP (Ecobonus):**

Saldo netto da finanziare:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Dal 2030
<b>IRPEF/IRES</b>	-85,0	-907,9	-580,2	-587,9	-594,4	-589,8	-576,4	-568,7	-561,0	-553,3	-559,1	+419,2	0,0
<b>IRPEF/IRES</b>	0,0	+515,2	-215,8	2,8	2,8	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IRAP</b>	0,0	+79,3	-33,2	+0,4	+0,4	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IVA</b>	+113,2	+1,1	+1,1	+1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totale</b>	<b>+28,2</b>	<b>-312,3</b>	<b>-828,1</b>	<b>-583,6</b>	<b>-591,2</b>	<b>-592,2</b>	<b>-576,4</b>	<b>-568,7</b>	<b>-561,0</b>	<b>-553,3</b>	<b>-559,1</b>	<b>+419,2</b>	<b>0,0</b>

*in milioni di euro*

**Comma 1, lettera b), n. 3) Detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.**

La norma in esame dispone una detrazione del 50% (da suddividere in 10 quote annuali di pari importo) per le spese sostenute nel 2018 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (fino a 10.000 euro).

La legislazione vigente non prevede per il 2018 agevolazioni per tali tipologie di spesa.

Sulla base dei dati relativi alla spesa in oggetto indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2016, risulta un ammontare di spesa per il 2015 di circa 1.186 milioni di euro. Ai fini della stima, a fini prudenziali, si assume un ammontare di tale spesa per l'anno 2018 di circa 1.700 milioni di euro, per una rata annua di detrazione di 85 milioni di euro (1.700 x 50% / 10).

Si stima, inoltre, che la norma sia suscettibile di determinare un effetto indotto incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dell'ammontare della spesa totale sopra determinata, sulla base di una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche, si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +30,7 milioni di euro ed un incremento di gettito pari a circa +20,9 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa risulta il seguente:

	2018	2019	2020	dal 2021 al 2028	2029	dal 2030
<b>IRPEF</b>	-12,8	-136,0	-85,0	-85,0	+63,8	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0,0	+31,7	-13,6	0,0	0,0	0
<b>IRAP</b>	0,0	+4,9	-2,1	0,0	0,0	0
<b>IVA</b>	+30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0
<b>Totale</b>	<b>+17,9</b>	<b>-99,4</b>	<b>-100,7</b>	<b>-85,0</b>	<b>+63,8</b>	<b>0</b>

*In milioni di euro*

### Di seguito gli effetti complessivi delle disposizioni in materia di Ecobonus e Mobili:

Saldo netto da finanziare e fabbisogno totale:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Dal 2030
<b>IRPEF/IRES</b>	-97,8	-1043,9	-665,2	-672,9	-679,4	-674,8	-661,4	-653,7	-646	-638,3	-644,1	483	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0	546,9	-229,4	2,8	2,8	-2,1	0	0	0	0	0	0	0
<b>IRAP</b>	0	84,2	-35,3	0,4	0,4	-0,3	0	0	0	0	0	0	0
<b>IVA</b>	143,9	1,1	1,1	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>46,1</b>	<b>-411,7</b>	<b>-928,8</b>	<b>-668,6</b>	<b>-676,2</b>	<b>-677,2</b>	<b>-661,4</b>	<b>-653,7</b>	<b>-646</b>	<b>-638,3</b>	<b>-644,1</b>	<b>483</b>	<b>0</b>

*In milioni di euro*

L'intervento in esame prevede anche una serie di attività da espletare da parte dell'ENEA, che verranno svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, strumentali e umane già disponibili.

**Commi da 2 a 5** La disposizione introduce, per l'anno 2018, una detrazione ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione in esame spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei limiti di 5.000 euro sopra indicati devono intendersi ricomprese le connesse spese di progettazione e manutenzione.

In base ai dati risultanti negli archivi catastali, risulta un numero di abitazioni in ville, villini, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici di circa 2,3 milioni di unità. Utilizzando come *proxy* il rapporto fra la frequenza annuale di interventi di recupero edilizio e il totale delle abitazioni, si ipotizza che il 15 per cento di tale numero sia relativo ad immobili oggetto degli interventi in esame, e si incrementa tale valore di un ulteriore 10 per cento per tener conto di altri immobili di singoli privati. Da dati Censis risultano inoltre circa un milione di condomini di immobili ad uso abitativo, di cui si considera solo il 5 per cento, ai fini della stima.

Applicando un costo medio di 5.000 euro per gli interventi sui condomini e di 2.500 euro per quanto concerne le restanti tipologie di abitazioni, si stima una spesa complessiva di circa 1.200 milioni di

euro. Si ipotizza inoltre che la metà di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata e che la restante metà sia una spesa indotta dall'agevolazione fiscale concessa dalla norma in esame. Considerando l'aliquota di detrazione del 36% e la ripartizione in 10 quote annue di pari importo, si stima una spesa di competenza annua di circa -43,2 milioni di euro.

La norma in esame è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2018 di circa 150 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 136,4 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2018 a +40,9 milioni di IRPEF/IRES/IRAP e +13,6 milioni di IVA.

Risulta pertanto l'effetto complessivo riportato nella seguente tabella, in termini finanziari:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>dal 2021 al 2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>IRPEF</b>	-6,5	-69,1	-43,2	-43,2	+32,4	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0,0	62,0	-26,6	0,0	0,0	0
<b>IRAP</b>	0,0	9,5	-4,1	0,0	0,0	0
<b>IVA</b>	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0
<b>Totale</b>	<b>7,1</b>	<b>2,4</b>	<b>-73,9</b>	<b>-43,2</b>	<b>+32,4</b>	<b>0</b>

In milioni di euro

**Comma 6** La norma in esame dispone, per gli anni d'imposta 2018 e 2019, la riduzione dell'aliquota della cedolare secca al 10% per gli immobili locati a canone concordato.

La normativa vigente prevede la riduzione dal 15% al 10% dell'aliquota della cedolare secca per gli alloggi a canone concordato per il solo quadriennio 2014-2017.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2016, risulta una base imponibile relativa ai soggetti che hanno aderito alla cedolare secca per locazioni stipulate in base alla tipologia di contratto a canone "concordato", pari a 2.659 milioni di euro. Si stima quindi che la riduzione dell'aliquota dal 15% al 10% determini una perdita di gettito da cedolare di circa 132,9 milioni di euro.

Di seguito l'andamento finanziario:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Cedolare secca</b>	-126,3	-132,9	-6,6	0,0

in milioni di euro

**Di seguito gli effetti finanziari derivanti dall'articolo in esame:**

Misure	2018	2019	2020	2021	2022
Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione energetica e IACP	28,2	-312,3	-828,1	-583,6	-591,2
Detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione	17,9	-99,4	-100,7	-85	-85
Detrazione per sistemazione a verde	7,1	2,4	-73,9	-43,2	-43,2
Cedolare secca ridotta per gli alloggi a canone calmierato	-126,3	-132,9	-6,6	0,0	0,0
Agevolazioni fiscali trasporto pubblico locale	-3,9	-98,3	-58,1	-58,1	-58,1
<b>Totale</b>	<b>-77,0</b>	<b>-640,5</b>	<b>-1067,4</b>	<b>-769,9</b>	<b>-777,5</b>

in milioni di euro

**Art. 4****Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico**

**Comma 1** La norma in esame dispone la detraibilità ai fini IRPEF del 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro annui. La norma dispone inoltre che le somme rimborsate dal datore di lavoro o direttamente sostenute da quest'ultimo per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente.

In base ai dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dell'anno di imposta 2009 (ultimo anno di vigenza della norma che prevedeva la detraibilità del 19% delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino ad un massimo di spesa pari a 250 euro), risulta un ammontare delle spese in oggetto effettuate nell'anno pari a 233,5 milioni di euro.

Ai fini della stima si considera la spesa per abbonamenti dichiarata, opportunamente proiettata e incrementata prudenzialmente del 10%, per un ammontare stimato pari a 281,2 milioni di euro.

Si assume che il 5% di tale somma, pari a circa 14 milioni di euro, sia relativa ai rimborsi effettuati dal datore di lavoro.

Si stima quindi una variazione IRPEF di competenza annua relativa alla detrazione del 19% pari a -50,8 milioni di euro (267,2 X 19%). Gli effetti di cassa, considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal 2018, sono riportati nella tabella seguente (in milioni di euro):

	2018	2019	2020
<b>IRPEF</b>	0	-88,9	-50,8

Per quanto concerne le somme rimborsate dal datore di lavoro, considerando un'aliquota marginale media IRPEF pari al 30% e un'aliquota media IRES del 20%, si stima una variazione IRPEF di competenza annua di circa -4,2 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -0,2 e -0,08 milioni di euro e una variazione IRES di circa -2,8 milioni di euro.

Considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal 2018, si stimano i seguenti effetti di

cassa:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>IRPEF</b>	-3,9	-4,2	-4,2
<b>Addizionale regionale</b>	0,0	-0,2	-0,2
<b>Addizionale comunale</b>	0,0	-0,1	-0,08
<b>IRES</b>	0,0	-4,9	-2,8
<b>Totale</b>	<b>-3,9</b>	<b>-9,4</b>	<b>-7,28</b>

in milioni di euro

Di seguito gli effetti complessivi:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>IRPEF</b>	-3,9	-93,1	-55,0
<b>Addizionale regionale</b>	0,0	-0,2	-0,2
<b>Addizionale comunale</b>	0,0	-0,1	-0,08
<b>IRES</b>	0,0	-4,9	-2,8
<b>Totale</b>	<b>-3,9</b>	<b>-98,3</b>	<b>-58,08</b>

in milioni di euro

La copertura finanziaria è assicurata per una quota pari a 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante riduzione del capitolo 1315 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo al Fondo nazionale per il concorso dello Stato al finanziamento degli oneri del trasporto pubblico locale esposta nella sezione II della presente legge.

## **Art. 5**

### **Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti**

#### **Commi da 1 a 7 (Proroga iperammortamento al 250% a tutto 2019, SW al 140% a tutto 2019, Strumentali a giugno 2019 al 130% esclusione mezzi trasporto comma 1 art. 164 TUIR)**

La misura in oggetto prevede per gli investimenti in beni materiali strumentali, fatta eccezione per i mezzi di trasporto di cui all'art. 164 comma 1 del TUIR, la proroga della legislazione in tema di super ammortamento per il 2018. Si prevede inoltre che l'agevolazione venga applicata anche agli investimenti in tali beni effettuati entro il 30 giugno 2019 a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018 e che entro la medesima data sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento. La maggiorazione del valore dei beni ai fini della deducibilità fiscale dei relativi ammortamenti è del 30% in luogo del 40%.

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave "Industria 4.0" inclusi nell'Allegato A effettuati nel 2018, viene prorogata la maggiorazione nella misura del 150%, e inoltre l'agevolazione è applicata anche agli investimenti in tali beni effettuati entro il 2019, a condizione che questi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento.

Per gli investimenti che vengano invece effettuati in beni immateriali strumentali rientranti nella categoria di particolari software (allegato B) della legge 232/2016, è prevista la proroga del super ammortamento nella misura del 40% per il 2018. Anche per questi beni, la misura trova

applicazione gli investimenti consegnati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che i suddetti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento.

Ai fini della stima degli effetti di gettito, è stato considerato il totale degli investimenti in beni materiali strumentali considerato dalla L. 232/2016. Prudenzialmente è stata applicata una maggiorazione del 20% per tener conto di un effetto incentivante degli investimenti realizzati a seguito dell'introduzione del regime agevolativo.

Circa 12 miliardi del totale degli investimenti costituiscono l'ammontare di beni strumentali ad alta tecnologia -riconducibili a quelli elencati nell'allegato A - secondo i dati forniti dal Dipartimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Applicando una maggiorazione del 250% si ottiene un maggior valore fiscalmente ammortizzabile in 5 anni di  $(250\% - 100\%) \times 12 \text{ mld.} = 18$  miliardi di euro; per tenere conto della possibilità di fare valere la misura agevolativa anche per gli investimenti nei beni ad alto contenuto tecnologico consegnati entro il 31 dicembre 2019, è stata utilizzata una quota pari al 40% del totale degli investimenti annui (4,8 miliardi di euro di investimenti, con un maggior valore ammortizzabile di  $(250\% - 100\%) \times 4,8 \text{ mld.} = 7,2$  miliardi di euro).

Per quanto riguarda invece gli investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'allegato B, ed effettuati da soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi ad alta tecnologia, secondo le indicazioni del MISE, si stima prudenzialmente che i beni rientranti nel suddetto Allegato ammontino a circa 2,4 mld di euro, e che godano di un ammortamento di durata triennale (40% di 2,4mld= 960 milioni di maggiori ammortamenti stimati in 3 anni). Per stimare l'applicazione della misura agevolativa anche per gli investimenti in tali beni consegnati entro il 31 dicembre 2019, è stata applicata una quota pari al 40% degli investimenti totali annui (960 milioni di euro di investimenti, con un maggior valore ammortizzabile di  $(140\% - 100\%) \times 960 \text{ mln.} = 384$  milioni di euro).

Con riguardo ai 78 miliardi relativi a investimenti in beni strumentali nuovi, la proroga del super ammortamento in via extracontabile determinerà una maggiorazione pari a 23,4 mld (30% di 78 mld) di maggiori ammortamenti stimati in 7 anni. Per stimare l'applicazione della misura agevolativa anche per gli investimenti nei beni consegnati entro il 30 giugno 2019, la maggiorazione degli ammortamenti sopra stimata è stata incrementata del 20% ( $20\% \times 23,4 = 4,68$  miliardi di euro di investimenti).

Di seguito si riportano gli effetti finanziari, in termini di competenza e di cassa:

CASSA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Beni tecno (150%)+SW (40%)	0	-487	-952	-884	-716	-708	-311	146	95	0	0
Beni strumentali (30%)	0	-416	-760	-643	-597	-597	-537	-487	-149	139	39
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>-903</b>	<b>-1.712</b>	<b>-1.527</b>	<b>-1.313</b>	<b>-1.306</b>	<b>-848</b>	<b>-341</b>	<b>-54</b>	<b>139</b>	<b>39</b>

milioni di euro

## Art. 6

### Proroga del blocco aumenti aliquote 2018

**Comma 1** La norma proroga anche per l'anno 2018 le disposizioni di cui ai commi 26 e 28 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, relative alla sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, ferme restando le eccezioni di cui al medesimo comma 26. Per i comuni che avevano confermato nel 2016 la maggiorazione IMU/TASI dello 0,8 per mille, è comunque prevista la possibilità di mantenerla



anche nel 2018 nella stessa misura deliberata per l'anno 2016. Al riguardo non si stimano effetti finanziari rispetto all'attuale andamento del gettito.

## **Capo II** **Misure per gli investimenti Industria 4.0**

### **Art. 7**

#### **Sostegno agli investimenti delle PMI (Nuova Sabatini)**

**Commi 1 e 2** La misura prevede la concessione di agevolazioni alle PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- 2,75% per gli investimenti ordinari;
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (contributo maggiorato del 30% introdotto dalla legge di bilancio 2017 per i beni indicati nell'allegato 6/A e nell'allegato 6/B alla circolare 15 febbraio 2017, n. 14036, e ss.mm.ii.).

L'applicazione delle nuove modalità operative introdotte dal decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e la possibilità di ottenere un contributo maggiorato per i beni ascrivibili ad investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti coerenti con il Piano nazionale Industria 4.0 ha fatto registrare un notevole incremento delle richieste di prenotazione di contributo trasmesse da banche/intermediari finanziari rispetto alle prenotazioni di contributo effettuate con le precedenti modalità operative.

Al 17 luglio 2017 si registra un ammontare complessivo di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari di circa 6,88 miliardi di euro di euro, per un totale di 27.713 domande di agevolazione presentate da circa 18.000 imprese, operanti in netta prevalenza nel settore manifatturiero, il 73% delle quali risulta essere di micro e piccola dimensione. Il contributo richiesto alla medesima data ammonta a euro 539.726.710.

La proposta di rifinanziamento prevede:

- a) la proroga dei termini per la concessione dei finanziamenti delle banche fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili;
- b) l'incremento al 30% della riserva per i contributi sugli investimenti "Industria 4.0";
- c) uno stanziamento di 330 milioni di euro.

Lo stanziamento di cui al punto c) è calcolato sulla base delle seguenti ipotesi:

- una richiesta di contributo mensile pari a circa **39 milioni di euro**, in linea con il trend di richieste registrate nel corso del 2017;
- una previsione di esaurimento delle attuali risorse finanziarie a **marzo 2018** (in luogo del dicembre 2018 previsto con il rifinanziamento disposto dalla legge 232/2016), calcolata a partire dalle attuali disponibilità residue, con un tasso di conversione delle risorse prenotate in impegni effettivi pari all'82%;
- ulteriori disponibilità finanziarie, a valere sulle attuali risorse, a seguito di **revoche o rinunce, per un totale di circa 34 milioni di euro**.

Lo stanziamento complessivo di 330 milioni di euro, in linea con il meccanismo di impegno pluriennale della misura, risulta articolato come di seguito indicato:

- a) 33 milioni di euro per l'anno 2018
- b) 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022
- c) 33 milioni di euro per l'anno 2023.

A fronte di tale stanziamento, si stima un volume corrispondente di investimenti pari a circa 4

miliardi di euro in macchine e impianti (in gran parte innovativi e riferiti a “Industria 4.0”; sono esclusi dalla misura terreni e fabbricati).

## **Art. 8**

### **Credito d’imposta per le spese di formazione 4.0**

**Commi da 1 a 10** La norma in esame stabilisce che a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione come di seguito specificate.

Il beneficio è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

Per la concessione del credito d’imposta è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2019. Per il rispetto del limite di spesa così determinato è previsto, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, il monitoraggio delle fruizioni del beneficio, ai fini scongiurare un eventuale pregiudizio per gli obiettivi di finanza pubblica, ponendo in essere, ove necessario, le iniziative di cui all’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**Comma 11** Pertanto, l’onere recato dalla norma in esame è pari alla spesa autorizzata di 250 milioni di euro nel 2019.

## **Art. 9**

### **Promozione del sistema della formazione terziaria non universitaria**

**Commi 1 e 2** La norma autorizza la maggiore spesa di **5 milioni** di euro nell’anno 2018, **15 milioni** nel 2019 e **30 milioni** a decorrere dal 2020, con corrispondente impatto sui saldi di finanza pubblica del fondo di cui all’articolo 1, comma 875 della legge n. 296 del 2006, relativo all’istruzione e formazione tecnica superiore al fine di consentire l’incremento dell’offerta formativa ed aumentare il numero di soggetti abilitati all’utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica ed organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0.

Sotto il profilo tecnico-finanziario, si rileva che il costo studente previsto dal DPCM 25 gennaio 2008 è di €7.500/anno, di cui per il 30% a carico delle Regioni ed il 70% a carico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per un costo pari a euro 5.250/anno

Le risorse, pertanto, potranno essere erogate alle Regioni che garantiscono un cofinanziamento pari al 30% dello stanziamento ad esse destinato sul fondo. Nel limite delle risorse iscritte sul Fondo, considerata la biennialità dei percorsi, potranno essere autorizzati nuovi corsi di ITS ovvero incrementati i posti disponibili nei corsi esistenti.

A titolo esemplificativo, considerato che attualmente sono iscritti ai corsi ITS circa 9.000 studenti, la norma consentirebbe un incremento degli studenti nel limite di circa 1.000 studenti in più nell’anno 2018, 3.000 studenti in più nell’anno 2019, e 6.000 studenti in più nell’anno 2020, per stabilizzarsi nel numero di circa 15.000 studenti a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021.

La quantificazione di studenti addizionali è stata effettuata sulla base del numero di studenti diplomati degli istituti tecnici e degli istituti professionali che dopo essersi iscritti a percorsi universitari abbandonano gli studi tra il primo e il secondo anno.

## **Art.10**

### **Sperimentazione della mobilità sostenibile**

**Comma 1** La disposizione, in ragione degli obiettivi che persegue, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta, infatti, di una norma finalizzata a meglio specificare la destinazione di somme già stanziata con la legge di bilancio 2017 e a definirne le modalità di

utilizzo.

## **Capo III Finanza per la crescita**

### **Art. 11 PIR e società immobiliari**

**Comma 1** La norma in esame interviene all'articolo 1, comma 102, della legge n. 232/2016 estendendo il novero degli strumenti finanziari qualificati mediante l'inclusione di investimenti in titoli emessi da società immobiliari.

Con l'introduzione dei Piani Individuali di Risparmio (PIR), è stato previsto un incentivo fiscale finalizzato a: i) offrire maggiori opportunità di rendimento alle famiglie; ii) aumentare le opportunità delle imprese di ottenere risorse finanziarie per investimenti di lungo termine; iii) favorire lo sviluppo dei mercati finanziari nazionali.

Gli investimenti PIR effettuati da persone fisiche residenti in Italia, se detenuti per almeno 5 anni, sono esenti dalle imposte sugli eventuali redditi di natura finanziaria.

Le recenti linee guida del Dipartimento delle Finanze hanno identificato puntualmente gli investimenti "qualificati" da parte dei Fondi che possono consentire agli investitori persone fisiche di fruire della suddetta agevolazione fiscale (i cosiddetti investimenti "PIR conformi"). L'investimento è qualificato quando è composto da un insieme di "strumenti finanziari qualificati" che rispetta alcuni vincoli di investimento:

- i. ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio e vi può investire fino a 30 mila euro all'anno, fino a un totale di 150 mila euro.
- ii. almeno il 70% dell'investimento totale deve essere investito in strumenti finanziari "qualificati" ovvero titoli, azionari e obbligazionari, emessi da imprese italiane o europee con stabile organizzazione in Italia. Almeno il 21% (il 30% del 70%) del portafoglio deve essere costituito da titoli emessi da imprese non presenti nell'indice FTSE MIB, in altri termini emessi da società a media e bassa capitalizzazione.
- iii. gli strumenti finanziari di uno stesso emittente non possono essere superiori al 10 per cento dell'investimento totale.
- iv. possono, infine concorrere a formare l'investimento "PIR conforme" – per la restante parte del 30 per cento – anche altri strumenti finanziari che non hanno i requisiti per poter essere considerati come qualificati (ad esempio strumenti emessi o stipulati con imprese residenti nell'Unione europea ma senza una stabile organizzazione in Italia, ecc.)

L'intervento influisce esclusivamente sulla composizione degli strumenti finanziari su cui investe il fondo, ampliando la possibilità di offrire un portafoglio diversificato agli investitori.

La disposizione non comporta ulteriori oneri rispetto a quelli già stimati in sede di valutazione della norma originaria che ha introdotto i PIR, in quanto la stessa è solo suscettibile di determinare in capo ai Fondi un effetto di sostituzione rispetto alle scelte di investimento in strumenti già inclusi nei PIR. Non si determinerebbero effetti, invece, in capo agli investitori, in considerazione del fatto che la misura agisce su un'agevolazione ben definita, alla luce dei soprarichiamati numerosi vincoli di composizione del portafoglio e delle tipologie di investimento.

### **Art.12**

#### **Esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall'applicazione dell'addizionale all'IRES**

**Commi da 1 a 3** La modifica normativa in questione riconosce alle SIM lo stesso trattamento fiscale previsto a legislazione vigente per le SGR. Infatti la disposizione estende anche alle SIM l'esclusione dall'applicazione dell'addizionale all'IRES del 3,5 per cento, ripristinando la deducibilità degli interessi passivi al 96 per cento, ossia nella misura vigente anteriormente alle modifiche che hanno accompagnato l'introduzione di detta addizionale.

La modifica all'articolo 6, comma 8, del D.lgs. n. 446 del 1997, infine, stabilisce la misura della

deducibilità degli interessi passivi anche ai fini IRAP.

Di seguito si riportano gli effetti finanziari associati alla modifica, considerando una decorrenza dal periodo d'imposta 2017.

	2017	2018	2019	2020
<b>Addizionale IRES</b>	0	-19,6	-11,2	-11,2
<b>IRES</b>	0	+0,2	+0,1	+0,1
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-19,4</b>	<b>-11,1</b>	<b>-11,1</b>

in milioni di euro

### **Art.13**

#### **Imposta di registro**

**Comma 1** La norma in esame è volta a definire la portata della previsione di cui all'articolo 20 del TUR, al fine di stabilire che detta disposizione deve essere applicata per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all'atto stesso (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici "collegati" con quello da registrare. Non rilevano, inoltre, per la corretta tassazione dell'atto, gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte (non potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote).

Al riguardo, si evidenzia che, trattandosi di norma di natura chiarificatrice, dalla stessa non derivano effetti in termini di gettito. In particolare, la misura si limita esclusivamente a precisare le modalità con cui gli uffici devono effettuare le valutazioni ai fini del controllo, in tema di imposta di registro.

### **Art. 14**

#### **Credito di imposta per spese consulenze relative a quotazione PMI**

**Commi da 1 a 4** La disposizione prevede la concessione di un credito di imposta in favore delle piccole e medie imprese - come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE - che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Il credito di imposta è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, in misura pari al 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per l'ammissione alla quotazione e fino ad un importo massimo del credito di 500.000 euro.

Tale credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2019 e di 30 milioni di euro annui per il biennio 2020-2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997 e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al D.P.R n. 917 del 1986 e successive modificazioni. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La disposizione reca oneri finanziari nei limiti dei tetti di spesa fissati normativamente e di seguito riportati:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Credito di imposta</b>	-20	-30	-30

in milioni di euro

## **Capo IV**

### **Accelerazione del processo di esecuzione e sommario**

#### **Art.15**

##### **Velocizzazione procedure esecutive e limitazione motivi di opposizione decreto ingiuntivo**

**Comma 1** Tale modifica rappresenta un ulteriore intervento di accelerazione della procedura rispetto alla necessità di fissare tempi certi per l'approvazione del ricavato della vendita dell'immobile oggetto del processo immobiliare.

Dalla disposizione è prevista anche una più celere ripartizione delle rendite e dei frutti civili del bene pignorato anche prima dell'aggiudicazione del medesimo.

Non si rilevano profili di onerosità, avendo tale disposizione carattere meramente procedimentale. Viceversa dalla velocizzazione delle procedure potranno derivare eventuali benefici anche per l'erario nei casi in cui questo sia tra i creditori privilegiati.

**Comma 2** Tale norma è tesa a ridurre la possibilità da parte del debitore di opporsi al procedimento monitorio ricorrendo a strategie difensive basate su ragioni meramente dilatorie e si pone nell'ottica di accelerare la procedura di recupero del credito.

Nello specifico, trattandosi di modifica meramente procedimentale, si rileva che dalla stessa non deriva alcun effetto di carattere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

## **Capo V**

### **Misure per il lavoro, la previdenza e l'inclusione sociale**

#### **Art. 16**

##### **Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile**

##### **Commi da 1 a 12**

**MINORI ENTRATE CONTRIBUTIVE SETTORE PRIVATO (ESCLUSI APPRENDISTI TRASFORMATI, OPERAI AGRICOLI E ASSUNTI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO):**

Sulla base della distribuzione delle nuove assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2016 che non presentano precedenti contratti di lavoro a tempo indeterminato (pari a circa 230.000 per i neo assunti in età inferiore ai 30 anni e a circa 290.000 per i neo assunti in età inferiore ai 35 anni) ed ipotizzando un incremento delle assunzioni di giovani di circa il 30% a regime (nei primi due anni rispettivamente 20% e 25%), per effetto sia della maggiore attrattività della nuova normativa sia del termine degli esoneri precedenti (Legge n.190/2014 e Legge n.208/2015), si è stimato:

- ✓ un numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2018 pari a 350.000 giovani con età inferiore ai 35 anni, con un esonero contributivo medio di circa 2.315 euro, a fronte del massimale di 3.000 euro;
- ✓ un numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato per ciascuno degli anni successivi al 2018 pari a 290.000 giovani per il 2019 e a 300.000 dal 2020 con età inferiore ai 30 anni, con un esonero contributivo medio di circa 2.290 euro

Sotto tali ipotesi consegue la stima delle seguenti minori entrate contributive (- effetti negativi per la finanza pubblica ; + effetti positivi per la finanza pubblica):

<b>Lavoratori - neo assunti a tempo indeterminato</b> (esclusi operai agricoli; apprendisti trasformati e alternanza scuola –lavoro) <b>anno 2018 under 35, anni successivi under 30</b> <b>Limite annuo 3.000 euro</b>			
Anni	Numero lavoratori con esonero a fine anno	Minori entrate contributive lordo fisco (mln di euro)	Minori entrate contributive netto fisco (mln di euro)
2018	350.000	-314,0	-314,0
2019	640.000	-1.029,0	-899,0
2020	940.000	-1.709,0	-1.341,0
2021	890.000	-2.111,0	-1.593,0
2022	900.000	-2.047,0	-1.487,0
2023	900.000	-2.060,0	-1.601,0

#### **MINORI ENTRATE CONTRIBUTIVE OPERAI AGRICOLI:**

La platea interessata all'esonero in oggetto è stata stimata sulla base della distribuzione del numero delle nuove assunzioni a tempo indeterminato relative agli operai agricoli con età inferiore ai 30 anni e inferiori a 35 anni (pari rispettivamente a 2.800 e 4.200) del 2015. Del complesso delle assunzioni sono state considerate solo quelle effettuate in zone tariffarie non agevolate, in quanto le altre assunzioni godono di incentivi con maggiore attrattività rispetto alla agevolazione proposta. Ipotizzando una sostanziale stabilità del numero dell'assunzioni di giovani, si è stimato un numero di lavoratori pari a 1.900 soggetti per il 2018 e 1.200 dal 2019. Le retribuzioni della platea si collocano tutte sotto la soglia per il beneficio limite di 3.000 euro, pertanto lo sgravio medio è di circa 960 euro. In via prudenziale e stante la peculiare normativa fiscale di cui gode il settore agricolo, non si sono considerati gli effetti di maggiori entrate fiscali a seguito della riduzione contributiva.

Sotto tali ipotesi consegue la stima delle seguenti minori entrate contributive (- effetti negativi per la finanza pubblica ; + effetti positivi per la finanza pubblica):

<b>Operai agricoli (OTI) neo assunti a tempo indeterminato</b> <b>anno 2018 under 35, anni successivi under 30</b> <b>Limite annuo 3.000 euro</b>			
Anno	Numero lavoratori con esonero a fine anno	Minori entrate contributive lordo fisco (mln di euro)	Minori entrate contributive netto fisco (mln di euro)
2018	1.900	-0,2	-0,2
2019	3.100	- 1,7	- 1,7
2020	4.300	-3,0	-3,0
2021	3.600	- 3,9	-3,9
2022	3.600	-3,5	-3,5
2023	3.600	-3,5	-3,5

**MINORI ENTRATE CONTRIBUTIVE APPRENDISTI TRASFORMATI:**

La platea interessata all'esonero è stata stimata sulla base della distribuzione del numero delle nuove prosecuzioni di contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato sulla base degli elementi amministrativi INPS è stata valutata in 53.000 soggetti, tenendo conto sia del requisito anagrafico e sia del vincolo circa l'assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato progressi. L'esonero contributivo medio considerato nella fattispecie è pari a circa 2.755 euro.

Ovviamente le minori entrate contributive che ne conseguono tengono conto della minore durata del beneficio che si sostanzia in 12 mesi

Sotto tali ipotesi consegue la stima delle seguenti minori entrate contributive (- effetti negativi per la finanza pubblica ; + effetti positivi per la finanza pubblica):

<i>Lavoratori - Apprendisti trasformati a tempo indeterminato</i> <b>Limite annuo 3.000 euro</b>			
Anni	Numero lavoratori con esonero a fine anno	Minori entrate contributive lordo fisco (mln di euro)	Minori entrate contributive netto fisco (mln di euro)
2018	53.000	-57,0	-57,0
2019	53.000	-144,0	-121,0
2020	53.000	-146,0	-97,0
2021	53.000	-146,0	-112,0
2022	53.000	-146,0	-112,0
2023	53.000	-146,0	-112,0

**MINORI ENTRATE CONTRIBUTIVE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**

La norma in oggetto si sostituisce all'agevolazione prevista nei commi 308, 309 e 310 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016, che riguardava sia le assunzioni a tempo indeterminato che quelle in apprendistato. Prudenzialmente si è deciso di considerare una platea della stessa dimensione, e pari a 18.900 individui, nell'ipotesi che accedano alla nuova forma di esonero anche coloro che potevano godere dell'esonero della legge 232/2016 con assunzioni in apprendistato. La stima dell'esonero medio è pari a 3.000 euro stante la disciplina di maggior favore della categoria in esame.

Sotto tali ipotesi consegue la stima delle seguenti minori entrate contributive (- effetti negativi per la finanza pubblica ; + effetti positivi per la finanza pubblica):

<i>Lavoratori - assunzioni alternanza scuola-lavoro</i>			
Anni	Numero lavoratori con esonero a fine anno	Minori entrate contributive lordo fisco (mln di euro)	Minori entrate contributive netto fisco (mln di euro)
2018	18.900	-10,3	-10,3
2019	37.800	-20,3	-16,1
2020	56.700	-72,9	-65,8
2021	56.700	-121,2	-94,8
2022	56.700	-165,7	-122,0
2023	56.700	-170,0	-131,0

Nelle stime sopra riportate sono considerati gli effetti positivi derivanti dal mancato uso dell'agevolazione contributiva prevista dalla legge 232/2016.

## MINORI ENTRATE CONTRIBUTIVE COMPLESSIVE

Nella tabella che segue sono riportate le minori entrate contributive complessive derivanti dalla disposizione sull'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile.

<p align="center"><i>Complesso minori entrate contributive "Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile" Limite 3.000 euro</i></p>			
Anni	Numero lavoratori con esonero a fine anno	Minori entrate contributive lordo fisco (mln di euro)	Minori entrate contributive netto fisco (mln di euro)
2018	423.800	-381,5	-381,5
2019	733.900	-1.195,0	-1.037,8
2020	1.054.000	-1.930,9	-1.506,8
2021	1.003.300	-2.382,1	-1.803,7
2022	1.013.300	-2.362,2	-1.724,5
2023	1.013.300	-2.379,5	-1.847,5

### Art.17

#### Sgravi contributivi under 40

**Commi 1 e 2** Ai sensi della disposizione in esame è riconosciuto l'esonero dal versamento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a carico di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni alla previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018. In particolare, tale esonero è riconosciuto in forma integrale per i primi tre anni, nel limite del 66 per cento il quarto anno e nel limite del 50 per cento il quinto anno. Il citato esonero spetta quindi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali per un periodo massimo complessivo di cinque anni e non si applica ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali che nell'anno 2017 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola. L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Si prevede che l'esonero sia da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sul *de minimis*.

La proposta in esame è finalizzata a prorogare al 2018 lo sgravio contributivo già previsto dalla legge di bilancio 2017 riguardante i giovani lavoratori autonomi agricoli, cioè i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP), con età inferiore a 40 anni. L'esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri sgravi previsti dalla normativa vigente. Si ricorda che la contribuzione IVS dovuta da questa categoria di lavoratori si determina applicando l'aliquota contributiva vigente al prodotto tra il numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda ed il reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli. L'aliquota contributiva vigente a decorrere dal 2018 è pari al 24%. Il reddito medio convenzionale per l'anno 2017 è stato determinato, con decreto del 18 maggio 2017 dal Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in 56,83 euro. È inoltre dovuto un contributo IVS addizionale



giornaliero, ai sensi della legge n. 160 del 1975, nel limite massimo di n. 156 giornate annue; tale importo per il 2017 è rimasto invariato rispetto al 2016 ed è quindi pari a 0,66 euro. La quantificazione delle minori entrate contributive è stata predisposta sulla base di una agevolazione modulata negli anni come segue:

- esonero totale della contribuzione dovuta IVS, per i primi tre anni;
- esonero pari al 66% della contribuzione dovuta IVS, per il quarto anno;
- esonero pari al 50% della contribuzione dovuta IVS, per il quinto anno;
- nessun esonero della contribuzione dovuta IVS a decorrere dal sesto anno.

Sulla base dei dati relativi alle nuove iscrizioni verificatesi nel 2016 e nei primi mesi del 2017 si è stimata, in via prudenziale, una platea di 9.000 nuovi iscritti nell'anno 2018 con età inferiore a 40 anni, di cui 7.200 nella categoria CD e 1.800 nella categoria IAP.

Per quanto concerne invece l'aspetto demografico, in considerazione della giovane età dei beneficiari ed anche al fine di ottenere una stima cautelativa, non è stata applicata la mortalità al contingente dei nuovi ingressi.

Gli effetti fiscali conseguenti all'esonero contributivo in esame, infine, sono stati valutati sulla base della normativa vigente in materia.

Le risultanze sono riportate in termini di cassa, tenendo conto che il pagamento dei contributi agricoli avviene con importi predefiniti e suddivisi in 4 rate; le date di scadenza sono:

1° rata 16 luglio

2° rata 16 settembre

3° rata 16 novembre

4° rata 16 gennaio (dell'anno successivo).

**Risultati:**

Nella tavola che segue sono riportati i risultati della valutazione.

Minori entrate contributive derivanti  
dall'agevolazione contributiva CD IAP

Generazione nuovi ingressi nel 2018 con  
età inferiore a 40 anni

(importi di cassa in mln di euro, - effetti  
negativi per la finanza pubblica; +effetti  
positivi per la finanza pubblica)

Anno	Minori entrate contributive (lordo fisco)	Minori entrate contributive (netto fisco)
2018	-7,4	-7,4
2019	-23,9	-22,7
2020	-26,4	-23,1
2021	-22,0	-19,5
2022	-16,8	-15,1
2023	-7,8	-6,6
2024	-1,3	-1,2
2025	0	-0,3

## Art. 18

### Incremento soglie reddituali "Bonus 80 euro"

**Comma 1** La norma in esame dispone un incremento dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento del credito ai percettori di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13, comma 1-bis) del TUIR.

L'importo del credito è determinato secondo lo schema indicato nella tabella seguente:

Reddito (euro)	Importo del credito (euro)
Fino a 24.600	960
Oltre 24.600 fino a 26.600	$960 * [1 - (\text{rdt} - 24.600) / (26.600 - 24.600)]$
Oltre 26.600	0

La legislazione vigente dispone la seguente determinazione del credito:

Reddito (euro)	Importo del credito (euro)
Fino a 24.000	960
Oltre 24.000 fino a 26.000	$960 * [1 - (\text{rdt} - 24.000) / (26.000 - 24.000)]$
Oltre 26.000	0

Il credito spetta ai soggetti percettori di redditi di lavoro dipendente la cui imposta lorda risulta maggiore della detrazione per reddito di lavoro dipendente spettante ed è rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

L'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2016. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento. La stima considera anche l'aumento contrattuale per i dipendenti pubblici come disposto dal Disegno di Legge di Bilancio 2018.

A decorrere dall'anno d'imposta 2018, si stima un costo di competenza annua pari a 210,8 milioni di euro.

### Art.19

#### **Sostegno al reddito in favore di lavoratori coinvolti in processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi delle imprese per le quali lavorano.**

**Commi da 1 a 3** Il limite finanziario annuo previsto dalla disposizione e pari a 100 mln di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 è stato individuato con riferimento alle imprese che presentano le complessità occupazionali individuate nello schema di norma e che hanno esaurito o stanno esaurendo i limiti massimi di utilizzo della CIGS.

L'onere pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 è posto a carico del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità anche a seguito del rifinanziamento operato ai sensi del DL n. 148/2017.

Dati analisi aziende:

N. aziende in crisi con organico superiore a 100 unità	14	N. lavoratori sospesi in crisi da aziende con organico superiore a 100 unità	4.460	Costo proroga per 6 mesi lavoratori in crisi	42.816.000 Euro
N. aziende in riorganizzazione con organico superiore a 100 unità	15	N. lavoratori sospesi in riorganizzazione da aziende con organico superiore a 100 unità	3.899	Costo proroga per 12 mesi lavoratori in riorganizzazione	74.860.800 Euro
N. totale aziende interessate (*)	29	N. lavoratori totali sospesi (**)	8.359	Costo totale proroghe	117.676.800 Euro (***)

Costo mensile CIGS: 1.600 euro

Proroga crisi: 6 mesi;

Proroga riorganizzazione: 12 mesi

(\*) Sono state considerate aziende con organico superiore a n. 100 unità, in crisi o riorganizzazione, che esauriscono i relativi trattamenti in prossimità della fine del 2017. Non sono state considerate le aziende in solidarietà e quelle che hanno richiesto la proroga ai sensi dell'articolo 42 del dlgs n.

148/2015.

(\*\*) I lavoratori sono stati considerati come lavoratori sospesi tutti a 0 ore.

(\*\*) Dal totale dovrebbe essere detratta una somma pari al 30% (c.d. tiraggio)

## **Art.20**

### **Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi**

**Commi 1 e 2** La stima è stata effettuata considerando che la norma abbia effetto per accordi sottoscritti a partire dal 1 gennaio 2018 ad eccezione di quanto previsto al comma 7 sul raddoppio del contributo di licenziamento a partire dai licenziamenti collettivi effettuati dal 1 gennaio 2018.

Per la valutazione degli effetti finanziari è stato considerato il numero di lavoratori interessati sulla base delle risultanze degli archivi gestionali dell'Istituto: nel 2016 il numero di beneficiari di CIGS (limitati ai casi di crisi e riorganizzazione aziendale) sono stati 160.000 di cui 105.000 per riorganizzazione aziendale. Sulla base delle informazioni acquisite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali negli accordi per riorganizzazione aziendale il numero di esuberanti non può superare il 30% del totale delle persone coinvolte (decreto ministeriale 94033 del 13 gennaio 2016), mentre negli accordi per crisi aziendale il numero di esuberanti è mediamente pari al 50% dei lavoratori coinvolti. Sulla base di questi dati si può prudenzialmente ipotizzare che il 40% dei lavoratori in CIGS possa essere interessato all'accordo di ricollocazione. Si ipotizza inoltre che, individualmente, tutti i lavoratori scelgano di aderire all'accordo.

Considerando che il numero di assunzioni nel 2016 per soggetti provenienti da CIGS è stato pari al 4,25% del totale dei lavoratori in CIGS di cui 1,25% a tempo indeterminato, si è ipotizzato, per tener conto dell'effetto attrattivo della norma in esame, un tasso di rioccupazione da CIGS doppio rispetto a quello registrato. Pertanto il numero di assunzioni annue considerate è pari a 5.440 di cui 1.600 a tempo indeterminato.

Ai fini della determinazione degli effetti finanziari, sulla base dei pagamenti diretti per CIGS da parte dell'INPS nel 2016, si è tenuto conto di un costo medio mensile della prestazione CIGS pari a 1.050 euro, della retribuzione media mensile pari a 2.100 euro e una riduzione media dell'orario di lavoro pari al 70%. Si è inoltre ipotizzata una durata media residua di CIGS pari a 6 mesi.

Per valutare l'effetto in termini di finanza pubblica dell'agevolazione fiscale sulle somme offerte dal datore di lavoro in sede di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si è fatta l'ipotesi prudenziale dell'utilizzo del limite massimo previsto dalla norma (9 mensilità) e si è ipotizzata un'aliquota media di tassazione separata (aliquota alla quale sarebbero state sottoposte le somme in oggetto per incentivo all'esodo) pari al 22%.

Ai fini della determinazione degli oneri derivanti dall'agevolazione contributiva in caso di assunzione si è ipotizzato che la durata dell'agevolazione sia massima per gli assunti a tempo indeterminato e mediamente pari a 12 mesi per gli assunti a tempo determinato (comprese eventuali trasformazioni). Considerati i livelli retributivi della platea dei lavoratori coinvolti si è prudenzialmente considerato il limite massimo di sgravio per ciascun lavoratore assunto (4.030 euro nel 2018).

Sulla base delle informazioni fornite dall'ANPAL, l'importo dell'assegno di ricollocazione, per l'anno 2016, è stato considerato pari a 3.800 euro per le assunzioni a tempo indeterminato e pari a 1.500 euro per le assunzioni a tempo determinato.

Nel caso di insuccesso occupazionale per i richiedenti l'assegno è previsto comunque un costo fisso per il servizio denominato Fee4services (regolamento ANPAL per assegno di ricollocazione) per un importo massimo pari a 106,5 euro da erogarsi solo sotto determinate condizioni. Non avendo statistiche al riguardo l'ipotesi prudenziale effettuata è che venga sempre pagato per ciascun richiedente non rioccupato.

Ai fini della determinazione delle maggiori entrate contributive derivanti dall'aumento del contributo di licenziamento si è ipotizzato un numero annuo di licenziamenti di lavoratori a tempo indeterminato pari a 60.000. Mediamente negli ultimi anni il numero di licenziamenti collettivi nelle aziende in area CIGS è stato sicuramente superiore ma si è voluto tener conto del forte

ridimensionamento avvenuto nell'ultimo anno. Prudenzialmente non si è considerato un contributo di licenziamento pienamente doppio rispetto a quanto previsto come massimo dalla normativa vigente (circa 1.470 euro nel 2017), ma è stato ridotto del 10%. La stima è stata effettuata considerando applicato il contributo di licenziamento a partire dai licenziamenti collettivi effettuati dal 1 gennaio 2018, pur tenendo conto della transitorietà prevista e in ragione dei versamenti contributivi per cassa.

Si è infine tenuto conto degli effetti fiscali relativi:

- ✓ all'incremento del contributo di licenziamento;
- ✓ alle minori entrate contributive derivanti dall'agevolazione all'assunzione;
- ✓ alla cassa integrazione residua corrisposta al dipendente.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli effetti finanziari derivanti dalla norma:

Anni	Assegno di ricollocazione e costo per il servizio.	Cigs residua dipendente	Onere per agevolazione contributiva		Maggiori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali		Effetti fiscali indotti	Totale oneri al netto degli effetti fiscali
			agevolazione fiscale incentivo esodo	apprendisti (al lordo effetti fiscali)	effetti fiscali			
2018	-5,4	-3,6	-6,8	-4,4	41,5		0,9	22,2
2019	-19,1	-12,7	-23,9	-23,3	83,7		-11,1	-6,4
2020	-19,4	-12,9	-24,3	-25,7	85,2		-13,9	-11,0
2021	-19,8	-13,1	-24,8	-26,2	86,9		-9,6	-6,6
2022	-20,2	-13,4	-25,3	-26,7	88,7		-10,2	-7,1
2023	-20,6	-13,7	-25,8	-27,2	90,5		-10,5	-7,3
2024	-21	-13,9	-26,3	-27,8	92,3		-10,6	-7,3
2025	-21,4	-14,2	-26,8	-28,3	94,1		-10,8	-7,4
2026	-21,9	-14,5	-27,4	-28,9	96,0		-11,1	-7,8
2027	-22,3	-14,8	-27,9	-29,5	97,9		-11,3	-7,9

### Art.21

#### Prosecuzione CIGS e mobilità in deroga anno 2018 nelle aree di crisi complessa

**Comma 1** Con il presente comma si dà seguito, nei limiti di risorse comunque programmate, ai trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga nell'anno 2018 nelle aree di crisi industriale complessa al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti.

### Art. 22

#### APE

#### Comma 1, lettera a) Proroga dell'APE volontaria

La norma in esame proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2019 anziché fino al 31 dicembre 2018 come attualmente previsto) la sperimentazione dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) di cui all'articolo 1, commi 166-178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Sulla base degli stessi dati utilizzati per la valutazione della norma originaria si stimano i seguenti effetti finanziari:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	0	0	0	-4	-35	-43

*in milioni di euro*

Gli effetti decorrono dal 2022 poiché i soggetti cui è estesa la norma sono quelli che nel 2019 matureranno i requisiti per usufruire dell'APE e quindi gli effetti fiscali connessi alla misura si manifesteranno solo dall'anno di decorrenza del trattamento di quiescenza.

Si segnala che l'onere stimato per il 2024 è da considerarsi un valore massimo, destinato a restare dapprima costante e poi a scendere rapidamente dal 2038 fino ad azzeramento, a seguito delle restituzioni a rate ventennali.

Con riferimento al fondo di garanzia di cui all'articolo 1, comma 173 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la disposizione non determina la necessità di ulteriore alimentazione dello stesso, atteso che, al di là della dotazione iniziale – pari a 70 milioni di euro - già prevista a legislazione vigente, il citato fondo si incrementa con le commissioni di accesso pagate dai richiedenti l'APE, in coerenza con lo schema “di mercato” alla base della misura.

### **Comma 1, lettere b) – d ) APE sociale Tempo determinato e APE Sociale Donna**

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016) prevede, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS a soggetti in determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia. L'importo erogato è pari a 1.500 euro mensili o pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro. L'indennità, erogata per 12 mensilità, non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo ed è pagata fino al raggiungimento dei requisiti ordinari.

La proposta prevede:

- a) di ampliare per l'anno 2018 la platea dei beneficiari di cui alla lettera a) dell'articolo 1 comma 179 della L. 232/2016 estendendo il beneficio per gli accessi nell'anno 2018 anche in caso di scadenza di contratto a tempo determinato a condizione che i soggetti abbiano nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto almeno 18 mesi di lavoro dipendente. Le valutazioni sono state effettuate individuando su un campione rappresentativo dell'universo di soggetti che si trovino in stato di disoccupazione:
  - provenienti da contratti a tempo determinato;
  - che abbiano terminato o termineranno il periodo di sostegno al reddito in tempo utile per usufruire della norma;
  - abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi nei 36 mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
- b) di ampliare l'accesso nell'anno 2018 per le donne stabilendo che i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) dell'articolo 1 comma 179 della L. 232/2016 siano ridotti per le donne di 6 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni. Le valutazioni sono state effettuate determinando i contingenti di uscita (63 anni di età minima) nell'anno 2018 e applicando percentuali di adesione diverse per ciascuna delle categorie di soggetti che si trovino nelle condizioni previste dalla norma. Tali percentuali sono state riviste rispetto a quelle utilizzate nella relazione tecnica predisposta per la legge di bilancio 2017 per tener conto delle domande fino ad oggi pervenute. In particolare è stata aumentata al 9% la percentuale di cui alla lettera a) e ridotta al 2,2% quella di cui alla lettera c). Inoltre, sulla base del numero medio dei figli rilevato dall'Istat per le generazioni che stanno per raggiungere il requisito dell'APE sociale pari a 1,7 e considerato il limite di 2 anni di anticipo, si è ipotizzata una riduzione media del requisito contributivo pari a 10 mesi.

Nella tavola che segue sono riportate le quantificazioni del maggiore numero di prestazioni e il corrispondente onere.

Anno	Maggiori numero di prestazioni alla fine dell'anno (mgl di unità)	Incremento limite spesa (mln di euro) – Maggiori oneri
2018	6,7	79,7
2019	6,1	93,4
2020	4,7	80,5
2021	2,9	56,6
2022	0,4	20,9
2023	-	1,4

### Art. 23

#### Stabilizzazione e semplificazione della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

**Commi 1 e 2** La disposizione in esame interviene all'articolo 11 del decreto legislativo n. 252/2005 che disciplina la previdenza complementare, rendendo strutturale la "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA), attualmente prevista in via sperimentale per il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 dalla legge n. 232/2016.

La norma, inoltre, prevede che la rendita in esame sia riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.

Applicando la metodologia e i dati utilizzati in sede di relazione tecnica a corredo della norma sul regime fiscale RITA (Legge n. 232/2016) e ipotizzando un incremento dell'ammontare di prestazioni anticipate pari al 10%, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2018	2019	2020	2021	dal 2022
<b>Ritenuta</b>	4,2	39,7	-7,1	-10,4	-17,8

in milioni di euro

### Art.24

#### Regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e l'INPS

**Commi 1 e 2** L'intervento non produce effetti negativi per la finanza pubblica poiché le anticipazioni in argomento sono annualmente iscritte tra le uscite correnti del bilancio dello Stato e risultano scontate per pari importo nei saldi di finanza pubblica degli esercizi in cui sono state concesse.

### Art.25

#### Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà

La norma in esame procede ad una estensione della platea dei beneficiari del ReI, limitata in sede di prima applicazione sulla base di alcune caratteristiche non economiche del nucleo (**commi 1 e 3**) e ad un incremento del massimale del beneficio economico, fissato in sede di prima applicazione nell'ammontare su base annua dell'assegno sociale (**comma 4**). E' altresì corrispondentemente incrementata la quota del Fondo povertà destinata al finanziamento dei servizi territoriali che costituiscono la componente non economica del ReI (**comma 5**).

Si procedere prioritariamente ad una stima degli oneri connessi all'incremento del beneficio economico. In termini sostanziali, poiché l'unica tipologia familiare con beneficio potenziale sopra il massimale è a legislazione vigente quella dei nuclei con 5 o più componenti, la misura prevista accresce il beneficio massimo del ReI solo per tali nuclei dagli attuali 485,41 euro mensili fino a

circa 534 euro. Gli oneri relativi sono quindi connessi esclusivamente a questa tipologia di nuclei familiari, per una spesa incrementale di 60 milioni di euro l'anno pari ad una crescita di circa il 16% rispetto ai 370 milioni stimati per i nuclei con 5 o più a legislazione vigente. Si noti anche che l'incremento del massimale comporta anche un leggero incremento della platea di beneficiari che, per questa tipologia, passano da un numero di 100,1 mila a 106 mila, mentre nel complesso i beneficiari potenziali del ReI si attestano a 499,8 mila.

Con riferimento al **comma 1**, si ricorda che la relazione tecnica al decreto legislativo istitutivo del ReI individua, sulla base delle dichiarazioni presentate a fini ISEE nel 2016, in circa 88 mila i nuclei familiari con persona disoccupata ultra cinquantacinquenne senza figli minori nelle condizioni potenziali di poter beneficiare del ReI. Sulla base delle informazioni disponibili con riferimento all'ASDI – sostegno economico ai disoccupati in condizioni economiche meno stringenti che per il ReI – per il quale i beneficiari risultavano essere meno di 10 mila l'anno, nella relazione tecnica al decreto legislativo, cui si rimanda, si riteneva che almeno metà di questa platea – pur se probabilmente non in possesso dei requisiti ulteriori previsti oltre l'età e lo stato di disoccupazione (licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, ecc.) – dovesse essere considerata nella stima, in via prudenziale, al fine di compensare eventuali effetti espansivi della platea legati a coloro non censiti nella base dati ISEE.

Sulla base delle ipotesi seguite in relazione tecnica per il ReI, si ritiene pertanto che la spesa connessa all'allargamento della platea previsto al **comma 1** della norma in esame possa essere definita in metà dell'onere complessivamente stimato con riferimento ai nuclei con disoccupati ultracinquantacinquenni.

Al fine di valutare tale onere, nella tabella che segue si indicano il numero dei nuclei familiari a seconda del numero dei componenti, nonché della presenza di redditi nel nucleo nonché di beneficiari di altri trattamenti assistenziali (esclusa l'indennità di accompagnamento) tali da azzerare il beneficio economico.

Numero componenti nel nucleo	Numero totale nuclei potenziali (migliaia)	di cui: con trattamenti e redditi tali da azzerare il ReI	Numero totale nuclei beneficiari	Risorse (milioni di euro)
1	33	5	28	59
2	27	8	19	61
3	16	4	12	39
4	9	2	7	30
5 o più	3	0	3	10
<b>Totale</b>	<b>88</b>	<b>19</b>	<b>69</b>	<b>199</b>

Assumendo il criterio di prudenzialità ipotizzato nel decreto legislativo con riferimento a coloro che non abbiano presentato la dichiarazione ISEE – pari al 15% di onere aggiuntivo – si può pertanto stimare complessivamente in circa 230 milioni di euro la spesa per il ReI connessa ai i nuclei familiari con persona disoccupata ultra cinquantacinquenne e senza figli minori, di cui la metà già coperta dal decreto legislativo attuativo del ReI. Pertanto, l'onere aggiuntivo per le previsioni di cui al comma 1 è stimato, a partire dal primo anno di esercizio del ReI, pari a 115 milioni di euro, di cui 57,5 milioni di euro per i primi sei mesi di esercizio della misura.

A partire dal 1° luglio, in realtà, la misura è estesa a tutti i nuclei familiari, esclusivamente sulla base

delle loro condizioni economiche, indipendentemente dalle altre caratteristiche del nucleo. La tabella che segue individua la platea differenziale di tale intervento, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, e i corrispondenti oneri di tale allargamento al primo anno, tenuto conto dell'incremento del massimale del beneficio di cui al comma 4 e riassorbendo integralmente l'incremento sopra illustrato in relazione ai disoccupati ultra 55enni.

Numero componenti nel nucleo	Numero differenziale rispetto alla legislazione vigente di nuclei potenziali (migliaia)	di cui: con trattamenti e redditi tali da azzerare il ReI	Numero totale nuclei beneficiari differenziali rispetto a quelli a legislazione vigente	Risorse (milioni di euro)
1	151	38	113	233
2	73	25	48	136
3	36	12	24	74
4	15	5	10	40
5 o più	4	1	3	12
<b>Totale</b>	<b>279</b>	<b>81</b>	<b>198</b>	<b>495</b>

Tenendo conto del criterio di prudenzialità sopra esposto (15% aggiuntivo), la spesa annua è inizialmente pari a circa 570 milioni di euro. Tenuto altresì conto del turn-over tra beneficiari e del periodo di sospensione di sei mesi previsto dopo 18 mesi di durata del beneficio, assumendo le stesse ipotesi discusse nella relazione tecnica al d. lgs. istitutivo del ReI cui si rimanda integralmente, il profilo temporale della spesa è il seguente (per semplicità si assume come anno base il 2019, criterio comunque prudenziale, attesa la decorrenza del 1° luglio 2018 e assumendo nel 2018 la spesa massima del 50% dell'ammontare annuo):

	2019	2020	Dal 2021
Profilo temporale ( <i>spesa iniziale pari a 100, turn-over a regime non inferiore a due terzi</i> )	100	93	88
Oneri connessi all'allargamento della platea (comma 3)	570	530	502

Gli oneri complessivi con riferimento ai **commi da 1 a 5**, sono pertanto i seguenti:



	2018	2019	2020	Dal 2021
Incremento del massimale beneficio per i beneficiari a legislazione vigente (comma 4)	60	60	60	60
Oneri connessi all'allargamento della platea a tutti i nuclei con disoccupati ultra55enni (comma 1)*	57,5	-	-	-
Oneri connessi all'allargamento a tutti i nuclei nelle condizioni economiche di cui al d. lgs. (comma 3)	285	570	530	502
Quota per servizi territoriali di contrasto alla povertà (comma 5)	35	70	75	75
Utilizzo margine limite di spesa per beneficio economico a legislazione vigente	-137,5	-	-	-
<b>Totale oneri commi da 1 a 5 (e comma 6, primo periodo)</b>	<b>300</b>	<b>700</b>	<b>665</b>	<b>637</b>
Oneri per interventi da disciplinare con il Piano povertà (comma 6, secondo periodo)	-	-	235	263
<b>Totale oneri</b>	<b>300</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

\*solo primi sei mesi 2018, poi riassorbito nell'allargamento di cui al **comma 3**

Si noti che l'incremento della quota servizi del Fondo povertà di cui al **comma 5** corrisponde a regime al 15% dell'incremento strutturale della spesa con riferimento all'allargamento della platea di cui al **comma 2**.

**I commi 6 e 7** rideterminano corrispondentemente la dotazione del Fondo Povertà, lasciando un margine di intervento per il Piano per la lotta alla povertà a decorrere dal 2020. Tenuto conto che per il 2018 la differenza tra il limite di spesa di 1.482 milioni di euro di cui all'articolo 20, comma 1, del d. lgs. n. 147 del 2017 e l'onere previsto in relazione tecnica di 1.335 milioni di euro per l'erogazione del beneficio economico è pari a 147 milioni euro, l'incremento della dotazione del Fondo povertà di cui al **comma 6** (che presuppone l'utilizzo del margine non completamente, tenuto conto anche della quota di risorse accantonata per le code dell'ASDI) è capiente anche per il 2018 in maniera comunque congrua per garantire la gestione del limite di spesa in fase di avvio della misura.

## Art. 26

### Promozione del welfare di comunità

**Commi da 1 a 4** La disposizione riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta per le

erogazioni relative ai progetti effettuati dalle fondazioni finalizzate alla promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà e alle fragilità sociali, al disagio di famiglie con minori, alla domiciliarità delle cure agli anziani e ai disabili, alla dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie, all'inclusione socio-lavorativa, alla promozione dell'occupazione.

Il credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell'ambito dell'attività non commerciale.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse annue disponibili pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame comporta effetti negativi pari al limite di spesa previsto.

#### **Art. 27**

#### **Rifinanziamento fondo sociale per occupazione e formazione per Erasmus per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale**

**Comma 1.** La presente disposizione prevede l'incremento delle risorse finanziarie del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2- capitolo del bilancio dello Stato 2230 - piano di gestione 02 – pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2018, al fine di garantire adeguata copertura finanziaria alle attività connesse alle politiche di formazione individuate dal d.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, articolo 1 lett. p,r,s,t,u,v) e, in particolare, per il cofinanziamento del Programma Erasmus+ nell'ambito VET. Tale incremento si rende necessario nella misura in cui, tra le attività connesse alle politiche legate alla formazione rientra l'obbligo di assicurare "adeguati cofinanziamenti per le operazioni della rispettiva Agenzia Nazionale al fine di garantire una gestione del Programma conforme alle norme dell'Unione applicabili", così come precisato all'articolo 27, comma 9, del Regolamento istitutivo 1288/2013. Le competenze di Autorità Nazionale del Programma Erasmus+ per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale (IeFP), a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, sono state acquisite dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Negli anni precedenti tale cofinanziamento veniva garantito attraverso un impegno di spesa sul Fondo di Rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, gestito dalla Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione dello stesso Ministero con l'erogazione dell'importo all'Agenzia Nazionale Erasmus+ in ambito VET a seguito di uno specifico Decreto e della sottoscrizione di una Convenzione da parte dell'Autorità Nazionale (nella persona del Direttore generale competente) e dell'Agenzia Nazionale (nella persona del Direttore generale dell'ISFOL/INAPP presso la cui sede è collocata l'Agenzia Nazionale competente). Con la soppressione della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, le cui funzioni, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono state trasferite all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive e Passive (ANPAL), si rende pertanto necessario assicurare il cofinanziamento del Programma Erasmus+ in ambito VET, in quanto obbligo comunitario, attraverso l'incremento delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione gestito dall'attuale Autorità Nazionale del Programma Erasmus+ in ambito VET.

#### **Art.28**

#### **Spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative**

**Comma 1** La presente disposizione prevede di fornire copertura alle spese derivanti dall'attuazione della legge 14 febbraio 1987, n. 40 con risorse del bilancio dello Stato

individuare nell'ambito di quelle gravanti sul fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi da 1 a 10, del decreto legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, iscritta sul medesimo Fondo- capitolo del bilancio dello Stato 2230. Tali risorse dovrebbero confluire dal piano di gestione 4 al piano di gestione 2 - dedicato agli interventi per la formazione.

Negli anni precedenti il finanziamento veniva garantito a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ai sensi di quanto previsto dal comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dal comma 4-bis dell'articolo 1, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, che così recita: «511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009, fermo restando per l'anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, come modificato dall'articolo 20- bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51».

La disposizione individua quale fonte di copertura la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, che ha previsto la promozione di un Programma sperimentale finalizzato al reimpiego di 3000 lavoratori ultracinquantenni. Il successivo comma 10 ha posto gli oneri derivanti dall'attuazione del programma, pari ad euro 15.600.000,00 a decorrere dall'anno 2008, a valere sulle risorse di cui all'art. 68, comma 4, lett. a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e s.m.i.. Con Decreto Ministeriale del 19 giugno 2006 è stato individuato un contingente di 2.108 unità complessive con ripartizione ad aziende specificamente individuate. Il successivo decreto direttoriale del 27 novembre 2009, in adempimento all'art. 1, comma 3 della legge del 24 marzo 2006, n. 127, ha autorizzato la proroga delle successive fasi del programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego, per i lavoratori interessati e già beneficiari del programma, fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici. Da quanto emerge da un'analisi degli oneri sostenuti dall'INPS per le annualità dal 2009 al 2016 (2009: euro 13.819.546,92; 2010: euro 7.955.878,03; 2011: euro 8.265.444,36; 2012: euro 8.311.561,79; 2013: euro 6.035.487,74; 2014: euro 3.473.731,03; 2015: euro 2.471.631,06; 2016: euro 1.670.500,82 (dato non ancora consuntivato)), emerge un andamento in flessione, giustificato dalla finalità della norma che prevede l'accompagnamento alla pensione del contingente di lavoratori a suo tempo individuato. Le risorse stanziare per l'intervento ma non utilizzate negli anni sono state disimpegnate, in raccordo con l'ente previdenziale, al fine di poterle reimpiegare per fornire copertura alle maggiori esigenze emerse in materia di ammortizzatori sociali.

Con la disposizione proposta, si intende promuovere, senza maggiori oneri per le finanze dello Stato, un utilizzo di risorse già iscritte in bilancio, più rispondente alle effettive necessità.

## Art. 29

### Censimenti permanenti

**Commi da 1 a 9** La copertura finanziaria degli oneri che scaturiscono dallo svolgimento dei Censimenti è disciplinata al comma 10.

In particolare si prevede che per lo svolgimento del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, dei Censimenti economici permanenti delle imprese, delle istituzioni non profit e delle istituzioni pubbliche, del 7° Censimento generale dell'agricoltura e del Censimento permanente dell'agricoltura, si autorizza la spesa di Euro 5.000.000 per l'anno 2018, Euro 46.881.600 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, Euro 51.881.600 per l'anno 2021 e per Euro 26.881.600 a decorrere dall'anno 2022.

Per la copertura finanziaria della restante parte della spesa di euro 74.707.968 per il 2018, euro 35.742.291 per il 2019 ed euro 20.768. 941 per il 2020 derivanti dallo svolgimento dei Censimenti sopra indicati si provvede, altresì, sia in termini di competenza che di cassa, con le risorse derivanti dal processo di riaccertamento straordinario dei residui, dall'utilizzo delle risorse vincolate agli obblighi comunitari disponibili, nonché nei limiti dei complessivi stanziamenti già autorizzati dalle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122, all'art. 3 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n.221 e all'art. 17 del decreto legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 2009 n. 166, da destinare alla finalità dei censimenti di cui al presente articolo.

Il fabbisogno necessario per lo svolgimento delle attività censuarie per il quadriennio 2018-2021 è pari a Euro 281.864.000 come evidenziato dettagliatamente nella seguente tabella.

**Tab. 1 – Fabbisogno spese censuarie nel quadriennio 2018-2021 (totale). Valori in euro.**

TIPOLOGIA CENSIMENTO	ONERI 2018	ONERI 2019	ONERI 2020	ONERI 2021
AGRICOLTURA	9.404.218	43.605.891	39.415.891	1.355.000
IMPRESE	5.575.000	1.500.000	2.375.000	6.750.000
ISTITUZIONI PUBBLICHE E NON PROFIT	2.327.500	85.000	42.500	11.485.000
POPOLAZIONE	62.401.250	37.433.000	25.817.150	32.291.600
<b>TOTALE</b>	<b>79.707.968</b>	<b>82.623.891</b>	<b>67.650.541</b>	<b>51.881.600</b>

Per le attività dei censimenti permanenti che si svolgeranno, a regime, dall'anno 2022 è previsto un fabbisogno annuo di spesa pari a Euro 26.881.600, come di seguito specificato.

**Tab. 2 – Fabbisogno annuo spese censuarie a decorrere dal 2022. Valori in euro.**

TIPOLOGIA CENSIMENTO	PERIODO	ONERI
AGRICOLTURA	2022-2031	2.348.600
IMPRESE	2022-2031	1.403.800
ISTITUZIONI PUBBLICHE E NON PROFIT	2022-2031	700.000
POPOLAZIONE	2022-2031	22.429.200
<b>TOTALE</b>		<b>26.881.600</b>

Ai fini di una più puntuale analisi dei fabbisogni di spesa necessari per l'espletamento della attività

censuarie relative al periodo 2018-2021, si è proceduto alla quantificazione degli oneri, distinti per natura di spesa e per tipologia di censimento. Le tabelle da 3a a 3d riportano il dettaglio di tale analisi.

**Tab. 3a – Fabbisogno spese censimento agricoltura nel quadriennio 2018-2021 secondo la voce di spesa (totale). Valori in euro.**

VOCI DI SPESA	ONERI 2018	ONERI 2019	ONERI 2020	ONERI 2021
Assistenza, informatica e software	155.600	573.700	573.700	40.000
Formazione, istruzioni e missioni	38.800	75.600	75.600	
Hardware	490.000	55.000	55.000	30.000
Raccolta dati tramite organi intermedi	6.935.904	36.464.048	36.464.048	685.000
Raccolta dei dati da società	-	-	-	
Spese di pubblicità e comunicazione	-	3.965.000	-	
Spese diverse di gestione	9.282	893.359	893.359	30.000
Spese generali	675.000	450.000	225.000	550.000
Stampa e spedizione	529.632	1.059.184	1.059.184	
Sviluppo software	570.000	70.000	70.000	20.000
<b>TOTALE</b>	<b>9.404.218</b>	<b>43.605.891</b>	<b>39.415.891</b>	<b>1.355.000</b>

**Tab. 3b – Fabbisogno spese censimento imprese nel quadriennio 2018-2021 secondo la voce di spesa (totale). Valori in euro.**

VOCI DI SPESA	ONERI 2018	ONERI 2019	ONERI 2020	ONERI 2021
Assistenza, informatica e software	100.000	-	-	-
Formazione, istruzioni e missioni	206.250	137.500	68.750	137.500
Hardware	-	-	-	
Raccolta dati tramite organi intermedi	3.000.000	-	-	6.500.000
Raccolta dei dati da società	-	1.250.000	1.250.000	-
Spese di pubblicità e comunicazione	2.000.000	-	1.000.000	-

Spese diverse di gestione	15.000	-	-	-
Spese generali	150.000	100.000	50.000	100.000
Stampa e spedizione	18.750	12.500	6.250	12.500
Sviluppo software	85.000	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>5.575.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.375.000</b>	<b>6.750.000</b>

**Tab. 3c – Fabbisogno spese censimento istituzioni pubbliche e non profit nel quadriennio 2018-2021 secondo la voce di spesa (totale). Valori in euro.**

<b>VOCI DI SPESA</b>	<b>ONERI 2018</b>	<b>ONERI 2019</b>	<b>ONERI 2020</b>	<b>ONERI 2021</b>
Assistenza, informatica e software	-	-	-	-
Formazione, istruzioni e missioni	115.000	10.000	5.000	110.000
Hardware	-	-	-	-
Raccolta dati tramite organi intermedi	2.000.000	-	-	10.200.000
Raccolta dei dati da società	-	-	-	-
Spese di pubblicità e comunicazione	-	-	-	-
Spese diverse di gestione	-	-	-	1.000.000
Spese generali	112.500	75.000	37.500	75.000
Stampa e spedizione	100.000	-	-	100.000
Sviluppo software	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>2.327.500</b>	<b>85.000</b>	<b>42.500</b>	<b>11.485.000</b>

**Tab. 3d – Fabbisogno spese censimento popolazione nel quadriennio 2018-2021 secondo la voce di spesa (totale). Valori in euro.**

<b>VOCI DI SPESA</b>	<b>ONERI 2018</b>	<b>ONERI 2019</b>	<b>ONERI 2020</b>	<b>ONERI 2021</b>
Assistenza, informatica e software	10.278.500	6.886.000	3.491.500	6.788.000
Formazione, istruzioni e missioni	821.250	547.500	273.750	547.500

Hardware	366.000	122.000	61.000	122.000
Raccolta dati tramite organi intermedi	32.650.500	21.767.000	15.932.400	16.718.100
Raccolta dei dati da società	-	-	-	-
Spese di pubblicità e comunicazione	4.600.000	-	2.000.000	-
Spese diverse di gestione	5.108.500	2.399.500	1.203.000	2.405.000
Spese generali	562.500	775.000	387.500	775.000
Stampa e spedizione	7.404.000	4.936.000	2.468.000	4.936.000
Sviluppo software	610.000	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>62.401.250</b>	<b>37.433.000</b>	<b>25.817.150</b>	<b>32.291.600</b>

Inoltre, il dettaglio degli oneri, distinti per natura di spesa e per tipologia di censimento, occorrenti annualmente a regime per lo svolgimento delle attività censuarie permanenti, è di seguito rappresentato.

**Tab. 4 – Fabbisogno annuo spese per i censimenti permanenti a regime secondo la voce di spesa. Valori in euro.**

<b>VOCI DI SPESA</b>	<b>POPOLAZIONE</b>	<b>IMPRESE</b>	<b>ISTITUZIONI PUBBLICHE E NON PROFIT</b>	<b>AGRICOLTURA</b>	<b>TOTALE CENSIMENTI PERMANENTI</b>
Raccolta dati tramite organi intermedi	13.773.000	900.000	600.000	2.061.000	17.334.000
Stampa e spedizione	2.468.000	-	30.000	44.900	2.542.900
Spese diverse di gestione	2.494.500	-	-	89.100	2.583.600
Assistenza informatica e software	2.581.700	-	-	47.700	2.629.400
Formazione, istruzioni, missioni	-	123.800	50.000	15.900	189.700
Spese di pubblicità e comunicazione	550.000	350.000	-	-	900.000
Spese generali	400.000	30.000	20.000	50.000	500.000
Hardware	122.000	-	-	24.000	146.000
Sviluppo software	-	-	-	16.000	16.000
<b>Totale</b>	<b>22.429.200</b>	<b>1.403.800</b>	<b>700.000</b>	<b>2.348.600</b>	<b>26.881.600</b>

Alla copertura finanziaria degli oneri necessari per gli anni 2018-2021 e per gli anni successivi si provvede mediante le modalità indicate nella seguente tabella.

**Tab. 5 – Copertura finanziaria norma censuaria dal 2018. Valori in euro.**

ANNO	ONERI FINANZIARI	COPERTURA	MODALITA' DI COPERTURA
2018	79.707.968	5.000.000	Nuova autorizzazione per il 2018
		74.707.968	Utilizzo vincoli agli obblighi comunitari + Residui censuari tornata 2010-2011-2012
2019	82.623.891	46.881.600	Nuova autorizzazione per il 2019
		35.742.291	Utilizzo Residui censuari tornata 2010-2011-2012 + riaccertamento straordinario
2020	67.650.541	46.881.600	Nuova autorizzazione per il 2020
		20.768.941	riaccertamento straordinario
2021	51.881.600	51.881.600	Nuova autorizzazione per il 2021
<b>totale 2018-2021</b>	<b>281.864.000</b>	<b>281.864.000</b>	
DAL 2022	26.881.600	26.881.600	Nuove autorizzazioni a decorrere dal 2022

In particolare, per quanto attiene alla copertura finanziaria mediante la diversa finalizzazione dei residui censuari tuttora disponibili, pari a circa 65 milioni di euro, di cui si chiede l'autorizzazione all'utilizzo, così come disciplinato nel secondo periodo del comma 10, occorre specificare che il citato ammontare di residui è determinato dalle somme ancora disponibili derivanti dalle precedenti autorizzazioni di spesa per i singoli censimenti generali, di cui se ne dettaglia, di seguito, la composizione:

1. Circa 1,2 milioni di euro relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 (15° censimento generale della popolazione);
2. Circa 1,3 milioni di euro relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 (9° censimento generale dell'industria);
3. Circa 57,3 milioni di euro relativi alle autorizzazioni di cui dall'articolo 3 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n.221 (attività preparatorie per il censimento permanente e archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane);
4. Circa 5,2 milioni di euro relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 17 del decreto legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 2009 n. 166 (6° censimento generale dell'agricoltura).

Inoltre, alla copertura finanziaria l'Istituto procederà mediante utilizzo delle risorse derivanti dal processo di riaccertamento straordinario dei residui e dell'utilizzo delle risorse vincolate agli



obblighi comunitari ancora disponibili, stimate in circa 66 milioni di euro.

*Risparmio di spesa determinato dalla nuova strategia dei censimenti permanenti*

Si evidenzia che i censimenti permanenti determinano un significativo risparmio di spesa, in termini di stanziamenti, rispetto ai censimenti generali decennali, che nell'ultima tornata censuaria sono stati finanziati per 755,5 milioni di euro, di cui 590 milioni per il censimento della popolazione, 37 milioni per il censimento dell'industria e del non profit e 128,5 milioni per il censimento dell'agricoltura. Tali somme, comprendono altresì le risorse autorizzate dall'articolo 3 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n.221 (attività preparatorie per il censimento permanente e archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane). Al netto delle risorse per tali attività preparatorie, le spese censuarie sostenute per i censimenti generali della tornata 2010-2011 sono ammontate a 646.865.614,19 euro.

Di seguito si raffrontano le spese censuarie sostenute svolgendo i censimenti generali, con quelle sostenute e che si prevedranno di sostenere nel decennio 2012-2021 (comprehensive dell'avvio delle attività preparatorie per il censimento permanente della popolazione, del 7° censimento generale dell'agricoltura e di tutti gli altri censimenti permanenti) e con i budget previsti a regime, per il successivo decennio 2022-2031, quando in Istituto si svolgeranno esclusivamente i censimenti permanenti.

**Tab. 6 – Fabbisogno spese per il complesso dei censimenti (\*): confronto tra censimenti generali svolti nel 2010-2011 e i primi due round di censimenti permanenti (2012-2021 e 2022-2031)(\*\*). Totale spesa. Valori in euro.**

Macrovoce di spesa	Censimenti Generali	Censimenti Permanenti	Censimenti Permanenti
	2010-2011	2012-2021	2022-2031
Raccolta dati	439.935.755,95	194.194.516,00	173.340.000,00
Personale a TD e spese per formazione e missioni	49.070.679,48	45.935.660,00	1.897.000,00
Servizi di supporto alla produzione	145.635.165,43	49.782.508,00	60.265.000,00
Informatica	11.394.571,06	36.490.821,00	27.914.000,00
Servizi generali e di funzionamento	829.442,27	5.700.000,00	5.400.000,00
<b>Totale</b>	<b>646.865.614,19</b>	<b>332.103.505,00</b>	<b>268.816.000,00</b>

(\*) Popolazione, Imprese, Istituzioni pubbliche e non profit, agricoltura.

(\*\*) Nel round 2012-2021 il Censimento dell'agricoltura comprende il censimento generale del 2020 e l'avvio del censimento permanente nel 2021.

Si noti come la diversa modalità di effettuazione dei censimenti comporta un notevole risparmio di oneri a carico della finanza pubblica, ulteriori risparmi rispetto a quanto già stimato nella relazione al D. Lgs. 179/2012, dove, peraltro, era stata prevista una spesa complessiva, per il solo censimento permanente della popolazione, pari a circa 400 milioni di euro.

In particolare si evidenzia una **forte riduzione della spesa complessiva** necessaria alla copertura delle spese censuarie, con un decremento, rispetto alla spesa sostenuta nella precedente tornata di svolgimento dei censimenti decennali di tipo tradizionale (anni finanziari 2010 e 2011) di 314,7

milioni, pari al 48,7% nel round censuario 2012-2021 e, a regime, di 378 milioni di euro, pari al 58,4% nel round censuario del 2022-2031.

La spesa per il complesso dei censimenti passa infatti da 646,9 a 322,1 milioni di euro previsti per il round 2012-2021. Tale spesa, nel successivo round del decennio 2022-2031 è prevista ammontare a 268,8 milioni, con un ulteriore risparmio di spesa di 63,3 milioni.

Si rappresenta altresì che, per lo svolgimento dei censimenti di cui alla presente relazione, l'Istituto si avvarrà dell'attività lavorativa del personale a tempo determinato che si è inteso stabilizzare ai sensi dell'art. 1, comma 5 bis, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, la cui spesa è garantita da risorse di bilancio già disponibili.

Analogamente, appare significativo il confronto per ciascun censimento, tra la spesa sostenuta per lo svolgimento dei censimenti generali svolti nel 2010-2011 e quella sostenuta nei primi due round di censimenti permanenti (2012-2021 e 2022-2031).

**Tab. 7 – Fabbisogno spese per tipologia di censimento (\*): confronto tra censimenti generali svolti nel 2010-2011 e i primi due round di censimenti permanenti (2012-2021 e 2022-2031)(\*\*). Totale. Valori in euro.**

Censimento	2010-2011	2012-2021	2022-2031
POPOLAZIONE	490.837.670	207.682.505	224.292.000
AGRICOLTURA	126.167.456	93.781.000	23.486.000
INDUSTRIA, SERVIZI E NON PROFIT	29.860.488	30.640.000	21.038.000
<b>Totale</b>	<b>646.865.614</b>	<b>332.103.505</b>	<b>268.816.000</b>

(\*) Popolazione, Imprese, Istituzioni pubbliche e non profit, agricoltura.

(\*\*) Nel round 2012-2021 il Censimento dell'agricoltura comprende il censimento generale del 2020 e l'avvio del censimento permanente nel 2021.

Infine tenuto conto della specificità delle operazioni legate allo svolgimento dei censimenti derivanti dal rispetto degli obblighi comunitari, le relative spese sostenute non sono assoggettate ai limiti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8, 12 e 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 e le disposizioni di cui all'art. 61, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.

## **Capo VI Politiche per la famiglia**

### **Art.30 Fondo politiche per la famiglia**

**Comma 1** La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare a interventi per le politiche della famiglia.

## **Titolo III Misure di settore**

### **Capo I Misure per l'internazionalizzazione**

## **Art. 31**

### **Presidenza italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa**

**Comma 1.** La norma autorizza la spesa di euro 3 milioni per l'anno 2018 per fare fronte agli impegni derivanti dalla presidenza dell'OSCE, così suddivisa:

1) 2 milioni di euro per eventi che è necessario organizzare nel nostro Paese. Oltre al II° Incontro Preparatorio del XXVI Foro Economico Ambientale, già previsto a maggio, l'Italia sarà Paese ospite per una serie di iniziative di particolare visibilità e prestigio da realizzare fin dai primi mesi dell'anno 2018. Tra queste si segnalano: la Conferenza annuale dell'OSCE sul contrasto al terrorismo; la Conferenza OSCE sulla Droga; la Conferenza OSCE sullo Sviluppo Sostenibile; la Conferenza sul contrasto al traffico illecito di beni culturali e le Celebrazioni del 10mo anniversario delle Raccomandazioni di Bolzano sulle Minoranze Nazionali. La previsione di spesa è stata calcolata per un massimo di 5 eventi.

2) 500.000 euro per l'organizzazione di attività ed eventi spettanti alla Presidenza promossi dalla Rappresentanza Italiana a Vienna o per contributi all'organizzazione di eventi da parte della stessa Organizzazione internazionale, nonché per le spese a carico alla Presidenza in esercizio, a copertura dei mandati dei Rappresentanti Speciali (RS) e Personali (RP), per i quali la Presidenza italiana sarà tenuta a coprire esclusivamente i costi legati all'incarico (spese di viaggio e di rappresentanza) e/o anche i costi retributivi per RS e RP italiani.

3) 500.000 euro per le spese di funzionamento della Task-Force OSCE (tra cui acquisto di materiale di cancelleria, missioni, viaggi di servizio).

L'onere previsto di 3 milioni di euro per il 2018 è compensato per 2 milioni di euro in sez. II mediante riduzione del capitolo 1613 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri relativo al funzionamento delle sedi estere.

## **Art.32**

### **Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana**

La norma dispone, al **comma 1**, che al fine di promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A (di seguito: Invitalia) può operare quale istituzione finanziaria, anche e mediante la costituzione di una nuova società da essa interamente controllata o attraverso una sua società già esistente, il cui capitale potrà essere sottoscritto ovvero incrementato con eventuale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili in virtù della legge 24 giugno 1997, n. 196, articolo 25 comma 2, autorizzata a effettuare finanziamenti e al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche in favore di banche nazionali o estere per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività. Allo scopo Invitalia, può avvalersi del supporto tecnico di SACE S.p.A.. sulla base di apposita convenzione dalle medesime stipulata.

La norma prevede, inoltre, al **comma 3**, che i crediti vantati da Invitalia a seguito dell'esercizio delle attività di cui al comma 1 siano garantiti dallo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Invitalia, è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di Invitalia, la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo Stato; il parere dell'Ivass è espresso entro 15 giorni dalla relativa richiesta.

A copertura della garanzia dello Stato concessa ai sensi della presente disposizione, al **comma 5**, è

istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo con una dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale. Il Ministero dell'economia e delle finanze potrà avvalersi di SACE S.p.A., come mero agente, a fronte del riconoscimento dei soli costi vivi documentati, a valere su detto fondo.

Per la capitalizzazione di INVITALIA o di una sua controllata, di cui al **comma 1**, sono utilizzate le risorse di cui alla legge n.196 del 1997, risorse che sono già nella disponibilità di INVITALIA. La disposizione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla costituzione della dotazione iniziale del fondo di garanzia, prevista ai **commi da 3 a 5**, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti sul conto di tesoreria istituito ai sensi del decreto-legge n.244 del 1995 che presenta una disponibilità al 30 settembre 2017 di euro 157.234.501.

Le risorse del costituendo Fondo confluiscono in un apposito conto corrente infruttifero di Tesoreria sul quale saranno, altresì, riversati i premi corrisposti da INVITALIA, ovvero dalla società controllata, a fronte del rilascio della garanzia. Detta garanzia è infatti prevista a titolo oneroso e subordinata, pertanto, al pagamento di un premio al MEF la cui quantificazione sarà congrua per assicurare la copertura del relativo costo del rischio. L'onere della misura e la relativa copertura hanno effetti in termini di solo saldo netto da finanziare atteso che l'effetto in termini di fabbisogno e indebitamento netto si avrà soltanto al momento dell'eventuale escussione, poiché la garanzia è di natura non standardizzata.

### **Art. 33**

#### **Personale a contratto degli uffici all'estero**

**Comma 1 Regime previdenziale contrattisti** La disposizione proposta mira a conformare la base imponibile e contributiva per i redditi da lavoro dipendente percepiti dal personale assunto in loco dalle rappresentanze diplomatiche, dai consolati, dagli istituti di cultura e dalle scuole statali all'estero. La disposizione interpretativa è necessaria per dare la necessaria uniformità di trattamento al personale interessato, consolidando un'interpretazione da lungo tempo seguita. Nei casi in cui, in virtù del regime di doppia imposizione, si applica la legge fiscale italiana, in assenza di norme espresse, si è consolidata da decenni un'interpretazione secondo cui la base imponibile IRPEF è pari al 50% della retribuzione.

La disposizione ha riflessi sulla base contributiva, che è ugualmente necessario chiarire. Mentre gli impiegati con contratto regolato dalla legge italiana sono soggetti a previdenza italiana e l'art. 2, comma 3, del d.lgs. 103/2000 prevede espressamente la base contributiva, per gli impiegati a legge locale, di regola iscritti alla previdenza locale, in due casi (assenza o insufficienza del sistema locale, opzione dell'interessato se cittadino italiano: art. 158, commi primo e secondo, DPR n 18/1967) i contributi sono versati all'INPS. Se tali impiegati a legge locale sono sottoposti al fisco italiano, i contributi sono attualmente pagati sul 50% della retribuzione, in applicazione del principio di uniformità delle basi imponibili (art.6, d.lgs. 314/1997). Se invece sono sottoposti al fisco locale, in assenza di norma espressa e stante la varietà dei regimi fiscali esteri, i contributi previdenziali si pagano ugualmente sul 50% della retribuzione, in analogia con il regime previsto per gli impiegati a legge locale sottoposti al fisco italiano e per evitare diversità irragionevoli di trattamento tra le diverse categorie di personale.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, si prevede di pagare i contributi previdenziali sull'intera retribuzione corrisposta, sia per gli impiegati a contratto a legge italiana, che per quelli a legge locale. Per questi ultimi si tratta di raddoppiare la base imponibile (aumento del 100%), in quanto attualmente i contributi sono calcolati considerando la metà della retribuzione corrisposta. Per i contrattisti a legge italiana, invece, i contributi sono calcolati sulla retribuzione convenzionalmente individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 103/2000, quando la retribuzione percepita è superiore a quella convenzionale allora l'imponibile è calcolato sul 100% della retribuzione. Ne consegue che per i contrattisti a legge italiana l'aumento della base imponibile

sarà una percentuale variabile della retribuzione corrisposta. Il dato complessivo evidenzia un aumento della base contributiva nella misura del 59,3% circa. Di tale secondo periodo è necessaria un'entrata in vigore immediata per avviare l'adeguamento dei sistemi informatici e delle procedure. Tuttavia, proprio in ragione del tempo necessario per tale adeguamento, l'applicazione del nuovo regime è fissata con l'imminente inizio del prossimo esercizio finanziario.

La determinazione dell'impatto finanziario della disposizione è illustrata dalla tabella seguente:

		<b>dipendenti a legge italiana</b>	<b>dipendenti a legge locale</b>	<b>TOTALE</b>
A	numero dipendenti	445	632	1.077
B	attuale base contributiva	8.032.978	17.453.600	25.486.578
C	attuali oneri a carico dipendente	738.231	1.603.986	2.342.217
D	attuali oneri a carico dell'amministrazione	1.884.537	4.094.615	5.979.151
E	nuova base contributiva	16.065.956	29.409.767	45.475.723
F	nuovi oneri a carico del dipendente	1.476.461	2.702.758	4.179.219
G	nuovi oneri a carico dell'amministrazione	3.769.073	6.899.531	10.668.605
<b>H</b>	<b>maggiori oneri a carico dipendente (F-C)</b>	738.231	1.098.772	<b>1.837.002</b>
<b>I</b>	<b>maggiori oneri a carico amministrazione (G-D)</b>	1.884.537	2.804.917	<b>4.689.453</b>
<b>J</b>	<b>totale maggiori oneri contributivi a regime (H+I)</b>	2.622.767	3.903.688	<b>6.526.456</b>

Per i maggiori oneri a carico del dipendente (riga H) non è necessaria un'integrazione del capitolo n. 1275 relativo al pagamento delle retribuzioni al personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura all'estero al netto degli oneri sociali a carico dell'amministrazione, iscritto nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in quanto la norma non prevede una rideterminazione della retribuzione lorda ma una redistribuzione delle risorse nell'ambito del medesimo capitolo (dal piano gestionale relativo alla componente netta in favore del piano gestionale relativo ai contributi sociali a carico del dipendente) in considerazione dell'aumento degli oneri contributivi posti a carico del lavoratore con conseguente riduzione del reddito netto degli stessi. E' invece necessaria un'integrazione dello stanziamento sul capitolo 1278 (PG1) (relativo al pagamento degli oneri a carico dell'amministrazione) pari a euro 4.689.453 annui a decorrere dall'anno 2018 per fare fronte ai maggiori oneri a carico dell'amministrazione (riga I). [Prudenzialmente per l'onere a regime si considera l'importo determinato per l'anno 2018.](#)

Per l'anno 2018 l'impatto della disposizione va ridotto di un quarto, in quanto la rideterminazione della base contributiva ha effetto a partire dal secondo trimestre dell'anno (9 mesi su 12), quindi sarà necessario un maggiore stanziamento sul capitolo 1278 (PG1) pari a euro 3.517.090.

Il rapporto di lavoro del personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, assunto presso le Rappresentanze Diplomatiche, gli Uffici Consolari e gli Istituti di Cultura all'estero, è regolato dal DPR 05/01/1967, n° 18 così come modificato dal D.L.gs n° 103/2000 ed è iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti gestito dall'INPS.

Per il personale di cittadinanza italiana, già in servizio alla data di entrata in vigore del D.L.gs n° 103/2000, e che abbia optato per un contratto di lavoro regolato dalla legislazione italiana, la contribuzione previdenziale è commisurata, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del D.L.gs n°

103/2000, a retribuzioni convenzionali stabilite con Decreto dei Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale, degli Affari Esteri e del Tesoro Bilancio e Programmazione Economica, sentito l'Ente Assicuratore interessato.

Le retribuzioni convenzionali sono soggette all'incremento periodico previsto dall'art. 11 del D.L.gs n°503/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ossia, sono incrementate con cadenza annuale in base agli indici del costo della vita, secondo le regole della perequazione automatica delle pensioni.

Il Decreto attualmente in vigore, adottato il 1 agosto 2003, ha stabilito le seguenti retribuzioni convenzionali:

- Ex impiegati di concetto – B3: €2.172,50
- Ex impiegati esecutivi – B2: €1.955,25
- Ex impiegati ausiliari – B1: €1.738,01.

Per effetto dell'adeguamento periodico, le retribuzioni convenzionali fissate a decorrere dall'1-1-2016 sono le seguenti:

- Ex impiegati di concetto – B3: €2.601,00
- Ex impiegati esecutivi – B2: €2.340,00
- Ex impiegati ausiliari – B1: €2.081,00.

Per il personale impiegato con contratto di lavoro regolato dalla legislazione locale, la contribuzione previdenziale è determinata sul 50% della retribuzione in godimento.

La proposta di modifica normativa, al fine di garantire un adeguato trattamento pensionistico, prevede a decorrere dal 1° aprile 2018 e per entrambe le categorie di personale, il pagamento dei contributi previdenziali sull'intera retribuzione percepita.

La valutazione degli oneri conseguenti all'adeguamento proposto è stata effettuata sulla base dell'elenco di codici fiscali forniti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, relativi al personale attualmente in servizio e beneficiario dell'eventuale modifica regolamentare.

La platea degli interessati, al netto di coloro che matureranno i requisiti per il pensionamento entro il 1° aprile 2018, è costituita 1.058 lavoratori.

La determinazione della data di maturazione del primo requisito utile a pensione di vecchiaia o anticipata, è stata effettuata adottando l'ipotesi che tutti sopravvivano fino al pensionamento.

Il gruppo, sulla base delle informazioni disponibili, ha le seguenti caratteristiche:

- Età media di circa anni 53
- anzianità contributiva media pari ad anni 20,4
- retribuzione media convenzionale pari a €1.976 mensili per 12 mensilità
- retribuzione media percepita pari a €3.519 mensili per 12 mensilità

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato dalla nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanze 2017 (settembre 2017) e dal quadro macroeconomico e demografico di lungo periodo utilizzato nelle verifiche tecnico-attuariali delle gestioni INPS.

La valutazione è stata effettuata per l'arco temporale 2018-2027.

Il maggior onere previdenziale, espresso in milioni di euro, è riportato nella seguente tabella:

## **Maggiori Oneri**

(in milioni di euro)

Anni	Numero	Maggiore Onere lordo fisco	Effetti fiscali indotti considerando un'aliquota media del 23%	Maggiore onere netto fisco
		(in mln di euro)		
2018	26	0	0,00	0,00
2019	23	0,2	0,05	0,15
2020	36	0,5	0,12	0,38
2021	27	0,7	0,16	0,54
2022	41	0,9	0,21	0,69
2023	46	1,3	0,30	1,00
2024	56	1,9	0,44	1,46
2025	48	2,4	0,55	1,85
2026	54	2,9	0,67	2,23
2027	54	3,6	0,83	2,77

Per contro il maggior gettito contributivo a carico del lavoratore, per un'aliquota pari al 9,19%, è riportato nella tabella che segue, dove il numero dei lavoratori è riferito al 31 dicembre di ogni anno. Per l'anno 2018 si scontano effetti a partire dal 1° aprile.

#### Maggiori entrate contributive

(importi in mln di euro)

Anni	Numero lavoratori	Quota a carico del lavoratore lordo fisco	Effetti fiscali indotti considerando un'aliquota media del 27%	Maggiore onere netto fisco
		(in mln di euro)		
2018	1.058	1,35	0,37	0,98
2019	1.032	1,8	0,49	1,31
2020	1.009	1,8	0,49	1,31
2021	973	1,8	0,49	1,31
2022	946	1,7	0,46	1,24
2023	905	1,7	0,46	1,24
2024	859	1,6	0,43	1,17
2025	803	1,5	0,41	1,09
2026	755	1,5	0,41	1,09
2027	701	1,4	0,38	1,02

**Commi 2 e 3:** La disposizione prevede un incremento di 100 unità del contingente di dipendenti a

contratto a legge locale ex articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il costo unitario delle nuove assunzioni è stato quantificato a partire dal costo medio del personale a contratto a legge locale accertato in euro 38.616 pro capite (lordo amministrazione), come risulta dalla seguente tabella:

<b>Costo medio storico del dipendente a contratto a legge locale (anno 2017)</b>	
<b>Voce</b>	<b>Valore</b>
Retribuzioni (comprensive di trattamento di famiglia)	55.621.000
Oneri a carico del dipendente	5.090.000
Oneri a carico dell'amministrazione	12.810.000
<b>TOTALE RETRIBUZIONI E ONERI SOCIALI</b>	<b>73.521.000</b>
Ulteriori oneri, liquidazioni, variazione contributi sociali (+3% rispetto al totale)	2.205.630
<b>SPESA TOTALE (LORDO AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO)</b>	<b>75.726.630</b>
Dipendenti a legge locale al 20 ottobre 2016	1.961
<b>COSTO MEDIO UNITARIO TOTALE</b>	<b>38.616</b>

A tale importo unitario, arrotondato prudenzialmente in eccesso a 38.700 euro per il 2018 è stato applicato per ogni anno un tasso medio di aumento del 2%. Il costo complessivo dell'aumento del contingente di impiegati a contratto a legge locale può essere valutato come da tabella di seguito riportata:

ANNO	AUMENTO MEDIO PRUDENZIALE PREVISTO	COSTO UNITARIO (LORDO AMMINISTRAZIONE)	UNITA'	COSTO TOTALE
2018		€ 38.700,00	100	€ 3.870.000,00
2019	2%	€ 39.474,00	100	€ 3.947.400,00
2020	2%	€ 40.263,48	100	€ 4.026.348,00
2021	2%	€ 41.068,75	100	€ 4.106.874,96
2022	2%	€ 41.890,12	100	€ 4.189.012,46
2023	2%	€ 42.727,93	100	€ 4.272.792,71
2024	2%	€ 43.582,49	100	€ 4.358.248,56
2025	2%	€ 44.454,14	100	€ 4.445.413,53
2026	2%	€ 45.343,22	100	€ 4.534.321,80
2027	2%	€ 46.250,08	100	€ 4.625.008,24

**Comma 4** La norma prevede la riduzione delle risorse iscritte nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relative alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 per euro 3.870.000 per l'anno 2018, euro 3.947.400,00 per l'anno 2019, euro 4.026.348 per l'anno 2020, euro 4.106.875 per l'anno 2021, euro 4.189.012 per l'anno 2022, euro 4.272.793 per l'anno 2023, euro 4.358.249 per l'anno 2024, euro 4.445.414 per l'anno 2025, euro 4.534.322 per l'anno 2026, euro 4.625.008 a decorrere dall'anno 2027 per la copertura dei maggiori oneri di cui al comma 3.

## **Capo II**

### **Misure per la sicurezza**

#### **Art.34**

#### **Misure a favore degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose**

La norma, al **comma 1**, prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'interno sia istituito un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, per



consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le somme sono ripartite tra i Comuni interessati, sulla base di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che definisce i criteri e le modalità di riparto del fondo, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti. Alla copertura degli oneri del **comma 1** si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziare sul capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, destinate al rimborso degli oneri sostenuti dagli enti locali per il personale in distacco sindacale.

Lo stanziamento iniziale del fondo, ai sensi del **comma 2**, può essere incrementato annualmente con le ulteriori risorse non utilizzate in ciascun anno, rinvenienti dal medesimo Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali e destinate alle medesime finalità del citato articolo 1-bis del decreto legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione al fondo di cui al **comma 1**.

L'articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto, a seguito dell'attuazione dell'art. 7 del decreto-legge 24/6/2014, n. 90, convertito dalla Legge 11/8/2014, n. 114, che ha ridotto per ciascuna associazione sindacale i contingenti complessivi dei distacchi e delle aspettative, il citato capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno presenta le sufficienti disponibilità.

## **Art. 35**

### **Misure nel campo della protezione cibernetica e della sicurezza**

**Comma 1** La norma risulta necessaria per l'attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2017 recante "Indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali" e, in particolare, dell'art. 6 che attribuisce al Direttore Generale del DIS il potere di adottare le "iniziative idonee a definire le necessarie linee di azione di interesse generale con l'obiettivo di innalzare e migliorare i livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti".

La sicurezza informatica costituisce un fattore cruciale per favorire il progresso economico dei Paesi avanzati le cui economie si avvalgono sempre di più di sistemi informatici e di comunicazioni elettroniche per il loro sviluppo.

In tale ambito, risulta di particolare importanza la creazione di un punto di riferimento dedicato per lo sviluppo del partenariato pubblico-privato, diretto al coinvolgimento di amministrazioni, università, enti di ricerca e operatori privati nelle iniziative rivolte ad accrescere il livello di sicurezza informatica del Paese.

In questo quadro appare necessario creare un centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo nella materia della *cyber security*, con particolare riferimento al tema della protezione e sicurezza delle infrastrutture critiche di rilevanza nazionale, e un centro nazionale per la definizione delle idonee misure tecniche a tutela dei dati e delle comunicazioni ad esse attinenti.

Per i fini descritti è stato individuato lo strumento della fondazione di partecipazione, istituto che riunisce in sé i caratteri essenziali della fondazione (patrimonio destinato ad uno scopo) con elementi associativi che consentano la partecipazione all'ente di più soggetti che vi possono apportare risorse finanziarie, *know-how* e professionalità

La disposizione, intervenendo sull'impianto normativo della legge n. 124/2007 contempla la possibilità per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di costituire una fondazione di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati, demandando ad un successivo regolamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 43 della legge n. 124/2007, la disciplina dei criteri e delle modalità per la costituzione ed il funzionamento della fondazione.

La norma permette di avviare con immediatezza misure efficaci ed iniziative idonee, a cominciare dal campo della ricerca, per passare ai profili applicativi, con l'obiettivo di innalzare e migliorare i

livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti, al fine di contrastare la minaccia cibernetica, anche a fronte della sempre maggiore pervasività degli attacchi informatici.

Dall'attuazione della proposta normativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli effetti di spesa conseguenti all'istituzione della fondazione – quantificabili in 1 milione di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2018 – sono finanziati nell'ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

### **Art.36**

#### **Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

**Commi da 1 a 4** La norma è volta a consentire assunzioni in deroga, nell'ambito della dotazione organica delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come rideterminata in attuazione della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, attraverso un piano pluriennale dal 2018 al 2022, per corrispondere alle specifiche esigenze connesse all'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali, con particolare riferimento, rispettivamente, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale e ai servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi.

**Il comma 1**, prevede in relazione alle richiamate finalità, l'autorizzazione - attraverso apposito decreto del Presidente del Consiglio, ovvero con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo alle autorizzazioni annuali nell'ambito, del turn over- per le Forze di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad assunzioni straordinarie, nell'ambito della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel limite massimo di 7.394 unità, per le qualifiche iniziali dei ruoli di base, ferme restando le riserve di posti previsti dalla legislazione vigente per i volontari delle Forze armate, secondo la gradualità dei contingenti annuali massimi, indicati nella tabella 1. La spesa complessiva delle assunzioni per ciascun anno non può superare i limiti della dotazione fondo, di cui al comma 3, per ciascun anno di riferimento.

**Il comma 2** prevede una riserva per il personale volontario dei vigili del fuoco iscritto negli elenchi di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 139 del 2006, di recente novellato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 97 del 2017. La disposizione non comporta oneri.

**Il comma 3**, per le finalità di cui al comma 1 è istituito un fondo da ripartire con i decreti citati al comma 1, con una dotazione di 1.729.659 euro per l'anno 2018, di 16.165.500 euro per l'anno 2019, di 50.622.455 per l'anno 2020, di 130.399.030 per l'anno 2021, di 216.151.028 euro per l'anno 2022, di 291.118.527 euro per l'anno 2023, di 300.599.231 euro per l'anno 2024, di 301.977.895 euro per l'anno 2025, di 304.717.770 euro per l'anno 2026, di 307.461.018 per l'anno 2027, di 309.524.488 per l'anno 2028, e di 309.540.559 per l'anno 2029 e di 309.855.555 euro a regime.

Al riguardo, nella tabella 2 di riepilogo dell'onere complessivo massimo, per ciascun anno a partire dal 2018, e a regime dall'anno 2029, distinto per ciascuna Forza di polizia interessata. La tabella 3, articolata in 5 prospetti, contiene la dimostrazione della quantificazione degli oneri per singola annualità.

**Tabella 1 carenze della dotazione organica  
delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco - quinquennio 2018-2022**

Annualità	POLIZIA DI STATO	ARMA CARABINIERI	GUARDIA DI FINANZA	POLIZIA PENITENZIARIA	VIGILI DEL FUOCO	RIPIANAMENTO DOTAZIONE ORGANICA 50 %
2018	100	100	50	50	50	350
2019	200	200	100	100	100	700
2020	550	618	325	236	383	2.112
2021	551	618	325	237	383	2.114
2022	552	619	325	238	384	2.118
<b>RIPIANAMENTO DOTAZIONE ORGANICA 50 %</b>	<b>1.953</b>	<b>2.155</b>	<b>1.125</b>	<b>861</b>	<b>1.300</b>	<b>7.394</b>
<b>TOTALE RIPIANAMENTO DOTAZIONE ORGANICA</b>	<b>3.905</b>	<b>4.309</b>	<b>2.249</b>	<b>1.720</b>	<b>2.600</b>	<b>14.789</b>

**TABELLA 2 - ONERE COMPLESSIVO**

**RIPIANAMENTO ORGANICI - RIEPILOGO GENERALE**

	ENTITA'	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	onere finale a regime
		onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere annuo complessivo	onere complessivo A REGIME	
POLIZIA DI STATO	<b>1.953</b>	€ 348.750,00	€ 4.140.042,75	€ 12.929.267,50	€ 13.230.768,63	€ 55.956.495,05	€ 76.630.218,55	€ 80.774.367,21	€ 81.180.708,21	€ 81.958.408,15	€ 82.737.524,25	€ 83.322.655,29	€ 83.322.655,29	€ 83.321.655,29
ARMA DEI CARABINIERI	<b>2.155</b>	€ 466.220,25	€ 4.493.044,75	€ 13.894.961,65	€ 16.550.711,41	€ 61.476.297,77	€ 83.581.558,63	€ 87.112.637,60	€ 87.543.015,72	€ 88.416.462,10	€ 89.290.272,02	€ 89.946.434,40	€ 89.946.434,40	€ 89.946.424,40
GUARDIA DI FINANZA	<b>1.125</b>	€ 247.989,75	€ 2.389.749,13	€ 7.327.179,13	€ 19.664.555,44	€ 33.234.647,69	€ 45.210.473,56	€ 47.079.390,25	€ 47.300.235,75	€ 47.759.577,15	€ 48.218.919,75	€ 48.563.416,25	€ 48.563.426,25	€ 48.563.426,25
POLIZIA PENITENZIARIA	<b>861</b>	€ 174.375,00	€ 2.388.734,50	€ 6.792.973,50	€ 16.189.140,64	€ 25.625.107,27	€ 34.285.027,89	€ 34.373.362,89	€ 34.562.753,13	€ 34.896.659,13	€ 35.231.979,09	€ 35.484.219,05	€ 35.484.263,85	€ 35.484.263,85
VIGILI DEL FUOCO	<b>1.300</b>	€ 492.323,13	€ 2.893.930,75	€ 9.679.072,64	€ 14.763.853,19	€ 39.850.430,20	€ 51.211.248,25	€ 51.259.464,50	€ 51.391.191,30	€ 51.686.660,18	€ 51.982.322,52	€ 52.207.717,25	€ 52.223.788,50	€ 52.538.705,00
<b>TOTALE</b>	<b>7.394</b>	€ 1.729.658,13	€ 16.165.489,88	€ 50.822.454,41	€ 130.389.029,30	€ 216.151.027,98	€ 291.118.516,88	€ 300.599.230,45	€ 301.977.894,11	€ 304.717.768,41	€ 307.461.017,63	€ 309.524.877,04	€ 309.540.558,29	€ 309.851.554,79







### **Art. 37**

#### **Invio all'estero di personale appartenente alla carriera prefettizia**

**Comma 1** La disposizione prevede un'autorizzazione massima di spesa annuale pari ad un milione di euro per il triennio 2018-2020.

In particolare, per il personale prefettizio si dispone l'attribuzione, in luogo del trattamento di missione attualmente previsto, del trattamento di cui all'articolo 1808 del decreto legislativo 66/2010, che prevede la corresponsione di un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a trenta diarie intere come stabilito dalla norme in vigore per il Paese di destinazione, nonché di una indennità speciale eventualmente riconosciuta se l'assegno di lungo servizio all'estero non è ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio. La misura di tale ultima indennità è da fissarsi con decreto interministeriale di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18.

Inoltre, lo stesso articolo 1808 prevede il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio e per la spedizione di mobili e masserizie.

### **Art. 38**

#### **Contrattisti e personale delle aree II e III**

**Comma 1** L'intervento normativo è diretto a garantire stabilità e continuità nei servizi istituzionali erogati dal Ministero dell'Interno, con particolare riferimento al settore dell'immigrazione.

Il contingente di personale da stabilizzare è pari a 440 unità (220 nel 2018 e 220 nel 2019).

Le 420 unità prestano attualmente servizio con contratto a tempo determinato presso gli sportelli unici per l'immigrazione costituiti presso le Prefetture e in alcuni uffici immigrazione delle Questure, sin dal 2 gennaio 2008, e 20 unità di personale è proveniente dall'ex AGES e SPALL.

Gli oneri occorrenti per far fronte alla stabilizzazione sono stati calcolati per l'annualità 2018, a decorrere dal mese di settembre, considerati i tempi tecnici necessari per lo svolgimento delle procedure concorsuali, ed interamente a decorrere dal 2019.

La fonti di copertura oggi impiegate per far fronte agli oneri relativi alle proroghe dei contratti (440 unità di personale) a tempo determinato, imputate ad una quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a,) della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e riassegnate annualmente al Ministero dell'interno, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, a regime sono sostituite dalle risorse assunzionali che matureranno, a legislazione vigente, previste in euro 1.800.000,00 per l'anno 2018 e in euro 18.000.000,00 a decorrere dall'anno 2019.

Il personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione civile dell'interno che attualmente è interessato dai contratti a termine è pari a 440 unità, di cui 420 con la qualifica professionale di Coadiutore amministrativo contabile- Area II- e 20 unità di personale proveniente dall'ex AGES e SPALL, di cui 8 con la qualifica professionale di Assistente amministrativo – Area II, 9 con la qualifica professionale di Funzionario amministrativo Area III e 3 con la qualifica professionale di Funzionario economico finanziario – Area III.(All.1)

Pertanto calcolando n. 440 unità da stabilizzare, nel limite numerico del 50% per ciascuna annualità 2018 e 2019, le risorse necessarie, al netto delle programmate capacità assunzionali, sono pari ad euro 5.444.662 (7.244.662 – 1.800.000,00 budget assunzionale 2018) con riferimento all'anno 2018.

A tali maggiori oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Le risorse necessarie per l'annualità 2019 e a regime (rimanenti n.200 unità di Coadiutori amministrativo-contabili, più le 20 unità di personale provenienti dall'ex Ages e Spall), pari ad euro 7.396.213,09 sono, invece, coperte con le capacità assunzionali previste in euro 18.000.000,00 a decorrere dall'anno 2019 (All. 2).

**ALLEGATO 1****QUALIFICA SECONDA AREA - F1 - COMPARTO MINISTERO**

**COSTO dal 1/1/2018 al 31/12/2018** al lordo degli oneri a carico dello Stato 38,38% sulla retribuzione fissa e 32,7% sulla quota F.U.A. e compenso per lavoro straordinario.

**Tratt. Economico Fisso**

Posizione Economica	stipendio aggiornato al 01/07/2010				
	stipendio + IVC	13.ma	Indennità di amministrazioni	Totale lordo oneri dipendenti	<b>Totale lordo oneri STATO</b>
Area II - F1	€17.432,83	€1.452,74	€1.835,04	€20.720,61	<b>€28.673,18</b>

**F.U.A. ANNO 2016 - ultimo definito**

Posizione Economica	Totale lordo oneri dipendenti	<b>Totale lordo oneri STATO</b>
Area II - F1	€674,85	<b>€895,53</b>

**COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO**

Posizione Economica	Importo orario per compenso per lavoro straordinario	numero 10 ore mensili per 11 mesi	Totale lordo oneri dipendenti	<b>Totale lordo oneri STATO</b>
Area II - F1	€11,52	110	€1.267,20	<b>€1.681,57</b>

**BUONI PASTO**

Posizione Economica	Importo buono pasto	numero 5 buoni pasto settimanali per 48 settimane	<b>Totale costo buoni pasto</b>
Area II - F1	€7,00	240	<b>€1.680,00</b>

**COSTO COMPLESSIVO UNITARIO LORDO ONERI STATO**

Posizione Economica	Trattamento Economico Unitario Complessivo				
	TOT. FISSO	F.U.A.	Compenso lavoro	Buoni	<b>Totale lordo</b>



			straordinario	pasto	<b>oneri STATO</b>
Area II - F1	€28.673,18	€895,53	€1.681,57	€1.680,00	<b>€32.930,28</b>

**COSTO COMPLESSIVO PER 420**  
**UNITA'**

Posizione Economica	Numero Unità	Costo unitario annuo lordo oneri Stato	Costo complessiv o annuo lordo oneri Stato
Area II - F1	420	€32.930,28	<b>13.830.717,80</b>

**QUALIFICA SECONDA AREA - F3 E TERZA AREA - F1 - EX AGES EX SSPAL**

**COSTO dal 1/1/2017 al 31/12/2017** al lordo degli oneri a carico dello Stato 35,18% sulla retribuzione fissa e 32,3% sulla quota F.U.A. e compenso per lavoro straordinario.

***Tratt. Economico Fisso***

Posizione Economica	stipendio aggiornato al 01/07/2010				
	stipendio + IVC	13.ma	Indennità di amministrazione	Totale lordo oneri dipendenti	<b>Totale lordo oneri STATO</b>
Area II - F3	€19.517,39	€1.626,45	€2.811,12	€ 23.954,96	<b>€32.382,31</b>
Area III - F1	€21.283,74	€1.773,65	€3.162,48	€ 26.219,87	<b>€35.444,02</b>

***F.U.A. ANNO 2014 - ultimo definito***

Posizione Economica	Totale lordo oneri dipendenti	<b>Totale lordo oneri STATO</b>
Area II - F3 ex Ages	€4.554,49	<b>€6.025,59</b>
Area II - F3 ex Sspal	€1.132,86	<b>€1.498,77</b>
Area III - F1	€1.132,86	<b>€1.498,77</b>

***COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO***

Posizione Economica	Importo orario per compenso per lavoro straordinario	numero 10 ore mensili per 11 mesi	Totale lordo oneri dipendenti	<b>Totale lordo oneri STATO</b>
Area II - F3	€12,89	110	€1.417,90	€ <b>1.875,88</b>
Area III - F1	€14,06	110	€1.546,60	€ <b>2.046,15</b>

***BUONI PASTO***

Posizione Economica	Importo buono pasto	numero 5 buoni pasto settimanali per 48 settimane	<b>Totale costo buoni pasto</b>
Area II - F3	€7,00	240	<b>€1.680,00</b>
Area III - F1	€7,00	240	<b>€1.680,00</b>

***COSTO COMPLESSIVO UNITARIO LORDO ONERI STATO***

Posizione Economica	<b>Trattamento Economico Unitario Complessivo</b>				
	TOT. FISSO	F.U.A.	Compenso lavoro straordinario	Buoni pasto	<b>TOTALE</b>
Area II - F3 Ex Ages	€32.382,31	€6.025,59	€1.875,88	€1.680,00	<b>€41.963,79</b>
Area II - F3 Ex Sspal	€32.382,31	€1.498,77	€1.875,88	€1.680,00	<b>€37.436,97</b>
Area III - F1	€35.444,02	€1.498,77	€2.046,15	€1.680,00	<b>€40.668,95</b>

**COSTO ANNUO COMPLESSIVO PER 20 UNITA' personale ex ages e sspal**

Posizione Economica	Numero Unità	Costo unitario annuo lordo oneri Stato	<b>Costo annuo complessivo lordo oneri Stato</b>	<b>Costo annuo complessivo lordo oneri Stato arrotondato</b>
Area II - F3 ex Ages	5	€41.963,79	€209.818,93	<b>€209.819,00</b>
Area II - F3 ex Sspal	3	€37.436,97	€112.310,91	<b>€112.311,00</b>
Area III - F1	12	€40.668,95	€488.027,35	<b>€488.027,00</b>
		<b>TOTALE</b>	€810.157,20	<b>€810.157,00</b>

**ALLEGATO 2**

**TOTALE COSTI STIPENDIALI**

STABILIZZAZIONE PERSONALE T.D.		TOTALE STABILIZZAZIONE T.D.
Area II F1		
€7.244.661,70	220 unità s.u.i.	€7.244.661,70
€10.157,00	20 unità ex Ages ex SSPAL	€7.396.213,09
€6.586.056,09	200 unità s.u.i.	
		<b>€14.640.874,80</b>

#### MAGGIORI ONERI PER STABILIZZAZIONE

	STABILIZZAZIONE PERSONALE T.D.	
	Area II F1	Ex Ages- SSPAL
ANNO 2018	€7.244.661,70	
	-1.800.000,00	
	- budget assunzionale programmato	
Totale costo 2018	5.444.661,70	
ANNO 2019		
ANNO 2020		

### Capo III

#### Misure in favore della cultura

##### Art.39

##### Interventi strutturali in materia di patrimonio culturale

Al **comma 1** la disposizione autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali, nell'ambito della dotazione organica, ad assumere fino a 200 unità mediante scorrimento di graduatoria vigente. Alla copertura degli oneri, il Ministero provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali. L'onere complessivo pari a 7.880.000 euro (tenuto conto che il costo di una unità di area III, posizione F1 è pari a € 39.400) trova copertura sul budget assunzionale 2018 (pari a euro 7.669.150,30 ) e sulla risorse residue dei DPCM relativi ai budgets assunzionali pregressi.

Il **comma 2** la disposizione prevede la possibilità per gli istituti ed i luoghi della cultura statali di prorogare, per l'anno 2018, i contratti a tempo determinato stipulati, nel corso del 2016-2017, con professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, ai sensi dell'articolo 8 del DL n. 83 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n.106.

La proroga dei suddetti contratti dovrà comunque avvenire nel limite massimo di 36 mesi, anche discontinui, come previsto dall'articolo 19, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015, richiamato dall'art. 9, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 75/2017 e nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018.

La proposta normativa al **comma 3** estende l'ambito oggettivo del comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 34/2011 introducendo la facoltà di utilizzare, oltre alle disponibilità depositate sui conti di tesoreria unica delle Soprintendenze speciali ed autonome, anche gli utili conseguiti dalla Società in house del Ministero dei beni e delle attività culturali, destinandoli alle medesime finalità, quali l'equilibrio finanziario e il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero. La norma, che riproduce quanto già avviene per altre società in house, consentirebbe una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle predette risorse in base alle diverse esigenze che potranno manifestarsi in corso di gestione.

Il **comma 4** introduce due misure riguardanti gli interventi di recupero e restauro di beni culturali nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016.

**La lettera a)**, al fine di accelerare gli interventi di restauro delle chiese, consente alle Diocesi, nei limiti della soglia di valore europeo, di diventare soggetti attuatori per gli interventi direttamente, senza il tramite del MIBACT. Tale misura si rende necessaria e urgente in quanto il numero di progetti non permette al Ministero di assolvere anche questa attività in tempi sostenibili per i proprietari interessati.

La proposta non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

La seconda misura, di cui alla **lettera b)** La disposizione prevede una modifica dell'art. 15-bis, comma 6, lett. b), del decreto legge n. 189/2016, in base alla quale il personale reclutato dall'ufficio del Soprintendente speciale per i comuni colpiti dal sisma del 2016 è assunto dal MIBACT a tempo indeterminato, e decorsi 5 anni a far data dal 2017, può essere assegnato ad altro Ufficio del medesimo Ministero. Alla copertura degli oneri che ne derivano, nel limite massimo di un milione di euro annui, si provvede sulle facoltà assunzionali del predetto Ministero.

Il **comma 5** dispone la copertura degli oneri a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero nel limite massimo di **1 milione di euro annui**.

Il **comma 6** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Comma 7** Prevede che per le operazioni e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Le risorse, di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1, comma 321, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stanziata sul capitolo 1321 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, CDR15 - Direzione generale bilancio, nei limiti di euro 5.000.000 annui a decorrere dal 2018, dovranno confluire in appositi piani gestionali dei capitoli stipendiali mediante variazioni compensative effettuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La misura prevista al **comma 8** destina **1 milione di euro** per l'anno 2018 e **500.000** euro annui a decorrere dal 2019 per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nonché per le eventuali spese relative alla costituzione di una fondazione per la gestione della Biblioteca di archeologia e storia dell'arte di Roma.

Si tratta di fondazioni, consorzi o altri enti, quali la Venaria reale, Aquileia, Carditello. Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. La norma si rende necessaria perché in più occasione la Corte dei conti ha mosso rilievo nei

confronti di finanziamenti nei confronti di soggetti costituiti o partecipati dal MIBACT, in assenza di un apposito capitolo di bilancio.

La norma al **comma 9** istituisce un apposito Fondo per la promozione del libro e della lettura gestito dal Centro per il libro e la lettura. Tale fondo è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La norma comporta nuovi oneri pari a 3 milioni di euro, a decorrere dal 2018.

**Comma 10** Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno istituito per il 2018 l'Anno europeo del patrimonio culturale (European Year of Cultural Heritage), con l'obiettivo di:

- promuovere la diversità culturale, il dialogo interculturale e la coesione sociale;
- rafforzare il contributo del patrimonio culturale dell'Europa alla società e all'economia attraverso la capacità di sostenere i settori culturali e creativi, comprese le piccole e medie imprese, promuovendo lo sviluppo e il turismo sostenibili;
- contribuire a promuovere il patrimonio culturale come elemento importante delle relazioni tra l'Unione e gli altri paesi, basandosi sull'interesse e sulle esigenze dei paesi partner e sulle competenze dell'Europa in materia di patrimonio culturale.

Gli stati membri sono chiamati a realizzare attività ed eventi per valorizzare il patrimonio culturale dell'Europa e rafforzare il senso di appartenenza dei suoi cittadini.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo aderisce all'iniziativa coinvolgendo musei, istituti e siti archeologici su tutto il territorio nazionale con l'intento di favorire il dialogo internazionale partendo dalla storia e dalle bellezze artistiche italiane. A tal fine è autorizzata una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che individua gli interventi e le attività strategiche per l'Anno europeo del patrimonio culturale.

Il **comma 11** prevede che il titolo di Capitale italiana della Cultura, conferito per ciascuno degli anni dal 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020 ai sensi dell'articolo 7 del DL 83 del 2014, continui ad essere conferito anche negli anni successivi. Tale procedura infatti ha dato luogo a positive esperienze di progettazione da parte dei Comuni partecipanti, favorendo altresì la costruzione di reti a livello locale e potenziando l'attrattività turistica delle città vincitrici e dei relativi territori.

Per l'attuazione del comma precedente è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

**Comma 12** La norma in esame prevede che le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, relative all'Accademia dei Lincei, continuino ad applicarsi a tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonché ad ogni altro tributo di nuova istituzione, salvo espressa deroga legislativa, nell'ambito dell'attività istituzionale esercitata dalla stessa Accademia.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione non comporta effetti finanziari in quanto il soggetto interessato a legislazione vigente già non corrisponde tributi relativamente all'attività istituzionale.

**Comma 13** La disposizione in esame ha la finalità di estendere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento, prevista per i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali - di cui al numero 119 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - alle prestazioni rese dagli intermediari che abbiano ad oggetto contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al successivo n. 123) della medesima tabella.

Da informazioni reperite presso gli operatori del settore e dai contatti avuti con l'Agenzia delle entrate si è riscontrato che la norma disciplina comportamenti già posti in essere da parte dei contribuenti, sulla base anche della prassi dell'Amministrazione finanziaria che ha chiarito che qualora l'intermediario, nell'ambito di un contratto di mandato senza rappresentanza, rivenda all'amministrazione uno spettacolo risultante da varie prestazioni artistiche resa da soggetti scritturati separatamente, le prestazioni rese dal produttore all'organizzatore sono da assoggettare ad aliquota IVA del 10%.

Tuttavia risulta l'esistenza di contenziosi riferibili evidentemente a fattispecie non rientranti nel

rapporto di mandato senza rappresentanza tra l'intermediario e l'artista. In particolare, dai dati sullo stock dei contenziosi in essere comunicati dall'Agenzia delle entrate in materia di aliquota IVA applicabile alle prestazioni degli intermediari nel settore degli spettacoli teatrali risulta un ammontare di gettito IVA di circa 2,5 milioni.

Alla luce di quanto sopra riportato e in considerazione dell'esiguità delle fattispecie interessate dalla disposizione in esame si stima, prudenzialmente, che la misura in materia di IVA ridotta prevista dalla norma in oggetto sia suscettibile di produrre un effetto negativo di circa **1 milione di euro su base annua, a decorrere dal 2018.**

## **Capo IV Misure in favore dello sport**

### **Art.40 Disposizioni in materia di sport**

#### **Comma 1 lett. a) - Ammodernamento impianti**

La norma, al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti sportivi delle società di calcio, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l'impiego delle somme di cui al comma 1 entro il terzo periodo di imposta successivo alla loro attribuzione.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame comporta effetti negativi pari al limite di spesa previsto, ovvero pari a 4 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2018.

#### **Commi da 2 a 4 - Società sportiva dilettantistica lucrativa**

La disposizione in esame prevede che le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile.

La norma prevede, inoltre, che l'imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni. L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Ai fini della stima degli effetti conseguenti alle disposizioni in esame si è proceduto nel seguente modo:

- Dall'archivio Unico 2016, anno di imposta 2015, sono state estratte le società che svolgono attività sportiva con ricavi Irap entro i 400.000 euro, che non dichiarano natura giuridica "società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro";
- I contribuenti così individuati dichiarano ricavi IRAP per circa 305 milioni di euro con un reddito imponibile per circa 30,6 milioni di euro, con una redditività media del 10%;
- Dall'analisi dei dati, i contribuenti selezionati dichiarano una IRES dovuta per circa 4,8 milioni di euro;
- La normativa, prevedendo la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle società, si stima riduca di conseguenza l'IRES dovuta dai soggetti individuati alla metà con una perdita di gettito di circa **2,4 milioni di euro.**

Si indica di seguito l'andamento degli effetti finanziari, ipotizzando l'entrata in vigore nel 2018 e considerando un acconto del 75%:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>IRES</b>	0	-4,2	-2,4

In milioni di euro

**Comma 5** La disposizione estende alle società sportive dilettantistiche lucrative la previsione di cui all'articolo 2 comma 2 lettera d) del decreto legislativo n. 81/2015, relativamente alla non applicabilità della disciplina del rapporto di lavoro subordinata anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente come previsto dal comma 1 dello stesso articolo. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

**Comma 6** La disposizione autorizza la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2018, da iscrivere su apposita sezione del relativo capitolo del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della presidenza del consiglio dei Ministri, per attribuire natura strutturale al fondo "Sport e Periferie" di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, come modificato dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9.

#### **Commi da 7 a 10 - Sport Bonus**

La proposta in esame introduce per le imprese un credito d'imposta nella misura del 50 per cento ripartito in 3 quote annuali per le erogazioni liberali in denaro d'importo non superiore a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale. Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Ai fini della quantificazione, sono stati rilevati i dati sulle erogazioni liberali effettuate in base all'articolo 100 del TUIR che generano complessivamente minore IRES, come desunto dai dati delle dichiarazioni dei redditi, per circa 33 milioni di euro riferiti a nove differenti tipologie di erogazioni. Ipotizzando una distribuzione lineare per tipologia, in media, l'ammontare dell'imposta corrispondente ad ognuna di esse si stima in circa 3,5 milioni di euro. A tale importo si riferiscono erogazioni per circa 20 milioni di euro (aliquota media IRES del 17,5%). Non avendo a disposizione ulteriori dati puntuali relativi alla fattispecie in oggetto, si stima prudenzialmente un credito di imposta massimo pari a circa 10 milioni di euro (20 X 50%).

Di cassa, considerando la validità per il solo 2018 e che il credito di imposta deve essere ripartito in tre quote annuali, l'andamento è il seguente:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Credito</b>	-3,3	-3,3	-3,3	0	0	0

in milioni di euro

L'importo stimato è coerente con il limite di spesa complessivo di cui al comma 8.

#### **Comma 11 - Modifica dell'articolo 69, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi di cui all'art. 67, lett. m), del D.P.R. medesimo**

La norma in esame dispone l'aumento a 10.000 euro del limite di importo per la non concorrenza a formare il reddito (Art. 69, comma 2, del TUIR) delle indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (Art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR).

La legislazione vigente stabilisce che le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi in esame non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro e che per tali indennità la parte eccedente tale importo viene assoggettata:

- fino a 28.158 euro ad una ritenuta a titolo di imposta pari all'aliquota del primo scaglione (attualmente il 23%);
- per la parte eccedente i 28.158 euro ad una ritenuta a titolo di acconto pari all'aliquota del primo scaglione (attualmente il 23%), per poi essere assoggetta ad IRPEF in sede dichiarativa.

Ai fini della stima sono stati elaborati i dati del modello di certificazione unica presentato nell'anno 2016, anno di imposta 2015, per la parte relativa alle "certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi", considerando i dati relativi alle somme erogate individuate con causale "N". Sulla base di tali elaborazioni si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa -9,5 milioni di euro.

Considerando la decorrenza dal 2018 l'andamento di cassa risulta il seguente:

	2018	2019	2020
<b>IRPEF</b>	-8,7	-9,5	-9,5

In milioni di euro

**Comma 12** La disposizione istituisce presso l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo denominato "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano". La dotazione iniziale di tale fondo è pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, 7 milioni di euro per l'anno 2019, 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

**Comma 13** Dispone che l'importo che residua alla data del 1 gennaio 2018 della somma da destinare allo sport sociale e giovanile di cui l'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato, ai medesimi fini indicati nella predetta disposizione di legge, nel limite di 1 milione di euro all'anno, per la concessione da parte del Coni alle società appartenenti alla Lega Calcio Professionistico che ne fanno richiesta. La disposizione non reca nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Comma 14** La disposizione autorizza l'ulteriore spesa di 1,2 milioni per l'anno 2018 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2019, al fine di corrispondere il contributo italiano all'Agenzia mondiale antidoping (*World Anti-doping Agency*).

**Comma 15** La disposizione prevede il trasferimento annuale di 3 milioni di euro in favore del Comitato Italiano Paralimpico (Cip) a carico dell'INAIL da destinare alla realizzazione delle attività ricomprese in piani quadriennali elaborati dall'Inail, sentito il Cip. A tale onere si provvede a carico del bilancio dell'Inail, utilizzando le risorse già destinate alla remunerazione delle attività e dei servizi su base convenzionale, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Capo V

### Misure in materia sanitaria

#### Art. 41

##### Misure in materia sanitaria

I **commi 1, 2 e 3** non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, da un lato si limitano ad imporre scadenze certe per la definizione da parte dell'AIFA dei provvedimenti amministrativi di propria competenza ai fini della determinazione del *payback* per l'anno 2016 e del conseguente versamento degli importi dovuti da parte delle aziende farmaceutiche in favore delle regioni, dall'altro impongono alla stessa AIFA di chiudere l'imponente contenzioso pendente relativo al periodo 2013-2015, in relazione alle prospettive sfavorevoli rappresentate dall'Avvocatura dello Stato in caso di sentenza del TAR del Lazio.

In proposito si fa presente che in ottemperanza alle ordinanze cautelari emesse dal TAR del Lazio nell'ambito del suddetto contenzioso proposto dalle aziende farmaceutiche avverso la manovra di



ripiano dello sfondamento della spesa farmaceutica 2013-2015 attuativa dell'articolo 21 del D.L. n. 113/2016, l'AIFA ha avviato, a partire dai primi mesi del 2017, il contraddittorio con le aziende ricorrenti, finalizzato all'accertamento del *quantum* di ripiano dovuto.

Successivamente, il confronto si è esteso a tutte le aziende destinatarie della manovra di *payback* 2013-2015, a prescindere dalla proposizione di un ricorso, al fine di vagliarne la disponibilità ad addivenire ad un accordo transattivo, con relativa rinuncia al contenzioso pendente, ove proposto.

All'esito degli accertamenti effettuati da AIFA in contraddittorio con le aziende farmaceutiche interessate, è emerso che il procedimento di ripiano inizialmente svolto aveva condotto alla determinazione di importi individuali non corretti, con conseguente rideterminazione degli importi all'esito del contraddittorio con le aziende farmaceutiche.

Al riguardo, si evidenzia che il totale richiesto dall'AIFA a titolo di ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il triennio 2013-2015 ammontava a circa 1.486 milioni di euro.

Di tale importo, è stata effettivamente versata una cifra pari a circa 882 milioni di euro, in gran parte oggetto di contestazione nei ricorsi pendenti dinanzi al TAR del Lazio.

Sulla base degli elementi emersi anche in fase di confronto con le Aziende farmaceutiche in relazione alla definizione degli accordi transattivi, risulta che il totale complessivo delle somme di *payback* dovrebbe essere rideterminato in un importo inferiore, stimabile in circa 930 milioni di euro. A tal fine, il **comma 3** dispone che AIFA, anche tenendo conto dei suddetti elementi informativi, adotti una determina riepilogativa degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.

I **commi 4 e 5** non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto prevedono attività di monitoraggio al fine di acquisire nuove informazioni per l'allocazione appropriata ed efficiente delle risorse preordinate per il Servizio sanitario nazionale. Tale attività di monitoraggio è effettuata per il tramite del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli di assistenza, che è l'organismo preposto al monitoraggio della congruità tra le prestazioni da erogare nel settore sanitario, in condizioni di efficienza ed appropriatezza, e le risorse messe disposizione del SSN.

Il **comma 6** In ragione di quanto già disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in considerazione della specificità, in ambito nazionale, dell'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione di Palermo (ISMETT), sia nella composizione del capitale di funzionamento (estero e italiano insieme) sia in considerazione della rilevanza nazionale dell'attività svolta dallo stesso, la norma è volta a prorogare, per un anno, l'autorizzazione in deroga per la Regione Siciliana a concedere all'ISMETT un finanziamento aggiuntivo rispetto ai limiti imposti dalla legislazione vigente, al fine di riconoscere anche per l'anno 2018 i maggiori costi indotti dalle attività proprie dell'Istituto.

I maggiori costi derivanti dall'applicazione della suddetta deroga trovano copertura nei termini previsti nell'ambito della programmazione effettuata per l'anno 2018 con il Programma operativo 2016-2018 della Regione Siciliana, di cui al Decreto Assessorile n. 1351/2017, di prosecuzione del Piano di rientro dal deficit sanitario sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 311/2004. Pertanto la norma non comporta effetti finanziari.

I **commi 7, 8, 9, 10 e 11** non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'intervento previsto al **comma 8** è realizzabile nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 50, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, tenuto conto che il "Sistema di gestione" di cui al medesimo **comma 8** verrebbe implementato con un costo pari a circa 600 mila euro per la fase di avvio, essendo i costi di gestione trascurabili, utilizzando l'infrastruttura già esistente ed operativa realizzata ai sensi del predetto articolo 50.

## **Capo VI**

### **Misure in materia di giustizia**

## **Art. 42**

### **Funzionalità dell'amministrazione giudiziaria**

La norma prevede, al **comma 1**, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, di un fondo con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2018, da ripartire con decreto del Ministro della giustizia, destinato al finanziamento di interventi urgenti per il potenziamento degli uffici giudiziari che versano in un'eccezionale condizione di difficoltà, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici, nonché per garantire il sostegno alle attività amministrative del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari, anche per rafforzare gli strumenti di cooperazione tra il Csm e gli organi di governo autonomo di prossimità. Si fa riferimento, in particolare, alle defatiganti attività amministrative che dovranno essere espletate dal personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso i consigli giudiziari per il reclutamento dei nuovi magistrati onorari a seguito della recente entrata in vigore dei D.lgs. attuativi della Legge 57/2016.

Il **comma 2**, a copertura del maggiore onere di cui al comma 1, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2018, prevede che il trasferimento in favore del Consiglio superiore della magistratura per l'anno 2018 sia ridotto di euro 20 milioni. Tale riduzione non comprometterà la funzionalità del Consiglio superiore della magistratura attesa la possibilità per lo stesso di utilizzare nell'anno 2018 il proprio avanzo di amministrazione accertato nell'anno 2017 e relativo all'anno finanziario 2016, nel limite massimo di 20 milioni di euro.

## **Art. 43**

### **Giacenze nelle procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo**

**Commi 1 e 2** La norma prevede di far affluire in apposite gestioni separate del Fondo Unico Giustizia (FUG) le somme riscosse dal curatore nel corso delle procedure concorsuali e di quelle oggetto di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. o a qualunque titolo depositate nel corso dei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, al fine di ottimizzare il rendimento finanziario sulle predette somme, in relazione alla massa di risorse liquide gestite da Equitalia Giustizia S.p.A. I nuovi adempimenti potranno essere espletati attraverso l'utilizzo della struttura organizzativa, compresa la dotazione di personale, ed i sistemi informativi di Equitalia Giustizia S.p.A. esistenti e disponibili a legislazione vigente, già dimensionati per il corretto svolgimento delle necessarie attività tecnico - amministrative connesse alla gestione delle risorse relative alle procedure fallimentari e concorsuali nonché degli altri procedimenti civili.

Relativamente allo sviluppo dei sistemi informativi si rappresenta che le componenti applicative a supporto delle attività di gestione del Fondo Unico Giustizia risultano oramai consolidate nell'ambito di un progetto unitario ed integrato che ha guidato in maniera sistematica le successive implementazioni.

A titolo indicativo, in virtù delle strategie adottate, Equitalia Giustizia ha ottenuto nel 2016, a titolo di utile della gestione finanziaria del FUG, un importo di 16,32 milioni di euro.

Eventuali adeguamenti o aggiornamenti dei sistemi informatici, potranno pertanto essere realizzati nell'ambito dei contratti di assistenza già in essere o comunque comportare oneri di modesta entità, ampiamente fronteggiabili nell'ambito delle risorse annuali iscritte nel bilancio della Società per lo sviluppo e l'aggiornamento dei sistemi tecnologici ed informatici.

In mancanza di dati analitici di dettaglio, allo stato attuale, trattandosi di risorse aleatorie, non è possibile quantificare l'ammontare delle nuove risorse da gestire nell'ambito del Fondo Unico Giustizia e delle eventuali maggiori entrate al bilancio dello Stato. L'effettiva portata degli effetti finanziari della norma potrà essere determinata solo a consuntivo.

## **Art. 44**

### **Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario**

**Comma 1.** La norma prevede l'istituzione di un fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni concernenti in particolare la riforma dell'ordinamento

penitenziario, ai sensi della legge 103/2017, considerato che solo alla luce degli approfondimenti in atto, propedeutici alla stesura dei decreti attuativi delle norme di delega, sarà possibile stabilire numero e tipologia degli interventi necessari alla realizzazione della riforma, con i relativi effetti finanziari, che potranno in parte essere realizzati avvalendosi delle risorse finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito del bilancio del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

#### **Art. 45**

##### **Assunzione di magistrati ordinari e di avvocati e procuratori dello Stato**

**Comma 1** prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 350 posti, bandito con D.M. 22/10/2015, elevabili a 385, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 8 del D.lgs. n. 160/2006 previsto dal D.L. 168/2016 convertito dalla Legge 197/2016, le cui procedure si concluderanno nel corso del 2017; la relativa graduatoria sarà approvata entro il mese di dicembre 2017.

Al riguardo si evidenzia che il predetto D.L. 168/2016, prevede specifiche autorizzazioni di spesa per la modificata disciplina dell'accesso alla magistratura e del tirocinio, stimate sulla base delle risultanze statistiche in possesso del Ministero della Giustizia.

Con riferimento all'ampliamento del 10% dei posti messi a concorso sono stati conteggiati gli oneri stipendiali riferiti a 30 unità aggiuntive, mentre in relazione alla riduzione del periodo di tirocinio sono state ipotizzate 300 unità di beneficiari per ciascuna delle due tornate concorsuali in corso di svolgimento, fatte salve comunque, al fine di coprire eventuali ed ulteriori oneri verificabili solo al momento dell'approvazione della graduatoria definitiva e dell'immissione in servizio dei magistrati, le risorse del turn-over rinvenibili in applicazione della normativa vigente riscontrabili alla fine dell'anno 2017.

In particolare, considerato che dal 1° gennaio al 12 settembre 2017 le cessazioni dei magistrati, a qualsiasi titolo, sono state di 60 unità, mentre per il periodo 13 settembre /31 dicembre 2017 sono previste cessazioni per limiti di età e dimissioni di ulteriori 40 unità, per un totale complessivo di 100 unità, le risorse da destinare al turn over per l'anno 2017, secondo le percentuali previste a legislazione vigente, (pari all' 80% delle cessazioni dell'anno precedente), sono da riferire ad un numero di circa 80.

Pertanto, attraverso l'utilizzo delle risorse del turnover è possibile fornire idonea copertura all'incremento del 10% dei posti messi a concorso e a garantire la copertura del differenziale (tra 300 e 385 unità) di magistrati beneficiari della riduzione del tirocinio da 18 a 12 mesi.

Al riguardo, infatti, l'onere aggiuntivo (non quantificato in sede di RT al D.L. 168/2016) per 85 unità determina una maggiore spesa quantificata in euro 1.051.173 per l'anno 2019 e in euro 130.850 per l'anno 2021, come evidenziato nella seguente tabella:

Anno	Onere annuale lordo tirocinio 18 mesi	Onere annuale lordo tirocinio 12 mesi (DL 168/2016)	Maggior onere
	85 Unità	85 Unità	
2018	5.546.694,00	5.546.694,00	-
2019	6.708.536,00	7.759.709,00	1.051.173,00
2020	7.759.709,00	7.759.709,00	-
2021	7.912.371,00	8.043.221,00	130.850,00
2022	10.036.765,00	10.036.765,00	-

Per quanto premesso, si segnala il carattere di prudenzialità della stima tesa a determinare gli oneri aggiuntivi, per il bilancio dello Stato, riferiti ad un contingente massimo di n. 305 unità, con decorrenza 1° luglio 2018, come da tabella allegata.

Tabella oneri salariali

	ANNO	MESE	CLASSE	STIPENDIO	IS	IND.	LORDO DIF.	3,50%	34,10%	3,88%	3,408%	ONERE AMM.	TOTALE	MESE	COSTO UNITARIO	SOS	ONERE
io in	2018	6	0	26.432,07	11.204,01	6.865,10	44.501,28	3.782,81	10.799,31	1.501,34	381,83	16.435,09	60.936,37	6	20.462,19	9.292.797,95	
	2018	6	0	26.432,07	11.204,01	11.710,19	51.366,47	4.366,15	12.420,89	1.501,34	381,83	19.690,01	70.046,48	6	23.022,24	10.682.088,20	10.646.067,70
	2018		13 <sup>a</sup>	2.202,87	993,87	-	3.136,34	266,29	738,99	125,11	31,82	1.192,51	4.318,85	13 <sup>a</sup>	4.318,85	1.317.249,25	
	2019	6	0	26.432,07	11.204,01	11.710,19	51.366,47	4.366,15	12.420,89	1.501,34	381,83	19.690,01	70.046,48	6	23.022,24	10.682.088,20	
io	2019	6	0	37.082,50	11.854,48	11.710,19	62.667,37	3.326,78	15.185,50	2.106,23	404,00	23.002,52	95.669,39	6	42.234,32	13.064.659,75	25.461.095,00
	2019		13 <sup>a</sup>	3.090,21	987,87		4.078,08	346,84	886,90	172,51	33,87	1.542,73	5.620,31	13 <sup>a</sup>	5.620,31	1.714.347,05	
	2020	12	0	37.082,50	11.854,48	11.710,19	62.667,37	3.326,78	15.185,50	2.106,23	404,00	23.002,52	95.669,39	12	25.669,89	26.129.316,45	
	2020		13 <sup>a</sup>	3.090,21	987,87		4.078,08	346,84	886,90	172,51	33,87	1.542,73	5.620,31	13 <sup>a</sup>	5.620,31	1.714.347,05	27.843.663,50
	2021	6	0	37.082,50	11.854,48	11.710,19	62.667,37	3.326,78	15.185,50	2.106,23	404,00	23.002,52	95.669,39	6	42.234,32	13.064.659,75	
	2021	6	1	39.307,43	11.854,48	11.710,19	64.892,32	3.515,35	15.703,94	2.232,64	404,00	23.856,48	99.748,77	6	44.374,39	13.534.188,95	28.391.449,60
	2021		13 <sup>a</sup>	3.275,81	987,87		4.263,49	362,40	1.031,76	186,04	33,87	1.613,39	5.977,32	13 <sup>a</sup>	5.977,32	1.792.600,90	
	2022	7	0	51.690,01	12.732,87	11.710,19	80.153,29	6.813,03	19.397,10	3.049,59	433,94	29.693,64	109.846,95	7	64.077,39	19.543.603,95	
	2022	5	1	54.552,93	12.732,87	11.710,19	81.016,24	6.886,28	19.605,93	3.098,61	433,94	30.024,98	111.041,10	5	46.267,13	14.111.474,65	36.014.274,95
	2022		13 <sup>a</sup>	4.546,01	1.061,07		5.607,15	476,81	1.356,93	258,21	36,16	2.127,92	7.738,07	13 <sup>a</sup>	7.738,07	2.359.196,35	
sto delle e ne di nalità	2023	12	1	54.552,93	12.732,87	11.710,19	81.016,24	6.886,28	19.605,93	3.098,61	433,94	30.024,98	111.041,10	12	111.041,10	33.967.535,50	36.226.731,85
	2023		13 <sup>a</sup>	4.546,01	1.061,07		5.607,15	476,81	1.356,93	258,21	36,16	2.127,92	7.738,07	13 <sup>a</sup>	7.738,07	2.359.196,35	
	2024	7	1	54.552,93	12.732,87	11.710,19	81.016,24	6.886,28	19.605,93	3.098,61	433,94	30.024,98	111.041,10	7	64.772,92	19.756.063,90	
	2024	2	2	57.640,83	12.732,87	11.710,19	84.104,14	7.148,25	20.338,20	3.274,00	433,94	31.209,99	115.314,13	5	48.047,55	14.654.502,75	36.878.367,40
	2024		13 <sup>a</sup>	4.809,41	1.061,07		5.864,48	488,48	1.419,20	272,31	36,16	2.226,67	8.091,15	13 <sup>a</sup>	8.091,15	2.467.900,75	
	2025	12	2	57.640,83	12.732,87	11.710,19	84.104,14	7.148,25	20.338,20	3.274,00	433,94	31.209,99	115.314,13	12	115.314,13	35.170.909,65	37.633.610,40
	2025		13 <sup>a</sup>	4.809,41	1.061,07		5.864,48	488,48	1.419,20	272,31	36,16	2.226,67	8.091,15	13 <sup>a</sup>	8.091,15	2.467.900,75	
	2026	7	2	57.640,83	12.732,87	11.710,19	84.104,14	7.148,25	20.338,20	3.274,00	433,94	31.209,99	115.314,13	7	67.266,52	20.516.306,90	
	2026	5	3	60.728,71	12.732,87	11.710,19	87.192,04	7.411,32	21.100,47	3.449,39	433,94	32.395,12	119.587,16	5	49.277,92	15.197.533,90	38.290.249,00
	2026		13 <sup>a</sup>	5.060,71	1.061,07		6.121,80	520,35	1.481,48	287,43	36,16	2.328,44	8.447,24	13 <sup>a</sup>	8.447,24	2.576.408,20	
2027	12	3	60.728,71	12.732,87	11.710,19	87.192,04	7.411,32	21.100,47	3.449,39	433,94	32.395,12	119.587,16	12	119.587,16	36.474.033,80	39.050.492,00	
2027		13 <sup>a</sup>	5.060,71	1.061,07		6.121,80	520,35	1.481,48	287,43	36,16	2.328,44	8.447,24	13 <sup>a</sup>	8.447,24	2.576.408,20		

**comma 2** prevede, per le esigenze di funzionamento dell'Avvocatura Generale dello Stato, l'aumento della dotazione organica degli Avvocati e Procuratori dello Stato, per complessive 40 unità (n. 20 Avvocati e n. 20 Procuratori), con contestuale autorizzazione ad assumere tale contingente di personale.

Come previsto dall'art. 17 della Legge n. 196/2009, è stato di seguito quantificato l'onere per i primi dieci anni conseguente all'assunzione delle unità di personale in parola, tenendo conto dello sviluppo del trattamento economico in ciascuna carriera, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 della l. 6 agosto 1984 n. 425.

	20 Avvocati	20 Procuratori	
Anno	Onere	Onere	ONERE TOTALE
2018 ( <u>rateo di 6 mesi solo per gli Avvocati</u> )	1.257.203,50	1.487.311,80	2.744.515,30
2019	2.560.703,40	1.487.311,80	4.048.015,20
2020	2.560.703,40	1.883.688,20	4.444.391,60
2021	2.825.020,00	1.892.530,60	4.717.550,60
2022	2.828.004,20	1.928.450,40	4.756.454,60
2023	2.909.169,60	2.363.592,40	5.272.762,00
2024	2.933.519,20	2.375.535,00	5.309.054,20
2025	3.014.684,60	2.425.388,20	5.440.072,80
2026	3.938.314,20	2.468.119,20	6.406.433,40
2027	3.938.314,20	2.517.972,40	6.456.286,60

Detti importi, determinati con i parametri retributivi vigenti dal 1° gennaio 2015 in applicazione del d.P.C.m. - di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Economia e delle Finanze – in data 7 agosto 2015, sono comprensivi dei contributi a carico dell'Amministrazione e dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

Si precisa che, per il reclutamento delle n. 20 unità di Avvocato dello Stato, l'onere per il primo anno è stato quantificato per la metà, in considerazione dei tempi tecnici medi di espletamento delle procedure concorsuali. In relazione, invece, ai Procuratori dello Stato, considerato il previsto scorrimento di graduatorie vigenti, le assunzioni delle n. 20 unità previste dalla norma possono essere disposte dal mese di gennaio 2018 e, pertanto, l'onere è calcolato in misura piena già da tale annualità.

#### **Art.46**

#### **Personale dell'amministrazione giudiziaria**

**Commi 1 e 2** La disposizione in esame prevede l'estensione dell'autorizzazione all'assunzione, per il triennio 2018-2020, di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria di ulteriori 1400 unità, portandolo ad un contingente massimo di 2400 unità.

Ai fini della quantificazione degli oneri riferiti all'assunzione delle ulteriori **1400 unità**, sono stati utilizzati, prudenzialmente, i parametri stipendiali delle posizioni economiche iniziali della II area - fascia economica 2 - per un numero massimo di **1.150 unità** e della III area – fascia economica 1 - per un numero massimo di **250 unità**, fatta salva la possibilità per l'amministrazione giudiziaria di rimodulare i predetti contingenti in funzione delle esigenze organizzative e delle occorrenti professionalità, comunque nel limite dell'autorizzazione di spesa appositamente quantificata.

Si riporta, di seguito, un prospetto concernente la stima degli oneri stipendiali:

	E m o l u m e n t i				O n e r i A m m i n i s t r a z i o n e				O N E R E			
	Stipendio	vacanza contr.	13 <sup>^</sup>	Ind. Amm.	Totale emolum.	F.do pens.	Opera prev.	IRAP	TOTAL E	Totale onere annuo	Unit à	COMPL.
	01/01/2009	01/07/2010				24,20%	5,68%	8,50%		pro-capite	1400	ANNUO
III Area-F1	21.125,34	158,40	1.773,65	5.192,93	28.250,32	6.836,58	1.604,62	2.401,28	10.842,47	39.092,79	250	9.773.197,50
II Area-F2	18.197,67	136,44	1.527,84	4.083,30	23.945,25	5.794,75	1.360,09	2.035,35	9.190,19	33.135,44	1150	38.105.756,00
<b>Oneri stipendiali annui</b>												<b>47.878.953,50</b>

Gli oneri complessivi annui, quantificati in misura pari ad **euro 49.409.280,00** tengono conto anche degli oneri accessori per il personale (buoni pasto ecc.) valutati in circa euro 1.530.326,00 all'anno. La quantificazione dell'onere per l'anno 2018 tiene conto, altresì, delle spese per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali, per un importo complessivo di euro 2.000.000, in relazione al quale si prevede specifica autorizzazione di spesa, così determinato:

Attività	Spesa 2018
Locazione locali	1.066.000,00
Facchinaggio, allestimento aule e gestione locali	200.000,00
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	134.000,00
Cancelleria e stampati	160.000,00
Compensi e trasferte alla Commissioni e gettoni di presenza per la vigilanza	440.000,00
<b>Totale</b>	<b>2.000.000,00</b>

Anno	Oneri stipendiali	Oneri accessori al personale (buoni pasto ecc.)	Oneri svolgimento procedure concorsuali	Totale onere
<b>Anno 2018</b>	23.939.477,00	765.163,00	2.000.000,00	<b>26.704.640,00</b>
<b>Anno 2019 e a regime</b>	47.878.954,00	1.530.326,00	0	<b>49.409.280,00</b>

Valori in euro

**Comma 3** Alla copertura dei predetti oneri, pari ad euro 26.704.640 per l'anno 2018 e ad euro 49.409.280 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190/2014.

Al riguardo, si rappresenta che si prevede di impiegare le risorse già destinate alle procedure di mobilità obbligatoria ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge n. 190/2014, iscritte sul capitolo 1536 del Bilancio del Ministero della giustizia, che sulla base delle modifiche normative nel frattempo intervenute, risultano pari a 49.450.000 euro per 1075 unità, per un onere annuo pro-

capite di 46.000 euro:

<i>Previsione L. 190 art. 1 comma 425 (1075 unità mobilità)</i>	<i>DA</i>	<i>A</i>	<i>Unità ridotte</i>	<i>Risparmio Atteso 2016</i>	<i>Risparmio Atteso 2017</i>	<i>Risparmio Atteso a regime</i>
Unità anno 2018	1075	0	1075	49.450.000	49.450.000	49.450.000
<b>Totale</b>	<b>1075</b>	<b>0</b>	<b>1075</b>	<b>49.450.000</b>	<b>49.450.000</b>	<b>49.450.000</b>

Con riferimento alle eventuali esigenze finanziarie destinate alle procedure della mobilità ex art. 1, comma 425, della legge n. 190/2014, si rappresenta che è in fase di conclusione la III fase delle citate procedure e che, sulla base delle notizie in possesso dell'amministrazione giudiziaria, risultano ancora da inquadrare, nei ruoli della predetta amministrazione, un numero massimo di 11 unità di personale proveniente dalla Croce Rossa Italiana, alle quali si potrà provvedere per gli aspetti legati al trattamento economico nell'ambito delle risorse relative alle ordinarie facoltà assunzionali per gli anni 2016 e 2017, senza pertanto la necessità di utilizzare le risorse del Fondo per l'efficienza della giustizia di cui all'articolo 1, comma 96 della legge n. 190/2014. Tali risorse risultano, pertanto, disponibili, per la quota di euro 49.450.000 (pari a 46.000 euro moltiplicati per 1.075 unità in mobilità obbligatoria) a decorrere dall'anno 2018, per il finanziamento dell'intervento normativo in esame.

Tale ammontare di risorse risulta peraltro indicato all'articolo 22, comma 1, lettera b) del D.L. 83/2015, convertito dalla legge n. 132/2015, destinato al finanziamento di ulteriori procedure di mobilità obbligatoria, ai sensi dell'articolo 21 del predetto D.L. in aggiunta a quelle già previste a valere sul turn over (per ulteriori 2.000 unità, progressivamente ridotte a 1.075 per garantire la copertura di altri provvedimenti normativi).

A tal fine si evidenzia che, nell'ambito della I e II fase della mobilità obbligatoria gestita dal portale della Funzione Pubblica, sono state inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria n. 628 unità di personale proveniente dagli Enti di area vasta e dalla Croce Rossa Italiana, allo scopo utilizzando le risorse del budget assunzionale 2016 e 2017, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 425 della legge n. 190 del 2014.

## **Capo VII Misure in materia di agricoltura**

### **Art. 47 Distretti del cibo**

La disposizione introdotta con il **comma 1** nasce dall'esigenza di rafforzare il sostegno alle forme organizzative locali. In particolare si individuano le finalità di promozione dello sviluppo territoriale, della coesione e dell'inclusione sociale, di favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, di garantire la sicurezza alimentare, di diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, di ridurre lo spreco alimentare e di salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari. A tale scopo vengono istituiti i distretti del cibo, riformando la previsione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (c.d. "legge orientamento").

Con il **comma 2** vengono definite le fattispecie dei distretti del cibo.

Il **comma 3** stabilisce che sono le Regioni, attraverso propri provvedimenti, ad individuare i distretti del cibo, secondo le forme giuridiche previste dalla normativa regionale; sulla base dei dati attualmente disponibili esistono oltre 60 distretti già riconosciuti dalle Regioni. Viene quindi

istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro nazionale dei distretti del cibo che raccoglie i distretti riconosciuti dalle Regioni. L'istituzione e la tenuta del registro non comporta particolari attività, sia sotto il profilo strumentale che sotto quello finanziario, anche in considerazione della consistenza del registro. Il Ministero vi provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e facendo ricorso, per le eventuali attività di natura informatica legate al Registro nazionale e alla sua pubblicazione, alle risorse finanziarie ordinarie già stanziata in bilancio sui pertinenti capitoli dell'informatica di servizio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il **comma 4** prevede che al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto, attraverso le modalità fissate secondo il **comma 5** con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 6** prevede uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse stanziata sono finalizzate ad attivare investimenti privati nei territori coinvolti dai distretti del cibo coerentemente con le finalità e gli obiettivi previsti e saranno erogate direttamente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sulla base e con le modalità stabilite dal decreto di cui al **comma 5**, come peraltro già avviene per gli altri distretti di filiera previsti dall'art. 13 del decreto legislativo n. 228 del 2001, come finanziati dalla legge 289/2002, art. 66, comma 1.

Infine per consentire il pieno sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa agricola, ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 228 del 2001, appare necessaria la norma di cui al **comma 7** della presente disposizione che, tramite interpretazione autentica, chiarisce l'ambito oggettivo di applicabilità del comma 8-bis del citato articolo 4, al fine di valorizzare la piena integrazione fra attività imprenditoriali ai sensi della lettera f) dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, prevedendo la possibilità di vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private.

#### **Art. 48**

##### **IVA agevolata carne**

**Comma 1** La disposizione in esame prevede che, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro annui.

Si evidenzia pertanto che la disposizione reca un onere pari a 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

#### **Capo VIII**

##### **Misure per l'ambiente ed il territorio**

#### **Art. 49**

##### **Piano invasi**

**Commi 1-3** La proposta normativa prevede, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'adozione di un Piano nazionale per la realizzazione di invasi multiobiettivo e per la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, al fine di realizzare interventi di contrasto al fenomeno della siccità. Nelle more della definizione del Piano Nazionale si prevede altresì l'approvazione di



un piano straordinario, per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione, realizzato dai concessionari o dai richiedenti la concessione di derivazione o dai gestori delle opere, mediante apposite convenzioni. I soggetti realizzatori possono avvalersi di società in house delle Amministrazioni centrali.

Per la realizzazione del Piano straordinario è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.

#### **Art. 50**

##### **Fondo rotativo per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi**

**Comma 1** La disposizione istituisce un fondo rotativo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare volto a finanziare gli interventi, per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi di cui all'art. 126-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Prevede, inoltre, che sia esercitato un diritto di rivalsa verso chi abbia causato o concorso a causare le spese per l'attuazione degli interventi.

Il fondo è altresì alimentato dagli importi derivanti dall'esercizio del diritto di rivalsa che sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a favore del predetto fondo.-

La dotazione del fondo è di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Si registra, pertanto, un corrispondente onere sui saldi di finanza pubblica. Considerato che la rotatività del fondo non deriva dalla natura finanziaria delle operazioni, ma dagli esiti dell'attività di rivalsa (che potrà essere valutata solo a consuntivo), il predetto effetto si ha anche in termini di indebitamento netto.

#### **Art. 51**

##### **Rafforzamento e razionalizzazione dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e climatologia- comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia e ItaliaMeteo**

La tempestiva approvazione della disposizione ItaliaMeteo consentirà di non perdere la grande opportunità che si è oggi aperta con la localizzazione in Italia del più grande Centro Dati meteorologico del mondo di cui all'Accordo di sede con il Centro Europeo per previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) oggetto del DDL in corso di ratifica, garantendo l'allineamento nazionale alle prospettive internazionali.

In seguito alla Brexit i fondi europei gestiti da ECMWF nell'ambito del progetto Copernicus (500 mln di finanziamenti diretti e connessi nel quadro UE 2014 - 2020) potrebbero essere allocati anche in Italia.

Con l'Agenzia ItaliaMeteo, che riconduce a unità le capacità frammentate sul territorio e le implementa, il nostro Paese potrà riuscire, da vero protagonista a livello scientifico e amministrativo, a incidere nella dialettica tra i ben più forti servizi Meteo delle altre nazioni, che allo stato dominano il settore e realizzano le conoscenze indispensabili alla propria sicurezza, industria, agricoltura ed economia più in generale.

L'indotto della spesa in meteorologia è calcolato da numerosi studi, in disparte gli effetti indiretti sul sistema economico (sicurezza, industria...), con un ritorno immediato dell'investimento di un fattore 6 su ogni euro speso.

**Commi 1 e 2.** Data la complessità dei compiti che confluiranno nell'Agenzia per la molteplicità degli attori competenti sul territorio, è prevista la costituzione di un Comitato di indirizzo con funzioni di promotore per proporre lo Statuto dell'Agenzia.

Alla costituzione del Comitato non si ascrivono oneri. I relativi componenti - esperti del settore - rappresentano infatti istituzionalmente le amministrazioni che li designano in seno al Comitato e per tale partecipazione, che rientra nei compiti istituzionali di ciascuna amministrazione, non sono previsti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti.

**Comma 3.** Si prevede la costituzione dell'Agenzia ItaliaMeteo già nel 2018 con progressiva assunzione del personale che entrerà a pieno regime dall'anno 2020.

Per la Sede, la Regione Emilia-Romagna renderà disponibili gli spazi necessari nell'ambito del Tecnopolo di Bologna, già sede designata per i locali del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, pertanto non ne derivano oneri.

**Commi da 4 a 7.** Le spese di personale sono relative al trattamento fondamentale ed accessorio di n. 52 unità ivi compresi quattro dirigenti. Il relativo costo, prendendo a riferimento il comparto Ministeri considerato che il comparto delle funzioni centrali non risulta ancora definito, è stato stimato a regime dal 2020 nel seguente modo:

- 50.000 euro pro-capite per il personale non dirigenziale;
- 600.000 euro complessivi per il personale dirigenziale.

Pertanto, il costo complessivo a regime dal 2020 risulta pari a 3.000.000 euro (2.400.000 + 600.000). Tale importo costituisce un tetto di spesa considerato che per il comparto delle funzioni centrali non è previsto alcun automatismo salariale.

Inoltre, per 30 incarichi ad esperti di elevata specializzazione nel settore della meteorologia è prevista la spesa di 3.000.000 euro annui (onere annuo per 100.000 euro pro capite).

**Commi 8 - 10.** Organi e funzionamento. Lo Statuto e gli organi sono definiti con il DPCM.

Per il funzionamento e il compenso degli organi il relativo fabbisogno è stimabile prudenzialmente un importo di 1.000.000 euro annui (50.000 euro collegio sindacale, 500.000 euro per organi direttivi e 450.000 euro costi di funzionamento forfettari) nelle more dell'emanazione dello statuto dell'Agenzia che detterà le norme di dettaglio, trova copertura nelle risorse disponibili a legislazione vigente che rappresentano comunque un tetto massimo di oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il fabbisogno finanziario per il personale e il funzionamento stimato è crescente dal 2018 fino a diventare a regime nel 2020 pari a complessivi 7 milioni di euro, perché la norma prevede, a seguito dell'attività di un Comitato promotore, l'adozione dello statuto dell'Agenzia.

Pertanto nel 2018 si può ipotizzare una fase di avvio con un numero di unità e spese di funzionamento molto limitati per 1 milione di euro, mentre nel 2019 è possibile ipotizzare una spesa di 5 milioni di euro in ragione degli oneri di funzionamento e delle ridotte spese di personale.

Per le Infrastrutture tecniche meteorologiche, prendendo a modello gli esempi di servizi meteo stranieri, è stimabile un investimento di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli 2020 e 2021 che servono a dotare l'Agenzia degli elaboratori e dei sistemi di archiviazione necessari per produzione e la disseminazione dei prodotti previsionali, insieme alle altre risorse strumentali dei servizi meteo locali che confluiranno nell'Agenzia nell'ambito degli appositi accordi.

Queste infrastrutture potranno implementare la capacità tecnica del Paese e la competitività per accogliere i servizi e progetti europei collegati al programma Copernicus (500 milioni di investimento tra finanziamenti diretti e indiretti UE) e agli altri programmi internazionali.

L'infrastruttura tecnologica dell'Agenzia insieme al Data Centre ECMWF costituiranno un polo unico di innovazione scientifica e tecnologica per il Paese che potrà attrarre un indotto di enorme entità.

Totale oneri	2018	2019	2020	2021	dal 2022
Personale	0,5	4	6	6	6
Funzionamento	0,5	1	1	1	1
Investimenti	0	2	3	3	
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>7</b>

Per le finalità della disposizione è pertanto complessivamente autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2018 (0,5 per personale e 0,5 per funzionamento), 7 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (personale e funzionamento + infrastrutture) e di 7 milioni di euro (personale e funzionamento) a decorrere dal 2022.

A queste risorse potranno aggiungersi quelle che confluiranno nell'Agenzia per mezzo delle

convenzioni con servizi meteo locali ed altri soggetti interessati.

In una seconda fase l'Agenzia potrà individuare le proprie linee di espansione, anche sulla base dei servizi che potrà offrire sul mercato e dei relativi proventi nonché di eventuali apporti pubblici finalizzati allo sviluppo dei servizi meteo in Italia.

## Art. 52

### Interventi urgenti per la sicurezza stradale

Gli oneri finanziari a regime, derivanti dalla assunzione di 100 funzionari da inquadrare nella terza area -prevalentemente nel profilo professionale di funzionario ingegnere architetto- da adibire all'esercizio delle funzioni di motorizzazione sul territorio, è individuato in euro **3.842.300** :

	Numero unità da assumere	Costo individuale Annuo (euro)	Costo totale annuo (euro)
Area 3°	<b>100</b>	38.423	<b>3.842.300</b>

Stante la previsione di assunzione scaglionata nel tempo, l'onere finanziario è il seguente:

Numero assunzioni	Oneri annui lordo amm.ne		
	2018	2019	2020 a decorrere
40 (nel 2018)	1.536.920	1.536.920	1.536.920
30 (nel 2019)		1.152.690	1.152.690
30 (nel 2020)			1.152.690
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>1.536.920</b>	<b>2.689.610</b>	<b>3.842.300</b>

La copertura dei costi connessi all'assunzione del nuovo personale è garantita dalla maggiorazione delle tariffe disposta dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 ottobre 2015, n. 331, recante "Incremento delle tariffe relative applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2, della tabella 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 870" pari a euro 1,20. Proprio al fine di garantire la copertura della proposta, si prevede che le somme occorrenti, pari a euro 1.536.920 nell'anno 2018, a euro 2.689.610 nell'anno 2019, e a euro 3.842.300 a decorrere dall'anno 2020, siano escluse dalle riassegnazione in spesa e rimangano acquisite all'erario. La relativa compensazione è prevista all'articolo 59 comma 3 del provvedimento in esame.

## Capo IX

### Misure per l'istruzione e l'università

## Art. 53

### Dirigenti scolastici

**Comma 1.** Allo scopo di tener conto delle nuove competenze attribuite ai dirigenti scolastici dalla legge n. 107/2015 e di eliminare progressivamente in sede contrattuale le differenze esistenti ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.L tra la retribuzione di posizione di parte fissa del predetto personale e quella dei restanti dirigenti di seconda fascia appartenenti alla medesima Area dirigenziale dell'istruzione e della ricerca, la norma stanziava 37 milioni di euro per il 2018, 41 milioni di euro per il 2019 e 96 milioni di euro a decorrere dal 2020 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, aggiuntive rispetto a quelle già previste dall' art. 1, comma 86, della stessa legge

n.107/2015 pari a 35 mln di euro annui.

Le risorse complessivamente disponibili in base alla norma in esame consentono di armonizzare interamente, dal 2020, le predette retribuzioni di posizione di parte fissa.

Infatti, le retribuzioni di posizione, parte fissa, previste dai CC.CC.NN.L vigenti per il personale appartenente alle ex aree dirigenziali V (dirigenti scolastici) e VII (dirigenti amministrativi delle università e degli enti di ricerca) sono le seguenti:

- Area VII mensile lordo dipendente 935,08 annuo lordo dipendente 12.155,61
- Area V mensile lordo dipendente 273,59 annuo lordo dipendente 3.556,68

Moltiplicando gli importi lordo dipendente per il coefficiente di 1,3838 si ottengono gli importi al lordo degli oneri a carico dello Stato; da detti importi discende il differenziale unitario impiegato per il calcolo dell'onere complessivo:

- Area VII mensile lordo Stato 1.293,96 annuo lordo Stato 16.821,47
- Area V mensile lordo Stato 378,59 annuo lordo Stato 4.921,73
- Differenza unitaria 915,36 11.899,74

Per la quantificazione finanziaria complessiva annua, al lordo degli oneri a carico dello Stato, si è fatto riferimento all'organico dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2017/2018 pari a 7.993 unità (d.m. 7 luglio 2017, n. 486).

Pertanto l'onere annuo, al lordo degli oneri a carico dello Stato deriva dal seguente calcolo:

- €11.899,74 (diff.le unitario annuo) x 7.993 (organico D.S. per l'a.s. 2017/2018) = € 95.114.613,95.

Detto onere potrà aumentare in ragione degli effetti indotti dal rinnovo contrattuale per il periodo 2016-2018, che potrebbe comportare un incremento del differenziale retributivo tra i dirigenti della ex Area V e VII. Tale incremento viene stimato in circa il 3,48% della predetta somma di 95,12 milioni di euro, quindi in circa 3,3 milioni annui. Alla copertura degli effetti indotti potrà farsi fronte con le risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge n. 107 del 2015, pari a 35 milioni di euro annui.

#### **Art. 54**

##### **Personale amministrativo**

Il **comma 1** ripristina la possibilità di conferire le supplenze brevi al personale amministrativo e tecnico, disciplinando nel dettaglio il periodo oltre il quale il Dirigente scolastico può nominare un supplente breve e saltuario.

Le scuole potranno infatti sostituire, nei limiti delle ulteriori risorse previste dalla disposizione, gli assistenti amministrativi e tecnici assenti, dal trentesimo giorno di assenza, mentre a normativa vigente tale possibilità è sempre negata salvo che per gli assistenti amministrativi nelle scuole che abbiano non più di tre posti in organico.

A tal fine, il predetto limite di spesa è incrementato di 19,65 milioni di euro l'anno. Fermo restando che le supplenze potranno essere disposte unicamente nell'ambito del limite di spesa, l'incremento è congruo rispetto alla finalità, come di seguito dimostrato.

Ai fini della quantificazione degli oneri è stato preso a riferimento il numero delle giornate di assenza dal trentesimo giorno in poi complessivamente effettuate dal personale amministrativo e tecnico nel corso dell'anno 2015, che, sulla base dei dati risultanti a consuntivo dal sistema

informativo del MIUR, risultano di circa 275.300. Il costo unitario lordo Stato giornaliero, calcolato sulla base delle vigenti disposizioni contrattuali relative alla retribuzione annuale lordo stato della fascia 0-8, ammonta ad euro  $26.056,44:365= 71,38$ ; pertanto il costo complessivo lordo Stato è pari ad euro  $275.300*71,38= 19.650.914$ .

**Comma 2** La disposizione di cui al primo periodo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il concorso è bandito nei limiti delle facoltà assunzionali e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Anche la restante parte della disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che si limita a disciplinare, in via transitoria, i requisiti di accesso al profilo di DSGA, senza modificare le relative facoltà assunzionali.

**Comma 3** La disposizione prevede, dopo l'ultima recata dal comma 618 della legge 232 del 2016, un'ulteriore modifica dell'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che stabiliva il rientro del personale assegnato in posizione di fuori ruolo a partire dall'anno scolastico 2019/2020. Con la modifica in esame si proroga di un ulteriore anno scolastico, fino all'anno scolastico 2020/2021, il rientro del personale in fuori ruolo consentendo l'assegnazione in posizione di fuori ruolo di 150 unità tra docenti e dirigenti scolastici presso gli enti e le associazioni contemplate all'articolo 26, comma 8, secondo e terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Tale intervento comporta l'attivazione di un corrispondente numero di supplenze, per cui la maggiore spesa prevista, tenuto conto delle professionalità interessate, è pari a 1,85 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,7 milioni di euro per l'anno 2020.

## **Art. 55**

### **Scatti stipendiali dei professori universitari**

**Comma 1** La disposizione intende sostituire il sistema delle classi triennali dei docenti universitari con il sistema delle classi biennali (sempre soggette a valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 14, della Legge n. 240/2010), a decorrere dal 2018 con effetti economici a decorrere dal 2020 mantenendo per la classe biennale lo stesso valore economico della classe triennale. L'ultimo periodo dell'articolo dispone l'incremento del fondo per il finanziamento ordinario, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni euro a decorrere dall'anno 2022.

Per effetto della disposizione la classe biennale decorre dalla maturazione della classe triennale conseguita successivamente al 31 dicembre 2017, conseguentemente gli effetti economici decorrono dal 2020.

### **Esempio docente già in servizio prima della legge 240/10**

#### **SITUAZIONE ATTUALE**

10/10/2017 – classe biennale VII del vecchio regime corrispondente a Classe triennale IV – III anno nuovo regime

10/10/2018 – classe triennale V – I anno

10/10/2021 – classe triennale VI – I anno

10/10/2024 – classe triennale VII – I anno

#### **NUOVA SITUAZIONE con NORMA RIFORMULATA**

10/10/2017 – classe biennale VII del vecchio regime corrispondente a Classe triennale IV – III anno nuovo regime

10/10/2018 – classe triennale V – I anno

**10/10/2020 – classe biennale VI – I anno**

## **10/10/2022 – classe biennale VII – I anno**

### **Esempio docente di nuova assunzione post Legge 240/10**

#### SITUAZIONE ATTUALE

10/10/2016 - Classe triennale 0 – I anno

10/10/2019 – classe triennale I – I anno

10/10/2022 – classe triennale II – I anno

#### NUOVA SITUAZIONE con NORMA RIFORMULATA

10/10/2016 - Classe triennale 0 – I anno

10/10/2019 – classe triennale I – I anno

**10/10/2021 – classe biennale II – I anno**

La disposizione interessa i circa 48.000 tra professori ordinari o di I fascia (PO) Professori Associati o di II fascia (PA) e ricercatori a tempo indeterminato (RU) assunti secondo il regime previgente ed ancora in servizio presso le Università statali.

Le quantificazioni sono state formulate in base a valutazioni di stima in merito all'anno di effettiva maturazione del diritto alla progressione stipendiale alternativamente triennale e biennale e tengono conto dei valori del sistema universitario previsti dei differenziali stipendiali tra le singole classi di inquadramento, dell'andamento delle assunzioni degli ultimi anni e del livello di *turn-over* previsto a legislazione vigente.

La disposizione prevede, inoltre, l'aumento delle risorse consolidate a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 a partire dal 2020 a titolo di finanziamento ai bilanci degli atenei per i seguenti importi (milioni euro):

- 80 milioni euro nel 2020

- 120 milioni euro nel 2021

- 150 milioni euro dal 2022.

### **Art. 56**

#### **Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli Enti Pubblici di Ricerca**

**Comma 1.** L'importo previsto dalla norma consente di immettere nel sistema universitario e della ricerca circa 1.600 nuovi ricercatori. Nello specifico si prevede che nell'anno 2018 l'impatto finanziario è pari a 14 milioni di euro (12 milioni FFO e 2 milioni FOE), tenuto conto che, anche in base all'esperienza del precedente piano straordinario della legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), tra i tempi di assegnazione e l'espletamento dei concorsi da parte delle singole istituzioni, la presa di servizio non avvenga prima del mese di novembre/dicembre. Nell'anno 2019 viene calcolato uno stanziamento complessivo a regime pari a 90 milioni euro (76,5 sul FFO delle Università statali e 13,5 sul FOE degli enti pubblici di ricerca). Nella tabella sottostante sono riportati i costi e le proiezioni tenendo conto che il costo unitario annuo del ricercatore di tipo b) delle Università è pari a circa euro 58.625, mentre il costo assunzionale del Livello III (Ricercatore) per gli enti di ricerca è pari a € 43.867 con riferimento alla fascia stipendiale iniziale di inquadramento prevista dal CCNL II Biennio economico del 13 maggio 2009. Tali importi unitari sono i medesimi già utilizzati in relazione tecnica per il precedente Piano Straordinario di reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 1, comma 247 e ss. della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Si precisa, infine, che gli oneri connessi all'attribuzione, ai ricercatori assunti ai sensi della presente norma, delle fasce stipendiali successive a quella di ingresso, previste dai CCNL del Comparto della Ricerca e i conseguenti differenziali di costo, rimangono a carico dei singoli Enti ed

Istituzioni di Ricerca.

DESCRIZIONE	COSTO ANNUO
costo ricercatore tipo b) Università	€58.625
costo ricercatore EPR	€43.867

NUMERO RICERCATORI UNIVERSITA'	1.304	<b>1.304</b>
NUMERO RICERCATORI EPR	307	<b>307</b>
TOTALE RICERCATORI	1.611	<b>1.611</b>

ANNO	2018	dal 2019
NUMERO MENSILITA'	1,86	12
STANZIAMENTO RICERCATORI UNIVERSITA'	€11.849,285	€76.447.000
STANZIAMENTO RICERCATORI EPR	€2.087.411	€ 13.467.169
STANZIAMENTO TOTALE	€13.936.696	€89.914.169

**Art. 57**

**Incremento del fondo per il diritto allo studio universitario e delle borse di dottorato**

**Commi 1 e 2.** La proposta normativa in argomento concerne l'incremento del Fondo integrativo statale (FIS) di cui al D.Lgs. n.68/2012, fondo che attualmente – a seguito dell'incremento intervenuto con legge n.232/2016 – è pari ad euro 216.814.548,00 e ha come scopo quello di integrare i fondi regionali destinati alla erogazione in favore degli studenti capaci meritevoli ancorché privi di mezzi di cui al dettato costituzionale dei benefici in materia di diritto allo studio.

La proposta, in particolare, mira a consentire una sempre maggiore riduzione della figura c.d. dello studente "idoneo non beneficiario", figura ancora presente nel panorama italiano regionale anche a seguito delle recenti novità normative introdotte in materia di ISSE ed a seguito degli aggiornamenti delle soglie ISEE ed ISPE. Tale peculiare situazione pone ancora molti studenti universitari nella paradossale situazione di non vedersi riconosciuti i benefici in tema di Diritto allo Studio per mere ragioni legate alla insufficienza dei fondi a ciò destinati pur rientrando tali studenti pienamente in tutti i requisiti di eleggibilità per accedere ai benefici previsti dalla normativa di settore.

La norma comporta un incremento di spesa pari ad euro 10 milioni annui a decorrere dal 2018. La spesa è coperta mediante riduzione del cd. Fondo per le Cattedre Natta.

Il predetto Fondo è capiente ed è riducibile senza che ciò determini debiti fuori bilancio poiché le procedure che devono condurre alla nomina dei nuovi professori universitari pagati a carico del Fondo medesimo non sono ancora state avviate. A seguito della riduzione del Fondo le procedure saranno avviate tenuto conto della ridotta capacità assunzionale che ne deriverà.

**Commi da 3 a 5** In merito alla proposta normativa si rappresenta che si intende in tal modo favorire maggiormente la formazione dottorale incidendo sull'importo minimo delle borse che è stato già da tempo fissato con decreto del MIUR in data 18 Giugno 2008, richiamato nel regolamento che disciplina l'accreditamento dei dottorati, approvato con il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45.

Tale incremento, richiesto dall'Associazione dei dottorandi oltre che dal Consiglio Nazionale degli studenti Universitari, consentirebbe ai giovani che vogliono intraprendere il cammino dell'approfondimento di tematiche utili allo sviluppo della ricerca italiana di poter affrontare nel modo migliore le stesse, concorrendo eventualmente presso sedi universitarie diverse da quelle di origine in base ai progetti di ricerca a loro più congeniali.

La norma comporta un incremento di spesa pari ad euro 15 milioni annui a decorrere dal 2018. La spesa è coperta mediante riduzione del cd. Fondo per le Cattedre Natta, per 5 milioni, e del fondo per le borse di ricerca per 10 milioni.

Il Fondo per le cattedre Natta è capiente ed è riducibile senza che ciò determini debiti fuori bilancio, poiché le procedure che devono condurre alla nomina dei nuovi professori universitari pagati a carico del Fondo medesimo non sono ancora state avviate. A seguito della riduzione del Fondo le procedure saranno avviate tenuto conto della ridotta capacità assunzionale che ne deriverà.

Anche il fondo per le borse di ricerca è capiente ed è riducibile, mediante l'abbattimento del numero di borse riconoscibili annualmente fermo restando l'importo individuale delle borse, pari a 3.000 euro.

#### **Titolo IV Politiche invariate**

#### **Art. 58 Politiche invariate**

Il **comma 1** ridetermina gli oneri complessivi posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico in complessivi 300 milioni di euro per l'anno 2016, 900 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.850 milioni di euro a decorrere dal 2018 con un incremento, rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, di 1.650 mln di euro dall'anno 2018 (Tabella n. 1).

Il **comma 2** precisa che gli importi complessivi come sopra indicati sono comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge n. 196/2009

Tabella 1

<i><b>Oneri complessivi annui lordo amministrazione – milioni di euro</b></i>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Art. 1, comma 466, legge 208/2015	300	300	300
Art. 1, comma 365, lettera a), legge 232/2016 e DPCM attuativo 27 febbraio 2017		600	900
Dlb 2018			1.650
<b>Totale Stato</b>	<b>300</b>	<b>900</b>	<b>2.850</b>

Gli importi complessivi sopra indicati corrispondono a incrementi retributivi per il 2016, il 2017 e a decorrere dal 2018, rispettivamente, dello 0,36%, dell'1,09% e del 3,48% del complessivo monte salari utile ai fini contrattuali - determinato sulla base dei dati del conto annuale 2015 e costituito dalle voci retributive a titolo di trattamento economico principale e accessorio - al netto della spesa



per l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) nelle misure vigenti a decorrere dal 2010, maggiorato degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Lo scorporo dell'IVC si rende necessario in quanto tale indennità, ai sensi della legislazione vigente, è da considerarsi quale beneficio contrattuale riferito al periodo 2016-2018 e, pertanto, non può essere presa a riferimento per la determinazione degli ulteriori miglioramenti economici concernenti tale triennio.

La predetta percentuale del 3,48% è stata determinata considerando l'obiettivo di cui all'accordo stipulato con le OO.SS dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione il 30 novembre 2016 di riconoscere a decorrere dal 2018 benefici medi mensili di 85 euro lordi e prendendo a riferimento la retribuzione media del personale appartenente ai comparti oggetto di tale Accordo (personale contrattualizzato in regime privatistico n. 2.709.745 unità.) risultante dal medesimo conto annuale 2015, pari a 31.749 euro annui lordo dipendente netto IVC.

In relazione a quanto sopra, le risorse complessivamente destinate al rinnovo contrattuale del personale in regime privatistico appartenente al solo settore Stato (unità n. 1.326.928) in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 165/2001, sono pari a 189,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 574,4 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 1.833,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Il **comma 3**, stabilisce che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

Gli oneri complessivi per il personale contrattualizzato in regime privatistico del settore non Stato sono determinati a carico dei predetti bilanci, secondo i criteri sopra indicati per il settore Stato.

Il **comma 4** prevede che le disposizioni recate dal comma 3 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Il **comma 5** La disposizione prevede il versamento all'entrata del bilancio delle somme iscritte nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato destinate alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 201, n. 165 e ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, per essere iscritte, per i medesimi importi, in termini di competenza e cassa sui capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati per il pagamento degli arretrati contrattuali dopo la stipula definitiva dei CCNL di comparto.

**Comma 6** La disposizione modifica l'articolo 64, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, estendendo le disposizioni ivi previste anche ai mesi da gennaio a giugno 2018 dell'anno scolastico 2017/2018 e a tutto l'anno scolastico 2018/2019. La disposizione comporta un onere pari ad euro 192 milioni di euro per il 2018 e 96 milioni di euro per il 2019 al fine di completare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018 e di garantire lo svolgimento anche per il successivo anno scolastico 2018/2019. Tali risorse si aggiungono a quelle già presenti a legislazione vigente sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che rappresentano limite di spesa ai sensi dell'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013. Per la stima dell'onere mensile pari a 16 milioni di euro, si è preso in considerazione il maggior fabbisogno finanziario annuale necessario al mantenimento dei livelli occupazionali esistenti, pari ad euro 192,8 milioni di euro quantificato nella relazione tecnica del decreto-legge n. 42 del 2016. Tale maggior fabbisogno è stato determinato a partire dal costo complessivo sia dei servizi di pulizia che del progetto Scuole Belle (circa 485 milioni di euro che rappresenta il dal costo di 12.846 full time equivalent (FTE) coinvolti nelle attività di pulizia e di ripristino del decoro delle istituzioni scolastiche rivalutato del 26,5% per i costi di gestione e per gli utili d'impresa delle aziende) al netto delle risorse già previste a legislazione vigente.

**Comma 7** Si riporta di seguito una descrizione sintetica del comma.

#### QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

Ai fini dell'attuazione del presente comma si autorizza:

- la spesa di euro 120.536.797, al fine di assicurare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e per gli interventi previsti all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.
- Per quanto riguarda il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l'impiego di 250 unità, di cui 50 unità in sede e 200 unità fuori sede. L'onere, pari complessivamente a euro 2.463.203 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede e a euro 29,44 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per quelli fuori sede.

**B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?**

SI	NO
----	----

#### **C) Quantificazione degli effetti finanziari**

##### **C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

##### **Piano di impiego delle Forze armate**

E' stato previsto l'impiego di 7.050 unità, di cui 5.200 unità fuori dalla sede di servizio e 1850 unità nella sede di servizio, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.

Per la quantificazione sono presi a riferimento i seguenti parametri:

##### **Spese di PERSONALE:**

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) e 13€ per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;

- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di 12€ in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP – 24,20% - ed IRAP – 8,5%);

### **spese di FUNZIONAMENTO:**

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di €4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di €15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a €2,40;
- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di €35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di €6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero è stato ricondotto a €2,10;
- equipaggiamento/vegiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di €1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;

#### 1) una tantum:

- indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di:
  - €512.000 circa per 5.200 militari impiegati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di €64.000 circa;
- acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi e adeguamento infrastrutture per un onere complessivo di circa €100.000;
- acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa €51.000.

### **C.2) Totale Oneri.**

Il totale degli oneri è riportato nelle schede allegate.

LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'

MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI

**1850 MILITARI IN SEDE STANZIALE****ONERI DI PERSONALE**

	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	1.850	17,25	957.375	11.648.063	11.648.063
Straordinario	1.850	15,90	426.518	5.189.296	5.189.296
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>1.383.893</b>	<b>16.837.359</b>	<b>16.837.359</b>

**ONERI DI FUNZIONAMENTO**

	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.)
Viveri	1.850	2,40	133.200	1.620.600	1.620.600
servizi generali	1.850	2,10	116.550	1.418.025	1.418.025
equipaggiamento/vestiario	1.850	1,45	80.475	979.113	979.113
funzionamento automezzi	132	20,00	79.200	963.600	963.600
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>409.425</b>	<b>4.981.338</b>	<b>4.981.338</b>

**ONERI UNA TANTUM**

<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------------	--	--	--	----------	----------

**RIEPILOGO**

	costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE	1.383.893	16.837.359	16.837.359
ONERI DI FUNZIONAMENTO	409.425	4.981.338	4.981.338
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>1.793.318</b>	<b>21.818.697</b>	<b>21.818.697</b>
ONERI UNA TANTUM	0	0	0
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.793.318</b>	<b>21.818.697</b>	<b>21.818.697</b>

LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'					
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI					
5.200 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE					
ONERI DI PERSONALE					
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.)
Onnicomprensiva/OP. fuori sede	5.200	29,44	4.592.640	55.871.120	55.871.120
Straordinario	5.200	15,90	1.198.860	14.586.130	14.586.130
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>5.791.500</b>	<b>70.463.250</b>	<b>70.463.250</b>
ONERI DI FUNZIONAMENTO					
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.)
Viveri	5.118	4,80	736.992	8.966.736	8.966.736
Vitto strutture civili	82	15,00	36.900	448.950	448.950
Alloggio strutture civili	82	35,00	86.100	1.041.550	1.041.550
servizi generali	5.118	6,25	959.625	11.675.439	11.675.439
equipaggiamento/vestiario	5.200	1,45	226.200	2.752.101	2.752.101
funzionamento automezzi	370	20,00	222.000	2.701.000	2.701.000
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>2.267.817</b>	<b>27.591.776</b>	<b>27.591.776</b>
ONERI UNA TANTUM					
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				511.774	511.774
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				100.000	100.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				51.300	51.300
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>663.074</b>	<b>663.074</b>
RIEPILOGO					
			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE			5.791.500	70.463.250	70.463.250
ONERI DI FUNZIONAMENTO			2.267.817	27.591.776	27.591.776
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>8.059.317</b>	<b>98.055.026</b>	<b>98.055.026</b>
ONERI UNA TANTUM				663.074	663.074
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>8.059.317</b>	<b>98.718.100</b>	<b>98.718.100</b>
RIEPILOGO ONERI					
				costo dal 1/1 al 31/12/2018 (365 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2019 (365 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				21.818.697	21.818.697
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				98.718.100	98.718.100
<b>TOTALE</b>				<b>120.536.797</b>	<b>120.536.797</b>

**Comma 8** Si prevede l'autorizzazione della spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018 per consentire la proroga delle convenzioni tra MISE e Centro di produzione SpA (Radio Radicale) per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

**Comma 9** Si prevede un incremento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 dell'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da destinare alla voce "Altri lavori socialmente utili" dell'elenco 1 allegato alla predetta legge.

## Titolo V

### Misure di razionalizzazione della spesa pubblica (Obiettivi spending Ministeri articolo 22-bis legge 196/2009)

#### Art. 59

#### Misure di razionalizzazione della spesa pubblica

**Comma 1** La riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta nel 2016 ha integrato il processo di revisione della spesa nel ciclo di bilancio (articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009,

n. 196). In base a questa nuova procedura, nella fase di formazione del disegno di legge di bilancio, il contributo delle Amministrazioni centrali dello Stato alla manovra di finanza pubblica è, infatti, ancorato a specifici obiettivi assegnati, in aggregato, con il Documento di economia e finanza (nel mese di aprile) e ripartiti per ciascuna Amministrazione con un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

Il DPCM del 28 giugno 2017 ha ripartito per ciascun Ministero l'obiettivo complessivo, stabilito dal Documento di Economia e Finanza 2017 pari ad almeno un miliardo di euro in termini di indebitamento netto per ciascun anno del triennio 2018-2020 di risparmi strutturali di spesa.

DPCM 28 giugno 2017 - obiettivi di riduzioni di spesa in termini di indebitamento netto (milioni di euro)			
Ministero	2018	2019	dal2020
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	510	503	510
<i>di cui: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</i>	<i>30</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	18	17	17
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	90	87	82
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	36	39	38
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	29	31	31
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	86	92	94
MINISTERO DELL'INTERNO	31	32	31
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	6	6	6
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	127	122	120
MINISTERO DELLA DIFESA	24	25	25
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	6	6	5
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	10	11	11
MINISTERO DELLA SALUTE	27	29	30
<b>TOTALE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Lo stesso DPCM, tenuto conto delle priorità politiche del Governo, ha escluso dall'ambito delle spese oggetto di riduzione quelle relative a: investimenti fissi lordi, calamità naturali ed eventi sismici, immigrazione e contrasto alla povertà.

In base al nuovo processo di revisione della spesa delineato dalla riforma, ciascun Ministero ha elaborato proposte per il conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati che sono state sottoposte alla preventiva valutazione tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini della verifica della corretta quantificazione degli effetti finanziari e della coerenza con l'obiettivo specifico indicato nel DPCM. Le riduzioni degli stanziamenti di bilancio previste dalla presente legge, sia con le disposizioni della sezione I che con i definanziamenti di spesa previsti nella sezione II, garantiscono la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato previsti dal richiamato DPCM. Nella seguente tabella sono riportati per ciascun Ministero l'ammontare dei risparmi conseguiti in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto, distinti tra misure di entrata e spesa, con l'indicazione della sezione (I o II) attraverso cui sono state attuate le relative variazioni di bilancio.

AMMINISTRAZIONE	ENTRATA SPESA	SEZIONE I/ SEZIONE II	SNF (mln di euro)			FB e IND (mln di euro)		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
			<b>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Totale</b>			<b>850,4</b>	<b>843,2</b>	<b>850,4</b>
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	spesa	sezione I	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	spesa	sezione II	845,4	838,2	845,4	505,4	498,2	505,4
di cui PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	spesa	sezione II	30,0	12,0	12,0	30,0	12,0	12,0
<b>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Totale</b>			<b>24,0</b>	<b>20,0</b>	<b>16,0</b>	<b>18,0</b>	<b>17,0</b>	<b>18,0</b>
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	spesa	sezione I	0,0	0,0	0,0	-3,0	9,0	9,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	entrata	sezione I	13,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	spesa	sezione II	11,0	11,0	7,0	5,0	8,0	9,0
<b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Totale</b>			<b>90,0</b>	<b>87,0</b>	<b>82,0</b>	<b>90,0</b>	<b>87,0</b>	<b>82,0</b>
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	spesa	sezione II	90,0	87,0	82,0	90,0	87,0	82,0
<b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Totale</b>			<b>36,0</b>	<b>39,0</b>	<b>38,0</b>	<b>36,0</b>	<b>39,0</b>	<b>38,0</b>
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	spesa	sezione I	6,4	6,4	6,0	6,4	6,4	6,0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	spesa	sezione II	29,6	32,6	32,0	29,6	32,6	32,0
<b>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Totale</b>			<b>29,2</b>	<b>31,2</b>	<b>31,2</b>	<b>29,0</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	spesa	sezione II	29,2	31,2	31,2	29,2	31,2	31,2
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	entrata	sezione II	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
<b>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Totale</b>			<b>96,1</b>	<b>101,5</b>	<b>102,2</b>	<b>96,0</b>	<b>92,0</b>	<b>94,0</b>
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	spesa	sezione II	96,1	101,5	102,2	95,1	101,4	102,3
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	entrata	sezione II	0,0	0,0	0,0	-9,1	-9,4	-8,3
<b>MINISTERO DELL'INTERNO Totale</b>			<b>32,1</b>	<b>33,1</b>	<b>32,1</b>	<b>31,8</b>	<b>32,8</b>	<b>31,8</b>
MINISTERO DELL'INTERNO	spesa	sezione I	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
MINISTERO DELL'INTERNO	spesa	sezione II	29,1	30,1	29,1	29,1	30,1	29,1
MINISTERO DELL'INTERNO	entrata	sezione II	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
<b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Totale</b>			<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	spesa	sezione II	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Totale</b>			<b>282,4</b>	<b>93,3</b>	<b>110,9</b>	<b>117,0</b>	<b>126,8</b>	<b>126,2</b>
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	spesa	sezione I	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	entrata	sezione I	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	spesa	sezione II	242,4	83,3	100,9	117,0	116,8	116,2
<b>MINISTERO DELLA DIFESA Totale</b>			<b>24,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>24,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
MINISTERO DELLA DIFESA	spesa	sezione II	24,0	25,0	25,0	24,0	25,0	25,0
<b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Totale</b>			<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>5,0</b>
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	spesa	sezione I	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	entrata	sezione I	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	spesa	sezione II	4,0	4,0	3,0	4,0	4,0	3,0
<b>MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Totale</b>			<b>10,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>10,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	spesa	sezione II	10,0	11,0	11,0	10,0	11,0	11,0
<b>MINISTERO DELLA SALUTE Totale</b>			<b>27,0</b>	<b>29,0</b>	<b>30,0</b>	<b>27,0</b>	<b>29,0</b>	<b>30,0</b>
MINISTERO DELLA SALUTE	spesa	sezione II	27,0	29,0	30,0	27,0	29,0	30,0
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>1.483,2</b>	<b>1.325,4</b>	<b>1.339,9</b>	<b>1.001,2</b>	<b>1.005,8</b>	<b>1.008,4</b>
di cui Sezione I			<b>39,4</b>	<b>35,4</b>	<b>35,0</b>	<b>39,4</b>	<b>35,4</b>	<b>35,0</b>
di cui Sezione II			<b>1.443,8</b>	<b>1.290,0</b>	<b>1.304,9</b>	<b>961,8</b>	<b>970,4</b>	<b>973,4</b>
Riepilogo entrate spese (sez I + sez II)								
<b>ENTRATA</b>			<b>23,0</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>	<b>-7,6</b>	<b>-7,9</b>	<b>-6,9</b>
- effetti fiscali e contributivi			0,0	0,0	0,0	0,5	-0,9	-8,9
- contributiva						2,0	2,0	2,0
- extracurricularia			23,0	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0
<b>SPESA</b>			<b>1.460,2</b>	<b>1.306,4</b>	<b>1.320,9</b>	<b>1.008,9</b>	<b>1.013,7</b>	<b>1.015,3</b>
- corrente			1.201,9	1.167,3	1.164,2	877,9	889,3	884,2
- capitale			258,3	139,1	156,7	131,0	124,4	131,1

N.B. L'ammontare dei risparmi è indicato in valore assoluto. Gli importi negativi dell'entrata riguardano gli effetti fiscali e contributivi correlati a riduzioni di spese di personale.

**Comma 2** La disposizione abroga la norma che ha istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui comportando risparmi di spesa pari allo stesso importo.

**Comma 3** La disposizione prevede la possibilità di riassegnare in spesa (al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) solo la quota di entrate eccedenti l'importo di 11.537.000 euro per l'anno 2018, di euro 12.690.000 per l'anno 2019 e di euro 13.843.000 a decorrere dall'anno 2020, relative all' "Incremento delle tariffe relative applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2, della tabella 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 870".

La maggiorazione delle tariffe disposta dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 ottobre 2015, n. 331, recante "Incremento delle tariffe relative applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2, della tabella 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 870" è stata fissata pari a euro 1,20. Il relativo decreto è stato emanato in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile

2011, n. 59 recante “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE in materia di patente di guida”. Tale articolo prevede che alla copertura di nuovi o maggiori oneri derivanti dalla realizzazione del nuovo modello di patente UE si provvede mediante corrispondente revisione delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione. L’incremento tariffario a regime incide su un totale di oltre 30 milioni di operazioni/anno. Ciò comporta una stima prudenziale di maggiori entrate annue complessive pari a circa 34 milioni di euro. Tali entrate sono in grado di coprire le maggiori spese determinate dall’entrata in vigore della direttiva 2006/126/CE , ad oggi stimate in circa 12 milioni di euro sulla scorta delle procedure effettivamente attivate e lasciano un margine di risorse inutilizzate.

Si fa presente che nel 2016 (primo anno di applicazione della a regime maggiorazione) sul capitolo di entrata 2454 articolo 20 “Maggior gettito derivante dall’incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione determinato con le modalità di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 2 del 2013” sono stati incassati 34,6 milioni di euro, mentre nel primo semestre 2017 risultano incassati 16,7 milioni di euro. Le operazioni di motorizzazione soggette ad incremento tariffario effettuate a settembre 2017 pari a 25.287.973 (nell’intero anno 2016 pari a 31.471.875) fanno ritenere che nel corrente esercizio sarà realizzato un gettito non inferiore a quello realizzato nell’anno 2016.

Una quota pari a 10 milioni a decorrere dall’anno 2018 della predetta limitazione concorrere al conseguimento degli obiettivi di spesa - per la quota assegnata al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017 per la Definizione degli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero, ai sensi dell’articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La parte restante è destinata alla copertura dei costi connessi all’assunzione del nuovo personale della motorizzazione per un importo pari a euro 1.537.000 nell’anno 2018, a euro 2.690.000 nell’anno 2019, e a euro 3.843.000 a decorrere dall’anno 2020.

**Comma 4** L’art. 2 comma 2 della legge 22 dicembre 2008 n. 203 (Finanziaria 2009) aveva esteso, a decorrere dall’anno 2009 e nel limite dell’80%, i benefici previsti dall’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e successive modificazioni, alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari; successivamente l’articolo 4, comma 55, della legge 12.11.2011, n. 183, aveva rideterminato tali benefici nel limite del 60 per cento per l’anno 2012 e del 70 per cento a decorrere dall’anno 2013.

L’articolo 1, comma 74, della legge 24.12.2012, n. 228 aveva ulteriormente ridotto i benefici per il 2013 e 2014 nel limite del 63,2 per cento, del 57,5 per cento per l’anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall’anno 2016; l’art. 1 comma 413 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 aveva da ultimo ricondotto gli stessi al limite del 48,7 per cento.

L’esigenza di adottare ulteriori misure di razionalizzazione della spesa pubblica induce a rivedere ancora i limiti entro i quali concedere i benefici in parola fissandoli al 45,07 per cento con una riduzione di 2.000.000 di euro sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto.

Denominazione	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2018	2019	2020 e ss.	2018	2019	2020
Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca	2	2	2	2	2	2

*In milioni di euro*

**Comma 5** La disposizione prevede la limitazione della riassegnazione in spesa dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’autorità garante della concorrenza e del mercato destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. La riassegnazione potrà essere disposta solo per



la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Ciò determina un miglioramento dei saldi fi finanza pubblica per i predetti importi. I dati degli incassi degli ultimi anni dimostrano (nel 2015 sono stati incassati 50.827.579 euro, nel 2016, 146.925.923 euro, nel 2017 a tutto settembre euro 84.650.408) che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare. Una quota pari a 8 milioni per l'anno 2018 e 4 milioni a decorrere dall'anno 2019 della predetta riduzione concorrere al conseguimento degli obiettivi di spesa - per la quota assegnata al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017 per la Definizione degli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La parte restante è destinata alla copertura del provvedimento.

**Comma 6** Gli interventi della legge 808/85 sono finanziamenti a tasso zero, che, una volta concluso l'iter delle erogazioni (15 anni mediamente) vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento. Le restituzioni vengono effettuate sul capitolo 3597 (entrate extratributarie). La norma limita la riassegnazione in spesa delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese, fino ad un massimo di 5 milioni di euro, consentendone la riassegnazione solo la parte eccedente. Ciò determina un miglioramento dei saldi fi finanza pubblica per i predetti importi. I dati degli incassi degli ultimi anni dimostrano (2015 pari ad euro 23.120.885, 2016 pari ad euro 24.727.720 e 2017, dati al 30/09/2017, pari ad euro 71.867.888 ) che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare.

**Comma 7** La norma prevede la soppressione del quinto e del sesto periodo dell'articolo 6, comma 6-ter del decreto legge n. 138/2011, come modificato dall'articolo 1 comma 289 del decreto legge n.147/2013. In particolare, si abroga a decorrere dall'anno 2018 la disposizione che autorizza la spesa di euro 5 milioni per le permuthe riguardanti nuovi immobili destinati a carceri o ad uffici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello, determinando pertanto, un risparmio di spesa di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018.

**Comma 8** La proposta normativa ha carattere strutturale ed efficacia immediata ed è diretta a modificare l'articolo 63 del decreto legge 69/2013, convertito dalla legge 98/2013 determinando un risparmio di spesa di euro 1 milione a decorrere dall'anno 2018. In particolare si ridetermina il numero massimo dei giudici ausiliari da nominare da quattrocento in trecentocinquanta.

La riduzione del numero massimo di giudici ausiliari, dagli attuali quattrocento in trecentocinquanta, consente un risparmio di spesa di 1 milione di euro attualmente stanziato sul capitolo 1362 piano gestionale 4 iscritto nel bilancio del Ministero della giustizia.

Il minor onere è stato così quantificato:

Indennità annua pro-capite prevista	20.000 euro
Numero massimo di giudici ausiliari	350
Totale onere	7.000.000 di euro
Stanziamenti attualmente iscritti in bilancio	8.000.000 di euro.

**Comma 9** La norma è diretta alla sospensione per gli anni 2018 e 2019 dei trasferimenti pari ad euro 390.000 annui all'Ente di assistenza del personale dell'Amministrazione penitenziaria, a cui è demandata la stipula di un contratto di assicurazione R.C. per eventuali danni a terzi arrecati nell'esercizio dei compiti di istituto del Corpo di polizia penitenziaria. L'Ente provvederà, nel biennio 2018-2019, alla copertura assicurativa a valere sulle risorse finanziarie già assegnate negli anni precedenti e appostate nel proprio bilancio, ma non ancora impiegate a causa del mancato esperimento della gara per la complessità del calcolo del fattore di rischio.

**Commi 10 e 11** La proposta normativa si rende necessaria per uniformare e razionalizzare l'attuale sistema di vettovagliamento in favore del Personale della Polizia di Stato con particolare riferimento a quello impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale, anche in vista dei conseguenti risparmi di spesa che tale razionalizzazione comporterebbe. La possibilità di poter concedere un buono pasto in tali circostanze consentirebbe di realizzare una scelta più conveniente per l'Amministrazione sia sotto il

profilo della spesa – considerato che il costo di un pasto in convenzione è mediamente pari a circa 10 euro, mentre un buono pasto costa meno di 7 euro – che sotto quello organizzativo/produttivo, in quanto sarebbe completamente evitata la necessità di impiego di risorse umane e strumentali nello svolgimento delle procedure amministrative diretta alla ricerca di operatori commerciali (spesso non presenti sul luogo o non disposti ad offrire il servizio) ed alla conseguente stipula e gestione di apposite convenzioni; da ultimo, sarebbero soddisfatte anche le preferenze degli operatori, che sempre più spesso inoltrano, anche per il tramite delle Organizzazioni Sindacali, richieste in tal senso.

Di seguito, e per un più compiuta disamina, si riassumono le risultanze dell'esame dei dati concernenti l'anno 2015, relativi alle sedi disagiate dal quale emerge che:

- il prezzo medio del pasto in convenzione è pari a €9,83 circa (I.V.A. compresa);
- i pasti consumati sono complessivamente 609.141;
- il costo complessivo dei pasti consumati è di euro 6.091.410(I.V.A. compresa)
- Rilevato che il costo di un buono pasto, comprensivo di sconti e oneri, non supera l'importo di € 6,50 , volendo valutare l'ipotesi di erogare il buono pasto in luogo di quello in convenzione, si può affermare che:

1. Ne deriva un risparmio a pasto pari a €3,33 circa, corrispondente alla differenza tra il costo medio a pasto consumato, pari a €9,83 circa ed il costo di un buono pasto, pari a €6,50 massimo;

Il risparmio complessivo viene individuato in euro €2.028.440.

Per l'anno 2018 e, di conseguenza per ciascuno degli esercizi del triennio di riferimento, si riportano le seguenti previsioni anche sulla base dei dati storici in possesso per l'esercizio 2016.

Il costo complessivo per i pasti consumati nelle sedi disagiate per l'anno 2016 ammonta ad euro 8.450.000 circa (iva compresa): tale maggior onere deriva da un incremento del costo medio al pasto in relazione alle convenzioni stipulate sulla base delle mutate e più onerose condizioni di mercato e da un contestuale aumento del numero dei pasti erogati presso le sedi disagiate in quanto nel suddetto anno si è verificato un riallineamento del numero dei pasti rispetto a quelli erogati nel 2015 che avevano fatto registrare un flessione rispetto agli anni precedenti.

Pertanto, partendo da un totale di 690.000 pasti, in linea con il numero dei pasti consumati nell'anno 2014, determinando un incremento del costo medio a pasto di 1 euro, (da 9,83 a 10,83) si può affermare che:

Ne deriva un risparmio a pasto pari ad euro 4,33 circa, corrispondente alla differenza tra il costo medio a pasto, pari a euro 10,83 circa ed il costo di un buono pasto, pari a €6,50 massimo;

il risparmio complessivo viene individuato in circa 3.000.000 di euro.

## **Titolo VI**

### **Misure per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici**

#### **Art. 60**

##### **Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila**

La disposizione prevede al **comma 1**, per l'anno 2018, l'assegnazione di un contributo straordinario di 10 milioni di euro a favore del Comune dell'Aquila, finalizzato, analogamente a quanto previsto per gli anni precedenti, per le esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009.

Al **comma 2** è riconosciuto, per il medesimo anno e con le stesse finalità, agli altri comuni del cratere sismico un contributo pari a 2 milioni di euro.

#### **Art. 61**

##### **Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione**

La disposizione in esame apporta modifiche all'articolo 43-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al fine di rendere attuabile sotto il corretto profilo procedurale la disposizione in esso contenuta e sposta il limite massimo della spesa complessiva a 350 milioni di euro cui possono essere

autorizzati i Presidenti delle Regioni colpite dal sisma 2012 in qualità di Commissari delegati, attraverso la stipula di appositi mutui, in modo da dare garanzia, anche in prospettiva, al completamento del processo di ricostruzione pubblica nelle Regioni interessate dal sisma 2012.

La disposizione comporta maggiori oneri in termini di saldo netto da finanziare per 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 in quanto le risorse autorizzate dall'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 sono corrispondentemente incrementate. Non si determinano effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto in quanto le relative spese sono già considerate nelle previsioni tendenziali.

#### **Art. 62**

##### **Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012**

La proposta normativa in esame proroga al 31 dicembre 2019 le agevolazioni per le zone franche urbane nei territori della Lombardia colpiti dal sisma del 2012, attualmente in vigore fino al 2017. Si prevede uno stanziamento di 5 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 che, considerate le modalità di fruizione dell'agevolazione, rappresenta l'onere della disposizione.

Il comma 2 che prevede che le somme non fruite nell'esercizio 2017 possano essere utilizzate per la finalità in esame in quello successivo nel limite di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al riguardo sulla base dei dati forniti dalla Struttura di Gestione si evidenzia che le somme utilizzate per la ZFU in esame negli anni 2016 e 2017 risultano rispettivamente pari a 1.394.927,96 euro nel 2016 e 981.257,15 nel 2017.

Per la compensazione degli **effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e fabbisogno** derivanti dal comma 2, in misura pari al limite di spesa di **750.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019**, il **comma 3** prevede la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

#### **Art. 63**

##### **Proroga esenzione IMU su immobili inagibili**

La presente disposizione proroga all'anno 2018 l'esenzione IMU relativa agli immobili inagibili a seguito del sisma 2012, di cui all'articolo 8, comma 3, del D.L. n. 74/2012, in vigore fino al 31 dicembre 2017.

Sulla base dei dati forniti dalle strutture commissariali e utilizzati per il riparto del contributo per gli anni 2015 e 2016 e delle ulteriori informazioni acquisite dalla Regione Emilia Romagna circa la progressiva riduzione degli immobili inagibili si stima una perdita di gettito complessiva per l'anno 2018 pari a **20 milioni di euro**, di cui 4,5 milioni di euro come quota Stato e 15,5 milioni di euro come quota comune.

#### **Art. 64**

##### **Mutui degli Enti Locali colpiti dal sisma del maggio 2012**

La disposizione proroga al 2019 la dilazione degli oneri derivanti dal pagamento dei mutui concessi ai Comuni da Cassa depositi e prestiti, al netto di sanzioni e interessi. Il rinvio al 2019 del rimborso delle rate dei mutui e la relativa ripartizione in quote di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi, permettono di liberare i bilanci comunali da questi oneri, favorendo il completamento del processo di ricostruzione.

Gli oneri derivanti dalla disposizione sono quantificati in 3,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 2,9 milioni di euro per l'anno 2019.

A tali oneri si fa fronte mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto legge n. 95 del 2012.

Per la compensazione degli **effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e fabbisogno** derivanti dal comma 3, in misura pari a 3,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2,9 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

### **Art. 65**

#### **Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016**

##### **Modifiche all'articolo 44 del decreto legge n. 189 del 2016**

La disposizione prevede l'ulteriore differimento, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 dei mutui concessi ai Comuni colpiti dal sisma 2016. Tenuto conto che per la rata in scadenza il 31.12.2018, CDP retrocede l'importo delle rate versate dagli enti al MEF nel mese di gennaio successivo alla scadenza, l'onere derivante dal differimento delle rate è di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 3,2 milioni di euro relativi alla quota capitale e 1,1 milioni di euro di quota interessi.

##### **Modifiche all'art. 48 del decreto legge n. 189 del 2016**

**Lettera a)** La disposizione in esame, modificando il comma 11 dell'articolo 48 del D.L. n. 189/2016, prevede che i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo possono restituire i versamenti sospesi, a seguito degli eventi sismici succedutisi dal mese di agosto 2016, in 24 rate mensili a decorrere dal 31 maggio 2018.

A legislazione vigente è invece previsto che tale facoltà possa essere esercitata con il versamento in 9 rate mensili a decorrere dal 16 febbraio 2018.

Sulla base dei dati indicati nella relazione tecnica dell'articolo 43 del D.L. n. 50/2017, che ha modificato il citato comma 11, era stato stimato un importo complessivo da restituire nell'anno 2018 pari a 118 milioni di euro.

Tenuto conto dei diversi termini della rateizzazione si stimano i seguenti effetti finanziari in termini di entrate tributarie complessive:

<b>Rateizzazione in 24 rate</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Legislazione vigente	118	0	0
Proposta rateizzazione 24 rate (da 31 maggio 2018)	34,42	59	24,58
<b>Effetti</b>	<b>-83,58</b>	<b>59,00</b>	<b>24,58</b>
Di cui			
Tributi erariali	-71,54	50,50	21,04
Tributi locali	-12,04	8,50	3,54

In milioni di euro

**Lettera b)** Con la modifica al comma 12-ter il recupero dell'anticipazione concessa ai comuni ai sensi del comma 12-bis per il tramite del Commissario per la ricostruzione viene allineato ai tempi della rateizzazione concessa. Si ha quindi un minor recupero di 12,04 milioni di euro per l'anno 2018 già incluso nella stima complessiva degli effetti finanziari negativi pari a -83,58 milioni di euro.

### **Art. 66**

#### **Misure in favore dei territori dell'Isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017**

La disposizione, al **comma 1**, dispone l'istituzione di un Fondo per la ricostruzione nei territori dei

comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017.

Per consentire l'avvio degli interventi di ricostruzione dei citati territori viene autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Al **comma 2** si prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo per l'erogazione, la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei Comuni interessati.

#### **Art. 67**

#### **Regime fiscale dei premi relativi a polizze assicurative aventi ad oggetto calamità naturali (Polizze catastrofali)**

Il **comma 1** della disposizione in esame prevede, a partire dal 2018, una detrazione pari al 19 per cento ai fini Irpef per i premi relativi alle polizze assicurative contro il rischio di eventi calamitosi aventi come oggetto gli immobili ad uso abitativo.

La detrazione, secondo la proposta in esame, ha effetto sulle polizze assicurative sottoscritte successivamente all'entrata in vigore della norma.

Secondo i dati Ania (fonte: L'assicurazione italiana 2016-2017) in Italia il settore assicurativo è esposto relativamente a tali eventi per un ammontare di 100 miliardi di euro. L'Ania stima che, alla data di settembre 2016, il numero di assicurazioni contro i rischi calamitosi, come ad esempio alluvioni e/o terremoti, sono pari a 400.000, sia come polizza specifica sia come estensione delle polizze multirischio.

Si ipotizza inoltre che la norma determini un incremento annuo delle polizze in esame del 20 per cento (vale a dire di circa 80.000 unità abitative annue), rispetto al numero di polizze ad oggi sottoscritte, stabilizzandosi dopo il quinto anno di applicazione.

Ipotizzando un importo medio del premio versato pari a 150 euro, ed applicando l'aliquota del 19 per cento, si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza pari a 13,7 milioni di euro per il 2018 (480.000 x 150 x 19%), 16,0 per il 2019, 18,2 per il 2020, 20,5 per il 2021 e pari a 22,8 a partire dal 2022.

Di seguito si riportano gli effetti finanziari conseguenti:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	dal 2024
IRPEF	0,0	-23,9	-17,7	-20,0	-22,2	-24,5	-22,8

*milioni di euro*

Al comma 2, inoltre, la disposizione stabilisce l'esenzione dall'imposta sulle assicurazioni per i premi relativi alle polizze assicurative contro il rischio di eventi calamitosi aventi come oggetto gli immobili ad uso abitativo.

Di seguito gli effetti finanziari stimati:

	2018	2019	2020	2021	2022
Perdita sullo stock dei contratti esistenti	-10,52	-10,52	-10,52	-10,52	-10,52
Perdita sui contratti incentivati	-2,10	-4,21	-6,31	-8,41	-10,52
<b>Totale</b>	<b>-12,62</b>	<b>-14,73</b>	<b>-16,83</b>	<b>-18,93</b>	<b>-21,04</b>

*in milioni di euro*

Effetti finanziari complessivi:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	dal 2024
Detrazione	0,0	-23,9	-17,7	-20,0	-22,2	-24,5	-22,8
Esenzione	-12,62	-14,73	-16,83	-18,93	-21,04	-21,04	-21,04
<b>Totale</b>	<b>-12,62</b>	<b>-38,63</b>	<b>-34,53</b>	<b>-38,93</b>	<b>-43,24</b>	<b>-45,54</b>	<b>-43,84</b>

*in milioni di euro*

## **Titolo V II** **Regioni ed Enti locali**

### **Art. 68**

#### **Rapporti finanziari Stato-Regioni a statuto ordinario**

Il **comma 1** determina oneri in termini di saldo netto da finanziare per 2.200 milioni di euro per l'anno 2018, ma non in termini di indebitamento netto, in quanto ciascuna Regione beneficiaria del contributo è tenuta, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a conseguire un valore positivo del saldo del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, in misura pari al contributo a ciascuna di esse spettante.

Il **comma 2** determina effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno per 100 milioni di euro per l'anno 2018.

Con riferimento al **comma 3**, si evidenzia che la legislazione vigente prevede che le regioni accertino in entrata le somme che vengono ammesse a finanziamento con decreto del Ministero della salute nell'esercizio di ammissione stessa. In relazione al fatto che la riduzione dello stanziamento per il 2018 per l'edilizia sanitaria incide su accordi di programma già sottoscritti nel 2017 e che saranno progressivamente ammessi a finanziamento, il comma 3 è volto a rinviare al 2019 detta iscrizione, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica perseguito con la riduzione in oggetto. Conseguentemente sono prorogati, in misura corrispondente, i termini decorsi i quali gli accordi si intendono risolti.

Il **comma 4**, confermando anche per l'anno 2019 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal d.lgs. n. 56 del 2000, non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.

I **commi da 5 a 8**, concernenti il ripiano del disavanzo delle Regioni al 31 dicembre 2014, non determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto le maggiori spese determinate dal prolungamento dei tempi di ripiano del disavanzo sono effettuate nel rispetto del vincolo del pareggio previsto dalla legge n. 243 del 2012.

Il **comma 9**, concernente modifiche necessarie per assicurare la corretta rappresentazione ex ante delle voci di entrata e di spesa valide ai fini della verifica dei saldi di finanza pubblica, non determina oneri per la finanza pubblica atteso che resta invariato l'obbligo di rispetto del saldo non negativo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016.

Il **comma 10** non determina oneri per la finanza pubblica in quanto meramente finalizzato a precisare la data a decorrere dalla quale si applicano le sanzioni previste dal comma 475, lettera e), dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, per il ritardato invio della certificazione attestante il conseguimento dell'obiettivo di saldo da parte di ciascun ente di cui al comma 466 del medesimo articolo 1.

I **commi da 11 a 15** non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto meramente attuativi della disposizione prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera b) del d.lgs. 90 del 2016, che prevede che le risorse riversate agli enti territoriali a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, in attuazione dell'articolo 5, comma 4-ter, della legge n. 225 del 1992 "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali", in quanto, come indicato nella Relazione tecnica dell'articolo 7, commi 4 e 5, del d.lgs. 90 del 2016, le spese che saranno effettuate dagli enti territoriali per il completamento degli interventi "risultano già considerati nei tendenziali di finanza pubblica, in relazione agli interventi che si prevedeva di realizzare nell'ambito della gestione delle emergenze".

Il **comma 16** dispone che gli spazi finanziari da assegnare alle Regioni sono individuati ogni anno all'esito della rendicontazione fornita e sono attribuiti alle Regioni compatibilmente con gli obiettivi strutturali di finanza pubblica e comunque nel limite di 259.444.741,14 per il 2018, 264.755.428,99 euro per il 2019, 270.198.908,35 euro per il 2020 e 275.778.884,91 per il 2021,

importo delle quote capitali annuali sospese ai sensi del comma 4 dell'articolo 44.

Al **comma 17**, allo scopo di completare la transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, si prevede che il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso le province e le città metropolitane e addetto alle funzioni del mercato del lavoro, e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale eventualmente costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e alle misure di contenimento della spesa di personale.

Il **comma 18** quantifica gli oneri per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario, del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in complessivi 220 milioni di euro a decorrere dal 2018 calcolati tenuto conto del numero del personale a tempo indeterminato degli enti di area vasta addetto alle funzioni del mercato del lavoro coinvolto - ammontante in circa 5.500 unità e tratto dal Portale della mobilità del personale [mobilita.gov.it](http://mobilita.gov.it) curato dal Dipartimento della funzione pubblica - e del costo medio desunto dal conto annuale delle pubbliche amministrazioni, relativo al personale delle province delle regioni a statuto ordinario.

Il **comma 19** prevede che le regioni, le agenzie o gli enti regionali eventualmente costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego, succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data del trasferimento.

Il **comma 20** prevede che le regioni, le agenzie o gli enti regionali eventualmente costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego, e l'ANPAL, possono applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al fine di stabilizzare il personale di cui al comma 19, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e alle misure di contenimento della spesa di personale.

Il **comma 21** quantifica gli oneri per il trasferimento del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, in complessivi 16 milioni di euro a decorrere dal 2018. Tali oneri sono calcolati tenuto conto del numero del personale a tempo determinato degli enti di area vasta addetto alle funzioni del mercato del lavoro coinvolto - ammontante, desunte dal "censimento degli operatori dei centri per l'impiego" condotto da ANPAL in collaborazione con le Regioni e Province autonome, e il numero del Personale con rapporto co.co.co. Molise fornito dalla medesima Regione pari a circa 340 unità, e del costo medio desunto dal conto annuale delle pubbliche amministrazioni, relativo al personale a tempo determinato delle province delle regioni a statuto ordinario.

Per quanto riguarda il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato dell'ANPAL, gli oneri sono stati quantificati in complessivi 2,81 milioni di euro come segue:

- il numero delle unità interessate è pari a 51, calcolate sul decreto n. 1 del 27 gennaio 2017 del direttore generale INAPP di intesa con il direttore generale dell'ANPAL, di trasferimento di parte del personale a tempo determinato dell'INAPP all'ANPAL in attuazione dell'art. 4, co. 8, D.P.C.M. 13 aprile 2016;
- il costo medio è calcolato sulla base del costo medio del personale INAPP, per livello di qualifica, sulla base dei dati forniti da ANPAL riferiti al bilancio 2016 ed applicato alla distribuzione delle 51 unità di personale trasferite ad ANPAL per livello di qualifica.

Il **comma 24** prevede l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una quota, nei limiti di 18 milioni di euro, a titolo di compensazione delle minori entrate per l'anno 2016 destinate al finanziamento del Fondo perequativo ex legge 28 dicembre 1995, n. 549, dovute alla minore base imponibile derivante dalle misure di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,

n. 190.

Le disponibilità in conto residui di euro 18 milioni sul capitolo 2862 di cui al programma "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione.

**Comma 25** La disposizione prevede la soppressione del Fondo per far fronte alle esigenze in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148.

## **Art. 69**

### **Rapporti finanziari Stato-Regioni a statuto speciale**

Il comma 1, prevedendo l'istituzione di un fondo in favore dei territori delle autonomie speciali nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, comporta oneri pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

Il comma 2 prevede per la Regione Friuli Venezia Giulia la disapplicazione della disciplina del patto di stabilità interno (tetto di spesa euro compatibile) ed il definitivo passaggio al pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra entrate e spese finali di competenza).

Sulla base dei dati del monitoraggio 2016 e 2017 del patto di stabilità interno e del pareggio di bilancio, tale passaggio non comporta effetti peggiorativi per i saldi di finanza pubblica.

Il comma 3 determina l'applicazione alle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle sanzioni e dei premi previsti dalla disciplina del pareggio di bilancio; tale disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 4 non determina effetti negativi sulla finanza pubblica, in quanto per la Regione Siciliana restano fermi i vincoli di finanza pubblica.

## **Art. 70**

### **Risorse per province e città metropolitane**

La norma al **comma 1** determina oneri per un ammontare pari a 352 milioni di euro per l'anno 2018 (al quale si fa fronte quanto a 12 milioni di euro attraverso la corrispondente soppressione del contributo per l'anno 2018 di cui al comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto legge n. 50/2017), a 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e a 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021.

Il **comma 3**, attribuendo un contributo alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, comporta oneri pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020.

## **Art. 71**

### **Interventi a favore dei comuni**

I **commi da 1 a 9** dispongono che, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, contributi per investimenti, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020.

Le disposizioni comportano oneri in termini di saldo netto da finanziare per 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020 ed in termini di indebitamento netto e fabbisogno come da tabella sotto riportata:

<b>Anno</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Oneri</b>	11	62	154	249	225	142	7



La stima degli oneri è stata effettuata ipotizzando la copertura di opere pluriennali, applicando uno sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi.

Il **comma 10**, è finalizzato a riconoscere ai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, un contributo complessivo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare al finanziamento di interventi diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. La disciplina degli enti beneficiari, dei criteri di riparto e di attribuzione del contributo sono demandati ad apposito decreto interministeriale.

Il **commi 11 e 12** La norma determina oneri per l'anno 2018 pari a 10 milioni di euro, quale contributo da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il 1° gennaio 2016 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

I **commi 13 e 14** concernono i contributi per le fusioni dei comuni. In particolare dal comma 15 derivano effetti finanziari di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, che trovano compensazione mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il **comma 15** determina un onere di 300 milioni di euro per l'anno 2018 in termini di saldo netto da finanziare. Non determina, invece, effetti in termini di indebitamento netto, in quanto, come previsto dal **comma 16**, ciascun comune beneficiario del contributo è tenuto, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a conseguire un valore positivo del saldo del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, in misura pari al contributo spettante.

## **Art. 72**

### **Interventi in materia di enti territoriali**

Il comma 1 dispone che, per gli anni 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro destinati all'impiantistica sportiva. La norma incrementa, pertanto, di complessivi 200 milioni di euro annui gli spazi già previsti, per gli anni 2018 e 2019, pari a 700 milioni di euro annui (triennio 2017-2019). A partire dal 2020 fino al 2023 sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei medesimi patti nazionali per 700 milioni di euro annui. Gli spazi finanziari sono finalizzati ad effettuare investimenti a valere sull'avanzo di amministrazione e sulle risorse rivenienti dal debito.

Gli investimenti effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e sulle risorse rivenienti dal debito, comportano oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno come da tabella sotto riportata:

<b>Anno</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Oneri</b>	70	122	351	501	641	498	533	356	114	14

La stima degli oneri per gli ulteriori spazi assegnati nel periodo 2018-2023 è stata effettuata tenendo conto della quota di spazi finanziari utilizzata nel medesimo esercizio pari a circa il 30 per cento. Tale percentuale è stata stimata tenendo conto della minore incidenza di lavori di piccole dimensioni (sotto i 40.000 euro) e degli spazi finanziari a copertura degli investimenti finanziati da debito.

Per la restante parte, ipotizzando la copertura di opere pluriennali, è stato applicato lo sviluppo

teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi. Il 2023 è stato ipotizzato esclusivamente a copertura di opere pluriennali, applicando lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi.

Il comma 2, volto ad abrogare le disposizioni inerenti i commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Il **comma 3** dispone la proroga al 31 dicembre 2021 del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista, che l'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 aveva fissato al 31 dicembre 2017.

La disposizione determina un miglioramento del fabbisogno del settore statale e pubblico pari a 6.000 milioni nel 2018 e a 3.000 milioni nel 2019.

L'effetto migliorativo dei saldi dovuto alla minore spesa per interessi per lo Stato, conseguente al permanere della liquidità in tesoreria, segue il profilo temporale, riportato nella seguente tabella, distintamente per i diversi saldi di finanza pubblica.

<i>(milioni di euro)</i>	2018	2019	2020	2021	2022
Effetti in termini di saldo netto da finanziare	-34,69	-105,66	-162,91	-119,14	-10,67
Effetti in termini di fabbisogno	-36,45	-113,63	-161,97	-90,86	-13,48
Effetti in termini di indebitamento netto	- 47,35	- 126,71	- 178,60	- 105,09	- 13,94

A fronte di tali risparmi di spesa, si determinano, per lo Stato, maggiori oneri per interessi sulle giacenze presso la tesoreria statale pari a 0,04 milioni di euro nel 2019, a 0,07 milioni nel 2020-2022, a 0,02 nel 2023. Tali importi si riferiscono all'effetto sul saldo netto da finanziare, ma si valuta un pari effetto negativo sugli altri saldi, dovuto al fatto che con la disposizione in esame viene meno per la PA un introito (gli interessi attivi) che sarebbe provenuto dal settore privato, sostituito da un introito proveniente da un'altra pubblica amministrazione.

## **Titolo VIII Misure per il Sud**

### **Art. 73 Credito di imposta per il SUD**

**Comma 1** La norma che prevede l'ampliamento del credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni meno sviluppate e delle regioni in transizione, si è dimostrata un proficuo strumento per la crescita delle imprese ubicate nel SUD, contribuendo positivamente all'apporto di quelle regioni alla crescita del PIL nazionale. È stimabile che a seguito dell'ampliamento della misura, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, 2.969 nuove unità produttive abbiano proposto piani di investimento agevolati. Pertanto la norma è rifinanziata, per 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro per l'anno 2019, per consentire una continuità di sviluppo degli investimenti con indubbi effetti anche a livello occupazionale.

Conseguentemente, il Fondo Sviluppo e Coesione, programmazione 2014-2020, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro per l'anno 2019.

### **Art. 74 Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno**

Il **comma 1** prevede che i programmi operativi nazionali e complementari possano introdurre, compatibilmente con le finalità già previste nei programmi medesimi, misure complementari con quelle già previste dalla norma relativa alla decontribuzione per i neo assunti, per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Il **comma 2** prevede che siano conseguentemente rimodulati i programmi interessati, seguendo le procedure previste dalla normativa vigente per i singoli programmi.

Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, essendo le risorse in questione già previste nei programmi interessati.

#### **Art. 75**

##### **Integrazione finanziamento aree interne**

La Strategia nazionale delle Aree interne (SNAI) compresa nel Piano Nazionale di Riforma e facente parte dell'Accordo di Partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, dispone a legislazione vigente di risorse pari a 190 milioni di euro. Tali disponibilità servono a coprire le necessità di 48 aree.

I finanziamenti nazionali assicurano un effetto leva sui corrispondenti finanziamenti comunitari appositamente messi a disposizione delle aree selezionate dalle regioni. A metà del periodo di programmazione emerge un fabbisogno complessivo di 281,18 milioni di euro per concludere l'impegno assunto con le regioni e i sindaci del complesso delle 72 aree selezionate nella SNAI.

Pertanto il **comma 1** rifinanzia la Strategia mediante una addizione di risorse complessiva di 91,18 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 31,18 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge 183 del 1987. L'effetto sui saldi di finanza pubblica è già scontato nei tendenziali.

#### **Art. 76**

##### **Fondo imprese Sud**

La norma dispone l'istituzione di un Fondo, della durata di 12 anni, a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese così come definite nell'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il Fondo ha una dotazione iniziale di 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sull'annualità 2017 del Fondo sviluppo e coesione – Programmazione 2014- 2020.

La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia (Agenzia). Ad un'apposita convenzione tra l'Agenzia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri è demandata la puntuale definizione degli ambiti di intervento del Fondo, alla quale è data la possibilità di avvalersi, a sua volta, della Banca del Mezzogiorno per le modalità operative degli interventi posti in essere. La convenzione definisce inoltre le modalità e i termini di operatività e la durata del Fondo e le attività di monitoraggio e controllo nonché le modalità di restituzione delle somme rinvenienti dai rimborsi e dai proventi degli investimenti diretti e degli OICR chiusi ovvero dalla cessione o liquidazione delle quote o azioni degli stessi.

Il Fondo potrà avvalersi dell'apporto di capitale di investitori pubblici e privati, che l'Agenzia individua attraverso procedure aperte e trasparenti e opererà investendo, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti: la selezione delle imprese oggetto degli investimenti avverrà attraverso procedure di valutazione aperte e trasparenti. Il Fondo e gli investitori privati coinvestono alle medesime condizioni.

Le risorse di cui al presente comma sono accreditate su un'apposita contabilità speciale intestata all'Agenzia, aperta presso la Tesoreria dello Stato. La gestione realizzata dall'Agenzia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede l'Agenzia.

La disposizione, oltre all'apporto diretto di risorse del Fondo nel capitale delle imprese, prevede la possibilità di investimento anche in fondi comuni aventi forma chiusa, che realizzano investimenti nelle imprese territorialmente interessate. L'investimento del Fondo non può superare il 30 per cento del patrimonio complessivo dei predetti fondi.

E' disposta infine l'entrata in vigore della disposizione alla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Trattandosi di risorse disponibili, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## **Titolo IX** **Disposizioni in materia di entrate**

### **Capo I** **Contrasto all'evasione**

#### **Art. 77** **Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale**

La misura introduce, a partire dal 1 gennaio 2019, un sistema generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria, al fine di semplificare la riscossione e contrastare più efficacemente le frodi e l'evasione fiscale.

Rispetto al vigente obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture, l'invio delle fatture elettroniche veicola, praticamente in tempo reale, un contenuto informativo di maggiore dettaglio, ampliando le possibilità di accertamento. I dati fiscali raccolti dall'Agenzia delle Entrate potranno essere utilizzati primariamente per consentire al contribuente di liquidare l'IVA coerentemente con le informazioni delle fatture acquisite, con effetti di incremento della *compliance* dichiarativa e di versamento dell'imposta. Inoltre, tali dati potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Finanziaria per potenziare le attività di analisi del rischio e controllo, rendendole più immediate e affidabili in considerazione dell'elevata qualità dei dati e della tempestività della loro acquisizione.

L'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria genererebbe, a regime, un incremento di gettito IVA dovuto alla eliminazione dei fenomeni evasivi, stimato prudenzialmente in almeno 1,6 miliardi di euro, cui si assocerebbe un recupero delle imposte dirette. Il **recupero di gettito complessivo sarebbe pari a 2,05 miliardi di euro** (Tabella 1).

Ai fini della stima del recupero di gettito IVA, si stima che la trasmissione telematica delle fatture possa comportare un miglioramento del 4% in termini di potenziamento della *tax compliance*. Tale percentuale si aggiunge al tasso di risposta (TR) medio dei contribuenti alle lettere inviate dall'Amministrazione finanziaria a seguito della verifica di anomalie e/o errori, pari al 2,23%, utilizzato ai fini della stima degli effetti della trasmissione trimestrale dei dati delle fatture introdotta dal decreto legge n. 193 del 2016. La stima del recupero di gettito a regime rispetto a quanto previsto a legislazione vigente risulta pari a **0,39 miliardi** (il 4% del potenziale recupero IVA imputabile alle transazioni B2B tra soggetti che non operano con la PA, che sono pari a 9,7 miliardi di euro<sup>1</sup>).

In aggiunta a questo effetto, si stima che l'acquisizione più tempestiva delle informazioni veicolate tramite la fattura elettronica rispetto alla trasmissione trimestrale dei dati delle fatture possa indurre

---

<sup>1</sup> Secondo le ultime stime del VAT gap, il potenziale recupero IVA, imputabile alle transazioni B2B e B2C tra soggetti che non operano con la PA, è pari a 13,2 miliardi. Tale ammontare si ripartisce in 9,7 miliardi, derivanti dalle transazioni B2B tra soggetti che non operano con la PA e non effettuano cessioni a consumatori finali, e 3,5 miliardi, imputabili prevalentemente alle transazioni al consumo finale.

nei contribuenti un tasso di adesione aggiuntivo di 9,5 punti percentuali. Applicando tale percentuale alla base imponibile potenziale al netto del recupero di evasione stimato per il miglioramento della *tax compliance* (circa 8,81 miliardi di euro<sup>2</sup>), **il gettito aggiuntivo derivante dalla maggiore tempestività delle informazioni, a regime, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, sarebbe pari a un valore di 0,84 miliardi.**

Infine, ai fini del contrasto alle frodi IVA, l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria determinerà una compressione dei tempi necessari all'Amministrazione finanziaria per venire a conoscenza dell'esistenza di una società cartiera (attualmente in media di circa 18 mesi). A seguito dell'introduzione dell'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture di cui al decreto legge n. 193 del 2016 è ragionevole presumere che tale tempistica si sarebbe ridotta fino a sei mesi, in quanto, a regime, i dati sarebbero stati messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate entro il secondo mese successivo alla conclusione del trimestre in cui sono effettuate le relative operazioni. Con l'adozione della fatturazione elettronica, l'Agenzia delle Entrate avrà l'immediata disponibilità delle fatture elettroniche, imprimendo un'ulteriore accelerazione alle tempistiche di controllo dei soggetti che, a seguito di attività fraudolente, omettono di versare l'IVA. La disponibilità immediata delle fatture consentirà di ridurre tale intervallo fino a tre mesi, ovvero di rilevare la frode dopo soli tre mesi nei casi più favorevoli, con una significativa riduzione dei tempi oggi necessari per interrompere la catena frodatrice (15 mesi). **Si stima quindi che la norma produca un recupero di gettito aggiuntivo dal contrasto ad attività fraudolente rispetto alla legislazione vigente, per circa 0,36 miliardi.** Tale valore è pari ai 3/18 (valore correlato alla durata media di una frode ed al tempo minimo per la sua scoperta ed interruzione) della media della maggiore IVA constatata dagli organi preposti nell'attività di contrasto alle frodi IVA nel triennio 2014-2016 pari a 2,148 miliardi di euro. Il recupero di gettito IVA si articola quindi nelle seguenti componenti:

- 0,39 miliardi derivanti dal miglioramento della *tax compliance*;
- 0,84 miliardi derivanti dall'acquisizione più tempestiva delle informazioni veicolate tramite la fattura elettronica;
- 0,36 miliardi derivanti dal contrasto ad attività fraudolente.

L'incremento di gettito IVA, dovuto alla eliminazione dei fenomeni evasivi contrastati dalla misura, risulta quindi pari complessivamente a circa **1,6 miliardi di euro.**

Alle stime del recupero di gettito IVA sopra indicate si associa un recupero anche in termini di imposte dirette pari a 0,289 euro per ogni euro di IVA recuperata.

**Tabella 1: Recupero di gettito derivante dall'obbligo di fatturazione elettronica**

-	
IVA da omessa dichiarazione – stima miglioramento della <i>tax compliance</i> (a)	0,39
IVA da omessa dichiarazione – stima tempestività informazioni (b)	0,84
IVA da contrasto alle frodi (c)	0,36
Effetti sulle imposte dirette (d)	0,46
<b>Importo totale e) = a) + b) + c) + d)</b>	<b>2,05</b>

In miliardi di euro

Gli effetti finanziari a regime dovuti all'introduzione della fatturazione elettronica generalizzata sono stati stimati in un recupero di gettito complessivo di 2,05 miliardi, di cui **1,23 miliardi dovuti al recupero dell'evasione IVA da omessa dichiarazione.**

La norma sulla fatturazione elettronica obbligatoria entra in vigore anticipatamente, a partire dal 1° luglio 2018, nei settori degli appalti pubblici e dei carburanti.

<sup>2</sup> Sottraendo dal totale di 13,2 miliardi i recuperi attesi dalle misure già in vigore (2,04 miliardi relativi alla comunicazione trimestrale dei dati fattura, 0,36 miliardi al recupero da limitazione delle compensazioni IVA e 1,6 miliardi all'estensione del meccanismo di split payment ai fornitori della PA locale e centrale e società del FTSE MIB) si perviene a un recupero potenziale di gettito IVA pari a 9,2 miliardi. Sottraendo, ulteriormente, l'ammontare di 0,39 miliardi di euro dovuto al miglioramento della *tax compliance*, si ottiene il valore di 8,81 miliardi di euro.

.Per stimare il valore complessivo delle transazioni del settore degli appalti pubblici, si considera il totale degli acquisti interni al netto degli acquisti già sottoposti al regime di *split payment* o *reverse charge* ammonta a circa 1.200 miliardi di euro.

Per calcolare la quota ascrivibile al settore degli appalti pubblici a cui si applicherebbe la fatturazione elettronica, non è però corretto considerare l'intero ammontare degli acquisti dei fornitori della PA, in quanto è possibile che buona parte del volume d'affari dei fornitori della PA sia dovuto a transazioni con altri operatori economici. Per stimare la quota di acquisti riferibile al settore degli appalti pubblici, si sono, conseguentemente, considerate le vendite dei fornitori della PA alla PA che rappresentano circa l'8,4% del relativo volume d'affari complessivo. Applicando tale percentuale al totale degli acquisti dei fornitori della PA (1.090 miliardi), si stima una quota degli acquisti dei fornitori della PA attribuibile al settore degli appalti pubblici di circa 92 miliardi di euro (8,4% x 1.090).

La percentuale degli acquisti nel settore degli appalti pubblici è pari quindi al 7,6% del totale degli acquisti interni al netto degli acquisti già sottoposti al regime di *split payment* o *reverse charge* (92/1.200).

Complessivamente si stima quindi un recupero di gettito IVA nel settore **appalti pubblici dovuto all'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria pari a 94,7 milioni euro su base annua** (7,7% x 1,23 x 1000). Considerando che la misura entrerà in vigore nel secondo semestre 2018, **il recupero di gettito è pari a 47,4 milioni di euro per il 2018.**

Per valutare gli effetti dell'anticipo dell'obbligo della fattura elettronica nel settore dei carburanti sull'evasione da omessa dichiarazione, occorre determinare la percentuale del recupero IVA complessivo dovuto all'introduzione della fatturazione elettronica (**1,23 miliardi**) che può essere attribuito al settore dei carburanti. A tal fine è stato calcolato che la percentuale degli acquisti nel settore dei carburanti è pari all'5,5% del totale degli acquisti interni al netto degli acquisti già sottoposti al regime di *split payment* o *reverse charge* (circa 1.200 miliardi di euro). Complessivamente si stima, quindi, che l'anticipo dell'obbligo di e-fattura nel settore dei carburanti potrebbe determinare un recupero di gettito IVA **pari a 67,7 milioni euro su base annua** (5.5% x 1,23 \* 1000). Considerando che la misura entrerà in vigore nel secondo semestre 2018, **il recupero di gettito è pari a 33,8 milioni di euro per il 2018.**

A questi effetti, si devono aggiungere gli effetti dell'anticipazione sul recupero IVA da contrasto alle frodi. Per valutare questa componente occorre considerare che l'associazione Assopetroli-Assoenergia ha stimato che, nel 2016, dei circa 66 miliardi di litri di prodotti petroliferi immessi in consumo, un quota pari al 15% (quasi 10 miliardi di litri) è stato distratto sul mercato parallelo in frode IVA. Abbattendo la percentuale di frode dal 15% al 10% in via prudenziale, si stima che siano distratti sul mercato parallelo in frode IVA 6,6 miliardi di litri, che vengono interamente attribuiti al settore della benzina e del gasolio in quanto maggiormente esposto al rischio di evasione. Considerando una quotazione media di un euro a litro, si stima che **il gettito IVA evaso ammonti a circa 1,45 miliardi** (6,6 mld di litri x 1€ x 22%). Analogamente alla metodologia adottata per la stima dell'obbligo di fatturazione elettronica generalizzato, si assume che sia possibile recuperare una frazione pari a 3/18 (valore correlato alla durata media di una frode ed al tempo minimo per la sua scoperta ed interruzione) **del gettito IVA evaso, 121 milioni per il 2018 e 242 milioni a regime** (1.450 \* 3/18), in termini di competenza annua.

**Complessivamente la fatturazione elettronica obbligatoria nel settore oli minerali comporta un recupero IVA di 154,8 milioni di euro per il 2018 (309,7 milioni di euro su base annua).**

La Tabella 2 riporta gli effetti finanziari di cassa complessivi dell'introduzione delle misure di contrasto alle frodi IVA, includendo anche gli effetti di recupero sulle imposte dirette.

Cassa	Effetti finanziari				
	2018	2019	2020	2021	2022
IVA da omessa dichiarazione – stima miglioramento della tax compliance e tempestività informazioni	81,2	1.227,0	1.227,0	1.227,0	1.227,0
IVA da contrasto alle frodi	121,0	360,0	360,0	360,0	360,0
Effetti sulle imposte dirette	0,0	103,1	764,3	458,6	458,6
<b>Totale</b>	<b>202,2</b>	<b>1.690,1</b>	<b>2.351,3</b>	<b>2.045,6</b>	<b>2.045,6</b>

*In milioni di euro*

Rispetto agli oneri gestionali della fatturazione elettronica già calcolati nel decreto legislativo 127/2015 e riferiti al solo sistema di accoglienza e, in particolare, alla predisposizione di soluzioni tecniche per consentire ai soggetti IVA di generare, trasmettere e conservare una fattura elettronica, l'estensione della fatturazione elettronica ai privati prevista dall'attuazione delle disposizioni in esame genererebbe alcuni ulteriori interventi di adeguamento dei servizi e di potenziamento delle infrastrutture.

Sulla base delle stime effettuate, si ritiene che le spese correnti siano di circa 2,3 milioni di euro per il 2018 e di circa 9,9 milioni di euro a regime.

#### **Art. 78**

#### **Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali**

e

#### **Art. 79**

#### **Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi**

Le disposizioni in esame hanno l'obiettivo di recuperare l'evasione dovuta alle frodi IVA.

Sulla base dei dati forniti dalle associazioni di categoria, si stima che, nel 2016, dei circa 66 miliardi di litri di prodotti petroliferi immessi in consumo, una quota pari al 15% (quasi 10 miliardi di litri) sia stato distratto sul mercato parallelo in frode IVA. Considerando un prezzo medio (dato dalla somma del prezzo industriale e dell'accisa) di un euro a litro e abbattendo la percentuale di frode dal 15% al 10% in via prudenziale, si calcola che il gettito IVA evaso ammonti a circa 1,45 miliardi (10% x 66 x 22%), che si attribuisce interamente al settore della benzina e del gasolio (in quanto maggiormente esposti al rischio di evasione).

Sottraendo alla stima del gettito IVA evaso per via delle frodi nel settore gasolio e benzina (1,45 miliardi di euro), l'ammontare che si stima di recuperare attraverso l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria (242 milioni), si ottiene il valore residuo di 1,2 miliardi di evasione IVA.

Si stima prudenzialmente che, grazie all'introduzione di questo pacchetto misure di contrasto alle frodi IVA, sia possibile recuperare circa 1/6 del totale del gettito IVA evaso. Complessivamente quindi si stima che tali misure permettano un recupero di gettito IVA evaso pari a 200 milioni di euro.

A ciò occorre aggiungere gli effetti di queste misure sugli omessi versamenti. L'Agenzia delle entrate quantifica in 384 milioni l'ammontare degli omessi versamenti IVA nel settore dei carburanti. Alla stima si è pervenuti applicando l'incidenza dell'IVA evasa nel settore sull'IVA evasa in totale (1,45 / 32,1 mld di euro) all'ammontare complessivo degli omessi versamenti IVA (8,5 mld di euro). Si stima prudenzialmente che a seguito dell'introduzione delle misure in oggetto sia possibile recuperare circa 1/4 di questo ammontare, pari a 96 milioni di euro su base annua. Complessivamente si stima quindi che le misure comportino un recupero di gettito IVA pari a 296 milioni di euro annui a regime e pari a 271,3 milioni di euro per l'anno 2018 (11 mesi).

La tabella riporta gli effetti finanziari di cassa complessivi dell'introduzione delle misure di contrasto alle frodi IVA a decorrere dal 1 febbraio 2018, considerando anche gli effetti indotti sulle imposte dirette.

Si indicano di seguito gli effetti finanziari complessivi:

	2018	2019	2020	2021	2022
IVA da contrasto alle frodi	271,3	296,0	296,0	296,0	296,0
Effetti sulle imposte dirette	0,0	138,3	91,0	85,5	85,5
<b>Totale</b>	<b>271,3</b>	<b>434,3</b>	<b>387,0</b>	<b>381,5</b>	<b>381,5</b>

In milioni di euro

## Capo II

### Misure di smaltimento e deflazione del contenzioso tributario, nonché di accelerazione del recupero dei crediti fiscali

#### Art. 80

##### Smaltimento del contenzioso tributario di legittimità

**Commi da 1 a 3** La norma prevede, in via straordinaria e non rinnovabile, la nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di 50, tra i magistrati ordinari a riposo da non più di cinque anni alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda, che abbiano svolto funzioni di legittimità e che abbiano maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venticinque anni. I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio direttivo della Corte di cassazione.

**Comma 11** E' stabilita una durata del mandato pari a tre anni non prorogabili.

**Comma 19** Le norme prevedono che ai giudici ausiliari sia attribuito, a titolo di rimborso spese forfettario, un importo omnicomprensivo di euro 1.000,00 mensili per undici mensilità all'anno, tenuto conto dell'interruzione estiva dell'attività giudiziaria ordinaria. Tale rimborso forfettario non costituisce reddito e non è soggetto a ritenute previdenziali né assistenziali.

**Comma 21** Si prevede una specifica autorizzazione di spesa in relazione al contingente massimo fissato in 50 unità, quantificata in euro 400.000 per l'anno 2018, in euro 550.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e in euro 150.000 per l'anno 2021 (rimborso forfettario mensile euro 1.000 X 11 mensilità X 50 unità).

Si prevede che la norma troverà applicazione a decorrere dal 1° aprile 2018, pertanto l'onere può essere quantificato come di seguito specificato:

<b>Anno 2018 (dal 1° aprile 2018)</b>	<b>euro 400.000,00</b>
<b>Anno 2019</b>	<b>euro 550.000,00</b>
<b>Anno 2020</b>	<b>euro 550.000,00</b>
<b>Anno 2021</b>	<b>euro 150.000,00</b>

#### Art. 81

##### Procedure amichevoli nella fiscalità internazionale (*Mutual Agreement Procedures - MAP*)

**Comma 1** Ai fini della stima del maggior gettito derivante dal piano di accelerazione della trattazione delle procedure amichevoli internazionali è stato considerato l'archivio dei casi al 31 dicembre 2016.

Sono stati considerati esclusivamente i casi di MAP derivanti da rettifiche effettuate dall'Amministrazione finanziaria italiana e risultanti da avvisi di accertamento notificati a società residenti, con esclusione delle procedure amichevoli originate da avvisi di accertamento per i quali è stata perfezionata l'adesione o la conciliazione giudiziale.

I casi di MAP analizzati sono stati distinti in tre tipologie in relazione alle attività svolte ed al relativo livello di dettaglio delle informazioni disponibili:

1. Casi discussi e negoziati con le CA estere conclusi con un accordo



Le MAP discusse e concluse in negoziato si riferiscono a 11 soggetti, per un totale di 36 annualità discusse e per un ammontare di imponibile di euro 150.278.123.

In dettaglio, si rappresenta che per tali casi è stato ridefinito in negoziato l'ammontare delle rettifiche in Euro 48.178.769 (importo complessivo), corrispondente in termini percentuali ad un recupero del 32,06% dell'ammontare dell'imponibile riferibile ai casi conclusi nel corso dei negoziati.

### 2. Casi discussi nei negoziati con le CA estere (senza accordo).

Si tratta dei casi di MAP previsti nelle agende degli incontri con le autorità estere per i quali non è stato ancora raggiunto un accordo nel corso dei negoziati o che sono stati discussi nei suddetti incontri al fine di effettuare una ricognizione sullo stato della procedura nonché di condividere con le autorità estere le attività da svolgere.

Tale categoria di MAP comprende 32 soggetti, per un totale di 147 annualità da trattare e per un ammontare di imponibile di Euro 1.040.852.769.

### 3. Casi non ancora discussi e negoziati

Si è proceduto alla estrazione dei dati di accertamento riferibili ai soggetti per i quali risultano pendenti casi di MAP che non sono stati oggetto di discussione nel corso degli incontri finora tenuti con le autorità estere.

A seguito della predetta estrazione residuano 105 soggetti per un totale di 361 accertamenti e per un ammontare complessivo di maggior imponibile pari a euro 1.461.894.498.

Sono inoltre stati notificati ulteriori 116 avvisi di accertamento che avendo rettificato perdite determinano un importo complessivo di circa 601 milioni di euro, calcolato sulla base di un campione esaminato analiticamente ai fini della presente stima.

Riepilogando quanto sopra esposto si stima una giacenza di base imponibile pari a 3.103.747.267,00 euro (1.040.852.769 + 1.461.894.498 + 601.000.000) per la quale residuano imposte da riscuotere.

Posto che come indicato al punto 1 la percentuale di recupero è stata pari al **32,06%** ed ipotizzando che, in esito alla conclusione di tutte le procedure amichevoli pendenti si realizzi un'analogia percentuale di recupero, l'importo del maggior gettito è stimabile in circa 315 milioni di euro complessivi, di cui circa 42 milioni per Irap e circa 273 milioni per IRES.

La tabella A illustra quanto sopra rappresentato.

**Tabella A**

	<b>IRES</b>	<b>IRAP</b>
<b>Base imponibile</b>	3.103.747.267,00	3.103.747.267,00
<b>Aliquota IRES + IRAP</b>	27,5	4,25
<b>Imposta teorica</b>	853.530.498,42	131.909.258,84
<b>% di definizione a seguito di MAP</b>	32,06%	32,06%
<b>Maggior gettito stimabile</b>	273.641.877,79	42.290.108,38

Nella tabella B è riportato l'impatto del maggior gettito stimato, nel quadriennio 2018-2020.

**Tabella B**

	<b>IRES</b>	<b>IRAP</b>
<b>2018</b>	87.500.000	12.500.000
<b>2019</b>	87.500.000	13.000.000

<b>2020</b>	90.000.000	15.000.000
<b>2021</b>	6.500.000	1.500.000

in euro

La disposizione reca un'accelerazione delle procedure e produce, pertanto, effetti finanziari di anticipazione.

Gli effetti derivanti dall'accelerazione possono considerarsi a regime grazie alla stabilizzazione delle procedure. In particolare si stima che smaltito il pregresso dei casi di MAP, a regime l'efficientamento delle procedure porterà un recupero corrispondente a quello stimato per il 2021, pari a 6,5 milioni di euro di IRES e a 1,5 milioni di euro di IRAP.

Di seguito gli effetti in termini di cassa:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>dal 2021</b>
IRES	87.500.000	87.500.000	90.000.000	6.500.000
IRAP	12.500.000	13.000.000	15.000.000	1.500.000
<b>TOTALE</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.500.000</b>	<b>105.000.000</b>	<b>8.000.000</b>

in euro.

**Comma 2** la disposizione autorizza l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere in deroga un contingente di personale da inquadrare nell'Area III F1 nel limite di una spesa non superiore a 1,2 milioni di euro per il 2018, a 6,2 milioni di euro per il 2019, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. L'onere finanziario è calcolato tenendo conto del costo annuo per un tirocinante, pari a € 19.000, e per un neo assunto nella terza area, fascia retributiva F1, pari a € 50.000 compreso il trattamento accessorio. La tabella che segue riporta la suddivisione degli oneri stimati per il triennio e a regime (in milioni di euro) che derivano dalla presente disposizione. Ai predetti oneri, valutati in termini d'indebitamento netto in 0,62 milioni di euro per l'anno 2018, in 3,2 milioni di euro per l'anno 2019, in 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 e in 7,73 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

TIPOLOGIA DI PERSONALE	ANNO			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Unità di personale da impiegare in tirocinio (sei mesi l'anno) <b>(1)</b>	120	120	120	0
Unità di personale da assumere ogni anno a tempo Indeterminato	0	100	100	100
Unità di personale da assumere (totale progressivo)	0	100	200	300
<b>Spesa complessiva annua lordo amministrazione</b>	<b>1,2(2)</b>	<b>6,2(3)</b>	<b>11,2(4)</b>	<b>15,0(5)</b>

**(1)** Al tirocinio è ammesso un contingente di candidati superiore del 20% rispetto a quello dei posti a concorso, in modo da tener conto sia del tasso di abbandono fisiologico riscontrato nelle procedure concorsuali precedenti, sia della selezione connessa alla prova finale al termine del tirocinio.

**(2)** Importo risultante dal costo di 120 tirocinanti per sei mesi (€ 19.000/2 x 120).

**(3)** Importo risultante dalla somma del costo di 120 tirocinanti per sei mesi (€ 19.000/2 x 120) e del costo per

un anno di n. 100 funzionari di III area F1 assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2019 (€ 50.000 x 100).

(4) Importo risultante dalla somma del costo di 120 tirocinanti per sei mesi (€ 19.000/2 x 120) e del costo per un anno di n. 200 funzionari di III area F1 assunti a tempo indeterminato, di cui 100 dal 1° gennaio 2019 e 100 dal 1° gennaio 2020 (€ 50.000 x 200).

(5) Importo risultante dal costo annuo di 300 funzionari di III area F1 assunti a tempo indeterminato, di cui 100 dal 1° gennaio 2019, 100 dal 1° gennaio 2020 e 100 dal 1° gennaio 2021 (€ 50.000 x 300)

## Art. 82

### Pagamenti delle pubbliche amministrazioni

**Commi da 1 a 4.** Nel corso del 2016, a seguito delle segnalazioni di pagamenti superiori a 10.000 Euro, sono stati attivati circa 9.900 pignoramenti dall'Agente della Riscossione per un controvalore medio sospeso al pagamento pari a 28.000 Euro (il controvalore "bloccato" al pagamento risulta il minore tra il valore del pagamento che la P.A. deve effettuare ed il debito del fornitore a cui è destinato il pagamento stesso, che corrisponde all'importo del verbale di pignoramento).

L'importo medio riscosso a seguito dell'attività esecutiva è risultato pari a 19.200 Euro, pari al 68,5% dell'importo "bloccato".

A

Analizzando un campione rappresentativo dei pagamenti compresi nella fascia di importo compresa tra 5.000 Euro e 10.000 Euro, e contestualmente eliminando i valori anomali (codici fiscali con un elevato numero di pagamenti annui), è stato verificato che:

- l'8,6% dei destinatari dei pagamenti presenta una morosità superiore alla soglia dei 5.000 Euro e, pertanto, potrebbero essere oggetto della procedura di pignoramento con la modifica normativa proposta;
- a fronte di tali soggetti mediamente si rilevano 3,1 pagamenti ricompresi nella fascia di importo compresa tra 5.000 e 10.000 Euro ed il controvalore medio dell'importo "bloccato" si attesterebbe in 6.518 Euro (calcolato anche in questo caso come minore tra il valore del pagamento che la P.A. deve effettuare ed il debito del fornitore a cui è destinato il pagamento stesso).

Considerando che nel 2016 sono stati effettuati circa 1,4 milioni di pagamenti ricompresi nella fascia di importo da 5.000 a 10.000 Euro, relativi a circa 166 mila soggetti distinti, il maggior gettito annuo è stimabile in circa 200 milioni di Euro.

A	Numero soggetti distinti destinatari di pagamenti nel 2016 ricompresi nella fascia da 5.000 e 10.000 Euro (dati consuntivati nel 2016)	166.000
B	Percentuale di soggetti con morosità superiore a 5.000 Euro (da verifica campionaria)	8,6%
C	Numero pagamenti medi ricompresi nella fascia da 5.000 e 10.000 Euro per ciascun destinatario con morosità superiore a 5.000 Euro (da verifica campionaria)	3,1
D	Numero di nuovi pignoramenti stimabili (A * B * C)	44.256
E	Importo medio "bloccabile" per ciascun pignoramento (da verifica campionaria)	6.518
F	Percentuale di riscossione media su importo "bloccato" (dati consuntivati nel 2016)	69,5%

G Incremento riscossione in milioni di Euro (D \* E \* F) 200,5

Nell'ipotesi di avvio degli effetti della norma dal 1 marzo 2018, la stima degli effetti sul gettito da riscossione da ruolo, per l'anno 2018, è rideterminata in circa 167 milioni di Euro.

#### **Nell'ipotesi di avvio dal 1° marzo 2018**

D	Numero di nuovi pignoramenti stimabili	36.880
E	Importo medio "bloccabile" (da verifica campionaria)	6.518
F	Percentuale di riscossione media su importo "bloccato" (dati consuntivati nel 2016)	69,50%
G	Incremento riscossione	167,1

Si precisa che la quota di incremento della riscossione riferita a ruoli di pertinenza erariale e degli enti di previdenza ammonta per il 2018 a 145 milioni di euro e, a decorrere dal 2019, a 175 milioni di euro.

### **Art. 83**

#### **Sospensione deleghe di pagamento**

**Comma 1** In base al quadro normativo vigente, le compensazioni di crediti non soggette a controllo preventivo determinano oneri finanziari nell'esercizio in cui sono effettuate, corrispondenti all'importo dei crediti compensati. Il controllo del corretto utilizzo di tali crediti viene effettuato successivamente al perfezionamento della delega di pagamento F24 e quindi, nel caso in cui l'utilizzo si riveli non corretto, è necessario intraprendere azioni di recupero che in molti casi si rivelano infruttuose, in ragione della fraudolenza del comportamento posto in essere.

A titolo esemplificativo, le evidenze empiriche hanno rivelato che le seguenti tipologie di operazioni, all'attualità non soggette a controlli preventivi, presentano profili di rischio:

- a) l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare del credito stesso;
- b) le compensazioni di crediti che, in base a quanto indicato nel modello F24, sono riferiti ad anni d'imposta molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
- c) i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Gli effetti finanziari positivi dei controlli preventivi sulle compensazioni con profili di rischio sono quindi rapportati all'ammontare delle operazioni che potranno essere bloccate a monte e sono stati stimati in 239 milioni di euro annui. La stima è prudenziale e l'attuazione concreta della disposizione potrebbe far emergere ulteriori fattispecie con elevati profili di rischio, che ne amplierebbero la portata.

### **Capo III**

#### **Disposizioni ulteriori in materia di entrate**

### **Art. 84**

#### **Versamento dell'imposta sulle assicurazioni**

**Comma 1-2.** La disposizione intende incrementare la misura degli acconti, attualmente pari al 40%, previsti per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni.

In particolare, per gli anni 2018 e 2019 la misura dell'acconto della suddetta imposta è stabilita pari

al 55% in luogo del 40% attualmente previsto, e in misura pari al 70% a decorrere dall'anno 2020. Al riguardo, sulla base delle analisi effettuate risulta che il dato relativo ai versamenti in acconto dell'imposta sulle assicurazioni è di circa 1.280 milioni di euro annui. Pertanto si indica di seguito il profilo finanziario relativo ai sopra citati aumenti della misura degli acconti:

	2018	2019	2020	dal 2021
Aumento dell'acconto dal 40% al 55% per gli anni 2018 e 2019 e al 70% dal 2020	480,0	-480,0		
		480,0	-480,0	
			960,0	-960,0
				960,0
<b>TOTALE</b>	<b>480,0</b>	<b>0,0</b>	<b>480,0</b>	<b>0,0</b>

in milioni di euro

### **Art. 85 Interessi passivi**

La proposta normativa prevede l'esclusione dal Reddito Operativo Lordo (ROL), utilizzato per il calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi, dei dividendi esteri. La possibilità di considerare nel ROL i dividendi esteri è stata prevista dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

Ai fini della stima degli effetti finanziari della misura, in assenza di specifici dati riportati nei modelli di dichiarazione, sono stati stimati dividendi esteri per circa 6 miliardi di euro, pari al 20% di tutti i dividendi dichiarati nel quadro RF (art. 89 del TUIR), in analogia alla metodologia di stima adottata nella relazione tecnica originaria.

L'esclusione dei dividendi esteri dal ROL genera rispetto alla normativa vigente una riduzione del ROL e, di conseguenza, una minore possibilità di dedurre gli interessi passivi.

Dall'analisi dei dati delle dichiarazioni Unico 2016 (anno di imposta 2015), risulta un ROL dichiarato nel prospetto degli interessi passivi del quadro RF, di circa 318 miliardi di euro per il periodo di imposta considerato e di 167 miliardi di euro per gli esercizi precedenti. Nonostante gli importi siano significativi, la stima degli effetti della norma su ciascun contribuente attraverso il modello di microsimulazione genera un recupero di gettito di entità molto più contenuta, in considerazione del fatto che le fattispecie che non concorrerebbero nella determinazione del ROL (dividendi esteri) sono limitate. Il recupero di gettito è stimato, infatti, in circa 83 milioni di euro.

Considerando una decorrenza dal periodo di imposta 2017 e con un acconto del 75%, si riportano di seguito gli effetti finanziari in termini di cassa:

	2018	2019	2020	2021	2022
IRES – esclusione dividendi esteri dal ROL	145,2	83,0	83,0	83,0	83,0

in milioni di euro

### **Art. 86 Esenzione imposta di bollo copie assegni in forma elettronica**

**Comma 1** La disposizione prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le copie degli assegni presentati all'incasso in forma elettronica e non andati a buon fine.

Al riguardo, considerato che da fonte Banca d'Italia è stato confermato che la procedura di dematerializzazione degli assegni e di presentazione degli stessi in formato elettronico ancora non è attuata, si stima che la disposizione in esame configuri una sorta di rinuncia a maggior gettito. Infatti

la norma disciplina fiscalmente una procedura non ancora attuata nella prassi bancaria vigente prevedendo uno sgravio di imposta su fattispecie che al momento non scontano alcun gettito.

### **Art. 87**

#### **Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni**

**Comma 1.** La norma prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, DL. 282/2002 (*Riapertura dei termini in materia di rideterminazione dei valori di acquisto*). Le aliquote relative alla rideterminazione del valore di acquisto di terreni e partecipazioni qualificate e non qualificate sono confermate all'8 per cento come già previsto per un'analoga misura inclusa nella Legge di Bilancio 2017.

La misura di riapertura dei termini in materia dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni era stata originariamente introdotta con la Legge n. 448/2001. Successivamente, è stata riproposta numerose volte; da ultimo con l'art. 1, commi 554 e 555 della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017) è stato stabilito che il possesso dei terreni e delle partecipazioni doveva sussistere alla data del 1° gennaio 2017 e il versamento della prima o unica rata doveva avvenire entro il 30 giugno 2017, con aliquote raddoppiate.

Nello specifico, la nuova norma dispone la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili da parte dei soggetti persone fisiche, delle società semplici e degli enti non commerciali posseduti alla data del 1° gennaio 2018, a seguito del versamento di una imposta sostitutiva, che può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo con pagamento a decorrere dalla data del 30 giugno 2018.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati considerati i dati riferiti all'anno 2017 del modello di versamento unificato F24. La maggior parte di questo gettito è attribuibile all'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni, circa 620 milioni di euro, mentre una quota residuale, pari a 47 milioni di euro si riferisce all'imposta sostitutiva sulla rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni.

Considerando che la normativa è stata riproposta già negli ultimi due esercizi e i contribuenti hanno manifestato tassi di adesione superiori rispetto a quanto ci si attendeva, si assume in via prudenziale che l'ulteriore estensione di un anno del possesso (1° gennaio 2017 – 1° gennaio 2018) possa generare un gettito pari alla metà di quanto risultante dai dati dei versamenti effettuati tramite F24, riferiti al 2017.

Si stima, pertanto un gettito complessivo di circa **333** milioni di euro nel 2018 e di **175** milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020; dal 2021 e fino al 2026 si registrerà una perdita di circa **58** milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per le plusvalenze che non saranno più imponibili.

Si riportano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Dal 2021 al 2026</b>	<b>Dal 2027</b>
<b>Effetti finanziari</b>	<b>+333</b>	<b>+175</b>	<b>+175</b>	<b>-58</b>	<b>0</b>

### **Art. 88**

#### **Regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa**

Le modifiche all'articolo 68 del DPR n. 917/1986 e all'articolo 5 del D.lgs. n. 461/1997 prevedono che i redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate sono soggetti a ritenuta d'imposta del 26 per cento, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate.

La disposizione, di fatto, semplifica e uniforma i regimi fiscali per i redditi percepiti in relazioni a partecipazioni prescindendo dalla quota di partecipazione.

Il nuovo regime fiscale previsto per i redditi di capitale avrebbe effetto a partire dal 2018 e si applicherebbe a utili che si sono generati successivamente al 31 dicembre 2017; per i redditi diversi il nuovo regime fiscale avrebbe invece effetto a partire dal 2019, indipendentemente dal periodo di maturazione dei redditi.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati considerati i dati che sono indicati nel quadro RL delle dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2015, da cui risultano i redditi di capitale percepiti da persone fisiche in relazione a partecipazioni qualificate. La base imponibile fiscale è di 2.522 milioni di euro, pari al 49,72 per cento degli importi lordi percepiti. Considerando che, sulla base della normativa in esame, per l'anno d'imposta 2017 i redditi derivanti da partecipazione qualificata saranno imponibili per la quota del 58,14 per cento, si stima che i redditi da partecipazione percepiti ammontano 5.073 milioni di euro.

Sulla base di una metodologia analoga a quella sopra descritta, e a partire dai redditi diversi dichiarati nel quadro RT delle dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2015, i redditi diversi lordi percepiti da persone fisiche in relazione a partecipazioni qualificate sono stati stimati in circa 406 milioni di euro.

Ai fini della stima non sono stati considerati i redditi di capitale percepiti in relazione ad utili che si sono generati negli esercizi precedenti e fino al 31 dicembre 2017.

Applicando ai redditi diversi percepiti da persone fisiche in relazione a partecipazioni qualificate un'aliquota media marginale per i percettori dei redditi di capitale pari al 43 per cento, si stima un'imposta Irpef dovuta pari a 1.268 milioni di euro; ai fini delle addizionali regionali e comunali si stimano rispettivamente imposte pari a 44,2 e 16,8 milioni di euro.

L'imposta sostitutiva pari al 26 per cento sui proventi lordi percepiti, prevista dal nuovo regime fiscale, genera un maggior gettito pari a 1.319 milioni di euro a partire dal 2018.

Adottando la stessa metodologia utilizzata per la stima dei redditi diversi anche ai proventi lordi percepiti, si stima un'imposta Irpef dovuta pari a 101 milioni di euro, mentre ai fini delle addizionali regionali e comunali si stimano rispettivamente imposte pari a 3,5 e 1,3 milioni di euro. Nel complesso, l'applicazione di una imposta sostitutiva pari al 26 per cento, prevista dal nuovo regime fiscale, ai proventi lordi percepiti genera un maggior gettito pari a 105 milioni di euro a partire dal 2019.

Le stime sopra indicate non tengono conto degli eventuali crediti d'imposta, regolamentati dall'articolo 165 del TUIR, per le imposte pagate all'estero.

Di seguito si riportano gli effetti di cassa, considerando un acconto ai fini Irpef pari al 75 per cento. Inoltre, data la natura della modifica normativa è stato ipotizzato, prudenzialmente, che il contribuente opti per la determinazione dell'acconto secondo il metodo previsionale, generando, di conseguenza, effetti di gettito già a partire dal primo anno di applicazione delle modifiche normative.

#### **Effetti finanziari sui redditi di capitale dal 2018**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Irpef	-951,3	-1.268,3	-1.268,3	-1.268,3
Addizionale regionale	0,0	-44,2	-44,2	-44,2
Addizionale comunale	-5,0	-16,8	-16,8	-16,8
Imposta sostitutiva	1.209,1	1.319,0	1.319,0	1.319,0
<b>Totale</b>	<b>252,8</b>	<b>-10,3</b>	<b>-10,3</b>	<b>-10,3</b>

In milioni di euro

#### **Effetti finanziari sui redditi di partecipazione dal 2019**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Irpef	0,0	-76,0	-101,4	-101,4
Addizionale regionale	0,0	0,0	-3,5	-3,5

Addizionale comunale	0,0	-0,4	-1,3	-1,3
Imposta sostitutiva	0,0	96,6	105,4	105,4
<b>Totale</b>	<b>0,0</b>	<b>20,2</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>

In milioni di euro

### **Effetti complessivi di cassa**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Irpef	-951,3	-1.344,3	-1.369,7	-1.369,7
Addizionale regionale	0,0	-44,2	-47,7	-47,7
Addizionale comunale	-5,0	-17,2	-18,1	-18,1
Imposta sostitutiva	1.209,1	1.415,6	1.424,4	1.424,4
<b>Totale</b>	<b>252,8</b>	<b>9,9</b>	<b>-11,1</b>	<b>-11,1</b>

In milioni di euro

## **Art. 89**

### **Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G**

**Commi 1 – 2** In esecuzione degli obblighi stabiliti dalla decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2017/899, del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione e degli indirizzi formulati dalla Comunicazione della Commissione europea, del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 *final*, relativa al Piano di azione '5G per l'Europa', la proposta normativa prevede l'assegnazione, mediante procedura di selezione competitiva, agli operatori di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri bidirezionali dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche relative alla banda 694-790 MHz e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, entro il 30 settembre 2018.

A tal fine, la proposta normativa dispone la liberazione delle bande di frequenza 694-790 MHz, 3.6-3.8 GHz e 26.5-27.5 GHz attualmente utilizzate in prevalenza per i servizi di trasmissione televisiva in ambito nazionale e locale ed altresì il rilascio di tutte le frequenze assegnate in ambito nazionale e locale per il servizio televisivo digitale terrestre ed attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz, al fine di procedere all'assegnazione ai servizi televisivi digitali terrestri delle predette frequenze in banda III VHF e 470-694 MHz, nel rispetto degli accordi internazionali di coordinamento transfrontaliero delle frequenze sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e le autorità degli Stati confinanti, al fine di escludere interferenze nei confronti di Paesi radio-elettricamente confinanti.

Con riguardo ad una quantificazione dei possibili effetti finanziari derivanti dall'espletamento delle procedure di selezione su base competitiva per l'assegnazione dei diritti d'uso delle predette frequenze radioelettriche, è opportuno fare riferimento alle più recenti gare che si sono svolte anche in altri Paesi per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz oggetto della presente proposta normativa.

Con riguardo, in particolare, alla banda di spettro pioniera 3,6-3,8 GHz, viene in considerazione la più recente gara già svoltasi in Irlanda nel marzo 2017 per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze nella medesima porzione di spettro, tenuto conto che i criteri seguiti in tale Paese appaiono adeguati a garantire una stima prudente e conservativa delle possibili entrate attese dalle procedure di selezione su base competitiva che saranno svolte in Italia. In Irlanda le frequenze sono state aggiudicate per un valore pari a 0,0488 euro per MHz e per abitante.

Con riguardo alla banda di spettro pioniera 26,5-27,5 GHz, risulta opportuno fare riferimento alle più recenti gare svolte da parte del Ministero dello sviluppo economico per l'assegnazione dei diritti d'uso di bande di spettro ad essa contigue (24.5-26.5Ghz e 27.5-29.5Ghz) con scadenza al 31 dicembre 2022. In tali gare, svoltesi su base regionale e per blocchi di spettro limitati, i valori di aggiudicazione si sono attestati in media a 0,0015 euro per MHz e per abitante.

In relazione ai 60 MHz accoppiati (30 MHz *uplink* e 30 MHz *down link*) della banda 694-790 MHz,



il riferimento che risulta più adeguato per una stima delle entrate derivanti dalla procedura di selezione su base competitiva dei relativi diritti d'uso è costituito dall'asta francese, svoltasi nel 2015, delle medesime frequenze che erano, come in Italia, assegnate all'emittenti televisive e quindi soggette ad una necessaria procedura di liberazione ancora non realizzata al momento dell'assegnazione agli operatori di reti mobile. Ad esito dell'asta francese, le frequenze sono state aggiudicate per un valore pari a 0.696 euro (2.8 miliardi di euro per 60 MHz e 67 milioni di abitanti). Inoltre, si è preso in considerazione i criteri adottati per la definizione del prezzo di riserva nella gara in banda 800 MHz, pari a 12.195.328,99 euro di un singolo blocco da 5 MHz accoppiati, compreso un fattore di incremento che tiene anche conto della migliore qualità propagativa della banda 694-790 oggetto della procedura di asta in esame, rispetto alla banda 800 MHz.

Gli illustrati raffronti consentono di stimare complessivamente, quale iniziale prezzo di riserva dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, un valore di 2.500 milioni. E' previsto un profilo temporale per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli introiti dell'assegnazione delle suddette bande di frequenza, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2018 al 2022, secondo i seguenti importi - assicurati prioritariamente con gli introiti derivanti dall'assegnazione delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz - e cadenze: 1.250 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 300 milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per l'anno 2021 e la restante quota, in misura non inferiore a 750 milioni di euro, per l'anno 2022.

Si prevede, altresì, che, qualora a seguito degli esiti delle procedure di cui ai **commi 1 e 2**, come comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, si verificano minori introiti rispetto a quelli complessivamente attesi di cui al primo periodo, allo scostamento si provveda, nell'esercizio 2022, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura tale da compensare le minori entrate in termini di indebitamento netto.

In termini di indebitamento netto, infatti, gli introiti derivanti dai diritti d'uso delle frequenze oggetto di assegnazione sono considerati in quota d'anno per tutto il periodo di durata della concessione, diversamente dal saldo netto da finanziare e dal fabbisogno per i quali i proventi sono registrati al momento della loro effettiva acquisizione. Tenuto conto che l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz avverrebbe con decorrenza dal 2018 per una durata massima della concessione di 20 anni e nell'ipotesi di proventi attesi per un importo non inferiore a 500 milioni di euro, in termini di indebitamento netto le maggiori entrate della proposta normativa si attesterebbero a 25 milioni annui dal 2018 al 2021 e a 125 milioni dal 2022.

**Comma 13** Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, la norma autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'esercizio 2018, 35,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 293,4 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 141 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021, 272,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022, da iscrivere su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico secondo quanto rappresentato di seguito.

In particolare, con riguardo alle misure compensative a favore degli operatori di rete in ambito nazionale di cui alla **lettera a)** del comma 13 della proposta normativa, si stima un valore fino a circa 276,8 milioni di euro, in base ai dati forniti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, considerata la necessità di un aggiornamento tecnologico delle reti alle nuove modalità trasmissive per tutti gli apparati in esercizio prima del 2012. Tale importo è comprensivo degli oneri stimati in circa 5000 euro per i costi sostenuti dagli operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, ove si rendano necessari interventi di adeguamento degli impianti. Per tali finalità sono assegnati 0,5 milioni di euro per l'esercizio 2019, 24,1 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021, e 228,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022 per un valore complessivo di 276,8 milioni di euro.

Con riferimento all'indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d'uso, previsto alla **lettera b)**

del citato del comma 13, il valore totale è stimato fino a 304,2 milioni di euro, importo che corrisponde al valore del diritto d'uso delle frequenze in ambito locale, calcolato in base ai ricavi della vendita a terzi della capacità trasmissiva ottenuti dagli operatori di rete locali, secondo i dati ponderati in base alla popolazione residente nelle regioni elaborati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per tali finalità sono assegnati 230,3 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 73,9 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021, per un valore complessivo di 304,2 milioni di euro.

Con riguardo al contributo, prevista dalla **lettera c)** del comma 13, ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'articolo 3-*quinquies*, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, e dei connessi costi di erogazione, si stima un valore complessivo sino a 100 milioni di euro, considerata la categoria degli utenti beneficiari limitata ai soggetti esonerati dall'obbligo del pagamento del canone radiotelevisivo (pari a circa 2 milioni di utenti) e stimando il valore unitario del contributo da erogare all'utente sino a 50 euro. Per tali finalità, sono assegnati 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019-2022.

In relazione, infine, all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo economico dell'insieme di attività a supporto dell'attuazione della decisione europea n. 2017/899, individuate dalla **lettera d)** del comma 13, si stima un valore fino a 66 milioni di euro per il quinquennio 2018-2022; tale stima deriva dalla similare esperienza già svolta dall'Amministrazione per assicurare lo *switch off* da trasmissione televisiva analogica a digitale, richiedente un'attività di supporto tecnico-amministrativo, di monitoraggio, di comunicazione alle imprese e agli utenti (ivi compresa eventuale attività di *call center*).

Sussistono inoltre minori entrate relative al venir meno dei contributi versati annualmente dagli operatori di rete locali per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, nonché dei diritti amministrativi e contributi per collegamenti in ponte radio a carico dei medesimi operatori versati al Ministero dello sviluppo economico, in seguito al rilascio di alcune di dette frequenze per la loro destinazione ai servizi di comunicazione in banda larga mobile. Considerato che, in ogni regione si riduce il numero di frequenze attualmente assegnate agli operatori locali, in base ad una valutazione prudenziale si ottiene una minore entrata complessiva pari a 3,3 milioni di euro che interessa solo in parte il 2021 (in quanto dal mese di maggio 2020 si prevede il rilascio delle frequenze) per un valore pari a 1,1 milioni, e tutto il 2022 (per il mancato uso delle frequenze durante l'intero anno 2021) per un valore pari a 2,2 milioni di euro.

**Comma 14** Si dispone altresì che su proposta motivata del Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, rimoduli la ripartizione delle risorse da attribuire a ciascuna delle finalità di cui alle lettere da a) a c) del medesimo comma 13, apportando le occorrenti variazioni di bilancio.

Ad esempio ove il valore del contributo riportato alla lettera c) dovesse risultare inferiore alla stima, considerando anche l'andamento della diffusione degli apparati televisivi di una nuova generazione in grado di ricevere programmi in tecnologie avanzate, il Ministero dello sviluppo economico formulerà proposta di rimodulazione al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di adeguare lo stanziamento nei limiti delle risorse disponibili.

**Comma 15** La proposta normativa, in relazione ai compiti del Ministero dello sviluppo economico di favorire la diffusione della tecnologia 5G attraverso la realizzazione di sperimentazioni e di laboratori specifici in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del citato Piano di azione per il 5G della Commissione europea, nonché di assicurare la efficiente gestione dello spettro radioelettrico, anche per lo svolgimento delle necessarie attività tecniche e amministrative, autorizza la spesa di 572 mila euro annui per il periodo 2018-2022, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 167, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tal fine era stato previsto uno stanziamento di euro 2.724.000,00 annui a decorrere dall'anno 2016. La gara di cui al citato articolo 1, comma 167, legge n. 208/2015, è stata invece aggiudicata per un importo annuo di 2.151.960,00 euro, iva compresa, per cui si è ottenuto una

economia di €572.040.

Infine, alle spese relative alla collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni ai sensi del **Comma 16** ed al funzionamento della *task force* di cui al **comma 17** si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 13, lettera d).

### Art. 90

#### Disposizioni in materia di giochi

Attualmente, le concessioni in materia di Bingo (200 sale) sono in proroga dietro il pagamento di un corrispettivo, pari ad euro 5.000 mensile. Il provvedimento aumenta tale corrispettivo portandolo a 7.500 mensili.

Le concessioni in materia di scommesse sono in proroga tecnica, in attesa dell'emanazione del bando di gara, condizionato dalla definizione dei piani distributivi dei punti gioco, da parte degli enti locali.

Il provvedimento in esame, prevedendo una proroga onerosa delle concessioni Scommesse e un incremento del corrispettivo dovuto per la proroga delle concessioni del Bingo, comporta un introito per il 2018 pari ad euro 69,025 ml/€, come segue:

- Sale scommesse:  $6.243 \times 6.000 = 37,458$  ml/€

- Corner:  $7.305 \times 3.500 = 25,567$  ml/€

- Bingo:  $2.500 \times 200 \times 12 = 6,0$  ml/€

Totale su base annuale: 69,025 ml/€

Totale introito 2018 da proroghe: 69,025.

Per quanto riguarda le gare "Bingo" e Scommesse, l'introito atteso nel 2018 a seguito di definizione delle gare è:

Introito Gara scommesse 410 ml/€

Introito Gara Bingo 73 ml/€

Totale introito 2018 da gare: 483 ml/€

### Art. 91

#### Differimento disciplina IRI

La disposizione in esame rinvia dal 2017 al 2018 l'entrata in vigore del regime IRI introdotto con l'articolo 1, commi 547-549 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

Il regime in parola è stato introdotto in un'ottica di equiparazione nell'imposizione dei redditi d'impresa a prescindere dalla forma organizzativa adottata. Inoltre ha anche la finalità di favorire la capitalizzazione delle imprese laddove separa, ai fini impositivi, il reddito derivante dall'impresa dagli altri redditi percepiti dall'imprenditore, assoggettati all'ordinaria IRPEF in misura progressiva. Il regime IRI ha natura opzionale per tutte le imprese individuali e le società di persone commerciali in contabilità ordinaria.

La relazione tecnica alla disposizione originaria ha stimato i seguenti effetti finanziari:

COMPETENZA	2017	2018	dal 2019
IRI	1.911,6	1.891,3	1.871,5
IRPEF + addizionali	-3.121,5	-3.116,2	-3.116,3
Credito di imposta	-2,3	-6,4	-11,0
<b>Totale</b>	<b>-1.212,1</b>	<b>-1.231,3</b>	<b>-1.255,8</b>

*In milioni di euro*

CASSA	2018	2019	2020	2021	2022	dal 2023
IRI	3.345,4	1.876,0	1.856,7	1.871,5	1.871,5	1.871,5
IRPEF	-5.121,4	-2.917,5	-2.921,4	-2.921,4	-2.921,4	-2.921,4

Addizionale regionale	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4
Addizionale comunale	-65,7	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5
Utilizzo credito d'imposta	-0,5	-1,7	-3,9	-6,2	-8,4	-10,6
<b>Totale</b>	<b>-1.986,6</b>	<b>-1.238,1</b>	<b>-1.263,6</b>	<b>-1.250,9</b>	<b>-1.253,1</b>	<b>-1.255,3</b>

*In milioni di euro*

Pertanto, il rinvio dell'entrata in vigore del nuovo regime all'anno di imposta 2018 ne trasla gli effetti di una annualità:

COMPETENZA	2017	2018	2019	dal 2020
IRI	0	1.911,6	1.891,3	1.871,5
IRPEF + addizionali	0	-3.121,5	-3.116,2	-3.116,3
Credito di imposta	0	-2,3	-6,4	-11,0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-1.212,1</b>	<b>-1.231,3</b>	<b>-1.255,8</b>

*In milioni di euro*

CASSA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	dal 2024
IRI	0	3.345,4	1.876,0	1.856,7	1.871,5	1.871,5	1.871,5
IRPEF	0	-5.121,4	-2.917,5	-2.921,4	-2.921,4	-2.921,4	-2.921,4
Addizionale regionale	0	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4
Addizionale comunale	0	-65,7	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5
Utilizzo credito d'imposta	0	-0,5	-1,7	-3,9	-6,2	-8,4	-10,6
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-1.986,6</b>	<b>-1.238,1</b>	<b>-1.263,6</b>	<b>-1.250,9</b>	<b>-1.253,1</b>	<b>-1.255,3</b>

*In milioni di euro*

**Di seguito si indica l'andamento di cassa differenziale rispetto a quanto scontato nei saldi del bilancio dello Stato:**

CASSA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	dal 2024
IRI	-3.345,40	1.469,40	19,30	-14,80	0,00	0,00	0,00
IRPEF	5.121,40	-2.203,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Addizionale regionale	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Addizionale comunale	65,70	-15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo credito d'imposta	0,50	1,20	2,20	2,30	2,20	2,20	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.986,60</b>	<b>-748,50</b>	<b>25,40</b>	<b>-12,50</b>	<b>2,20</b>	<b>2,20</b>	<b>0,00</b>

*In milioni di euro*

## Titolo X Fondi e ulteriori disposizioni

### Art. 92 Rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

### **Art. 93**

#### **Entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale**

**Comma 1.** La valutazione delle maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle corrispondenti previsioni di bilancio dell'anno in corso è contenuta nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza in attuazione dell'articolo 1, comma 434, primo e secondo periodo, della Legge di Stabilità 2014, cui si rinvia.

Tale valutazione è stata effettuata, nel rispetto della normativa vigente, sia confrontando gli incassi dell'anno 2017 con le previsioni iscritte in bilancio per l'esercizio in corso, sia confrontando gli incassi attesi per l'anno 2017 con le somme effettivamente incassate nell'esercizio precedente. Da tali confronti sono emerse maggiori entrate pari rispettivamente a 2.620 milioni di euro e a 450 milioni di euro.

L'ammontare di risorse da destinare al Fondo per la riduzione della pressione fiscale è valutato, per ragioni prudenziali, al minore dei predetti importi (circa 450 milioni di euro). Tuttavia, soltanto una parte di queste risorse può essere considerata permanente.

Pertanto sono iscritti, dal 2019, 370 milioni di euro nello stato di previsione dell'entrata e, contestualmente, nel predetto Fondo.

**Comma 2.** Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotto di euro 377.876.008 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di euro 507.876.008 per l'anno 2020 e di euro 376.511.618 a decorrere dall'anno 2021.

### **Art. 94**

#### **Fondi speciali**

Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2018-2020, sono determinati, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, come dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

### **Art. 95**

#### **Fondo investimenti**

**Comma 1** - La disposizione prevede il rifinanziamento, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 della legge 11 dicembre 2016, di 940 milioni di euro per l'anno 2018, 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Le predette risorse sono ripartite, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in favore di specifici interventi nei settori: a) trasporti e viabilità, b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche.

## **Art. 96**

### **Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività**

**Comma 1** – la norma prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2018 e 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, per perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico.

**Comma 2** Dispone che con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è individuato l’organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito l’assetto organizzativo che consenta l’uso efficiente delle risorse del Fondo. Il medesimo regolamento individua altresì l’Amministrazione competente.

## **Art. 97**

### **Disciplina finanziaria e contabile della Società RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A.**

**Comma 1** La norma è orientata a chiarire e consolidare il regime finanziario e contabile applicabile alla Società RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a., al fine di consentire l’efficace perseguimento degli obiettivi istituzionali e societari ad essa attribuiti in quanto società concessionaria del sistema pubblico radiotelevisivo

La disposizione è volta a rendere permanente l’esclusione della RAI dall’ambito di applicazione della disciplina di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità finanziaria, finanza, investimenti e disinvestimenti, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tale esclusione era stata già temporaneamente disposta dall’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge n. 19 del 2017, che aveva differito al 1° gennaio 2017 l’applicazione della suddetta disciplina, a fronte dell’avvenuta inclusione della RAI, per la prima volta, nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato (v. comunicato 30 settembre 2016 dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)).

Restano comunque ferme le disposizioni in materia di tetto retributivo recate dall’art. 49, comma 1-*ter* e 1-*quater* del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **Art. 98**

### **Liquidazione patrimoni**

La disposizione autorizza Fintecna, ovvero le società da essa controllate a cui sono stati trasferiti i relativi patrimoni e rapporti, a versare all’entrata del bilancio dello Stato i corrispettivi intermedi derivanti dalle gestioni liquidatorie del Comitato Sir e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, previa perizia intermedia da parte del Collegio dei Periti.

I patrimoni sono stati originariamente trasferiti al Gruppo Fintecna a fronte del versamento di un corrispettivo provvisorio all’atto del trasferimento, con la previsione di un meccanismo di eventuale conguaglio a fine liquidazione.

Le norme di trasferimento dei Patrimoni separati al gruppo Fintecna hanno infatti previsto un

puntuale meccanismo di determinazione del prezzo di trasferimento. Specificamente, il corrispettivo provvisorio, spettante allo Stato per il trasferimento dei Patrimoni, deriva dal valore stimato all'esito finale della liquidazione, determinato da un Collegio dei Periti; al termine della liquidazione del Patrimonio il Collegio dei Periti determinerà l'eventuale differenza tra il risultato dell'attività liquidatoria e il corrispettivo provvisorio. Infine, l'eventuale surplus sarà ripartito nella misura del 70% al MEF e del 30% alla trasferitaria, a titolo di commissione di successo per il miglior risultato conseguito nella liquidazione.

La normativa vigente non prevede alcuna ipotesi di distribuzione intermedia di tale maggior importo: tale ipotesi è introdotta dalla disposizione in esame, che prevede il versamento in entrata del 70 per cento dell'importo derivante dalla perizia intermedia per i patrimoni relativi alla gestione del Comitato Sir nonché dell'attivo di liquidazione del Consorzio del Canale Milano Cremona Po.

Il versamento avviene a titolo definitivo e non è soggetto a revisioni al ribasso a fine liquidazione: pertanto il relativo importo, che si prevede di 46 milioni di euro (40 milioni relativamente al Comitato SIR e 6 milioni al Consorzio del Canale Milano Cremona Po), determina un effetto positivo sui saldi di finanza pubblica.

### **Art. 99** **Equo compenso**

Le disposizioni del presente articolo sono volte a riequilibrare le relazioni contrattuali tra professionisti legali e clienti « forti », quali banche, assicurazioni, imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese: in particolare, la disposizione è volta a eliminare gli effetti negativi di alcune clausole vessatorie esistenti nelle convenzioni stipulate, le quali possono comportare la corresponsione di un compenso non equo al professionista interessato e, mirano, contestualmente, a tutelare la classe forense, professione vigilata dal Ministero della giustizia, in virtù della situazione di particolare debolezza e vulnerabilità contrattuale al ricorrere delle precise condizioni individuate dalla legge.

L'intervento legislativo mira ad evitare una concorrenza distorta sul mercato in presenza di situazioni di abuso da parte dei soggetti « forti », atteso il numero estremamente elevato di avvocati operanti sul territorio italiano, con rischio di prestazioni professionali tendenti al ribasso che potrebbero causare un peggioramento di qualità.

Il legislatore nazionale è già più volte intervenuto sull'argomento a tutela del contraente più debole: oltre la tutela giuridica apprestata attraverso gli articoli 1341 e 1342 del codice civile – norme generali applicabili ai rapporti contrattuali conclusi tramite clausole e formulari – si segnala, soprattutto, lo strumento giuridico della relatività dell'azione riconosciuta al solo consumatore e, in particolare, la nullità parziale della clausola contrattuale vessatoria (articolo 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), con la quale rimane inalterata la validità della restante convenzione contrattuale.

La norma al **comma 1** tutela l'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo quando concludono convenzioni che hanno ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata, delle attività cui gli stessi sono istituzionalmente deputati – attività relative all'assistenza, rappresentanza e difesa in ambito giurisdizionale nonché di assistenza legale in ambito stragiudiziale e di consulenza legale, come definite dall'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – espletate in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese (PMI) come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea.

Al **comma 2** l'equo compenso viene individuato nella corresponsione di un corrispettivo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenendo conto dei parametri dei compensi previsti dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Ai fini della tutela prevista dal provvedimento in esame, si presume che le convenzioni di cui al

comma 1 siano state unilateralmente predisposte dai soggetti « forti » (istituti creditizi o assicurativi e grandi imprese) nei confronti e a favore dei quali i professionisti legali esercitano le loro attività come sopra descritte, ad eccezione di quelle per le quali venga dimostrato che vi sia stata specifica trattativa.

La previsione, di natura descrittiva, è finalizzata all'individuazione dei soggetti destinatari del provvedimento e ne delimita l'oggetto. La stessa, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Le disposizioni di cui ai **commi 4 e 5**, anche in considerazione della non equità del compenso pattuito, introducono una presunzione di vessatorietà – sino a prova contraria – in riferimento ad una serie di condizioni puntualmente indicate che, inserite all'interno di una convenzione stipulata tra un avvocato e uno dei soggetti di cui all'articolo 1, determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del cliente. Tali clausole, previste al **comma 5**, consistono innanzitutto nella previsione di una serie di prerogative di vantaggio riservate al cliente, quali la facoltà di modifica unilaterale del contratto, la possibilità di rescissione dal contratto da parte del cliente senza congruo preavviso, la facoltà per il cliente di rifiutare la predisposizione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto e nell'attribuzione allo stesso della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive dalla controparte a titolo esclusivamente gratuito. Una seconda parte di tali clausole fanno riferimento all'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato; alla previsione di pattuizioni che impongano al medesimo la rinuncia al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico; alla pattuizione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; alla pattuizione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, preveda che al legale sia riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso che le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte; e, infine, alla pattuizione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata col medesimo cliente, preveda che la nuova disciplina sui compensi si applichi, se inferiore a quella prevista nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati.

Il **comma 6** contempla la circostanza che le clausole di riserva unilaterale da parte del contratto e la pretesa di prestazioni aggiuntive a titolo gratuito siano sempre da considerarsi come vessatorie, anche se siano state concordate.

Le disposizioni analizzate sono volte a garantire diritti ed interessi dei professionisti forensi, puntualmente descritti dalla previsione normativa de qua che non incide, dunque, su aspetti di natura finanziaria suscettibili di determinare effetti per il bilancio dello Stato. Pertanto, non si ravvisano oneri a carico della finanza pubblica.

Ai **commi 7 e 8** la previsione normativa contempla la sanzione della nullità nei casi di stipula di clausola o patto vessatorio che prevedano un compenso non equo e che si estrinsechi in uno dei comportamenti puntualmente individuati dal comma 5. Si tratta di nullità parziale che non coinvolge la validità della convenzione. La nullità svolge funzione di protezione ed è previsto che operi soltanto a vantaggio dell'avvocato, che è legittimato a rilevarla. La norma ha carattere precettivo ordinamentale e non ha alcun riflesso per la finanza pubblica.

Il **comma 9** prevede che il giudice, una volta accertata la non equità del compenso e rilevata la vessatorietà di una clausola della convenzione, secondo quanto stabilito all'articolo 2, ne dichiari la nullità e intervenga sulla determinazione del compenso da corrispondere all'avvocato secondo i criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ossia secondo i parametri individuati per la quantificazione del corrispettivo dovuto da applicare nelle ipotesi di mancata determinazione del compenso in forma scritta o in ogni caso di mancata determinazione consensuale e condanni la parte soccombente al pagamento di una somma da euro 258 a euro 2065 mediante versamento su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

La previsione, finalizzata alla quantificazione da parte del giudice del quantum dovuto per la



prestazione professionale del professionista iscritto all'albo, è suscettibile di determinare maggiori entrate all'entrata del bilancio dello Stato allo stato non quantificabili. Gli adempimenti, di natura istituzionale, potranno essere espletati nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 10** stabilisce che, per quanto non previsto dall'articolo, alle convenzioni di cui ai **commi da 1 a 3** si applicano le disposizioni del codice civile, in particolare quelle degli articoli 1341 e 1342 e le disposizioni in tema di nullità. La norma ha carattere precettivo ordinamentale e non ha alcun riflesso per la finanza pubblica.

#### **Art. 100**

##### **Strumenti di debito chirografario di secondo livello**

La disposizione modifica il decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385 per intervenire in materia di gerarchia dei crediti in insolvenza, istituendo la categoria degli "strumenti di debito chirografario di secondo livello", emessi da una banca o da una società di un gruppo bancario, e declinandone le caratteristiche, riassumibili nei seguenti termini:

- a) durata originaria pari ad almeno dodici mesi;
- b) non abbiano componenti derivate;
- c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito facciano esplicito riferimento alla specifica collocazione nella gerarchia fallimentare.

Tali strumenti si collocherebbero nella gerarchia fallimentare dopo le azioni, gli strumenti aggiuntivi di capitale (*additional Tier 1*) e gli elementi di classe 2, nonché ove presenti, gli altri strumenti il cui regolamento contrattuale prevede clausole di subordinazione e sarebbero subordinati al credito chirografario. La nuova tipologia di crediti si interporrebbe, pertanto, fra gli strumenti di capitale e le obbligazioni senior, assicurando a queste ultime una ulteriore protezione in caso di crisi.

La disposizione non ha effetti sui saldi di finanza pubblica disciplinando l'emissione di strumenti finanziari da parte di soggetti privati.

#### **Art. 101**

##### **Istituto vulcanologia**

**Comma 1.** La disposizione autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 a favore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per l'implementazione di una rete per il monitoraggio sismico in aree marine, di reti di monitoraggio ad alta risoluzione dei sistemi vulcanici, di reti di rilevamento dei parametri chimico-fisici degli acquiferi e delle emissioni di gas dal suolo, del sistema di monitoraggio permanente dei movimenti del suolo tramite dati satellitari, della rete accelerometrica nazionale, di una rete per le emissioni acustiche della crosta terrestre e di un sistema di monitoraggio "*space weather*".

#### **Art. 102**

##### **Modifica della tabella A di cui all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 93**

**Comma 1.** La novella alla tabella A allegata alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, recante l'elenco delle associazioni combattentistiche che ricevono un contributo economico dallo Stato per le loro particolari finalità, è necessaria sia per aggiornare il citato elenco, che risale a ben 23 anni fa, sia per consentire all'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani, che svolge le medesime e meritorie finalità delle altre associazioni combattentistiche giuridicamente riconosciute, di non essere discriminata. L'integrazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, gli importi dei contributi dello Stato sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato, e il relativo riparto è effettuato annualmente da ciascun Ministro con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, a favore, tra le altre, delle associazioni combattentistiche riconosciute e vigilate dal Ministero della Difesa e di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93.



# **PARTE II**

## **Sezione II**



### **I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente<sup>3</sup>**

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente sono illustrati sinteticamente di seguito, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009.

Si precisa che dal 2017 sono incluse nei saldi del bilancio dello Stato le voci di entrata e di spesa relative alle regolazioni contabili e debitorie. Tali voci troveranno esplicitazione, ai fini del raccordo con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica nella nota tecnico illustrativa al disegno di legge di bilancio.

#### **Entrate**

Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2018 e per gli anni successivi.

Per le entrate di natura tributaria, e in particolare quelle derivanti dall'attività ordinaria di gestione, le previsioni tendenziali sono in linea con quelle contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.

Infatti, la scansione temporale della programmazione individua nel Documento di economia e finanza e nella successiva Nota di Aggiornamento al DEF il punto di partenza per le stime dell'anno corrente e di quelle per il triennio successivo. Le previsioni dell'anno di presentazione del predetto Documento, e della successiva Nota di Aggiornamento, utilizzano come dati di base quelli relativi all'anno precedente. I dati sono proiettati per gli anni successivi sulla base delle previsioni delle variabili macroeconomiche. Vengono inclusi, inoltre, gli effetti delle manovre di finanza pubblica introdotte in corso d'anno.

L'elaborazione delle entrate tributarie per il Bilancio dello Stato viene effettuata attraverso un modello di previsione che assume come unità elementare il capitolo/articolo di bilancio, fornendo le previsioni delle entrate tributarie per i singoli tributi.

Le stime sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi. Tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime contenute nel Documento di economia e finanza si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su base annua del gettito registrato. In questo modo, l'anno in corso diventa l'anno base per la previsione del triennio successivo; la revisione di quest'ultimo è poi determinata anche sulla base del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti delle manovre fiscali.

Le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite:  
con riferimento all'anno in corso:

- sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli del articoli di bilancio), con riferimento particolare alle imposte autoliquidate (IRPEF, IRES), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;

- elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;

- considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie dell'esercizio finanziario corrente;

con riferimento agli anni successivi:

- calcolando l'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;

- tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;

---

<sup>3</sup> indicazioni sulla predisposizione del disegno di legge di bilancio sono fornite nella circolare n. 23 della Ragioneria generale dello Stato del 16 giugno 2017, concernente le Previsioni di bilancio per l'anno 2018 e per il triennio 2018 - 2020 e Budget per il triennio 2018 - 2020 nonché le proposte per la manovra 2018.

- considerando gli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

Le previsioni di entrata per il triennio 2018-2020 sono state, quindi, rielaborate rispetto a quelle contenute nel Documento di economia e finanza, per tener conto:

- degli aggiornamenti delle variabili del quadro macroeconomico;
- dell'andamento delle entrate monitorate nel corso del 2017.

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie e quelle da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, si tiene conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare, per questa tipologia di entrate, le cui componenti sono fortemente eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi effettivi realizzati nell'anno in corso, nonché degli effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente al momento della formulazione delle previsioni.

La struttura classificatoria delle entrate è stata operata in ossequio a quella prevista dalla legge n.196 del 2009 ed è sostanzialmente in linea con quella adottata per il bilancio 2017. La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dallo schema sintetico di classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato, definito in base alle classificazioni adottate per costruzione dei conti del settore della pubblica amministrazione secondo i criteri di contabilità nazionale.

## Spese

Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nella Nota di aggiornamento al DEF e gli effetti finanziari attesi, per il triennio di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2017 e negli esercizi precedenti.

La definizione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente è tiene conto della tipologia e della natura della spesa.

Per le spese cosiddette di **oneri inderogabili** (ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate dalla legge: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché quelle la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi<sup>4</sup>), la quantificazione degli stanziamenti di bilancio è definita in relazione all'andamento atteso delle determinanti della spesa (ad esempio, variabili demografiche, numerosità dei beneficiari di particolari trattamenti previsti dalla legge, ecc.), dati i parametri e i meccanismi indicati dalla sottostante disposizione normativa. La definizione degli stanziamenti di bilancio per questa tipologia di spese considera inoltre le informazioni disponibili più recenti rilevate attraverso il monitoraggio dell'evoluzione delle stesse uscite.

In particolare, tra questa tipologia di uscite, per le **spese per redditi da lavoro dipendente** la previsione tiene conto della evoluzione della consistenza dei dipendenti pubblici, considerata la legislazione vigente in materia di turn-over e delle nuove assunzioni autorizzate per il triennio di riferimento, e delle componenti retributive da corrispondere in relazione alla normativa contrattuale prevista per i diversi comparti, ivi compresa la componente connessa all'indennità di vacanza contrattuale. Gli stanziamenti considerano, oltre alla componente dei contributi previdenziali e assistenziali, anche le risorse legate alla **contribuzione aggiuntiva**, commisurata ad una aliquota del 16 per cento, fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

---

<sup>4</sup> Articolo 21, comma 5, lettera a) legge n. 196 del 2009, così come sostituito dall'art.1 comma 1, lettera e) decreto legislativo n.90/2017.

sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 luglio 2000, quale contributo al fabbisogno delle gestioni previdenziali del settore del pubblico impiego.

Relativamente alla **spesa per interessi**, la previsione risente della consistenza e della struttura del debito per scadenze, dell'evoluzione dei tassi di interesse attesi sui mercati e degli andamenti tendenziali del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche. Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

- con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2017 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;
- con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel Documento di economia e finanza 2017 e nella relativa Nota di aggiornamento.

Tra gli oneri inderogabili rientrano i **trasferimenti a Enti Previdenziali**. Concorrono a determinare il livello dei trasferimenti i provvedimenti legislativi che hanno inciso sulle prestazioni erogate dagli Enti, il cui ammontare è determinato in coerenza con le valutazioni effettuate nelle relative relazioni tecniche. Detti trasferimenti si riferiscono, nella loro quasi totalità, a spese di natura assistenziale poste a carico dello Stato da disposizioni di legge. Questi, di norma, vanno a regolare prestazioni già erogate dagli Enti Previdenziali in anni precedenti, rilevate sulla base dei rendiconti presentati dagli Enti stessi che certificano la spesa effettivamente sostenuta. Può accadere di operare compensazioni tra voci di spesa in relazione all'effettivo andamento delle prestazioni erogate.

Tra i trasferimenti agli Enti Previdenziali, vanno evidenziati quelli relativi all'**anticipazione di bilancio a favore dell'INPS**, finalizzata alla copertura del fabbisogno di cassa eccedente le risorse che l'Ente riceve attraverso i contributi sociali versati dai lavoratori e dai datori di lavoro al netto dei trasferimenti dello Stato. Lo stanziamento disposto con il disegno di legge di bilancio è valutato sulla base dell'evoluzione della spesa erogata dall'INPS in relazione all'andamento stimato delle componenti demografiche aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali disposte dalla legge.

In questo ambito, a differenza degli esercizi precedenti, in conseguenza della riforma di bilancio adottata nel corso del 2017 e della nuova natura "sostanziale" del disegno di legge di bilancio, gli adeguamenti al tasso di inflazione dei trattamenti pensionistici previsti dalle disposizioni vigenti sono stati disposti, a legislazione vigente, attraverso una rimodulazione delle dotazioni di bilancio destinate a coprire gli adeguamenti e le altre anticipazioni. In precedenza, tali adeguamenti erano disposti con un apposito articolo della legge di stabilità. Si tratta in questo caso di regolazioni meramente quantitative che la nuova legge contabile rinvia alla legge di bilancio.

Il bilancio dello Stato concorre al **finanziamento del Servizio sanitario nazionale**, il cui livello rappresenta l'ammontare di risorse idonee a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza. La dotazione del Fondo è stabilita dalla legge<sup>5</sup> ed è finanziata da diverse fonti. Tra queste:

- 1) il gettito dell'IRAP ad aliquota standard, al netto della componente destinata, ai sensi della legislazione vigente, al finanziamento di funzioni extra-sanitarie;
- 2) il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF ad aliquota standard;
- 3) la compartecipazione delle regioni a statuto speciale. A legislazione vigente le autonomie speciali partecipano al finanziamento per la quota di fabbisogno residuale (data dal fabbisogno finanziario sanitario, al netto dei gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), con esclusione della Regione Sicilia.

---

<sup>5</sup> Il livello del finanziamento viene ripartito fra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei fabbisogni standard che sono essenzialmente legati alla popolazione residente (in parte secondo il valore assoluto e in parte secondo il valore ponderato per classi di età per tenere conto dei profili di consumo sanitario). Livelli di spesa sanitaria regionale superiori rispetto a quelli compatibili con il livello del finanziamento complessivo fissato dalla legge e con i fabbisogni standard regionali conseguentemente individuati, restano a carico dei singoli bilanci regionali.

La componente a carico del bilancio dello Stato è commisurata, a legislazione vigente:

1) alla compartecipazione delle regioni all'IVA, al netto della componente destinata al finanziamento di funzioni extra-sanitarie ai sensi della legislazione vigente (tale fonte è destinata alle regioni a statuto speciale);

2) all'ammontare di risorse necessarie a dare copertura al fabbisogno finanziario sanitario residuo della Regione Siciliana che non trova copertura nell'IRAP, nell'addizionale regionale all'IRPEF e nella compartecipazione regionale, nonché a soddisfare le quote vincolate nell'ambito del finanziamento sanitario complessivo a specifiche finalità (per esempio obiettivi di piano sanitario nazionale, finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, medicina penitenziaria, etc.), attraverso lo stanziamento del fondo sanitario nazionale;

3) all'eventuale ammontare di risorse occorrenti per la dotazione del fondo di garanzia per le regioni a statuto ordinario e la regione Siciliana diretto a coprire l'eventuale deficit di gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati in considerazione del fatto che i gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono necessariamente stimati nel singolo anno di riferimento, (nel caso di gettiti effettivi superiori ai gettiti stimati, è previsto un recupero operato dallo Stato a carico delle regioni).

Per la spesa relativa ai **trasferimenti agli Enti locali**, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è determinata prendendo a riferimento i trasferimenti erariali a favore dei comuni - che nell'anno 2011, per effetto del decreto legislativo n. 23/2011, sono stati oggetto di fiscalizzazione -, tenuto conto delle successive manovre di revisione della spesa che hanno interessato i comuni negli anni successivi, nonché degli effetti sulle entrate comunali connessi alle diverse modifiche del quadro normativo che disciplina l'imposizione immobiliare.

Per la parte relativa ai **trasferimenti alle regioni**, gli stanziamenti sono definiti in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per i diversi ambiti in cui lo Stato è chiamato al concorso delle spese sostenute da tali Enti in relazione ai livelli di servizio minimi richiesti agli stessi (ad esempio, per i trasferimenti riguardanti il diritto allo studio, i libri di testo e le politiche sociali).

Con riferimento al criterio di determinazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, si rappresenta che tale Fondo è stato ormai determinato in misura fissa ai sensi dell'articolo 27, comma 1 del decreto-legge n. 50 del 2017.

Gli stanziamenti riguardanti i trasferimenti alle Autonomie speciali sono determinati sulla base dei dati più aggiornati del Dipartimento delle Finanze (Struttura di gestione, Monopoli e Dogane) riguardanti i tributi erariali spettanti statutariamente e delle previsioni DEF riguardanti gli andamenti di tali tributi.

Con riferimento alle risorse per i **trasferimenti alle imprese pubbliche** (tra le altre, ANAS, Ferrovie e Poste), gli stanziamenti di bilancio sono definiti in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi e delle opere infrastrutturali richieste alle imprese con i rispettivi contratti di servizio (per la parte corrente) e contratti di programma (per il conto capitale).

Gli stanziamenti di bilancio relativi alle **spese di fattore legislativo** sono stabiliti, nella dimensione finanziaria e nel termine temporale, dalle disposizioni vigenti al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio. Questa tipologia di stanziamenti trova allocazione nell'ambito di tutte le voci del bilancio in particolare quello in c/capitale in relazione alla previsione della legge autorizzativa. Per queste spese, al fine di rendere maggiormente efficiente l'allocazione delle risorse di bilancio e di commisurare le dotazioni finanziarie alle effettive esigenze delle amministrazioni, la recente riforma del bilancio ha previsto un ampliamento della flessibilità in formazione. I fattori legislativi, infatti, possono essere rimodulati in via compensativa (orizzontalmente e verticalmente) da ciascuna amministrazione, ai sensi dell'articolo 23 comma 3 della legge n.196/2009, nell'ambito del proprio stato di previsione, rimanendo precluso - al fine di preservare la qualità della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.



Le spese di **adeguamento al fabbisogno**, infine, sono quantificate, nell'ipotesi di invarianza dei servizi resi e delle prestazioni effettuate, tenendo conto delle effettive esigenze delle amministrazioni e delle informazioni più recenti disponibili dal monitoraggio degli effettivi andamenti di tali spese per l'esercizio in corso al momento della formulazione delle previsioni.

Tra le ulteriori innovazioni disposte con la riforma della legge di contabilità in materia di flessibilità di bilancio, è prevista la possibilità<sup>6</sup> di adeguare, per le autorizzazioni di spesa, le dotazioni di competenza di ciascun anno al cronoprogramma dei pagamenti, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.

Anche per la cassa le previsioni sono formulate attraverso la predisposizione del citato piano finanziario dei pagamenti (**cronoprogramma**), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento. La dotazione di cassa dei capitoli di bilancio considera, inoltre, la consistenza di residui passivi e il relativo presumibile tasso di smaltimento e le giacenze di eventuali conti di tesoreria collegati ai singoli capitoli.

Le previsioni considerano, inoltre, la facoltà concessa alle amministrazioni con la nuova disciplina di bilancio di disporre la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti, a seguito della loro eliminazione con la procedura di riaccertamento annuale e nei limiti delle compatibilità con i saldi di finanza pubblica<sup>7</sup>. Inoltre, per gli stanziamenti relativi ad autorizzazioni di spese pluriennali non aventi carattere permanente e non impegnati alla chiusura dell'esercizio è prevista, oltre alla possibilità di conservare le risorse attraverso i residui di stanziamento, anche quella di richiedere con il disegno di legge di bilancio, dopo il giudizio di parificazione della Corte dei conti, la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi<sup>8</sup>. Complessivamente nel triennio le reiscrizioni di residui passivi perenti hanno determinato un incremento degli stanziamenti a legislazione vigente pari a circa 450 milioni di euro annui nel periodo 2018-2020, in linea con quanto già scontato nelle previsioni a legislazione vigente del Documento e di economia e finanza e della relativa Nota di aggiornamento.

### **Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative**

L'art. 21, comma 12-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede, tra l'altro, che nella presente relazione tecnica sia allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative (de-finanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della medesima legge 196.

Si tratta della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, relativamente a:

- rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge 196/2009 (inglobando di fatto i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, E della legge di stabilità);
- risorse per soddisfare eventuali esigenze indifferibili.

---

<sup>6</sup> Articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 196/2009, comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2017.

<sup>7</sup> Cfr. art 34-ter comma 5 della legge n.196/2009 prevede che, annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti ai residui passivi perenti eliminati dal Conto del patrimonio possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate

<sup>8</sup> Cfr. art. 34-bis comma 3 della legge n. 196/2009 che ridefinisce e innova la disciplina della conservazione degli stanziamenti di bilancio delle spese in conto capitale.

Non sono ricomprese nel suddetto prospetto, in quanto già considerate a legislazione vigente, le rimodulazioni pluriennali delle leggi di spesa in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e le rimodulazioni compensative nell'anno delle dotazioni finanziarie relative ad autorizzazioni di spesa; proposte entrambe nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla legge, (art. 23, comma 3, lettera a) della legge 196/2009).

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 di tali rimodulazioni già considerate a legislazione vigente è data apposita evidenza, oltre che nelle apposite colonne del bilancio da deliberare, anche nella relazione illustrativa al presente disegno di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis, della legge 196/2009, sono altresì incluse nella legislazione vigente le cosiddette regolazioni meramente quantitative la cui quantificazione è rinviata alla legge di bilancio da leggi vigenti.

Ciò premesso, si riporta a seguire il prospetto riassuntivo, in milioni di euro, degli effetti derivanti dalle riprogrammazioni e dalle altre variazioni quantitative disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, comprensive delle riduzioni disposte quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica (spending review), che concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

SEZIONE II - RIFINANZIAMENTI		2018	2019	2020	ANNI SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE
Nuovo bando periferie	c	60,0	100,0	150,0	240,0	2021
Politiche giovanili	c	3,0	3,0	3,0	3,0	A DECORRERE
Pari opportunità	c	5,0	5,0	5,0	5,0	A DECORRERE
Violenza sulle donne	c	20,0	20,0	20,0	20,0	A DECORRERE
Tratta	c	15,0	15,0	15,0	15,0	A DECORRERE
Pedofilia	c	2,5	2,5	2,5	2,5	A DECORRERE
Adozioni	c	10,0	10,0	10,0	10,0	A DECORRERE
Garante per l'infanzia e l'adolescenza	c	1,0	1,0	1,0	1,0	A DECORRERE
Anziani e disabili	c	3,0	3,0	3,0	3,0	A DECORRERE
Fondo assunzioni Amministrazioni centrali	c	15,0	80,0	100,0	100,0	A DECORRERE
Manutenzione strutture e sicurezza nelle strutture penitenziarie	c	5,0	10,0	20,0	20,0	A DECORRERE
Rifinanziamento della legge "Smuraglia" sul lavoro dei detenuti	c	5,0	5,0	5,0	5,0	A DECORRERE
Fondo miglioramento qualità dell'aria	k	10,0	10,0	0,0	0,0	2019
Incremento del Fondo solidarietà nazionale - interventi indennizzatori (ex ante). Dlgs 102/2004, art. 1, c. 3, lett. a) Incentivi assicurativi.	k	5,0	20,0	20,0	20,0	A DECORRERE
Rifinanziamento edilizia sanitaria	k	0,0	0,0	1000,0	2000,0	2022
Missioni internazionali	c	900,0	900,0	0,0	0,0	2019
Forestali Calabria	k	130,0	130,0	0,0	0,0	2019
FSC - Fondo sviluppo e coesione - Programmazione 2014/2020	k	0,0	0,0	0,0	5000,0	2025
Vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi	c	2,0	4,0	4,0	4,0	A DECORRERE
Promozione "Made in Italy"	k	130,0	50,0	50,0	0,0	2020
Fondo Africa	c	30,0	50,0	0,0	0,0	2019
Immigrazione (CIE)	c	50,0	100,0	0,0	0,0	2019
Rifinanziamento L. 499/99	k	15,0	0,0	0,0	0,0	2018
Bonus cultura diciottenni	c	290,0	290,0	0,0	0,0	2019
Attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale	k	0,0	0,0	5,0	5,0	A DECORRERE
Prepensionamenti istituzioni creditizie	c	0,0	39,0	21,0	0,0	2020
Ciechi ed ipovedenti (contributi Irifor, Irefop, ANPVI, Scuola cani guida, Polo tattile, BrailleOnlus Catania, CERVI)	c	3,0	3,0	3,0	3,0	A DECORRERE
Rifinanziamento Fondo vittime reati intenzionali e violenti	c	7,4	7,4	7,4	7,4	A DECORRERE
Finanziamento Strutture di supporto al commissario Sisma	c	2,0	0,0	0,0	0,0	2018
Ricostruzione pubblica sisma 2016	k	0,0	0,0	0,0	1000,0	2022
Altri fondi	c	0,0	50,0	50,0	50,0	2021
Mantenimento in esercizio mezzi difesa	c	25,0	25,0	25,0	50,0	A DECORRERE
Finanziamento del Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) e della riserva operativa di KFOR (ORF btg).	c	12,2	12,6	0,0	0,0	2019
Finanziamento del Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) e della riserva operativa di KFOR (ORF btg).	k	0,8	0,4	0,0	0,0	2019
<b>TOTALE PARTE CORRENTE</b>	<b>c</b>	<b>1.466,1</b>	<b>1.735,5</b>	<b>444,9</b>	<b>538,9</b>	
<b>TOTALE CONTO CAPITALE</b>	<b>k</b>	<b>290,8</b>	<b>210,4</b>	<b>1.075,0</b>	<b>8.025,0</b>	
<b>TOTALE RIFINANZIAMENTI</b>		<b>1.756,9</b>	<b>1.945,9</b>	<b>1.519,9</b>	<b>8.563,9</b>	

SEZIONE II - RIPROGRAMMAZIONI		2018	2019	2020	ANNI SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE
FSC - Fondo Sviluppo e Coesione	k	1.000,0	1.500,0	1.200,0	-3.700,0	2025
Trasferimenti FS	k	-1.000,0	950,0	-1.150,0	1.200,0	2022
Ricostruzione pubblica sisma 2016	k	-50,0	-50,0	0,0	100,0	2022
F.do investimenti, c. 140. - Manutenzioni straordinarie	k	-12,0	-21,0	-5,0	38,0	2031
F.do investimenti, c. 140. Edilizia pubblica	k	12,0	21,0	5,0	-38,0	2031
<b>TOTALE PARTE CORRENTE</b>	<b>c</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>TOTALE CONTO CAPITALE</b>	<b>k</b>	<b>-50,0</b>	<b>2.400,0</b>	<b>50,0</b>	<b>-2.400,0</b>	
<b>TOTALE RIPROGRAMMAZIONI</b>		<b>-50,0</b>	<b>2.400,0</b>	<b>50,0</b>	<b>-2.400,0</b>	
SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI		2018	2019	2020	ANNI SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE
Spese Funzionamento del commissario straordinario per la ricostruzione (finanzia strutture supporto)	c	-2,0	0,0	0,0	0,0	2018
Riduzioni Ministeri	c	-1.185,5	-1.150,8	-1.148,2	-1.148,2	A DECORRERE
Riduzioni Ministeri	k	-258,3	-139,1	-156,7	-156,7	A DECORRERE
Fondo occupazione (Copertura APE e RITA)	c	-75,5	-53,7	-87,6	-17,8	A DECORRERE
Fondo occupazione	c	-262,1	-135,0	-93,3	-2,0	A DECORRERE
Erasmus. (Copertura Fondo politiche attive del lavoro)	c	-2,0	-2,0	-2,0	-6,0	2023
Fondo Esigenze Indifferibili	c	-600,0	0,0	0,0	0,0	2018
Manovra compensativa Mise e Miur sez. I	k	-135,0	-65,0	-80,0	-270,0	2029
Prepensionamenti istituzioni creditizie	c	-49,0	0,0	0,0	0,0	2018
Funzionamento sedi estere	c	-2,0	0,0	0,0	0,0	2018
Agevolazioni fiscali per gli utenti del Trasporto pubblico locale (TPL)	c	0,0	-58,0	-58,0	-58,0	A DECORRERE
Trasferimenti FS	k	-420,0	0,0	0,0	0,0	2018
<b>TOTALE PARTE CORRENTE</b>	<b>c</b>	<b>-2.178,1</b>	<b>-1.399,5</b>	<b>-1.389,1</b>	<b>-1.232,0</b>	
<b>TOTALE CONTO CAPITALE</b>	<b>k</b>	<b>-813,3</b>	<b>-204,1</b>	<b>-236,7</b>	<b>-426,7</b>	
<b>TOTALE DEFINAZIAMENTI</b>		<b>-2.991,4</b>	<b>-1.603,7</b>	<b>-1.625,7</b>	<b>-1.658,6</b>	

Il prospetto riepilogativo degli effetti della sezione II include, riepilogati in apposita voce, anche i risparmi di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, considerati nel loro complesso.

Tali misure derivano, come detto, dalla formulazione di obiettivi di risparmio assegnato a ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al raggiungimento dei quali concorrono anche talune norme specifiche incluse nella sezione I (articolo 59).

In particolare, i suddetti riflessi finanziari complessivi per le Amministrazioni centrali dello Stato per il triennio 2018-2020, rispettivamente registrati nella sezione I e nella sezione II, possono essere così riepilogati:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno-Indebitamento netto		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.483,2</b>	<b>1.325,4</b>	<b>1.339,8</b>	<b>1.001,2</b>	<b>1.005,8</b>	<b>1.008,4</b>
<i>di cui Sezione I</i>	<b>39,4</b>	<b>35,4</b>	<b>35,0</b>	<b>39,4</b>	<b>35,4</b>	<b>35,0</b>
<i>di cui Sezione II</i>	<b>1.443,8</b>	<b>1.290,0</b>	<b>1.304,8</b>	<b>961,8</b>	<b>970,4</b>	<b>973,4</b>

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti delle misure di risparmio si fa rinvio alle relazioni tecniche della sezione I (articolo 59) ed alla tabella che espone per ciascun Ministero l'ammontare dei risparmi complessivamente conseguiti, distinti tra misure di entrata e spesa, con l'indicazione della sezione del disegno di legge di bilancio attraverso cui sono state attuate le relative variazioni di bilancio.

Con riferimento al triennio 2018-2020, le riduzioni di spesa complessivamente disposte nell'ambito della sezione seconda ammontano a 2.991,4 milioni di euro nell'anno 2018, a 1.603,7 milioni di euro nell'anno 2019, a 1.625,7 milioni di euro nell'anno 2020, di cui una parte, pari a 1.447,6 milioni di euro nell'anno 2018, a 313,7 milioni di euro nell'anno 2019, e a 320 milioni di euro nell'anno 2020 viene utilizzata per la copertura di degli interventi previsti in manovra.

A seguire si riporta una tabella riepilogativa degli effetti complessivi della sezione II (in milioni di euro) suddivisi per categoria economica.

Titolo	Categoria	Riduzioni spesa ministeri (spending review)			Altre riduzioni di spesa			Rifinanziamenti			Riprogrammazioni			TOTALE EFFETTI SEZIONE II		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
TITOLO I - SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0	15,8	80,0	100,0	0,0	0,0	0,0	14,2	78,4	98,4
	CONSUMI INTERMEDI	-187,5	-182,9	-180,0	-2,0	0,0	0,0	44,4	51,6	49,0	0,0	0,0	0,0	-145,1	-131,3	-131,0
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-278,8	-262,6	-257,0	-390,6	-248,7	-240,9	126,0	204,0	236,0	0,0	0,0	0,0	-543,4	-307,3	-261,9
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-21,5	-24,1	-25,5	0,0	0,0	0,0	342,5	392,5	2,5	0,0	0,0	0,0	321,0	368,4	-23,0
	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	-44,3	-131,5	-131,0	0,0	0,0	0,0	7,4	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	-36,9	-124,1	-123,6
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	-0,5	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	30,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	49,7	-0,3
	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	-400,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
	ALTRE USCITE CORRENTI	-201,3	-147,8	-152,7	-600,0	0,0	0,0	900,0	950,0	50,0	0,0	0,0	0,0	98,8	802,2	-102,7
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,4	0,0	12,0	21,0	5,0	12,8	21,4	5,0
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-244,8	-127,6	-149,2	0,0	0,0	0,0	285,0	190,0	1.055,0	938,0	1.429,0	1.195,0	978,2	1.491,4	2.100,8
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	-1,0	0,0	0,0	-420,0	0,0	0,0	5,0	20,0	20,0	-1.000,0	950,0	-1.150,0	-1.416,0	970,0	-1.130,0
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-3,0	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-2,5	-2,5
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-9,5	-9,0	-5,0	-135,0	-65,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,5	-74,0	-85,0
<b>Totale complessivo</b>		<b>-1.443,8</b>	<b>-1.290,0</b>	<b>-1.304,8</b>	<b>-1.547,6</b>	<b>-313,7</b>	<b>-320,9</b>	<b>1.756,9</b>	<b>1.945,9</b>	<b>1.519,9</b>	<b>-50,0</b>	<b>2.400,0</b>	<b>50,0</b>	<b>-1.284,5</b>	<b>2.742,2</b>	<b>-55,8</b>

## Effetti finanziari del DL 148 del 2017

Le misure contenute nel provvedimento sono sostanzialmente neutrali sul saldo bilancio dello Stato, determinando un miglioramento di 7,7 milioni nel 2018, 4,6 milioni nel 2019 e 0,3 milioni nel 2020. In termini di indebitamento netto, tenuto conto dei diversi criteri di contabilizzazione delle operazioni, è atteso un miglioramento di 9,7 milioni nel 2018 che aumenta a 95 milioni nel 2019 e a 90,7 milioni nel 2020.

### Riepilogo effetti del DL 148/2017 (milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
<b>INTERVENTI</b>	<b>2.633,7</b>	<b>543,6</b>	<b>343,8</b>	<b>1.433,7</b>	<b>543,6</b>	<b>343,8</b>
MINORI ENTRATE	840,3	340,3	12,3	1.022,2	351,8	159,8
MAGGIORI SPESE	1.793,4	203,3	331,5	411,5	191,8	184,0
- correnti	930,9	203,3	331,5	149,0	191,8	184,0
- capitali	862,5	0,0	0,0	262,5	0,0	0,0
<b>COPERTURE</b>	<b>2.641,4</b>	<b>548,2</b>	<b>344,2</b>	<b>1.443,4</b>	<b>638,6</b>	<b>434,5</b>
MAGGIORI ENTRATE	2.106,0	160,7	57,7	1.054,2	449,5	233,3
MINORI SPESE	535,4	387,5	286,5	389,2	189,1	201,3
- correnti	535,4	387,5	286,5	300,4	189,1	201,3
- capitali	0,0	0,0	0,0	88,8	0,0	0,0
<b>SALDO FINALE</b>	<b>7,7</b>	<b>4,6</b>	<b>0,3</b>	<b>9,7</b>	<b>95,0</b>	<b>90,7</b>
<b>VARIAZIONE NETTA ENTRATE</b>	<b>1.265,7</b>	<b>-179,6</b>	<b>45,4</b>	<b>32,0</b>	<b>97,6</b>	<b>73,4</b>
<b>VARIAZIONE NETTA SPESE</b>	<b>1.258,0</b>	<b>-184,3</b>	<b>45,0</b>	<b>22,3</b>	<b>2,6</b>	<b>-17,3</b>
- <i>variazione netta spesa corrente</i>	395,5	-184,3	45,0	-151,4	2,6	-17,3
- <i>variazione netta spesa capitale</i>	862,5	0,0	0,0	173,7	0,0	0,0

Il provvedimento prevede, tra l'altro l'istituzione di fondo con una dotazione pari a 600 milioni per l'anno 2018 (senza effetti sull'indebitamento netto) e l'incremento del fondo per la riduzione della pressione fiscale per un importo di 130 milioni nel 2020. Le dotazioni di tali fondi sono ridotte con le disposizioni recate dal disegno di legge di bilancio e utilizzate a copertura della manovra di finanza pubblica.

### Approvazione stati di previsione

#### Articoli da 2 a 18

Si tratta delle norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.

## **Elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici**

La tavola **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2018-2020** rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 deliberata dal Consiglio dei ministri il 23 Settembre 2017. Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del DLB, e l'indebitamento netto dello Stato programmatico, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto Stato e del DL 148/2017, e tra questo e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso.

La rappresentazione che viene data per il triennio 2018-2020 nella presente tavola<sup>9</sup> **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico** prevede l'illustrazione dei passaggi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, per ciascuno degli anni del bilancio di previsione.

La tavola di raccordo tra SNF e indebitamento PA programmatico è organizzata in modo da esporre nelle righe i livelli delle previsioni relativi agli aggregati -entrate finali e spese finali- e ai corrispondenti saldi a essi applicabili. Le prime tre righe si riferiscono al bilancio dello Stato e le successive al conto del comparto Stato di contabilità nazionale e al conto PA.

I valori esposti nella **riga 1** ("Previsioni integrate" del "Bilancio dello Stato") per le entrate finali e per le spese finali sono quantificati in corrispondenza al disegno di legge di bilancio integrato che comprende le sezioni I e II come definite dall'art. 21 della legge n. 196/2009; va sottolineato che tali valori includono le regolazioni contabili e debitorie. Si evidenzia per il 2018 un saldo netto da finanziare di competenza pari a 45 miliardi dovuto a entrate finali pari a 579 miliardi e spese finali pari a 624 miliardi; tali valori includono rispettivamente 32 miliardi per le entrate e 34 miliardi per la spesa dovuti a regolazioni contabili e debitorie. Nel 2019 il saldo netto da finanziare è pari a 25 miliardi (le entrate finali si attestano a 597 miliardi e le spese finali a 622 miliardi al lordo delle regolazioni contabili e debitorie che sono pari a 32 miliardi per le entrate e 34 miliardi per la spesa). Nel 2020 il saldo netto da finanziare è pari a 13 miliardi: le entrate finali si attestano a 613 miliardi e le spese finali a 626 miliardi; entrambi gli aggregati comprendono le regolazioni contabili e debitorie pari a 30 miliardi per le entrate e 32 miliardi per la spesa.

La **riga 2** ("Previsioni integrate del Bilancio dello Stato in SEC 2010"), espone l'effetto sulle entrate finali e sulle spese finali (e di conseguenza sul saldo netto da finanziare) determinato dal passaggio alle definizioni previste dal SEC 2010 (Regolamento UE 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti economici e nazionali). Infatti, nell'ammontare dei due aggregati, entrate finali e spese finali, sono inclusi gli effetti di riclassificazione che vengono operati sulle categorie economiche del bilancio dello Stato per definire le voci economiche delle entrate e della spesa secondo le regole dei conti nazionali. Nella costruzione del raccordo tra il bilancio dello Stato e conto economico dello Stato di contabilità nazionale sono considerati alcuni passaggi dovuti ai differenti schemi di classificazione e all'adozione di diversi principi contabili tra il bilancio dello Stato e la contabilità nazionale.

Si distingue, quindi, tra operazioni di natura finanziaria e operazioni di tipo economico (solo queste ultime rilevanti ai fini della costruzione dell'indebitamento netto), e si effettuano riclassificazioni nell'ambito delle operazioni di tipo economico da una voce ad un'altra, ad esempio da consumi

---

<sup>9</sup> I dati riportati nella tavola sono espressi in miliardi. Questa modalità di presentazione potrebbe determinare la non corrispondenza di alcuni saldi rispetto alle componenti che li determinano per questioni di arrotondamenti; lo stesso potrebbe verificarsi rispetto alle tavole presenti in questa relazione tecnica e nella relazione illustrativa al DLB dove i valori sono espressi all'euro.

intermedi a investimenti e viceversa e da investimenti a contributi agli investimenti e viceversa. Inoltre viene data specifica evidenza a alcuni tipi di spese che nel bilancio dello Stato sono considerate come parti di altre categorie economiche mentre nel conto Stato di contabilità nazionale hanno rilevanza propria; si tratta, tipicamente, del caso delle prestazioni sociali, sia in denaro sia in natura, che sono parte dei trasferimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private all'interno delle spese correnti del bilancio dello Stato.

In sostanza, tali quantificazioni, pur rimanendo ancora legate alle valutazioni per competenza finanziaria tipiche del bilancio statale, permettono di delimitare le operazioni economiche utili a definire il conto dello Stato per le valutazioni di finanza pubblica ai fini dell'ordinamento europeo, in termini del SEC 2010. In generale si osserva sia per le entrate finali che per le spese finali un livello inferiore rispetto ai corrispondenti aggregati del bilancio dello Stato determinato principalmente dall'esclusione nelle definizioni delle voci economiche SEC 2010 di gran parte delle poste correttive e compensative, ivi incluse le regolazioni contabili e debitorie, sia per le entrate sia per le spese e per l'esclusione delle partite finanziarie. Le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2018 pari a 497 miliardi, inferiori di 82 miliardi alla corrispondente voce del bilancio dello Stato; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2018 pari a 542, inferiori di 82 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2019 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 511 miliardi, inferiori di 86 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 536, inferiori di 86 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2020 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 526 miliardi, inferiori di 87 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 539, inferiori di 87 miliardi alla corrispondente voce del bilancio.

Avendo definito il perimetro delle operazioni di entrata e di spesa rilevanti per la predisposizione del conto dello Stato di contabilità nazionale, il saldo di bilancio rappresentativo degli aggregati esaminati diviene l'indebitamento netto, anche se a questo stadio è ancora riferito a valutazioni basate sul bilancio finanziario.

La **riga 3**, infatti, esclude dagli aggregati di cui alla riga 2 le poste finanziarie, eliminando dalle entrate e dalle spese le partite finanziarie (corrispondenti alle categorie economiche 15 delle entrate - Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro e 31 delle spese - Acquisizione attività finanziarie) permettendo così di calcolare l'indebitamento netto del bilancio integrato riclassificato per il SEC 2010 (43 miliardi di euro nel 2018, 24 miliardi di euro nel 2019 e 14 miliardi di euro nel 2020).

Nella **riga 4** "**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**", sono quantificate le rettifiche che vanno applicate ai dati della riga 3 - entrate finali e le spese finali del bilancio dello Stato riportate alle definizioni SEC 2010 al netto delle poste finanziarie - per definire gli aggregati del comparto Stato secondo il principio della competenza economica, momento di valorizzazione delle entrate e delle spese previsto dal SEC 2010. In tale passaggio sono compresi anche gli effetti dell'inclusione nel perimetro statale degli altri enti o organi a livello centrale che, pur avendo indipendenza contabile, consentono la rappresentazione complessiva dei poteri statali: esecutivo, legislativo, impositivo e di controllo. Si tratta degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, della presidenza del consiglio dei ministri e delle agenzie fiscali. L'inclusione di tali enti nel comparto Stato avviene con una procedura di consolidamento dei loro dati contabili con quelli del bilancio dello Stato attraverso l'eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e considerando direttamente l'impatto stimato della loro spesa che, nel caso del raccordo effettuato in corrispondenza al rendiconto, considera direttamente i dati desumibili dai relativi bilanci.

Tale raccordo evidenzia, in generale, livelli più bassi degli aggregati rispetto a quelli del bilancio finanziario. Per il 2018 il livello delle entrate, nel passaggio al conto del comparto Stato SEC 2010,



è più basso di 38 miliardi e di 49 miliardi per le spese, determinando un effetto migliorativo sull'indebitamento netto, pari a 11 miliardi. Nel 2019 la riduzione delle entrate finali si attesta a 33 miliardi e quella delle spese a 38 miliardi; l'effetto migliorativo sull'indebitamento netto è pari a 5 miliardi. Infine, nel 2020, le entrate sono più basse di 33 miliardi, le spese di 41 miliardi e l'indebitamento ha un miglioramento di 8 miliardi.

La **riga 5**, denominata “Conto economico programmatico – Comparto Stato”, definisce le entrate finali e le spese finali del Conto del comparto Stato programmatico SEC 2010, a partire dai conti a legislazione vigente cui vengono applicate le disposizioni relative allo Stato previste nella manovra di finanza pubblica e nel DL 148/2017. L'indebitamento netto del conto economico del comparto Stato, saldo di riferimento valido a livello europeo, si attesta a 32 miliardi nel 2018 con un livello di entrate finali pari a 458 miliardi e spese finali di 490 miliardi, a 19 nel 2019 con un livello di entrate finali pari a 476 miliardi e spese finali di 495 miliardi e a 6 nel 2020 con un livello di entrate finali pari a 491 e di spese finali di 497 miliardi.

La **riga 6** (“Conto economico programmatico della Pubblica amministrazione”), espone per la pubblica amministrazione nel complesso, i valori delle entrate finali e delle spese finali comprensivi degli effetti della manovra e del DL 148/2017, applicata al quadro tendenziale. Il dettaglio dell'articolazione del conto nei tre sottosettori: amministrazioni centrali, amministrazioni locali, enti di previdenza che la compongono- viene poi esaminato negli approfondimenti contenuti nella Nota tecnico illustrativa, prevista dall'articolo 11, comma 9, della legge 196 del 2009.

Nel 2018, le entrate finali per la PA sono pari a 822 miliardi, le spese finali ammontano a 851 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 28 miliardi; nel 2019 le entrate finali sono pari a 850 miliardi, le spese finali ammontano a 866 e l'indebitamento si attesta su 16 miliardi; nel 2020 le entrate finali sono pari a 873 miliardi, le spese finali ammontano a 877 e l'indebitamento si attesta su 4 miliardi.

### Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2018-2020

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2018 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2018	579	624	-45	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2018	497	542	-45	
3		al netto delle poste finanziarie	496	539		-43
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-38	-49		11
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	458	490		-32
6		Conto economico programmatico - PA	822	851		-28

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2019 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2019	597	622	-25	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2019	511	536	-25	
3		al netto delle poste finanziarie	509	533		-24
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-33	-38		5
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	476	495		-19
6		Conto economico programmatico - PA	850	866		-16

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2020 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2020	613	626	-13	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2020	526	539	-13	
3		<i>al netto delle poste finanziarie</i>	525	539		-14
4	CONTABILITA' NAZIONALE	<b>Raccordo per il passaggio al conto economico di CN</b>	<b>-33</b>	<b>-41</b>		<b>8</b>
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	491	497		-6
6		Conto economico programmatico - PA	873	877		-4

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO  
DEGLI EFFETTI FINANZIARI DLB 2018-2020  
(Legge 196/2009 Art. 21 c. 12-ter)**



Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
		<b>TITOLO II- MISURE PER LA CRESCITA</b>											
		<b>Capo I- Riduzione della pressione fiscale</b>											
2		Sterilizzazione clausole IVA	e	t	-14.902,5	-6.065,1		-14.902,5	-6.065,1		-14.902,5	-6.065,1	
2		Sterilizzazione aliquote Accise prodotti petroliferi	e	t		-10,0			-10,0			-10,0	
3	1 a)	Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica 65% - Proroga IRPEF/IRES	e	t	-25,6	-273,6	-171,0	-25,6	-273,6	-171,0	-42,4	-451,8	-65,8
3	1 a)	Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica 65% - Proroga IRPEF/IRES	e	t		199,9	-85,6		199,9	-85,6		199,9	-85,6
3	1 a)	Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica 65% - Proroga IRAP	e	t					30,8	-13,2		30,8	-13,2
3	1 a)	Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica 65%- Proroga IRAP	s	c		-30,8	13,2						
3	1 a)	Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica 65%- Proroga IVA	e	t	43,9			43,9			43,9		
3	1 a)	Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di singoli immobili IACP sostenute dal 2018 al 2021 dagli Istituti autonomi per le case popolari (65%) - IRES	e	t	-1,5	-15,7	-9,8	-1,5	-15,7	-9,8	-1,5	-15,7	-9,8
3	1 a)	Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica immobili IACP sostenute dal 2018 al 2021 dagli Istituti autonomi per le case popolari (65%) - IRPEF/IRES	e	t		7,8	-3,3		7,8	-3,3		7,8	-3,3
3	1 a)	Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica immobili IACP sostenute dal 2018 al 2021 dagli Istituti autonomi per le case popolari (65%) - IRAP	e	t					1,2	-0,5		1,2	-0,5
3	1 a)	Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica immobili IACP sostenute dal 2018 al 2021 dagli Istituti autonomi per le case popolari (65%) - IRAP	s	c		-1,2	0,5						
3	1 a)	Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica immobili IACP sostenute dal 2018 al 2021 dagli Istituti autonomi per le case popolari (65%) - IVA	e	t	1,7			1,7			1,7		
3	1 b)	Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia - Proroga IRPEF	e	t	-56,7	-605,1	-378,4	-56,7	-605,1	-378,4	-56,7	-605,1	-378,4
3	1 b)	Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia - Proroga IRPEF/IRES	e	t	0,0	302,5	-129,6	0,0	302,5	-129,6	0,0	302,5	-129,6
3	1 b)	Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia - Proroga IRAP	e	t					46,5	-19,9		46,5	-19,9
3	1 b)	Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia - Proroga IRAP	s	c		-46,5	19,9						
3	1 b)	Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia - Proroga IVA	e	t	66,5			66,5			66,5		
3	1 b)	Detrazione per interventi antisismici anche per gli immobili IACP sostenute dal 2018 al 2021 - IRES	e	t	-1,2	-13,5	-21,1	-1,2	-13,5	-21,1	-1,2	-13,5	-21,1
3	1 b)	Detrazione per interventi antisismici anche per gli immobili IACP sostenute dal 2018 al 2021 - IRPEF/IRES	e	t		5,0	2,8		5,0	2,8		5,0	2,8
3	1 b)	Detrazione per interventi antisismici anche per gli immobili IACP sostenute dal 2018 al 2021 - IRAP	e	t					0,8	0,4		0,8	0,4
3	1 b)	Detrazione per interventi antisismici anche per gli immobili IACP sostenute dal 2018 al 2021 - IRAP	s	c		-0,8	-0,4						
3	1 b)	Detrazione per interventi antisismici anche per gli immobili IACP sostenute dal 2018 al 2021 - IVA	e	t	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
3	1 b)	Proroga per il 2018 delle detrazioni per arredo di immobili-IRPEF	e	t	-12,8	-136,0	-85,0	-12,8	-136,0	-85,0	-12,8	-136,0	-85,0
3	1 b)	Proroga per il 2018 delle detrazioni per arredo di immobili-IRPEF/IRES	e	t		31,7	-13,6		31,7	-13,6		31,7	-13,6
3	1 b)	Proroga per il 2018 delle detrazioni per arredo di immobili-IRAP	e	t					4,9	-2,1		4,9	-2,1
3	1 b)	Proroga per il 2018 delle detrazioni per arredo di immobili-IRAP	s	c		-4,9	2,1						

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
3	1 b)	Proroga per il 2018 delle detrazioni per arredo di immobili-IVA	e	t	30,7			30,7			30,7		
3	2	Detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili- IRPEF	e	t	-6,5	-69,1	-43,2	-6,5	-69,1	-43,2	-6,5	-69,1	-43,2
3	2	Detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili- IRPEF/IRES	e	t		62,0	-26,6		62,0	-26,6		62,0	-26,6
3	2	Detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili- IRAP	e	t					9,5	-4,1		9,5	-4,1
3	2	Detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili- IRAP	s	c		-9,5	4,1						
3	2	Detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili- IVA	e	t	13,6			13,6			13,6		
3	6	Cedolare secca ridotta per gli alloggi a canone calmierato	e	t	-126,3	-132,9	-6,6	-126,3	-132,9	-6,6	-126,3	-132,9	-6,6
4		Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico IRPEF	e	t	-3,9	-93,1	-55,0	-3,9	-93,1	-55,0	-3,9	-93,1	-55,0
4		Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico Addizionale regionale	e	t					-0,2	-0,2		-0,2	-0,2
4		Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico Addizionale regionale	s	c		0,2	0,2						
4		Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico Addizionale Comunale	e	t					-0,1	-0,1		-0,1	-0,1
4		Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico Addizionale Comunale	s	c		0,1	0,1						
4		Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico IRES	e	t		-4,9	-2,8		-4,9	-2,8		-4,9	-2,8
5	1	Proroga superammortamento al 250% beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico e proroga superammortamento software al 140%	e	t		-487,0	-952,0		-487,0	-952,0		-487,0	-952,0
5	1	Iperammortamento al 130% beni materiali strumentali esclusi veicoli	e	t		-416,0	-760,0		-416,0	-760,0		-416,0	-760,0
		<b>Capo II- Misure per gli interventi Industria 4.0</b>											
7	1	Proroga nuova sabatini - Sostegno agli investimenti delle PMI	s	k	33,0	66,0	66,0	33,0	66,0	66,0	33,0	66,0	66,0
8	11	Credito d'imposta per le spese di formazione	s	c		250,0			250,0			250,0	
9	1	Potenziamento Istituti Tecnici Superiori	s	c	5,0	15,0	30,0	5,0	15,0	30,0	5,0	15,0	30,0
		<b>Capo III- Finanza per la crescita</b>											
12	1	Esclusione delle SIM dall'applicazione dell'addizionale IRES	e	t	-19,6	-11,2	-11,2	-19,6	-11,2	-11,2	-19,6	-11,2	-11,2
12	1	Ripristino deducibilità interessi passivi al 96% per le SIM - IRES	e	t	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
14	2	Credito d'imposta per spese di consulenza relative a quotazioni PMI	s	c		20,0	30,0		20,0	30,0		20,0	30,0
		<b>Capo V- Misure per il lavoro, la previdenza e l'inclusione sociale</b>											
16	1	Esonero contributivo previdenziale per assunzioni a tempo indeterminato di giovani - limite 3.000 euro	e	co				-381,5	-1.195,0	-1.930,9	-381,5	-1.195,0	-1.930,9
16	1	Esonero contributivo previdenziale per assunzioni a tempo indeterminato di giovani - limite 3.000 euro	s	c	381,5	1.195,0	1.930,9						
16	1	Esonero contributivo previdenziale per assunzioni a tempo indeterminato di giovani - limite 3.000 euro- effetti fiscali	e	t		157,2	424,1		157,2	424,1		157,2	424,1
17	1	Sgravi contributivi coltivatori diretti e IAP under 40	e	co				-7,4	-23,9	-26,4	-7,4	-23,9	-26,4
17	1	Sgravi contributivi coltivatori diretti e IAP under 40	s	c	7,4	23,9	26,4						
17	1	Sgravi contributivi coltivatori diretti e IAP under 40- effetti fiscali	e	t		1,2	3,3		1,2	3,3		1,2	3,3
20	1	Assegno di ricollocazione e costo per il servizio di ricollocazione dei lavoratori beneficiari di trattamento di integrazione salariale straordinaria richiesta per le casuali di riorganizzazione e crisi aziendale	s	c	5,4	19,1	19,4	5,4	19,1	19,4	5,4	19,1	19,4







Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
42	2	Fondo per la funzionalità degli Uffici giudiziari nonché per il sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari	s	c	20,0			2,0	8,0	10,0	2,0	8,0	10,0
42	2	Riduzione del trasferimento in favore del Consiglio superiore della magistratura	s	c	-20,0								
44	1	Istituzione del Fondo per l'attuazione delle disposizioni di cui alla L. n. 103/2017 che apporta modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario	s	c	10,0	20,0	30,0	2,0	10,0	20,0	2,0	10,0	20,0
45	1	Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso	s	c	10,6	25,5	27,8	10,6	25,5	27,8	10,6	25,5	27,8
45	1	Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso - effetti riflessi	e	t/c				5,5	13,2	14,5	5,5	13,2	14,5
45	2	Assunzioni Avvocati dello Stato	s	c	1,3	2,6	2,6	1,3	2,6	2,6	1,3	2,6	2,6
45	2	Assunzioni Avvocati dello Stato- effetti riflessi	e	t/c				0,7	1,3	1,3	0,7	1,3	1,3
45	2	Assunzioni procuratori dello Stato	s	c	1,5	1,5	1,9	1,5	1,5	1,9	1,5	1,5	1,9
45	2	Assunzioni procuratori dello Stato- effetti riflessi	e	t/c				0,8	0,8	1,0	0,8	0,8	1,0
46	2	Svolgimento procedure concorsuali personale amministrazione giudiziaria	s	c	2,0			2,0			2,0		
46	3	Assunzione personale dell'amministrazione giudiziaria	s	c	23,9	47,9	47,9	23,9	47,9	47,9	23,9	47,9	47,9
46	3	Assunzione personale dell'amministrazione giudiziaria- effetti riflessi	e	t/c				11,6	23,2	23,2	11,6	23,2	23,2
46	3	Assunzione personale dell'amministrazione giudiziaria- Spesa per buoni pasto	s	c	0,8	1,5	1,5	0,8	1,5	1,5	0,8	1,5	1,5
46	3	Riduzione Fondo per l'efficientamento del sistema giudiziario, di cui all'articolo 1, comma 96 legge n.190/2014	s	c	-26,7	-49,4	-49,4	-26,7	-49,4	-49,4	-26,7	-49,4	-49,4
	1	<b>Capo VII - Misure in materia di agricoltura</b>											
47	6	Istituzione distretti del cibo	s	k	5,0	10,0	10,0	2,0	5,0	10,0	2,0	5,0	10,0
48	1	Incremento percentuali di compensazioni IVA applicabile agli animali vivi di specie bovina e suina	e	t	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
	1	<b>Capo VIII - Misure per l'ambiente ed il territorio</b>											
49	3	Piano straordinario invasi	s	k	50,0	50,0	50,0	0,0	10,0	30,0	0,0	10,0	30,0
50	1	Istituzione del Fondo per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi	s	k	5,0	5,0	5,0	1,0	3,0	5,0	1,0	3,0	5,0
51	10	Costituzione del Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia e "Meteo Italia"	s	k	1,0	7,0	10,0	1,0	7,0	10,0	1,0	7,0	10,0
52	1	Assunzione a tempo indeterminato 100 unità di personale Terza Area MIT	s	c	1,5	2,7	3,8	1,5	2,7	3,8	1,5	2,7	3,8
52	1	Assunzione a tempo indeterminato 100 unità di personale Terza Area MIT- effetti riflessi	e	t/c				0,7	1,3	1,9	0,7	1,3	1,9
		<b>Capo IX - Misure per l'istruzione e l'università</b>											
53	1	Fondo per l'adeguamento retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici	s	c	37,0	41,0	96,0	37,0	41,0	96,0	37,0	41,0	96,0
53	1	Fondo per l'adeguamento retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici- effetti riflessi	e	t/c				17,9	19,9	46,6	17,9	19,9	46,6
54	1	Reintroduzione possibilità di sostituire personale ATA assente per periodi pari o superiori a 30 giorni	s	c	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7
54	1	Reintroduzione possibilità di sostituire personale ATA assente per periodi pari o superiori a 30 giorni- effetti riflessi	e	t/c				9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
54	3	Proroga comando personale scolastico presso associazioni	s	c		1,9	3,7		1,9	3,7		1,9	3,7
54	3	Proroga comando personale scolastico presso associazioni effetti riflessi	e	t/c					0,9	1,8		0,9	1,8
55	1	Scatti stipendiali dei professori universitari-Incremento per il finanziamento ordinario delle Università	s	c			80,0			80,0			80,0
55	1	Scatti stipendiali dei professori universitari-Incremento per il finanziamento ordinario delle Università- effetti riflessi	e	t/c						41,6			41,6



Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
59	3	Mancata riassegnazione entrate derivanti dalla maggiorazione delle tariffe in materia di motorizzazione, di cui al DM n.231/2015 (quota copertura per assunzioni a tempo indeterminato 100 unità di personale Terza Area MIT)	e	ext	1,5	2,7	3,8						
59	3	Mancata riassegnazione entrate derivanti dalla maggiorazione delle tariffe in materia di motorizzazione, di cui al DM n.231/2015 (quota copertura per assunzioni a tempo indeterminato 100 unità di personale Terza Area MIT)	s	c				-1,5	-2,7	-3,8	-1,5	-2,7	-3,8
59	4	MIPAAF- Corresponsione, nei limiti del 45,07% dei benefici di cui all'art.6, dl. n. 457/1997	e	co				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
59	4	MIPAAF- Corresponsione, nei limiti del 45,07% dei benefici di cui all'art.6, dl. n. 457/1998	s	c	-2,0	-2,0	-2,0						
59	5	MISE- Rinuncia a parte delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'autorità garante della concorrenza e del mercato destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori (quota concorso obiettivi di spesa DPCM 28/6/2017)	e	ext	8,0	4,0	4,0						
59	5	MISE- Rinuncia a parte delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'autorità garante della concorrenza e del mercato destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori (quota concorso obiettivi di spesa DPCM 28/6/2017)	s	c				-8,0	-4,0	-4,0	-8,0	-4,0	-4,0
59	5	amministrative irrogate dall'autorità garante della concorrenza e del mercato destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori (quota copertura LB)	e	ext	2,0	4,0	4,0						
59	5	MISE- Rinuncia a parte delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'autorità garante della concorrenza e del mercato destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori (quota copertura LB)	s	c				-2,0	-4,0	-4,0	-2,0	-4,0	-4,0
59	6	MISE_ Rinuncia a parte delle risorse da riassegnare a favore della erogazione dei finanziamenti alle imprese aeronautiche ai sensi della l. 808/85	e	ext	5,0	5,0	5,0						
59	6	MISE_ Rinuncia a parte delle risorse da riassegnare a favore della erogazione dei finanziamenti alle imprese aeronautiche ai sensi della l. 808/85	s	k				-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
59	7	Riduzione somme da destinare a permuta immobili corte d'appello ed uffici giudiziari	s	c	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
59	8	Riduzione del numero massimo dei giudici ausiliari - minore indennità	s	c	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
59	9	Somma da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi non dolosi causati a terzi dal personale appartenente al corpo di polizia penitenziaria nello svolgimento della propria attività istituzionale	s	c	-0,4	-0,4		-0,4	-0,4		-0,4	-0,4	
59	10	Razionalizzazione servizio mensa polizia di stato	s	c	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
		<b>Titolo VI</b>											
		<b>Capo I Sisma</b>											
60	1	Contributo straordinario al Comune de L'Aquila	s	k	10,0			10,0			10,0		
60	2	Contributo ai comuni del cratere diversi da L'Aquila	s	k	2,0			2,0			2,0		
61	1	Incremento autorizzazione di cui all'art 3-bis comma 6 DL 95/2012- crediti di imposta rate ammortamento mutui ricostruzione Emilia	s	k	9,0	9,0	9,0						
62	1	Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici maggio 2012	s	k	5,0	5,0							
62	1	Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici maggio 2012	e	t				-5,0	-5,0		-5,0	-5,0	
62	2	Utilizzo nel 2018 delle somme, non utilizzate nel 2017, per interventi a favore delle micro e piccole imprese nelle zone franco urbane, di cui all'articolo 22-bis, comma 1 D.L. n.66/2014	s	k				0,8	0,8		0,8	0,8	

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
62	3	Riduzione Fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6 comma 2 DL 154/2008	s	k				-0,8	-0,8		-0,8	-0,8	
63	1	Proroga esenzione IMU su immobili inagibili nei territori colpiti da eventi sismici maggio 2012- quota Stato	e	t	-4,5			-4,5			-4,5		
63	1	Proroga esenzione IMU su immobili inagibili nei territori colpiti da eventi sismici maggio 2012- quota Comuni	e	t				-15,5			-15,5		
63	1	Proroga esenzione IMU su immobili inagibili nei territori colpiti da eventi sismici maggio 2012- quota Comuni	s	c	15,5								
63	2	Riduzione crediti di imposta rate ammortamento mutui ricostruzione Emilia di cui all'art 3-bis comma 6 DL 95/2012	s	k	-20,0								
63	3	Riduzione Fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6 comma 2 DL 154/2008	s	k				-20,0			-20,0		
64	1	Proroga sospensione oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla CDP agli Enti locali colpiti dal sisma 2012- riscossione dei crediti conto K	e	k	-3,1	-2,5							
64	1	Proroga sospensione oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla CDP agli Enti locali colpiti dal sisma 2012	e	ext	-0,5	-0,4							
64	3	Riduzione crediti di imposta rate ammortamento mutui ricostruzione Emilia di cui all'art 3-bis comma 6 DL 95/2012	s	k	-3,6	-2,9							
64	1	Proroga sospensione oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla CDP agli Enti locali colpiti dal sisma 2012- maggiore spesa Enti locali	s	c				3,6	2,9		3,6	2,9	
64	4	Riduzione Fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6 comma 2 DL 154/2008	s	k				-3,6	-2,9		-3,6	-2,9	
65	1	Proroga sospensione oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla CDP agli Enti locali colpiti dal sisma 2016- riscossione dei crediti conto K	e	k	-3,2	-3,2							
65	1	Proroga sospensione oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla CDP agli Enti locali colpiti dal sisma 2016- interessi attivi	e	ext	-1,1	-1,1							
65	1	Proroga sospensione oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla CDP agli Enti locali colpiti dal sisma 2016- maggiore spesa EELL	s	c				4,3	4,3		4,3	4,3	
65	1	Proroga sospensione ed estensione periodo rateizzazione tributi sospesi nei territori colpiti dal sisma - imposte erariali	e	t	-71,5	50,5	21,0	-71,5	50,5	21,0	-71,5	50,5	21,0
65	1	Proroga sospensione ed estensione periodo rateizzazione tributi sospesi nei territori colpiti dal sisma - imposte locali	e	ext	-12,0	8,5	3,5	-12,0	8,5	3,5	-12,0	8,5	3,5
66	1	Fondo per la ricostruzione dei comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017	s	k	10,0	20,0	20,0	5,0	10,0	20,0	5,0	10,0	20,0
67	1-3	Regime fiscale premi relativi a polizze catastrofali	e	t	-12,6	-38,6	-34,5	-12,6	-38,6	-34,5	-12,6	-38,6	-34,5
		<b>TITOLO VII- Regioni ed enti locali</b>											
68	1	Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario tramite il contributo dello Stato per la riduzione del debito	e	ext	-2.200,0								
68	2	Minore versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle Regioni per modifica modalità concorso alla finanza pubblica	e	ext	-94,1								
68	2	Maggiore spesa derivante dal minor versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle Regioni per modifica modalità concorso alla finanza pubblica	s	c				94,1			94,1		
68	2	Taglio edilizia sanitaria per modifica modalità concorso alla finanza pubblica da parte delle Regioni	s	k	-94,1			-94,1			-94,1		
68	2	Riduzione concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario	e	ext	-100,0								
68	2	Riduzione concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario	s	c				100,0			100,0		
68	25	Soppressione fondo per far fronte alle esigenze in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, di cui all'articolo 20, comma 3 D.L. n.148/2017	s	c	-600,0			-600,0					

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
69	1	Fondo territori autonomie speciali	s	c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
68	18	Centri per l'impiego - personale	s	c	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0
68	18	Centri per l'impiego - personale effetti riflessi	e	t/c				106,7	106,7	106,7	106,7	106,7	106,7
68	21	Centri per l'impiego stabilizzazione	s	c	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
68	21	Centri per l'impiego stabilizzazione effetti riflessi	e	t/c				7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
68	21	Stabilizzazione personale ANPAL	s	c	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
68	21	Stabilizzazione personale ANPAL- effetti riflessi	e	t/c				1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
70	1	Contributo a favore delle province delle Regioni a Statuto Ordinario	s	c	270,0	110,0	110,0	270,0	110,0	110,0	270,0	110,0	110,0
70	1	Contributo a favore delle città metropolitane delle Regioni a Statuto Ordinario	s	c	82,0			82,0			82,0		
70	2	Soppressione del contributo alle città metropolitane delle RSO per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 20, comma 1-bis D.L.n.50/2017	s	c	-12,0			-12,0			-12,0		
70	3	Contributo alle province in dissesto e predisesto	s	c	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
72	1	Utilizzo avanzo vincolato per investimenti nell'ambito del patto nazionale incentivato- Enti locali	s	k				70,0	122,0	351,0	70,0	122,0	351,0
71	1	Contributo a favore dei Comuni per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio	s	k	150,0	300,0	400,0	11,0	62,0	154,0	11,0	62,0	154,0
71	10	Incremento risorse per i piccoli comuni	s	c	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
71	12	Incremento risorse gestione liquidatorie per i piccoli comuni in dissesto	s	c	10,0			10,0			10,0		
71	14	Contributo straordinario a favore dei Comuni oggetto di fusione- Incremento dal 50% al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti a decorrere dal 2018	s	c	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
71	14	Riduzione contributo di cui all'articolo 1, comma 24 della legge n. 208/2015- Recupero somme imbullonati	s	c	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
71	15	Rimborso ai comuni per minor gettito conseguente alla sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili	s	c	300,0								
72	3	Proroga al 31.12.2021 della sospensione del regime della tesoreria unica mista	s	c				-6.000,0	-3.000,0				
72	3	Maggiore onere per interessi su conto di Tesoreria	s	c		0,0	0,1						
72	3	Effetto del venir meno di entrate per interessi attivi provenienti dal sistema finanziario sostituite da interessi versati dallo Stato	e	ext					0,0	-0,1		0,0	-0,1
72	3	Minore spesa per interessi sul debito pubblico	s	c	-34,7	-105,7	-162,9	-36,5	-113,6	-162,0	-47,4	-126,7	-178,6
		<b>TITOLO VIII - MISURE PER IL SUD</b>											
73	1	Incremento autorizzazione di spesa per credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinate a strutture produttive individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 di cui all'art 1, comma 108 legge n.208/2015 e di cui all'articolo 12, comma 1 del DL n. 50/2017	s	k	200,0	100,0		200,0	100,0		200,0	100,0	
73	1	Riduzione Fondo sviluppo e coesione programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, legge n.147/2013	s	k	-200,0	-100,0		-200,0	-100,0		-200,0	-100,0	
		<b>TITOLO IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA</b>											
		<b>Capo I- contrasto all'evasione</b>											
77	1-5	Fatturazione elettronica obbligatoria B2B e B2C dal 1.1.2019 e anticipo al 1.7.2018 per le cessioni e gli acquisti nei settori degli appalti pubblici e dei carburanti- IVA da omessa dichiarazione- stima miglioramento tax compliance e tempestività informazioni	e	t	81,2	1.227,0	1.227,0	81,2	1.227,0	1.227,0	81,2	1.227,0	1.227,0
77	1-5	Fatturazione elettronica obbligatoria B2B e B2C dal 1.1.2019 e anticipo al 1.7.2018 per le cessioni e gli acquisti nei settori degli appalti pubblici e dei carburanti- IVA da contrasto alle frodi	e	t	121,0	360,0	360,0	121,0	360,0	360,0	121,0	360,0	360,0

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
77	1-5	Fatturazione elettronica obbligatoria B2B e B2C dal 1.1.2019 e anticipo al 1.7.2018 per le cessioni e gli acquisti nei settori degli appalti pubblici e dei carburanti- Effetti sulle imposte dirette	e	t		103,1	764,3		103,1	764,3		103,1	764,3
77	1-5	Oneri gestionali connessi alla estensione della fatturazione elettronica	s	c	2,3	9,9	9,9	2,3	9,9	9,9	2,3	9,9	9,9
78	1-5	Contrasto alle frodi nel settore degli oli minerali-IVA	e	t	271,3	296,0	296,0	271,3	296,0	296,0	271,3	296,0	296,0
78	1-5	Contrasto alle frodi nel settore degli oli minerali-Imposte dirette	e	t		138,3	91,0		138,3	91,0		138,3	91,0
80	1-2	Smaltimento del contenzioso tributario di legittimità: rimborso forfettario ai magistrati ausiliari	s	c	0,4	0,6	0,6	0,4	0,6	0,6	0,4	0,6	0,6
81	2	Assunzione funzionari da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate per trattazione MAP	s	c				1,2	6,2	11,2	1,2	6,2	11,2
81	2	Assunzione funzionari da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate per trattazione MAP- Effetti riflessi	e	t				0,6	3,0	5,4	0,6	3,0	5,4
81	2	Riduzione Fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6 comma 2 DL 154/2008	s	k				-0,6	-3,2	-5,8	-0,6	-3,2	-5,8
81	1	Chiusura Mutual Agreement Procedures (MAP) pendenti al 31.12.16 - IRES	e	t	87,5	87,5	90,0	87,5	87,5	90,0	87,5	87,5	90,0
81	1	Chiusura Mutual Agreement Procedures (MAP) pendenti al 31.12.16 - IRAP	e	t				12,5	13,0	15,0	12,5	13,0	15,0
81	1	Chiusura Mutual Agreement Procedures (MAP) pendenti al 31.12.16 - IRAP	s	c	-12,5	-13,0	-15,0						
82	1-3	Riduzione soglia pagamenti PA a 5000 euro-maggiori entrate tributarie	e	t	65,1	74,5	74,5	65,1	74,5	74,5	65,1	74,5	74,5
82	1-3	Riduzione soglia pagamenti PA a 5000 euro-maggiori entrate extratributarie	e	ext	26,5	35,5	35,5	26,5	35,5	35,5	26,5	35,5	35,5
82	1-3	Riduzione soglia pagamenti PA a 5000 euro-IRAP e addizionale regionale	e	t				3,4	4,0	4,0	3,4	4,0	4,0
82	1-3	Riduzione soglia pagamenti PA a 5000 euro-IRAP e addizionale regionale	s	c	-3,4	-4,0	-4,0						
82	1-3	Riduzione soglia pagamenti PA a 5000 euro-Enti di previdenza	e	co				50,0	61,0	61,0	50,0	61,0	61,0
82	1-3	Riduzione soglia pagamenti PA a 5000 euro-Enti di previdenza	s	c	-50,0	-61,0	-61,0						
83	1	Limiti per la compensazione automatica (riduzione a € 2.500)	e	t				239,0	239,0	239,0	239,0	239,0	239,0
83	1	Limiti per la compensazione automatica (riduzione a € 2.500)	s	c	-239,0	-239,0	-239,0						
84	1-2	Versamento imposta assicurazioni:Aumento dell'acconto dal 40% al 55% per gli anni 2018 e 2019 e al 70% dal 2020	e	t	480,0	0,0	480,0	480,0	0,0	480,0	480,0	0,0	480,0
85	1-2	Esclusione dividendi esteri da ROL	e	t	145,2	83,0	83,0	145,2	83,0	83,0	145,2	83,0	83,0
87	1-2	Rivalutazione valore partecipazioni non negoziate e terreni	e	t	333,0	175,0	175,0	333,0	175,0	175,0	333,0	175,0	175,0
88	1-8	Tassazione uniforme dei redditi derivanti da partecipazioni qualificate realizzate da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio d'attività di impresa-Irpef	e	t	-951,3	-1.344,3	-1.369,7	-951,3	-1.344,3	-1.369,7	-951,3	-1.344,3	-1.369,7
88	1-8	Tassazione uniforme dei redditi derivanti da partecipazioni qualificate realizzate da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio d'attività di impresa-Addizionale Regionale	e	t					-44,2	-47,7		-44,2	-47,7
88	1-8	Tassazione uniforme dei redditi derivanti da partecipazioni qualificate realizzate da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio d'attività di impresa-Addizionale Regionale	s	c		44,2	47,7						
88	1-8	Tassazione uniforme dei redditi derivanti da partecipazioni qualificate realizzate da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio d'attività di impresa-Addizionale Comunale	e	t				-5,0	-17,2	-18,1	-5,0	-17,2	-18,1

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
88	1-8	Tassazione uniforme dei redditi derivanti da partecipazioni qualificate realizzate da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio d'attività di impresa-Addizionale Comunale	s	c	5,0	17,2	18,1						
88	1-8	Tassazione uniforme dei redditi derivanti da partecipazioni qualificate realizzate da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio d'attività di impresa- Imposta sostitutiva	e	t	1.209,1	1.415,6	1.424,4	1.209,1	1.415,6	1.424,4	1.209,1	1.415,6	1.424,4
89	1-2	Banda Ultra Larga mobile – assegnazione diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz	e	ext	1.250,0	50,0	300,0	1.250,0	50,0	300,0	25,0	25,0	25,0
89	13 lettera a	Banda Ultra Larga mobile – assegnazione diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz - Misure compensative a fronte dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori	s	k		0,5	24,1		0,5	24,1		0,5	24,1
89	13 lettera b	Banda Ultra Larga mobile – assegnazione diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz- Indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d'uso	s	k			230,3			230,3			230,3
89	13 lettera c	Banda Ultra Larga mobile – assegnazione diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz - Contributi ai ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva	s	k		25,0	25,0		25,0	25,0		25,0	25,0
89	13 lettera d	Banda Ultra Larga mobile – assegnazione diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz - attività di supporto tecnico amministrativo	s	c	5,0	10,0	14,0	5,0	10,0	14,0	5,0	10,0	14,0
89	15	Banda Ultra Larga mobile – assegnazione diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz - Oneri per diffusione tecnologia 5G	s	c	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
89	15	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 167 legge n.208/2015-Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione	s	c	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
89	0	Minori contributi versati annualmente dagli operatori di rete locali, conseguenti alla riduzione del numero delle frequenze	e	ext									
90	1-2	Disposizione in materia di giochi	e	ext	552,0			120,0	61,7	61,7	120,0	61,7	61,7
91	1	Differimento entrata in vigore regime IRI	e	t	-3.345,4	1.469,4	19,3	-3.345,4	1.469,4	19,3	-3.345,4	1.469,4	19,3
91	1	Differimento entrata in vigore regime IRI - IRPEF	e	t	5.121,4	-2.203,9	3,9	5.121,4	-2.203,9	3,9	5.121,4	-2.203,9	3,9
91	1	Differimento entrata in vigore regime IRI - Addizionale Regionale	e	t				144,4			144,4		
91	1	Differimento entrata in vigore regime IRI - Addizionale Regionale	s	c	-144,4								
91	1	Differimento entrata in vigore regime IRI - Addizionale Comunale	e	t				65,7	-15,2		65,7	-15,2	
91	1	Differimento entrata in vigore regime IRI - Addizionale Comunale	s	c	-65,7	15,2							
91	1	Differimento entrata in vigore regime IRI - Utilizzo credito di imposta	s	k	-0,5	-1,2	-2,2	-0,5	-1,2	-2,2	-0,5	-1,2	-2,2
18	1	Sterilizzazione effetti rinnovo contratti su bonus 80 euro	s	c	210,8	210,8	210,8	210,8	210,8	210,8	210,8	210,8	210,8
		<b>TITOLO VIII- FONDI E ULTERIORI DISPOSIZIONI</b>											
92	1	Incremento Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 legge n.190/2014	s	c	250,0	330,0	330,0	250,0	330,0	330,0	250,0	330,0	330,0
93	1	Entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale	e	t		370,0	370,0		370,0	370,0		370,0	370,0
93	1	Incremento Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431 legge n.147/2013	s	c		370,0	370,0						
93	1	Incremento Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431 legge n.147/2013	e	t					-370,0	-370,0		-370,0	-370,0
93	2	Riduzione Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431 legge n.147/2013	s	c	-377,9	-377,9	-507,9						

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
93	2	Riduzione Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431 legge n.147/2013	e	t				377,9	377,9	507,9	377,9	377,9	507,9
94	1	Fondo speciale di parte corrente	s	c	70,0	200,0	200,0	70,0	200,0	200,0	70,0	200,0	200,0
94	1	Fondo speciale di conto capitale	s	k	10,0	100,0	100,0	10,0	100,0	100,0	10,0	100,0	100,0
95	1	Rifinanziamento Fondo per gli investimenti pubblici, di cui all'articolo 1, comma 140 legge n.232/2016	s	k	940,0	1.940,0	2.500,0	170,0	1.140,0	1.370,0	170,0	1.140,0	1.370,0
96	1	Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività e della Fondazione	s	k	5,0	250,0	250,0	5,0	150,0	250,0	5,0	150,0	250,0
98	1	Liquidazione patrimoni	e	ext	46,0			46,0			46,0		
101	2	Istituto di Vulcanologia	s	k	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	e		<b>-12.014,2</b>	<b>-5.219,6</b>	<b>2.039,1</b>	<b>-8.539,0</b>	<b>-4.915,0</b>	<b>1.657,5</b>	<b>-9.780,8</b>	<b>-5.118,2</b>	<b>1.487,7</b>
		<b>TOTALE SPESE</b>	s		<b>4.143,2</b>	<b>8.225,0</b>	<b>9.695,9</b>	<b>-2.402,1</b>	<b>3.286,8</b>	<b>7.072,8</b>	<b>4.187,0</b>	<b>6.273,7</b>	<b>7.056,2</b>
		<b>TOTALE GENERALE ARTICOLATO</b>			<b>-16.157,4</b>	<b>-13.444,6</b>	<b>-7.656,8</b>	<b>-6.136,8</b>	<b>-8.201,8</b>	<b>-5.415,3</b>	<b>-13.967,7</b>	<b>-11.391,9</b>	<b>-5.568,4</b>
		<b>MANOVRA SEZIONE II</b>											
		<b>TOTALE RIFINANZIAMENTI</b>			<b>1.756,9</b>	<b>1.945,9</b>	<b>1.519,9</b>	<b>1.288,6</b>	<b>1.467,1</b>	<b>388,4</b>	<b>1.288,6</b>	<b>1.467,1</b>	<b>388,4</b>
		Spesa parte corrente			1.466,1	1.735,5	444,9	1.408,1	1.609,5	333,9	1.408,1	1.609,5	333,9
		Spesa conto capitale			290,8	210,4	1.075,0	286,8	207,4	82,0	286,8	207,4	82,0
		Entrate tributarie/correnti						406,3	349,8	27,5	406,3	349,8	27,5
		<b>TOTALE RIPROGRAMMAZIONI</b>			<b>-50,0</b>	<b>2.400,0</b>	<b>50,0</b>	<b>-1.850,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-1.950,0</b>	<b>-1.850,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-1.950,0</b>
		Spesa parte corrente											
		Spesa conto capitale			-50,0	2.400,0	50,0	-1.850,0	100,0	-1.950,0	-1.850,0	100,0	-1.950,0
		<b>TOTALE DEFINAZIAMENTI</b>			<b>-2.991,4</b>	<b>-1.603,7</b>	<b>-1.625,8</b>	<b>-2.460,4</b>	<b>-1.284,1</b>	<b>-1.294,3</b>	<b>-2.460,4</b>	<b>-1.284,1</b>	<b>-1.294,3</b>
		Spesa parte corrente			-2.178,1	-1.399,6	-1.389,1	-1.789,1	-1.059,6	-1.049,1	-1.789,1	-1.059,6	-1.049,1
		Spesa conto capitale			-813,3	-204,1	-236,7	-681,0	-234,5	-254,0	-681,0	-234,5	-254,0
		Entrate tributarie/correnti						-9,6	-9,9	-8,9	-9,6	-9,9	-8,9
		<b>Decreto legge n. 148/2017</b>			<b>7,7</b>	<b>4,6</b>	<b>0,3</b>	<b>329,7</b>	<b>6,1</b>	<b>1,8</b>	<b>9,7</b>	<b>95,0</b>	<b>90,7</b>
		Entrate tributarie	e	t	-26,1	-179,3	45,7	-25,8	-190,8	-95,8	-25,8	-190,8	-95,8
		Entrate extr tributarie	e	ext	1.291,8	-0,3	-0,3	1.019,7	-0,3	-0,3	-0,3	88,5	88,5
		Effetti riflessi- Entrate tributarie/ contributive	e	t/c	0,0	0,0	0,0	5,5	1,5	1,5	5,5	1,5	1,5
		Entrate contributive	e	co	0,0	0,0	0,0	52,6	198,4	79,2	52,6	198,4	79,2
		Spese correnti	s	c	395,5	-184,3	45,0	448,6	2,6	-17,3	-151,4	2,6	-17,3
		Spese in conto capitale	s	k	862,5	0,0	0,0	273,7	0,0	0,0	173,7	0,0	0,0
			e		1.265,7	-179,6	45,4	1.052,0	8,7	-15,5	32,0	97,6	73,4
			s		1.258,0	-184,3	45,0	722,3	2,6	-17,3	22,3	2,6	-17,3
		<b>TOTALE MANOVRA DLB</b>			<b>-14.865,2</b>	<b>-16.182,2</b>	<b>-7.600,5</b>	<b>-2.785,3</b>	<b>-8.478,6</b>	<b>-2.557,6</b>	<b>-10.936,2</b>	<b>-11.579,9</b>	<b>-2.621,9</b>



ALLEGATO CONOSCITIVO



## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri</b>					
<b>1.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  L. n. 15 del 2009 art. 4 c. 3 ARAN (Cap-pg: 2123/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.438.997 1.438.992 1.438.992 14.389.920	<< << << <<	-142.349 -60.618 -60.508 -605.080	1.296.648 1.378.374 1.378.484 13.784.840
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  L. n. 222 del 1985 art. 47 c. 1 FONDO QUOTA PARTE 8 PER MILLE (Cap-pg: 2780/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	48.672.978 49.560.618 49.560.618 198.242.472	<< << << <<	-4.814.863 -2.087.738 -2.083.925 -8.335.700	43.858.115 47.472.880 47.476.693 189.906.772
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 308 CENTENARIO GUERRA MONDIALE (*) (Cap-pg: 7474/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	4.614.305 << << <<	<< << << <<	-456.460 << << <<	4.157.845 << << <<
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 309 EVENTI MEMORIA GUERRA MONDIALE (*) (Cap-pg: 2191/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.500.000 << << <<	<< << << <<	-148.384 << << <<	1.351.616 << << <<

Per le autorizzazioni di spesa esposte nel presente prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le Autorizzazioni di Fattore Legislativo contrassegnate con il simbolo (\*) per le quali è indicato l'importo annuale a decorrere dall'anno successivo al triennio di previsione

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 310 NORMATTIVA (*) (Cap-pg: 2124/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	695.330 706.568 706.568 706.568	<< << << <<	-68.784 -29.764 -29.710 -29.710	626.546 676.804 676.858 676.858
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 312 PROGETTO X-LEGES (*) (Cap-pg: 2124/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	196.818 200.000 << <<	<< << << <<	-19.470 -8.425 << <<	177.348 191.575 << <<
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 482 ANNIVERSARIO REPUBBLICA (*) (Cap-pg: 2098/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	2.378.508 << << <<	<< << << <<	-235.288 << << <<	2.143.220 << << <<

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</b>					
<b>3.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore</b>					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 761 FONDO NAZIONALE DELLA MONTAGNA (*) (Cap-pg: 7469/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	4.850.060 << << <<	<< << << <<	-479.781 << << <<	4.370.279 << << <<
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 319 FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI (*) (Cap-pg: 2126/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	4.772.898 4.850.000 4.850.000 4.850.000	<< << << <<	-472.148 -204.306 -203.933 -203.933	4.300.750 4.645.694 4.646.067 4.646.067
<b>3.4 Federalismo amministrativo</b>					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L n. 59 del 1997 DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI ED ENTI LOCALI, PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA. (Cap-pg: 2856/1 - 2857/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	297.832.910 297.832.910 297.832.910 2.878.489.160	<< << << <<	-39.000.000 -39.000.000 -39.000.000 -306.000.000	258.832.910 258.832.910 258.832.910 2.572.489.160
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L n. 472 del 1999 art. 9 FONDO SERVIZI DI PUBBLICO TRASPORTO (Cap-pg: 7554/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	32.605.098 32.605.098 32.605.098 326.050.980	<< << << <<	-30.000.000 -30.000.000 -30.000.000 -300.000.000	2.605.098 2.605.098 2.605.098 26.050.980

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>3.6 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria</b>  MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  DLG n. 56 del 2000 art. 1 ARTICOLO 1 DEL DLF DEL 1999 (Cap-pg: 2862/1)					
	2018	58.482.861.507	<<	-3.500.000	58.479.361.507
	2019	58.577.391.507	<<	<<	58.577.391.507
	2020	60.048.831.507	<<	<<	60.048.831.507
	2021 e succ.	580.247.690.924	<<	<<	580.247.690.924
<b>3.7 Rapporti finanziari con Enti territoriali</b>  MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  DL n. 148 del 1993 art. 3 INTERVENTI NEI SETTORI DELLA MANUTENZIONE IDRAULICA E FORESTALE (Cap-pg: 7499/1)					
	2018	<<	<<	130.000.000	130.000.000
	2019	<<	<<	130.000.000	130.000.000
	2020	<<	<<	<<	<<
	2021 e succ.	<<	<<	<<	<<

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>3.10 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali</b>					
MINISTERO DELL'INTERNO DL n. 203 del 2005 art. 1 c. 1/bis PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA (Cap-pg: 1345/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	28.000.000 28.000.000 28.000.000 280.000.000	<< << << <<	-11.000.000 -11.000.000 -11.000.000 -110.000.000	17.000.000 17.000.000 17.000.000 170.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO DLG n. 504 del 1992 art. 35 FONDO ORDINARIO (Cap-pg: 1316/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	148.208.972 148.208.972 148.208.972 1.482.089.720	<< << << <<	-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -100.000.000	138.208.972 138.208.972 138.208.972 1.382.089.720
MINISTERO DELL'INTERNO LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 704 SCIOGLIMENTO ENTI LOCALI PER INFILTRAZIONI MAFIOSE (Cap-pg: 1326/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	4.204.842 4.204.842 4.204.842 42.048.420	<< << << <<	-1.600.000 -2.100.000 -1.600.000 -16.000.000	2.604.842 2.104.842 2.604.842 26.048.420
MINISTERO DELL'INTERNO LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 483 ADDIZIONALE COMUNALE - RIDUZIONE IRPEF (Cap-pg: 1322/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	5.400.000 3.500.000 3.200.000 66.900.000	<< << << <<	-200.000 << << <<	5.200.000 3.500.000 3.200.000 66.900.000

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>4 L'Italia in Europa e nel mondo</b>					
<b>4.2 Cooperazione allo sviluppo</b>					
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE L. n. 125 del 2014 art. 18 AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (*) (Cap-pg: 2185/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	149.278.060 149.278.060 149.278.060 149.278.060	<< << << <<	-21.229.386 -21.972.464 -21.884.176 -21.884.176	128.048.674 127.305.596 127.393.884 127.393.884
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE L. n. 125 del 2014 art. 20 NUOVA DISCIPLINA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (Cap-pg: 2150/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.482.576 1.404.761 1.404.761 14.047.610	<< << << <<	-406.642 -433.340 -431.808 -4.318.080	1.075.934 971.421 972.953 9.729.530
<b>4.4 Cooperazione economica e relazioni internazionali</b>					
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE L. n. 794 del 1966 RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966 (*) (Cap-pg: 3751/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.830.137 1.854.874 1.854.874 1.854.874	<< << << <<	-83.477 -90.954 -90.632 -90.632	1.746.660 1.763.920 1.764.242 1.764.242
<b>4.6 Promozione della pace e sicurezza internazionale</b>					
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE L. n. 91 del 2005 art. 1 c. 1 CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA) (Cap-pg: 3421/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.985.706 2.017.809 2.017.809 20.178.090	<< << << <<	-90.573 -98.943 -98.594 -985.940	1.895.133 1.918.866 1.919.215 19.192.150



## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>4.7 Integrazione europea</b>  MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DPR n. 18 del 1967 ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI (Cap-pg: 4536/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.971.385 1.975.932 1.975.932 19.759.320	<< << << <<	-170.590 -98.070 -97.723 -977.230	1.800.795 1.877.862 1.878.209 18.782.090
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 362 CONTRIBUTO ALLE COMUNITÀ DEGLI ESULI DI FIUME ISTRIA DALMAZIA (*) (Cap-pg: 4544/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	3.500.000 << << <<	<< << << <<	-111.750 << << <<	3.388.250 << << <<

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>4.8 Italiani nel mondo e politiche migratorie</b>					
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  L n. 286 del 2003 art. 3 SPESE FUNZIONAMENTO COMITES (*) (Cap-pg: 3103/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.247.962 1.268.138 1.268.138 1.268.138	<< << << <<	-20.000 -20.000 -20.000 -20.000	1.227.962 1.248.138 1.248.138 1.248.138
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  DPR n. 95 del 2010 art. 5 c. 7 PROMOZIONE SOCIALE E LINGUISTICA (Cap-pg: 3122/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	310.740 315.764 315.764 3.157.640	<< << << <<	-36.923 -42.183 -41.963 -419.630	273.817 273.581 273.801 2.738.010
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 621 FONDO PER INTERVENTI STRAORDINARI VOLTI A RILANCIARE IL DIALOGO CON I PAESI AFRICANI DI IMPORTANZA PRIORITARIA PER LE ROTTE MIGRATORIE (*) (Cap-pg: 3109/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	30.000.000 50.000.000 << <<	30.000.000 50.000.000 << <<

## Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizamenti	Totale
<b>4.9 Promozione del sistema Paese</b>  MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE L n. 56 del 2005 art. 2 c. 2 FONDO PER SOSTEGNO INIZIATIVE A SUPPORTO ATTIVITA' DEGLI SPORTELLI UNICI ALL'ESTERO (Cap-pg: 2610/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	415.547 415.547 415.547 4.155.470	<< << << <<	<< -200.000 -200.000 -2.000.000	415.547 215.547 215.547 2.155.470
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE L n. 154 del 2002 art. 3 c. 1 ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE TRA I GOVERNI ITALIANO E ISRAELIANO (*) (Cap-pg: 2743/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	650.087 687.730 687.730 687.730	<< << << <<	-106.205 -116.020 -115.609 -115.609	543.882 571.710 572.121 572.121
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE L n. 165 del 2015 art. 1 c. 1 COOPERAZIONE CULTURALE ITALIA - CILE (Cap-pg: 2760/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	39.000 39.000 39.000 390.000	<< << << <<	-33.146 -34.915 -34.791 -347.910	5.854 4.085 4.209 42.090
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE L n. 288 del 1955 AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI A CONCEDERE BORSE DI STUDIO. (Cap-pg: 2619/4)	2018 2019 2020 2021 e succ.	2.598.363 2.648.454 2.648.454 26.484.540	<< << << <<	-1.505.214 -2.098.412 -2.099.125 -20.991.250	1.093.149 550.042 549.329 5.493.290

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  L n. 296 del 1998 DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO (Cap-pg: 2619/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	817.646 1.830.865 1.830.865 18.308.650	<< << << <<	-100.000 -223.356 -217.617 -2.176.170	717.646 1.607.509 1.613.248 16.132.480
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  DLG n. 297 del 1994 art. 638 CONTRIBUTI IN DENARO, LIBRI IN FAVORE DI INIZIATIVE SCOLASTICHE (Cap-pg: 3153/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	5.375.000 5.461.897 5.461.897 54.618.970	<< << << <<	-100.000 -200.000 -200.000 -2.000.000	5.275.000 5.261.897 5.261.897 52.618.970
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  DPR n. 18 del 1967 ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI (Cap-pg: 2760/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	54.652 56.580 56.580 565.800	<< << << <<	-46.449 -50.653 -50.474 -504.740	8.203 5.927 6.106 61.060
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  RD n. 740 del 1940 art. 12 TESTO UNICO DELLE NORME LEGISLATIVE DELLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO (Cap-pg: 2761/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	11.656.654 11.845.105 11.845.105 118.451.050	<< << << <<	-100.000 -200.000 -200.000 -2.000.000	11.556.654 11.645.105 11.645.105 116.451.050

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>4.12 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari</b>  MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  DL n. 66 del 2014 art. 16/bis c. 1 ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DELL'ITALIA ALL'ESTERO (Cap-pg: 1300/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	11.569.044 11.756.079 11.756.079 117.560.790	<< << << <<	-527.692 -576.460 -574.422 -5.744.220	11.041.352 11.179.619 11.181.657 111.816.570
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 57 RAZIONALIZZAZIONE ORGANICI E DEL PERSONALE UTILIZZATO DAGLI UFFICI LOCALI ALL'ESTERO (Cap-pg: 1613/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	51.467.143 54.023.930 55.460.684 562.669.540	<< << << <<	-6.239.649 -4.440.532 -4.539.734 -45.397.340	45.227.494 49.583.398 50.920.950 517.272.200
<b>4.13 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese</b>  MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  L n. 147 del 2000 art. 5 c. 1 ORDINAMENTO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (Cap-pg: 1292/4)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.123.805 1.139.395 1.139.395 11.393.950	<< << << <<	-141.899 -153.620 -153.077 -1.530.770	981.906 985.775 986.318 9.863.180
<b>4.14 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale</b>  MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  DPR n. 18 del 1967 ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI (Cap-pg: 1156/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.949.028 1.980.538 1.980.538 19.805.380	<< << << <<	-88.900 -97.116 -96.772 -967.720	1.860.128 1.883.422 1.883.766 18.837.660

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>5 Difesa e sicurezza del territorio</b>					
<b>5.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza</b>					
MINISTERO DELLA DIFESA L. n. 84 del 2010 art. 4 c. 1 ISTITUZIONE FORZA DI GENDARMERIA EUROPEA, EUROGENDFOR (Cap-pg: 4830/17)	2018 2019 2020 2021 e succ.	11.868 12.060 12.060 120.600	<< << << <<	-878 -887 -887 -8.870	10.990 11.173 11.173 111.730
MINISTERO DELLA DIFESA DLG n. 66 del 2010 art. 564 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA (Cap-pg: 4827/23 - 4850/2 - 4868/6)	2018 2019 2020 2021 e succ.	29.181.987 23.908.618 23.908.618 117.329.470	<< << << <<	-1.350.918 -1.350.918 -1.350.918 -11.256.490	27.831.069 22.557.700 22.557.700 106.072.980
MINISTERO DELLA DIFESA DLG n. 66 del 2010 art. 592 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO (Cap-pg: 4830/17)	2018 2019 2020 2021 e succ.	7.625.270 7.667.160 7.667.150 26.671.500	<< << << <<	-564.325 -563.981 -563.981 -5.639.810	7.060.945 7.103.179 7.103.169 21.031.690
MINISTERO DELLA DIFESA DLG n. 860 del 1948 NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO (Cap-pg: 4830/18)	2018 2019 2020 2021 e succ.	251.898 255.970 255.970 2.559.700	<< << << <<	-50.457 -50.457 -50.457 -504.570	201.441 205.513 205.513 2.055.130

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLA DIFESA  DPR n. 51 del 2009 art. 1 CCNL FORZE POLIZIA (Cap-pg: 4830/17)	2018	451.611	<<	-33.422	418.189
	2019	458.912	<<	-33.757	425.155
	2020	458.912	<<	-33.757	425.155
	2021 e succ.	4.589.120	<<	-337.570	4.251.550

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>5.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri</b>					
MINISTERO DELLA DIFESA DLG n. 39 del 1993 art. 1 c. 1 p. 1 NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (Cap-pg: 4181/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	<< << << 1.751.860	<< << << <<	750.000 500.000 << <<	750.000 500.000 << 1.751.860
MINISTERO DELLA DIFESA DLG n. 66 del 2010 art. 549 RIASSEGNAZIONE DI ENTRATE AL BILANCIO (Cap-pg: 4246/16)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.919.820 2.000.000 2.000.000 50.397.920	<< << << <<	-172.317 -172.317 -172.317 -1.723.170	1.747.503 1.827.683 1.827.683 48.674.750
MINISTERO DELLA DIFESA DLG n. 66 del 2010 art. 564 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA (Cap-pg: 4153/2 - 4242/1 - 4242/2 - 4246/1 - 4246/2 - 4246/6 - 4246/7 - 4271/1 - 4271/2 - 4271/3 - 4271/4 - 4271/5 - 4271/9 - 4271/10)	2018 2019 2020 2021 e succ.	34.519.057 36.017.770 37.217.770 295.279.340	<< << << <<	15.883.947 13.083.947 7.183.947 161.839.470	50.403.004 49.101.717 44.401.717 457.118.810
MINISTERO DELLA DIFESA DLG n. 66 del 2010 art. 592 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO (Cap-pg: 4221/7)	2018 2019 2020 2021 e succ.	3.227.076 3.270.879 3.270.879 27.532.390	<< << << <<	-565.376 -565.376 -565.376 -5.653.760	2.661.700 2.705.503 2.705.503 21.878.630



## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLA DIFESA DLG n. 66 del 2010 art. 608 SPESE DI INVESTIMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA (Cap-pg: 7601/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	<< << << 4.912.500	<< << << <<	800.000 400.000 << <<	800.000 400.000 << 4.912.500
MINISTERO DELLA DIFESA DLG n. 860 del 1948 NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO (Cap-pg: 4221/8)	2018 2019 2020 2021 e succ.	104.707 106.400 106.400 1.064.000	<< << << <<	-17.917 -17.917 -17.917 -179.170	86.790 88.483 88.483 884.830

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>5.3 Approntamento e impiego delle forze marittime</b>					
MINISTERO DELLA DIFESA DLG n. 66 del 2010 art. 564 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA (Cap-pg: 4341/2 - 4383/1 - 4383/2 - 4384/7 - 4386/1 - 4386/6 - 4386/7 - 4386/10)	2018 2019 2020 2021 e succ.	20.356.341 21.156.986 22.256.986 213.397.190	<< << << <<	7.830.190 11.330.190 7.830.190 168.755.910	28.186.531 32.487.176 30.087.176 382.153.100
MINISTERO DELLA DIFESA DLG n. 66 del 2010 art. 592 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO (Cap-pg: 4371/7)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.531.000 1.531.000 1.531.000 10.023.430	<< << << <<	-301.657 -301.657 -301.657 -3.016.570	1.229.343 1.229.343 1.229.343 7.006.860
MINISTERO DELLA DIFESA DLG n. 860 del 1948 NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO (Cap-pg: 4373/8)	2018 2019 2020 2021 e succ.	270.000 270.000 270.000 821.630	<< << << <<	-51.398 -51.398 -51.398 -513.980	218.602 218.602 218.602 307.650

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>5.4 Approntamento e impiego delle forze aeree</b>					
MINISTERO DELLA DIFESA L n. 247 del 2006 art. 3 c. 1 DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI (Cap-pg: 4536/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	10.000.000 12.000.000 13.200.000 132.000.000	<< << << <<	-334.552 -365.746 -384.046 -3.840.460	9.665.448 11.634.254 12.815.954 128.159.540
MINISTERO DELLA DIFESA DL n. 77 del 1989 art. 5 c. 4 p. S STABILIZZAZIONE ENTRATE (Cap-pg: 4536/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	10.900.000 10.900.000 10.900.000 109.000.000	<< << << <<	-364.661 -332.218 -317.129 -3.171.290	10.535.339 10.567.782 10.582.871 105.828.710
MINISTERO DELLA DIFESA DLG n. 66 del 2010 art. 564 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA (Cap-pg: 4482/2 - 4536/1 - 4538/4 - 4539/1 - 4539/4 - 4539/8 - 4539/11)	2018 2019 2020 2021 e succ.	19.394.637 19.986.325 19.986.325 174.546.410	<< << << <<	7.474.125 7.672.876 5.176.087 121.760.870	26.868.762 27.659.201 25.162.412 296.307.280
MINISTERO DELLA DIFESA DLG n. 66 del 2010 art. 592 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO (Cap-pg: 4484/7)	2018 2019 2020 2021 e succ.	2.804.973 3.477.435 3.477.435 34.774.350	<< << << <<	-390.743 -390.743 -390.743 -3.907.430	2.414.230 3.086.692 3.086.692 30.866.920

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLA DIFESA DLG n. 860 del 1948 NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO (Cap-pg: 4484/8)	2018	1.111.400	<<	-161.772	949.628
	2019	1.185.908	<<	-161.772	1.024.136
	2020	1.185.908	<<	-161.772	1.024.136
	2021 e succ.	11.859.080	<<	-1.617.720	10.241.360

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>5.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari</b>					
MINISTERO DELLA DIFESA DLG n. 39 del 1993 art. 1 c. 1 p. 1 NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (Cap-pg: 1261/1 - 1267/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	2.087.831 2.124.494 2.124.494 9.410.470	<< << << <<	-439.367 -439.367 -439.367 -3.508.180	1.648.464 1.685.127 1.685.127 5.902.290
MINISTERO DELLA DIFESA DLG n. 66 del 2010 art. 549 RIASSEGNAZIONE DI ENTRATE AL BILANCIO (Cap-pg: 1413/25)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.571.435 1.595.784 1.595.784 16.032.080	<< << << <<	-264.234 -264.234 -264.234 -2.642.340	1.307.201 1.331.550 1.331.550 13.389.740
MINISTERO DELLA DIFESA DLG n. 66 del 2010 art. 564 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA (Cap-pg: 1274/3 - 1274/4 - 1282/4 - 1282/9 - 1282/12 - 1282/14 - 1282/15 - 1282/16 - 1411/14 - 1412/3 - 1412/15 - 1413/14 - 1413/15)	2018 2019 2020 2021 e succ.	56.079.666 58.886.059 60.886.059 459.077.110	<< << << <<	-3.296.758 -3.546.758 -3.746.758 -37.057.870	52.782.908 55.339.301 57.139.301 422.019.240
MINISTERO DELLA DIFESA DLG n. 66 del 2010 art. 592 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO (Cap-pg: 1276/19)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.376.246 1.400.572 1.400.572 13.984.960	<< << << <<	-281.372 -281.372 -281.372 -2.813.720	1.094.874 1.119.200 1.119.200 11.171.240

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLA DIFESA  DLG n. 860 del 1948 NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO (Cap-pg: 1276/20)	2018 2019 2020 2021 e succ.	2.554.343 2.596.447 2.596.447 25.964.470	<< << << <<	-560.315 -560.315 -560.315 -5.603.150	1.994.028 2.036.132 2.036.132 20.361.320
<b>5.8 Missioni internazionali</b>					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  L n. 145 del 2016 art. 4 c. 1 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI (*) (Cap-pg: 3006/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	95.700.149 97.247.320 97.247.320 <<	<< << << <<	900.000.000 900.000.000 << <<	995.700.149 997.247.320 97.247.320 <<

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>6 Giustizia</b>  <b>6.1 Amministrazione penitenziaria</b>  MINISTERO DELLA GIUSTIZIA L. n. 193 del 2000 art. 6 c. 1 NORME PER FAVORIRE L'ATTIVITA' DEI DETENUTI (*) (Cap-pg: 1765/1)  MINISTERO DELLA GIUSTIZIA L. n. 266 del 1999 DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE CARRIERE DIPLOMATICAE PREFETTIZIA, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RESTANTE PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, PER IL PERSONALE MILITARE DEL MINISTERO DELLA DIFESA, PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (Cap-pg: 1673/1)  MINISTERO DELLA GIUSTIZIA L. n. 354 del 1975 art. 80 PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (Cap-pg: 1761/4)  MINISTERO DELLA GIUSTIZIA L. n. 395 del 1990 art. 1 c. 1 ORDINAMENTO POLIZIA PENITENZIARIA (Cap-pg: 1777/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.   2018 2019 2020 2021 e succ.   2018 2019 2020 2021 e succ.   2018 2019 2020 2021 e succ.	4.648.112 4.648.112 4.648.112 4.648.112   8.989.419 8.989.419 8.989.419 89.894.190   6.804.563 6.804.563 6.804.563 68.045.630   15.587.114 15.587.114 15.587.114 155.871.140	<< << << <<   << << << <<   << << << <<	5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000   -500.000 -500.000 -500.000 -5.000.000   -100.000 -100.000 -100.000 -1.000.000   -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -20.000.000	9.648.112 9.648.112 9.648.112 9.648.112   8.489.419 8.489.419 8.489.419 84.894.190   6.704.563 6.704.563 6.704.563 67.045.630   13.587.114 13.587.114 13.587.114 135.871.140

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  L n. 836 del 1973 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI (Cap-pg: 1674/5)	2018 2019 2020 2021 e succ.	9.261.011 9.261.011 9.261.011 92.610.110	<< << << <<	-500.000 -500.000 -500.000 -5.000.000	8.761.011 8.761.011 8.761.011 87.610.110
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  RD n. 746 del 1926 art. 10 SPESE DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE ECC. (Cap-pg: 1674/15)	2018 2019 2020 2021 e succ.	5.068.519 5.068.519 5.068.519 50.685.190	<< << << <<	-400.000 -400.000 -400.000 -4.000.000	4.668.519 4.668.519 4.668.519 46.685.190
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 619 APPOSTAZIONE DELLE SOMME RELATIVE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (Cap-pg: 1687/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	4.830.452 4.830.452 4.830.452 48.304.520	<< << << <<	5.000.000 10.000.000 20.000.000 200.000.000	9.830.452 14.830.452 24.830.452 248.304.520
<b>6.2 Giustizia civile e penale</b>  MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 526 SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI (Cap-pg: 1550/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	173.886.443 184.963.955 184.963.955 1.829.639.550	<< << << <<	-19.810.000 -19.710.000 -19.100.000 -191.500.000	154.076.443 165.253.955 165.863.955 1.638.139.550



## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>6.3 Giustizia minorile e di comunita'</b>					
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DLG n. 39 del 1993 art. 1 c. 1 p. 1 NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (Cap-pg: 2121/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	849.883 1.292.491 1.292.491 12.924.910	<< << << <<	-100.000 << << -500.000	749.883 1.292.491 1.292.491 12.424.910
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA RD n. 606 del 1907 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER I RIFORMATORI GOVERNATIVI (Cap-pg: 2131/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.293.636 2.233.103 2.233.103 22.331.030	<< << << <<	<< -200.000 -200.000 -1.000.000	1.293.636 2.033.103 2.033.103 21.331.030
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA RD n. 2572 del 1923 ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO (Cap-pg: 2061/11)	2018 2019 2020 2021 e succ.	5.152.326 5.135.191 5.135.191 51.351.910	<< << << <<	-200.000 -200.000 -200.000 -2.000.000	4.952.326 4.935.191 4.935.191 49.351.910

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>6.5 Giustizia tributaria</b>  MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  L n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 1268/10 - 1268/18)  MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  L n. 355 del 1961 ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME (Cap-pg: 1268/17)	2018 2019 2020 2021 e succ.  2018 2019 2020 2021 e succ.	2.139.626 2.147.882 2.147.882 21.478.820  1.709.424 1.748.138 1.748.138 17.481.380	<< << << <<  << << << <<	-223.477 -223.930 -223.930 -2.239.300  -157.267 -160.829 -160.829 -1.608.290	1.916.149 1.923.952 1.923.952 19.239.520  1.552.157 1.587.309 1.587.309 15.873.090
<b>6.6 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria</b>  MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  DPR n. 115 del 2002 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA. (Cap-pg: 1363/1)  MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  DPR n. 115 del 2002 art. 64 INDENNITA' DEI MAGISTRATI ONORARI (Cap-pg: 1362/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.  2018 2019 2020 2021 e succ.	230.718.734 230.718.734 230.718.734 2.307.187.340  145.965.691 197.050.525 197.050.525 1.970.505.250	<< << << <<  << << << <<	<< -9.000.000 -9.000.000 -90.000.000  -6.000.000 << << <<	230.718.734 221.718.734 221.718.734 2.217.187.340  139.965.691 197.050.525 197.050.525 1.970.505.250

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>6.7 Giustizia amministrativa</b>  MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  L n. 205 del 2000 art. 20 CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI (Cap-pg: 2170/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	11.247.037 11.428.866 11.428.866 114.288.660	<< << << <<	-5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -50.000.000	6.247.037 6.428.866 6.428.866 64.288.660
<b>7 Ordine pubblico e sicurezza</b>  <b>7.7 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste</b>  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  DLG n. 300 del 1999 art. 41 ISTITUZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (Cap-pg: 2176/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	18.369.840 13.529.890 12.529.890 115.298.900	<< << << <<	-6.000.000 -4.000.000 << -81.400.000	12.369.840 9.529.890 12.529.890 33.898.900
<b>7.8 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica</b>  MINISTERO DELL'INTERNO  DLG n. 300 del 1999 art. 14 c. 2 RIORDINO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO (Cap-pg: 2645/5)  MINISTERO DELL'INTERNO  DPR n. 3 del 1957 art. 68 c. 8 EQUO INDENNIZZO PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA (Cap-pg: 2599/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	63.670.000 63.670.000 63.670.000 636.700.000  6.200.000 6.200.000 6.200.000 62.000.000	<< << << <<  << << << <<	-1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -10.000.000  -700.000 -700.000 -700.000 -7.000.000	62.670.000 62.670.000 62.670.000 626.700.000  5.500.000 5.500.000 5.500.000 55.000.000

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>8 Soccorso civile</b>					
<b>8.3 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico</b>					
MINISTERO DELL'INTERNO  L. n. 469 del 1961 ORDINAMENTO DEI SERVIZI ANTINCENDI E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEI SOTTUFFICIALI, VIGILI SCELTI E VIGILI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (Cap-pg: 1901/18)	2018 2019 2020 2021 e succ.	21.400.000 21.400.000 21.400.000 214.000.000	<< << << <<	-2.100.000 -2.500.000 -2.100.000 -21.000.000	19.300.000 18.900.000 19.300.000 193.000.000
<b>8.4 Interventi per pubbliche calamita'</b>					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  DL n. 189 del 2016 art. 50 c. 8 SOMMA DA ASSEGNARE ALLA STRUTTURA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELLE ATTIVITA EMERGENZIALI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 (*) (Cap-pg: 2173/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	15.000.000 << << <<	<< << << <<	-2.000.000 << << <<	13.000.000 << << <<
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 362 p. B CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA, DI CUI ALL'ART 14 DECRETO LEGGE N.189/2016 (Cap-pg: 8006/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	300.000.000 350.000.000 150.000.000 <<	-50.000.000 -50.000.000 << 100.000.000	<< << << 1.000.000.000	250.000.000 300.000.000 150.000.000 1.100.000.000

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>					
<b>9.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale</b>					
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  L. n. 157 del 1992 art. 24 FONDO POLITICHE VENATORIE (Cap-pg: 2827/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.383.043 1.405.402 1.405.402 14.054.020	<< << << <<	-460.000 -380.000 -340.000 -3.400.000	923.043 1.025.402 1.065.402 10.654.020
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  DLG n. 102 del 2004 art. 15 c. 2 p. 1 FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI (*) (Cap-pg: 7439/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	5.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000	5.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
<b>9.5 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale</b>					
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  L. n. 462 del 1986 MISURE URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE SOFISTICAZIONI ALIMENTARI (Cap-pg: 2461/16)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.245.437 1.245.437 1.245.437 12.454.370	<< << << <<	-80.000 -160.000 -160.000 -1.600.000	1.165.437 1.085.437 1.085.437 10.854.370

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>9.6 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione</b> MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI L n. 499 del 1999 art. 4 INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO (*) (Cap-pg: 7810/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	15.000.000 << << <<	15.000.000 << << <<
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DL n. 95 del 2012 art. 23/quarter c. 9 TRASFERIMENTO COMPETENZE DALL'ASSI AL MIPAF (Cap-pg: 2295/1 - 2297/2 - 2298/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	65.129.639 65.252.675 65.252.675 652.526.750	<< << << <<	-1.296.335 -1.300.189 -800.189 -8.001.890	63.833.304 63.952.486 64.452.486 644.524.860
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DL n. 185 del 2008 art. 30/bis c. 4 CONTRIBUTI UNIRE (Cap-pg: 2295/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	74.601.751 74.601.751 74.601.751 746.017.510	<< << << <<	-1.670.085 -1.666.307 -1.666.307 -16.663.070	72.931.666 72.935.444 72.935.444 729.354.440
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DLG n. 143 del 1997 art. 2 ISTITUZIONE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE (Cap-pg: 1931/6 - 1932/6 - 1933/6 - 1934/6)	2018 2019 2020 2021 e succ.	784.088 784.088 784.088 7.840.880	<< << << <<	-260.000 -260.000 << <<	524.088 524.088 784.088 7.840.880

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 262 p. S PROVENTI DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI ATTIVITÀ DELL'EX ASSI (Cap-pg: 2295/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.500.000 1.500.000 1.500.000 15.000.000	<< << << <<	-33.580 -33.504 -33.504 -335.040	1.466.420 1.466.496 1.466.496 14.664.960
<b>10 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>  <b>10.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile</b> MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  L n. 332 del 2003 art. 5 c. 1 RATIFICA TRATTATO DI NON PROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI (*) (Cap-pg: 3601/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	220.429 223.993 223.993 223.993	<< << << <<	-100.000 -100.000 -100.000 -100.000	120.429 123.993 123.993 123.993

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>11 Competitivita' e sviluppo delle imprese</b>					
<b>11.6 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali</b>					
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO L. n. 400 del 1975 NORME INTESA AD UNIFORMARE ED ACCELERARE LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI COOPERATIVI (Cap-pg: 2159/33)	2018 2019 2020 2021 e succ.	838.485 852.040 852.040 8.520.400	<< << << <<	2.000.000 4.000.000 4.000.000 40.000.000	2.838.485 4.852.040 4.852.040 48.520.400
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DL n. 78 del 2010 art. 7 c. 31 MANOVRA - ART. 7 SOPPRESSIONE ED INCORPORAZIONE ENTI E ORGANISMI PUBBLICI (*) (Cap-pg: 2302/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	3.171.363 2.800.000 1.800.000 1.800.000	<< << << <<	-900.000 -900.000 -900.000 -900.000	2.271.363 1.900.000 900.000 900.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DL n. 148 del 2017 art. 12 c. 2 CONTRIBUTO A FAVORE DI ALITALIA S.P.A. PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO SVOLTO (Cap-pg: 7500/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	300.000.000 << << <<	300.000.000 << << <<



## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>11.7 Incentivazione del sistema produttivo</b>  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  DL n. 148 del 2017 art. 9 c. 1 RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (*) (Cap-pg: 7345/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	200.000.000 << << <<	200.000.000 << << <<
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  DL n. 148 del 2017 art. 11 c. 2 RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE PER AGEVOLAZIONI IN FAVORE DI IMPRESE IN CRISI DI GRANDE DIMENSIONE (*) (Cap-pg: 7483/6)	2018 2019 2020 2021 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	300.000.000 << << <<	300.000.000 << << <<
<b>11.8 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno</b>  MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  LF n. 311 del 2004 art. 1 c. 361 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI DA CORRISPONDERE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERESSI A CARICO DEL FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE (*) (Cap-pg: 1900/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	100.000.000 150.000.000 150.000.000 <<	<< << << <<	-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000 <<	80.000.000 130.000.000 130.000.000 <<

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>11.9 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'</b>  MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  DL n. 50 del 2017 art. 43 c. 5 FONDO DIFFERIMENTO RISCOSSIONE (*) (Cap-pg: 2146/1)          MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  DL n. 148 del 2017 art. 4 c. 1 p. A DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI (*) (Cap-pg: 7811/1)					
	2018	101.000.000	<<	-100.000.000	1.000.000
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020	<<	<<	<<	<<
	2021 e succ.	<<	<<	<<	<<
	2018	<<	<<	62.500.000	62.500.000
	2019	<<	<<	<<	<<
	2020	<<	<<	<<	<<
	2021 e succ.	<<	<<	<<	<<

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>13 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>					
<b>13.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale</b>					
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI L. n. 870 del 1986 art. 16 SERVIZI DEI TRASPORTI E DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (Cap-pg: 1233/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	3.000.000 3.543.800 3.543.800 35.438.000	<< << << <<	-300.000 -354.380 -354.380 -3.543.800	2.700.000 3.189.420 3.189.420 31.894.200
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DLG n. 285 del 1992 art. 101 c. 2 NUOVO CODICE DELLA STRADA (Cap-pg: 1233/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	4.052.323 4.117.836 4.117.836 41.178.360	<< << << <<	-405.232 -411.784 -411.784 -4.117.840	3.647.091 3.706.052 3.706.052 37.060.520
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DLG n. 285 del 1992 art. 208 c. 1 SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI (Cap-pg: 1233/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	423.361 430.205 430.205 4.302.050	<< << << <<	-42.336 -43.020 -43.020 -430.200	381.025 387.185 387.185 3.871.850
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DPR n. 634 del 1994 art. 10 c. 4 p. S RIASSEGNAZIONE DI ENTRATE (Cap-pg: 1277/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	6.872.723 7.500.000 7.500.000 75.000.000	<< << << <<	-1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -32.000.000	5.372.723 6.000.000 6.000.000 43.000.000

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>13.2 Autotrasporto ed intermodalita'</b>					
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DL n. 50 del 2017 art. 47/bis c. 5 COMPLETAMENTO PROGETTI PER MIGLIORARE SISTEMA TRASPORTO INTERMODALE E DELLA CATENA LOGISTICA (*) (Cap-pg: 1245/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	35.000.000 << << <<	<< << << <<	-7.335.000 << << <<	27.665.000 << << <<
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DLG n. 285 del 2005 art. 6 c. 4 p. S ATTIVITA' DI STUDIO, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI LINEA (Cap-pg: 1229/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	442.841 450.000 450.000 4.500.000	<< << << <<	-88.568 << -90.000 -900.000	354.273 450.000 360.000 3.600.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI LF n. 311 del 2004 art. 1 c. 528 TRASFERIMENTO DELLE RISORSE DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI TRASPORTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE SICILAINI (*) (Cap-pg: 7410/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	47.586 10.447.586 10.447.586 10.447.586	<< << << <<	<< -5.223.793 -5.223.793 -5.223.793	47.586 5.223.793 5.223.793 5.223.793
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 648 CONTRIBUTI PER SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO INTERMODALE IN CONNESSIONE CON NODI LOGISTICI E PORTUALI (*) (Cap-pg: 1246/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	20.000.000 << << <<	<< << << <<	-3.000.000 << << <<	17.000.000 << << <<

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>13.4 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo</b>  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  DL n. 203 del 2005 art. 11/decies c. 3 COMPETITIVITA' DEL SISTEMA AEROPORTUALE (Cap-pg: 1923/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	4.042.745 4.108.104 4.108.104 41.081.040	<< << << <<	-4.042.745 -4.108.104 -4.108.104 -41.081.040	<< << << <<
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  DLG n. 250 del 1997 art. 7 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'E.N.A.C (Cap-pg: 1923/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	6.762.731 6.872.063 6.872.063 68.720.630	<< << << <<	-6.279.745 -5.783.963 -5.783.963 -57.839.630	482.986 1.088.100 1.088.100 10.881.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  LF n. 448 del 2001 art. 52 c. 35 ONERI SERVIZIO PUBBLICO (Cap-pg: 1942/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.000.000 1.000.000 1.000.000 10.000.000	<< << << <<	-1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -10.000.000	<< << << <<

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>13.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario</b>  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  DL n. 185 del 2015 art. 11 c. 2/bis SOMME DA CORRISPONDERE ALLE IMPRESE FERROVIARIE PER INCENTIVAZIONE TRASPORTO MERCI (*) (Cap-pg: 1274/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	100.000.000 100.000.000 100.000.000 <<	<< << << <<	-5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 <<	95.000.000 95.000.000 95.000.000 <<
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 654 p. 1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTOSTRADA FERROVIARIA ALPINA (*) (Cap-pg: 7290/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	2.600.000 << << <<	<< << << <<	-1.040.000 << << <<	1.560.000 << << <<

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>13.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale</b>					
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1230 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (Cap-pg: 1314/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	120.400.000 120.400.000 120.400.000 1.204.000.000	<< << << <<	-5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -170.000.000	115.400.000 115.400.000 115.400.000 1.034.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 228 p. A SOMME ASSEGNATE ALLE RETI METROPOLITANE IN COSTRUZIONE (*) (Cap-pg: 7423/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000	<< << << <<	-4.500.000 -4.500.000 -4.500.000 -4.500.000	8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 301 FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (*) (Cap-pg: 1315/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	4.932.554.000 4.932.554.000 4.932.554.000 4.932.554.000	<< << << <<	<< -58.000.000 -58.000.000 -58.000.000	4.932.554.000 4.874.554.000 4.874.554.000 4.874.554.000





## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>13.9 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne</b>					
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  L n. 84 del 1994 art. 18/bis c. 1 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI (Cap-pg: 7264/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	64.000.000 64.000.000 64.000.000 640.000.000	<< << << <<	-34.000.000 -8.000.000 -8.000.000 -80.000.000	30.000.000 56.000.000 56.000.000 560.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  L n. 413 del 1998 art. 11 SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO (Cap-pg: 7700/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	16.594.042 13.705.876 13.705.876 137.058.760	<< << << <<	-5.429.507 -5.429.507 -5.429.507 -54.295.070	11.164.535 8.276.369 8.276.369 82.763.690
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 153 OPERE DI ACCESSO AGLI IMPIANTI PORTUALI (*) (Cap-pg: 7275/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	75.000.000 150.000.000 << <<	<< << << <<	-65.000.000 -20.000.000 << <<	10.000.000 130.000.000 << <<
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 236 COMPETITIVITA' DEI PORTI ED EFFICIENZA DEL TRASFERIMENTO FERROVIARIO ALL'INTERNO DEI SISTEMI PORTUALI (*) (Cap-pg: 7600/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000	<< << << <<	-10.000.000 -7.000.000 -7.000.000 -7.000.000	10.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 367 p. 1 CONTRIBUTI ALLE AUTORITA' PORTUALI PER ESENZIONE DELLA TASSA DI ANCORAGGIO ALLE NAVI PORTA CONTAINER (*) (Cap-pg: 1802/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	3.000.000 << << <<	<< << << <<	-500.000 << << <<	2.500.000 << << <<

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>14 Infrastrutture pubbliche e logistica</b>					
<b>14.8 Opere pubbliche e infrastrutture</b>					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  L. n. 448 del 1998 art. 50 c. 1 p. C EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA (Cap-pg: 7464/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	105.900.000 500.000.000 1.400.000.000 <<	<< << << <<	<< -25.000.000 975.000.000 1.950.000.000	105.900.000 475.000.000 2.375.000.000 1.950.000.000
<b>14.10 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'</b>					
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  L. n. 526 del 1982 art. 20 COSTRUZIONE E COMPLETAMENTO DI CHIESE PARROCCHIALI E LOCALI AD USO DI MINISTERO PASTORALE O DI UFFICIO O ABITAZIONE DEL PARROCO (Cap-pg: 7619/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	516.457 << << <<	<< << << <<	-516.457 << << <<	<< << << <<
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  L. n. 843 del 1978 art. 38 CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER LA COSTRUZIONE E IL COMPLETAMENTO DI CHIESE PARROCCHIALI E LOCALI AD USO DI MINISTERO PASTORALE O DI UFFICIO O ABITAZIONE DEL PARROCO (Cap-pg: 7619/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.549.371 1.549.371 1.549.371 15.493.710	<< << << <<	-1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -15.000.000	49.371 49.371 49.371 493.710
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  LF n. 130 del 1983 art. 7 CONTRIBUTI (Cap-pg: 7619/4)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.032.914 1.032.914 1.032.914 <<	<< << << <<	-1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 <<	32.914 32.914 32.914 <<

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>14.11 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali</b>  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. A/primum RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALLARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016 (Cap-pg: 7002/34)	2018 2019 2020 2021 e succ.	60.000.000 55.000.000 75.000.000 565.000.000	<< << << <<	-60.000.000 << -45.000.000 -210.000.000	<< 55.000.000 30.000.000 355.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  LF n. 388 del 2000 art. 144 c. 1 p. K/bis FONDO OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DEL SISTEMA AUTOSTRADALE (*) (Cap-pg: 7002/16)	2018 2019 2020 2021 e succ.	12.911.422 << << <<	<< << << <<	-12.911.422 << << <<	<< << << <<

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>15 Comunicazioni</b>					
<b>15.3 Servizi postali</b>					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  L. n. 515 del 1993 art. 17 AGEVOLAZIONI POSTALI (Cap-pg: 1496/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	60.000.000 60.000.000 60.000.000 600.000.000	<< << << <<	-5.935.363 -2.527.495 -2.522.880 -25.228.800	54.064.637 57.472.505 57.477.120 574.771.200
<b>15.4 Sostegno all'editoria</b>					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  L. n. 164 del 2015 art. 3 c. 1 RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIOTELEVISIVA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 5 MARZO 2008. (Cap-pg: 2183/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	3.098.000 3.098.000 3.098.000 30.980.000	<< << << <<	-306.463 -130.503 -130.265 -1.302.650	2.791.537 2.967.497 2.967.735 29.677.350
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  L. n. 198 del 2016 art. 1 c. 1 FONDO PER IL PLURALISMO E L'INNOVAZIONE DELL'INFORMAZIONE (*) (Cap-pg: 2196/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	178.936.819 179.315.005 177.991.472 184.383.633	<< << << <<	-62.500.000 << << <<	116.436.819 179.315.005 177.991.472 184.383.633
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 321 AGENZIE STAMPA ESTERO (Cap-pg: 2183/4)	2018 2019 2020 2021 e succ.	7.500.900 7.622.166 7.622.166 76.221.660	<< << << <<	-741.920 -321.083 -320.496 -3.204.960	6.758.980 7.301.083 7.301.670 73.016.700

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>16 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo</b>					
<b>16.5 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy</b>					
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  L. n. 549 del 1995 art. 1 c. 43 CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (*) (Cap-pg: 2501/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	7.765.182 7.817.970 6.317.970 6.317.970	<< << << <<	-500.000 -500.000 -500.000 -500.000	7.265.182 7.317.970 5.817.970 5.817.970
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  DL n. 98 del 2011 art. 14 c. 19 TRASFERIMENTO RISORSE, GIA' DESTINATE ALL'ICE, IN UN FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (Cap-pg: 2535/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	17.499.755 17.782.671 17.782.671 177.826.710	<< << << <<	-500.000 -500.000 -500.000 -5.000.000	16.999.755 17.282.671 17.282.671 172.826.710
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 202 p. B RISORSE PER IL PIANO STRAORDINARIO PER LA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY (*) (Cap-pg: 7482/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	130.000.000 50.000.000 50.000.000 <<	130.000.000 50.000.000 50.000.000 <<

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>17 Ricerca e innovazione</b>					
<b>17.4 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali</b>					
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO L. n. 94 del 1997 art. 7 c. 2 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI E BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (Cap-pg: 2520/3 - 2520/18 - 2520/19)	2018 2019 2020 2021 e succ.	52.354 58.014 58.014 580.140	<< << << <<	-13.479 -14.827 -14.827 -148.270	38.875 43.187 43.187 431.870
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO DLG n. 860 del 1948 NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO (Cap-pg: 2520/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	517 525 525 5.250	<< << << <<	-128 -134 -134 -1.340	389 391 391 3.910
<b>17.15 Ricerca di base e applicata</b>					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 578 p. 1 SOSTEGNO E SVILUPPO PICCOLE E MEDIE IMPRESE (*) (Cap-pg: 7380/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	92.578.625 92.578.625 92.578.625 <<	<< << << <<	-5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 <<	87.578.625 87.578.625 87.578.625 <<

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>17.20 Ricerca per il settore della sanita' pubblica</b>  MINISTERO DELLA SALUTE DPR n. 189 del 2006 REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL D.P.R. 28 MARZO 2003, N. 129, SULL'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE (Cap-pg: 3017/12 - 3020/12)  MINISTERO DELLA SALUTE RD n. 1058 del 1929 art. 8 CANONI DI LOCAZIONE DEGLI STABILI PRIVATI E SPESE D'UFFICIO (Cap-pg: 3017/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.        2018 2019 2020 2021 e succ.	93.681 93.681 93.681 936.810        184.561 184.561 184.561 1.845.610	<< << << <<        << << << <<	-10.000 -10.000 -10.000 -100.000        -20.000 -20.000 -20.000 -200.000	83.681 83.681 83.681 836.810        164.561 164.561 164.561 1.645.610



## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>17.22 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata</b>					
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L n. 8 del 2006 art. 3 c. 1 RATIFICA ED ESECUZIONE ACCORDO ITALIA-GIORDANIA (Cap-pg: 2383/3 - 2583/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.849 1.879 1.879 18.790	<< << << <<	<< << -60 -600	1.849 1.879 1.819 18.190
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L n. 94 del 2003 art. 3 c. 1 RATIFICA ED ESCUZIONE ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO YEMEN SULLA COOPERAZIONE NEI CAMPI DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE (Cap-pg: 2383/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	821 834 834 8.340	<< << << <<	<< << -18 -180	821 834 816 8.160
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L n. 168 del 1989 ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, E DELLE UNIVERSITA' (Cap-pg: 2383/21 - 2583/21)	2018 2019 2020 2021 e succ.	8.344 8.480 8.480 63.600	<< << << <<	<< << -273 -2.730	8.344 8.480 8.207 60.870
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L n. 315 del 1998 art. 1 c. 1 p. D FONDO INTERVENTI PROGRAMMAZIONE RICERCA SCIENTIFICA (Cap-pg: 1683/12 - 1683/15)	2018 2019 2020 2021 e succ.	167.309 170.013 170.013 1.700.130	<< << << <<	<< << -7.310 -73.100	167.309 170.013 162.703 1.627.030

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 355 del 1961 ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME (Cap-pg: 1683/26 - 2483/26)	2018 2019 2020 2021 e succ.	6.335 6.437 6.437 64.370	<< << << <<	<< << -276 -2.760	6.335 6.437 6.161 61.610
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 370 del 1999 art. 10 c. 1 p. D FUNZIONAMENTO FONDO RICERCA APPLICATA (*) (Cap-pg: 7310/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	21.822.845 25.822.845 25.822.845 25.822.845	<< << << <<	-3.500.000 -3.500.000 -3.500.000 -3.500.000	18.322.845 22.322.845 22.322.845 22.322.845
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 549 del 1995 art. 1 c. 43 CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (*) (Cap-pg: 1679/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	4.182.384 4.250.000 4.250.000 4.250.000	<< << << <<	-1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000	2.682.384 2.750.000 2.750.000 2.750.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 836 del 1973 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI (Cap-pg: 2383/2 - 2383/19 - 2483/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	21.779 21.970 11.970 65.230	<< << << <<	<< << -303 -3.030	21.779 21.970 11.667 62.200
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 836 del 1973 art. 1 c. 1 INDENNITA' PER TRASFERIMENTI (Cap-pg: 2383/3 - 2583/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	66.641 35.423 25.423 110.980	<< << << <<	<< << -498 -4.980	66.641 35.423 24.925 106.000

## Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DL n. 50 del 2017 art. 41 c. 4/bis RIFINANZIAMENTO INGV PER LE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SISMICA E VULCANICA SUL TERRITORIO NAZIONALE. (*) (Cap-pg: 7736/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << 5.000.000 5.000.000	<< << 5.000.000 5.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DL n. 85 del 2008 art. 1 c. 5 UNIFICAZIONE MINISTERO ISTRUZIONE ED UNIVERSITA' (Cap-pg: 1683/22 - 1683/23 - 1683/24 - 2483/22 - 2483/23 - 2483/24)	2018 2019 2020 2021 e succ.	435.721 436.188 436.188 2.184.425	<< << << <<	<< << -18.155 -103.745	435.721 436.188 418.033 2.080.680
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DLG n. 204 del 1998 art. 7 FONDO ENTI ED ISTITUZIONI DI RICERCA (*) (Cap-pg: 7236/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.604.704.695 1.602.927.985 1.602.927.985 1.602.927.985	<< << << <<	-5.000.000 -4.500.000 -4.500.000 -4.500.000	1.599.704.695 1.598.427.985 1.598.427.985 1.598.427.985
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DLG n. 860 del 1948 NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO (Cap-pg: 2383/19)	2018 2019 2020 2021 e succ.	205 209 209 <<	<< << << <<	<< << -5 <<	205 209 204 <<
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DLG n. 860 del 1948 art. 1 c. 1 p. 1 NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO (Cap-pg: 2383/20 - 2583/20)	2018 2019 2020 2021 e succ.	62.305 33.152 23.152 98.640	<< << << <<	<< << -424 -4.240	62.305 33.152 22.728 94.400

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 870 ISTITUZIONE FONDO INVESTIMENTI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (*) (Cap-pg: 7245/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	46.582.585 46.582.585 46.582.585 46.582.585	<< << << <<	-1.500.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000	45.082.585 45.582.585 45.582.585 45.582.585
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LF n. 311 del 2004 art. 1 c. 237 SOMMA DA TRASFERIRE AL CNR PER LA COSTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO SUL MERCATO CREDITIZIO REGIONALE (Cap-pg: 1683/24 - 2483/24)	2018 2019 2020 2021 e succ.	105.428 105.428 105.428 1.354.280	<< << << <<	<< << -5.135 -51.350	105.428 105.428 100.293 1.302.930
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 175 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AI PROGRAMMI DELL'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA E PER I PROGRAMMI SPAZIALI NAZIONALI DI RILEVANZA STRATEGICA (*) (Cap-pg: 7238/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	150.000.000 290.000.000 290.000.000 <<	<< << << <<	-4.000.000 -5.000.000 -5.000.000 <<	146.000.000 285.000.000 285.000.000 <<

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>18.5 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale</b>					
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE L. n. 120 del 2002 art. 3 CONVENZIONE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI (*) (Cap-pg: 2211/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	20.251.778 20.547.603 20.547.603 20.547.603	<< << << <<	-3.500.000 -3.500.000 -3.500.000 -3.500.000	16.751.778 17.047.603 17.047.603 17.047.603
<b>18.13 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino</b>					
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DLG n. 190 del 2010 art. 19 c. 2 PROGRAMMI DI MONITORAGGIO PER LA VALUTAZIONE CONTINUA DELLO STATO AMBIENTALE DELLE ACQUE MARINE (*) (Cap-pg: 1644/4)	2018 2019 2020 2021 e succ.	7.535.855 7.535.855 7.535.855 7.535.855	<< << << <<	-2.500.000 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000	5.035.855 5.035.855 5.035.855 5.035.855
<b>18.15 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti</b>					
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 432 FONDO DA RIPARTIRE PER ESIGENZE DI TUTELA AMBIENTALE LEGGE 58 DEL 2005 (*) (Cap-pg: 8405/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	10.000.000 10.000.000 << <<	10.000.000 10.000.000 << <<

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>19 Casa e assetto urbanistico</b>					
<b>19.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali</b>					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 434 RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE (Cap-pg: 2099/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	60.000.000 100.000.000 150.000.000 240.000.000	60.000.000 100.000.000 150.000.000 240.000.000
<b>19.2 Politiche abitative, urbane e territoriali</b>					
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  DL n. 112 del 2008 art. 11 c. 12 RIASSEGNAZIONI DI ENTRATA PER REALIZZARE UN PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA (*) (Cap-pg: 7440/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	3.479.769 3.479.769 3.479.769 <<	<< << << <<	-3.479.769 -3.479.769 << <<	<< << 3.479.769 <<

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>20 Tutela della salute</b>					
<b>20.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante</b>					
MINISTERO DELLA SALUTE  L. n. 284 del 1997 art. 1 DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA' E LA RIABILITAZIONE VISIVA (*) (Cap-pg: 4400/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	180.856 183.780 183.780 183.780	<< << << <<	500.000 500.000 500.000 500.000	680.856 683.780 683.780 683.780
MINISTERO DELLA SALUTE  DLG n. 194 del 2008 art. 7 c. 3 p. S DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE (Cap-pg: 4100/23)	2018 2019 2020 2021 e succ.	450.000 450.000 450.000 4.500.000	<< << << <<	-70.000 -70.000 -70.000 -700.000	380.000 380.000 380.000 3.800.000
MINISTERO DELLA SALUTE  DPR n. 189 del 2006 REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL D.P.R. 28 MARZO 2003, N. 129, SULL'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE (Cap-pg: 4100/11)	2018 2019 2020 2021 e succ.	239.968 239.968 239.968 2.399.680	<< << << <<	-93.000 -93.000 -93.000 -930.000	146.968 146.968 146.968 1.469.680
MINISTERO DELLA SALUTE  DPR n. 620 del 1980 art. 5 c. 1 ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI ITALIANI ALL'ESTERO (Cap-pg: 2420/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	9.841.046 9.841.046 9.841.046 98.410.460	<< << << <<	-1.220.864 -1.650.000 -2.000.000 -20.000.000	8.620.182 8.191.046 7.841.046 78.410.460

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLA SALUTE DPR n. 620 del 1980 art. 14 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SANITARIA EROGATA ALL'ESTERO AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE (Cap-pg: 2430/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.046.243 1.046.243 1.046.243 10.462.430	<< << << <<	-300.000 -300.000 -300.000 -3.000.000	746.243 746.243 746.243 7.462.430
MINISTERO DELLA SALUTE RD n. 1058 del 1929 art. 8 CANONI DI LOCAZIONE DEGLI STABILI PRIVATI E SPESE D'UFFICIO (Cap-pg: 4100/1 - 4101/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	2.857.935 2.857.935 2.857.935 28.579.350	<< << << <<	-145.000 -145.000 -145.000 -1.450.000	2.712.935 2.712.935 2.712.935 27.129.350



## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>20.2 Sanita' pubblica veterinaria</b>					
MINISTERO DELLA SALUTE  L n. 283 del 1962 MODIFICA DEGLI ARTICOLI 242, 243, 247, 250 E 262 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265 -DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE (Cap-pg: 5100/13)	2018 2019 2020 2021 e succ.	6.754 6.864 6.864 68.640	<< << << <<	-6.754 -6.864 -6.864 -68.640	<< << << <<
MINISTERO DELLA SALUTE  DL n. 11 del 1997 art. 1 c. 36 MISURE STRAORDINARIE PER LA CRISI DEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO ED ALTR INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELL'AGRICOLTURA (Cap-pg: 5300/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	215.621 219.107 219.107 <<	<< << << <<	-215.621 -219.107 -219.107 <<	<< << << <<
MINISTERO DELLA SALUTE  DL n. 202 del 2005 art. 1 c. 1 PREVENZIONE E LOTTA CONTRO L'INFLUENZA AVIARIA (*) (Cap-pg: 5390/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	939.720 944.912 944.912 634.912	<< << << <<	-305.068 -310.000 -310.000 -310.000	634.652 634.912 634.912 324.912
MINISTERO DELLA SALUTE  DPR n. 189 del 2006 REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL D.P.R. 28 MARZO 2003, N. 129, SULL'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE (Cap-pg: 5100/8)	2018 2019 2020 2021 e succ.	221.029 221.029 221.029 2.210.290	<< << << <<	-83.000 -83.000 -83.000 -830.000	138.029 138.029 138.029 1.380.290

## Rifinanziamenti, Definiziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definiziamento	Totale
<b>20.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza</b>					
MINISTERO DELLA SALUTE L n. 38 del 2010 art. 9 c. 4 DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'ACCESSO ALLE CURE PALLIATIVE ED ALLE TERAPIE DEL DOLORE - MONITORAGGIO (Cap-pg: 2017/57)	2018 2019 2020 2021 e succ.	73.012 74.192 74.192 741.920	<< << << <<	-73.012 -74.192 -74.192 -741.920	<< << << <<
MINISTERO DELLA SALUTE L n. 40 del 2004 art. 18 c. 1 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E PPAА PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (*) (Cap-pg: 2440/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	471.741 479.368 479.368 479.368	<< << << <<	-471.741 -479.368 -479.368 -479.368	<< << << <<
MINISTERO DELLA SALUTE L n. 206 del 2004 art. 6 c. 2 ASSISTENZA PSICOLOGICA ALLE VITTIME DI ATTI DI TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE (*) (Cap-pg: 2408/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	29.809 30.291 30.291 30.291	<< << << <<	-10.000 -10.000 -10.000 -10.000	19.809 20.291 20.291 20.291
MINISTERO DELLA SALUTE DPR n. 189 del 2006 REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL D.P.R. 28 MARZO 2003, N. 129, SULL'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE (Cap-pg: 2017/11 - 2019/11)	2018 2019 2020 2021 e succ.	233.608 233.608 233.608 2.336.080	<< << << <<	-30.000 -30.000 -30.000 -300.000	203.608 203.608 203.608 2.036.080

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLA SALUTE  RD n. 1058 del 1929 art. 8 CANONI DI LOCAZIONE DEGLI STABILI PRIVATI E SPESE D'UFFICIO (Cap-pg: 2017/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	372.000 372.000 372.000 3.720.000	<< << << <<	-40.000 -40.000 -40.000 -400.000	332.000 332.000 332.000 3.320.000
MINISTERO DELLA SALUTE  LB n. 449 del 2001 art. 15 c. 5 GESTIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE (Cap-pg: 2133/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	850.000 680.000 680.000 6.800.000	<< << << <<	-700.000 -530.000 -530.000 -5.300.000	150.000 150.000 150.000 1.500.000
MINISTERO DELLA SALUTE  LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 289 p. 1 SISTEMA NAZIONALE DI VERIFICA E CONTROLLO ASSISTENZA SANITARIA (Cap-pg: 2411/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	4.629.510 4.704.354 4.704.354 47.043.540	<< << << <<	-300.000 -300.000 -300.000 -3.000.000	4.329.510 4.404.354 4.404.354 44.043.540
MINISTERO DELLA SALUTE  LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 563 COMMISSIONE NAZIONALE FUNZIONAMENTO CEA (*) (Cap-pg: 2205/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000	<< << << <<	-500.000 -500.000 -500.000 -500.000	500.000 500.000 500.000 500.000

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>20.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano</b> MINISTERO DELLA SALUTE L n. 449 del 1997 art. 36 c. 14 FARMACOVIGILANZA (Cap-pg: 3438/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	137.348 139.568 139.568 1.395.680	<< << << <<	-137.348 -139.568 -139.568 -1.395.680	<< << << <<
MINISTERO DELLA SALUTE DPR n. 189 del 2006 REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL D.P.R. 28 MARZO 2003, N. 129, SULL'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE (Cap-pg: 3016/12)	2018 2019 2020 2021 e succ.	138.521 138.521 138.521 1.385.210	<< << << <<	-35.000 -35.000 -35.000 -350.000	103.521 103.521 103.521 1.035.210
MINISTERO DELLA SALUTE RD n. 1058 del 1929 art. 8 CANONI DI LOCAZIONE DEGLI STABILI PRIVATI E SPESE D'UFFICIO (Cap-pg: 3016/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	538.128 538.128 538.128 5.381.280	<< << << <<	-80.000 -80.000 -80.000 -800.000	458.128 458.128 458.128 4.581.280
MINISTERO DELLA SALUTE LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 825 p. S VERSAMENTO ALL'ENTRATA DI CONTRIBUTI E TARIFFE IN MATERIA DI SANITA' (Cap-pg: 3016/24 - 3146/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	7.000.000 7.000.000 7.000.000 70.000.000	<< << << <<	-1.000.000 -1.400.000 -1.400.000 -14.000.000	6.000.000 5.600.000 5.600.000 56.000.000

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>20.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario</b>  MINISTERO DELLA SALUTE  RD n. 746 del 1926 art. 12 c. 1 p. 3 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO. (Cap-pg: 3178/3)    MINISTERO DELLA SALUTE  RD n. 1058 del 1929 art. 8 CANONI DI LOCAZIONE DEGLI STABILI PRIVATI E SPESE D'UFFICIO (Cap-pg: 3045/1)	2018	1.491.646	<<	-150.000	1.341.646
	2019	1.497.839	<<	-150.000	1.347.839
	2020	1.497.839	<<	-150.000	1.347.839
	2021 e succ.	14.978.390	<<	-1.500.000	13.478.390
	2018	1.664.000	<<	-100.000	1.564.000
	2019	1.664.000	<<	-100.000	1.564.000
	2020	1.664.000	<<	-100.000	1.564.000
	2021 e succ.	16.640.000	<<	-1.000.000	15.640.000

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>20.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e            attivita' e coordinamento in ambito internazionale</b> MINISTERO DELLA SALUTE L n. 40 del 2004 art. 2 c. 1 PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (*) (Cap-pg: 5508/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	186.308 189.320 189.320 189.320	<< << << <<	-100.000 -100.000 -100.000 -100.000	86.308 89.320 89.320 89.320
MINISTERO DELLA SALUTE L n. 125 del 2001 art. 3 c. 1 p. D LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL (*) (Cap-pg: 5517/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	189.094 192.151 192.151 192.151	<< << << <<	-89.094 -92.151 -92.151 -92.151	100.000 100.000 100.000 100.000
MINISTERO DELLA SALUTE RD n. 1265 del 1934 LEGGI SANITARIE (Cap-pg: 5510/18)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.250.046 1.047.343 1.047.343 10.473.430	<< << << <<	-100.000 -100.000 -200.000 -2.000.000	1.150.046 947.343 847.343 8.473.430

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>20.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure</b>  MINISTERO DELLA SALUTE DPR n. 189 del 2006 REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL D.P.R. 28 MARZO 2003, N. 129, SULL'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE (Cap-pg: 4510/10 - 4511/10)  MINISTERO DELLA SALUTE LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 361 TRANSAZIONI DA STIPULATE PER SOGGETTI TALASSEMICI (*) (Cap-pg: 2401/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.        2018 2019 2020 2021 e succ.	80.681 80.681 80.681 806.810        143.553.376 144.629.376 144.629.376 144.629.376	<< << << <<        << << << <<	-18.000 -18.000 -18.000 -180.000        -17.710.498 -18.911.750 -19.461.750 -19.461.750	62.681 62.681 62.681 626.810        125.842.878 125.717.626 125.167.626 125.167.626

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>20.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione</b>  MINISTERO DELLA SALUTE  DLG n. 194 del 1995 art. 20 c. 5 p. S SPESE PER ATTIVITA' IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI EUROPEE PER PRODOTTI FITOSANITARI, INTERPRETARIATO E TRADUZIONI (Cap-pg: 2510/1)  MINISTERO DELLA SALUTE  DPR n. 189 del 2006 REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL D.P.R. 28 MARZO 2003, N. 129, SULL'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE (Cap-pg: 2507/10 - 2508/10)  MINISTERO DELLA SALUTE  RD n. 1058 del 1929 art. 8 CANONI DI LOCAZIONE DEGLI STABILI PRIVATI E SPESE D'UFFICIO (Cap-pg: 2507/1 - 2508/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.  2018 2019 2020 2021 e succ.  2018 2019 2020 2021 e succ.	1.900.000 1.900.000 1.900.000 19.000.000  112.211 112.211 112.211 1.122.110  644.059 644.059 644.059 6.440.590	<< << << <<  << << << <<  << << << <<	-1.100.000 -1.300.000 -1.300.000 -13.000.000  -40.000 -40.000 -40.000 -400.000  -205.000 -205.000 -205.000 -2.050.000	800.000 600.000 600.000 6.000.000  72.211 72.211 72.211 722.110  439.059 439.059 439.059 4.390.590
<b>20.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute</b>  MINISTERO DELLA SALUTE  DPR n. 189 del 2006 REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL D.P.R. 28 MARZO 2003, N. 129, SULL'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE (Cap-pg: 3200/10)	2018 2019 2020 2021 e succ.	39.912 39.912 39.912 399.120	<< << << <<	-3.000 -3.000 -3.000 -30.000	36.912 36.912 36.912 369.120



## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>20.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale</b>					
MINISTERO DELLA SALUTE  L n. 94 del 1997 art. 1 SOFTWARE APPLICATIVO (Cap-pg: 2200/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	16.969.094 17.040.688 17.040.688 165.406.880	<< << << <<	-600.000 -800.000 -800.000 -8.000.000	16.369.094 16.240.688 16.240.688 157.406.880
MINISTERO DELLA SALUTE  DPR n. 189 del 2006 REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL D.P.R. 28 MARZO 2003, N. 129, SULL'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE (Cap-pg: 3500/10)	2018 2019 2020 2021 e succ.	66.955 66.955 66.955 669.550	<< << << <<	-15.000 -15.000 -15.000 -150.000	51.955 51.955 51.955 519.550
MINISTERO DELLA SALUTE  RD n. 1058 del 1929 art. 8 CANONI DI LOCAZIONE DEGLI STABILI PRIVATI E SPESE D'UFFICIO (Cap-pg: 3500/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	350.161 350.161 350.161 3.501.610	<< << << <<	-65.000 -65.000 -65.000 -650.000	285.161 285.161 285.161 2.851.610

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>20.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie</b>					
MINISTERO DELLA SALUTE DPR n. 189 del 2006 REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL D.P.R. 28 MARZO 2003, N. 129, SULL'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE (Cap-pg: 5710/10)	2018 2019 2020 2021 e succ.	86.014 86.014 86.014 860.140	<< << << <<	-25.000 -25.000 -25.000 -250.000	61.014 61.014 61.014 610.140
MINISTERO DELLA SALUTE RD n. 1058 del 1929 art. 8 CANONI DI LOCAZIONE DEGLI STABILI PRIVATI E SPESE D'UFFICIO (Cap-pg: 5710/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	399.978 399.978 399.978 3.999.780	<< << << <<	-40.000 -40.000 -40.000 -400.000	359.978 359.978 359.978 3.599.780
MINISTERO DELLA SALUTE LF n. 289 del 2002 art. 52 c. 27 ISTITUZIONE STRUTTURA TECNICA INTERREGIONALE (*) (Cap-pg: 2450/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.318.899 720.360 720.360 720.360	<< << << <<	-283.000 << << <<	1.035.899 720.360 720.360 720.360

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>20.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali</b>  MINISTERO DELLA SALUTE DPR n. 189 del 2006 REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL D.P.R. 28 MARZO 2003, N. 129, SULL'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE (Cap-pg: 6100/10)  MINISTERO DELLA SALUTE RD n. 1058 del 1929 art. 8 CANONI DI LOCAZIONE DEGLI STABILI PRIVATI E SPESE D'UFFICIO (Cap-pg: 6100/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.        2018 2019 2020 2021 e succ.	66.724 66.724 66.724 667.240        337.805 337.805 337.805 3.378.050	<< << << <<        << << << <<	-20.000 -20.000 -20.000 -200.000        -60.000 -60.000 -60.000 -600.000	46.724 46.724 46.724 467.240        277.805 277.805 277.805 2.778.050

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>21 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici</b>					
<b>21.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo</b>					
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO L. n. 88 del 2006 art. 3 c. 1 RATIFICA ED ESECUZIONE ACCORDO COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA ITALIA - SUD AFRICA (Cap-pg: 6530/10)	2018 2019 2020 2021 e succ.	15.371 << << 31.240	<< << << <<	-3.599 << << <<	11.772 << << 31.240
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO L. n. 90 del 2006 art. 3 c. 1 ACCORDO DI COOPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA ITALIA CILE (Cap-pg: 6530/23)	2018 2019 2020 2021 e succ.	<< 7.940 << 7.940	<< << << <<	<< -2.029 << <<	<< 5.911 << 7.940
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO L. n. 94 del 1997 art. 7 c. 2 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI E BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (Cap-pg: 6530/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	96.288 98.257 98.257 982.570	<< << << <<	-31.685 -34.928 -36.957 -369.570	64.603 63.329 61.300 613.000
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO L. n. 131 del 2006 art. 3 c. 1 RATIFICA ED ESECUZIONE ACCORDO TRA GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA AZERBAIJAN (Cap-pg: 6530/11)	2018 2019 2020 2021 e succ.	4.971 5.051 5.051 50.510	<< << << <<	-1.164 -1.291 -1.291 -12.910	3.807 3.760 3.760 37.600

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 836 del 1973 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI (Cap-pg: 6530/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	7.027 7.141 7.141 71.410	<< << << <<	-1.645 -1.825 -1.825 -18.250	5.382 5.316 5.316 53.160
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  DLG n. 860 del 1948 NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO (Cap-pg: 6530/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	4.955 5.035 5.035 50.350	<< << << <<	-1.160 -1.287 -1.287 -12.870	3.795 3.748 3.748 37.480
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  RD n. 746 del 1926 art. 12 c. 1 p. 3 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO. (Cap-pg: 6530/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	11 11 11 110	<< << << <<	-3 -3 -3 -30	8 8 8 80

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>21.6 Tutela dei beni archeologici</b>					
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO L n. 14 del 2015 art. 1 c. 1 COOPERAZIONE CULTURALE ITALIA - BOSNIA ERZEGOVINA (Cap-pg: 4070/39)	2018 2019 2020 2021 e succ.	6.889 7.000 7.000 70.000	<< << << <<	-1.613 -1.789 -1.789 -17.890	5.276 5.211 5.211 52.110
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO L n. 77 del 2016 art. 1 c. 1 COOPERAZIONE CULTURALE ITALIA - CIPRO (Cap-pg: 4050/42)	2018 2019 2020 2021 e succ.	6.760 6.760 6.760 67.600	<< << << <<	-1.583 -1.728 -1.728 -17.280	5.177 5.032 5.032 50.320
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO L n. 94 del 1997 art. 7 c. 2 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI E BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (Cap-pg: 4050/19 - 4070/19)	2018 2019 2020 2021 e succ.	108.120 109.867 109.867 1.098.670	<< << << <<	-25.313 -28.079 -28.079 -280.790	82.807 81.788 81.788 817.880
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO L n. 97 del 2006 art. 3 c. 1 RATIFICA ED ESECUZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA ITALIA ED IL REGNO DI SVEZIA (Cap-pg: 4070/18)	2018 2019 2020 2021 e succ.	12.059 12.254 12.254 122.540	<< << << <<	-2.823 -3.132 -3.132 -31.320	9.236 9.122 9.122 91.220

## Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 275 del 2005 art. 3 c. 1 RATIFICA ED ESECUZIONE ACCORDO ITALIA-ROMANIA (Cap-pg: 4070/17)	2018 2019 2020 2021 e succ.	6.860 6.971 6.971 69.710	<< << << <<	-1.606 -1.782 -1.782 -17.820	5.254 5.189 5.189 51.890
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 836 del 1973 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI (Cap-pg: 4050/2 - 4050/19)	2018 2019 2020 2021 e succ.	36.574 37.165 37.165 371.650	<< << << <<	-8.564 -9.499 -9.499 -94.990	28.010 27.666 27.666 276.660
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 1089 del 1939 TUTELA DELLE COSE D'INTERESSE ARTISTICO O STORICO (Cap-pg: 4050/14 - 4070/14)	2018 2019 2020 2021 e succ.	132.749 134.895 134.895 1.348.950	<< << << <<	-31.082 -34.477 -34.477 -344.770	101.667 100.418 100.418 1.004.180
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  DL n. 657 del 1974 ISTITUZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Cap-pg: 4050/13 - 4070/13)	2018 2019 2020 2021 e succ.	372.568 378.591 378.591 3.785.910	<< << << <<	-87.294 -96.762 -96.762 -967.620	285.274 281.829 281.829 2.818.290
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  DLG n. 860 del 1948 NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO (Cap-pg: 4050/3 - 4050/19 - 4070/19)	2018 2019 2020 2021 e succ.	12.071 12.266 12.266 122.660	<< << << <<	-2.826 -3.135 -3.135 -31.350	9.245 9.131 9.131 91.310

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  RD n. 746 del 1926 art. 12 c. 1 p. 1 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO. (Cap-pg: 4050/19)	2018 2019 2020 2021 e succ.	2.266 2.303 2.303 23.030	<< << << <<	-531 -589 -589 -5.890	1.735 1.714 1.714 17.140
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  RD n. 746 del 1926 art. 12 c. 1 p. 2 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO. (Cap-pg: 4050/19)	2018 2019 2020 2021 e succ.	2.266 2.303 2.303 23.030	<< << << <<	-531 -589 -589 -5.890	1.735 1.714 1.714 17.140
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  RD n. 746 del 1926 art. 12 c. 1 p. 3 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO. (Cap-pg: 4050/19)	2018 2019 2020 2021 e succ.	2.266 2.303 2.303 23.030	<< << << <<	-531 -589 -589 -5.890	1.735 1.714 1.714 17.140



## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>21.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici</b>  MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 5 del 1975 art. 1 ARTICOLO 1 DEL DLF DEL 1974 (Cap-pg: 3030/16 - 3060/16 - 3060/28)	2018 2019 2020 2021 e succ.	398.932 405.382 405.382 4.053.820	<< << << <<	-93.404 -103.609 -103.609 -1.036.090	305.528 301.773 301.773 3.017.730
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 8 del 2006 art. 3 c. 1 RATIFICA ED ESECUZIONE ACCORDO ITALIA-GIORDANIA (Cap-pg: 3060/6)	2018 2019 2020 2021 e succ.	7.853 7.980 7.980 79.800	<< << << <<	-1.839 -2.040 -2.040 -20.400	6.014 5.940 5.940 59.400
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 94 del 1997 art. 7 c. 2 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI E BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (Cap-pg: 3030/21 - 3030/22 - 3060/21 - 3060/22 - 3060/25)	2018 2019 2020 2021 e succ.	5.086.404 5.136.928 5.136.928 51.369.280	<< << << <<	-1.190.914 -1.312.914 -1.312.914 -13.129.140	3.895.490 3.824.014 3.824.014 38.240.140
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 355 del 1961 ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME (Cap-pg: 3060/24)	2018 2019 2020 2021 e succ.	73.734 74.926 74.926 749.260	<< << << <<	-17.264 -19.150 -19.150 -191.500	56.470 55.776 55.776 557.760

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 836 del 1973 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI (Cap-pg: 3060/1 - 3060/25)	2018 2019 2020 2021 e succ.	30.331 30.821 30.821 308.210	<< << << <<	-7.102 -7.877 -7.877 -78.770	23.229 22.944 22.944 229.440
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  DL n. 657 del 1974 ISTITUZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Cap-pg: 3060/32)	2018 2019 2020 2021 e succ.	18.740 19.043 19.043 190.430	<< << << <<	-4.388 -4.867 -4.867 -48.670	14.352 14.176 14.176 141.760
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  DLG n. 860 del 1948 NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO (Cap-pg: 3060/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	8.820 8.963 8.963 89.630	<< << << <<	-2.065 -2.291 -2.291 -22.910	6.755 6.672 6.672 66.720
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  DPR n. 1409 del 1963 NORME RELATIVE ALL'ORDINAMENTO ED AL PERSONALE DEGLI ARCHIVIDI STATO (Cap-pg: 3060/29 - 3060/31)	2018 2019 2020 2021 e succ.	216.524 220.025 220.025 2.200.250	<< << << <<	-50.696 -56.235 -56.235 -562.350	165.828 163.790 163.790 1.637.900
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  RD n. 746 del 1926 art. 12 c. 1 p. 1 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO. (Cap-pg: 3060/25)	2018 2019 2020 2021 e succ.	2.926 2.973 2.973 29.730	<< << << <<	-685 -760 -760 -7.600	2.241 2.213 2.213 22.130

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 349 FUNZIONAMENTO ISTITUTI (*) (Cap-pg: 3030/52 - 3030/53 - 3060/52 - 3060/53 - 3090/52 - 3090/53)	2018	11.643.018	<<	-2.977.520	8.665.498
	2019	12.503.018	<<	-3.250.258	9.252.760
	2020	12.717.018	<<	-3.250.258	9.466.760
	2021 e succ.	12.717.018	<<	-3.250.258	9.466.760

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>21.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria</b>					
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 5 del 1975 art. 1 ARTICOLO 1 DEL DLF DEL 1974 (Cap-pg: 3530/16 - 3530/17)	2018 2019 2020 2021 e succ.	530.045 538.614 538.614 5.386.140	<< << << <<	-124.103 -137.661 -137.661 -1.376.610	405.942 400.953 400.953 4.009.530
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 8 del 2006 art. 3 c. 1 RATIFICA ED ESECUZIONE ACCORDO ITALIA-GIORDANIA (Cap-pg: 3530/6)	2018 2019 2020 2021 e succ.	6.945 7.057 7.057 70.570	<< << << <<	-1.626 -1.804 -1.804 -18.040	5.319 5.253 5.253 52.530
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 94 del 1997 art. 7 c. 2 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI E BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (Cap-pg: 3530/22)	2018 2019 2020 2021 e succ.	695.272 925.760 925.760 9.257.600	<< << << <<	-216.754 -236.609 -236.609 -2.366.090	478.518 689.151 689.151 6.891.510
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 355 del 1961 ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME (Cap-pg: 3530/24)	2018 2019 2020 2021 e succ.	95.528 95.779 95.779 957.790	<< << << <<	-22.367 -24.480 -24.480 -244.800	73.161 71.299 71.299 712.990

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 836 del 1973 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI (Cap-pg: 3530/25)	2018 2019 2020 2021 e succ.	6.915 8.091 8.091 80.910	<< << << <<	-1.845 -2.068 -2.068 -20.680	5.070 6.023 6.023 60.230
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 990 del 1969 ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI (Cap-pg: 3530/25)	2018 2019 2020 2021 e succ.	585 594 594 5.940	<< << << <<	-156 -152 -152 -1.520	429 442 442 4.420
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  DLG n. 860 del 1948 NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO (Cap-pg: 3530/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	6.000 6.789 6.789 67.890	<< << << <<	-1.564 -1.735 -1.735 -17.350	4.436 5.054 5.054 50.540
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 349 FUNZIONAMENTO ISTITUTI (*) (Cap-pg: 3530/55 - 3530/56)	2018 2019 2020 2021 e succ.	4.239.006 4.239.006 4.239.006 4.239.006	<< << << <<	-992.507 -1.083.419 -1.083.419 -1.083.419	3.246.499 3.155.587 3.155.587 3.155.587

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>21.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio</b>					
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 94 del 1997 art. 7 c. 2 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI E BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (Cap-pg: 4550/19 - 4550/20)	2018 2019 2020 2021 e succ.	755.832 764.520 764.520 7.645.200	<< << << <<	-176.852 -195.399 -195.399 -1.953.990	578.980 569.121 569.121 5.691.210
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 355 del 1961 ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME (Cap-pg: 4550/22)	2018 2019 2020 2021 e succ.	222.320 225.914 225.914 2.259.140	<< << << <<	-52.053 -57.740 -57.740 -577.400	170.267 168.174 168.174 1.681.740
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 836 del 1973 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI (Cap-pg: 4550/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	33.498 34.040 34.040 340.400	<< << << <<	-7.843 -8.700 -8.700 -87.000	25.655 25.340 25.340 253.400
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 1089 del 1939 TUTELA DELLE COSE D'INTERESSE ARTISTICO O STORICO (Cap-pg: 4550/14)	2018 2019 2020 2021 e succ.	107.597 109.337 109.337 1.093.370	<< << << <<	-25.192 -27.945 -27.945 -279.450	82.405 81.392 81.392 813.920

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  DL n. 657 del 1974 ISTITUZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Cap-pg: 4550/13)	2018 2019 2020 2021 e succ.	337.093 342.543 342.543 3.425.430	<< << << <<	-78.926 -87.548 -87.548 -875.480	258.167 254.995 254.995 2.549.950
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  DLG n. 42 del 2004 art. 133 c. 1 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DEL PAESAGGIO (Cap-pg: 4550/49)	2018 2019 2020 2021 e succ.	40.000 40.000 40.000 400.000	<< << << <<	-9.365 -10.223 -10.223 -102.230	30.635 29.777 29.777 297.770
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  DLG n. 368 del 1998 ISTITUZIONE DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI (Cap-pg: 4572/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	10.447 10.616 10.616 106.160	<< << << <<	-2.446 -2.713 -2.713 -27.130	8.001 7.903 7.903 79.030
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  DLG n. 860 del 1948 NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO (Cap-pg: 4550/23)	2018 2019 2020 2021 e succ.	3.413 3.468 3.468 34.680	<< << << <<	-852 -887 -887 -8.870	2.561 2.581 2.581 25.810
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  RD n. 746 del 1926 art. 12 c. 1 p. 1 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO. (Cap-pg: 4550/23)	2018 2019 2020 2021 e succ.	4.087 4.657 4.657 46.570	<< << << <<	-1.020 -1.190 -1.190 -11.900	3.067 3.467 3.467 34.670

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>21.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale</b>					
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 94 del 1997 art. 7 c. 2 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI E BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (Cap-pg: 5650/7 - 5650/8 - 5650/19 - 5670/19)	2018 2019 2020 2021 e succ.	2.373.272 2.408.098 2.408.098 24.080.980	<< << << <<	-549.338 -608.517 -608.517 -6.085.170	1.823.934 1.799.581 1.799.581 17.995.810
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 355 del 1961 ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME (Cap-pg: 5650/9)	2018 2019 2020 2021 e succ.	110.558 112.345 112.345 1.123.450	<< << << <<	-25.886 -28.714 -28.714 -287.140	84.672 83.631 83.631 836.310
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 452 del 1987 PROROGA DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DALLA GEPI, DISCIPLINA DEL REIMPIEGO DI DIPENDENTI LICENZIATI DA IMPRESE MERIDIONALI, MISURE PER LA SOPPRESSIONE DI CAPACITA' PRODUTTIVE DI FONDERIE DI GHISA E DI ACCIAIO, NORME PER IL FINANZIAMENTO DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI NELL'AREA NAPOLETANA E PER LA MANUTENZIONE E LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO ARTISTICO E MONUMENTALE DELLA CITTA' DI PALERMO, NONCHE' INTERVENTI A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO PRIVATI OPERANTI NELLE PROVINCE DI SONDRIO E DI BOLZANO INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL LUGLIO 1987 (Cap-pg: 5650/5)	2018 2019 2020 2021 e succ.	29.348 29.348 29.348 293.480	<< << << <<	-6.871 -7.501 -7.501 -75.010	22.477 21.847 21.847 218.470
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 836 del 1973 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI (Cap-pg: 5650/2 - 5650/16 - 5670/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	38.263 38.882 38.882 388.820	<< << << <<	-8.960 -9.938 -9.938 -99.380	29.303 28.944 28.944 289.440



## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 1089 del 1939 TUTELA DELLE COSE D'INTERESSE ARTISTICO O STORICO (Cap-pg: 5650/14)	2018 2019 2020 2021 e succ.	74.591 75.797 75.797 757.970	<< << << <<	-17.464 -19.372 -19.372 -193.720	57.127 56.425 56.425 564.250
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  DL n. 657 del 1974 ISTITUZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Cap-pg: 5650/13 - 5670/5)	2018 2019 2020 2021 e succ.	224.647 228.279 228.279 2.282.790	<< << << <<	-52.598 -58.344 -58.344 -583.440	172.049 169.935 169.935 1.699.350
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  DLG n. 368 del 1998 ISTITUZIONE DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI (Cap-pg: 5650/36)	2018 2019 2020 2021 e succ.	23.358 23.736 23.736 237.360	<< << << <<	-5.469 -6.067 -6.067 -60.670	17.889 17.669 17.669 176.690
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  DLG n. 860 del 1948 NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO (Cap-pg: 5650/3 - 5650/7 - 5670/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	8.021.634 8.021.984 8.043.968 100.439.680	<< << << <<	-1.194.415 -1.311.497 -1.317.116 -13.171.160	6.827.219 6.710.487 6.726.852 87.268.520
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  RD n. 746 del 1926 art. 12 c. 1 p. 3 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO. (Cap-pg: 5650/16)	2018 2019 2020 2021 e succ.	7.194 7.310 7.310 73.100	<< << << <<	-1.684 -1.868 -1.868 -18.680	5.510 5.442 5.442 54.420

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1142 INTERVENTI URGENTI AL VERIFICARSI DI EMERGENZE DEI BENI CULTURALI E PAESAGISTICI (Cap-pg: 5650/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	21.634 21.984 << <<	<< << << <<	-5.065 -5.619 << <<	16.569 16.365 << <<
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 354 ISTITUTI SETTORE MUSEALE (*) (Cap-pg: 5650/7)	2018 2019 2020 2021 e succ.	7.540.904 7.700.000 7.700.000 7.700.000	<< << << <<	-1.121.097 -1.256.908 -1.256.908 -1.256.908	6.419.807 6.443.092 6.443.092 6.443.092

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>21.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale</b>					
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 73 del 2006 art. 3 RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA REPUBBLICA ITALIANA E REPUBBLICA MACEDONE (Cap-pg: 1292/10)	2018 2019 2020 2021 e succ.	13.899 13.899 13.899 138.990	<< << << <<	-3.371 -3.680 -3.680 -36.800	10.528 10.219 10.219 102.190
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 94 del 1997 art. 7 c. 2 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI E BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (Cap-pg: 1292/18)	2018 2019 2020 2021 e succ.	12.368 12.754 12.754 127.540	<< << << <<	-3.002 -3.376 -3.376 -33.760	9.366 9.378 9.378 93.780
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 290 del 2005 art. 3 c. 1 RATIFICA ED ESECUZIONE DELL' ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDIANA, CON ALLEGATO, FATTO A NEW DELHI IL 28 NOVEMBRE 2003 (Cap-pg: 1298/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	20.559 20.891 20.891 208.910	<< << << <<	-4.814 -5.339 -5.339 -53.390	15.745 15.552 15.552 155.520
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  DL n. 657 del 1974 ISTITUZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Cap-pg: 1292/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	18.684 18.830 18.830 89.980	<< << << <<	-4.414 -4.856 -4.856 -48.560	14.270 13.974 13.974 41.420

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  DLG n. 860 del 1948 NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO (Cap-pg: 1292/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	15.164 15.419 15.419 154.190	<< << << <<	-3.686 -4.089 -4.089 -40.890	11.478 11.330 11.330 113.300
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  RD n. 746 del 1926 art. 12 c. 1 p. 3 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO. (Cap-pg: 1292/21)	2018 2019 2020 2021 e succ.	9.778 9.778 9.778 97.780	<< << << <<	-2.576 -2.811 -2.811 -28.110	7.202 6.967 6.967 69.670

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>21.15 Tutela del patrimonio culturale</b>					
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO L n. 94 del 1997 art. 7 c. 2 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI E BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (Cap-pg: 1806/2 - 1806/18 - 1806/19 - 2020/18 - 2020/19)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.355.601 1.570.584 1.570.584 15.705.840	<< << << <<	-369.950 -401.415 -401.415 -4.014.150	985.651 1.169.169 1.169.169 11.691.690
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO L n. 355 del 1961 ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME (Cap-pg: 1806/20)	2018 2019 2020 2021 e succ.	34.453 35.010 35.010 350.100	<< << << <<	-2.339 -8.948 -8.948 -89.480	32.114 26.062 26.062 260.620
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO L n. 836 del 1973 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI (Cap-pg: 2020/18)	2018 2019 2020 2021 e succ.	11.667 11.856 11.856 118.560	<< << << <<	-2.732 -3.030 -3.030 -30.300	8.935 8.826 8.826 88.260
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 979 SOMMA DESTINATA AI CITTADINI CHE COMPIONO DICHIOTTO ANNI NEL 2016 PER L'UTILIZZO DI UNA CARTA ELETTRONICA PER ASSISTERE A RAPPRESENTAZIONI TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE, NONCHÉ PER L'INGRESSO A MUSEI, MOSTRE, EVENTI CULTURALI E SPETTACOLI DAL VIVO NONCHÉ PER L'ACQUISTO DI LIBRI E PER L'ACCESSO A MONUMENTI, GALLERIE E AREE ARCHEOLOGICHE E PARCHI NATURALI (*)	2018 2019 2020 2021 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	290.000.000 290.000.000 << <<	290.000.000 290.000.000 << <<

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>21.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane</b>					
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO L n. 94 del 1997 art. 7 c. 2 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI E BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (Cap-pg: 4820/19 - 4820/20 - 4825/20)	2018 2019 2020 2021 e succ.	201.886 201.886 201.886 2.018.860	<< << << <<	-47.269 -51.599 -51.599 -515.990	154.617 150.287 150.287 1.502.870
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO L n. 355 del 1961 ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME (Cap-pg: 4825/22)	2018 2019 2020 2021 e succ.	5.355 5.441 5.441 54.410	<< << << <<	-1.254 -1.391 -1.391 -13.910	4.101 4.050 4.050 40.500
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO L n. 836 del 1973 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI (Cap-pg: 4820/2 - 4825/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	15.529 18.597 18.597 185.970	<< << << <<	-4.318 -4.753 -4.753 -47.530	11.211 13.844 13.844 138.440
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO L n. 1089 del 1939 TUTELA DELLE COSE D'INTERESSE ARTISTICO O STORICO (Cap-pg: 4820/14 - 4825/14)	2018 2019 2020 2021 e succ.	31.093 31.596 31.596 315.960	<< << << <<	-7.280 -8.076 -8.076 -80.760	23.813 23.520 23.520 235.200

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  DL n. 657 del 1974 ISTITUZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Cap-pg: 4820/13 - 4825/13)	2018 2019 2020 2021 e succ.	94.034 95.554 95.554 955.540	<< << << <<	-22.016 -24.422 -24.422 -244.220	72.018 71.132 71.132 711.320
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1142 INTERVENTI URGENTI AL VERIFICARSI DI EMERGENZE DEI BENI CULTURALI E PAESAGISTICI (Cap-pg: 4820/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	9.000 9.000 9.000 90.000	<< << << <<	-2.107 -2.300 -2.300 -23.000	6.893 6.700 6.700 67.000

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>21.18 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo</b>					
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO L n. 14 del 2015 art. 1 c. 1 COOPERAZIONE CULTURALE ITALIA - BOSNIA ERZEGOVINA (Cap-pg: 6030/37)	2018 2019 2020 2021 e succ.	20.902 21.240 21.240 212.400	<< << << <<	-4.894 -5.429 -5.429 -54.290	16.008 15.811 15.811 158.110
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO L n. 38 del 2011 art. 3 c. 1 RATIFICA ACCORDO COOPERAZIONE CULTURALE ITALIA - SIRIA (Cap-pg: 6030/31)	2018 2019 2020 2021 e succ.	12.304 12.503 12.503 125.030	<< << << <<	-2.881 -3.196 -3.196 -31.960	9.423 9.307 9.307 93.070
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO L n. 77 del 2016 art. 1 c. 1 COOPERAZIONE CULTURALE ITALIA - CIPRO (Cap-pg: 6030/38)	2018 2019 2020 2021 e succ.	9.300 9.300 9.300 93.000	<< << << <<	-2.177 -2.377 -2.377 -23.770	7.123 6.923 6.923 69.230
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO L n. 86 del 2011 art. 3 c. 1 RATIFICA ACCORDO COOPERAZIONE CULTURALE ITALIA -QATAR (Cap-pg: 6030/32)	2018 2019 2020 2021 e succ.	8.024 8.154 8.154 81.540	<< << << <<	-1.879 -2.084 -2.084 -20.840	6.145 6.070 6.070 60.700



## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 88 del 2006 art. 3 c. 1 RATIFICA ED ESECUZIONE ACCORDO COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA ITALIA - SUD AFRICA (Cap-pg: 6030/10)	2018 2019 2020 2021 e succ.	11.596 << << 23.566	<< << << <<	-2.715 << << <<	8.881 << << 23.566
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 90 del 2006 art. 3 c. 1 ACCORDO DI COOPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA ITALIA CILE (Cap-pg: 6030/23)	2018 2019 2020 2021 e succ.	<< 7.125 << 7.125	<< << << <<	<< -1.821 << <<	<< 5.304 << 7.125
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 94 del 1997 art. 7 c. 2 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI E BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (Cap-pg: 6030/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	97.391 99.814 99.814 998.140	<< << << <<	-35.077 -38.910 -41.002 -410.020	62.314 60.904 58.812 588.120
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 164 del 2012 art. 3 c. 1 ACCORDO ITALIA -CROAZIA IN MATERIA DI COOPERAZIONE CULTURALE (Cap-pg: 6030/35)	2018 2019 2020 2021 e succ.	15.265 15.512 15.512 155.120	<< << << <<	-3.574 -3.965 -3.965 -39.650	11.691 11.547 11.547 115.470
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 212 del 2012 art. 3 c. 1 RATIFICA ED ESECUZIONE ACCORDI ITALIA SERBIA IN MATERIA DI COOPERAZIONE CULTURALE (Cap-pg: 6030/36)	2018 2019 2020 2021 e succ.	16.851 17.123 17.123 85.615	<< << << <<	-3.945 -4.376 -4.376 -21.880	12.906 12.747 12.747 63.735

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 836 del 1973 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI (Cap-pg: 6030/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	5.953 6.049 6.049 60.490	<< << << <<	-1.394 -1.546 -1.546 -15.460	4.559 4.503 4.503 45.030
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  DLG n. 860 del 1948 NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO (Cap-pg: 6030/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	6.039 6.137 6.137 61.370	<< << << <<	-1.414 -1.569 -1.569 -15.690	4.625 4.568 4.568 45.680
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  RD n. 746 del 1926 art. 12 c. 1 p. 3 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO. (Cap-pg: 6030/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	138 140 140 1.400	<< << << <<	-50 -55 -58 -580	88 85 82 820

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>22 Istruzione scolastica</b>					
<b>22.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica</b>					
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L. n. 107 del 2015 art. 1 c. 62 FONDO PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE (*) (Cap-pg: 2007/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000	<< << << <<	-1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000	14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L. n. 107 del 2015 art. 1 c. 141 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PORTALE UNICO DATI DELLA SCUOLA (*) (Cap-pg: 1253/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	98.409 100.000 100.000 100.000	<< << << <<	<< << -5.197 -5.197	98.409 100.000 94.803 94.803
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L. n. 836 del 1973 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI (Cap-pg: 1173/2 - 2473/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	30.673 6.169 6.169 61.690	<< << << <<	<< << -266 -2.660	30.673 6.169 5.903 59.030
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L. n. 836 del 1973 art. 1 c. 1 INDENNITA' PER TRASFERIMENTI (Cap-pg: 1173/3 - 2473/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	35.302 5.873 5.873 58.730	<< << << <<	<< << -252 -2.520	35.302 5.873 5.621 56.210

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DL n. 85 del 2008 art. 1 c. 5 UNIFICAZIONE MINISTERO ISTRUZIONE ED UNIVERSITA' (Cap-pg: 1173/10 - 1173/11 - 1173/12 - 1173/18 - 2373/10 - 2373/11 - 2373/12 - 2373/18)	2018 2019 2020 2021 e succ.	764.308 769.327 769.327 7.693.270	<< << << <<	<< << -33.081 -330.810	764.308 769.327 736.246 7.362.460
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DLG n. 64 del 2017 art. 39 c. 1 p. 2 SPESE PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO (Cap-pg: 1555/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	200.000 200.000 200.000 2.000.000	<< << << <<	<< << -8.600 -86.000	200.000 200.000 191.400 1.914.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DPR n. 3 del 1957 art. 33 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (Cap-pg: 2473/28 - 2473/30)	2018 2019 2020 2021 e succ.	288.281 292.942 292.942 2.929.420	<< << << <<	<< << -12.597 -125.970	288.281 292.942 280.345 2.803.450
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA RD n. 746 del 1926 art. 12 c. 1 p. 3 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO. (Cap-pg: 1173/27 - 2373/27)	2018 2019 2020 2021 e succ.	4.942 5.022 5.022 50.220	<< << << <<	<< << -216 -2.160	4.942 5.022 4.806 48.060

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>22.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio</b>  MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 1 del 2007 art. 2 c. 1 p. D INCENTIVI PER L'ECCELLENZA DEGLI STUDENTI (*) (Cap-pg: 1512/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	2.250.409 2.286.791 2.286.791 2.286.791	<< << << <<	<< << -574.000 -574.000	2.250.409 2.286.791 1.712.791 1.712.791
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 9 del 2003 art. 3 c. 1 ACCORDO DI COOPERAZIONE ITALIA - ISLANDA (Cap-pg: 1396/16)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.087 1.105 1.105 11.050	<< << << <<	<< << -48 -480	1.087 1.105 1.057 10.570
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 65 del 2008 art. 3 c. 1 RATIFICA ED ESECUZIONE ACCORDO ITALIA E FEDERAZIONE RUSSA IN MATERIA CULTURALE (Cap-pg: 1473/3 - 2696/16)	2018 2019 2020 2021 e succ.	118.062 119.970 119.970 1.199.700	<< << << <<	<< << -26.259 -262.590	118.062 119.970 93.711 937.110
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 77 del 2016 art. 1 c. 1 COOPERAZIONE CULTURALE ITALIA - CIPRO (Cap-pg: 1473/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.000 1.000 1.000 10.000	<< << << <<	<< << -746 -7.460	1.000 1.000 254 2.540

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 88 del 2012 art. 3 c. 1 ACCORDO ITALIA - VENEZUELA PER RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI TITOLI E DIPLOMI DI ISTRUZIONE MEDIA (Cap-pg: 2696/16)	2018 2019 2020 2021 e succ.	4.138 << 4.205 16.820	<< << << <<	<< << -238 -952	4.138 << 3.967 15.868
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 107 del 2015 art. 1 c. 39 FONDO PER L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NONCHÉ LA FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (*) (Cap-pg: 2394/11)	2018 2019 2020 2021 e succ.	98.409.035 100.000.000 100.000.000 100.000.000	<< << << <<	-2.000.000 -2.900.000 -2.943.000 -2.943.000	96.409.035 97.100.000 97.057.000 97.057.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 162 del 1990 art. 26 c. 9 DISCIPLINA STUPEFACENTI (Cap-pg: 1396/10 - 2331/12)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.454.448 1.468.205 1.468.205 14.682.050	<< << << <<	<< << -701.055 -7.010.550	1.454.448 1.468.205 767.150 7.671.500
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 168 del 1989 ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, E DELLE UNIVERSITA' (Cap-pg: 1473/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	785.288 797.983 797.983 7.979.830	<< << << <<	<< << -595.469 -5.954.690	785.288 797.983 202.514 2.025.140
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 190 del 2000 art. 3 ACCORDO DI COLLABORAZIONE SU ISTRUZIONE, CULTURA E SCIENZA CON IL GOVERNO MACEDONE (Cap-pg: 2696/16)	2018 2019 2020 2021 e succ.	11.681 11.870 11.870 118.700	<< << << <<	<< << -673 -6.730	11.681 11.870 11.197 111.970

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 355 del 1961 ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME (Cap-pg: 1396/11 - 2396/11 - 2496/11 - 2596/11)	2018 2019 2020 2021 e succ.	27.542 27.987 27.987 279.870	<< << << <<	<< << -1.204 -12.040	27.542 27.987 26.783 267.830
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 416 del 1981 art. 13 SPESE PER PUBBLICITA' (Cap-pg: 1396/22)	2018 2019 2020 2021 e succ.	249.452 269.652 269.652 2.696.520	<< << << <<	<< << -49.452 -494.520	249.452 269.652 220.200 2.202.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 482 del 1999 art. 5 NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE (Cap-pg: 1509/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	171.681 174.457 174.457 1.744.570	<< << << <<	<< << -50.000 -500.000	171.681 174.457 124.457 1.244.570
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 836 del 1973 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI (Cap-pg: 1396/3 - 1396/15 - 1396/17 - 2396/3 - 2496/3 - 2596/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	193.685 186.816 186.816 1.868.160	<< << << <<	<< << -8.032 -80.320	193.685 186.816 178.784 1.787.840
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 932 del 1973 art. 8 FONDO PER LA COMPILAZIONE DI LIBRI DI TESTO PER GLI ISTITUTI SUPERIORI CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA (*) (Cap-pg: 3061/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	37.070 37.669 37.669 37.669	<< << << <<	<< << -1.620 -1.620	37.070 37.669 36.049 36.049

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 990 del 1969 ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI (Cap-pg: 1396/14 - 2396/14 - 2496/14 - 2596/14)	2018 2019 2020 2021 e succ.	3.491 3.547 3.547 35.470	<< << << <<	<< << -152 -1.520	3.491 3.547 3.395 33.950
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  DL n. 85 del 2008 art. 1 c. 5 UNIFICAZIONE MINISTERO ISTRUZIONE ED UNIVERSITA' (Cap-pg: 1308/1 - 1331/5 - 1396/12 - 1396/13 - 1473/2 - 1473/3 - 2396/12 - 2396/13 - 2496/12 - 2496/13 - 2596/12 - 2596/13)	2018 2019 2020 2021 e succ.	6.477.513 6.566.328 6.566.328 64.567.780	<< << << <<	<< -200.000 -523.678 -5.154.520	6.477.513 6.366.328 6.042.650 59.413.260
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  DLG n. 63 del 2017 art. 7 c. 3 SPESE PER SUSSIDI DIDATTICI DI CUI ALL'ART. 13, C. 1, LETT. B) DELLA L. N. 104 DEL 1992 (*) (Cap-pg: 1521/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000	<< << << <<	<< << -107.500 -107.500	2.500.000 2.500.000 2.392.500 2.392.500
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  DLG n. 285 del 1992 art. 208 c. 1 p. C SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI (Cap-pg: 1450/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	59.156 60.112 60.112 601.120	<< << << <<	<< << -59.156 -591.560	59.156 60.112 956 9.560
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  DLG n. 860 del 1948 NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO (Cap-pg: 1396/4 - 2396/4 - 2496/4 - 2596/4)	2018 2019 2020 2021 e succ.	86.315 67.710 67.710 677.100	<< << << <<	<< << -2.912 -29.120	86.315 67.710 64.798 647.980



## Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DPR n. 3 del 1957 art. 33 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (Cap-pg: 1396/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	288.280 292.941 292.941 2.929.410	<< << << <<	<< << -188.000 -1.880.000	288.280 292.941 104.941 1.049.410
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DPR n. 347 del 2000 REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (Cap-pg: 1331/2 - 1331/6 - 1331/10)	2018 2019 2020 2021 e succ.	2.447.324 2.486.890 2.486.890 24.868.900	<< << << <<	<< -194.303 -123.721 -1.237.210	2.447.324 2.292.587 2.363.169 23.631.690
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA RD n. 746 del 1926 art. 12 c. 1 p. 3 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO. (Cap-pg: 1396/20 - 2396/20 - 2496/20 - 2596/20)	2018 2019 2020 2021 e succ.	4.942 5.022 5.022 50.220	<< << << <<	<< << -216 -2.160	4.942 5.022 4.806 48.060
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LB n. 449 del 2001 art. 2 c. 2 PROGRAMMA GEMELLAGGIO PHARE (Cap-pg: 1331/4)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.770.214 1.800.449 1.800.449 <<	<< << << <<	-338.210 -694.000 -694.000 <<	1.432.004 1.106.449 1.106.449 <<

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>22.16 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione</b>					
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L n. 104 del 1992 art. 15 FUNZIONAMENTO GRUPPI DI LAVORO (*) (Cap-pg: 2180/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	215.189 218.668 218.668 218.668	<< << << <<	<< << -9.403 -9.403	215.189 218.668 209.265 209.265
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L n. 162 del 1990 art. 26 c. 9 DISCIPLINA STUPEFACENTI (Cap-pg: 2139/14)	2018 2019 2020 2021 e succ.	31.347 31.854 31.854 318.540	<< << << <<	<< -1.561 -1.370 -13.700	31.347 30.293 30.484 304.840
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L n. 355 del 1961 ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME (Cap-pg: 2139/9)	2018 2019 2020 2021 e succ.	673.108 683.990 683.990 6.839.900	<< << << <<	<< -33.516 -29.412 -294.120	673.108 650.474 654.578 6.545.780
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L n. 373 del 1989 ISTITUZIONE DI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI (Cap-pg: 2139/7 - 2139/8)	2018 2019 2020 2021 e succ.	6.073.106 6.073.106 6.073.106 60.731.060	<< << << <<	<< -297.583 -261.144 -2.611.440	6.073.106 5.775.523 5.811.962 58.119.620

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 836 del 1973 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI (Cap-pg: 2139/2 - 2139/13)	2018 2019 2020 2021 e succ.	203.230 206.515 206.515 2.065.150	<< << << <<	<< -10.119 -8.880 -88.800	203.230 196.396 197.635 1.976.350
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  DLG n. 165 del 2001 art. 25 DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (Cap-pg: 2139/11)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.276.920	<< << << <<	<< -16.057 -14.091 -140.910	1.000.000 983.943 985.909 3.136.010
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  DPR n. 3 del 1957 art. 33 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (Cap-pg: 2139/4)	2018 2019 2020 2021 e succ.	74.511 75.716 75.716 757.160	<< << << <<	<< -3.710 -3.256 -32.560	74.511 72.006 72.460 724.600

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>22.17 Istruzione del primo ciclo</b>					
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L n. 107 del 2015 art. 1 c. 25 INCREMENTO FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (Cap-pg: 1195/1 - 1196/1 - 1204/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	72.931.330 74.110.401 74.110.401 74.110.401	<< << << <<	-10.437.560 -10.243.499 -9.937.723 -9.937.723	62.493.770 63.866.902 64.172.678 64.172.678
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L n. 107 del 2015 art. 1 c. 126 VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE (Cap-pg: 1291/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	104.000.000 104.000.000 104.000.000 1.040.000.000	<< << << <<	-9.770.000 -9.914.000 -8.944.000 -89.440.000	94.230.000 94.086.000 95.056.000 950.560.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L n. 440 del 1997 art. 4 ISTITUZIONE FONDO PER L'ARRICCHIMENTO E L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (Cap-pg: 1195/1 - 1196/1 - 1204/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	37.679.949 38.387.322 38.387.322 383.873.220	<< << << <<	-5.442.167 -5.355.440 -5.179.640 -51.796.400	32.237.782 33.031.882 33.207.682 332.076.820
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 601 p. B ISTITUZIONE FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (Cap-pg: 1195/1 - 1196/1 - 1204/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	44.335.899 48.785.298 50.785.298 507.852.980	<< << << <<	-6.340.947 -6.785.309 -6.867.845 -68.678.450	37.994.952 41.999.989 43.917.453 439.174.530

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 634 INTERVENTI A FAVORE DELL'ISTRUZIONE (Cap-pg: 1195/1 - 1196/1 - 1204/1)	2018	32.812.100	<<	-4.700.756	28.111.344
	2019	33.342.569	<<	-4.615.752	28.726.817
	2020	33.342.569	<<	-4.464.792	28.877.777
	2021 e succ.	333.425.690	<<	-44.647.920	288.777.770

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>22.18 Istruzione del secondo ciclo</b>					
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L n. 107 del 2015 art. 1 c. 25 INCREMENTO FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (Cap-pg: 1194/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	51.064.054 51.889.599 51.889.599 51.889.599	<< << << <<	-3.358.884 -3.337.620 -3.300.535 -3.300.535	47.705.170 48.551.979 48.589.064 48.589.064
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L n. 107 del 2015 art. 1 c. 126 VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE (Cap-pg: 2391/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	96.000.000 96.000.000 96.000.000 960.000.000	<< << << <<	-9.000.000 -9.408.000 -8.256.000 -82.560.000	87.000.000 86.592.000 87.744.000 877.440.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L n. 440 del 1997 art. 4 ISTITUZIONE FONDO PER L'ARRICCHIMENTO E L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (Cap-pg: 1194/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	15.511.853 15.782.839 15.782.839 157.828.390	<< << << <<	-1.020.337 -1.015.177 -1.003.897 -10.038.970	14.491.516 14.767.662 14.778.942 147.789.420
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DL n. 104 del 2013 art. 8 c. 1 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO (Cap-pg: 1194/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	4.920.452 5.000.000 5.000.000 50.000.000	<< << << <<	-323.657 -321.608 -318.034 -3.180.340	4.596.795 4.678.392 4.681.966 46.819.660

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 601 p. B ISTITUZIONE FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (Cap-pg: 1194/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	50.829.678 52.921.643 52.921.643 529.216.430	<< << << <<	-3.343.468 -3.404.002 -3.366.181 -33.661.810	47.486.210 49.517.641 49.555.462 495.554.620
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 634 INTERVENTI A FAVORE DELL'ISTRUZIONE (Cap-pg: 1194/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	14.099.945 14.327.897 14.327.897 143.278.970	<< << << <<	-927.464 -921.593 -911.353 -9.113.530	13.172.481 13.406.304 13.416.544 134.165.440

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>22.19 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione</b>					
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L n. 104 del 1992 art. 14 FORMAZIONE DOCENTI SPECIALIZZATI IN ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI HANDICAPPATI (*) (Cap-pg: 2184/2 - 2185/2 - 2186/2 - 2188/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	926.199 941.172 941.172 941.172	<< << << <<	<< << -40.471 -40.471	926.199 941.172 900.701 900.701
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L n. 107 del 2015 art. 1 c. 123 SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE DI RUOLO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO TRAMITE LA CARTA ELETTRONICA (*) (Cap-pg: 2164/6 - 2173/6)	2018 2019 2020 2021 e succ.	247.804.427 251.733.853 251.733.853 251.733.853	<< << << <<	-4.000.000 -4.000.000 -4.000.679 -4.000.679	243.804.427 247.733.853 247.733.174 247.733.174
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L n. 107 del 2015 art. 1 c. 125 PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEI DOCENTI (*) (Cap-pg: 2164/7 - 2173/7 - 2174/7 - 2175/7)	2018 2019 2020 2021 e succ.	29.363.614 30.000.000 30.000.000 30.000.000	<< << << <<	<< -1.641.096 -1.720.000 -1.890.000	29.363.614 28.358.904 28.280.000 28.110.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L n. 148 del 1990 art. 12 RIORDINAMENTO SCUOLA ELEMENTARE (Cap-pg: 2164/2 - 2173/2 - 2174/2 - 2175/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.283.691 1.304.444 1.304.444 13.044.440	<< << << <<	<< -36.955 -56.092 -560.920	1.283.691 1.267.489 1.248.352 12.483.520



## Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  DL n. 85 del 2008 art. 1 c. 5 UNIFICAZIONE MINISTERO ISTRUZIONE ED UNIVERSITA' (Cap-pg: 2339/6 - 2439/6)	2018 2019 2020 2021 e succ.	489.786 497.704 497.704 4.977.040	<< << << <<	<< << -21.401 -214.010	489.786 497.704 476.303 4.763.030
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  DL n. 249 del 1989 NORME IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA (Cap-pg: 2531/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	867 867 867 8.670	<< << << <<	<< << -37 -370	867 867 830 8.300
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  DLG n. 59 del 2017 art. 19 c. 2 p. 4/ter SPESE PER LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE DI CUI ALL'ART. 17 C. 2 LETT. C E D (Cap-pg: 2309/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	4.338.773 4.338.411 4.338.411 89.757.748	<< << << <<	<< << -186.552 -1.865.520	4.338.773 4.338.411 4.151.859 87.892.228
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  DLG n. 64 del 2017 art. 39 c. 1 p. 1 SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DA DESTINARE ALL'ESTERO (Cap-pg: 2164/2 - 2173/2 - 2174/2 - 2175/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	170.000 170.000 170.000 1.700.000	<< << << <<	<< -4.831 -7.309 -73.090	170.000 165.169 162.691 1.626.910
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  RD n. 1058 del 1929 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 2339/12 - 2439/12)	2018 2019 2020 2021 e succ.	55.372 55.372 55.372 12.901	<< << << <<	<< << -2.381 -11.508	55.372 55.372 52.991 1.393

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LF n. 448 del 2001 art. 16 c. 3 FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (Cap-pg: 2164/3 - 2173/3 - 2174/3 - 2175/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	149.267 151.680 151.680 1.516.800	<< << << <<	<< -4.321 -6.523 -65.230	149.267 147.359 145.157 1.451.570
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 217 RISORSE PER RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI (Cap-pg: 2339/1 - 2439/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	2.400.000 2.400.000 2.400.000 24.000.000	<< << << <<	<< << -103.200 -1.032.000	2.400.000 2.400.000 2.296.800 22.968.000

## Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizamenti	Totale
<b>23 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria</b>					
<b>23.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria</b>					
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L. n. 8 del 2006 art. 3 c. 1 RATIFICA ED ESECUZIONE ACCORDO ITALIA-GIORDANIA (Cap-pg: 1689/3 - 2389/3 - 2489/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	27.023 27.500 27.500 300.000	<< << << <<	<< << -1.283 -12.830	27.023 27.500 26.217 287.170
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L. n. 14 del 2015 art. 1 c. 1 COOPERAZIONE CULTURALE ITALIA - BOSNIA ERZEGOVINA (Cap-pg: 1689/3 - 2389/3 - 2489/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.220 1.240 1.240 12.400	<< << << <<	<< << -60 -600	1.220 1.240 1.180 11.800
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L. n. 355 del 1961 ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME (Cap-pg: 1689/26 - 2359/26 - 2389/26 - 2489/26)	2018 2019 2020 2021 e succ.	4.214 4.262 4.262 42.620	<< << << <<	<< << -183 -1.830	4.214 4.262 4.079 40.790
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L. n. 836 del 1973 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI (Cap-pg: 1689/1 - 1689/16 - 2389/1 - 2489/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	243.444 247.380 247.380 2.473.800	<< << << <<	<< << -10.638 -106.380	243.444 247.380 236.742 2.367.420

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 836 del 1973 art. 1 c. 1 INDENNITA' PER TRASFERIMENTI (Cap-pg: 1689/33)	2018 2019 2020 2021 e succ.	43.401 44.103 44.103 441.030	<< << << <<	<< << -1.896 -18.960	43.401 44.103 42.207 422.070
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  DL n. 85 del 2008 art. 1 c. 5 UNIFICAZIONE MINISTERO ISTRUZIONE ED UNIVERSITA' (Cap-pg: 1689/22 - 1689/23 - 1689/24 - 2359/22 - 2359/23 - 2359/24 - 2389/22 - 2389/23 - 2389/24 - 2489/22 - 2489/23 - 2489/24)	2018 2019 2020 2021 e succ.	164.814 165.180 165.180 1.651.800	<< << << <<	<< << -7.105 -71.050	164.814 165.180 158.075 1.580.750
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  DL n. 90 del 2014 art. 15 c. 3 p. S DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE BORSE DI STUDIO PER LA SPECIALIZZAZIONE MEDICA (Cap-pg: 1689/1 - 1689/38 - 2304/1 - 2389/1 - 2489/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	243.070 247.000 247.000 2.470.000	<< << << <<	<< << -10.620 -106.200	243.070 247.000 236.380 2.363.800
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  DLG n. 368 del 1999 art. 36 c. 1 p. D LIBERA CIRCOLAZIONE DEI MEDICI E RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI LORO DIPLOMI (Cap-pg: 1689/38)	2018 2019 2020 2021 e succ.	126.670 128.718 128.718 1.287.180	<< << << <<	<< << -5.535 -55.350	126.670 128.718 123.183 1.231.830
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  DLG n. 860 del 1948 NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO (Cap-pg: 1689/19 - 2389/19 - 2489/19)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.005 1.005 1.005 10.050	<< << << <<	<< << -43 -430	1.005 1.005 962 9.620

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DLG n. 860 del 1948 art. 1 c. 1 p. 1 NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO (Cap-pg: 1689/20 - 2389/20 - 2489/20)	2018 2019 2020 2021 e succ.	2.952 3.000 3.000 30.000	<< << << <<	<< << -130 -1.300	2.952 3.000 2.870 28.700
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DPR n. 3 del 1957 art. 33 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (Cap-pg: 1689/2 - 2389/2 - 2489/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	7.422 7.502 7.502 50.020	<< << << <<	<< << -215 -2.150	7.422 7.502 7.287 47.870
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA RD n. 746 del 1926 art. 12 c. 1 p. 1 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO. (Cap-pg: 2359/25)	2018 2019 2020 2021 e succ.	544 553 553 5.530	<< << << <<	<< << -24 -240	544 553 529 5.290

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>23.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica</b>					
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L n. 99 del 2011 art. 3 c. 1 ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REP. ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PANAMA (Cap-pg: 1673/5)	2018 2019 2020 2021 e succ.	41.276 41.943 41.943 419.430	<< << << <<	-1.642 -1.853 -1.559 -15.590	39.634 40.090 40.384 403.840
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L n. 107 del 2015 art. 1 c. 26 RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI (Cap-pg: 1673/5)	2018 2019 2020 2021 e succ.	6.888.632 7.000.000 7.000.000 14.000.000	<< << << <<	-274.067 -309.328 -260.267 -520.534	6.614.565 6.690.672 6.739.733 13.479.466
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L n. 212 del 2012 art. 3 c. 1 RATIFICA ED ESECUZIONE ACCORDI ITALIA SERBIA IN MATERIA DI COOPERAZIONE CULTURALE (Cap-pg: 1673/5 - 1685/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	67.572 68.649 68.649 686.490	<< << << <<	-2.650 -2.991 -2.558 -25.580	64.922 65.658 66.091 660.910
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L n. 355 del 1961 ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME (Cap-pg: 1685/26 - 2385/26)	2018 2019 2020 2021 e succ.	2.488 2.528 2.528 25.280	<< << << <<	<< << -108 -1.080	2.488 2.528 2.420 24.200

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 508 del 1999 RIFORMA DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA, DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA, DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE, DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DEGLI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI E DEL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA (Cap-pg: 1673/5)	2018 2019 2020 2021 e succ.	5.176.239 5.259.922 5.259.922 52.599.220	<< << << <<	-205.938 -232.433 -195.569 -1.955.690	4.970.301 5.027.489 5.064.353 50.643.530
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 508 del 1999 art. 1 RIFORMA DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA, DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA, DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE, DEI CONSERVATORI DI MUSICA E DEGLI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI. (Cap-pg: 1676/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.147.385 1.165.935 1.165.935 11.659.350	<< << << <<	<< << -50.135 -501.350	1.147.385 1.165.935 1.115.800 11.158.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 508 del 1999 art. 3 FUNZIONAMENTO CONSIGLIO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE (*) (Cap-pg: 1626/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	44.418 45.136 45.136 45.136	<< << << <<	<< << -1.941 -1.941	44.418 45.136 43.195 43.195
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 836 del 1973 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI (Cap-pg: 1685/2 - 1685/19 - 2385/2 - 2385/19)	2018 2019 2020 2021 e succ.	9.837 9.997 9.997 99.970	<< << << <<	<< << -430 -4.300	9.837 9.997 9.567 95.670
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  DL n. 7 del 2005 art. 1/quinquies c. 2 ISTITUTO MUSICALE DI Ceglie MESSAPICO (Cap-pg: 1673/5)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.408.174 1.409.438 909.438 9.094.380	<< << << <<	-56.025 -62.282 -33.814 -338.140	1.352.149 1.347.156 875.624 8.756.240

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  DL n. 50 del 2017 art. 13 c. 1/bis INCREMENTO STANZIAMENTI DEL PROGRAMMA "ISTITUZIONI DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA" (Cap-pg: 1673/5)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.500.000 1.500.000 1.500.000 15.000.000	<< << << <<	-59.678 -66.284 -55.771 -557.710	1.440.322 1.433.716 1.444.229 14.442.290
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  DL n. 85 del 2008 art. 1 c. 5 UNIFICAZIONE MINISTERO ISTRUZIONE ED UNIVERSITA' (Cap-pg: 1685/22 - 1685/23 - 1685/24 - 2385/23 - 2385/24)	2018 2019 2020 2021 e succ.	69.806 69.980 69.980 699.800	<< << << <<	<< << -3.011 -30.110	69.806 69.980 66.969 669.690
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  DLG n. 165 del 2001 art. 55/septies CONTROLLI SULLE ASSENZE (Cap-pg: 1632/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	66.601 22.911 22.911 229.110	<< << << <<	<< << -985 -9.850	66.601 22.911 21.926 219.260
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  DPR n. 3 del 1957 art. 33 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (Cap-pg: 1673/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	52.496 53.345 53.345 533.450	<< << << <<	<< -2.614 -2.294 -22.940	52.496 50.731 51.051 510.510



## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>23.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria</b>					
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L n. 8 del 2006 art. 3 c. 1 RATIFICA ED ESECUZIONE ACCORDO ITALIA-GIORDANIA (Cap-pg: 1659/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.729 1.757 1.757 17.570	<< << << <<	<< << -76 -760	1.729 1.757 1.681 16.810
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L n. 243 del 1991 art. 5 c. 1 CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA' NON STATALI (*) (Cap-pg: 1692/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	56.564.529 57.479.000 57.479.000 57.479.000	<< << << <<	<< -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000	56.564.529 56.479.000 56.479.000 56.479.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L n. 355 del 1961 ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME (Cap-pg: 1659/26 - 2459/26 - 2559/26 - 2659/26)	2018 2019 2020 2021 e succ.	14.765 15.004 15.004 150.040	<< << << <<	<< << -645 -6.450	14.765 15.004 14.359 143.590
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L n. 836 del 1973 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI (Cap-pg: 1659/2 - 2459/2 - 2559/2 - 2659/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	2.755 2.799 2.799 27.990	<< << << <<	<< << -120 -1.200	2.755 2.799 2.679 26.790

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  DL n. 85 del 2008 art. 1 c. 5 UNIFICAZIONE MINISTERO ISTRUZIONE ED UNIVERSITA' (Cap-pg: 1659/22 - 1659/23 - 1659/24 - 2459/22 - 2459/23 - 2459/24 - 2559/22 - 2559/23 - 2559/24 - 2659/22 - 2659/23 - 2659/24)	2018 2019 2020 2021 e succ.	648.617 650.011 650.011 6.500.110	<< << << <<	<< << -27.952 -279.520	648.617 650.011 622.059 6.220.590
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  DL n. 148 del 2017 art. 1 c. 3 RIFINANZIAMENTO FONDO PER LE CATTEDRE UNIVERSITARIE DEL MERITO "GIULIO NATTA". (Cap-pg: 1695/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	8.300.000 << << <<	8.300.000 << << <<
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  DLG n. 860 del 1948 art. 1 c. 1 p. 1 NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO (Cap-pg: 1659/20 - 2459/20 - 2559/20 - 2659/20)	2018 2019 2020 2021 e succ.	301 301 301 3.010	<< << << <<	<< << -14 -140	301 301 287 2.870
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  RD n. 746 del 1926 art. 12 c. 1 p. 1 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO. (Cap-pg: 1659/25 - 2459/25 - 2559/25 - 2659/25)	2018 2019 2020 2021 e succ.	2.739 2.783 2.783 27.830	<< << << <<	<< << -120 -1.200	2.739 2.783 2.663 26.630
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 295 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ BASE DI RICERCA (Cap-pg: 1694/5)	2018 2019 2020 2021 e succ.	35.000.000 21.870.000 20.540.000 205.400.000	<< << << <<	-18.000.000 -18.000.000 -18.000.000 -180.000.000	17.000.000 3.870.000 2.540.000 25.400.000

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>24.2 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni</b>					
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2018	2.214.204	<<	2.500.000	4.714.204
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 191	2019	2.250.000	<<	2.500.000	4.750.000
CONTRIBUTO CECITA' - CENTRO NAZIONALE DEL LIBRO PARLATO (*)	2020	2.250.000	<<	2.500.000	4.750.000
(Cap-pg: 3524/2)	2021 e succ.	2.250.000	<<	2.500.000	4.750.000
<b>24.5 Protezione sociale per particolari categorie</b>					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2018	845.838	<<	916.327	1.762.165
L n. 112 del 2011 art. 7 c. 1	2019	847.043	<<	964.318	1.811.361
GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA (*)	2020	847.043	<<	964.384	1.811.427
(Cap-pg: 2118/2)	2021 e succ.	847.043	<<	964.384	1.811.427
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2018	3.263.423	<<	-322.827	2.940.596
L n. 482 del 1999	2019	3.291.927	<<	-138.671	3.153.256
NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE (*)	2020	3.291.927	<<	-138.419	3.153.508
(Cap-pg: 5210/1 - 5211/1)	2021 e succ.	2.302.350	<<	-96.809	2.205.541
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2018	4.752.837	<<	-470.164	4.282.673
DL n. 85 del 2008 art. 1 c. 4 p. 1	2019	4.829.660	<<	-203.499	4.626.161
TRASFERIMENTO RISORSE DA SOLIDARIETA' SOCIALE ALLA PRESIDENZA RELATIVE ALLE POLITICHE ANTIDROGA	2020	4.829.660	<<	-203.077	4.626.583
(Cap-pg: 2113/1)	2021 e succ.	48.296.600	<<	-2.030.770	46.265.830

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 1 FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA (*) (Cap-pg: 2102/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	5.017.665 5.098.769 5.098.769 <<	<< << << <<	-496.361 -214.786 -214.393 <<	4.521.304 4.883.983 4.884.376 <<
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 3 FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' (*) (Cap-pg: 2108/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	7.093.877 7.295.687 7.295.687 7.295.687	<< << << <<	4.226.060 4.661.429 4.662.048 4.662.048	11.319.937 11.957.116 11.957.735 11.957.735
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 3 p. 1 PEDOFILIA (*) (Cap-pg: 2108/6)	2018 2019 2020 2021 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000	2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 3 p. 2 ANZIANI E DISABILI (*) (Cap-pg: 2108/7)	2018 2019 2020 2021 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000	3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 359 VITTIME VIOLENZA (*) (Cap-pg: 2108/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	5.000.000 5.000.000 << <<	<< << << <<	20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000	25.000.000 25.000.000 20.000.000 20.000.000

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 411 FONDO ADOZIONI (*) (Cap-pg: 2134/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000	<< << << <<	10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000	25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 417 PIANO ANTI TRATTA (*) (Cap-pg: 2108/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	3.000.000 << << <<	<< << << <<	14.703.232 15.000.000 15.000.000 15.000.000	17.703.232 15.000.000 15.000.000 15.000.000
<b>24.6 Garanzia dei diritti dei cittadini</b>  MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  L n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 1257/16)	2018 2019 2020 2021 e succ.	66.770 67.849 67.849 678.490	<< << << <<	-4.674 -4.749 -4.749 -47.490	62.096 63.100 63.100 631.000

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>24.12 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva</b> MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  L n. 112 del 2016 art. 3 c. 1 ISTITUZIONE FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI (*) (Cap-pg: 3553/1)   MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 158 INCREMENTO FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI (*) (Cap-pg: 3671/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	56.100.000 56.100.000 56.100.000 56.100.000	<< << << <<	-5.000.000 -5.000.000 << <<	51.100.000 51.100.000 56.100.000 56.100.000
	2018 2019 2020 2021 e succ.	273.267.106 278.040.000 278.040.000 278.040.000	<< << << <<	-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000	263.267.106 268.040.000 268.040.000 268.040.000

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>25 Politiche previdenziali</b>					
<b>25.3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali</b>					
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI L. n. 88 del 1989 art. 37 GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI (Cap-pg: 4339/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	2.226.489.220 4.971.993.878 6.971.993.878 69.609.138.780	<< << << <<	-222.380.000 -26.965.000 5.747.000 -2.770.000	2.004.109.220 4.945.028.878 6.977.740.878 69.606.368.780
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DL n. 148 del 2017 art. 1 c. 11 ARMONIZZAZIONE DISCIPLINA PREVIDENZIALE FONDO PREVIDENZA ESATTORIALE (Cap-pg: 4367/28)	2018 2019 2020 2021 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	34.000 << << 4.271.000	34.000 << << 4.271.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DL n. 148 del 2017 art. 2 c. 7 PROROGA TERMINI SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI PER RESIDENTI NEI COMUNI COLPITI DAL SISMA 2016 (Cap-pg: 4364/19)	2018 2019 2020 2021 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	170.400.000 << << <<	170.400.000 << << <<
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 218 INCREMENTO PLATEA BENEFICIARI OTTAVA SALVAGUARDIA (Cap-pg: 4236/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	965.600.000 802.760.000 721.130.000 845.200.000	<< << << <<	-137.600.000 -188.700.000 -180.900.000 -244.600.000	828.000.000 614.060.000 540.230.000 600.600.000

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 361 ARMONIZZAZIONE DELLE FORME CONTRIBUTIVE (Cap-pg: 4364/9)	2018 2019 2020 2021 e succ.	2.379.373.632 2.662.373.632 2.744.673.632 27.446.736.320	<< << << <<	<< -170.400.000 -85.200.000 <<	2.379.373.632 2.491.973.632 2.659.473.632 27.446.736.320
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 128 RIDUZIONE DEI PREMI E CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RIDUZIONE TRASFERIMENTO INAIL (Cap-pg: 4336/6)	2018 2019 2020 2021 e succ.	708.920.000 701.120.000 699.760.000 7.000.000.000	<< << << <<	-8.920.000 -1.120.000 240.000 <<	700.000.000 700.000.000 700.000.000 7.000.000.000



## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>26 Politiche per il lavoro</b>					
<b>26.6 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione</b>					
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI L. n. 144 del 1999 art. 68 MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI (*) (Cap-pg: 2230/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	86.853.393 141.101.393 56.165.393 100.165.393	<< << << <<	<< << << <<	86.853.393 141.101.393 56.165.393 100.165.393
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI L. n. 448 del 1998 art. 3 c. 8 INCENTIVI PER LE IMPRESE (*) (Cap-pg: 2230/4)	2018 2019 2020 2021 e succ.	23.291.380 23.291.380 23.291.380 23.291.380	<< << << <<	<< << << <<	23.291.380 23.291.380 23.291.380 23.291.380
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DL. n. 148 del 2017 art. 8 c. 2 RIFINANZIAMENTO FONDO SOCIALE PER L'OCCUPAZIONE E LA FORMAZIONE (Cap-pg: 2230/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DL. n. 189 del 2016 art. 52 c. 1 RIFINANZIAMENTO FONDO OCCUPAZIONE (*) (Cap-pg: 2230/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	228.300.000 19.000.000 << <<	<< << << <<	-200.000.000 << << <<	28.300.000 19.000.000 << <<

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 236 CONCORSO DELLO STATO AGLI ONERI DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DEL CREDITO (*) (Cap-pg: 2405/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	224.000.000 139.000.000 87.000.000 24.000.000	<< << << <<	-49.000.000 39.000.000 21.000.000 <<	175.000.000 178.000.000 108.000.000 24.000.000
<b>26.7 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo</b>  MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  DLG n. 148 del 2015 art. 43 c. 1 RIFINANZIAMENTO FONDO JOB ACT (*) (Cap-pg: 1250/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	119.733.568 133.400.000 157.500.000 150.800.000	<< << << <<	-60.000.000 -57.000.000 -57.000.000 -57.000.000	59.733.568 76.400.000 100.500.000 93.800.000
<b>26.10 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione</b>  MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  DLG n. 148 del 2015 art. 43 c. 6 RIFINANZIAMENTO FONDO PER LE POLITICHE ATTIVE (Cap-pg: 1230/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	77.695.409 79.000.000 69.000.000 157.000.000	<< << << <<	-17.000.000 -17.000.000 -17.000.000 -100.000.000	60.695.409 62.000.000 52.000.000 57.000.000

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>27 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>  <b>27.2 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose</b> MINISTERO DELL'INTERNO  L. n. 122 del 2016 art. 14 c. 2 CONTRIBUTO PER INCREMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DI REATI DI TIPO MAFIOSO, RICHIESTE ESTORSIVE, USURA E DEI REATI INTENZIONALI VIOLENTI (*) (Cap-pg: 2341/2)   MINISTERO DELL'INTERNO  DL n. 451 del 1995 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ULTERIORE IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE IN ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA FRONTIERAMARITTIMA NELLA REGIONE PUGLIA (Cap-pg: 2351/2)		2018 2.600.000 2019 2.600.000 2020 2.600.000 2021 e succ. 2.600.000    2018 1.175.969.413 2019 1.175.969.413 2020 1.175.969.413 2021 e succ. 11.759.694.130	<< << << <<    << << << <<	7.400.000 7.400.000 7.400.000 7.400.000    50.000.000 100.000.000 << <<	10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000    1.225.969.413 1.275.969.413 1.175.969.413 11.759.694.130
<b>28 Sviluppo e riequilibrio territoriale</b>  <b>28.4 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali</b> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 6 FONDO SVILUPPO E COESIONE - PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020 (Cap-pg: 8000/8)		2018 3.420.000.000 2019 3.043.430.000 2020 4.849.800.000 2021 e succ. 29.908.600.000	1.000.000.000 1.500.000.000 1.200.000.000 -3.700.000.000	<< << << 5.000.000.000	4.420.000.000 4.543.430.000 6.049.800.000 31.208.600.000

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica</b>					
<b>29.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'</b>					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  L. n. 29 del 1961 art. 5 RIMBORSO INTERESSI DI MORA AI CONTRIBUENTI SULLE SOMME PAGATE PER TASSE E IMPOSTE INDIRETTE NON DOVUTE (Cap-pg: 4016/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	140.000.000 140.000.000 140.000.000 1.400.000.000	<< << << <<	-70.000.000 -70.000.000 -70.000.000 -700.000.000	70.000.000 70.000.000 70.000.000 700.000.000
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  DPR n. 602 del 1973 DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO (Cap-pg: 4015/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	713.685.349 713.685.349 713.685.349 7.136.853.490	<< << << <<	-330.000.000 -330.000.000 -330.000.000 -3.300.000.000	383.685.349 383.685.349 383.685.349 3.836.853.490
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  DCP n. 406 del 1947 RICOSTITUZIONE DEI MINISTERI DELLE FINANZE E DEL TESORO (Cap-pg: 3518/15 - 3518/16)	2018 2019 2020 2021 e succ.	546.244 548.366 548.366 5.483.660	<< << << <<	-60.050 -60.551 -60.551 -605.510	486.194 487.815 487.815 4.878.150
<b>29.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali</b>					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/primum RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALLARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016 (*) (Cap-pg: 7852/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000	12.000.000 21.000.000 5.000.000 <<	<< << << <<	32.000.000 41.000.000 25.000.000 20.000.000

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  LF n. 244 del 2007 art. 1 c. 350 FONDO GUARDIA DI FINANZA (Cap-pg: 4299/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	42.611.902 30.000.000 30.000.000 300.000.000	<< << << <<	-12.000.000 -12.000.000 -12.000.000 -120.000.000	30.611.902 18.000.000 18.000.000 180.000.000
<b>29.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario</b>  MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  L n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 1398/15 - 1398/17 - 1433/15 - 1433/17)	2018 2019 2020 2021 e succ.	326.381 328.171 328.171 3.281.710	<< << << <<	-115.843 -116.219 -116.219 -1.162.190	210.538 211.952 211.952 2.119.520
<b>29.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte</b>  MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  DL n. 148 del 2017 art. 3 ESTENSIONE SPLIT PAYMENT ALLE SOCIETA' CONTROLLATE DALLA PA (Cap-pg: 3814/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	11.500.000 11.500.000 11.500.000 <<	11.500.000 11.500.000 11.500.000 <<
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  DPR n. 633 del 1972 art. 38/bis c. 4 RIMBORSI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (Cap-pg: 3810/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.340.000.000 1.340.000.000 2.040.000.000 10.700.000.000	<< << << <<	-50.000.000 << << <<	1.290.000.000 1.340.000.000 2.040.000.000 10.700.000.000

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>29.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari</b>  MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  L n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 1412/15 - 1412/17 - 1439/15 - 1439/17 - 1440/15 - 1440/17)  MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  RD n. 1058 del 1929 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 1412/19 - 1439/19 - 1440/19)					
	2018	1.221.352	<<	-438.796	782.556
	2019	1.222.676	<<	-439.074	783.602
	2020	1.222.676	<<	-439.074	783.602
	2021 e succ.	12.226.760	<<	-4.390.740	7.836.020
	2018	117.360	<<	-43.423	73.937
	2019	117.360	<<	-43.423	73.937
	2020	117.360	<<	-43.423	73.937
	2021 e succ.	1.173.600	<<	-434.230	739.370

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>29.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio</b>					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  L n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 2643/17 - 2643/18 - 2643/21 - 2650/11 - 2650/12 - 2651/10 - 2651/11 - 2651/13)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.468.497 1.477.638 1.477.638 14.776.380	<< << << <<	-773.232 -775.843 -775.843 -7.758.430	695.265 701.795 701.795 7.017.950
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  L n. 355 del 1961 ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME (Cap-pg: 2643/22 - 2650/15 - 2651/14)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.338.445 1.361.700 1.361.700 13.617.000	<< << << <<	-229.543 -233.531 -233.531 -2.335.310	1.108.902 1.128.169 1.128.169 11.281.690
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  DCP n. 406 del 1947 RICOSTITUZIONE DEI MINISTERI DELLE FINANZE E DEL TESORO (Cap-pg: 2643/19 - 2650/13 - 2651/12)	2018 2019 2020 2021 e succ.	2.268.592 2.268.592 2.268.592 22.685.920	<< << << <<	-408.346 -408.346 -408.346 -4.083.460	1.860.246 1.860.246 1.860.246 18.602.460

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>29.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio</b>  MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  L n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 2658/13 - 2660/13)   MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  L n. 355 del 1961 ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME (Cap-pg: 2658/10 - 2660/10)   MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  RD n. 1058 del 1929 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 2658/8 - 2660/8)   MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  RD n. 1058 del 1929 art. 8 CANONI DI LOCAZIONE DEGLI STABILI PRIVATI E SPESE D'UFFICIO (Cap-pg: 2658/5 - 2660/5)	2018 2019 2020 2021 e succ.   2018 2019 2020 2021 e succ.   2018 2019 2020 2021 e succ.   2018 2019 2020 2021 e succ.	362.841 370.000 370.000 3.700.000   1.325.340 1.350.000 1.350.000 13.500.000   2.888.162 2.959.850 2.959.850 29.598.500   13.791.038 13.791.038 13.791.038 137.910.380	<< << << <<   << << << <<   << << << <<	-47.170 -48.100 -48.100 -481.000   -315.431 -321.300 -321.300 -3.213.000   -28.882 -29.499 -29.499 -294.990   -5.491.038 -5.491.038 -5.491.038 -54.910.380	315.671 321.900 321.900 3.219.000   1.009.909 1.028.700 1.028.700 10.287.000   2.859.280 2.930.351 2.930.351 29.303.510   8.300.000 8.300.000 8.300.000 83.000.000



## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>29.10 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato</b>					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DLG n. 300 del 1999 art. 70 c. 2 p. A FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL DEMANIO) (Cap-pg: 3901/2 - 3920/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	99.742.255 99.432.730 99.432.730 994.327.300	<< << << <<	-13.000.000 -13.000.000 -13.000.000 -130.000.000	86.742.255 86.432.730 86.432.730 864.327.300
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. H/primum RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALLARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016 (*) (Cap-pg: 7759/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	140.750.000 120.750.000 120.160.000 120.000.000	-12.000.000 -21.000.000 -5.000.000 <<	<< << << <<	128.750.000 99.750.000 115.160.000 120.000.000
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 74 AUTOFINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (Cap-pg: 3890/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	823.834.912 821.760.295 821.760.295 8.217.602.950	<< << << <<	-35.000.000 -35.000.000 -35.000.000 -350.000.000	788.834.912 786.760.295 786.760.295 7.867.602.950
<b>29.11 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici</b>					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L n. 20 del 1994 art. 4 AUTONOMIA FINANZIARIA CORTE DEI CONTI (Cap-pg: 2160/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	14.520.958 14.755.716 14.755.716 147.557.160	<< << << <<	-1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -10.000.000	13.520.958 13.755.716 13.755.716 137.557.160

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>30 Giovani e sport</b>					
<b>30.1 Attivita' ricreative e sport</b>					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DLG n. 303 del 1999 ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59. (Cap-pg: 2096/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	445.702 445.700 445.700 4.457.000	<< << << <<	-44.090 -48.000 << <<	401.612 397.700 445.700 4.457.000
<b>30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu'</b>					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L n. 230 del 1998 art. 19 c. 4 NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA (*) (Cap-pg: 2185/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	108.547.185 110.301.714 110.301.714 110.301.714	<< << << <<	-10.737.782 -5.229.036 -5.297.774 -5.297.774	97.809.403 105.072.678 105.003.940 105.003.940
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 2 FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI (*) (Cap-pg: 2106/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	4.649.381 4.724.529 4.724.529 4.724.529	<< << << <<	2.540.071 2.800.979 2.801.343 2.801.343	7.189.452 7.525.508 7.525.872 7.525.872

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>31 Turismo</b>					
<b>31.1 Sviluppo e competitivita' del turismo</b>					
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO L. n. 94 del 1997 art. 7 c. 2 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI E BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (Cap-pg: 6810/4 - 6810/10 - 6840/10 - 6850/10)	2018 2019 2020 2021 e succ.	57.438 58.982 58.982 589.820	<< << << <<	-13.449 -15.075 -15.075 -150.750	43.989 43.907 43.907 439.070
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO L. n. 355 del 1961 ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME (Cap-pg: 6810/5 - 6840/1 - 6850/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	11.809 12.000 12.000 120.000	<< << << <<	-2.765 -3.067 -3.067 -30.670	9.044 8.933 8.933 89.330
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO L. n. 836 del 1973 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI (Cap-pg: 6810/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	10.000 10.000 10.100 101.000	<< << << <<	-2.341 -2.556 -2.556 -25.560	7.659 7.444 7.544 75.440
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO DL n. 657 del 1974 ISTITUZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Cap-pg: 6810/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	63.746 64.777 64.777 647.770	<< << << <<	-14.925 -16.556 -16.556 -165.560	48.821 48.221 48.221 482.210

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  DLG n. 860 del 1948 NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO (Cap-pg: 6810/8)	2018	44.000	<<	-10.302	33.698
	2019	44.000	<<	-11.246	32.754
	2020	44.000	<<	-11.246	32.754
	2021 e succ.	440.000	<<	-112.460	327.540

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>					
<b>32.2 Indirizzo politico</b>					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  L. n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 1031/15 - 1031/19 - 1031/21 - 1031/29 - 1031/35)	2018 2019 2020 2021 e succ.	675.419 682.061 682.061 6.820.610	<< << << <<	-85.000 -85.000 -85.000 -850.000	590.419 597.061 597.061 5.970.610
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  L. n. 990 del 1969 ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI (Cap-pg: 1031/16)	2018 2019 2020 2021 e succ.	36.596 37.188 37.188 371.880	<< << << <<	-19.000 -19.000 -19.000 -190.000	17.596 18.188 18.188 181.880
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  DLG n. 860 del 1948 NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO (Cap-pg: 1031/3 - 1031/5)	2018 2019 2020 2021 e succ.	367.556 373.498 373.498 3.734.980	<< << << <<	-28.453 -28.453 -28.453 -284.530	339.103 345.045 345.045 3.450.450
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  DPR n. 3 del 1957 art. 33 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (Cap-pg: 1031/9)	2018 2019 2020 2021 e succ.	7.457 7.578 7.578 75.780	<< << << <<	-7.457 -7.547 -7.547 -75.470	<< 31 31 310

## Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definizamenti	Totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  RD n. 746 del 1926 art. 12 c. 1 p. 3 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO. (Cap-pg: 1031/26)	2018 2019 2020 2021 e succ.	20.648 20.982 20.982 209.820	<< << << <<	-10.000 -10.000 -10.000 -100.000	10.648 10.982 10.982 109.820
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  L n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI (Cap-pg: 7041/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	150.000.000 150.000.000 195.000.000 1.555.000.000	<< << << <<	-135.000.000 -65.000.000 -85.000.000 -322.000.000	15.000.000 85.000.000 110.000.000 1.233.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 168 del 1989 ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, E DELLE UNIVERSITA' (Cap-pg: 1043/8 - 1043/9 - 1043/21)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.242.270 1.244.231 1.244.231 12.442.310	<< << << <<	<< << -53.502 -535.020	1.242.270 1.244.231 1.190.729 11.907.290
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 355 del 1961 ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME (Cap-pg: 1043/10)	2018 2019 2020 2021 e succ.	10.703 10.876 10.876 108.760	<< << << <<	<< << -468 -4.680	10.703 10.876 10.408 104.080
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 836 del 1973 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI (Cap-pg: 1043/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	50.000 50.000 50.000 368.760	<< << << <<	<< << -1.586 -15.860	50.000 50.000 48.414 352.900

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 1093 del 1950 CONCESSIONE DI DIPLOMI AI BENEMERITI DELLA SCUOLA, DELLA CULTURA E DELL'ARTE (Cap-pg: 1043/14)	2018 2019 2020 2021 e succ.	710 710 710 7.100	<< << << <<	<< << -31 -310	710 710 679 6.790
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  DL n. 85 del 2008 art. 1 c. 5 UNIFICAZIONE MINISTERO ISTRUZIONE ED UNIVERSITA' (Cap-pg: 1043/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	11.084 11.263 11.263 112.630	<< << << <<	<< << -484 -4.840	11.084 11.263 10.779 107.790
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  DLG n. 860 del 1948 NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO (Cap-pg: 1043/2 - 1043/4)	2018 2019 2020 2021 e succ.	258.013 261.214 261.214 419.210	<< << << <<	<< << -10.455 -18.030	258.013 261.214 250.759 401.180
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  RD n. 746 del 1926 art. 12 c. 1 p. 1 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO. (Cap-pg: 1043/11)	2018 2019 2020 2021 e succ.	24.664 25.063 25.063 <<	<< << << <<	<< << -1.078 <<	24.664 25.063 23.985 <<
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  RD n. 746 del 1926 art. 12 c. 1 p. 3 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO. (Cap-pg: 1043/19)	2018 2019 2020 2021 e succ.	28.498 28.959 28.959 289.590	<< << << <<	<< << -1.245 -12.450	28.498 28.959 27.714 277.140

## Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA RD n. 827 del 1924 art. 141 (MODIFICATO DAL D.P.R. 537 DEL 1973) NEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA POSSONO ISCRIVERSI, FRA LE SPESE CORRENTI, CAPITOLI CON LE DENOMINAZIONI " SPESE DI RAPPRESENTANZA " E " SPESE CASUALI " (Cap-pg: 1043/7)	2018 2019 2020 2021 e succ.	6.792 6.902 6.902 <<	<< << << <<	<< << -297 <<	6.792 6.902 6.605 <<
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA RD n. 2031 del 1937 art. 33 DETERMINAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE (Cap-pg: 1043/16)	2018 2019 2020 2021 e succ.	3.129 3.180 3.180 31.800	<< << << <<	<< << -137 -1.370	3.129 3.180 3.043 30.430
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DLG n. 143 del 1997 art. 2 ISTITUZIONE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE (Cap-pg: 1091/16)	2018 2019 2020 2021 e succ.	253.593 253.593 253.593 2.535.930	<< << << <<	-150.000 -150.000 << <<	103.593 103.593 253.593 2.535.930
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO L n. 94 del 1997 art. 7 c. 2 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI E BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (Cap-pg: 1050/9 - 1050/10)	2018 2019 2020 2021 e succ.	28.578 28.294 28.294 279.740	<< << << <<	-6.691 -7.231 -7.231 -72.310	21.887 21.063 21.063 207.430
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO L n. 150 del 2000 DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (Cap-pg: 1050/22)	2018 2019 2020 2021 e succ.	175.852 178.695 178.695 1.786.950	<< << << <<	-41.173 -45.671 -45.671 -456.710	134.679 133.024 133.024 1.330.240



## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 213 del 1999 RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DIPLOMATICA PER L'ADOZIONE DEL PROGETTO DI CONVENZIONE DELL'UNIDROIT SUL RITORNO INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI RUBATI O ILLECITAMENTE ESPORTATI, CON ANNESSO, FATTO A ROMA IL 24 GIUGNO 1995 (Cap-pg: 1050/19)	2018 2019 2020 2021 e succ.	24.656 25.055 25.055 250.550	<< << << <<	-5.773 -6.404 -6.404 -64.040	18.883 18.651 18.651 186.510
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 836 del 1973 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI (Cap-pg: 1050/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	23.748 23.942 36.145 361.450	<< << << <<	-5.560 -6.119 -6.119 -61.190	18.188 17.823 30.026 300.260
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  DL n. 657 del 1974 ISTITUZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Cap-pg: 1050/20)	2018 2019 2020 2021 e succ.	11.377 11.561 11.561 115.610	<< << << <<	-2.664 -2.955 -2.955 -29.550	8.713 8.606 8.606 86.060
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  DLG n. 860 del 1948 NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO (Cap-pg: 1050/2 - 1050/4)	2018 2019 2020 2021 e succ.	90.000 90.000 90.000 900.000	<< << << <<	-21.072 -23.002 -23.002 -230.020	68.928 66.998 66.998 669.980
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  RD n. 746 del 1926 art. 12 c. 1 p. 1 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO. (Cap-pg: 1050/12)	2018 2019 2020 2021 e succ.	27.310 27.622 27.622 276.220	<< << << <<	-6.394 -7.060 -7.060 -70.600	20.916 20.562 20.562 205.620

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLA SALUTE  DLT n. 377 del 1945 RIPARTIZIONE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO IN DUE DISTINTI MINISTERI RISPETTIVAMENTE DENOMINATI,MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO E MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE (Cap-pg: 1081/18)	2018	341.850	<<	-25.000	316.850
	2019	341.850	<<	-25.000	316.850
	2020	341.850	<<	-25.000	316.850
	2021 e succ.	3.418.500	<<	-250.000	3.168.500

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</b>					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  L n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 1248/16)	2018 2019 2020 2021 e succ.	273.403 307.114 307.114 3.071.140	<< << << <<	-19.138 -21.498 -21.498 -214.980	254.265 285.616 285.616 2.856.160
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  DL n. 66 del 2014 art. 49 c. 2 SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO (Cap-pg: 7034/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	20.277.319 20.677.319 << <<	<< << << <<	-9.000.000 -9.000.000 << <<	11.277.319 11.677.319 << <<
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  DPR n. 18 del 1967 ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI (Cap-pg: 1391/8)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.287.500 1.287.500 1.287.500 12.875.000	<< << << <<	-58.726 -63.133 -62.909 -629.090	1.228.774 1.224.367 1.224.591 12.245.910
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 11 del 2004 art. 3 c. 1 RATIFICA ED ESECUZIONE ACCORDO CULTURALE SCIENTIFICO REPUBBLICA ITALIANA E REPUBBLICA ALGERINA (Cap-pg: 1170/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	24.563 24.960 24.960 249.600	<< << << <<	<< << -1.073 -10.730	24.563 24.960 23.887 238.870

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 65 del 2008 art. 3 c. 1 RATIFICA ED ESECUZIONE ACCORDO ITALIA E FEDERAZIONE RUSSA IN MATERIA CULTURALE (Cap-pg: 1170/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.623 1.649 1.649 16.490	<< << << <<	<< << -71 -710	1.623 1.649 1.578 15.780
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 66 del 2008 art. 3 c. 1 RATIFICA ED ESECUZIONE ACCORDO ITALIA E INDIA IN MATERIA CULTURALE (Cap-pg: 1170/3)	2018 2019 2020 2021 e succ.	3.836 3.898 3.898 38.980	<< << << <<	<< << -168 -1.680	3.836 3.898 3.730 37.300
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 94 del 2003 art. 3 c. 1 RATIFICA ED ESECUZIONE ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO YEMEN SULLA COOPERAZIONE NEI CAMPI DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE (Cap-pg: 1170/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	26.014 26.435 26.435 264.350	<< << << <<	<< << -1.137 -11.370	26.014 26.435 25.298 252.980
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 416 del 1981 art. 13 SPESE PER PUBBLICITA' (Cap-pg: 1170/23 - 2689/34)	2018 2019 2020 2021 e succ.	459.978 467.414 467.414 4.674.140	<< << << <<	<< << -20.098 -200.980	459.978 467.414 447.316 4.473.160
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 790 del 1975 INTEGRAZIONI AL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923,NUMERO 2440, RECANTE NORME PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E LA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 1170/16)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.808 1.837 1.837 18.370	<< << << <<	<< << -79 -790	1.808 1.837 1.758 17.580

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  L n. 836 del 1973 art. 1 c. 2 TRATTAMENTO DI MISSIONE AL PERSONALE (Cap-pg: 2330/5 - 2796/5)	2018 2019 2020 2021 e succ.	6.420 6.521 6.521 65.210	<< << << <<	<< << -280 -2.800	6.420 6.521 6.241 62.410
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  DL n. 85 del 2008 art. 1 c. 5 UNIFICAZIONE MINISTERO ISTRUZIONE ED UNIVERSITA' (Cap-pg: 1170/10 - 1170/11 - 1170/12 - 1170/18 - 1170/24 - 2370/32 - 2689/35 - 2896/23)	2018 2019 2020 2021 e succ.	433.682 399.240 439.067 3.828.255	<< << << <<	<< << -18.881 -164.625	433.682 399.240 420.186 3.663.630
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  DLG n. 81 del 2008 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (Cap-pg: 2330/7 - 2370/9 - 2539/5 - 2573/9 - 2759/6 - 2796/7)	2018 2019 2020 2021 e succ.	287.760 42.609 2.782 27.820	<< << << <<	<< << -119 -1.190	287.760 42.609 2.663 26.630
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  DLG n. 165 del 2001 art. 55/septies CONTROLLI SULLE ASSENZE (Cap-pg: 1333/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	106.038 36.477 36.477 364.770	<< << << <<	<< << -1.569 -15.690	106.038 36.477 34.908 349.080
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  DPR n. 3 del 1957 art. 33 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (Cap-pg: 2330/6 - 2370/8 - 2485/5 - 2573/8 - 2589/5 - 2683/5 - 2759/5 - 2796/6)	2018 2019 2020 2021 e succ.	294.142 298.876 298.876 2.988.760	<< << << <<	<< << -12.852 -128.520	294.142 298.876 286.024 2.860.240

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA RD n. 746 del 1926 art. 12 c. 1 p. 1 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO. (Cap-pg: 1170/13)	2018 2019 2020 2021 e succ.	3.491 3.547 3.547 7.094	<< << << <<	<< << -153 -306	3.491 3.547 3.394 6.788
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA RD n. 827 del 1924 art. 141 (MODIFICATO DAL D.P.R. 537 DEL 1973) NEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA POSSONO ISCRIVERSI, FRA LE SPESE CORRENTI, CAPITOLI CON LE DENOMINAZIONI " SPESE DI RAPPRESENTANZA " E " SPESE CASUALI " (Cap-pg: 1170/15)	2018 2019 2020 2021 e succ.	35 35 35 350	<< << << <<	<< << -2 -20	35 35 33 330
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA RD n. 1058 del 1929 art. 8 CANONI DI LOCAZIONE DEGLI STABILI PRIVATI E SPESE D'UFFICIO (Cap-pg: 1170/19)	2018 2019 2020 2021 e succ.	29.308 29.308 29.308 146.540	<< << << <<	<< << -1.260 -6.300	29.308 29.308 28.048 140.240
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LF n. 289 del 2002 art. 23 c. 1 FONDO DA RIPARTIRE PER SPESE CONCERNENTI I CONSUMI INTERMEDI (Cap-pg: 1297/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	2.500.000 2.500.000 2.500.000 25.000.000	<< << << <<	<< << -107.221 -1.072.210	2.500.000 2.500.000 2.392.779 23.927.790
MINISTERO DELL'INTERNO L. n. 335 del 1995 art. 2 c. 2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LE COMPETENZE ACCESSORIE (Cap-pg: 2901/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	11.637.702 11.271.352 11.013.167 110.131.670	<< << << <<	4.356 << << <<	11.642.058 11.271.352 11.013.167 110.131.670

## Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO L n. 335 del 1995 art. 2 c. 2 p. 1 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER LE COMPETENZE ACCESSORIE (Cap-pg: 2901/5)	2018 2019 2020 2021 e succ.	605.791 605.791 605.791 6.057.910	<< << << <<	139.392 << << <<	745.183 605.791 605.791 6.057.910
MINISTERO DELL'INTERNO DL n. 189 del 2016 art. 30 c. 4 p. B/primum ISTITUZIONE NEL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PREVENZIONE E CONTRASTO ANTIMAFIA SISMA (Cap-pg: 2901/6 - 2905/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	636.000 << << <<	636.000 << << <<
MINISTERO DELL'INTERNO DL n. 189 del 2016 art. 30 c. 4 p. B/bis ISTITUZIONE NEL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PREVENZIONE E CONTRASTO ANTIMAFIA SISMA (Cap-pg: 2925/1 - 2925/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	151.762 << << <<	151.762 << << <<
MINISTERO DELL'INTERNO DLG n. 165 del 2001 art. 40 CONTRATTAZIONE NAZIONALE COLLETTIVA (Cap-pg: 2901/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	39.052.953 37.826.884 36.962.810 369.628.100	<< << << <<	18.000 << << <<	39.070.953 37.826.884 36.962.810 369.628.100
MINISTERO DELL'INTERNO DLG n. 300 del 1999 art. 14 c. 2 RIORDINO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO (Cap-pg: 2920/12)	2018 2019 2020 2021 e succ.	29.522.711 30.000.000 30.000.000 300.000.000	<< << << <<	-2.232.351 -2.304.362 -2.232.351 -22.323.510	27.290.360 27.695.638 27.767.649 277.676.490

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO DLG n. 446 del 1997 art. 16 c. 2 IRAP COMPETENZE FISSE (Cap-pg: 2910/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	3.310.591 3.206.375 3.132.929 31.329.290	<< << << <<	1.530 << << <<	3.312.121 3.206.375 3.132.929 31.329.290
MINISTERO DELL'INTERNO DLG n. 446 del 1997 art. 16 c. 2 p. 1 IRAP COMPETENZE ACCESSORIE (Cap-pg: 2910/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	212.778 212.778 212.778 2.127.780	<< << << <<	48.960 << << <<	261.738 212.778 212.778 2.127.780
MINISTERO DELL'INTERNO LF n. 289 del 2002 art. 23 c. 1 FONDO DA RIPARTIRE PER SPESE CONCERNENTI I CONSUMI INTERMEDI (Cap-pg: 3000/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	4.431.210 6.651.853 6.651.853 66.518.530	<< << << <<	-500.000 -500.000 -500.000 -5.000.000	3.931.210 6.151.853 6.151.853 61.518.530
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI LF n. 289 del 2002 art. 23 c. 1 FONDO DA RIPARTIRE PER SPESE CONCERNENTI I CONSUMI INTERMEDI (Cap-pg: 1450/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	4.740.452 4.820.000 4.690.000 46.900.000	<< << << <<	-2.500.000 << << -25.000.000	2.240.452 4.820.000 4.690.000 21.900.000
MINISTERO DELLA DIFESA DLG n. 66 del 2010 art. 564 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA (Cap-pg: 1099/7 - 1115/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	840.180 843.445 843.445 6.266.360	<< << << <<	-52.763 -52.763 -52.763 -527.630	787.417 790.682 790.682 5.738.730



## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLA DIFESA DLG n. 66 del 2010 art. 592 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO (Cap-pg: 1116/6)	2018 2019 2020 2021 e succ.	71.884 73.046 73.046 730.460	<< << << <<	-16.623 -16.623 -16.623 -166.230	55.261 56.423 56.423 564.230
MINISTERO DELLA DIFESA DLG n. 66 del 2010 art. 619 FONDI RIALLOCAZIONI FUNZIONI (Cap-pg: 1153/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	33.000.000 33.000.000 33.000.000 330.000.000	<< << << <<	-9.462.692 -10.462.692 -10.462.692 -104.626.920	23.537.308 22.537.308 22.537.308 225.373.080
MINISTERO DELLA DIFESA DLG n. 860 del 1948 NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO (Cap-pg: 1116/7)	2018 2019 2020 2021 e succ.	16.195 16.457 16.457 164.570	<< << << <<	-3.745 -3.745 -3.745 -37.450	12.450 12.712 12.712 127.120
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DLG n. 143 del 1997 art. 2 ISTITUZIONE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE (Cap-pg: 1897/6)	2018 2019 2020 2021 e succ.	248.637 248.637 248.637 2.486.370	<< << << <<	-50.000 -50.000 << <<	198.637 198.637 248.637 2.486.370
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO L. n. 73 del 2006 art. 3 RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA REPUBBLICA ITALIANA E REPUBBLICA MACEDONE (Cap-pg: 5720/10)	2018 2019 2020 2021 e succ.	4.521 4.594 4.594 45.940	<< << << <<	-1.059 -1.174 -1.174 -11.740	3.462 3.420 3.420 34.200

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 94 del 1997 art. 7 c. 2 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI E BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (Cap-pg: 5720/18 - 5720/19)	2018 2019 2020 2021 e succ.	103.221 104.558 104.558 1.045.580	<< << << <<	-24.168 -26.723 -26.723 -267.230	79.053 77.835 77.835 778.350
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  L n. 836 del 1973 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI (Cap-pg: 5720/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	28.998 28.998 28.998 289.980	<< << << <<	-6.789 -7.411 -7.411 -74.110	22.209 21.587 21.587 215.870
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  DL n. 657 del 1974 ISTITUZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Cap-pg: 5720/14)	2018 2019 2020 2021 e succ.	8.579 8.718 8.718 87.180	<< << << <<	-2.009 -2.228 -2.228 -22.280	6.570 6.490 6.490 64.900
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  DLG n. 81 del 2008 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (Cap-pg: 5723/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	5.726 5.726 5.726 57.260	<< << << <<	-1.341 -1.463 -1.463 -14.630	4.385 4.263 4.263 42.630
MINISTERO DELLA SALUTE  RD n. 1058 del 1929 art. 8 CANONI DI LOCAZIONE DEGLI STABILI PRIVATI E SPESE D'UFFICIO (Cap-pg: 1263/6 - 1263/8)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.964.664 1.964.664 1.964.664 19.646.640	<< << << <<	-405.000 -405.000 -405.000 -4.050.000	1.559.664 1.559.664 1.559.664 15.596.640

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni</b> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L n. 15 del 2009 art. 4 c. 3 ARAN (Cap-pg: 2116/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	2.441.474 2.480.945 2.480.945 9.923.780	<< << << <<	1.000.000 << << <<	3.441.474 2.480.945 2.480.945 9.923.780
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 1400/15 - 1400/17)	2018 2019 2020 2021 e succ.	27.093 27.171 27.171 271.710	<< << << <<	-9.248 -9.264 -9.264 -92.640	17.845 17.907 17.907 179.070
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DLG n. 6 del 2010 art. 4 c. 2 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL FORMEZ P.A. (Cap-pg: 5200/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	2.436.611 2.475.985 2.475.985 24.759.850	<< << << <<	-241.036 -104.301 -104.110 -1.041.100	2.195.575 2.371.684 2.371.875 23.718.750
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DPR n. 70 del 2013 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE (Cap-pg: 5217/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	2.844.789 2.884.217 2.384.217 23.842.170	<< << << <<	-273.703 -118.501 -118.285 -1.182.850	2.571.086 2.765.716 2.265.932 22.659.320

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 585 AGENDA DIGITALE (*) (Cap-pg: 1709/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	20.000.000 << << <<	<< << << <<	-1.978.454 << << <<	18.021.546 << << <<

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>32.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati</b>					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  L n. 526 del 1982 art. 40 c. 1 ISTITUZIONE DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Cap-pg: 4461/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.332.719 1.346.843 1.346.843 13.468.430	<< << << <<	-50.000 -50.000 -50.000 -500.000	1.282.719 1.296.843 1.296.843 12.968.430
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  L n. 836 del 1973 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI (Cap-pg: 4461/3 - 4463/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	114.331 115.126 115.126 1.151.260	<< << << <<	-15.000 -15.000 -15.000 -150.000	99.331 100.126 100.126 1.001.260
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  L n. 1034 del 1971 ISTITUZIONE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI (Cap-pg: 4461/7)	2018 2019 2020 2021 e succ.	717.642 728.031 728.031 7.280.310	<< << << <<	-10.000 -10.000 -10.000 -100.000	707.642 718.031 718.031 7.180.310
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  RD n. 1611 del 1933 APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI E NORME GIURIDICHE SULLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO SULL'ORDINAMENTO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Cap-pg: 4461/9)	2018 2019 2020 2021 e succ.	36.965 37.078 37.078 370.780	<< << << <<	-5.000 -5.000 -5.000 -50.000	31.965 32.078 32.078 320.780

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>32.7 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale</b> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 1263/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	33.073.708 33.608.406 33.608.406 336.084.060	<< << << <<	-2.795.193 -2.631.049 -2.796.573 -27.965.730	30.278.515 30.977.357 30.811.833 308.118.330
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DL n. 66 del 2014 art. 9 c. 9 FONDO AGGREGAZIONE ACQUISTI BENI E SERVIZI (*) (Cap-pg: 3028/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	14.681.807 15.000.000 15.000.000 15.000.000	<< << << <<	-3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000	11.681.807 12.000.000 12.000.000 12.000.000
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 419 INCREMENTO DOTAZIONI PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI (Cap-pg: 1263/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	7.000.000 7.000.000 7.000.000 70.000.000	<< << << <<	-104.807 -68.951 -103.427 -1.034.270	6.895.193 6.931.049 6.896.573 68.965.730
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LF n. 388 del 2000 art. 62 PROGRAMMA CONVENZIONI CONSIP (Cap-pg: 1263/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	6.654.927 6.762.516 6.762.516 67.625.160	<< << << <<	-1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -14.000.000	5.254.927 5.362.516 5.362.516 53.625.160

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>33 Fondi da ripartire</b>					
<b>33.1 Fondi da assegnare</b>					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI (Cap-pg: 3051/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	140.000.000 140.000.000 140.000.000 1.120.000.000	<< << << <<	-33.480.000 -15.480.000 -22.480.000 -179.840.000	106.520.000 124.520.000 117.520.000 940.160.000
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DL n. 50 del 2017 art. 66 c. 1 INCREMENTO FONDO ESIGENZE INDIFFERIBILI (*) (Cap-pg: 3076/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	109.000.000 3.166.000 18.850.000 9.500.000	<< << << <<	-70.270.000 << << <<	38.730.000 3.166.000 18.850.000 9.500.000
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DL n. 50 del 2017 art. 66 c. 2 INCREMENTO FISPE (Cap-pg: 3075/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	86.200.000 49.196.942 5.564.835 145.240.000	<< << << <<	<< << -5.500.000 -38.780.000	86.200.000 49.196.942 64.835 106.460.000
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DL n. 59 del 2016 art. 11 c. 13 p. C RIFINANZIAMENTO FISPE (*) (Cap-pg: 3075/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	<< << 47.500.572 26.700.000	<< << << <<	<< << -14.500.000 <<	<< << 33.000.572 26.700.000

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  DL n. 66 del 2014 art. 49 c. 2 SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO (Cap-pg: 3050/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	45.485.589 50.208.798 53.208.798 269.500.000	<< << << <<	-36.000.000 << << <<	9.485.589 50.208.798 53.208.798 269.500.000
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  DL n. 148 del 2017 art. 7 c. 4 ASSUNZIONE DEFINITIVA DI PERSONALE OPERAIO COMANDO UNITÀ PER LA TUTELA FORESTALE AMBIENTALE E AGROALIMENTARE (Cap-pg: 3055/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	3.066.000 3.066.000 3.066.000 30.660.000	3.066.000 3.066.000 3.066.000 30.660.000
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  DL n. 148 del 2017 art. 20 c. 2 INCREMENTO FONDO PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 COMMA 431 LEGGE N.147/2013 (Cap-pg: 3833/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	<< << -130.000.000 <<	<< << << <<	<< << 130.000.000 <<	<< << << <<
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  DL n. 148 del 2017 art. 20 c. 3 ISTITUZIONE FONDO IN TERMINI DI SALDO NETTO DA FINANZIARE E FABBISOGNO (*) (Cap-pg: 3072/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	-600.000.000 << << <<	<< << << <<	600.000.000 << << <<	<< << << <<
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  DL n. 193 del 2016 art. 15 c. 1/bis INCREMENTO FONDO ESIGENZE INDIFFERIBILI (*) (Cap-pg: 3076/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	829.730.000 << << <<	<< << << <<	-529.730.000 << << <<	300.000.000 << << <<



## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  DL n. 282 del 2004 art. 10 c. 5 FONDO INTERVENTI STRUTTURALI POLITICA ECONOMICA (*) (Cap-pg: 3075/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	51.000.000 << 572 120.572	<< << << <<	<< 50.000.000 50.000.000 50.000.000	51.000.000 50.000.000 50.000.572 50.120.572
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 365 p. B ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (Cap-pg: 3056/2)	2018 2019 2020 2021 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	15.000.000 80.000.000 100.000.000 1.000.000.000	15.000.000 80.000.000 100.000.000 1.000.000.000
<b>33.2 Fondi di riserva e speciali</b>					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  L n. 196 del 2009 art. 18 c. 1 FONDI SPECIALI (*) (Cap-pg: 6856/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	216.068.864 343.299.965 343.299.965 365.120.529	<< << << <<	-346.000 -346.000 -346.000 -346.000	215.722.864 342.953.965 342.953.965 364.774.529
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  L n. 196 del 2009 art. 26 c. 1 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (Cap-pg: 3000/1)	2018 2019 2020 2021 e succ.	1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 4.000.000.000	<< << << <<	-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000 -400.000.000	900.000.000 900.000.000 900.000.000 3.600.000.000

## Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

<b>Missione</b> <b>Programma</b> <b>Stato di Previsione</b> Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento e Definanziamento	Totale
<b>34 Debito pubblico</b>  <b>34.1 Oneri per il servizio del debito statale</b>  MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 941 del 1953 FACOLTA' DEL MINISTRO PER IL TESORO DI EMETTERE BUONI DEL TESORO POLIENNALI (Cap-pg: 2247/1)   MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DPR n. 398 del 2003 DEBITI (Cap-pg: 2242/1)					
	2018	970.000.000	<<	-10.000.000	960.000.000
	2019	975.000.000	<<	<<	975.000.000
	2020	995.000.000	<<	<<	995.000.000
	2021 e succ.	6.950.000.000	<<	<<	6.950.000.000
	2018	120.000.000	<<	-10.000.000	110.000.000
	2019	120.000.000	<<	-10.000.000	110.000.000
	2020	120.000.000	<<	-10.000.000	110.000.000
	2021 e succ.	1.200.000.000	<<	-100.000.000	1.100.000.000

DISEGNO DI LEGGE



**DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2018**  
**Parte I - Sezione I**

**Titolo I**  
**Risultati differenziali del bilancio dello Stato**

**Art. 1**  
**Risultati differenziali del bilancio dello Stato**

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2018, 2019 e 2020, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

**Titolo II**  
**Misure per la crescita**

**Capo I**  
**Riduzione della pressione fiscale**

**Art. 2**  
**Sterilizzazione incremento di aliquote dell'IVA e delle accise**

1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole "di 1,14 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020";

2) alla lettera b), le parole "di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la medesima aliquota è ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed è fissata al 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021;" sono sostituite dalle seguenti: "di 2,2 punti percentuali dal 1° gennaio 2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021;";

3) alla lettera c), le parole "10 milioni di euro per l'anno 2019 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020".

**Art. 3**  
**Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili, detrazione per sistemazione a verde e cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato**

1. Al decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:

1) le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) ai commi 1 e 2, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.";

3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: “2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.”;

4) al comma 2-ter, le parole: “Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater”, sono sostituite dalle seguenti: “Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo”;

5) al comma 2-quinquies, dopo le parole: “effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni,” sono aggiunte le seguenti: “nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo,” e le parole “il 30 settembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “90 giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni”;

6) al comma 2-sexies, le parole: “Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1° gennaio 2017”, sono sostituite dalle seguenti: “Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo”;

7) il comma 2-septies è sostituito dal seguente: “2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.”;

8) dopo il comma 3-bis, sono aggiunti i seguenti: “3-ter. Con uno più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti da ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio. Nelle more dell’emanazione dei decreti di cui al presente comma, si continuano ad applicare il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008. L’ENEA ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo.

3-quater. Al fine di agevolare l’esecuzione degli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, è istituita, nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del Fondo suddetto può essere integrata fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali di cui all’articolo 19, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell’entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente comma, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza Unificata, sono individuate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo, e le relative prime dotazioni della sezione stessa.”;

b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia:

1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente: "1-sexies1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.";

3) al comma 2, le parole "1° gennaio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017", le parole "anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "anno 2018", le parole "anno 2016" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti "anno 2017" e le parole "nel 2017" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2018";

4) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.".

2. Per l'anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

3. La detrazione di cui al comma 2 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. Tra le spese indicate nei commi 2 e 3 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

5. La detrazione di cui ai commi da 2 a 4 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. All'articolo 9, comma 1, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole "per il quadriennio 2014-2017," sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2014 al 2019".

#### **Art. 4**

##### **Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico**

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15:

- 1) nel comma 1, dopo la lettera i-nonies), è inserita la seguente: “i-decies) le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro;
- 2) nel comma 2, primo periodo, le parole “e i-sexies” sono sostituite dalle seguenti: “, i-sexies e i-decies”; inoltre, le parole “per gli oneri di cui alla lettera f) il limite complessivo ivi stabilito “ sono sostituite dalle seguenti: “per gli oneri di cui alle lettere f) e i-decies) i limiti complessivi ivi stabiliti”;
- b) all’articolo 51, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente “d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell’articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12;”.

## **Art. 5**

### **Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti**

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che si avvalgono delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
2. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
3. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 2, le disposizioni dell’articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati nel periodo di cui al comma 2.
4. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 2 e 3, l’impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
5. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
6. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 2 e di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:
- a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  - b) attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione secondo le regole previste dall’articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
7. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo di cui al comma 6 sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b) del comma 6, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

## **Art. 6**

### **Proroga del blocco aumenti aliquote 2018**



1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 26, le parole: "e 2017" sono sostituite dalle seguenti: ", 2017 e 2018";
  - b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017."

## **Capo II**

### **Misure per gli investimenti Industria 4.0**

#### **Art. 7**

##### **Sostegno agli investimenti delle PMI (Nuova Sabatini)**

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 nonché dall'articolo 1, comma 56 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'articolo 2 del predetto decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 è integrata di 33 milioni di euro per l'anno 2018, di 66 milioni di euro per l'anno 2019, di 66 milioni di euro per l'anno 2020, di 66 milioni di euro per l'anno 2021, di 66 milioni di euro per l'anno 2022 e di 33 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Una quota pari al trenta per cento delle risorse di cui al comma 1 è riservata alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a fronte degli investimenti di cui al comma 55 del medesimo articolo 1. Le risorse che, alla data del 30 settembre 2018, non risultano utilizzate per la predetta riserva rientrano nella disponibilità complessive della misura.
3. Il termine per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è prorogato fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, comunicato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

#### **Art. 8**

##### **Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0**

1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 3.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti richiamati al comma 3, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
3. Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'Allegato 1.
4. Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
5. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. L'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.

8. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

9. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 8 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

10. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio nonché alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza e revoca del beneficio.

11. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

## **Art. 9**

### **Promozione del sistema della formazione terziaria non universitaria**

1. Per consentire al sistema degli Istituti Tecnici Superiori, scuole per le tecnologie applicate del sistema di istruzione nazionale, di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 di incrementare l'offerta formativa e conseguentemente i soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0, il fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 12 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, è incrementato di euro 5 milioni di euro nell'anno 2018, 15 milioni di euro nell'anno 2019 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i programmi di sviluppo a livello nazionale che beneficiano delle risorse del primo periodo.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, senza maggiori oneri, i requisiti che gli Istituti Tecnici Superiori devono possedere al fine del rilascio del diploma di Tecnico Superiore e le modalità di rilascio del predetto diploma.

## **Art. 10**

### **Sperimentazione della mobilità sostenibile**

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, finalizzate al fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, possono essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile, coerenti con i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente, per l'introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione

alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane. Alle medesime finalità di cui al periodo precedente possono essere destinate le risorse di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ultimo periodo finalizzate al programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo”.

### **Capo III Finanza per la crescita**

#### **Art. 11 PIR e società immobiliari**

1. All'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono soppressi:
  - a) al primo periodo, le parole: “che svolgono attività diverse da quella immobiliare”;
  - b) i periodi seguenti: “Ai fini dei commi da 100 a 113 del presente articolo si presume, senza possibilità di prova contraria, impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attività agricola.”.

#### **Art. 12**

##### **Esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall'applicazione dell'addizionale all'IRES**

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 65, dopo le parole: “fondi comuni d'investimento” sono inserite le seguenti: “e le società di intermediazione mobiliare”;
  - b) il comma 67 è sostituito dal seguente:

“67. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, nonché dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento e dalle società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare.”;
2. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

“Per le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare”.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

#### **Art. 13 Imposta di registro**

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 20, comma 1:
    - 1) le parole: “degli atti presentati” sono sostituite dalle seguenti: “dell'atto presentato”;
    - 2) dopo le parole: “apparente” sono aggiunte le seguenti: “, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”.

b) all'articolo 53-bis, comma 1, le parole: "Le attribuzioni e i poteri" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, le attribuzioni e i poteri".

#### **Art. 14**

##### **Credito di imposta per spese consulenze relative a quotazione PMI**

1. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo massimo del credito di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per la predetta finalità.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e delle revoche nonché alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.
4. L'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.

#### **Capo IV**

##### **Accelerazione del processo di esecuzione e sommario**

#### **Art. 15**

##### **Velocizzazione delle procedure esecutive e limitazione dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo**

1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 594, il primo comma è sostituito dal seguente: "Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria il giudice, su istanza del creditore, dispone che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti".
  - b) all'articolo 596, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
    - 1) al primo periodo, dopo le parole "l'udienza per la loro audizione" sono inserite le seguenti: ", da tenersi entro trenta giorni dal deposito."
    - 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione si applica anche in epoca anteriore all'aggiudicazione, alle rendite ed ai frutti civili in genere acquisiti dalla procedura che, su istanza del creditore, devono essere distribuiti con periodicità semestrale."
  - c) all'articolo 598, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il pagamento delle singole quote deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione."
2. All'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, dopo le parole "vizi procedurali" sono aggiunte le seguenti ", non manifestamente infondati".

## **Capo V**

### **Misure per il lavoro, la previdenza e l'inclusione sociale**

#### **Art. 16**

##### **Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile**

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 4. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
3. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l'esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 2.
4. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 1, venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
5. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 4.
7. L'esonero di cui al comma 1 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.
8. L'esonero di cui al comma 1 si applica, alle condizioni e con le modalità di cui al presente articolo, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.
9. L'esonero di cui al comma 1 è elevato alla misura dell'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio:
  - a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno

dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;

b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e con effetto sulle assunzioni decorrenti da tale data sono abrogati i commi 308, 309 e 310 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

11. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

12. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

#### **Art. 17**

##### **Sgravi contributivi under 40**

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

#### **Art. 18**

##### **Incremento soglie reddituali "Bonus 80 euro"**

1. Nel comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "24.000 euro", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti "24.600 euro" e le parole "26.000 euro", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti "26.600 euro".

#### **Art. 19**

##### **Sostegno al reddito in favore di lavoratori coinvolti in processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi delle imprese per le quali lavorano**

1. Dopo l'articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è inserito il seguente:

"22-bis (Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale). 1. Per gli anni 2018 e 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni innanzi indicati, per imprese con organico superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significati nel contesto territoriale, previo

accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della Regione o delle Regioni interessate, nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più Regioni, può essere concessa la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di 12 mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi di cui all'articolo 22 comma 1, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale. Alle medesime condizioni e, nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, può essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 6 mesi qualora il piano di risanamento di cui all'articolo 21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi di cui all'articolo 22, comma 2.

2. Ai fini dell'ammissione all'intervento di cui al comma 1, l'impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la Regione o le Regioni interessate, nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più Regioni.

3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”

## **Art. 20**

### **Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi**

1. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è inserito il seguente:

“Art. 24-bis (Accordo di ricollocazione)

1. Al fine di limitare il ricorso al licenziamento all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione di cui all'articolo 24 può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nei limiti e alle condizioni previste dai programmi presentati ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale presentato ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3.

2. In deroga all'articolo 23, comma 4, terzo periodo, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'assegno è spendibile in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro. Il servizio ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi. Esso è prorogabile di ulteriori dodici mesi nel caso non sia stato consumato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno. In deroga all'articolo 25 del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ai lavoratori ammessi all'assegno di ricollocazione ai sensi del presente articolo non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua.

3. L'accordo di cui al comma 1 può altresì prevedere che i centri per l'impiego o i soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 possano partecipare alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, da realizzarsi con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.

4. Il lavoratore che, in carico al servizio di cui al comma 2, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli

dell'impresa del datore in essere, beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente.

5. Nei casi di cui al comma 4, il lavoratore ha diritto altresì alla corresponsione di un contributo mensile pari al cinquanta per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

6. Al datore di lavoro che assume il lavoratore di cui al comma 4 è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutata sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:

a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.”.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è innalzata all'82 per cento. Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017.

## **Art. 21**

### **Prosecuzione CIGS e mobilità in deroga anno 2018 nelle aree di crisi complessa**

1. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44 comma 11-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate, nell'anno 2018, dalle predette regioni, alle medesime finalità del richiamato articolo 44, comma 11-bis, come modificato dall'articolo 3-ter, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché a quelle dell'articolo 53 ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

## **Art. 22**

### **APE**

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 166, le parole “fino al 31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2019”;

b) al comma 179, lettera a), dopo le parole “procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604,” aggiungere le seguenti: “ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi”;

c) dopo il comma 179 è inserito il seguente:

“179-bis Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179 i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti per le donne di 6 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.”;

d) al comma 186 le parole: “300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “300 milioni di euro per l'anno 2017, di 688,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 740,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 542,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 336,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 103,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 9,4 milioni di euro per l'anno 2023”.



## **Art. 23**

### **Stabilizzazione e semplificazione della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)**

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11 il comma 4 è sostituito dai seguenti:

“4. Ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa di cui al presente comma un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata “Rendita integrativa temporanea anticipata”(RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata.

4-bis. La rendita anticipata di cui al comma 4 è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.

4-ter. La parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

4-quater. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 4-quater si applicano anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate.”

b) all'articolo 14, comma 2, lett. c), l'ultimo periodo è soppresso.

2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 188 a 191 sono abrogati;

b) al comma 192, dopo le parole: “che accedono a RITA” sono inserite le seguenti: “di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”.

## **Art. 24**

### **Regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e l'INPS**

1. Le anticipazioni di bilancio concesse all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, negli esercizi antecedenti all'entrata in vigore della presente legge ed iscritte quali debiti verso lo Stato nel rendiconto 2015 dell'Istituto stesso, per un totale di 88.878 milioni di euro sono compensate con i crediti verso lo Stato, risultanti dal medesimo rendiconto, fino a concorrenza dell'importo di 29.423 milioni di euro, e per l'eccedenza si intendono effettuate a titolo definitivo.

2. Con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono definiti i capitoli del bilancio dell'INPS per i quali viene effettuata la compensazione nonché i criteri e le gestioni previdenziali a cui attribuire i trasferimenti definitivi.

## **Art. 25**

### **Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà**

1. All'articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, le parole: "per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi" sono soppresse.
2. Per gli effetti di cui al comma 1, all'articolo 8 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono corrispondentemente soppresi anche i seguenti:
  - a) al comma 1, lettera c), le parole: " , a partire da quelli con persone di età pari o superiore a 55 anni, prive dei requisiti di cui al medesimo articolo 3, comma 2, eventualmente mediante l'utilizzo di una scala di valutazione del bisogno, di cui al comma 2";
  - b) al comma 3, il periodo: "L'estensione della platea è individuata prioritariamente tra i nuclei familiari con persone di età pari o superiore a 55 anni non già inclusi all'articolo 3, comma 2."
3. A decorrere dal 1° luglio 2018 l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, come modificato dal comma 1, è soppresso. A decorrere dalla stessa data, sono corrispondentemente soppresi il comma 1, lettera c), e il comma 2 dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo.
4. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 in fine, sono aggiunte le seguenti parole: " , incrementato del dieci per cento."
5. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel primo periodo le parole: "pari, in sede di prima applicazione, a 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro annui a decorrere dal 2019" sono sostituite dalle seguenti: "pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro nel 2018, a 347 milioni di euro nel 2019 e a 352 milioni di euro annui a decorrere dal 2020".
6. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 5, lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 300 milioni di euro nel 2018, di 700 milioni di euro nel 2019, di 665 milioni di euro nel 2020 e di 637 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Lo stanziamento del medesimo Fondo è altresì incrementato di ulteriori 235 milioni di euro nel 2020 e di 263 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 per le finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
7. Per gli effetti del comma 6, l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 è sostituito dal seguente: "1. La dotazione del Fondo Povertà è determinata in 2.059 milioni di euro nel 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 2.545 milioni di euro nel 2019 e in 2.745 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.747 milioni di euro nel 2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme di cui all'articolo 18, comma 3, in 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 ed in 2.130 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. I limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico a decorrere dal 2020 sono incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 8, comunque nei limiti di cui al primo periodo, tenuto conto della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2."

## **Art. 26**

### **Promozione del welfare di comunità**

1. Per le erogazioni relative ai progetti promossi dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nel perseguimento dei propri scopi statutari, finalizzati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato decreto, alla promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà, al disagio di famiglie con minori, alla domiciliarità delle cure agli anziani e ai disabili, su richiesta degli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione, degli enti pubblici deputati all'erogazione di servizi sanitari e socio assistenziali e, tramite selezione pubblica, degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è riconosciuto alle fondazioni medesime un contributo, sotto forma di credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nei periodi

d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell'ambito dell'attività non commerciale.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.A. (ACRI) l'impegno a effettuare le erogazioni di cui al comma 1. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno in ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento del credito d'imposta è comunicato dall'Agenzia delle entrate a ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza all'ACRI.

3. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse annue disponibili, è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito è utilizzato, e può essere utilizzato, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

#### **Art. 27**

##### **Rifinanziamento fondo sociale per occupazione e formazione per Erasmus+ per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale**

1. Il fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 per la promozione e il coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro, nonché per il cofinanziamento del Programma Erasmus+ per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale ai sensi di quanto definito dall'articolo 27, comma 9, del Regolamento (UE) 1288/2013 dell'11 dicembre 2013.

#### **Art. 28**

##### **Spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative**

1. Alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, dopo l'articolo 4, è inserito il seguente: "4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse finanziarie del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi da 1 a 10, del decreto legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, iscritta sul medesimo Fondo". Conseguentemente, il comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

#### **Art. 29**

##### **Censimenti permanenti**

1. L'Istat effettua i seguenti Censimenti:

- a) dall'anno 2018, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221 e del D.P.C.M. 12 maggio 2016 in materia di Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dei relativi regolamenti di attuazione;
- b) dall'anno 2018, i Censimenti economici permanenti delle imprese, delle istituzioni non profit e delle istituzioni pubbliche;
- c) nell'anno 2020, il 7° Censimento generale dell'agricoltura;
- d) dall'anno 2021 il Censimento permanente dell'agricoltura.

2. I Censimenti permanenti sono basati sull'utilizzo integrato di fonti amministrative e di altre fonti di dati utili a fini censuari e sullo svolgimento di rilevazioni periodiche. Ai fini dell'integrazione dei dati per l'effettuazione dei censimenti di cui ai precedenti commi, ferme restando ulteriori previsioni nel Programma statistico nazionale, gli enti e gli organismi titolari delle basi dati di seguito indicate sono tenuti a metterle a disposizione dell'Istituto, secondo le modalità e i tempi stabiliti nei Piani generali di censimento, di cui al comma 6, e nei successivi atti d'istruzione:

- a. Archivi su lavoratori e pensionati dell'INPS;
- b. Archivio delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- c. Anagrafe nazionale degli studenti e Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- d. Archivi sui flussi migratori del Ministero dell'interno;
- e. Sistema informativo integrato di Acquirente unico S.p.A. sui consumi di energia elettrica e gas;
- f. Archivi amministrativi sulle aziende agricole e dati geografici di AGEA;
- g. Anagrafe tributaria, archivi dei modelli fiscali, catasto edilizio, catasto terreni e immobili, comprensivi della componente geografica, archivi sui contratti di locazione e compravendita dei terreni e degli immobili dell'Agenzia delle entrate.

3. La mancata fornitura delle basi dati di cui al comma 2, costituisce violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 322/1989.

4. Qualora la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale triennale e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 322/1989 non intervenga entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, è prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale precedente e degli atti ad esso collegati fino all'adozione del nuovo decreto.

5. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b), c) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'Istat effettua le operazioni di ciascun censimento attraverso i Piani generali di censimento, circolari e istruzioni tecniche, nonché mediante specifiche intese con le Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza, e ne disciplina l'organizzazione. Nei Piani generali di censimento sono definite: la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, i compiti e gli adempimenti cui sono tenuti gli organi intermedi di rilevazione, nonché le modalità di svolgimento delle procedure sanzionatorie per mancata o erronea risposta di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. L'Istat, attraverso i Piani generali di censimento e proprie circolari, stabilisce altresì:

- a) i criteri e le modalità per l'affidamento, anche mediante specifici accordi, di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, l'organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie, anche in forma associata, e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) le modalità e tempi di fornitura e utilizzo dei dati da archivi amministrativi e da altre fonti necessarie allo svolgimento delle operazioni censuarie;
- c) i soggetti tenuti a fornire i dati richiesti, le misure per la protezione dei dati personali e la tutela del segreto statistico di cui all'art 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le modalità di diffusione dei dati anche in forma disaggregata e con frequenza inferiore alle tre unità, in conformità all'articolo 13 del medesimo decreto; le modalità della comunicazione dei dati elementari, privi di identificativi, agli enti e organismi pubblici di cui al presente comma, lettera a), anche se non facenti parte del Sistema statistico nazionale, necessari per trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

6. L'Istat, d'intesa con il Ministero dell'interno, definisce, tramite il Piano generale del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, le circolari e istruzioni tecniche, le modalità di restituzione ai Comuni delle informazioni raccolte nell'ambito del censimento, necessarie ai fini della revisione delle anagrafi della popolazione residente di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché le modalità tecniche e la periodicità di tale revisione.

7. Nelle more dell'adozione dei Piani generali di censimento di cui al comma 6, l'Istat assume, mediante circolari e istruzioni, le iniziative necessarie e urgenti per l'aggiornamento delle basi territoriali e dell'ordinamento geografico.

8. Per far fronte alle esigenze connesse all'esecuzione dei censimenti, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nei Piani di cui al comma 6, possono procedere all'eventuale utilizzo di risorse esterne, nei limiti delle risorse finanziarie proprie dell'Ente e del contributo onnicomprensivo e forfettario erogato dall'Istat, secondo le modalità indicate nei medesimi Piani.

9. La popolazione legale è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, secondo la metodologia e la cadenza temporale indicate nel Piano generale di censimento.

10. Per il concorso alle spese dei Censimenti di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2018, di euro 46.881.600 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di euro 51.881.600 per l'anno 2021 e di 26.881.600 annui a decorrere dall'anno 2022. Alla restante spesa di euro 74.707.968 per il 2018, euro 35.742.291 per il 2019 ed euro 20.768. 941 per il 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal processo di riaccertamento straordinario dei residui passivi da parte dell'Istat, delle risorse vincolate agli obblighi comunitari disponibili, nonché a valere sugli stanziamenti già autorizzati dalle disposizioni di seguito riportate, da destinare alla finalità dei censimenti di cui al presente articolo: a) articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122, anche con riferimento all'art. 3, comma 3, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221; b) articolo 17 del decreto legge 25 settembre 2009 n. 135 convertito con modificazioni in legge 20 novembre 2009 n. 166".

## **Capo VI Politiche per la famiglia**

### **Art. 30**

#### **Fondo politiche per la famiglia**

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo da destinare ad interventi per le politiche della famiglia con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

## **Titolo III Misure di settore**

### **Capo I**

#### **Misure per l'internazionalizzazione**

### **Art. 31**

#### **Presidenza italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa**

1. Per fare fronte agli impegni derivanti dalla presidenza italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2018.

### **Art. 32**

#### **Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana**

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito: Invitalia) può operare quale istituzione finanziaria – anche mediante la costituzione di una nuova società da essa interamente controllata o attraverso una sua società già esistente, il cui capitale potrà essere sottoscritto ovvero incrementato con eventuale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili in virtù della legge 24 giugno 1997, n. 196, articolo 25 comma 2, - autorizzata a effettuare finanziamenti e al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche in favore di banche per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività. Allo scopo Invitalia, può avvalersi del supporto tecnico di SACE S.p.A. sulla base di apposita convenzione dalle medesime stipulata.

2. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da Invitalia nei Paesi di cui al comma 1 sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel pieno rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, in particolare delle sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite; delle misure restrittive adottate dall'Unione Europea, sulla base dell'art. 75 del Trattato sull'Unione Europea e dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (*ex* articoli 60 e 301 del Trattato CE); delle indicazioni fornite a livello internazionale dal Gruppo d'Azione Finanziaria (GAFI-FATF); nonché della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.

3. I crediti vantati e gli impegni assunti da Invitalia a seguito dell'esercizio delle attività di cui al comma 1 sono garantiti dallo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Invitalia è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di Invitalia, la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo Stato; il parere dell'Ivass è espresso entro 15 giorni dalla relativa richiesta.

4. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera il piano previsionale degli impegni finanziari e assicurativi assumibili da Invitalia ai sensi del presente articolo, nonché i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia dallo Stato, tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della rischiosità dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato nel limite delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente.

5. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo a copertura della garanzia dello Stato concessa ai sensi della presente disposizione, con una dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per un corrispondente importo delle somme di cui al decreto legge 23 giugno 1995 n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, giacenti sull'apposito conto di tesoreria centrale, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è altresì alimentato dalle commissioni corrisposte per l'accesso alla garanzia.

6. Per le iniziative conseguenti all'eventuale attivazione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze potrà avvalersi di SACE S.p.a., come mero agente, sulla base di quanto stabilito in apposita convenzione ed a fronte del riconoscimento dei soli costi vivi documentati, a valere sul fondo di cui al comma 5.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'ambito di applicazione della presente disposizione, con particolare riferimento al funzionamento della garanzia di cui al comma 5, nonché all'operatività di Invitalia quale istituzione finanziaria, tenuto anche conto delle funzioni e delle operatività svolte da SACE S.p.A.

### **Art. 33**

#### **Personale a contratto degli uffici all'estero**

1. L'articolo 51, comma 8, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e agli articoli da 31 a 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, costituiscono reddito nella misura del cinquanta per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio del 1967, n. 18 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103. A decorrere dal 1° aprile 2018, fermo restando quanto disposto dal primo periodo agli effetti della determinazione dell'imposta sui redditi, i contributi e i premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto Presidente della Repubblica 5 gennaio

del 1967, n. 18, sono determinati sulla base dell'intera retribuzione e, all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103 le parole da "ad una retribuzione" alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "all'intera retribuzione".

2. A decorrere dall'anno 2018, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da "nel limite di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 2.820 unità".

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Il contingente di cui al primo comma è comprensivo di quello di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.

3. Ai fini dell'incremento del contingente, come rideterminato dal comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa pari a euro 3.870.000 per l'anno 2018, euro 3.947.400,00 per l'anno 2019, euro 4.026.348 per l'anno 2020, euro 4.106.875 per l'anno 2021, euro 4.189.012 per l'anno 2022, euro 4.272.793 per l'anno 2023, euro 4.358.249 per l'anno 2024, euro 4.445.414 per l'anno 2025, euro 4.534.322 per l'anno 2026, euro 4.625.008 a decorrere dall'anno 2027."

4. Le dotazioni destinate all'erogazione delle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 sono ridotte di euro 3.870.000 per l'anno 2018, euro 3.947.400,00 per l'anno 2019, euro 4.026.348 per l'anno 2020, euro 4.106.875 per l'anno 2021, euro 4.189.012 per l'anno 2022, euro 4.272.793 per l'anno 2023, euro 4.358.249 per l'anno 2024, euro 4.445.414 per l'anno 2025, euro 4.534.322 per l'anno 2026, euro 4.625.008 a decorrere dall'anno 2027.

## **Capo II** **Misure per la sicurezza**

### **Art. 34**

#### **Misure a favore degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose**

1. Al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, stanziato ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5.

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è annualmente incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno, rinvenienti dal medesimo Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### **Art. 35**

#### **Misure nel campo della protezione cibernetica e della sicurezza**

1. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"9. Per lo svolgimento dei compiti rivolti ad accrescere il livello di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali in attuazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 3-bis, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) può costituire, anche per la promozione di mirate attività di ricerca, una fondazione di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43, nel rispetto dei principi e delle specificità della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione ed il funzionamento della predetta fondazione, con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alla medesima, nell'osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)”.  
2. La Scuola di formazione del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, di cui all'articolo 11 della legge 3 agosto 2007, n.124, è istituzione di alta formazione e ricerca.

### **Art. 36**

#### **Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale, nonché i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 7.394 unità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° ottobre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 3, per un numero massimo di:

- a) 350 unità per l'anno 2018, di cui 100 nella Polizia di Stato, 100 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza, 50 nel Corpo di polizia penitenziaria e 50 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- b) 700 unità per l'anno 2019, di cui 200 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 100 nel Corpo di polizia penitenziaria e 100 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- c) 2.112 unità per l'anno 2020, di cui 550 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 236 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- d) 2.114 unità per l'anno 2021, di cui 551 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 237 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- e) 2.118 unità per l'anno 2022, di cui 552 nella Polizia di Stato, 619 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 238 nel Corpo di polizia penitenziaria e 384 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Le assunzioni straordinarie di cui al presente articolo, relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono riservate, nel limite massimo del 30 per cento dei contingenti annuali, al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e successive modificazioni e integrazioni, che risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio. Ai fini delle predette assunzioni, nonché di quelle di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è eccezionalmente elevato a 40 anni, fermo restando il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i criteri di verifica dell'idoneità, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, con una dotazione di 1.729.659 euro per l'anno 2018, di 16.165.500 euro per l'anno 2019, di 50.622.455 euro per l'anno 2020, di 130.399.030 euro per l'anno 2021, di 216.151.028 euro per l'anno 2022, di 291.118.527 euro per l'anno 2023, di 300.599.231 euro per l'anno 2024, di 301.977.895 euro per l'anno 2025, di 304.717.770 euro per l'anno 2026, di 307.461.018 per l'anno 2027, di 309.524.488 per l'anno 2028, di 309.540.559 per l'anno 2029 e di 309.855.555 a regime. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.

### **Art. 37**

#### **Invio all'estero di personale appartenente alla carriera prefettizia**



1. Al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e rafforzare le iniziative a livello internazionale di contrasto al terrorismo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad inviare personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei per un importo di spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. Al predetto personale della carriera prefettizia, che presta servizio all'estero per un periodo superiore a sei mesi presso rappresentanze diplomatiche o consolari, delegazioni italiane dell'Unione europea, ovvero organismi internazionali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1808 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fatti salvi i casi in cui è prevista la corresponsione del trattamento economico di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

#### **Art. 38**

##### **Contrattisti e personale delle aree II e III**

1. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, e per valorizzare la professionalità acquisita dal personale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, il Ministero dell'interno è autorizzato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite del 50 per cento del totale delle unità in servizio per ciascuna annualità 2018 e 2019. Ai relativi oneri, pari ad euro 7.244.662 con riferimento all'anno 2018 e ad euro 7.396.214 a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto ad euro 5.444.662 per l'anno 2018 mediante utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, quanto ad euro 1.800.000 per l'anno 2018 e ad euro 7.396.214 a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione disponibili a legislazione vigente.

#### **Capo III**

##### **Misure in favore della cultura**

#### **Art. 39**

##### **Interventi strutturali in materia di patrimonio culturale**

1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad assumere fino ad un massimo di 200 unità di personale, appartenenti all'Area terza – posizione economica F1, mediante scorrimento delle graduatorie di concorso delle procedure di selezione pubblica di cui all'articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171. Il Ministero comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, il Ministero provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali disponibili secondo la legislazione vigente.

2. I contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legge 31 maggio 2014, n.83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n.106, possono essere prorogati per l'anno 2018, non oltre il limite massimo di 36 mesi, anche discontinui, previsto dall'articolo 19, comma 1, del Decreto legislativo n. 81/2015, come richiamato dall'articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 75/2017 e nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2018.

3. All'articolo 2, comma 8, del decreto legge 31 marzo 2011, n 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le parole: “versamenti all'entrata del bilancio dello Stato,” sono aggiunte le seguenti: “anche degli utili conseguiti dalla Società Ales S.p.A., al netto della quota destinata alla riserva legale”.

4. Al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: “c-bis) le Diocesi, nei termini di cui al comma 2 e secondo le modalità definite con apposita ordinanza del Commissario straordinario.”; al comma 2, dopo le parole “risorse proprie” sono inserite le seguenti: “e, ove finanziati con fondi pubblici, per le chiese di loro proprietà o degli enti ecclesiastici ad essi direttamente riconducibili, siano di importo

inferiore alla soglia di rilievo europeo i cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" e le parole: "Nel caso" sono sostituite dalle seguenti: "Nei rimanenti casi";

b) all'articolo 15-bis, comma 6, lettera b), le parole: "per la durata di cinque anni a far data dal 2017" sono sostituite dalle seguenti: "il personale di cui alla presente lettera è assunto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a tempo indeterminato, e decorsi i cinque anni a far data dal 2017, può essere assegnato ad altro Ufficio del medesimo Ministero";

5. Alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera b) del comma 4, nel limite massimo di 1 milione di euro annui, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali.

6. In occasione di manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le prestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in relazione alle predette attività si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In deroga all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell'inizio dell'attività delle prestazioni, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa e sono assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa".

7. Nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, le operazioni e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1, comma 321, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo i criteri stabiliti annualmente mediante contrattazione collettiva integrativa

8. Per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per rafforzare la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, è autorizzata, la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019. Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è altresì autorizzato a costituire una fondazione per la gestione della Biblioteca di archeologia e storia dell'arte di Roma, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417.

9. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito, a decorrere dal 2018, un Fondo per la promozione del libro e della lettura con dotazione annua pari a 3 milioni di euro. Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. In attuazione della Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2018, per la realizzazione di uno specifico programma di attività in occasione dell'Anno europeo del patrimonio culturale. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le azioni e gli interventi del programma di cui al presente comma.

11. All'articolo 7, comma 3-quater, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il titolo di "Capitale italiana della cultura" è conferito, con le medesime modalità di cui al presente comma, anche per l'anno 2021 e per i successivi.". Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

12. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, continuano ad applicarsi a tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonché ad ogni altro tributo di nuova istituzione, salvo espressa deroga legislativa, dovuti dall'Accademia Nazionale dei Lincei nell'ambito delle attività istituzionali dalla stessa esercitate non in regime di impresa.

13. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 119, le parole “spettacoli teatrali” sono sostituite dalle seguenti: “spettacoli di cui al successivo n. 123, nonché le relative prestazioni, rese da intermediari”.

## **Capo IV Misure in favore dello sport**

### **Art. 40 Disposizioni in materia di sport**

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) All'articolo 22, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente “3-bis. Al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, in favore delle società appartenenti alla Lega di Serie B, alla Lega Calcio Professionistico e alla Lega di Serie D che hanno beneficiato della mutualità è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l'impiego delle somme di cui al comma 1 entro il terzo periodo di imposta successivo alla loro attribuzione. Il contributo è riconosciuto nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione dell'incentivo anche al fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.”
  - b) L'articolo 26 è così sostituito: “Art. 26. Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di Serie A – 1. La ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all'articolo 22, è effettuata con le seguenti modalità: a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A; b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti; c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale. 2. La quota di cui al primo comma, lettera b), è determinata nella misura del 15 per cento sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell'ultimo campionato, nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e nella misura del 5 per cento sulla base dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947. 3. La quota di cui al primo comma, lettera c), è determinata sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo principalmente in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 1, lettera b), nonché i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui comma 1, lettera c).”
2. Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile.
3. A pena di nullità, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere: a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa”; b) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche; c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina; d) l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie (LM47) o in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM67) o in Scienze e Tecniche dello Sport (LM68), purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.
4. L'imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni. L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

5. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte alla fine le parole "nonché alle società sportive dilettantistiche lucrative".

6. Al fine di attribuire natura strutturale al fondo "Sport e Periferie" di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, come modificato dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è autorizzata la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2018, da iscriverne su apposita sezione del relativo capitolo del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della presidenza del consiglio dei Ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio dello Sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettera a), b) e c) del medesimo decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, come modificato dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, nella salvezza delle procedure in corso.

7. A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

8. Il credito d'imposta di cui al comma 7, riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

9. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. L'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 8.

11. Al comma 2 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81" sono sostituite dalle seguenti "di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67";

b) le parole: "7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti "10.000 euro".

12. Al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano è istituito presso l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, di 7 milioni di euro per l'anno 2019, di 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità:

a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport;

b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale;

c) sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale;

d) sostenere la maternità delle atlete non professioniste;

e) garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione.

L'utilizzo del fondo di cui al presente comma è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con gli altri Ministri interessati. Al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto all'esercizio della pratica sportiva di cui alla lettera e), i minori cittadini di paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paraolimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto è previsto per i cittadini italiani.

13. L'importo che residua alla data del 1 gennaio 2018 della somma da destinare allo sport sociale e giovanile di cui l'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato, ai medesimi fini indicati nella predetta disposizione di legge, nel limite di 1 milione di euro all'anno, per la concessione da parte del Coni alle società appartenenti alla Lega Calcio Professionistico che ne fanno richiesta: a) di un contributo annuo in forma capitaria pari a euro 5.000,00 e di un contributo annuo pari al 50 per cento della retribuzione minima pattuita tra le associazioni di categoria per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e ogni giovane professionista di età inferiore a 21 anni, come rispettivamente regolamentati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio; b) di un contributo annuo pari al 30 per cento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico. Con decreto del presidente del consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentiti il Coni, la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Calcio Professionistico, sono definite le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma.

14. Al fine di corrispondere il contributo italiano all'Agenzia mondiale antidoping (*World Anti-doping Agency*), è autorizzata l'ulteriore spesa di 1,2 milioni per l'anno 2018 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2019.

15. Al fine di sostenere la promozione e l'esercizio della pratica sportiva in funzione del recupero dell'integrità psicofisica e del reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) trasferisce annualmente al Comitato Italiano Paralimpico (Cip) un importo pari a 3 milioni di euro per la realizzazione delle attività ricomprese in piani quadriennali elaborati dall'Inail, sentito il Cip. Il trasferimento è effettuato in due rate semestrali previa approvazione da parte dell'Inail di apposita relazione predisposta dal Cip attestante la realizzazione delle attività previste dai predetti piani nel periodo di riferimento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a carico del bilancio dell'Inail, utilizzando le risorse già destinate in via strutturale per la remunerazione delle attività e dei servizi su base convenzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## **Capo V**

### **Misure in materia sanitaria**

#### **Art. 41**

##### **Misure in materia sanitaria**

1. L'AIFA è tenuta a adottare la Determina avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016 a carico di ogni singola azienda farmaceutica titolare di AIC entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le aziende farmaceutiche provvedono alla corresponsione dell'importo dovuto entro i successivi 30 giorni.

2. L'AIFA conclude entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le transazioni con le aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali relative ai contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, commi 2 e 8, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicembre 2017, che siano in regola con l'adempimento di cui al comma 1.

3. L'AIFA, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle transazioni di cui al comma 2, adotta una determina riepilogativa degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e comunica altresì,

sulla base della predetta determina, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 2016, per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, gli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma. Conseguentemente, fermo restando quanto previsto al comma 3, dell'articolo 5, del decreto ministeriale 7 luglio 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede entro i successivi 30 giorni ad adottare il decreto di cui al citato comma 3, dell'articolo 5, del medesimo decreto ministeriale.

4. Ai fini di un più efficiente utilizzo delle risorse e di una conseguente migliore organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo. Il monitoraggio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è effettuato per il tramite del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 (Repertorio atti n. 2271) su una o più aree terapeutiche ed è svolto sulla base dei dati di *real world evidence* e delle informazioni ricavate dai Registri dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sottoposti al monitoraggio dell'Agenzia italiana del farmaco ai sensi dell'articolo 15, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

5. L'esito del monitoraggio di cui al comma 4, ferma restando la cornice finanziaria vigente per il Servizio sanitario nazionale, è funzionale alla migliore allocazione delle risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, ivi ricomprendendo la valutazione della congruità dei fondi per i farmaci innovativi e per i farmaci innovativi oncologici di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

6. In ragione di quanto già disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al medesimo comma, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

7. Al fine di incentivare l'efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi devono essere effettuate in forma elettronica. A tal fine, fatto salvo quanto previsto ai commi 8, 9 e 10, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita con Agid, d'intesa con la Conferenza unificata, sono adottati appositi regolamenti volti a disciplinare le modalità tecniche e le date di entrata in vigore delle modalità obbligatorie di invio in forma elettronica della predetta documentazione.

8. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, ai fini del potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento dell'efficienza e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, la trasmissione dei documenti di cui al comma 7 avviene per mezzo del Sistema di gestione messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.

9. Il Sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato assicura l'integrazione del Sistema di gestione di cui al comma 8 con la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 213, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il sistema di interscambio delle fatture elettroniche di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e con l'infrastruttura della banca dati SIOPE di cui all'articolo 14, comma 8-bis, 31 dicembre 2009, n. 196.

10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agid, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9.

11. Il sistema di gestione di cui al comma 8 rientra tra gli strumenti per il monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie di cui all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

## **Capo VI** **Misure in materia di giustizia**

### **Art. 42**

### **Funzionalità dell'amministrazione giudiziaria**

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2018, da ripartire con decreto del Ministro della giustizia, destinato al finanziamento di interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici, nonché al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari.
2. Limitatamente all'anno finanziario 2018, è ridotto di 20 milioni di euro il trasferimento in favore del Consiglio superiore della magistratura il quale è autorizzato ad integrare la relativa dotazione annuale per l'ammontare di 20 milioni di euro derivanti dall'avanzo di amministrazione.

### **Art. 43**

#### **Giacenze nelle procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo**

1. All'articolo 2 del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:
    - a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter del presente articolo rientrano in apposite gestioni separate del “Fondo unico giustizia”:

      - a) salvo che nei casi di cui all'articolo 104, primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e fino al riparto finale dell'attivo fallimentare, le somme giacenti in conti correnti accesi a norma dell'articolo 34, primo comma, dello stesso regio decreto n. 267 del 1942;
      - b) fino al momento della distribuzione, le somme giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio ricavate nel corso di procedure esecutive per espropriazione immobiliare;
      - c) le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio, oggetto di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile;
      - d) le somme a qualunque titolo depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi.
  - 2-ter. Gli utili della gestione finanziaria delle somme di cui ai commi 2-bis, costituiti dal differenziale rispetto al rendimento finanziario ordinario di cui al comma 6-ter, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, in misura pari al 50 per cento, al Ministero della giustizia, al netto degli interessi spettanti, rispettivamente, ai creditori del fallimento e all'assegnatario”;
  - b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3.1. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai beni di cui ai commi 2 e 2-bis a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter”.
  - c) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente: “6-ter. Le modalità di attuazione dei commi 2-bis e 2-ter anche in relazione a quanto disposto dal comma 6 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia. Con il medesimo decreto è individuato, relativamente ai procedimenti e alle procedure di cui al comma 2-bis sorti dopo l'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, il tasso di interesse attivo di riferimento scelto tra quelli disponibili sul mercato interbancario per operazioni analoghe e continuativamente rilevati e pubblicati, che la banca o l'ufficio postale prescelto deve riconoscere al fine di garantire l'ordinario rendimento finanziario delle somme depositate. Per i procedimenti e le procedure di cui al comma 2-bis sorti dopo l'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma il differenziale di cui al comma 2-ter è determinato in relazione al tasso di interesse attivo già riconosciuto.”;
  - d) al comma 7, le parole “Con decreto”, sono sostituite dalle seguenti: “Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, con decreto”.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, all'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) nel primo comma, sono soppresse le parole da “Su” a “capitale.”;
  - b) nel quarto comma, dopo la parola “delegato”, sono inserite le seguenti “e, nel periodo di intestazione “Fondo unico giustizia” del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia SpA”.

### **Art. 44**

#### **Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario**

1. È istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da destinare con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 in materia di riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario.

#### **Art. 45**

##### **Assunzione di magistrati ordinari e di avvocati e procuratori dello Stato**

1. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 10.646.068 per l'anno 2018, di euro 25.461.095 per l'anno 2019, di euro 27.843.664 per l'anno 2020, di euro 28.391.450 per l'anno 2021, di euro 36.014.275 per l'anno 2022, di euro 36.226.732 per l'anno 2023 di euro 36.878.367 per l'anno 2024, di euro 37.638.610 per l'anno 2025, di euro 38.290.249 per l'anno 2026 e di euro 39.050.492 a decorrere dall'anno 2027.

2. Al fine di assicurare all'Avvocatura dello Stato l'espletamento dei compiti ad essa assegnati dalla legge, le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate rispettivamente di venti e di venti unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 2.744.515 per l'anno 2018, di euro 4.048.015 per l'anno 2019, di euro 4.444.391 per l'anno 2020, di euro 4.717.550 per l'anno 2021, di euro 4.756.454 per l'anno 2022, di euro 5.272.762 per l'anno 2023 di euro 5.309.054 per l'anno 2024, di euro 5.440.072 per l'anno 2025, di euro 6.406.433 per l'anno 2026 e di euro 6.456.286 a decorrere dal 2027.

#### **Art. 46**

##### **Personale dell'amministrazione giudiziaria**

1. Al fine di favorire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 2016, n.161, ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2018-2020, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un ulteriore contingente massimo di 1400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.

2. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2018.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2, è autorizzata la spesa nel limite di euro 26.704.640 per l'anno 2018 e di euro 49.409.280 annui a decorrere dall'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### **Capo VII**

#### **Misure in materia di agricoltura**

#### **Art. 47**

##### **Distretti del cibo**

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 è sostituito dal seguente:

“Art.13

Distretti del cibo

1. Al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari sono istituiti i distretti del cibo.

2. Si definiscono distretti del cibo:

a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra



attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge.

b) i distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge.

c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole, agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;

e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;

f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;

g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente.

3. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo.

4. Al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto, di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019."

7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra attività imprenditoriali ai sensi della lettera f) del precedente comma 2, al comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole "nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito" sono inserite le parole "vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private"

#### **Art. 48**

##### **IVA agevolata carne**

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro annui.

#### **Capo VIII**

##### **Misure per l'ambiente ed il territorio**

## **Art. 49**

### **Piano invasi**

1. Per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è adottato il Piano nazionale per la realizzazione di invasi multiobiettivo, per la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili nonché per interventi volti a contrastare le perdite delle reti acquedottistiche, da attuare nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.
2. Nelle more della definizione del Piano Nazionale di cui al comma 1, per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è adottato un Piano straordinario, che confluisce nel Piano Nazionale di cui al comma 1 e che è realizzato dai concessionari o richiedenti la concessione di derivazione o gestori delle opere mediante apposite convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I soggetti realizzatori possono, altresì, avvalersi di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica. Il monitoraggio degli interventi è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificati come "PIANO INVASI". Ogni intervento è identificato dal Codice Unico di Progetto (CUP).
3. Per la realizzazione del Piano straordinario di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per il periodo 2018-2022. Le risorse del Piano straordinario rappresentano una anticipazione delle risorse previste dal Piano Nazionale.

## **Art. 50**

### **Fondo rotativo per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi**

1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi di cui all'art. 126-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che comportano pericoli rilevanti per la pubblica incolumità, è istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare volto a finanziare le spese necessarie per i predetti interventi, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. È comunque fatto obbligo di esercitare il diritto di rivalsa verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese per l'attuazione degli interventi. Gli importi derivanti dall'esercizio del diritto di rivalsa sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a favore del fondo di cui al presente comma.

## **Art. 51**

### **Rafforzamento e razionalizzazione dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e climatologia - Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia e ItaliaMeteo**

1. Per rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia, potenziando la competitività italiana e la strategia nazionale in materia, e per assicurare la rappresentanza unitaria nelle organizzazioni internazionali di settore, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è costituito il Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia. Il Comitato è composto da tredici esperti del settore, di cui uno designato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministero della difesa, uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo e sei in rappresentanza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato assicura la rappresentanza dell'Italia al Consiglio del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per il tramite dei componenti designati dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Comitato opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne assicura il funzionamento, avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con il decreto di cui al comma 1 è individuato il coordinatore del Comitato. Per la partecipazione al Comitato, al coordinatore e ai membri del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.
3. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilità operativa nel campo della meteorologia e climatologia, fatte salve le specifiche competenze delle Forze Armate per gli aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale, è istituita l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo", con sede centrale in Bologna, con i seguenti compiti:
  - a) elaborazione, sviluppo, realizzazione e distribuzione di prodotti e servizi per la previsione, valutazione, monitoraggio e sorveglianza meteorologica e meteo-marina, l'omogeneizzazione dei linguaggi e dei contenuti, anche ai fini di una efficace informazione alla popolazione;
  - b) approfondimento della conoscenza anche attraverso la promozione di specifiche ed applicate attività di ricerca e sviluppo nel campo delle previsioni globali e ad area limitata del sistema terra;
  - c) realizzazione, sviluppo e gestione di reti convenzionali e non, sistemi e piattaforme di interesse nazionale per l'osservazione e la raccolta dati, per le telecomunicazioni e per la condivisione, l'interoperabilità e l'interscambio di dati e informazioni;
  - d) elaborazione, sviluppo e distribuzione di prodotti e servizi climatici;
  - e) comunicazione, informazione, divulgazione e formazione, anche post-universitaria;
  - f) partecipazione ad organismi, progetti e programmi, anche di cooperazione, europei ed internazionali in materia di meteorologia e climatologia;
  - g) promozione di attività di partenariato con soggetti privati.
4. La dotazione organica dell'Agenzia di cui al precedente comma è determinata nel limite massimo di 52 unità complessive, di cui quattro dirigenti, da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo comma 8.
5. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:
  - a) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  - b) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.L'Agenzia si avvale altresì, nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di 30 unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del d. lgs. 165/2001.
6. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed il contratto collettivo delle funzioni centrali.
7. Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, l'Agenzia può avvalersi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, ad esclusione del personale scolastico, da collocare in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
8. Lo statuto di ItaliaMeteo è predisposto dal Comitato di cui al comma 1, nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. L'Agenzia ItaliaMeteo è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato che formula le linee guida strategiche per ItaliaMeteo. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri individua, altresì, i compiti di vigilanza che, per specifiche attività, il Comitato può delegare ad una o più Amministrazioni statali, anche congiuntamente. Lo statuto individua gli organi dell'Agenzia e la dotazione organica ai sensi del comma 4 e definisce le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza. La Presidenza del Collegio dei revisori di ItaliaMeteo deve essere affidata ad un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze.
9. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è adottato il regolamento di organizzazione dell'Agenzia e, a seguito di una ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte delle pubbliche amministrazioni, sono definite misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia, attraverso la confluenza presso ItaliaMeteo

delle risorse sopra citate e la stipula di apposite convenzioni per la definizione delle attività che l’Agenzia può svolgere a favore dei soggetti interessati. Nelle more della stipula delle convenzioni restano ferme le attività svolte da tutti i soggetti istituzionalmente competenti.

10. Per far fronte agli oneri derivanti dai commi da 3 a 8 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per gli investimenti tecnologici e di 1 milione di euro per l’anno 2018, 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 per il funzionamento e per il personale dell’Agenzia da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

11. All’articolo 3-bis, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono soppresse le parole: “dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente articolo,”. Conseguentemente sono abrogati il comma 4 del medesimo articolo 3-bis, e l’articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.”

## **Art. 52**

### **Interventi urgenti per la sicurezza stradale**

1. Al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attività in materia di sicurezza stradale di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, e di fornire adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese, è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, l’assunzione a tempo indeterminato di cento (100) unità di personale da inquadrare nel livello iniziale della Terza Area, nel triennio 2018-2020, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le assunzioni nel triennio saranno attuate per n. 40 unità nel 2018, n. 30 nel 2019 e n. 30 nel 2020.

2. In relazione alle assunzioni di cui al comma 1 la dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti viene rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. In attuazione dei commi 1 e 2 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 4, comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all’articolo 4 comma 3-quinquies del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

## **Capo IX**

### **Misure per l’istruzione e l’università**

## **Art. 53**

### **Dirigenti scolastici**

1. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, al fine della progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione di parte fissa a quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e Ricerca, nel fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituita una apposita sezione con uno stanziamento di 37 milioni di euro per l’anno 2018, di 41 milioni per l’anno 2019 e di 96 milioni dall’anno 2020 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell’articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici sono altresì integrate con quelle previste dall’articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n.107, da destinare prioritariamente all’intervento di cui al primo periodo.

## **Art. 54**

### **Personale amministrativo**

1. Le istituzioni scolastiche ed educative statali possono nominare supplenti brevi e saltuari ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga all’articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 nell’ambito del limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 129,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, a tal fine incrementato di 19,65 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

2. È bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare, alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in deroga ai requisiti professionali previsti.

3. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2020/2021».

#### **Art. 55**

##### **Scatti stipendiali dei professori universitari**

1. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi su base premiale, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso Decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

#### **Art. 56**

##### **Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli Enti Pubblici di Ricerca**

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. L'assegnazione dei fondi è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con l'obiettivo di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, per le Università, ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) e, per gli enti pubblici di ricerca, ai criteri di riparto del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti per le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca».

#### **Art. 57**

##### **Incremento del fondo per il diritto allo studio universitario e delle borse di dottorato**

1. Al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dal 2018 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il fondo di finanziamento ordinario delle Università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. All'onere di cui al comma 3 si provvede, quanto a euro 5 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto ad euro 10 milioni a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo.

5. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30,54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro per l'anno 2017, di 35 milioni di euro per l'anno 2018, di 21,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20,54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020»;

b) al comma 298, le parole: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2017. A decorrere dal 2018 ».

## **Titolo IV Politiche invariate**

### **Art. 58 Politiche invariate**

1. Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a carico del bilancio statale, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 300 milioni di euro per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno 2017 ed in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

2. Le somme di cui al comma 1, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Le disposizioni recate dal comma 3 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

5. In relazione alla stipula definitiva dei CCNL di comparto le somme iscritte nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato destinate alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 201, n. 165 e ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, sono versate all'entrata del bilancio nell'anno in cui ne è prevista l'erogazione e sono corrispondentemente iscritte, per i medesimi importi, in termini di competenza e cassa sui capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati per il pagamento degli arretrati contrattuali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

6. All'articolo 64, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “ed il regolare avvio delle stesse nell'anno scolastico 2017/2018” sono sostituite con le seguenti: “e garantire il regolare svolgimento delle attività per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 ” e le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: ”30 giugno 2019”;

b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: “il regolare svolgimento delle attività didattiche nell'anno scolastico 2017/2018” con le seguenti: “il regolare svolgimento delle attività didattiche degli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019”.

c) al comma 4 dopo le parole: “64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017” aggiungere le seguenti: “, 192 milioni per l'esercizio 2018 e 96 milioni per l'anno 2019”.

7. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato fino al 31 dicembre 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

8. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l'anno 2018 il regime convenzionale con il centro di produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018.

9. All'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sostituire le parole “e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018” con le seguenti: “, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020”.

Conseguentemente all'elenco 1 allegato alla legge n. 190 del 2014 aggiungere la voce “Altri lavori socialmente utili” con un importo di 50 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

## **Titolo V**

### **Misure di razionalizzazione della spesa pubblica (Obiettivi spending Ministeri articolo 22-bis legge 196/2009)**

#### **Art. 59**

##### **Misure di razionalizzazione della spesa pubblica**

1. Le riduzioni di spesa contenute nella presente legge, quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica, concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017 per la definizione degli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 594, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

3. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, dopo le parole: “ed è riassegnato” aggiungere le seguenti: “per la parte eccedente l'importo di euro 11.537.000 per l'anno 2018, di euro 12.690.000 per l'anno 2019 e di euro 13.843.000 a decorrere dall'anno 2020.

4. A decorrere dall'anno 2018 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 45,07 per cento”.

5. All'articolo 148, comma 2, della legge 27 dicembre 2000 n. 388, dopo le parole “possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo” sono inserite le seguenti: “per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

6. All'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 dopo le parole “per essere riassegnate” sono inserite le seguenti: “per la parte eccedente l'importo di 5 milioni di euro”.

7. Al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, come modificato dall'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 6, comma 6-ter, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.

8. Al decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, articolo 63, comma 1, la parola «quattrocento» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquanta».

9. Per gli anni 2018 e 2019 l'articolo 1-quater, comma 1, del decreto legge 31 marzo 2005, n. 45 non si applica al Ministero della giustizia.

10. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n.203, nelle fattispecie disciplinate dall'articolo1, comma1, lettera c) della stessa legge, per il Personale della Polizia di Stato, il Ministero dell'Interno è autorizzato a provvedere tramite la concessione del buono pasto giornaliero. Il buono pasto di cui al primo periodo ha il medesimo valore di quello previsto per le condizioni di servizio disciplinate dall'articolo1, comma 1, lettera b) della legge 18 maggio 1989, n.203.

11. Restano ferme le disposizioni dell'articolo7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.51 e dell'articolo4 della legge 30 novembre 2000, n.356.

## **Titolo VI**

### **Misure per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici**

#### **Art. 60**

##### **Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila**

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2016, n.113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole "ivi previste." sono aggiunte le seguenti: "Per l'anno 2018 è assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di euro".

2. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole "ivi previste." sono aggiunte le seguenti: "Per l'anno 2018 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro.".

#### **Art. 61**

##### **Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione**

1.L'articolo 43-ter del decreto legge 50/2017 è sostituito dal seguente:

“ART. 43-ter Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione

1. In relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica nelle Regioni interessate e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresa la rete di connessione dati, nei centri storici e urbani interessati dai piani organici già approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari delegati delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere autorizzati, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare, nel limite di complessivi 350 milioni di euro, in termini di costo delle opere, e comunque nei limiti delle disponibilità annue di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con le modalità di cui al comma 1 del citato art. 3-bis. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 3-bis, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, integrate di 9 milioni di euro annui, per un importo massimo annuo di 22 milioni di euro.”

#### **Art. 62**

##### **Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012**

1. Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2019. Per le finalità di cui al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2. All'articolo 1, comma 452, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “Le somme di cui al primo periodo non utilizzate nell'esercizio 2017 possono esserlo in quello successivo, per le medesime finalità di cui ai commi da 445 a 453, nel limite di 750.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019.”.

3. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,



n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, nell'anno 2018 e 2019, per un importo corrispondente alle risorse utilizzate ai sensi del comma 2.

### **Art. 63**

#### **Proroga esenzione IMU su immobili inagibili**

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'art. 8 comma 3 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012 le parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2018"
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-bis, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, nell'anno 2018, per un importo corrispondente alle risorse indicate al comma 2.

### **Art. 64**

#### **Mutui degli Enti Locali colpiti dal sisma del maggio 2012**

1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito, con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012 n. 122 e dell'articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'art. 14 comma 5-bis del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2018 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2019, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 3,6 milioni di euro per l'annualità 2018 e 2,9 milioni di euro per l'annualità 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del citato decreto legge n. 95 del 2012.
4. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, negli anni 2018 e 2019, per un importo corrispondente alle risorse indicate al comma 3.

### **Art. 65**

#### **Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016**

1. All'articolo 44, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018.";
2. All'articolo 48 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 11, nel primo periodo, le parole "16 febbraio 2018" sono sostituite dalle seguenti "31 maggio 2018" e nel secondo periodo le parole "fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a

decorrenza dal 16 febbraio 2018.” sono sostituite dalle seguenti “fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018.”;

b) al comma 12-ter, nel primo periodo dopo le parole “riscossa a decorrere da” sostituire “febbraio” con “giugno” e dopo le parole “di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241” aggiungere le seguenti “per un importo massimo annuo proporzionale alla distribuzione delle scadenze dei versamenti rateali dei contribuenti di cui al comma 11”.

#### **Art. 66**

##### **Misure in favore dei territori dell’Isola di Ischia interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017**

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2018 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo per l’erogazione, la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei Comuni interessati.

#### **Art. 67**

##### **Regime fiscale dei premi relativi a polizze assicurative aventi ad oggetto calamità naturali (Polizze catastrofali)**

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell’articolo 15, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera: “f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo;”.

2. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella tariffa allegato C, è aggiunto il seguente articolo:

Assicurazioni contro gli eventi calamitosi	11-bis	Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.
--	--------	---

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### **Titolo VII Regioni ed enti locali**

#### **Art. 68**

##### **Rapporti finanziari Stato-Regioni a statuto ordinario**

1. Alle Regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo destinato alla riduzione del debito di importo pari a 2.200 milioni di euro per l’anno 2018. Gli importi spettanti a ciascuna Regione a statuto ordinario, come indicati nella tabella A sotto riportata, possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascuna Regione a statuto ordinario consegue nell’anno 2018 un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in misura pari al contributo di cui al periodo precedente.

Tabella A

<b>RIPARTO CONTRIBUTO RSO</b>		
Regioni	Percentuali di riparto	Riparto contributo 2018
Abruzzo	3,16%	69.576.736,84
Basilicata	2,50%	54.968.736,84
Calabria	4,46%	98.132.736,84
Campania	10,54%	231.876.526,32
Emilia-Romagna	8,51%	187.144.736,84

Lazio	11,70%	257.472.947,37
Liguria	3,10%	68.217.368,42
Lombardia	17,48%	384.615.578,95
Marche	3,48%	76.612.105,26
Molise	0,96%	21.058.631,58
Piemonte	8,23%	180.998.631,58
Puglia	8,15%	179.359.052,63
Toscana	7,82%	171.980.947,37
Umbria	1,96%	43.165.157,89
Veneto	7,95%	174.820.105,26
TOTALE	100,00%	2.200.000.000,00

2. Per l'anno 2018 il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ripartito secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 534-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di 100 milioni di euro e per la quota rimanente è realizzato:

- a) per 2.200 milioni di euro con il contributo di cui al comma 1;
- b) per 94,10 milioni mediante riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria;
- c) per 300 milioni di euro in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 aprile 2018. In assenza dell'intesa, il contributo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, tenendo anche conto dei fabbisogni standard come approvati ai sensi del comma 534-bis dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e delle capacità fiscali standard elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni. In caso di mancata approvazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, il concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è ripartito tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri individua anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato

3. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2017 ammessi a finanziamento nel 2018 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2019. I termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2018.

4. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, la parola: «2019», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2020»;
- b) all'articolo 4:
  - 1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2019» e le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2020»;
  - 2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2020»;
- c) all'articolo 7:
  - 1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2020»;
  - 2) al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2019»;
- d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».

5. Il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall'articolo 9, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere rideterminato in quote costanti, in non oltre 20 esercizi per le Regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti. Il disavanzo di cui al periodo precedente è quello risultante dal consuntivo o, nelle more dell'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo approvato dalla Giunta regionale.

6. Le Regioni di cui al comma 5, per gli anni dal 2018 al 2025, incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017 rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5 per cento per l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4 per cento per ciascuno degli anni 2021-2025. Ai fini di cui al primo periodo, non rilevano gli investimenti aggiuntivi di cui all'articolo 1, commi 140-bis e 495-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, per il solo calcolo relativo all'anno 2018, i pagamenti complessivi per investimenti relativi all'anno 2017 da prendere a riferimento possono essere desunti anche dal preconsuntivo.

7. Le Regioni di cui al comma 5 certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 6 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

8. Le Regioni di cui al comma 5 adeguano il piano di rientro del disavanzo 2014, approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in attuazione del comma 5, a decorrere dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata del disavanzo 2014. Nel caso in cui il piano di rientro sia definito sulla base del consuntivo approvato dalla Giunta regionale, il piano di rientro di cui al periodo precedente è adeguato a seguito dell'approvazione del rendiconto 2014 da parte del Consiglio regionale.

9. All'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, sopprimere le parole: "non finanziati dall'avanzo di amministrazione";
- b) sopprimere l'ultimo periodo.

10. All'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'ultimo periodo, sostituire le parole "30 aprile" con "30 maggio".

11. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992.

12. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al comma 11 secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento.

13. Nel limite del saldo positivo di cui al comma 12, negli esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre il quinto esercizio, sono assegnati agli enti territoriali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2013, n. 243 in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formati a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali.

14. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 12 e 13, gli enti territoriali comunicano, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello del riversamento delle risorse, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti

programmati di cui al comma 13. La somma degli spazi finanziari programmati è pari al saldo positivo conseguito nell'anno di riversamento delle risorse.

15. All'articolo 9-ter del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo è ridotto di un importo pari agli impegni correlati alle risorse accertate di cui al periodo precedente, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo". Sono sostituite dalle seguenti: "Conseguentemente, nel limite di tale differenza, negli esercizi dal 2018 al 2022 sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2013, n. 243 in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formati a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali. A tal fine, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2018, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati.

16. All'articolo 44, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: "6-bis. E' verificato l'andamento degli oneri connessi ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni vigenti per gli anni 2018 -2021. La verifica è effettuata anche sulla base di apposite rendicontazioni sintetiche predisposte dai soggetti titolari delle contabilità speciali istituite presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e dell'articolo 4, commi 3 e 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

6-ter. In base agli esiti della verifica di cui al comma 6-bis, con la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 427 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in ciascun anno del periodo 2018-2021, è determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari per l'anno in corso, da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da ripartirsi tra le regioni in misura proporzionale e comunque non superiore all'importo delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli spazi finanziari di cui al presente comma sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici. Ai fini della determinazione degli spazi finanziari può essere utilizzato a compensazione anche il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."

17. Allo scopo di completare la transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i Centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 18.

18. Per le finalità di cui al comma 17, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 220 milioni di euro, a decorrere dal 2018.

19. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

20. Le Regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego e l'ANPAL, al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato

impiegato in funzioni connesse con l'indirizzo, l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro, possono applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini della disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 21. I contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data in vigore della presente legge possono essere prorogati fino alla conclusione delle procedure avviate ai sensi del citato articolo 20.

21. Per le finalità di cui ai commi 19 e 20, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 16 milioni di euro. Per le finalità di cui al comma 20, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, di 2,81 milioni di euro.

22. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dei commi 18 e 21, i trasferimenti di personale alle regioni, agenzie o enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego sono effettuati in deroga e non sono computati ai fini del calcolo dei limiti assunzionali vigenti.

23. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 18 e 21 si provvede mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

24. Alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo, nei limiti di 18 milioni di euro, a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo non attribuita nell'anno 2016, a causa del minor gettito IRAP determinato dalle misure introdotte dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare pari a 18 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione. La seguente norma entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge.

25. Il Fondo per far fronte alle esigenze in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 è soppresso.

#### **Art. 69**

##### **Rapporti finanziari Stato-Regioni a statuto speciale**

1. A decorrere dall'anno 2018, nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 60 milioni di euro annui in favore dei territori delle autonomie speciali. I beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al periodo precedente sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 febbraio 2018, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad operare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

2. A decorrere dall'anno 2018 alla Regione Friuli Venezia Giulia non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

3. Il comma 483 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 è abrogato.

4. Sono esclusi dal computo della riduzione della spesa corrente del 3 per cento annuo, di cui all'articolo 1, comma 510, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gli oneri, a carico del bilancio della regione Sicilia destinati ai liberi consorzi del relativo territorio, di almeno 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, di cui al punto 4 dell'Accordo fra il Governo e la Regione Siciliana sottoscritto in data 12 luglio 2017. Sono, altresì, escluse dal predetto computo le spese sostenute dalla regione per l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale finalità dallo Stato.

#### **Art. 70**

##### **Risorse per province e città metropolitane**

1. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 352 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo in proporzione alla differenza per ciascuno degli enti interessati, ove positiva, tra l'ammontare della riduzione della spesa corrente indicato nella tabella 1 allegata al decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, al netto della riduzione della spesa di personale di cui al comma 421 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'ammontare dei contributi di cui all'articolo 20 e del contributo annuale di cui alla tabella 3 del medesimo decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, nonché alle tabelle F e G allegate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017. Ai fini della determinazione della differenza di cui al periodo precedente per gli anni 2019 e successivi si tiene conto dell'importo non più dovuto dalle province del versamento previsto sino all'anno 2018 dall'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, negli importi indicati nella tabella 2 allegata al decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.
2. Al comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole: "per l'anno 2017" e le parole: "per gli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole: "per l'anno 2017".
3. Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, un contributo nell'importo complessivo di 30 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come desunta dall'ultimo rendiconto approvato dalla provincia interessata.

## **Art. 71**

### **Interventi a favore dei comuni**

1. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati, ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.
2. I comuni di cui al comma 1 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre 2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno 2020. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per il quale viene chiesto il contributo, comporta l'esclusione dalla procedura. La richiesta di contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatico e ciascun comune non può chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000 euro complessivi.
3. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 31 marzo per l'anno 2018, il 31 ottobre 2018 per l'anno 2019 e il 31 ottobre 2019 per l'anno 2020, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle

entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.

4. Le informazioni di cui al comma 3 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e) e di cui all'articolo 3 del DM 12 maggio 2016 riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.

5. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 6 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 1, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.

6. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 3 sono erogati dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari per il 20 per cento entro il 15 aprile 2018 per l'anno 2018, entro il 28 febbraio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 28 febbraio 2020 per l'anno 2020, il 60 per cento entro il 30 novembre 2018 per l'anno 2018, entro il 31 maggio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 31 maggio 2020 per l'anno 2020, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 8 ed il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previste dai commi 5 e 6, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

8. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 7 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo investimenti Legge di bilancio 2018".

9. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 1.

10. Al comma 640 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2018 ai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti è attribuito un contributo, nel complessivo importo di 10 milioni di euro annui e comunque per un importo per ciascun ente non superiore a 500.000 euro annui, da destinare al finanziamento di interventi diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. Gli enti beneficiari, i criteri di riparto e di attribuzione del contributo di cui al periodo precedente sono disciplinati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2018.

11. Per gli anni dal 2018 al 2020 continua ad applicarsi con le medesime modalità l'articolo 3-bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174. Le risorse derivanti sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1° gennaio 2016 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Per l'anno 2018 le somme di cui al comma 11, sono incrementate dell'importo di 10 milioni di euro

13. All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:



- a) le parole: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018.»;
- b) dopo le parole: “in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario”, sono inserite le seguenti: “fino all'anno 2017 e in misura non superiore a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018” .
14. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è incrementata per gli anni 2018 e successivi di 10 milioni di euro annui. All'onere derivante dalla disposizione di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
15. Per l'anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 300 milioni di euro nella misura indicata per ciascun ente nella Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017, recante “Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”.
16. Per l'anno 2018 ciascun comune consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in misura pari al contributo di cui al comma 15.

## **Art. 72**

### **Interventi in materia di enti territoriali**

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 485 è sostituito dal seguente: “485. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per l'anno 2017, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica. Sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei medesimi patti nazionali, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023.”;
- b) dopo il comma 486 è inserito il seguente: “486-bis. I comuni facenti parte di un'unione di comuni, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, possono richiedere spazi finanziari, nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per la quota di contributi trasferita all'unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni.”;
- c) al comma 487 dopo le parole “Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari” sono inserite le seguenti “destinati ad interventi di edilizia scolastica” e le parole “20 gennaio di ciascun anno” sono sostituite con “20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi”;
- d) dopo il comma 487 è inserito il seguente: “487-bis. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari destinati ad interventi di impiantistica sportiva di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito internet <http://www.sportgoverno.it>. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative: a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente; b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente”;
- e) alle lettere b) e c) del comma 488 le parole “di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite con le seguenti “della richiesta di spazi finanziari”;
- f) dopo il comma 488-bis è inserito il seguente: “488-ter. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport individua per ciascun Ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
- a) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino

della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;

b) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;

c) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP;

d) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP”;

g) il comma 489 è sostituito dal seguente: “489. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi. Ferme restando le priorità di cui ai commi 488 e 488-ter, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, gli stessi sono destinati alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale.”;

h) al comma 490 le parole “20 gennaio di ciascun anno” sono sostituite con “20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi”;

i) al comma 491 dopo le parole “edilizia scolastica” sono inserite le seguenti “e di impiantistica sportiva”;

l) al comma 492 le parole “20 febbraio di ciascun anno” sono sostituite con “20 novembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi”;

m) al comma 492, dopo la lettera a), è inserita la seguente: “b) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento la cui progettazione definitiva e/o esecutiva è finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 41-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50;”;

n) al comma 493, inserire la lettera “b)” tra le lettere “a) e c)”;

o) alla fine del comma 494 aggiungere il seguente periodo: “Per l'anno 2018, i termini di cui ai commi 487 e 487-bis, 489, 490 e 492 sono, rispettivamente, il 20 gennaio 2018, il 15 febbraio 2018, il 20 gennaio 2018 e il 20 febbraio 2018.”;

p) al comma 497 le parole “20 gennaio di ciascun anno” sono sostituite con “20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi”;

q) al comma 499 le parole “15 febbraio di ciascun anno” sono sostituite con “20 novembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi”;

r) alla fine del comma 501 aggiungere il seguente periodo: “Per l'anno 2018, i termini di cui ai commi 497 e 499 sono, rispettivamente, il 20 gennaio 2018 e il 15 febbraio 2018.”;

s) il comma 507 è sostituito dal seguente: “507. L'ente territoriale attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi non siano stati totalmente utilizzati.”.

2. I commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.

3. “All’articolo 35, comma 8 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, già modificato dall’articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole “31 dicembre 2017” sono sostituite con le seguenti “31 dicembre 2021”.

## **Titolo VIII Misure per la coesione territoriale e il Mezzogiorno**

### **Art. 73 Credito di imposta per il Sud**

1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 108 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al credito di imposta concesso alle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le modalità e le procedure indicate dall’articolo 1, commi da 98 a 107 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata per un importo pari a 200 milioni di euro per l’anno 2018 e 100 milioni di euro per l’anno 2019. Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotto di 200 milioni di euro per l’anno 2018 e di 100 milioni di euro per l’anno 2019.

### **Art. 74 Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno**

1. I programmi operativi nazionali, cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i Programmi Operativi Complementari possono prevedere per l’anno 2018, nell’ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato misure per favorire l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti, che non abbiano compiuto i 35 anni di età, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, ovvero soggetti di età superiore ai 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Ai soggetti di cui al periodo precedente, per i quali è applicabile l’esonero contributivo previsto dall’articolo 16, le misure di cui al presente articolo possono prevedere, in deroga al comma 11 del medesimo articolo 16, l’estensione fino al 100 per cento del medesimo esonero, entro i limiti di importo annuo previsti dalle rispettive misure.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.

### **Art. 75 Integrazione finanziamento aree interne**

1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall’articolo 1, comma 811, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne, è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni di euro per l’anno 2021.

2. Per effetto di quanto disposto dal comma precedente, l’autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, è pari, complessivamente, a 281,18 milioni di euro. La ripartizione delle risorse, definita all’articolo 1 comma 812 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è modificata come segue: 16 milioni di euro per l’anno 2015, 60 milioni di euro per l’anno 2016, 94 milioni di euro per l’anno 2017, 20 milioni di euro per l’anno 2018, 30 milioni di euro per l’anno 2019, 30 milioni di euro per l’anno 2020 e 31,18 milioni di euro per l’anno 2021.

### **Art. 76 Fondo imprese Sud**

1. Al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è istituito un Fondo, denominato “Fondo imprese Sud” (di seguito, il Fondo), a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese così come definite nell’allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 aventi sede legale e attività produttiva nelle predette Regioni. Il Fondo ha una durata di dodici anni e una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sull’annualità 2017 del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) programmazione 2014-2020.

La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia (di seguito, Agenzia) che a tale fine può avvalersi anche della Banca del Mezzogiorno. L'Agenzia stipula all'uopo un'apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La gestione realizzata dall'Agenzia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. Le risorse di cui al presente comma sono accreditate su un'apposita contabilità speciale intestata all'Agenzia, aperta presso la Tesoreria dello Stato.

2. Quote aggiuntive del Fondo possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati individuati dalla medesima Agenzia attraverso una procedura aperta e trasparente, e dalla Banca del Mezzogiorno, dall'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca Europea per gli Investimenti e dal Fondo Europeo per gli Investimenti.

3. Il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese di cui al comma 1, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di ciascuna impresa target è finanziato, per almeno il 50 per cento, da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese di cui al comma 1 alle medesime condizioni.

4. Il Fondo, inoltre, può investire, previa selezione tramite procedura aperta e trasparente, nel rispetto della normativa vigente, in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti, almeno nella quota parte derivante dalle risorse di cui al comma 1, integrate come dal comma 3 con fondi privati, in imprese con caratteristiche di cui al comma 1. L'investimento del Fondo non può superare il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi.

5. Con la convenzione di cui al comma 1, sono definite le azioni volte alla crescita dimensionale delle imprese, tenuto conto anche degli indicatori economici di ciascuna Regione, le modalità di selezione dei soggetti di cui ai commi 3 e 4, anche tenendo conto della presenza di professionalità esperte dedicate esplicitamente alle finalità di cui al comma 1, e i livelli minimi di investimento da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, al fine di assicurare che vengano attivate risorse private in misura pari almeno a quelle dedicate dal fondo di cui al comma 1. La convenzione definisce altresì le modalità e i termini di operatività del Fondo, il riconoscimento all'Agenzia degli oneri sostenuti nella gestione della misura, le modalità di contribuzione dei soggetti terzi e i relativi criteri di computo della contribuzione, i contenuti e la tempistica delle attività di monitoraggio e controllo, nonché le modalità di restituzione delle somme rinvenienti dai rimborsi e dai proventi degli investimenti diretti e degli OICR chiusi ovvero dalla cessione o liquidazione delle quote o azioni degli stessi. La convenzione può essere periodicamente aggiornata anche in relazione all'analisi dei risultati monitorati con le modalità di cui al comma 6.

6. L'Agenzia fornisce periodicamente, e con cadenza almeno semestrale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, i dati in merito all'impiego delle risorse, evidenziando le tipologie di attività esercitate dalle imprese che sono state interessate dalla misura, la loro crescita dimensionale in termini di fatturato e di occupazione derivante dall'apporto di capitale nonché la misura dell'apporto di capitale privato attivato.

7. Le risorse di cui al comma 1 sono gestite, nella contabilità speciale intestata all'Agenzia, assicurando la tracciabilità delle relative operazioni mediante adeguata codificazione, nel rispetto della normativa europea applicabile. Il presente articolo entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

## **Titolo IX**

### **Disposizioni in materia di entrate**

#### **Capo I**

#### **Contrasto all'evasione**

#### **Art. 77**

#### **Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale**

1. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1 il secondo periodo è soppresso;

2) al comma 2, primo periodo: dopo le parole “dall’Agenzia delle entrate” sono aggiunte le seguenti: “anche per l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti”; dopo la parola “residenti” sono aggiunte le parole “o stabiliti”;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciute nell’ambito dell’Unione Europea. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel c.d. “regime di vantaggio” di cui articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”;

4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro il giorno 5 del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.”;

5) il comma 4 è soppresso;

6) al comma 5 le parole “del comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 3 e 3-bis”;

7) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3 la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e/o il committente per non incorrere nella sanzione di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”;

8) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: “6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall’Agenzia delle entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l’amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell’amministrazione finanziaria. 6-ter. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per attuare il presente articolo.”

b) all’articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. A decorrere dal 1° luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 è obbligatoria con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.”

c) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti) – 1. Il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1

che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500,00. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1.”;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Semplificazioni amministrative e contabili) – 1. Nell'ambito di un programma di assistenza on-line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, compresi coloro che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione:

a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;

b) una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;

c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per attuare il presente articolo.”;

e) l'articolo 5 è abrogato;

f) all'articolo 7 le parole “resta valida fino al 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle parole “resta valida fino al 31 dicembre 2018”.

2. All'articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:

“2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000,00 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500,00, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. A decorrere dalla medesima data l'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è abrogato.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, le disposizioni del presente articolo si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a:

a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;

b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera di imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica.

5. Al fine di garantire la disponibilità di professionalità necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l'incremento e il potenziamento del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica, alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto legge 24 giugno 2008, n. 112, convertito, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano le disposizioni inerenti a

vincoli e limiti assunzionali, di incentivazione all'esodo del personale e di gestione del rapporto di lavoro, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto delle direttive del controllo analogo esercitato dall'Amministrazione finanziaria. Resta fermo il concorso della Società agli obiettivi di finanza pubblica ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 78**

##### **Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali**

1. Per la benzina o il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, e per gli altri prodotti carburanti o combustibili, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 8 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la loro immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i cui riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, senza possibilità di compensazione. L'imposta è versata dal soggetto per conto del quale si procede all'immissione in consumo o all'estrazione dei prodotti di cui al presente comma. La base imponibile, che include l'ammontare dell'accisa è costituita, dal corrispettivo o valore relativo all'operazione precedente all'introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito; la base imponibile in ogni caso è aumentata, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. Non concorre alla formazione della base imponibile l'eventuale importo sul quale è stata versata l'imposta sul valore aggiunto in dogana all'atto dell'importazione.

2. La ricevuta di versamento è consegnata in originale al gestore del deposito al fine di operare l'immissione in consumo o l'estrazione dei prodotti; in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore del deposito è solidalmente responsabile dell'imposta sul valore aggiunto non versata.

3. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni dei prodotti di cui al comma 1, che intervengano durante la loro custodia nei depositi di cui al medesimo comma 1.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, per i prodotti introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario, anche qualora il deposito fiscale previsto dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia utilizzato anche come deposito IVA ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, salvo il caso in cui l'estrazione dai luoghi indicati al comma 1 sia effettuata da un soggetto che integri i criteri di affidabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o che presti idonea garanzia con le modalità ed i termini stabiliti con il medesimo decreto, il quale prevede altresì l'attestazione da fornire al gestore del deposito, in alternativa a quella prevista al comma 2, al fine di operare l'immissione in consumo o l'estrazione dei prodotti.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2018.

#### **Art. 79**

##### **Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi**

1. Il soggetto che intende avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale o del deposito di un destinatario registrato di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8, comma 1, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei quali non sia il titolare, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'esercizio di tale attività previa presentazione di apposita istanza. L'autorizzazione di cui al presente comma ha validità biennale e ai soggetti autorizzati è attribuito un codice identificativo.

2. Per i soggetti che risultino già titolari, nel territorio nazionale, di un deposito fiscale di prodotti energetici, di cui all'articolo 23 del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'autorizzazione di cui al comma 1 è sostituita da una comunicazione, avente validità annuale da trasmettere, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima di iniziare l'attività di cui al comma 1; l'efficacia della medesima comunicazione è comunque vincolata alla permanenza delle condizioni richieste per la vigenza dell'autorizzazione ovvero della licenza già ottenute per l'esercizio del deposito fiscale.

3. L'attività di stoccaggio dei prodotti energetici presso un deposito fiscale o presso il deposito di un destinatario registrato è consentita solo successivamente all'acquisizione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'atto di assenso del depositario autorizzato o del destinatario registrato ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 ed ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 2. Il medesimo atto di assenso è riferito a ciascun impianto ed è trasmesso, dal depositario autorizzato o dal destinatario registrato, all'Ufficio delle dogane competente in relazione all'ubicazione del deposito medesimo.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano, nei confronti del soggetto di cui al medesimo comma 1, rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23 del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504; la medesima autorizzazione è revocata allorché ricorrano, nei confronti dello stesso soggetto, le condizioni di cui al comma 9 del medesimo articolo 23.
5. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l'autorizzazione di cui al comma 1 allorché ricorrano, nei confronti del soggetto di cui al medesimo comma 1, le condizioni dell'articolo 23, comma 8, secondo periodo, del testo unico n. 504 del 1995. Trova altresì applicazione quanto disposto dal comma 8, primo periodo, del predetto articolo 23, qualora ricorrano le condizioni ivi previste nei confronti del soggetto di cui al comma 1. L'autorizzazione è sempre sospesa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche su segnalazione dell'Agenzia delle entrate, qualora il soggetto autorizzato di cui al comma 1, sia incorso in violazioni gravi degli obblighi stabiliti in materia di IVA.
6. Nel caso di persone giuridiche e di società, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 in materia di diniego, di sospensione e di revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 nonché di sospensione dell'istruttoria per il rilascio della medesima autorizzazione, si applicano anche qualora le condizioni previste ai medesimi commi 4 e 5 ricorrano con riferimento alle persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
7. Nei casi in cui l'autorizzazione di cui al comma 1 sia sospesa o revocata ai sensi dei commi 4 e 5, ovvero sia stata sospesa o revocata l'autorizzazione o la licenza per l'esercizio del deposito fiscale del soggetto che ha effettuato la comunicazione di cui al comma 2, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad informarne, contestualmente alla sospensione o alla revoca, i depositari autorizzati o i destinatari registrati interessati.
8. I soggetti autorizzati di cui al comma 1 ed i soggetti che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 2, redigono un riepilogo dei quantitativi dei prodotti energetici stoccati presso i depositi fiscali o presso i depositi dei destinatari registrati, distinguendone i quantitativi con riferimento a ciascun deposito. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini della corretta tenuta dei riepiloghi di cui al presente comma e può, a tal fine, accedere liberamente nei luoghi dove è custodita la documentazione attinente ai suddetti prodotti energetici per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e rilevazioni ritenute utili per accertare l'osservanza delle disposizioni tributarie connesse con le operazioni riguardanti i medesimi prodotti anche presso i fornitori dei soggetti autorizzati.
9. L'estrazione di prodotti energetici, giacenti presso i depositi fiscali o presso i depositi di destinatari registrati e di proprietà di soggetti la cui autorizzazione di cui al comma 1 o comunicazione di cui al comma 2 non sia più efficace, è consentita alle condizioni stabilite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
10. Per l'autorizzazione di cui al comma 1 è dovuto un diritto annuale da versare nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo 63, comma 2, lettera a), del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 per le licenze di esercizio previste per i depositi fiscali di prodotti energetici.
11. Sono fatte salve le disposizioni di cui al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 con particolare riferimento a quelle relative all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e della contabilizzazione dei prodotti presso i depositi fiscali di cui all'articolo 23 del predetto testo unico.
12. Ferma restando l'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 1.000 euro a 10.000 euro. Il depositario autorizzato o il destinatario registrato che consente lo stoccaggio ovvero procede alla estrazione di prodotti energetici di depositanti privi dell'autorizzazione di cui al comma 1 ovvero che non abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 2 ovvero la cui autorizzazione o comunicazione non sia più efficace al momento dello stoccaggio o



dell'estrazione dei prodotti energetici, è responsabile solidale per il pagamento dell'IVA afferente ai medesimi prodotti.

13. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste le modalità attuative del presente articolo. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il necessario flusso informativo dei dati tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate, con modalità di trasmissione, anche telematiche, da definire tra le predette Amministrazioni.

14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i dati obbligatori da indicare nel documento di accompagnamento previsto dall'articolo 12, comma 1, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, a modifica delle disposizioni in materia contenute nel decreto ministeriale 23 marzo 1996, n. 210, nonché gli ulteriori dati da trasmettere in forma telematica relativi alle contabilità dei depositari autorizzati e dei destinatari registrati, inclusi quelli atti ad individuare i soggetti di cui ai commi 1 e 2 per conto dei quali i prodotti medesimi sono stati estratti e i destinatari finali dei prodotti stessi.

15. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste ai commi 13 e 14, hanno efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 13.

## **Capo II**

### **Misure di smaltimento e deflazione del contenzioso tributario, nonché di accelerazione del recupero dei crediti fiscali**

#### **Art. 80**

##### **Smaltimento del contenzioso tributario di legittimità**

1. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili in materia tributaria pendenti presso la Corte di cassazione, secondo le modalità individuate dal Primo Presidente con i programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 si procede alla nomina, in via straordinaria e non rinnovabile, di magistrati ausiliari nel numero massimo di cinquanta, per lo svolgimento di servizio onorario.

3. I magistrati ausiliari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio direttivo della Corte di cassazione nella composizione integrata a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Essi sono assegnati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte per essere destinati esclusivamente a comporre i collegi della sezione cui sono devoluti i procedimenti di cui al comma 1. Di ciascun collegio giudicante non possono far parte più di due magistrati ausiliari.

4. Possono essere chiamati all'ufficio onorario di magistrato ausiliario i magistrati ordinari, compresi i consiglieri di cassazione nominati per meriti insigni, a riposo da non più di cinque anni al momento di presentazione della domanda, che abbiano maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venticinque anni.

5. Per la nomina a magistrato ausiliario sono necessari i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;
- d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
- e) avere idoneità fisica e psichica;
- f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dalle leggi di ordinamento giudiziario.

6. Al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantatré anni di età.

7. Non possono essere nominati magistrati ausiliari coloro che, al momento della domanda e nel triennio precedente:

- a) siano o siano stati membri del Parlamento nazionale ed europeo, deputati, consiglieri regionali, membri del Governo, presidenti delle regioni e delle province, membri delle giunte regionali e provinciali;
  - b) siano o siano stati sindaci, assessori comunali, consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;
  - c) ricoprano o abbiano ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.
8. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, determina, con proprio decreto, le modalità e i termini di presentazione della domanda, prevedendo che alla selezione si procede, ove necessario, mediante due interPELLI pubblicati nel rispetto di un intervallo temporale non superiore a sei mesi.
  9. Per la nomina a magistrato ausiliario è riconosciuta preferenza, nell'ordine, al pregresso esercizio di funzioni di legittimità e alla minore anzianità anagrafica. Della pubblicazione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 8 è dato avviso sul sito internet del Ministero della giustizia.
  10. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio direttivo della Corte di cassazione che formula le proposte motivate di nomina.
  11. Il magistrato ausiliario è nominato con decreto del Ministro della giustizia per la durata di tre anni, non prorogabili.
  12. Il magistrato ausiliario cessa dall'incarico e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni e revoca a norma dei commi da 16 a 19.
  13. Il magistrato ausiliario non può esercitare la professione di avvocato per tutto il periodo del mandato.
  14. Il magistrato ausiliario ha l'obbligo di astenersi e può essere recusato a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma, del medesimo codice, quando è stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.
  15. I magistrati ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei requisiti richiesti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità.
  16. In ogni momento il primo presidente della corte di cassazione propone motivatamente al consiglio direttivo la revoca del magistrato ausiliario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico. E' proposta la revoca del magistrato ausiliario che non abbia definito, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, un numero di procedimenti almeno pari a centocinquanta per anno.
  17. Nei casi di cui al comma 17 il consiglio direttivo, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente ad un parere motivato.
  18. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
  19. Ai magistrati ausiliari è attribuito, a titolo di rimborso spese forfettario, un importo onnicomprensivo di euro 1.000,00 mensili, per undici mensilità all'anno. L'importo di cui al presente comma non costituisce reddito e non è soggetto a ritenute previdenziali né assistenziali
  20. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, sino alla scadenza del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo i magistrati ordinari addetti all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione in possesso dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono applicati, a norma del predetto comma, esclusivamente alla sezione alla quale sono devoluti i procedimenti di cui al comma 1.
  21. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2018, di euro 550.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 150.000 per l'anno 2021.

## **Art. 81**

### **Procedure amichevoli nella fiscalità internazionale (Mutual Agreement Procedures - MAP)**

1. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle entrate impegnati nella trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, l'Agenzia procede alle iniziative necessarie per assicurare l'esame delle istanze, la connessa trattazione e atti conseguenti con un piano cadenzato che, relativamente alle procedure amichevoli internazionali, consenta il perfezionamento delle stesse entro i quattro anni successivi all'entrata in vigore della presente disposizione.
2. Ai fini di cui al comma 1, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga all' articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e all' articolo 4, comma 3,

lettera a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è autorizzata, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 6,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in euro 0,62 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7,73 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

#### **Art. 82**

##### **Pagamenti delle pubbliche amministrazioni**

1. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la parola "diecimila" è sostituita dalla seguente: "cinquemila".
2. Al regolamento approvato con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) le parole "10.000" e "diecimila", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "5.000" e "cinquemila";
  - b) nell'articolo 3, comma 4, la parola "trenta" è sostituita dalla seguente: "sessanta".
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° marzo 2018.
4. Resta fermo il potere regolamentare previsto dall'articolo 48-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

#### **Art. 83**

##### **Sospensione deleghe di pagamento**

1. All'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49-bis, è inserito il seguente comma:

"49-ter. L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. L'attuazione delle disposizioni del presente comma avviene utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

### **Capo III**

#### **Disposizioni ulteriori in materia di entrate**

#### **Art. 84**

##### **Versamento dell'imposta sulle assicurazioni**

1. All'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 la parola "maggio" è sostituita dalla seguente parola "novembre" e le parole "provvisoriamente determinata" sono soppresse.
2. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è elevata al 55 per cento per gli anni 2018 e 2019 e al 70 per cento per gli anni successivi.

## **Art. 85**

### **Interessi passivi**

1. All'articolo 96, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso l'ultimo periodo.
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

## **Art. 86**

### **Esenzione imposta di bollo copie assegni in forma elettronica**

1. All'articolo 1 della tariffa parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la Nota 1 è sostituita dalla seguente:  
"1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. L'imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all'originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento nonché della relativa documentazione, di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2014, n. 205, e di cui all'articolo 15 del regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016, emanati ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106."

## **Art. 87**

### **Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni**

1. All'articolo 2, comma 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al primo periodo, le parole: "1 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2018";
  - b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018";
  - c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018".
2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata.

## **Art. 88**

### **Regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa**

1. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il comma 3 è abrogato;
  - b) al comma 5 le parole "Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)";
  - c) al comma 7, la lettera b) è abrogata.
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 2, primo periodo, le parole: "I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies)" sono sostituite dalle seguenti: "I redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies)";
  - b) al comma 2, secondo periodo, le parole "non qualificati" sono soppresse;
  - c) al comma 3, il primo periodo è abrogato ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 2.";
  - d) al comma 4, il secondo periodo è abrogato.
3. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, le parole "ai sensi delle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1" sono sostituite dalle seguenti:

“ai sensi delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1”;

b) il comma 8 è abrogato.

4. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, primo periodo, le parole “lettere da c-bis) a c-quinquies)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere da c) a c-quinquies)” e al secondo periodo, le parole “non qualificati” sono soppresse;
  - b) al comma 3, lettera d), le parole “, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in società estere qualificate ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi” sono soppresse;
  - c) il comma 14 è abrogato.
5. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: “Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del medesimo testo unico.”;
  - b) al comma 4, primo periodo, le parole “non qualificati ai sensi della lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67” sono sostituite dalle seguenti: “qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67”;
  - c) al comma 4, secondo periodo, la lettera a) è abrogata;
  - d) al comma 5, le parole “o ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 67 del citato testo unico” sono soppresse.
6. All'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, il primo periodo è abrogato;
  - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Nel caso di contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), se l'associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all'articolo 66, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del 58,14 per cento, qualora l'apporto è superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.”.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.
8. In deroga alle previsioni di cui ai commi da 1 a 7 del presente articolo, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'Imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 luglio 2017, n. 160.

## **Art. 89**

### **Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G**

1. In coerenza con gli obiettivi di conseguire una gestione efficiente dello spettro e di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, enunciati dal Piano di azione per il 5G della Commissione Europea, di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final, e con la decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2017/899, del 17 maggio 2017, entro il 31 marzo 2018, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce le procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze

radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali con l'utilizzo della banda 694-790 MHz e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, tenendo conto e facendo salve le assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell'attività di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G promossa dal Ministero dello sviluppo economico nonché le assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite. In linea con gli indirizzi comunitari, le procedure di selezione su base competitiva di cui al primo periodo sono definite in coerenza con l'obiettivo di garantire l'utilizzo dello spettro assicurando il più ampio livello di copertura e di accesso a tutti gli utenti ai servizi basati sulla tecnologia 5G, sul territorio nazionale, tenuto conto della durata dei diritti d'uso concessi, garantendo benefici socio-economici a lungo termine. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze è adeguato entro il 30 settembre 2018 dal Ministero dello sviluppo economico alle disposizioni del presente comma e seguenti. Per i giudizi di cui al presente comma trova applicazione l'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

2. Entro il 30 settembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, con disponibilità a far data dal 1° luglio 2022, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz agli operatori di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in conformità alle procedure di selezione su base competitiva definite dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni di cui al comma 1. Il termine relativo alla disponibilità delle frequenze di cui al primo periodo è fissato tenendo conto della necessità e complessità di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione avanzati.

3. Qualora si renda necessario, la liberazione di frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz in uso, per la finalità di cui al comma 1, facendo salve le assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell'attività di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G nonché le assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite, deve avere luogo entro e non oltre il 1 dicembre 2018. A fronte della liberazione di frequenze, il Ministero dello sviluppo economico entro il 30 settembre 2018 individua in favore degli operatori titolari del diritto d'uso delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5GHz, porzioni di spettro, in coerenza con il piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al comma 1, ultimo periodo, idonee all'esercizio dei servizi precedentemente assicurati mediante uso delle frequenze liberate.

4. Entro il 31 maggio 2018, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, denominato PNAF 2018, considerando le codifiche o standard più avanzati per consentire un uso più efficiente dello spettro ed utilizzando per la pianificazione in ambito locale il criterio delle aree geografiche tecniche. Al fine di escludere interferenze nei confronti di Paesi radio-elettricamente confinanti, in ciascuna area di coordinamento definita dagli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e le autorità degli Stati confinanti in attuazione della decisione 2017/899 del 17 maggio 2017 di cui al comma 1, sono oggetto di pianificazione esclusivamente le frequenze attribuite all'Italia dagli accordi stessi. Le frequenze in banda III VHF sono pianificate sulla base dell'Accordo di Ginevra 2006. Le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, in banda III VHF e 470-694 MHz, non attribuite internazionalmente all'Italia nelle aree di coordinamento definite dagli accordi internazionali di cui al primo periodo, non possono essere pianificate né assegnate.

5. In linea con gli obiettivi della politica audiovisiva europea e nazionale di coesione sociale, pluralismo dei mezzi di comunicazione e diversità culturale e con la finalità della più efficiente gestione dello spettro consentita dall'impiego delle tecnologie più avanzate, tutte le frequenze assegnate in ambito nazionale e locale per il servizio televisivo digitale terrestre ed attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz sono rilasciate secondo il calendario di cui al comma 6. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i diritti d'uso delle frequenze di cui sono titolari alla data dell'entrata in vigore della presente legge gli operatori di rete nazionali sono convertiti in diritti d'uso di capacità trasmissiva in multiplex nazionali di nuova realizzazione in tecnologia DVB-T2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018 stabilisce i criteri per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze in banda 470-694 MHz UHF pianificate ai sensi del comma 4 per il servizio televisivo digitale terrestre agli operatori di rete nazionali, tenendo conto della necessità di assicurare il contenimento degli eventuali costi di trasformazione e di realizzazione delle reti, la riduzione dei tempi del periodo transitorio di cui al comma 6 e

la minimizzazione dei costi ed impatti sugli utenti finali. Entro il 28 febbraio 2019, il Ministero dello sviluppo economico provvede al rilascio dei diritti d'uso delle frequenze di cui al terzo periodo ad operatori di rete nazionali sulla base dei criteri definiti dall'Autorità di cui al medesimo periodo, e assegna i diritti d'uso delle frequenze in banda III VHF pianificate ai sensi del comma 4 al concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per la realizzazione di un multiplex regionale per la trasmissione di programmi in ambito locale, destinando la capacità trasmissiva al trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale selezionati secondo la procedura di cui al comma 8 e riservando il 20 per cento della capacità trasmissiva alla trasmissione dei programmi di servizio pubblico contenente l'informazione a livello regionale. In via transitoria secondo il calendario nazionale di cui al comma 6 e comunque sino e non oltre il 30 giugno 2022, il concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale può utilizzare sino al 40 per cento della capacità trasmissiva del multiplex regionale per la trasmissione dei programmi di servizio pubblico trasportati alla data di entrata in vigore della presente legge nel multiplex del concessionario medesimo contenente l'informazione a livello regionale.

6. Entro il 30 giugno 2018, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è stabilito, previa consultazione pubblica, il calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia ai fini dell'attuazione degli obiettivi della Decisione 2017/899, del 17 maggio 2017, di cui al comma 1, tenendo conto della necessità di fissare un periodo transitorio, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022, per assicurare il rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di rete titolari di relativi diritti d'uso in ambito nazionale e locale e la ristrutturazione del multiplex contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale, e secondo i seguenti criteri:

a) individuazione delle aree geografiche in cui suddividere il territorio nazionale per il rilascio delle frequenze anche al fine di evitare o ridurre problemi interferenziali verso i paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia;

b) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori di rete titolari dei diritti d'uso in ambito locale di tutte le frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e contestuale attivazione delle frequenze destinate dal PNAF 2018 alle trasmissioni in ambito locale;

c) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale delle frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge dal multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale e contestuale attivazione delle frequenze in banda III UHF destinate dal PNAF 2018 per la realizzazione del multiplex regionale destinato alla trasmissione di programmi in ambito locale di cui al comma 5;

d) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori nazionali delle frequenze che ricadono nella banda 702-734 MHz corrispondenti ai canali dal 50 al 53 nonché delle frequenze che risultino pianificate dal PNAF 2018 per i soggetti di cui alle lettere b) e c), e contestuale attivazione di frequenze disponibili che devono essere individuate tenendo conto della necessità di ridurre i disagi per gli utenti ed assicurare la continuità d'impresa;

e) rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF 2018 e oggetto dei rimanenti diritti d'uso nazionali;

f) individuazione delle scadenze, comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, della sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze secondo i criteri e per i soggetti di cui alle lettere b) c) e d) da realizzarsi per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), nonché delle scadenze per il rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF 2018 e oggetto dei rimanenti diritti d'uso nazionali di cui alla lettera e).

7. Entro il 30 settembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale di cui al comma 8, sulla base dei seguenti criteri: a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale; c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva; d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria; e) tempi previsti per la realizzazione delle reti. La procedura di cui al primo periodo si conclude entro il 30 giugno 2019.

8. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva di cui al comma 7, entro il 31 dicembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure per predisporre, per ciascuna area geografica tecnica di cui al comma 4, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 2017, n. 146, recante “Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”. La fornitura di capacità trasmissiva, da parte degli operatori di rete in ambito locale assegnatari dei diritti d’uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre di cui al comma precedente, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale avviene sulla base di una negoziazione commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda. Nel caso in cui l’accordo non è raggiunto con fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che rientrano in posizione utile nella graduatoria di cui al primo periodo, il Ministero dello sviluppo economico associa la domanda dei suddetti fornitori agli operatori di rete in ambito locale in base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva e alla posizione in graduatoria dei fornitori medesimi. In linea con la sequenza di rilasci e attivazioni di frequenze nell’arco del periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 nelle aree geografiche di cui al comma 6, lettera a), le procedure di cui al presente comma si concludono nel periodo dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2021.

9. In considerazione del nuovo assetto frequenziale e delle modalità di definizione delle aree geografiche tecniche, di cui al comma 4, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un nuovo piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in coordinamento con le aree geografiche tecniche di cui al comma 4 ed in coerenza con le procedure di cui ai commi 4, 5, 7 e 8, entro il 30 novembre 2018. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, entro il 30 novembre 2018, stabilisce le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi, secondo i criteri di cui all’articolo 32, comma 2, di cui al primo periodo, nel rispetto del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione e di una razionale allocazione della numerazione, riservando adeguati spazi all’interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione di cui al primo e secondo periodo, attribuisce la numerazione ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale di cui al comma 8, in linea con la sequenza temporale di cui all’ultimo periodo dello stesso comma 8.

10. In caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre entro le scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma 6, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz entro il termine di cui al comma 3, fatte salve le assegnazioni sperimentali e per il servizio fisso satellitare e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite di cui al comma 1, gli Ispettorati territoriali del Ministero dello Sviluppo economico procedono senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti, avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In caso di indisponibilità delle frequenze della banda 694 - 790 MHz per mancato rispetto delle scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma 6 e fino all’effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d’uso in esito alle procedure di cui al comma 2 hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° luglio 2022. Il Ministero dello sviluppo economico si rivale di tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente all’esecuzione di quanto prescritto dal calendario nazionale di transizione di cui al comma 6.

11. Al codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 133, comma 1, dopo la lettera z-sexies) è aggiunta la seguente: “z-septies) le controversie riguardanti l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze, le gare e le altre procedure relative ai servizi di comunicazioni elettroniche con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre”;

b) all’articolo 135, comma 1, dopo la lettera q-quinquies) è aggiunta la seguente: «q-sexies) le controversie riguardanti l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze, le gare e le altre procedure



relative ai servizi di comunicazioni elettroniche con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre».

12. In linea con la normativa europea, all'atto della concessione dei diritti d'uso della banda di frequenza 470-790 MHz, il Ministero dello sviluppo economico autorizza il trasferimento o l'affitto ad altre imprese dei diritti d'uso relativi alle frequenze assegnate ai sensi dei commi 5, 7 e 8 in conformità all'articolo 14-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

13. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'esercizio 2018, 35,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 293,4 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 141 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 272,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022, da iscrivere su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Gli importi di cui al presente comma sono utilizzati, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di stato, per le seguenti finalità:

a) erogazione di misure compensative a fronte dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, ove si renda necessario, dagli operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz. Per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 0,5 milioni di euro per l'esercizio 2019, 24,1 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021, e 228,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022;

b) erogazione di indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d'uso. Per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 230,3 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 73,9 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021;

c) contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'articolo 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, ed i connessi costi di erogazione. Per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019-2022;

d) oneri finanziari e amministrativi relativi all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo economico delle seguenti attività: predisposizione dei documenti tecnici e monitoraggio delle attività di coordinamento della transizione di cui al comma 6; definizione, simulazione e verifica delle regole tecniche derivanti dagli accordi di coordinamento internazionale; gestione delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz di cui al comma 2, con riguardo alla liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, qualora si renda necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz; espletamento delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, di cui commi 5, 7 e 8, previo ammodernamento e digitalizzazione degli archivi dei diritti d'uso e dei fornitori di servizi media e audiovisivi; messa a disposizione della capacità trasmissiva di cui al comma 7 e relativo monitoraggio; informazione dei cittadini. Per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 5 milioni di euro per l'esercizio 2018, 10 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 14 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 18 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 19 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022.

14. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 13. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, rimodula la ripartizione delle risorse da attribuire a ciascuna delle finalità di cui alle lettere da a) a c) del medesimo comma 13, apportando le occorrenti variazioni di bilancio.

15. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a favorire la diffusione della tecnologia 5G attraverso la realizzazione di sperimentazioni e di laboratori specifici in coerenza con gli obiettivi del Piano di azione per il 5G della Commissione europea e ad assicurare l'efficiente gestione dello spettro radioelettrico, anche per lo svolgimento delle necessarie attività tecniche e amministrative. A tal fine è autorizzata la spesa di 572 mila euro annui per il periodo 2018-2022. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 167, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta di 572 mila euro annui per il periodo 2018-2022.

16. Per le finalità di cui ai commi 13 e 15 il Ministero si avvale della collaborazione della Fondazione Ugo Bordoni.

17. Al fine di coordinare le attività di cui al comma 13, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a costituire, nell'ambito delle risorse di cui alla lettera d) del predetto comma 13, una apposita task force avvalendosi anche di personale fino a 5 unità in posizione di comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale scolastico, comprese le autorità indipendenti, rimborsandone i relativi oneri ai sensi di quanto previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165. Della suddetta task force può essere chiamato a far parte anche personale dipendente di società e organismi *in house* ovvero di società partecipate dello Stato previo rimborso alle stesse da parte del Ministero dei relativi costi.

18. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 devono derivare proventi in misura non inferiore a 2.500 milioni di euro. Gli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui al comma 2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2018 al 2022, secondo i seguenti importi assicurati prioritariamente con gli introiti derivanti dall'assegnazione delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz: 1.250 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 300 milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per l'anno 2021 e la restante quota, in misura non inferiore a 750 milioni di euro, per l'anno 2022. Qualora, a seguito degli esiti delle procedure di cui ai commi 1 e 2, come comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, si verificano minori introiti rispetto a quelli complessivamente attesi di cui al primo periodo, allo scostamento si provvede, nell'esercizio 2022, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura tale da compensare le minori entrate in termini di indebitamento netto.

19. I commi 165 e 166 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati.

#### **Art. 90**

##### **Disposizioni in materia di giochi**

- All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - all'alinea, le parole: "anni dal 2013 al 2016" sono sostituite dalle parole: "anni dal 2013 al 2018" e le parole: "nel corso dell'anno 2016" sono sostituite dalle parole: "entro il 30 settembre 2018, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro";
  - alla lettera c), le parole: "euro 5.000" e "euro 2.500" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "euro 7.500" e "euro 3.500"; dopo le parole: "legge 13 dicembre 2010, n. 220" sono inserite le parole: "anche successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti".
- Al fine di contemperare i principi secondo i quali le concessioni pubbliche sono attribuite secondo procedure di selezione concorrenziali con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, un corretto assetto distributivo, anche a seguito dell'intesa approvata in Conferenza Unificata, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce con gara da indire entro il 30 settembre 2018 le relative concessioni alle condizioni già previste all'articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con un introito almeno pari a 410 milioni. A tal fine, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1 comma 643 della legge 23 dicembre 2014, n.190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate al 31 dicembre 2018, a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di euro 3.500 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
- Al fine di consentire l'espletamento delle procedure di selezione di cui ai commi 1 e 2, le Regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all'intesa sancita in data 7 settembre 2017, in sede di Conferenza Unificata.

#### **Art. 91**

##### **Differimento disciplina IRI**

- Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.

## **Titolo X**

### **Fondi e ulteriori disposizioni**

#### **Art. 92**

##### **Rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili**

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

#### **Art. 93**

##### **Entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale**

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n.147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 431, alle lettere b) le parole: “si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente” sono sostituite dalle seguenti: “si stima di incassare quali maggiori entrate risultanti sia rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio a legislazione vigente, sia a quelle effettivamente incassate nell'ultimo esercizio consuntivato”

b) al comma 432, apportare le seguenti modificazioni:

1) le parole: “sono annualmente utilizzate, nell'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo” sono sostituite dalle seguenti “sono annualmente utilizzate, dall'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo”

2) le parole: “e dopo il loro accertamento in sede di consuntivo, per incrementare per tale anno nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso” sono sostituite dalle seguenti: “, per incrementare, nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso”

c) al comma 434, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole “dell'anno in corso.” sono sostituite dalle seguenti “a legislazione vigente.”;

2) al secondo periodo, le parole “, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento,” sono soppresse;

3) al terzo periodo, le parole “La legge di stabilità,” sono sostituite dalle seguenti “La legge di bilancio.”.

2. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotto di euro 377.876.008 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di euro 507.876.008 per l'anno 2020 e di euro 376.511.618 a decorrere dall'anno 2021.

#### **Art. 94**

##### **Fondi speciali**

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2018-2020 restano determinati, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

#### **Art. 95**

##### **Fondo investimenti**

1. Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è rifinanziato per 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Le predette risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a) trasporti e viabilità, b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) **digitalizzazione delle amministrazioni statali**; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie ; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso ; n) eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi i criteri di utilizzo del fondo di cui al

secondo, terzo e quarto periodo del citato comma 140. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1 comma 140 della legge 11 dicembre del 2016 n. 232 e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e delle risultanze del più recente Rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione. La relazione contiene inoltre un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

#### **Art. 96**

##### **Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività**

1. Per perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018, 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Gli obiettivi di politica economica e industriale per la crescita e la competitività del Paese da perseguire con il Fondo sono definiti annualmente con delibera del Consiglio dei Ministri. Il fondo è destinato a finanziare:

- a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo del capitale immateriale funzionali alla competitività del Paese;
- b) il supporto operativo ed amministrativo alla realizzazione dei progetti finanziati ai sensi della lettera a), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è individuato l'organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito l'assetto organizzativo che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del *venture capital* italiano ed estero. Il medesimo regolamento individua altresì l'amministrazione vigilante.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **Art. 97**

##### **Disciplina finanziaria e contabile della Società RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A.**

1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché di garantire gli equilibri concorrenziali nel mercato radiotelevisivo, non si applicano alla Società RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196; restano comunque ferme le disposizioni in materia di tetto retributivo recate dall'articolo 49, commi 1-ter e 1-quater, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

#### **Art. 98**

##### **Liquidazione patrimoni**

1. Nelle more del termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 16 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dell'articolo 1, commi da 488 a 595, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Collegio dei periti predispone una valutazione estimativa intermedia dell'esito della liquidazione e determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato nella fase intermedia della liquidazione ed il

corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo, il 70 per cento è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018. La disposizione si applica, in quanto compatibile, al patrimonio separato di cui all'art. 41, commi da 16-ter a 16-septies, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Qualora al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti il risultato dell'attività liquidatoria relativo ad uno dei patrimoni separati risultasse inferiore al corrispettivo pagato è consentita la compensazione con l'eventuale maggiore importo conseguito al termine dell'attività liquidatoria da altro patrimonio separato.

2. L'attivo della liquidazione del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, di cui all'art. 41, comma 16-octies, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, presente in bilancio approvato alla data di entrata in vigore della presente legge, è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018.

## **Art. 99**

### **Equo compenso**

1. Le presenti disposizioni tutelano l'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. La presente legge si applica quando le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al primo periodo.

2. Ai fini della presente legge, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salvo prova contraria.

4. Ai fini della presente legge si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui ai commi da 1 a 3 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa, le clausole che consistono:

- a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve prestare a titolo gratuito;
- d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
- e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;
- h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati.

6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa.

7. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi da 4 a 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.

8. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.

9. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma del comma 4, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenuto conto dei parametri previsti

dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e condanna la parte soccombente al pagamento di una somma da euro 258 a euro 2065 mediante versamento su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

10. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano le disposizioni del codice civile.

#### **Art. 100**

##### **Strumenti di debito chirografario di secondo livello**

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 12, comma 4-bis, dopo le parole "codice civile" sono aggiunte le seguenti: ", inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis";
- b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis

*(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)*

1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno dodici mesi;
- b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;
- c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis).

2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.

3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.

4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello.»;

c) all'articolo 91, comma 1-bis, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società.».

2. Dopo l'articolo 60-bis.4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"ART. 60-bis.4-bis

*(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)*

1. Le Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-bis del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), del Testo unico bancario.".

3. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall'articolo 12-bis del Testo unico bancario è pari ad almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati.

#### **Art. 101**

##### **Istituto vulcanologia**

1. Al fine di garantire la migliore comprensione dei fenomeni naturali e per l'allerta dai rischi collegati alle dinamiche della Terra, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) promuove un piano straordinario per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimico del territorio italiano mediante l'implementazione della rete nazionale per il

monitoraggio sismico in tempo reale in aree marine, di reti di monitoraggio ad alta risoluzione dei sistemi vulcanici, di reti di rilevamento dei parametri chimico-fisici degli acquiferi e delle emissioni di gas dal suolo, del sistema di monitoraggio permanente dei movimenti del suolo tramite dati satellitari, della rete accelerometrica nazionale, di una rete per le emissioni acustiche della crosta terrestre e di un sistema di monitoraggio “space weather”.

2. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018.

#### **Art. 102**

##### **Modifica della tabella A di cui all’articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 93**

1. Alla Tabella A, allegata alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, dopo l’Istituto del nastro azzurro è infine inserita: “Associazione Nazionale Partigiani Cristiani (A.N.P.C.)”

**PARTE II**  
**SEZIONE II - Approvazione Stati di previsione**

**Art. 103**

*(Stato di previsione dell'entrata)*

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2018, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

**Art. 104**

*(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2018, in 55.000 milioni di euro.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2018, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 18.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2018, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2018, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 398,5 milioni di euro e 7.300 milioni di euro.

6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2018, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2018, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,



n. 502, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Protezione sociale per particolari categorie», azione «Promozione e garanzia delle pari opportunità », nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, derivanti dai contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2018, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2018, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2018, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell'ambito della voce "Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia S.p.A. a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2018, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale» e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2018, delle

somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale della Guardia di finanza.

#### **Art. 105**

*(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, rese disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2018, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

#### **Art. 106**

*(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

#### **Art. 107**

*(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento

delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2018.

#### **Art. 108**

*(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2018, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

#### **Art. 109**

*(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

#### **Art. 110**

*(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2018, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2018, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2018, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2018, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23 e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2018, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a

finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

8. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2018, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

9. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

11. Al fine di consentire la corresponsione delle competenze accessorie nell'ambito del sistema di erogazione unificata dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con Poste Italiane S.p.A., con Azienda Nazionale Autonoma delle Strade S.p.A. e con Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», della missione «Ordine pubblico e sicurezza» sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

## **Art. 111**

*(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

## **Art. 112**

*(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2018, è fissato in 136 unità.

4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2018, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2018, le disposizioni dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

## **Art. 113**

*(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

*a)* ufficiali ausiliari, di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n.64;
- 2) Marina n. 33;
- 3) Aeronautica n. 78;
- 4) Carabinieri n. 0.

*b)* ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 0;
- 2) Marina n. 26;
- 3) Aeronautica n. 9.

*c)* ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 98;
- 2) Marina n. 20;
- 3) Aeronautica n. 25;
- 4) Carabinieri n. 70.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2018, come segue:

- 1) Esercito n. 280;
- 2) Marina n. 300;
- 3) Aeronautica n. 242;
- 4) Carabinieri n. 110.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b-bis)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2018, come segue:

- 1) Esercito n. 420;
- 2) Marina n. 355;
- 3) Aeronautica n. 281.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera *b-ter)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2018, come segue:

- 1) Esercito n. 480;
- 2) Marina n. 200;
- 3) Aeronautica n. 135.



6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui al programma «Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza» nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» ed ai programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2018, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi «Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza», «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2018, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2018, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale militare e civile della Difesa.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

## **Art. 114**

*(Stato di previsione del Ministero  
delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative

di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma «Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2018, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Per l'anno finanziario 2018 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 "Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale" istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

## **Art. 115**

*(Stato di previsione del Ministero dei beni  
e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo relativi al Fondo unico dello spettacolo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2018, il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato "cedolino unico". A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

## **Art. 116**

*(Stato di previsione del Ministero della salute )*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

## **Art. 117**

*(Totale generale della spesa)*

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 852.234.316.297, in euro 862.740.670.331 e in euro 858.624.860.313 in termini di competenza, nonché in euro 869.226.051.445, in euro 868.614.126.578, in euro 862.675.864.555 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2018-2020.

## **Art. 118**

*(Quadro generale riassuntivo)*

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2018-2020, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

## **Art. 119**

*(Disposizioni diverse)*

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2018, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per l'esercizio finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2017 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 3, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, limitatamente alle autorizzazioni di spesa aventi natura di fabbisogno, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.

6. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2018, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 15 marzo 1997, e successive modificazioni.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione

dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2018, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le somme, residuali al 31 dicembre 2017, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

16. Le somme stanziare sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale.

18. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in

attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2018-2020 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a carico delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, e successive modificazioni.

22. Le assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, per l'anno finanziario 2018, tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammonranti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2017. L'utilizzazione delle risorse è subordinata alla registrazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da parte dei competenti organi di controllo.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

24. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, i fondi iscritti sullo stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il

trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia.

25. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2018, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei Carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

26. Su proposta del Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».

27. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2018, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

28. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2018. Le risorse del suddetto fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2018 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di



residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle Amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, nn. 94 e 95.

32. Relativamente alle gestioni contabili oggetto di riconduzione al regime di contabilità ordinaria ai sensi dell'articolo 44-ter dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, le somme che, a seguito della chiusura dei conti di tesoreria, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per effetto dei versamenti operati da Amministrazioni pubbliche, Enti, Organismi pubblici e privati nonché dall'Unione europea in favore delle strutture dei Ministeri titolari delle medesime gestioni, sono riassegnate negli stati di previsione dei Ministeri interessati, al fine di mantenere l'operatività delle stesse.

33. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

## **Art. 120**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>- COMPETENZA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-45.470	-25.600	-13.600
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	274.000	267.000	247.000
<i>- CASSA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-103.850	-73.500	-59.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	332.000	314.500	293.000
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

## TABELLE ALLEGATE



OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2018	2019	2020
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	82.223.732	160.884.124	160.884.124
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.000.000	2.000.000	2.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	10.000.000	10.000.000	10.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	11.178.632	15.069.841	15.069.841
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	60.000.000	70.000.000	70.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2.000.000	10.000.000	10.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	2.000.000	10.000.000	10.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	4.320.500	10.000.000	10.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	8.000.000	10.000.000	10.000.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	10.000.000	20.000.000	20.000.000
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	4.000.000	5.000.000	5.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	20.000.000	20.000.000	20.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	215.722.864	342.953.965	342.953.965
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2018	2019	2020
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	201.400.000	244.648.000	216.148.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	43.000.000	43.000.000	43.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	27.753.000	27.753.000	27.753.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2.000.000	15.000.000	25.000.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	5.000.000	10.000.000	20.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	20.000.000	30.000.000	30.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	16.000.000	50.000.000	50.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	27.748.000	50.000.000	50.000.000
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	1.000.000	10.000.000	20.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	23.000.000	23.000.000	23.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	366.901.000	503.401.000	504.901.000
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-